This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 059 595 421

Digitized by Google

45

Bd. Mar. 1909.

HARVARD LAW LIBRARY

Received MAR 23 1909

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRINCIPALE - VOLUME TERZO

ANNO 1907

Digitized by Google

Digitized by Google

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRINCIPALE

VOLUME TERZO

ANNO 1907

ROMA
STAMPERIA REALE
D. RIPAMONTI

1907

Digitized by Google

MAR 23 1909

Digitized by Google

N. 244. N. 244.

LEGGE *che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908.*

19 maggio 1907.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 maggio* 1907, *n.* 124)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli ORLANDO.

CARCANO.

Digitized by Google

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa

DEL

MINISTERO DELLE FINANZE

per l'esercizio finanziario 1907-908

Digitized by Google

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali di amministrazione.	
	Ministero.	
1	Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse) .	2,151,200. »
2	Personale di ruolo del Ministero - Indennità di residenza in Roma (Idem).	295,330. »
3	Assegni agli ufficiali d'ordine a complemento della retribuzione che avevano nella qualità di scrivani straordinari	14,700. »
4	Paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari	64,500. »
5	Personale straordinario del Ministero - Indennità di residenza in Roma	12,000. »
6	Spese d'ufficio	110,200. »
	Da riportarsi . .	2,647,930. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	2,647,930. »
7	Spese di manutenzione ordinaria e di servizio del palazzo delle finanze e paghe agli operai che vi sono addetti	55,000. »
8	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale . . .	37,000. »
9	Fitto di locali privati pel comando generale della guardia di finanza	4,000. »
		2,743,930. »
	Intendenze di finanza, uffici esterni del catasto e canali Cavour.	
10	Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle intendenze di finanza, dell'amministrazione esterna del catasto e dei canali Cavour (Spese fisse).	4,321,400 »
11	Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle intendenze di finanza, dell'amministrazione esterna del catasto e dei canali Cavour - Indennità di residenza in Roma (Idem). .	21,000. »
12	Assegni agli ufficiali d'ordine a complemento della retribuzione che avevano nella qualità di scrivani straordinari	16,000. »
	Da riportarsi . .	4,358,400. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	4,358,400. »
13	Paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari	107,000. »
14	Personale straordinario delle intendenze - Indennità di residenza in Roma	2,500. »
15	Spese d'ufficio (Spese fisse e variabili). . .	334,000. »
16	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse) . .	108,900. »
		4,910,800. »
	Servizi diversi.	
17	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dell'amministrazione centrale e al personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle intendenze per missioni relative ai servizi dipendenti dal segretariato generale . .	15,000. »
18	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendenti dal segretariato generale (Uffici direttivi) ed indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati ed agenti di basso servizio, collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio	35,000. »
19	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'amministrazione delle finanze e loro famiglie . .	113,500. »
	Da riportarsi . .	163,500 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	163,500. »
20	Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria (Spesa obbligatoria)	25,000. »
21	Telegrammi da spedirsi all'estero (Idem) . .	4,000. »
22	Spese postali	18,000. »
23	Stampe di testo, registri e stampati per gli uffici centrali, e stampati d'uso promiscuo .	240,000. »
24	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori (Spesa d'ordine). . . .	890,000 »
25	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari da farsi dalla zecca di Roma (Idem).	14,500. »
26	Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale delle finanze (Idem)	2,000 »
27	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
	Da riportarsi . .	1,357,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Consistenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	1,357,000. »
28	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'amministrazione centrale e provinciale	86,000. »
29	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti .	20,000. »
30	Compensi per lavori straordinari al personale dell'amministrazione centrale.	54,000. »
31	Compensi per lavori straordinari al personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle intendenze di finanza	15,000. »
32	Spese casuali	25,000 »
33	Indennità ai volontari delle intendenze di finanza e delle amministrazioni esterne delle gabelle, delle imposte dirette e delle privative, giusta l'art. 63 del regolamento approvato col regio decreto 29 agosto 1897, n. 512 . . .	115,140. »
		1,672,140. »
	Debito vitalizio.	
34	Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . .	12,053,000. »
	Da riportarsi . .	12,053,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	12,053,000. »
35	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, a' termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . .	155,000. »
		12,208,000. »
	Spese per servizi speciali.	
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.	
36	Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse).	2,407,510. »
37	Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici – Indennità di residenza in Roma (Idem) . .	18,930. »
38	Spesa pel consiglio superiore dei lavori geodetici.	500. »
39	Retribuzioni del personale tecnico straordinario addetto alla formazione e conservazione del nuovo catasto e retribuzioni, mercedi, soprassoldi e	
	Da riportarsi . .	2,426,940. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	2,426,940. »
	rimborso spese di viaggio al personale subalterno straordinario ed agli inservienti pei lavori di campagna (Spesa obbligatoria) . .	3,758,860. »
40	Indennità di missione al personale tecnico di ruolo e al personale tecnico straordinario del catasto (Idem)	1,200,000. »
41	Contributo dello Stato alla cassa di previdenza per gl'impiegati tecnici straordinari del catasto e dei servizi tecnici (Idem)	70,000. »
42	Indennità e spese per la commissione censuaria centrale e per le giunte tecniche provinciali (Idem).	200,000. »
43	Acquisto di strumenti, mobili, carta da disegno ed oggetti diversi occorrenti pei lavori di formazione e conservazione del nuovo catasto e spese per la riproduzione zincografica delle mappe.	120,000. »
44	Spese d'ufficio, manutenzione e riparazione di mobili, istrumenti e materiale diverso, legature dei registri, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali d'ufficio, trasporti e spese diverse per la formazione e conservazione del nuovo catasto	160,480 »
45	Provvista di registri e stampati per l'amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici finanziari	92,000. »
	Da riportarsi . .	8,028,280. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto .	8,028,280. »
46	Personale straordinario dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici – Indennità di residenza in Roma	10,000. »
47	Assegni al personale straordinario degli uffici tecnici di finanza	160,000. »
48	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e straordinario degli uffici tecnici di finanza	485,000. »
49	Indennità di tramutamento al personale dell'amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici.	20,000. »
50	Spese d'ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti degli uffici tecnici di finanza.	36,000. »
51	Compensi per lavori straordinari al personale dell'amministrazione provinciale del catasto e degli uffici tecnici di finanza	6,000. »
52	Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici catastali e degli uffici tecnici di finanza (Spese fisse)	50,000. »
		8,795,280.

Digitized by Google

Numero progressivo	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari.	
	Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari.	
53	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,711,578. »
54	Personale di ruolo dell'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari - Indennità di residenza in Roma (Idem)	11,500. »
55	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Idem) . .	56,000. »
56	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Idem).	65,229. »
57	Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Spesa d'ordine)	5,800,000. »
58	Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato *G*, legge 8 agosto 1895, n. 486 - (Spesa obbligatoria)	880,000. »
58 *bis*	Sussidi al personale non di ruolo addetto agli uffici esecutivi demaniali.	3,000. »
59	Spese di materiale, personale avventizio, indennità e compensi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio	65,000. »
	Da riportarsi . .	8,592,307. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	8,592,307.
60	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze d'uffici esecutivi demaniali ed altre missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dall'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari (Spesa obbligatoria).	60,000. »
61	Indennità di tramutamento al personale dell'amministrazione esterna del demanio (Idem) .	28,000. »
62	Indennità agli ispettori (Spese fisse) . . .	205,000. »
63	Indennità ai volontari dell'amministrazione demaniale	35,000 »
64	Spese per la compilazione delle statistiche periodiche delle tasse sugli affari, del debito ipotecario, del demanio e dell'asse ecclesiastico, per la formazione del massimario generale, per studi di legislazione comparata e per traduzioni all'uopo occorrenti	9,000. »
65	Premi e spese per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli, carta bollata e marche e dei furti a danno dell'amministrazione demaniale. Premi per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi per le tasse sugli affari e compensi a funzionari di pubblica sicurezza, alle guardie di finanza ed agenti della forza pubblica	6,000. »
66	Spese d'ufficio variabili e materiale per l'amministrazione centrale	5,800 »
	Da riportarsi . .	8,941,107. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	8,941,107. »
67	Spese di ufficio variabili e materiale per l'amministrazione provinciale	6,200. »
68	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria) . . .	582,000. »
69	Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici esecutivi demaniali e spese relative	80,000. »
70	Provvista di registri e stampati per gli uffici provinciali del demanio	150,000. »
71	Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Spesa obbligatoria) . .	78,000. »
72	Spese per le commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione - Articoli 15 e 18 dell'allegato *C* alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 (Idem)	35,000. »
73	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) . .	3,500,000. »
	Da riportarsi .	13,372,307. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	13,372,307. »
74	Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle università per essere corrisposte agli insegnanti ufficiali ed ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638 (Spesa d'ordine). .	820,000. »
75	Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria) . . .	4,350,000. »
76	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e spese per lavori e di sicurezza negli uffici demaniali posti in locali di proprietà privata	842,500. »
77	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spesa obbligatoria). .	240,000. »
78	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie)	3,112,000. »
79	Spese di materiale ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili (Spesa obbligatoria)	70,000. »
	Da riportarsi . .	22,806,807. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	22,806,807. »
80	Compensi al personale provinciale di ruolo e straordinario	3,000. »
81	Fitto di locali (Spese fisse)	330,000. »
		23,139,807. »
	AMMINISTRAZIONE DEI CANALI RISCATTATI. (*Canali Cavour*).	
82	Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse) . . .	161,460. »
83	Spese d'ufficio e di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori	17,710 »
84	Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine)	10,000 »
85	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria (Spesa obbligatoria)	460,000. »
86	Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse) .	27,600. »
87	Spese per imposte e sovrimposte (Spesa obbligatoria)	264,000. »
	Da riportarsi . .	940,770 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	940,770. »
88	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria) .	9,000. »
89	Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spesa d'ordine). .	12,000. »
		961,770. »
	ASSE ECCLESIASTICO.	
90	Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse) . . .	16,000. »
91	Spese di amministrazione	47,500. »
92	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	180,000. »
93	Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	180,000. »
94	Contribuzioni fondiarie — Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	390,000. »
	Da riportarsi . .	813,500. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	813,500. »
95	Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	110,000 »
		923,500 »
	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI OPERAI.	
96	Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	33,250. »
	Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto.	
97	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse).	4,684,809. »
98	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto - Indennità di residenza in Roma (Idem) . . .	19,200. »
	Da riportarsi . .	4,704,009. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	4,704,009. »
99	Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria)	340,000. »
100	Indennità di tramutamento al personale della amministrazione esterna delle imposte dirette .	30,000. »
101	Indennità fisse per spese di cancelleria assegnate alle agenzie delle imposte dirette e compenso per eventuali maggiori spese di ufficio (Spese fisse)	135,000. »
102	Inservienti delle agenzie delle imposte — Indennità di residenza in Roma	450. »
103	Retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo	90,000. »
104	Rimunerazioni per lavori straordinari pel servizio delle imposte dirette eseguiti dal personale provinciale alla dipendenza della direzione generale.	3.000. »
105	Acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, acquisto di libri e periodici ed altre spese minute diverse occorrenti per il servizio dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette . .	50,000. »
	Da riportarsi . .	5,352,459. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	5,352,459. »
106	Provvista di stampati e registri diversi e rilegatura di libri e registri in servizio dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette . .	120,000. »
107	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato con regio decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed art. 62 del regolamento relativo (Spesa obbligatoria e d'ordine) . .	40,000. »
108	Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette o del catasto (Spesa obbligatoria)	94,540. »
109	Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette	24,000. »
110	Spese per la gestione delle esattorie (Spesa obbligatoria)	3,000. »
111	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (Idem)	40,000. »
	Da riportarsi . .	5,673,999. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto .	5,673,999. »
112	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria) .	60,000. »
113	Spese per le commissioni di prima istanza delle imposte dirette (Idem)	530,000. »
114	Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le commissioni provinciali - Art. 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Spesa d'ordine) . . .	200,000. »
115	Spese per la commissione centrale delle imposte dirette (Spesa obbligatoria)	30,000. »
116	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) . .	10,000,000. »
117	Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati, in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria) . . .	260,000. »
118	Imposta sui terreni non devoluta ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Idem)	110,000 »
	Da riportarsi . .	16,863,999. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	16,863,999. »
119	Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nell'esercizio 1906-907 e da pagarsi al consorzio per l'industria zolfifera (art. 17 legge 15 luglio 1906, n. 333 (Spesa obbligatoria) .	177,000. »
120	Fitto di locali per le agenzie delle imposte dirette (Spese fisse)	230,000. »
		17,270,999. »
	Corpo della guardia di finanza.	
121	Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza . . .	17,541,979.50
122	Personale degli ufficiali della guardia di finanza, commessi ed agenti subalterni – Indennità di residenza in Roma	1,640. »
123	Premi di rafferme ai sottufficiali ed alle guardie di finanza – Art. 12 della legge 19 giugno 1906, n. 367	1,000,000. »
124	Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.	2,248,820. »
125	Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza	525,000. »
	Da riportarsi . .	21,317,439.50

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	21,317,439. 50
126	Compensi alla guardia di finanza . . .	2,000. »
127	Sussidi alla guardia di finanza	10,000. »
128	Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza . .	983,500. »
129	Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460 (Spesa obbligatoria)	50,000. »
130	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione, di sistemazione e di ampliamento e spese di acquisto dei locali ad uso di caserme delle guardie di finanza	265,000. »
131	Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.	600,000. »
132	Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare (Spesa obbligatoria)	105,000. »
133	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse).	700,000. »
		24,032,939. 50

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Amministrazione delle Gabelle.	
	SPESE GENERALI.	
134	Compensi agl'impiegati, agenti ed operai dell'amministrazione esterna delle gabelle. . .	3,000. »
135	Sussidi agli operai ed agenti dell'amministrazione delle gabelle	1,000. »
136	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza	22,000. »
137	Indennità di tramutamento al personale civile dell'amministrazione esterna delle gabelle . .	43,000. »
138	Provvista di stampati e registri per i servizi delle gabelle	108,500. »
139	Personale di ruolo dei laboratori chimici delle gabelle (Spese fisse).	129,840. »
140	Personale dei laboratori chimici delle gabelle – Indennità di residenza in Roma (Idem) . .	6,860. »
141	Spese di materiale, assegni ed indennità al personale, acquisto di pubblicazioni scientifiche ed altre spese pei laboratori chimici delle gabelle	65,000. »
	Da riportarsi . .	379,200. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	379,200. »
142	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	30,000. »
143	Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem)	30,000. »
144	Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, compensi e premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato ed altre spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi della legge 11 luglio 1904, n. 388.	50,000. »
		489,200. »
	TASSE DI FABBRICAZIONE.	
145	Personale di ruolo (Spese fisse)	591,890. »
146	Personale di ruolo delle tasse di fabbricazione - Indennità di residenza in Roma (Idem). .	5,538. »
	Da riportarsi . .	597,428. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	597,428. »
147	Indennità di viaggio e di soggiorno e competenze ai membri delle commissioni (Spesa obbligatoria)	620,000. »
148	Compensi per lavori straordinari per gli impiegati dell'amministrazione provinciale; nonchè per lavori straordinari eseguiti nell'interesse delle gabelle da impiegati dipendenti da altre amministrazioni	10,000. »
149	Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione (Spesa d'ordine)	80,000. »
150	Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria) . . .	3,400,000. »
151	Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine)	30,000. »
	Da riportarsi . .	4,737,428. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	4,737,428. »
152	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, e mercedi al personale straordinario incaricato della vigilanza nelle officine di gas-luce e di energia elettrica e dell'applicazione e riparazione di congegni meccanici; spese per misure di previdenza a favore del personale medesimo ed altre diverse relative alle tasse di fabbricazione . .	470,000. »
153	Personale straordinario delle tasse di fabbricazione - Indennità di residenza in Roma. . .	350. »
154	Fitto di locali (Spese fisse).	4,000. »
		5,211,778. »
	DOGANE.	
155	Personale di ruolo (Spese fisse)	3,955,250. »
156	Personale di ruolo delle dogane – Indennità di residenza in Roma (Idem)	47,112. »
157	Spese d'ufficio ed indennità (Idem) . . .	102,150. »
	Da riportarsi . .	4,104,512. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	4,104,512. »
158	Compenso agli agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, ed indennità agli impiegati doganali destinati a servizi disagiati od in disagiata residenza presso le dogane internazionali situate sul territorio estero . . .	280,000. »
159	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale.	24,000. »
160	Assegni ai traduttori addetti all'ufficio di legislazione e statistica delle dogane istituito col regio decreto 28 luglio 1883, n. 1555 (serie 3ª), e compensi per traduzioni straordinarie occorrenti all'amministrazione - Compensi per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, delle tasse di fabbricazione e di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione, eseguita in via straordinaria dagli impiegati degli uffici finanziari di provincia	13,500. »
161	Traduttori addetti all'ufficio di legislazione e statistica delle dogane – Indennità di residenza in Roma	550. »
162	Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale ad uso delle dogane	165,000. »
	Da riportarsi . .	4,587,562. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	4,587,562. »
163	Costruzione di caselli doganali, manutenzione, sistemazione e ampliamento dei locali delle dogane	175,000 »
164	Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria) . .	23,000. »
165	Spese pel collegio dei periti; pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degl'impiegati doganali e per la commissione del regime economico doganale	52,000. »
166	Assegno alle visitatrici provvisorie doganali ed agli uffici non doganali incaricati dell'emissione delle bollette di legittimazione, spese di facchinaggio e compensi per lavori straordinari eseguiti dagli impiegati dell'amministrazione provinciale	15,000 »
167	Acquisto di libri e abbonamento a pubblicazioni periodiche e a giornali italiani e forestieri e spese per la loro conservazione . . .	12,000 »
168	Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria)	1.900,000 »
169	Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di	
	Da riportarsi . .	6,764,562. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	6,764,562. »
	merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897, e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova (Spesa d'ordine)	1,100,000. »
170	Fitto di locali (Spese fisse)	115,000. »
		7,979,562 »
	DAZIO DI CONSUMO.	
171	Restituzione di diritti indebitamente esatti anteriormente al 1° gennaio 1896, e spese per la vigilanza sulla riscossione del dazio consumo affidato ai comuni, esclusi quelli di Roma e Napoli; lavori e pubblicazioni statistiche, indennità di viaggio e di soggiorno e competenze delle commissioni (Leggi 8 agosto 1895, n. 481, 14 luglio 1898, n. 302, e 23 gennaio 1902, n. 25).	30,000. »
172	Compensi al personale dell'amministrazione provinciale per lavori straordinari eseguiti nell'interesse del dazio consumo, compresi i comuni di Roma e di Napoli	8,000. »
	Da riportarsi . .	38,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	38,000. »
173	Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai comuni, meno quelli di Roma e di Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato *A* alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 (Spesa obbligatoria) . .	18,942,000. »
174	Sussidio annuo ai comuni di seconda, terza e quarta classe che dalla categoria dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti - Articolo 15 dell'allegato *A* alla legge 23 gennaio 1902, n. 25	1,187,242. 25
175	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria).	4,738,447. 50
176	Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma, da corrispondersi al comune di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 (Idem)	*per memoria*
		24,905,689. 75

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Amministrazione delle privative.	
	SPESE GENERALI	
177	Personale di ruolo degli ispettori centrali delle privative (Spese fisse)	29,416. 60
178	Personale di ruolo degli ispettori centrali delle privative - Indennità di residenza in Roma (Idem)	2,040. »
179	Sussidi al personale operaio in servizio dell'amministrazione esterna delle privative, agli operai che hanno appartenuto all'amministrazione medesima e ai superstiti di questi . .	11,000. »
180	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando	25,000. »
181	Provvista di registri e stampati per i servizi delle privative	85,000. »
182	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria) .	12,000. »
183	Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem)	30,000. »
		194,456. 60

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	SERVIZIO DEL LOTTO.	
184	Personale di ruolo (Spese fisse)	627,774. »
185	Personale di ruolo del lotto - Indennità di residenza in Roma (Idem).	12,500. »
186	Spese d'ufficio (Idem).	17,400. »
187	Indennità, mercedi al personale ed altre spese per le estrazioni, per il funzionamento degli archivi segreti e dei magazzini del lotto, medaglie di presenza ai componenti la cómmissione centrale per il conferimento dei banchi; indennità di missione, di tramutamento ed altre speciali per le funzioni di controllo; visite medico-fiscali e concorso obbligatorio per costituzione di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli.	71,500. »
188	Compensi ad impiegati dell'amministrazione provinciale e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazione d'opera in servizio dell'azienda del lotto	14,000. »
189	Acquisto di macchine, di materiale, mobili e di articoli vari, vestiario agli inservienti, spese di illuminazione, di trasporti ed altre . .	16,600. »
	Da riportarsi . .	759,774. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	759,774. »
190	Spese per provvista di carta, per la stampa, per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e pel collaudo dei bollettari stessi (Spesa obbligatoria). .	184,500. »
191	Aggio d'esazione (Spesa d'ordine). . . .	5,600,000. »
192	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria) . . .	35,900,000. »
193	Fitto di locali (Spese fisse).	18,960. »
		42,463,234. »
	TABACCHI.	
194	Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi (Spese fisse).	497,930. »
195	Personale delle coltivazioni dei tabacchi - Indennità di residenza in Roma (Idem) . . .	1,550. »
196	Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Idem) . . .	918,526 »
197	Personale delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi - Indennità di residenza in Roma (Idem)	17,090. »
	Da riportarsi . .	1,435,096. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	1,435,096. »
198	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi e supplemento di indennità ai volontari dell'amministrazione suddetta. . .	140,000. »
199	Paghe al personale operaio delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria) .	9,960,000. »
200	Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri (Spese fisse e obbligatorie) . . .	1,500,000. »
201	Paghe e soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie di coltivazione; indennità di licenziamento al personale suddetto e contributi dell'amministrazione, da versarsi a favore dello stesso personale alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria) .	1,000,000. »
	Da riportarsi . .	14,035,096. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	14,035,096. »
202	Compensi ad impiegati dell'amministrazione provinciale, ad agenti subalterni, ad operai, alle guardie di finanza aventi le funzioni di verificatori subalterni e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazioni di opera in servizio dell'azienda dei tabacchi . . .	28,000 »
203	Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi.	30,000. »
204	Spese inerenti alle coltivazioni e ai campi sperimentali, al servizio didattico e sperimentale del regio istituto di Scafati, ed a studi per nuovi centri di coltura, per mercede ad operai, compensi ai proprietari dei campi sperimentali, premi e sovvenzioni ai coloni dei campi suddetti ed a collettività di piccoli coltivatori in nuovi centri di produzione, affitto di terreni e di locali e costruzioni di capannoni per la cura dei tabacchi; acquisto e trasporto di macchine, mobili, utensili ed attrezzi, concimi e semi; indennità di missione, spese di libri, pubblicazioni, carte topografiche ed altre diverse e minute . . . . . ;	125,000. »
205	Assegni e indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed alt e spese relative (Spesa obbligatoria).	50,000. »
	Da riportarsi . .	14,268,096. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	14,268,096. »
206	Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, e perizia dei tabacchi (Spesa obbligatoria) . .	28,000,000. »
207	Spese dell'agenzia governativa e delle sue succursali negli Stati Uniti dell'America del Nord per l'acquisto dei tabacchi	40,000. »
208	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi e facchinaggi interni per tabacchi lavorati nei magazzini di deposito dei generi di privativa (Spesa obbligatoria)	1,370,000. »
209	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di mobili e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso delle agenzie di coltivazione dei magazzini dei tabacchi grezzi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture (Idem) .	2,625,000. »
210	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi.	450,000. »
211	Spese d'ufficio, di materiali di ufficio, di assistenza medica e medicinali; di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera; di mantenimento degli incunaboli ed asili infan-	
	Da riportarsi . .	46,753,096. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	46,753,096. »
	tili ed altre per le coltivazioni, pei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti alla amministrazione centrale ed agli uffici suddetti.	160,000. »
212	Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse del monopolio concernenti la coltivazione e la vendita dei tabacchi. . .	20,000. »
213	Fitto di locali di proprietà privata per uso degli uffici delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (Spese fisse).	80,000. »
		47,013,096. »
	SALI	
214	Personale di ruolo delle saline (Spese fisse) . .	103,100. »
215	Paghe agli agenti subalterni ed agli operai delle saline, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro, contributo dello Stato alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia del personale suddetto, alla cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro (Spesa obbligatoria) . . .	1,095,000. »
216	Pensione degli operai delle saline (Spesa fissa e obbligatoria)	100,000. »
	Da riportarsi . .	1,298,100. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	1,298,100. »
217	Agenti subalterni delle saline - Indennità di residenza in Roma	250. »
218	Indennità ai rivenditori di generi di privative pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine). . .	1,400,000. »
219	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei sali - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale - Agenti subalterni ed operai pel servizio dei sali, e supplemento di indennità ai volontari dell'amministrazione suddetta	31,000. »
220	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati, acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali, compra di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative (Spesa obbligatoria) . . .	550,000. »
221	Compra dei sali (Idem)	1,144,500. »
	Da riportarsi . .	4,423,850. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	4,423,850. »
222	Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione ed altre spese per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nelle saline e nei magazzini di deposito del sale (Spesa obbligatoria) .	2,570,000. »
223	Spese d'ufficio, di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera, di assistenza medica e medicinali e spese diverse occorrenti al servizio delle saline per canoni d'acqua e di manutenzioni stradali, comunicazioni telefoniche e telegrafiche; illuminazione, riscaldamento, sorveglianza, custodia e nettezza dei locali; assicurazioni incendi, sovrimposte; acquisto di libri e stampati speciali, abbonamento a pubblicazioni periodiche, spese per traduzioni ed altre minute	38,000 »
224	Compensi ad impiegati dell'amministrazione provinciale, ad agenti subalterni, ad operai e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazione d'opera in servizio dell'azienda dei sali; competenze e indennità di viaggio ai membri del consiglio tecnico dei sali . . .	10,000. »
225	Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo (Spesa obbligatoria)	130,000 »
	Da riportarsi . .	7,171,850 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto	7,171,850. »
226	Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (Spesa obbligatoria)	15,000. »
227	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 (Spesa d'ordine) .	290,000. »
		7,476,850. »
	TABACCHI E SALI (SPESE PROMISCUE).	
228	Personale di ruolo dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse)	24 ,380. »
229	Personale dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi - Indennità di residenza in Roma (Idem).	1,870. »
230	Indennità ai magazzinieri di deposito dei sali e tabacchi per spese di scritturazione (Idem) .	50,000. »
231	Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi (Spesa d'ordine)	655,000. »
	Da riportarsi . .	949,250. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	949,250. »
232	Spese d'ufficio e diverse inerenti alla gestione dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per illuminazione, riscaldamento, canoni d'acqua, verificazione degli strumenti da pesare, comunicazioni telefoniche e telegrafiche, distruzione del sale avariato ed altre spese minute dipendenti dalla gestione suddetta. . . .	35,000. »
233	Compensi agli impiegati ed agli agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni agli impiegati dell'amministrazione provinciale per lavori straordinari eseguiti nell'interesse del servizio di deposito e vendita dei sali e tabacchi.	4,500. »
233 *bis*	Compensi agli impiegati dell'amministrazione provinciale per lavori straordinari eseguiti nell'interesse del servizio degli uffici di vendita e delle rivendite dei sali e dei tabacchi . .	1,000. »
234	Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza pei servizi di deposito e di vendita dei sali e tabacchi	10,000. »
234 *bis*	Indennità di trasferimento e di missione pel servizio dei magazzini di vendita o delle rivendite dei sali e tabacchi	7,500. »
	Da riportarsi . .	1,007,250. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	1,007,250. »
235	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missione a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti (Spesa d'ordine) .	3,915,000. »
236	Spese inerenti al servizio dei magazzini di deposito dei sali e dei tabacchi per acquisto, trasporto e riparazione degli strumenti da pesare, mobili, attrezzi ed altri oggetti, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali	20,000. »
237	Spese inerenti al servizio degli uffici di vendita per acquisto, trasporto e riparazione degli strumenti de pesare, di mobili, attrezzi ed altri oggetti; imposta sui fabbricati, manutenzione e riparazione dei locali, canoni d'acqua, comunicazioni telefoniche e telegrafiche, spese comuni agli uffici di vendita ed alle rivendite per pesatura dei generi ed altre operazioni di verifica, per stampati speciali e diverse	25,000. »
238	Spese pel servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così sommi-	
	Da riportarsi . .	4,967,250. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	4,967,250. »
	nistrato e valore a prezzo di vendita di quello dato per compenso ai rivenditori di generi di privativa che hanno eseguito la suddetta somministrazione (Spesa obbligatoria) . . .	65,000 »
239	Restituzione dei canoni di rivendite indebitamente percetti (Spesa d'ordine)	3,000. »
240	Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse)	140,000 »
240 *bis*	Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di vendita dei sali e dei tabacchi (Idem).	60,000. »
		5,235,250. »
	CHININO.	
241	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali (Spesa obbligatoria) .	1,175,000. »
	Da riportarsi . .	1,175,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	1,175,000. »
242	Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita (Spesa obbligatoria)	80,000. »
243	Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine)	160,000. »
244	Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino, art. 4, lett *d*, della legge 19 maggio 1904, n. 209 (Spesa obbligatoria)	185,000. »
245	Sussidi per diminuire le cause della malaria (articolo 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209) (Idem).	*per memoria*
		1,600,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali di amministrazione.	
	Servizi diversi.	
246	Stipendi agl'impiegati fuori ruolo (Spese fisse) .	150,000. «
247	Impiegati fuori ruolo - Indennità di residenza in Roma (Idem)	3,936. »
248	Assegni di disponibilità (Idem)	15,000. »
249	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Idem) . .	15,000. »
250	Spese per la manutenzione straordinaria del palazzo dei Ministeri delle finanze e del tesoro .	22,000. »
		205,936. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Spese per servizi speciali.	
	Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari.	
	SERVIZI DIVERSI DEL DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI.	
251	Acquisti eventuali di stabili	60,000. »
252	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria)	5,000. »
253	Onere a carico del demanio per le eventuali deficienze della cassa dei giubilati annessa al regio teatro San Carlo di Napoli . . .	28,800. »
254	Fondo pel miglioramento del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali (art. 6, legge 3 marzo 1904, n. 68, e art. 49, regolamento 16 luglio 1904, n. 458).	*per memoria*
		93,800. »
	AMMINISTRAZIONE DEI CANALI RISCATTATI (CANALI CAVOUR).	
255	Spesa per l'impianto del registro della consistenza patrimoniale dei canali Cavour . . .	6,290. »
	ASSE ECCLESIASTICO.	
256	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'asse ecclesiastico . .	5,000. »
	Da riportarsi . .	5,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	5,000. »
257	Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	60,000. »
258	Assegni agli investiti di benefizi di regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse) . .	30,000. »
259	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine). . .	180,000. »
		275,000. »
	BENI DELLE CONFRATERNITE ROMANE.	
260	Spese di indemaniamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.	1,400. »
261	Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (Spesa obbligatoria). . . .	800. »
262	Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896 dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal demanio alla congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, numero 343 (Spesa obbligatoria e d'ordine) .	1,300. »
		3,500. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto.	
263	Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (Spesa d'ordine)	2,000. »
264	Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato (Spesa obbligatoria) . .	2,000. »
265	Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'articolo 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23 (Idem).	2,515,000. »
266	Spese diverse per il riappalto delle esattorie che resteranno vacanti allo spirare del primo quinquennio dell'appalto decennale 1903-912 (art. 3 della legge 19 giugno 1902, n. 181) (Idem) .	18,000. »
		2,537,000. »
	AMMINISTRAZIONE DELLE GABELLE.	
267	Sistemazione generale del fabbricato detto Malapaga ad uso di caserma principale delle guardie di finanza in Genova (legge 9 luglio 1905, n. 396)	100,000. »
	Da riportarsi . .	100,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	100,000. »
268	Rimborso al comune di Catania della spesa per l'ampliamento della tettoia metallica di quella dogana (legge 2 luglio 1905, n. 322) . .	27,600. »
269	Costruzione di un fabbricato ad uso caserma del distaccamento delle guardie di finanza al Passo del Moretto in comune di Chiesa (Sondrio) .	9,000. »
270	Costruzione di un edificio ad uso di posto di osservazione doganale al varco di S. Pietro in comune di Clivio (Como)	15,000. »
271	Costruzione di un edificio ad uso di posto di osservazione doganale al varco Arzo in comune di Clivio (Como)	15,000 »
272	Costruzione di un edificio ad uso di posto di osservazione doganale al varco Termine in comune di Porto Ceresio (Como) . . .	17,000. »
273	Costruzione di un edificio ad uso di dogana e di alloggio del ricevitore doganale in Maslianico (Como).	30,000 »
274	Costruzione di un edificio ad uso dogana al confine del ponte Ribellasca (Novara). . .	30,000 »
275	Lavori di sistemazione della caserma delle guardie di finanza a Monte Giovo (Como). . .	20,000. »
	Da riportarsi .	268,600. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	263,600. »
276	Costruzione di un edificio ad uso dogana di Prepotto (Udine)	10,000. »
277	Costruzione di un edificio ad uso della dogana di Ponte di Legno (Brescia)	30,000. »
278	Lavori di sistemazione del fabbricato demaniale detto Maggione in Palermo ad uso caserma delle guardie di finanza	30,000. »
279	Costruzione di un edificio ad uso sezione doganale al Ponte di Pontebba (Udine) . . .	30,000. »
280	Costruzione di un edificio ad uso caserma delle guardie di finanza in Piena (Porto Maurizio)	30,000. »
		393,600. »
	AMMINISTRAZIONE DELLE PRIVATIVE.	
281	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai della manifattura dei tabacchi . .	135,000 »
282	Prorata al municipio di Pontecorvo per prezzo convenuto per la costruzione e la vendita all'amministrazione finanziaria di locali ad uso dell'agenzia delle coltivazioni dei tabacchi - Legge 17 luglio 1898, n. 310 (Nona annualità). .	12,000. »
	Da riportarsi . .	147,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	147,000. »
283	Costruzione di un edifizio nella città di Bari da destinarsi ad uso di manifattura dei tabacchi – Legge 9 luglio 1905, n. 409 (Terza rata) .	220,000. »
284	Rimborso al comune di Catania della spesa per costruzione di locali occorrenti all'ampliamento della manifattura dei tabacchi – Legge 2 luglio 1905, n. 332 (Seconda rata) . . .	82,750. »
		449,750. »
	CATEGORIA TERZA. – MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti.	
285	Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi – Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria).	35,000. »
286	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Idem)	25,000. »
		60,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Partite che si compensano nell'entrata.	
287	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine). .	32,000. »
288	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Idem)	680,000. »
289	Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 (Idem) .	*per memoria*
290	Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906) (Idem).	194,000. »
291	Spese proprie della cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906) (Idem).	60.000. »
		966,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
	Servizi diversi.	
292	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . .	1,863,026. 04
	DAZIO DI CONSUMO.	
	Comune di Napoli.	
293	Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'art. 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892, e dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298, e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.	13,215,000. »
294	Personale civile per la riscossione del dazio. .	520,371. »
295	Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio	719,356. 50
296	Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre.	50,070. »
297	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, ed altre	37,950. »
	Da riportarsi . . .	14,542,747. 50

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	14,542,747. 50
298	Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza	32,700. »
299	Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, ed altre	80,000. »
300	Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale .	10,000. »
301	Restituzione di diritti indebitamente esatti . .	39,000. »
302	Fitto di locali per gli uffici e le caserme . .	34,000. »
		14,738,447. 50
	Comune di Roma.	
303	Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª) e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320.	15,000,000. »
304	Personale civile per la riscossione del dazio. .	523,391. »
305	Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio	460,706. 50
306	Personale per la riscossione del dazio consumo — Indennità di residenza in Roma . . .	99,520. »
	Da riportarsi . .	16,083,617. 50

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	16,083,617. 50
307	Assegni e indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre	52,325 »
308	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante ed altre . . .	51,075. »
309	Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza	26,800. »
310	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altre	44,000. »
311	Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale	5,000. »
312	Restituzione di diritti indebitamente esatti . .	80,000 »
313	Fitto di locali per gli uffici e le caserme . .	47,000. »
		16,389,817. 50
	Totale delle partite di giro . .	32,991,291. 04

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*	
	Spese generali di amministrazione.	
	Ministero	2,743,930. »
	Intendenze di finanza, uffici esterni del catasto e dei canali Cavour	4,910,800. »
	Servizi diversi	1,672,140. »
	Debito vitalizio	12,208,000. »
		21,534,870. »
	Spese per servizi speciali.	
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici . .	8,795,280. »
	Da riportarsi . .	8,795,280. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	8,795,280. »
	Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari:	
	Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari	23,139,807. »
	Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).	961,770. »
	Asse ecclesiastico	923,500. »
	Cassa nazionale di previdenza per gli operai	33,250. »
	Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto	17,270,999. »
	Corpo della guardia di finanza	24,032,939. 50
	Amministrazione delle gabelle:	
	Spese generali	489,200. »
	Tasse di fabbricazione	5,211,778. »
	Dogane	7,979,562. »
	Dazio di consumo	24,905,689. 75
	Amministrazione delle privative:	
	Spese generali	194,456. 60
	Da riportarsi . .	113,988,231. 85

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	113,938,231. 85
	Servizio del lotto	42,463,234. »
	Tabacchi	47,013,096. »
	Sali.	7,476,850. »
	Tabacchi e sali (Spese promiscue) . .	5,235,250. »
	Chinino	1,600,000 »
		217,726,661 85
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	239,261 531. 85
	TITOLO II. **Spesa straordinaria** — CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.* **Spese generali di amministrazione.**	
	Servizi diversi	205,936. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Spese per servizi speciali.	
	Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari:	
	Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari	93,800. »
	Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).	6,290. »
	Asse ecclesiastico	275,000. »
	Beni delle confraternite romane. . .	3,500. »
	Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto	2,537,000. »
	Amministrazione delle gabelle	303,600. »
	Amministrazione delle privative	449,750. »
		3,758,940. »
	Totale della categoria prima della parte straordinaria.	3,964,876.
	CATEGORIA TERZA. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	60,000. »
	Da riportarsi . .	60,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	60,000. »
	Partite che si compensano nell'entrata. . .	966,000. »
	Totale della categoria III della parte straordinaria.	1.026,000. »
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria .	4,990,876. »
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie).	244,252,407. 85
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO .	32,991,291. 04
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria). . . .	243,226,407. 85
	Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria).	1,026,000. »
	Totale spese reali. . .	244,252,407. 85
	Categoria IV. — Partite di giro	32,991,291. 04
	Totale generale . .	277,243,698. 89

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Digitized by Google

N. 245. N. 245.

LEGGE *che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908.*

19 maggio 1907.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 22 *maggio* 1907, *n.* 120)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

CARCANO.

Digitized by Google

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa

DEL

MINISTERO DELL'INTERNO

per l'esercizio finanziario 1907-908

---

101 — Vol. III. - 1907

Digitized by Google

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale (Spese fisse) . . .	1,007,929. 94
2	Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Idem)	98,000. »
3	Ministero - Retribuzione agli scrivani ed inservienti giornalieri (Idem).	84,810. »
4	Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Idem)	20,200. »
5	Spese per la copiatura a cottimo. . . .	30,500. »
6	Ministero - Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	20,500. »
7	Ministero - Spese d'ufficio	123,900. »
8	Ministero - Fitto di locali per uffici dell'amministrazione centrale (Spese fisse) . . .	14,600. »
	Da riportarsi. . .	1,400,439. 94

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	1,400,439. 94
9	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	27,400. »
10	Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse) . .	555,982. 10
11	Consiglio di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Idem)	54,500. »
12	Consiglio di Stato - Spese d'ufficio . . .	32,000. »
13	Consiglio di Stato - Fitto di locali (Spese fisse) .	25,000. »
14	Funzioni pubbliche e feste governative. . .	25,000. »
15	Medaglie, diplomi e sussidi per atti di valore civile.	5,000. »
16	Personale del servizio araldico - Stipendi (Spese fisse)	6,350. »
17	Personale del servizio araldico - Indennità di residenza in Roma (Idem)	1,070. »
18	Spese diverse pel servizio araldico (art. 10 del regio decreto 2 luglio 1896, n. 313) . . .	10,830. »
19	Indennità di traslocamento agli impiegati . .	235,000. »
20	Indennità di missioni	615,000. »
21	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	21,000. »
	Da riportarsi. . .	3,,014. 572. 04

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	3,014,572. 04
22	Spese di posta	12,000. »
23	Spese di stampa.	110,050. »
24	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria.	32,700. »
25	Residui passivi eliminati a senso dell'art 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
26	Compensi agli impiegati e scrivani dell'amministrazione centrale per lavori straordinari e compenso al personale di servizio per maggiore orario.	34,790. »
27	Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio nell'amministrazione centrale e provinciale, del consiglio di Stato e degli archivi di Stato	25,000. »
28	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione dell'interno, e loro famiglie.	40,000. »
29	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	200. »
30	Spese di liti (Spesa obbligatoria). . . .	3,000. »
31	Spese casuali	68,000. »
		3,340,312. 04

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Debito vitalizio.	
32	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	7,750,000. »
33	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria). . .	117,000. »
		7,867,000. »
	Spese per gli archivi di Stato.	
34	Archivi di Stato - Personale (Spese fisse) . .	616,861. 12
35	Archivi di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Idem).	12,360. »
36	Spese d'ufficio, di ordinamento e di ispezione agli archivi di Stato	65,000. »
37	Fitto di locali per gli archivi di Stato (Spese fisse).	30,245. 63
38	Manutenzione dei locali e del mobilio degli archivi di Stato	80,000. »
		804,466. 75

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Spese per l'amministrazione provinciale.	
39	Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse).	8,075,266. 59
40	Amministrazione provinciale - Personale - Indennità di residenza in Roma (Idem). . .	43,700. »
41	Indennità di residenza ai prefetti (Idem) . .	278,000. »
42	Spese d'ufficio per l'amministrazione provinciale (Idem).	554,845. 29
43	Spese eventuali d'ufficio per l'amministrazione provinciale e per vestiario uniforme agli uscieri delle principali prefetture del Regno . .	8,249. 71
44	Indennità agli incaricati del servizio di leva (Spese fisse)	82,970. »
45	Compensi agli impiegati dell'amministrazione provinciale per lavori straordinari . . .	16,000. »
46	Gazzetta ufficiale del Regno - Personale (Spese fisse).	26,720. »
47	Gazzetta ufficiale del Regno - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Idem).	3,300. »
48	Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di stampa e di posta.	222,900. »
	Da riportarsi . . .	9,311,951. 59

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	9,311,951. 59
49	Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di cancelleria, fitto di locali e varie	600. »
50	Retribuzione agli amministratori del foglio degli annunzi nelle provincie	25,000. »
		9,337,551. 59
	Spese per la pubblica beneficenza.	
51	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi.	230,000. »
52	Spese di spedalità e simili	30,000 »
53	Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza	73,460. »
54	Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81, e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine)	700,000. »
55	Indennità ai membri delle commissioni provinciali e del consiglio superiore di assistenza e di be-	
	Da riportarsi. . .	1,033,460. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	1,063,460. »
	neficenza pubblica - Spese di cancelleria, di copiatura, di lavori straordinari e varie per il funzionamento delle singole commissioni e del consiglio superiore	50,000 »
56	Indennità ai membri delle commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Spese varie per il loro funzionamento . . .	30,000. »
		1,113,460. »
	Spese per la sanità pubblica.	
57	Medici provinciali - Personale (Spese fisse) .	301,979. 45
58	Medici provinciali - Indennità di residenza in Roma (Idem)	700. »
59	Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali	298,990. »
60	Dispensari celtici - Spese e concorsi pel funzionamento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza; compensi al personale, locali, arredi, medicinali, ecc. . . .	225,350. »
61	Dispensari celtici - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	350 »
	Da riportarsi. . .	827,369. 45

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	827,369 45
62	Indennità ai componenti le commissioni sanitarie, le commissioni giudicatrici dei concorsi pel personale tecnico, centrale e provinciale, dipendente dalla direzione generale della sanità pubblica, il consiglio superiore di sanità e i consigli provinciali sanitari e indennità di missioni all'estero per servizio sanitario . .	40,000. »
63	Laboratori della sanità pubblica – Personale (Spese fisse)	73,479. 58
64	Laboratori della sanità pubblica – Personale – Indennità di residenza in Roma (Idem) . .	7,950. »
65	Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica	40,000. »
66	Sussidi per provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico . . .	120,000. »
67	Spese varie per i servizi della sanità pubblica – Compensi a persone estranee all'amministrazione per lavori eseguiti nell'interesse della sanità pubblica che non possano imputarsi, neanche per analogia, ad altri capitoli del bilancio – Medaglie ai benemeriti della salute pubblica – Acquisto di opere scientifiche tecnico-sanitarie e spese diverse che non trovino luogo negli altri capitoli per le spese della sanità pubblica	20,000. »
	Da riportarsi. . .	1,108,799. 03

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	1,108,799. 03
68	Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio in Roma, sede dei laboratorii della sanità pubblica .	2,000. »
69	Stabilimento termale di Acqui, per gli indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	43,000. »
70	Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie	30,000. »
71	Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea per le stazioni sanitarie	10,000. »
72	Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento, e spese varie per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti .	230,000. »
73	Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse) . . .	94,500. »
74	Veterinari provinciali - Stipendi (Idem) . .	150,000. »
75	Veterinari provinciali - Indennità di residenza in Roma (Idem)	350. »
76	Spesa, assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera - Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero - Compensi ai veterinari per lavori straordinari nell'interesse della polizia zooiatrica . . .	80,000 »
77	Provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Sussidi, esperimenti e ricerche varie . . .	21,000. »
	Da riportarsi. . .	1,789,649. 03

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	1,789,649. 03
78	Sussidi per aiutare la istituzione di condotte veterinarie consorziali e comunali . . .	100,000. »
79	Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali . .	44,000. »
80	Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse)	1,000. »
81	Spese di assegni per la visita veterinaria nei porti.	15,000. »
82	Sussidi ai comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra.	100,000. »
83	Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini . . .	50,000. »
		2,099,649. 03
	Spese per la sicurezza pubblica.	
84	Servizio segreto	1,000,000. »
85	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale (Spese fisse)	6,441,715 87
86	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale - Indennità di residenza in Roma (Idem)	41,960. »
87	Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica (Idem) .	217,700. »
	Da riportarsi. . .	7,701,375. 87

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	7,701,375.87
88	Spese per la scuola pratica di polizia . . .	12,000. »
89	Guardie di città - Personale (Spese fisse) . .	12,211,001.57
89 *bis*	Indennità di alloggio agli ufficiali di pubblica sicurezza, ai graduati ed alle guardie di città, ed agli agenti sedentari	300,000. »
90	Ufficiali delle guardie di città - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	2,800. »
91	Guardie di città - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo di rafferma	1,620,000. »
92	Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, e per trasferimento alle guardie di città . . .	480,000 »
93	Compensi al personale di pubblica sicurezza, agli ufficiali, alle guardie di città e ad altri agenti di pubblica sicurezza, non che agli uscieri ed ai commessi di questura e di sezione, al personale di altre amministrazioni ed a privati cittadini per concorso nell'arresto di malfattori e per altri servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Premi per arresto di latitanti e per sequestro d'armi	110,000. »
	Da riportarsi. . .	22,437,177.44

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	22,437,177. 44
94	Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle guardie di città destinati in località di confine, isolate e malsane	22,000. »
95	Sussidi ai funzionari, agli impiegati ed uscieri di pubblica sicurezza, agli ufficiali ed alle guardie di città	40,000. »
96	Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse (Spesa obbligatoria) .	*per memoria*
97	Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città . .	43,254. »
98	Acquisto e manutenzione di biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza	25,000. »
99	Istruzione e servizio sanitario per le guardie di città - Assegni ai maestri e medici di nomina ministeriale (Spese fisse)	46,500. »
100	Personale incaricato dell'istruzione e servizio sanitario delle guardie di città - Indennità di residenza in Roma (Idem)	4,000. »
101	Compensi e onorari per l'istruzione e servizio sanitario ed altre spese per le guardie di città.	20,000. »
102	Spese di spedalità per malattie contratte in servizio dalle guardie di città	10,000. »
	Da riportarsi. . .	22,647,931. 44

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	22,647,931. 44
103	Contributo da pagarsi alla cassa depositi e prestiti per la cassa pensioni dei medici in servizio della pubblica sicurezza (Legge 14 luglio 1898, n. 335).	5,280. »
104	Fitto di locali per le guardie di città destinate in custodia di domiciliati coatti presso gli uffici di confine (Spese fisse)	8,000. »
105	Casermaggio ed altre spese variabili per guardie ed allievi guardie di città.	77,675. 50
106	Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e per le delegazioni distaccate (Spese fisse) .	84,170. »
107	Manutenzione dei locali ed acquisto e manutenzione dei mobili per gli uffici di pubblica sicurezza, per le delegazioni distaccate e per la scuola allievi guardie di città.	35,000. »
108	Abbuonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi ad uso della pubblica sicurezza (Spese fisse)	64,000. »
109	Compensi ai reali carabinieri . . .	30,000. »
110	Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne, ed altre relative per i reali carabinieri . .	90,000. »
111	Spese di cancelleria pei reali carabinieri (Spese fisse)	7,100. »
	Da riportarsi. . .	23,049,156. 94

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	23,049,156. 94
112	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe. . .	550,000. »
113	Repressione del malandrinaggio, estradizione di imputati o condannati, e spese inerenti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica . .	1,150,000. »
114	Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'arma dei reali carabinieri	13,434,025. 50
115	Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai reali carabinieri .	900,000. »
116	Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette in servizio dei reali carabinieri	60,000. »
		39,143,182. 44
	Spese per l'amministrazione delle carceri.	
117	Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse)	1,334,000. »
	Da riportarsi. . .	1,334,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . . .	1,334,000. »
118	Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	13,500. »
119	Personale di sorveglianza e disciplina dei riformatori governativi (Idem).	408,500 »
119 *bis*	Personale di sorveglianza e di disciplina dei riformatori governativi - Indennità di residenza in Roma.	3,000. »
120	Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri (Spese fisse). . .	7,592,781.87
120 *bis*	Personale di custodia - Indennità di alloggio agli agenti ammogliati o vedovi con prole . .	432,000. »
120 *ter*	Personale di custodia Premi annessi alla medaglia di servizio	150,000. »
121	Indennità in mancanza dell'alloggio in natura agli ispettori generali di seconda classe, direttori e funzionanti da direttori, e indennità di disagiata residenza agli impiegati effettivi di ruolo, agli agronomi, ai sanitari e cappellani addetti a stabilimenti posti in località isolate o malsane (Spese fisse)	44,000. »
122	Spese di ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica.	76,400. »
	Da riportarsi . . .	10,054,181.87

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	10,054,181. 87
123	Personale di custodia - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldi	600,000. »
124	Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari	10,000. »
125	Spese di viaggio agli agenti carcerari . . .	40.000. »
126	Compensi, rimunerazioni e sussidi al personale carcerario - Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione carceraria e dell'amministrazione del fondo dei detenuti, depositato alla cassa depositi e prestiti.	65,000. »
127	Carceri - Spese per esami e studi preparatori .	10,000. »
128	Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibile e stoviglie	11,136,000. »
129	Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri per le carceri	1,000,000. »
130	Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri . . .	125,000. »
131	Mantenimento nei riformatori privati dei giovani ricoverati per correzione paterna e per oziosità e vagabondaggio	1,431,120.
	Da riportarsi . .	24,471,301. 8

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	24,471,301. 87
132	Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio	864,980. »
133	Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie	1,290,000. »
134	Provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari per il trasporto dei detenuti . .	20,000. »
135	Servizio delle manifatture carcerarie – Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili.	170,000. »
136	Servizio delle manifatture carcerarie – Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) . .	3,000,000. »
137	Servizio delle manifatture carcerarie – Mercedi ai detenuti lavoranti e compensi straordinari. .	600,000. »
138	Servizio delle manifatture carcerarie – Retribuzioni e compensi ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie	165,000. »
	Da riportarsi. . .	30,581,281. 87

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto.	30,581,281.87
139	Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spese per le lavorazioni	185,000. »
140	Servizio delle manifatture carcerarie - Indennità per gite fuori di residenza . . .	11,000. »
141	Fitto di locali di proprietà privata per le carceri (Spese fisse).	130,000. »
142	Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari (art. 1 e 5 della legge 10 febbraio 1898, n. 31)	512,000. »
143	Manutenzione dei fabbricati carcerari . . .	540,000. »
144	Manutenzione dei fabbricati carcerari - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari.	27,000. »
145	Fotografie dei malfattori più pericolosi (art. 448 del regolamento generale degli stabilimenti carcerari, approvato con regio decreto 1° febbraio 1891, n. 260)	8,000. »
146	Sussidi alle società di patronato pei liberati dal carcere	13,300. »
	Da riportarsi. . .	32,007,581.87

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	32,007,581. 87
147	Contributo da pagarsi alla cassa depositi e prestiti per la cassa pensioni dei medici in servizio dell'amministrazione carceraria (Legge 14 luglio 1898, n. 335)	47,000. »
		32,054,581. 87
	TITOLO II. **Spesa straordinaria** —	
	CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
148	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	750. »
149	Assegni di disponibilità (Idem)	32,000. »
150	Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici.	200,000. »
151	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napolitane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7 e legge 7 luglio 1901, n. 308, art. 2)	525,000. »
	Da riportarsi. .	757,750. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	757,750. »
152	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7 e legge 7 luglio 1901, n. 308, art. 2)	175,000. »
153	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 2 e 8).	67,743. 77
154	Spesa occorrente per provvedere alle deficienze dei bilanci nell'intento esclusivo di assicurare il normale funzionamento nei comuni di Ottaiano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Gennaro di Palma e Nola per la frazione di Piazzolla Cinquevie, Somma, Boscotrecase pel rione Oratorio (art. 11, legge 19 luglio 1906, n. 390) (Spesa ripartita) (ultima rata).	50,000. »
155	Spesa per le ricostruzioni e riparazioni delle chiese, dei locali della corte d'appello di Catanzaro, delle caserme, degli stabilimenti carcerari, delle scuole di proprietà comunali, gravemente danneggiate o distrutte, e di altri edifici pubblici dello Stato, e dello edificio del collegio italo-albanese di S. Adriano, distrutti o danneggiati dal terremoto del settembre 1905 (legge 25 giugno 1906, n. 255, art. 16) (Spesa ripartita) (2ª delle 10 rate annuali)	500,000. »
		1,550,493. 77

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Spesa per la pubblica beneficenza.	
156	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza .	8,910. »
	Spese per la sanità pubblica	
157	Maggiore interesse da pagarsi alla cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi per opere di risanamento (Leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2, e 13 luglio 1905, n. 399, art. 2) (Spesa obbligatoria) .	236,000. »
158	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni con la cassa depositi e prestiti, o con altri enti qualsiansi, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili per i bisogni delle popolazioni (Legge 8 febbraio 1900, n. 50, e 28 dicembre 1902, n. 566) (Idem)	80,000. »
159	Concorso dello Stato nel pagamento della rata annua dovuta alla cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento del mutuo concesso al comune di Grosseto, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5615	26,687. 28
	Da riportarsi. . .	342,687 28

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	342,687. 28
160	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla cassa depositi e prestiti al comune di Scansano (Legge 20 luglio 1897, n. 321)	3,032. 28
161	Concorso dello Stato al pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla cassa depositi e prestiti al comune di Comacchio (Legge 23 agosto 1900, n. 315)	9,938. 64
		355,658. 20
	Spese per l'amministrazione delle carceri.	
162	Costruzione di un nuovo edificio ad uso di carcere giudiziario nella città di Napoli (Legge 9 luglio 1905, n. 362) (Spesa ripartita) (3ª annualità)	600,000. »
	Spese diverse.	
163	Compenso per i danni derivanti al comune di Scansano dalla abolizione dell'estatatura disposto con la legge 20 luglio 1897, n. 321 (Legge 26 febbraio 1903, n. 61)	20,000. »
	Da riportarsi. . .	20,000. »

Digitized by Google

Numero progressivo	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	20,000. »
164	Spese a carico dello Stato per i mutui di favore da accordarsi ai comuni di Ottaiano, S. Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e S. Gennaro di Palma per la provvista di acqua potabile, giusta l'art. 5 della legge 19 luglio 1906, n. 390. . . .	*per memoria*
		20,000. »
	CATEGORIA QUARTA. — *Partite di giro.*	
165	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . .	1,630,246. 09

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	3,340,312 04
	Debito vitalizio	7,867,000. »
	Archivi di Stato.	804,466. 75
	Amministrazione provinciale	9,337,551. 59
	Pubblica beneficenza	1,113,460. »
	Sanità pubblica	2,099,649. 03
	Sicurezza pubblica	39,143,182. 44
	Amministrazione delle carceri	32,054,581. 87
	Totale della categoria prima della parte ordinaria.	95,760,203. 72

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	1,550,493. 77
	Pubblica beneficenza	8,910. »
	Sanità pubblica	355,658. 20
	Amministrazione delle carceri	600,000. »
	Spese diverse	20,000. »
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	2,535,061. 97
	TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie).	98,295,265. 69
	CATEGORIA QUARTA. — *Partite di giro* .	1,630,246. 09

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . .	98,295,265. 69
	CATEGORIA IV. — Partite di giro . . .	1,630,246. 09
	TOTALE GENERALE. . .	99,925,511. 78

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Digitized by Google

N. 246. N. 246.

LEGGE *che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-908.*

19 maggio 1907.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 maggio 1907, n. 120*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

CARCANO.

Digitized by Google

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa

DEL

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

per l'esercizio finanziario 1907-908

Digitized by Google

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO I. **Spesa ordinaria.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale di ruolo e della categoria transitoria degli ufficiali d'ordine e di scrittura - Personale straordinario di servizio - Stipendi ed assegni (Spese fisse) . . .	1,168,356. 58
2	Ministero - Personale straordinario ed avventizio - Stipendi ed assegni (Idem)	34,080. »
3	Ministero - Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo e della categoria transitoria degli ufficiali d'ordine e di scrittura e straordinario ed al personale straordinario di servizio (Idem)	159,991. 50
4	Ministero - Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio per morte od altre cause, al personale della categoria transitoria e degli ufficiali d'ordine e di scrittura e straordinario ed a quello straordinario di servizio, da corrispondersi al personale stesso od alle famiglie.	5,000. »
5	Ministero - Concorso dello Stato al fondo di previdenza per il trattamento di riposo al personale di servizio dell'amministrazione centrale (Spesa obbligatoria)	12,000. »
	Da riportarsi. . .	1,379,428. 08

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto	1,379,428. 08
6	Ministero - Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	30,000. »
7	Ministero - Spese d'ufficio	76,000. »
8	Acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	1,500. »
9	Biblioteche - Acquisto di opere e pubblicazioni periodiche di carattere scientifico e tecnico, rispondenti ai bisogni speciali del Ministero ad incremento della biblioteca; acquisto di libri e pubblicazioni diverse ed abbonamenti a riviste, per uso degli uffici amministrativi del Ministero	17,740. »
10	Acquisto ed abbonamento a giornali - Acquisto di atti parlamentari, orari, annuari e pubblicazioni affini di qualsiasi natura	5,000. »
11	Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse)	128,600.
12	Manutenzione, riparazioni ed adattamento dei locali dell'amministrazione centrale	19,000.
13	Indennità di tramutamento agli impiegati	15,000.
14	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	2,000
	Da riportarsi	1,674,268.

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	1,674,268. 08
15	Spese di posta per corrispondenze . . .	40,000. »
16	Spese per la spedizione del bollettino ufficiale e di altri bollettini speciali del Ministero .	15,000. »
17	Spese di stampa di atti di consigli e commissioni, di annali, bollettini ed altre pubblicazioni relative ai servizi del Ministero e spese di stampa di circolari, modelli, istruzioni ed altro. .	95,000. »
18	Spese per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero e per la stampa dei riassunti ed estratti del Bollettino stesso, per diffondere le notizie aventi carattere di speciale utilità pratica	54,000. »
19	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria.	20,000. »
20	Spese di rilegatura di registri e libri . . .	8,000 »
21	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
22	Sussidi ad impiegati invalidi, già appartenenti all'amministrazione dell'agricoltura, industria e commercio e loro famiglie	32,100. »
	Da riportarsi. . .	1,938,368. 08

Digitized by Google

Numero progressivo	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	1,938,368. 08
23	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi indole e per lavori di copiatura da corrispondersi agli impiegati, uscieri ed inservienti dell'amministrazione centrale	160,970. »
24	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, uscieri ed inservienti dell'amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	18,100. »
25	Spese di liti (Spesa obbligatoria). . . .	4,300 »
26	Missioni diverse all'interno e all'estero nell'interesse generale dell'amministrazione centrale dell'agricoltura, industria e commercio, e per rappresentanze a congressi e ad esposizioni . . .	68,700. »
27	Spese casuali	18,420 »
		2,208,858. 08
	Debito vitalizio.	
28	Pensioni ordinarie	670,000. »
29	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . .	20,000. »
		690,000. »

Digitized by Google

Numero progressivo	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Spese per servizi speciali.	
	Agricoltura.	
30	Stipendi agli ispettori dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario (Spese fisse) . . .	18,200. »
31	Indennità di residenza in Roma agli ispettori dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario (Idem).	2,485. »
31 *bis*	Ispezioni e missioni diverse nell'interesse di speciali sevrizi dell'agricoltura	35,500. »
32	Istruzione agraria - Stazioni agrarie e speciali ordinate secondo la disposizione dell'art. 8 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Stipendi, assegni e spese di mantenimento degli istituti suddetti	220,872. 50
33	Istruzione agraria - Indennità di residenza in Roma al personale addetto alle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)	2,107. 50
34	Istruzione agraria - Scuole superiori di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Stipendi, assegni e spese di mantenimento degli istituti suddetti . .	431,000. »
35	Istruzione agraria - Scuole speciali e pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Stipendi, assegni, e spese di mantenimento degli istituti suddetti	1,356,477. 67
	Da riportarsi . .	2,066,642. 67

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	2,066,642. 67
36	Istruzione agraria – Spese per l'istituzione della scuola pratica di agricoltura in Pescia . .	*per memoria*
37	Istruzione agraria - Indennità di residenza in Roma al personale addetto alle scuole pratiche di agricoltura (Spese fisse)	920. »
38	Istruzione agraria – Scuole speciali e pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª – Spese per l'azienda (Spesa d'ordine).	930,000. »
39	Concorso nelle spese d'impianto delle scuole pratiche e speciali di agricoltura secondo le disposizioni della legge 18 luglio 1878, n. 4460, e dell'art. 12 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª	45,000. »
40	Sussidi straordinari a scuole speciali e pratiche di agricoltura per completare il loro arredamento.	23,790. »
41	Istruzione agraria – Concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, scuole, colonie agricole, accademie ed associazioni agrarie . . .	70,200. »
42	Spese per acquisto di pubblicazioni agrarie speciali da distribuirsi a stazioni, laboratori, scuole e colonie agrarie ed altri istituzioni intese a diffondere l'insegnamento agrario – Biblioteche circolanti a beneficio degli agricoltori ed operai agricoli	10,000. »
	Da riportarsi. . .	3,146,552. 67

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	3,146,552. 67
43	Istruzione agraria - Concorsi a scuole ed istituti agrari dipendenti dal Ministero ed altre istituzioni agrarie non governative che propugnano l'incremento e la diffusione dell'istruzione agraria – Viaggi d'istruzione e congressi - Conferenze agrarie - Posti e borse di studio in istituti agrari all'interno ed all'estero – Posti e borse di studi governativi – Indennità ai commissari agli esami di laurea e di licenza negli istituti stessi – Spese per le commissioni esaminatrici di concorsi	14,000. »
44	Istruzione agraria – Sussidi agli allievi delle scuole superiori, speciali e pratiche di agricoltura e di altri istituti di insegnamento agrario.	3,000. »
45	Istruzione agraria – Concorsi a cattedre ambulanti ed a scuole governative, provinciali e comunali, o ad altri istituti che impartiscono l'insegnamento agrario ambulante – Posti e borse di studio presso le cattedre ambulanti di agricoltura	300,000. »
46	Sussidi e incoraggiamenti a consorzi agrari di acquisto, di produzione e di vendita . .	24,000. »
47	Servizio zootecnico – Miglioramento del bestiame di riproduzione e del caseificio – Esposizioni relative - Studi sperimentali sul bestiame, traduzioni - Consiglio zootecnico . . .	835,330. »
	Da riportarsi. . .	3,852,882. 67

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	3,852,882 67
48	Servizio zootecnico — Stipendio dell'ispettore (Spese fisse)	6,000. »
49	Servizio zootecnico — Indennità di residenza in Roma all'ispettore (Idem)	670. »
49 *bis*	Ispezioni e missioni diverse nell'interesse del servizio zootecnico	11,000. »
50	Servizio zootecnico — Incoraggiamenti per la produzione mulattiera	24,000. »
51	Servizio zootecnico — Deposito di stalloni — Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale (Spese fisse)	585,637. »
52	Servizio zootecnico — Deposito di stalloni — Alimentazione dei cavalli	583,463. »
53	Servizio zootecnico — Depositi di stalloni — Rimonta e spese per gli incaricati degli acquisti all'interno ed all'estero — Spese generali pel funzionamento dei depositi; trasporti; compensi per lavori — Studi e traduzioni — Consiglio ippico — Stud-book	626,000. »
54	Servizio zootecnico — Incoraggiamenti alla produzione cavallina. Premi alle cavalle destinate alla riproduzione. Sovvenzioni ad associazioni di allevatori. Cessione di stalloni e di cavalle, a prezzi di favore, a consorzi e privati — Esposizioni, concorsi ed altri incoraggiamenti. Visita agli stalloni privati	122,000. »
	Da riportarsi. . .	5,761,652. 67

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	5,761,652. 67
55	Spese per la bachicoltura e l'apicoltura – Studi sperimentali e conferenze – Premi ed incoraggiamenti – Sussidi – Trasporti . . .	9,500. »
56	Spese per la entomologia e la crittogamia – Studi sperimentali – Ispezioni – Missioni – Trasporti.	13,000. »
57	Spese per gli studi e la ricerca di mezzi diretti a combattere la diffusione della *diaspis-pentagona* (legge 24 marzo 1904, n 139), della *mosca olearia* e della *brusca* ed altri insetti nocivi agli olivi – Ispezioni e missioni (Spesa obbligatoria)	30,000. »
58	Meccanica agraria – Acquisto e diffusione di macchine agrarie e spese di trasporto, di manutenzione, di custodia ed altre relative ai depositi	87,000. »
59	Esperienze agrarie - Acclimazione - Acquisto e trasporto di semi e piante - Pomologia - Orticoltura - Viticoltura - Esposizioni e concorsi a premi.	66,000 »
60	Esperienze di concimazione e di mezzi atti ad accrescere la produzione frumentaria – Ispezioni e missioni	150,000. »
61	Enotecnici all'interno ed all'estero - Direttori ed assistenti delle cantine sperimentali - Direttori degli oleifici sperimentali - Professori ambu-	
	Da riportarsi. . .	6,117,152. 67

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	6,117,152. 67
	lanti di zootecnia e di caseificio - Direttori ed assistenti di vivai di viti americane - Personale (Spese fisse).	87,755. »
62	Spese per le 5 cantine governative e per gli oleifici sperimentali – Fitto di locali e materiale.	76,000. »
63	Spese per l'enologia e l'enotecnia all'interno ed all'estero; per le esperienze di distillazione, per la olivicoltura e l'oleificio - Spese per le cattedre ambulanti di viticoltura ed enologia e per le stazioni enotecniche - Studi - Spese per l'applicazione della legge 20 agosto 1897, n. 378, sulla sofisticazione del sommacco . . .	113,000. »
64	Spese per l'attuazione dei provvedimenti per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, autorizzate con la legge 11 luglio 1904, n. 388	51,800. »
65	Spese per impedire la diffusione della *philloxera vastatrix* – Ispezioni e missioni nell'interesse del servizio (Spesa obbligatoria) . . .	652,000. »
66	Spese per l'acquisto e la coltivazione di viti americane – Ispezioni e missioni nell'interesse del servizio (Idem)	834,210. »
67	Spese per il museo agrario in Roma e per il consiglio dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario.	11,000. »
	Da riportarsi. . .	7,442,917. 67

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	7,442,917. 67
68	Classi agricole – Sussidi per diminuire le cause della pellagra e incoraggiamento e premi per istituzioni di assistenza e previdenza mutua e cooperativa	180,000. »
69	Classi agricole – Ricerche intorno alle condizioni dell'agricoltura – Notizie sull'andamento dei raccolti e sulle produzioni agrarie all'interno ed all'estero e sui bisogni del consumo all'interno – Mercuriali dei prodotti agrari – Esposizioni e mostre agrarie	7,000.
70	Statistiche agrarie e monografia sulle condizioni agrarie delle singole provincie del Regno .	20,000. »
71	Classi agricole – Sussidi e incoraggiamenti a cooperative di produzione e di consumo e ad altre istituzioni, che tendono a migliorare le condizioni dei lavoratori dei campi . . .	21,000. »
72	Caccia - Pesca - Acquicoltura - Spese per l'applicazione delle leggi sulla caccia e sulla pesca – Spese inerenti alla piscicoltura marina ed in acque dolci - Sussidi, incoraggiamenti e premi - Studi, conferenze ed esperimenti – Mostre relative alla caccia, pesca ed acquicoltura – Commissione consultiva della pesca ed altre commissioni nell'interesse dei servizi della caccia, della pesca e dell'acquicoltura – Trasporti . .	55,000. »
	Da riportarsi. . .	7,625,917. 67

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	7,625,917. 67
73	Stazioni di piscicoltura in Brescia e Roma - Personale e dotazione . . . . . :	33,570. 10
74	Stazioni di piscicoltura - Indennità di residenza in Roma al personale addetto alla stazione di Roma (Spese fisse).	704. 40
75	Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione - Stipendi (Idem)	67,400. »
76	Indennità di residenza in Roma al personale addetto all'ispettorato del bonificamento agrario ed alla colonizzazione (Idem). . .	4,430. »
76 *bis*	Ispezioni e missioni diverse nell'interesse del servizio del bonificamento e della colonizzazione.	30,000. »
77	Bonificamento dell'Agro romano - Spese per l'esecuzione dell'art 31 del testo unico delle leggi sull Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 - Spese per la commissione di vigilanza - Descrizioni dei fondi - Compensi per ricerche e lavori compiuti da estranei - Pubblicazioni e acquisto d'istrumenti ed oggetti relativi al servizio . .	154,700. »
78	Bonificamento agrario dell'Agro romano - Annualità dovute alla cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte per le espro-	
	Da riportarsi. . .	8,016,722. 17

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . . .	8,016,722. 17
	priazioni di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'amministrazione temporanea dei beni espropriati (Spesa obbligatoria)	43,000. »
79	Mutui ai proprietari che hanno assunto l'obbligo di eseguire le opere di bonificamento, a tenore dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col regio decreto 10 novembre 1905, n. 647	2,000,000. »
80	Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'Agro romano indicata dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sull'Agro romano approvato col regio decreto 10 novembre 1905 n. 647 (Spesa obbligatoria) . .	*Per memoria*
81	Spese di conduzione e di miglioramento del campo sperimentale di Sant'Alessio (Spesa d'ordine).	20,000. »
82	Spese per la colonizzazione all'interno e premi per costruzione di case coloniche . . .	39,000. »
83	Spese per l'impianto del tenimento e dei poderi modello per il bonificamento agrario e la colonizzazione – Premi e incoraggiamenti . .	7,000. »
84	Cooperazione del Ministero d'agricoltura per combattere la malaria.	13,500. »
	Da riportarsi. . .	10,139,222. 17

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	10,139,222. 17
85	Provvedimenti a favore dell'agricoltura in Sardegna e in Basilicata ed in Calabria — Spese di vigilanza e diverse per la esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 28 luglio 1902, n. 342, 31 marzo 1904, n. 140 e 25 giugno 1906, n. 255.	7,700. »
86	Concorso a favore dei consorzi d'irrigazione (Legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie 3ª) — Premi per irrigazioni, bonificamenti e fognature .	235,700. »
87	Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi regolati dalla legge 4 agosto 1894, n. 397 — Retribuzioni e compensi per studi e lavori compiuti da impiegati delle prefetture ed altre spese inerenti al servizio (Spesa obbligatoria).	36,900. »
88	Idraulica agraria, premi e sussidi per irrigazioni, bonificamenti e fognature — Studi relativi — Acquisti di macchine idrovore, ed altri apparecchi elevatori, serbatoi montani per irrigazione e ricerca di acque potabili . . .	19,660. »
89	Idraulica agraria — Studi ed esperienze sul regime dei fiumi	6,000. »
90	Servizio forestale — Stipendi, indennità ed assegni al personale (Spese fisse)	870,795. 03
91	Servizio forestale — Indennità di residenza in Roma al personale (Idem)	12,326. »
	Da riportarsi . .	11,328,303. 20

Digitized by Google

Numeri progr.	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	11,328,303. 20
92	Servizio forestale – Insegnamento nell'istituto forestale di Vallombrosa – Personale (Spese fisse)	31,090. »
92 *bis*	Ispezioni e missioni diverse nell'interesse del servizio forestale e dei rimboscamenti . .	54,500. »
93	Servizio forestale – Spese per il mantenimento dell'istituto forestale di Vallombrosa ed altre relative all'insegnamento ed alla diffusione della istruzione forestale – Trasporti . . .	47,500. »
94	Servizio forestale – Spese di amministrazione e coltivazione dei boschi inalienabili dello Stato e mantenimento di strade e fabbricati – Costruzione e riparazione di strade e casette nei boschi inalienabili dello Stato – Spese per le stazioni climatiche di cui alla legge 29 dicembre 1901, n. 535	143,000. »
95	Servizio forestale – Compensi per lavori agli impiegati addetti all'amministrazione forestale .	6,000. »
96	Servizio forestale – Spese per la regia scuola di silvicoltura per le guardie forestali in Cittaducale.	19,000. »
97	Servizio forestale – Spese per l'applicazione della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2ª), e della legge 4 luglio 1874, n. 2011 (serie 2ª) sui beni incolti dei comuni - Indennizzi	
	Da riportarsi. . .	11,629,393. 20

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	11,629,393 20
	varii — Locali, mobili, libri, casermaggio, armi, munizioni, cavalli, trasporti, industrie forestali.	25,900. »
98	Servizio forestale — Sussidi e concorsi per rimboscamenti — Acquisto e trasporto di semi e piantine — Vivai e piantonai — Spese per coltivazione, custodia ed altro per promuovere nuove piantagioni, festa degli alberi, e spese per l'applicazione della legge 1° marzo 1888, n. 5238, sui rimboscamenti e della legge 30 marzo 1893, n. 173, sulle opere pubbliche — Concorsi ai comitati forestali — Acquisto di terreni nudi di montagna	493,000 »
99	Servizio forestale - Stipendi ed indennità al personale di custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi del Tavoliere di Puglia (Spese fisse).	85,405. 79
100	Servizio forestale — Custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi del Tavoliere di Puglia — Spese d'ufficio — Sussidi agli agenti forestali per acquisto di cavalli - Acquisto e riparazioni di bardature per cavalli delle guardie e dei brigadieri forestali . . .	3,000. »
101	Servizio minerario - Stipendi ed indennità al personale (Spese fisse)	257,050. 97
102	Servizio minerario - Indennità di residenza in Roma al personale (Idem)	11,468. »
	Da riportarsi. . .	12,505,217. 96

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	12,505,217. 96
102 *bis*	Ispezioni e missioni diverse nell'interesse dei servizi minerario e geologico	55,000. »
103	Servizio minerario — Stipendi ed assegni al corpo dirigente ed insegnante nella scuola mineraria di Caltanissetta (Spese fisse). . . .	17,515. »
104	Servizio minerario — Concorsi fissi a scuole minerarie	14,500. »
105	Servizio minerario — Llibri, strumenti, sussidi a scuole minerarie — Compensi per lavori al personale addetto agli uffici minerari — Borse di studio a favore degli allievi licenziati dalle scuole minerarie del Regno — Trasporti .	15,000. »
106	Servizio minerario — Retribuzioni ad amanuensi addetti agli uffici minerari — Spese per lavori straordinari di copia negli uffici medesimi .	16,000. »
107	Servizio minerario — Indennità di residenza in Roma agli amanuensi degli uffici minerari (Spese fisse)	250. »
108	Servizio geologico — Spese relative alla formazione e alla pubblicazione della carta geologica del Regno.	27,200. »
109	Servizio geologico - Indennità di residenza in Roma al personale straordinario addetto ai lavori della carta geologica del Regno (Spese fisse) . .	1,300. »
	Da riportarsi. . .	12,651,982. 96

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	12,651,982. 96
110	Servizio geodinamico e meteorologico — Personale (Spese fisse).	82,583. 28
111	Servizio geodinamico e meteorologico — Indennità di residenza in Roma al personale (Idem). .	5,894. »
111 *bis*	Ispezioni e missioni diverse nell'interesse dei servizi geodinamico e metereologico . . .	4,000. »
112	Servizio geodinamico — Spese d'ufficio, istrumenti, libri, locali - Compensi e retribuzioni al personale addetto a questo servizio — Trasporti.	10,300. »
113	Servizio meteorologico — Spese d'ufficio, locali, libri, riparazione d'istrumenti e loro sistemazione negli osservatori — Trasporti. . . .	8,000. »
114	Servizio geodinamico e meteorologico - Impianto e mantenimento di osservatori geodinamici, meteorici e magnetici — Spese pei locali e il loro arredamento — Acquisto e riparazioni di strumenti - Trasporto di strumenti per gli osservatori.	38,810. »
115	Servizio meteorologico e geodinamico — Spese per le pubblicazioni dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica.	21,000. »
116	Servizio meteorologico — Compensi per lavori al personale dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica e degli osservatori meteorici governativi	1,500. »
	Da riportarsi . .	12,824,070. 24

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	12,824,070. 24
117	Servizio meteorologico - Spese per gli studi sui fenomeni dell'alta atmosfera - Studi sperimentali sulla formazione delle nubi temporalesche per impedire la caduta della grandine . .	9,000. »
118	Servizio meteorologico - Sussidi ad osservatori sismici, meteorici e termo-udometrici e di montagna.	30,000. »
119	Servizio meteorologico - Concorso nelle spese di annuo mantenimento dell'osservatorio astronomico e meteorologico di Catania e dell'osservatorio centrale dell'Etna	2,200. »
		12,865,270. 24
	Credito e previdenza.	
120	Stipendi al personale di vigilanza degli istituti di credito e di previdenza (Spese fisse) . .	51,000. »
121	Indennità di residenza in Roma al personale di vigilanza degli istituti di credito e di previdenza (Idem).	3,617. 50
121 *bis*	Ispezioni e missioni diverse nell'interesse del credito e della previdenza	28,500. »
122	Spese per la vigilanza sulle casse di risparmio e sui monti di pietà - Retribuzioni e compensi per speciali lavori di revisione contabile agli impiegati dell'amministrazione provinciale .	
	Da riportarsi. . .	83,117. 50

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	83,117.50
(a)	Spese per la pubblicazione delle situazioni semestrali, dei rendiconti annuali e degli atti costitutivi o modificativi dei detti istituti .	15,000. »
124	Spese per la vigilanza sulle cooperative di produzione e di lavoro – Indennità di viaggio, di soggiorno e medaglie di presenza ai componenti la commissione centrale e le commissioni provinciali	4,000. »
125	Indennità di viaggio e soggiorno alla commissione consultiva per il credito agrario ed al consiglio della previdenza – Spese diverse per il servizio del credito e della previdenza . .	5,000. »
126	Retribuzioni e compensi ad estranei per traduzioni occorrenti alla compilazione del bollettino mensile di notizie sul credito e sulla previdenza	500. »
127	Medaglie e premi d'incoraggiamento e sussidi per promuovere lo svolgimento delle istituzioni di previdenza e cooperative e di quelle generalmente dirette a vantaggio delle classi operaie.	15,000. »
128	Premi alle istituzioni agrarie siciliane vincitrici dei concorsi di cui all'art. 24 della legge 29 marzo 1906, n. 100	20,000. »
129	Pubblicazione del bollettino delle società per azioni (Regolamento del codice di commercio, art. 52) (Spesa obbligatoria)	190,000. »
	Da riportarsi . .	322,617.50

(a) Il capitolo n. 123 venne soppresso con la nota di variazione n. 579*ter* del 14 febbraio 1907.

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	322,617. 50
130	Spese per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro – Ispezioni ordinarie e straordinarie (art. 137 e seguenti del regolamento 13 marzo 1904, n. 141) – Retribuzioni e compensi al personale avventizio e dell'amministrazione provinciale ed altre spese per lavori inerenti all'applicazione della legge – Spese di materiale e diverse	28,000. »
131	Spese per le inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro (Spesa obbligatoria).	25,000. »
		385,617. 50
	Industria e commercio.	
132	Stipendi agli ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale (Spese fisse) . . .	29,500. »
133	Indennità di residenza in Roma agli ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale – (Idem).	1,810. »
133 *bis*	Ispezioni e missioni diverse nell'interesse dell'industria e dell'insegnamento industriale. .	*Per memoria*
	Da riportarsi. . .	31,310. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	31,310. »
134	Museo commerciale di Torino - Personale . .	2,750. »
135	Insegnamento commerciale, industriale ed artistico-industriale - Contributi per le scuole commerciali, industriali, d'arti e mestieri, professionali, di disegno e d'arte applicata all'industria .	1,052,040. »
136	Insegnamento commerciale, industriale ed artistico-industriale - Concorsi ed incoraggiamenti - Collezioni, modelli, materiale didattico e pubblicazioni - Consigli e commissioni - Premi, medaglie, studi, traduzioni, lavori diversi e viaggi d'istruzione - Mostre didattiche e spese per le riunioni degli insegnanti - Compensi al personale delle scuole non governativo - Sussidi al personale stesso ed alle famiglie . .	87,120. »
137	Concorsi e sussidi per spese di fondazione di scuole industriali e commerciali, per spese d'impianto ed ampliamento di laboratori o per acquisto di materiale ed altro	32,000. »
138	Insegnamento commerciale, industriale ed artistico-industriale - Concorso dello Stato al fondo di previdenza per il trattamento di riposo agli insegnanti delle scuole industriali e commerciali	50,000. »
	Da riportarsi. . .	1,255,220. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . . .	1,255,220. »
139	Regia scuola industriale e museo di setificio in Como (legge 29 dicembre 1904, n. 679) - Personale e dotazione	43,830. »
140	Camere di commercio italiane all'estero - Delegati commerciali - Agenzie commerciali italiane all'estero - Musei commerciali - Società di esplorazioni geografiche e commerciali ed altre istituzioni aventi il fine di promuovere l'incremento dei traffici all'estero - Spese per le mostre campionarie ed altre simili - Borse di pratica commerciale	180,000. »
141	Spese ed indennità per il consiglio dell'industria e del commercio, per la commissione del regime economico-doganale, per la commissione permanente dei valori doganali e per altri consigli e commissioni - Traduzioni e lavori diversi, congressi, inchieste industriali e commerciali - Ufficio d'informazioni commerciali - Acquisto di pubblicazioni riguardanti il commercio e l'industria - Spese diverse per i servizi dell'industria e del commercio.	30,000. »
142	Spese ed indennità per l'applicazione delle disposizioni per la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti a vapore, della legge sulle trasmissioni elettriche della fabbricazione ed uso del carburo di calcio, del gas acetilene, degli impianti elettrici e per altri servizi analoghi - Studi e ricerche sulle forze motrici e sugli impianti elettrici all'interno ed all'estero . .	12,000. »
	Da riportarsi. . .	1,521,050. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	1,521,050. »
143	Compensi per gli studi sulle tariffe dei trasporti terrestri e marittimi delle merci - Ricerche sulle vie di comunicazioni più conveniente per agevolare la nostra esportazione - Spese per gli studi relativi ai trasporti, che si compiono dal Ministero d'accordo con gli altri dicasteri.	2,000. »
144	Sussidi e spese per esposizioni all'interno ed all'estero ed acquisto di medaglie . . .	15,000. »
145	Concorsi ad istituti d'incoraggiamento ed altre istituzioni aventi per fine di promuovere lo svolgimento delle industrie - Premi e medaglie al merito industriale - Borse di pratica industriale. Borse di perfezionamento all'interno ed all'estero a favore di giovani licenziati dalle scuole industriali e dalla regia scuola industriale di setificio in Como	25,000. »
146	Incoraggiamento e spese diverse per promuovere il commercio e l'esportazione degli agrumi e la produzione e l'esportazione dei derivati, in esecuzione delle leggi 8 luglio 1903, n. 320, e 11 luglio 1904, n. 376.	100,000. »
147	Sussidi ai facchini inabili delle soppresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno.	57,300. »
148	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Stipendi ed indennità fisse al personale per spese d'ufficio (Spese fisse)	480,127. 11
	Da riportarsi. . .	2,200,477. 11

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	2,200,477. 11
149	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi – Indennità di residenza in Roma al personale (Spese fisse)	6,020. »
149 *bis*	Ispezioni e missioni, visite e verificazioni straordinarie nell'interesse del servizio dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli preziosi. .	7,500. »
150	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi – Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, numero 7249, serie 3ª (Spesa obbligatoria). .	98,000. »
151	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi – Indennizzi vari – Acquisto e riparazione di materiale, di strumenti e di mobili per gli uffici metrici e per i laboratori centrali – Riparazioni di locali – Comparazione quinquennale ed aggiustamento dei campioni metrici – Spese per imballaggi e trasporti – Fabbricazione di punzoni e di timbri per gli uffici metrici e spese per la bollatura degli strumenti metrici – Contributo per la iscrizione degli operai addetti al laboratorio metrico centrale, alla cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai e contributo per l'assicurazione di essi presso la cassa nazionale per gli infortuni	51,000. »
	Da riportarsi . .	2,362,997. 11

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	2.362,997. 11
152	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi – Rimunerazione al personale metrico e del saggio per lavori straordinari – Rimunerazioni al personale comunale ed agli agenti addetti alla sorveglianza del servizio metrico . .	3,500. »
153	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi – Spese per la commissione superiore dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli preziosi – Acquisto di materiale scientifico – Insegnamento degli allievi – Assegni ai tirocinanti ed ai tirocinanti volontari nell'amministrazione metrica – Spese varie per i laboratori centrali – Spese per la preparazione e l'ordinamento di mostre per il servizio metrico e per quello del saggio – Spese per la partecipazione al mantenimento dell'ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi (Legge 26 dicembre 1875, n. 2875)	40,000. »
154	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi – Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione (Spesa d'ordine). . . .	2,000. »
		2,408,497. 11

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Ufficio del lavoro.	
155	Spese ed indennità per l'ufficio del lavoro, per il consiglio superiore e per il comitato permanente del lavoro — Studi, congressi, ispezioni, visite ed incarichi speciali inchieste e pubblicazioni, spogli ed elaborazione di materiale statistico, compensi ai cancellieri dei collegi di probiviri per servizi di statistica e copia di sentenze	40,000. »
156	Spese ed indennità per l'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e per altre leggi e regolamenti di carattere sociale — Spese per istituzioni aventi per fine di promuovere il benessere delle classi operaie .	30,000. »
157	Spese di stampa, distribuzione e spedizione dei libretti di ammissione al lavoro, e delle denunzie di esercizio e degli altri stampati relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (Spesa obbligatoria) . .	20,000 »
158	Spese di stampa, di circolari, bollettini, annali, modelli ed altre pubblicazioni occorrenti pel servizio dell'ufficio del lavoro	50,000. »
		140,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Privative industriali e diritti d'autore.	
159	Proprietà industriale, letteraria ed artistica - Spese varie, comprese quelle per compensi di traduzioni da lingue estere - Concorso dell'Italia all'ufficio internazionale di Berna per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale - Medaglie di presenza ai membri della commissione permanente per la revisione dei reclami ed a quelli di altre eventuali commissioni temporanee	9,500. »
	Statistica.	
160	Indennità di viaggio e di soggiorno e medaglie di presenza ai membri del consiglio superiore di statistica	2,000. »
161	Compensi da corrispondersi agli aggiunti giudiziari, ai cancellieri ed al personale della direzione generale della statistica per la compilazione delle statistiche in servizio del Ministero di grazia e giustizia e della commissione per la statistica giudiziaria	5.000. »
162	Acquisto di strumenti da disegno, contatori ed altre macchine per il servizio della statistica. .	500. »
		7,500. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Economato generale.	
163	Stipendi ai controllori dell'economato generale ed assegni al personale straordinario addetto ai magazzini compartimentali (Spese fisse) . .	33,540. »
164	Indennità di residenza in Roma ai controllori dell'economato generale (Idem)	1,140. »
165	Spese per la commissione tecnica dell'economato generale e per quella di vigilanza per la stampa delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale - Indennità di funzioni ai magazzini compartimentali - Indennità di funzioni e visite ai magazzini compartimentali, ed a stabilimenti industriali, che hanno relazione con i servizi dell'economato generale	2,800. »
166	Trasporti ed imballaggi, assistenza e cura nelle spedizioni degli stampati, assicurazione di locali, riscaldamento ed illuminazione dei magazzini centrale e compartimentali, vestiario degli uscieri ed inservienti e spese minute relative al servizio dell'economato generale .	72,000. »
167	Magazzini dell'economato generale - Spese di manutenzione, riparazioni, acquisto di mobili ed attrezzi	400. »
	Da riportarsi. . .	109,880. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	109,880. »
168	Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle amministrazioni centrali dello Stato (Spesa d'ordine)	110,000. »
		219,880 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO II. **Spesa straordinaria.**	
	CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*	
	Spese per servizi speciali.	
	Agricoltura.	
169	Spese per l'esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna (Spesa ripartita) .	307,300. »
170	Spese per l'esecuzione della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata (Idem) . .	566,000. »
171	Spese per l'esecuzione della legge 25 giugno 1906, n 255, portante provvedimenti per la Calabria (Idem)	389.500. »
172	Sussidi e spese per l'incremento dell'industria pescareccia e dell'acquicoltura in esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 378 (Idem) . .	100,000. »
173	Spese per opere forestali di sistemazione e di rimboscamento di bacini montani in esecuzione degli articoli 6 e 7 della legge 13 luglio 1905, n. 400, relativa a provvedimenti a favore dei danneggiati delle alluvioni del 1° semestre 1905 e dall'uragano dei 23-25 giugno 1905 (Idem).	125,000. »
	Da riportarsi. . .	1,487,800. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	1,487,800. »
174	Spese straordinarie p r la stampa di pubblicazioni arretrate dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica	5,000. »
		1,492,800.
	Credito e previdenza.	
175	Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati d l terremoto nella Liguria (Legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3ª, e regolamento approvato col regio decreto 31 luglio 1887) (Spesa ripartita)	1,000,000. »
176	Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dalla frana nel comune di Campomaggiore (Legge 26 luglio 1888, numero 5600, serie 3ª) (Spesa ripartita) . .	*per memoria*
177	Contributo nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e Cittaducale (Legge 20 febbraio 1899, n. 53) (Idem)	70,000. »
178	Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre 1899 (Legge 1° aprile 1900, n. 121) (Idem).	12,000. »
	Da riportarsi. . .	1,082,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	1,082,000. »
179	Concorso dello Stato al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari consentiti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane nel 1900 e nel 1901 e nel 2° semestre 1902 in base agli articoli 7 e 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341, all'art. 8 della legge 3 luglio 1902, n. 268, ed agli articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311 (Spesa ripartita).	365,000. »
180	Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dal terremoto del 1901 (Legge 18 agosto 1902, n. 358, e 8 luglio 1903, n. 311) (Idem)	24,000. »
181	Rimborso alla cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte a mente dell'art 58, lettera *C*, della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti a favore dei danneggiati della frana di Campomaggiore (4ª annualità)	25,000. »
182	Somme anticipate dalla cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa d'ordine).	*per memoria*
183	Contributo dello Stato ai termini della legge 13 luglio 1905, n. 400 relativa ai provvedimenti a	
	Da riportarsi . .	1,496,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto .	1,496,000. »
	favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1° semestre 1905 e dall'uragano dei 23 e 25 giugno 1905 (Spesa ripartita)	160,000. »
184	Fondo per concessione di mutui ipotecari a favore dei privati danneggiati che vogliono ricostruire e riparare fabbricati distrutti dal terremoto (art. 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255) portante provvedimenti per la Calabria (Idem).	1,000,000. »
185	Concorso dello Stato a favore dei danneggiati dell'eruzione vesuviana dell'aprile 1906 (Legge 10 luglio 1906, n. 390) (Idem) . . .	400,000. »
		3,056,000. »
	Industria e commercio.	
186	Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (Legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3ª) ((Spesa ripartita) . .	1,500. »
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
187	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . .	204,200. 14

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. **Spesa ordinaria.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	2,208,858. 08
	Debito vitalizio	690,000. »
	Spese per servizi speciali — *Agricoltura* . . .	12,865,270. 24
	Spese per servizi speciali — *Credito e previdenza* .	385,617. 50
	Spese per servizi speciali — *Industria e commercio* .	2,408,497. 11
	Spese per servizi speciali — *Ufficio del lavoro* . .	140,000. »
	Spese per servizi speciali — *Privative industriali e diritti di autore* . .	9,500. »
	Spese per servizi speciali — *Statistica* . . .	7.500. »
	Spese per servizi speciali — *Economato generale* .	219,880. »
	Totale della categoria I della parte ordinaria.	18,935,122. 93

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per servizi speciali { *Agricoltura* . . .	1,492,800. »
	Spese per servizi speciali { *Credito e previdenza* .	3,056,000 »
	Spese per servizi speciali { *Industria e commercio* .	1,500. »
	Totale della categoria I della parte straordinaria.	4,550,300. »
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie).	23,484,422. 93
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro* . . .	204,200. 14
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	23,485,422. 93
	Categoria IV. — Partite di giro. . . .	204,200. 14
	Totale generale . .	23,689,623. 07

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Digitized by Google

N. 247. N. 247.

REGIO DECRETO *pel conferimento della cattedra di lingua tedesca presso la regia accademia navale.*

2 maggio 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 maggio 1907, n. 119)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento del personale civile insegnante della regia accademia navale approvato con regio decreto 23 giugno 1898, n. 358, art. 2;

Vista la legge 21 marzo 1907, n. 140, che stabilisce i ruoli organici del corpo civile insegnante della regia accademia navale e della regia scuola macchinisti;

Considerata la opportunità di fare astrazione per la prima applicazione di detta legge dal concorso per coprire la ripristinata cattedra di lingua tedesca già coperta sino al 31 dicembre 1904 dal professore Slegers Guglielmo, collocato in disponibilità per soppressione di ufficio con regio decreto 8 dicembre 1904 a far tempo dal 1° gennaio 1905;

Ritenuto che il predetto insegnante ha sempre tenuto con lode e competenza la cattedra stessa e che era stato designato a rioccuparla ove la legge avesse potuto essere approvata in tempo, ossia prima che spirasse il biennio di disponibilità;

Sentito il consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina d'accordo col ministro della istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Articolo unico.

È data facoltà al Nostro ministro per la marina di provvedere per il conferimento della cattedra di lingua tedesca istituita con la legge 21 marzo 1907 con personale che già abbia occupato il medesimo posto presso l'accademia navale astrazion fatta, per questa sol volta, dal pubblico concorso richiesto dall'art. 2 del regio decreto 23 giugno 1898, n. 358.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti addì 17 *maggio* 1907.
Reg. 34. *Atti del Governo a f.* 134. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

C. MIRABELLO.
RAVA.

Digitized by Google

N. 248. N. 248.

REGIO DECRETO *portante disposizioni regolamentari per l'applicazione degli articoli* 1, 2, 3, 4 *e* 6 *della legge* 8 *aprile* 1906, *n.* 141, *sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie.*

7 marzo 1907.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 24 *maggio* 1907, *n.* 122)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 141, sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie;

Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 142, sullo stato economico degli insegnamenti stessi;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1906, n. 723;

Sentito il consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse disposizioni regolamentari per l'applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141, che saranno firmate d'ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 *maggio* 1907.
Reg. 34. *Atti del Governo a f.* 135. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.
RAVA.

Digitized by Google

NORME

regolamentari in applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141

Concorsi.

Art. 1.

I concorsi alle cattedre delle scuole medie governative (ginnasi, licei, scuole tecniche, istituti tecnici e nautici, scuole complementari e normali) e degli istituti pubblici di educazione femminile, hanno luogo per titoli e per esame.

Gli istituti pubblici di educazione femminile, cui sono estesi gli effetti del comma precedente, sono quegli istituti, educandati, conservatori o collegi, dipendenti dal Ministero dell'istruzione, nei quali si fanno studi secondari secondo i programmi delle scuole medie o secondo programmi che dal ministro siano giudicati equivalenti.

Art. 2.

Ogni concorso generale sarà bandito per un numero determinato di posti di ruolo, o per un numero determinato di posti d'incarico per quelle discipline speciali, per le quali la legge non ammette che incarichi.

Tale numero sarà fissato tenendo conto dei posti che presumibilmente si renderanno vacanti nel biennio successivo all'avviso di concorso.

Art. 3.

Coloro che intendono di prendere parte ai concorsi generali debbono inviare al Ministero, entro il tempo che sarà indicato dal relativo bando e che non potrà essere minore di un mese dalla data del bando stesso, la domanda in carta bollata da lire 1.20, corredata dei seguenti documenti:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, ovvero che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, e salve le disposizioni del 2° capoverso dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, del 2° capoverso dell'art. 14 della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col regio decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

Digitized by Google

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità di data recente, rilasciato nelle forme prescritte dall'art. 5;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria, o diploma che abiliti all'insegnamento per cui è bandito il concorso, o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione a' termini dell'art. 2, comma 1°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e altri diplomi eventualmente richiesti e specificati nell'avviso di concorso in conformità delle disposizioni riguardanti la riunione degli insegnamenti;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle università o negli istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco in carta semplice di tutti i documenti, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti dovranno essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata.

Saranno dispensati dal presentare il documento n. 5 i cittadini delle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato quand'anche manchino della naturalità, e dal presentare i documenti 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative.

I concorrenti a più cattedre dovranno presentare tante domande quante sono le cattedre alle quali aspirano e unire a ciascuna domanda copia autentica dei documenti.

Art. 4.

La commissione esaminatrice giudicherà della regolarità formale dei documenti col concorso dell'amministrazione centrale.

La validità dei titoli d'ammissione ai concorsi per ciascuna cattedra dei diversi gradi ed ordini di scuole, quando non è stabilita per legge, è quella riconosciuta dal consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 5.

L'attestato di moralità sarà rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della giunta comunale, del sindaco del comune in cui il candidato dimora. Nel caso in cui questi non abiti nel comune da oltre un biennio, dovrà presentare anche un attestato di

Digitized by Google

moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del comune dove avrà abitato precedentemente.

Art. 6.

Per le materie indicate nell'art. 11 la maggioranza della commissione giudicatrice del concorso sarà composta di membri scelti dal ministro fra quei professori e liberi docenti di università e di istituti superiori, che verranno designati, con votazione individuale e segreta, dagli insegnanti delle facoltà e degli istituti superiori.

La votazione avrà luogo presso ciascuna facoltà e presso ciascun istituto superiore, cui spetti tale designazione a norma del citato art. 11, nel giorno e nell'ora che saranno indicati con ordinanza ministeriale. Avranno diritto di parteciparvi tutti i professori e liberi docenti della facoltà o dell'istituto superiore, designando ciascuno cinque nomi. Presenzierà il rettore o capo dell'istituto, o chi ne fa le veci, il quale raccolte le schede, le invierà subito, in piego suggellato su cui apporrà la sua firma, al Ministero, che, con l'intervento del presidente o del vice presidente della sezione della giunta del consiglio superiore per l'istruzione media, procederà allo spoglio delle schede formando l'elenco dei designati. Il ministro farà la sua scelta fra i dieci, che avranno riportato il maggior numero di voti.

Art. 7.

I membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi per le materie indicate nell'art. 11, che devono essere nominati direttamente dal ministro, saranno scelti fra i capi di istituto e i professori ordinari delle scuole medie di grado superiore, comprendendosi fra questi anche coloro, che, per ragione d'organico o per riunione d'insegnamenti obbligatoria per legge, insegnino contemporaneamente in istituti di primo o di secondo grado.

Art. 8.

I membri della sezione della giunta del consiglio superiore per l'istruzione media non potranno far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi.

Nessuna commissione potrà avere due membri appartenenti allo stesso istituto secondario.

Art. 9.

Nessuno potrà far parte di una commissione aggiudicatrice per la stessa materia più di due volte consecutive.

Art. 10.

Per ogni concorso la commissione giudicatrice sarà formata entro un mese dalla chiusura del concorso.

Digitized by Google

Art. 11.

I membri della maggioranza delle commissioni giudicatrici dei concorsi, con le norme dell'art. 6, saranno designati:

dalle Facoltà di lettere e filosofia delle regie università e della regia accademia scientifico-letteraria di Milano e dalla sezione di filologia e filosofia del regio istituto di studi superiori o pratici e di perfezionamento in Firenze per le cattedre di

lettere italiane e lingua italiana .	in tutte le scuole medie;
storia e geografia	
lettere latine e greche	nei licei;
filosofia	
Pedagogia	— nelle scuole normali;
materie letterarie	— nei ginnasi (classi superiori e inferiori);

dalle Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali delle regie università e dalla sezione di scienze fisiche e naturali del regio istituto di studi superiori in Firenze per le cattedre di

fisica	in tutte le scuole medie;
chimica	
storia naturale	

dalle Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali delle regie università, delle scuole di applicazione per gl'ingegneri, dell'istituto tecnico superiore di Milano, della scuola superiore politecnica di Napoli, dal regio politecnico di Torino per le cattedre di matematica — in tutte le scuole medie;

costruzione, disegno relativo e geometria descrittiva	negli istituti tecnici;
topografia e disegno topografico .	
meccanica e disegno di macchine	
geografia astronomica, astronomia nautica e trigonomia sferica .	negli istituti nautici;

dalle facoltà di giurisprudenza delle regie università per le cattedre di

diritto di legislazione rurale . .	negli istituti tecnici;
economia, statistica, scienza della finanza	
economia e legislazione industriale	
legislazione doganale	
diritto	— negli istituti nautici.

Digitized by Google

Art. 12.

La commissione giudicatrice sarà eletta direttamente dal ministro per i concorsi alle cattedre di

lingue straniere moderne . . .	in tutte le scuole medie in cui l'insegnamento viene impartito;
disegno	
calligrafia.	
ragioneria e computisteria . . .	negli istituti tecnici;
agraria ed estimo	
tessitura e materie affini . . .	
navigazione	negli istituti nautici,
attrezzatura, manovra navale, telegrafia marittima	
costruzione navale, disegno relativo, storia della nave . . .	
macchine a vapore e disegno relativo, materiali e doveri del macchinista.	
contabilità di bordo	
computisteria.	nelle scuole tecniche;
lavori donneschi	nelle scuole normali e complementari
canto	
ginnastica.	
giardino d'infanzia.	

e per i concorsi alle cattedre delle materie speciali delle scuole normali e complementari, degli istituti tecnici e nautici e nelle scuole tecniche a tipo agrario, commerciale, industriale.

Art. 13.

Gli esami constano di una prova scritta e di prove orali.

Art. 14.

La prova scritta riguarderà qualche parte fondamentale della materia che deve essere insegnata dalla cattedra posta a concorso.

Tale prova di cultura speciale, se si tratti di discipline il cui insegnamento si svolga prevalentemente in esercitazioni grafiche o pratiche, consisterà in una prova grafica o pratica.

Nei concorsi alle cattedre di materie letterarie nei ginnasi e di latino e greco nei licei la commissione esaminatrice potrà prescrivere che i candidati svolgano in latino, interamente od in parte, il tema della prova di cultura speciale.

In quelle a cattedre di lingue e letterature moderne il tema della prova di cultura speciale sarà svolto interamente nella lingua per il cui insegnamento è aperto il concorso.

Digitized by Google

Art. 15.

Alla prova scritta sono ammessi i concorrenti, che, nelle forme e nei termini stabiliti, abbiano inviata regolare domanda corredata dei titoli e documenti richiesti dalle disposizioni degli articoli 2 della legge 8 aprile 1906, n. 141, e 3 del presente regolamento.

Art. 16.

Le prove orali consistono in una discussione sopra una o più parti della disciplina o delle discipline per cui fu aperto il concorso, e in un esperimento di lezione, nonchè per i concorrenti alle cattedre delle materie indicate nell'art. 12 in una prova di cultura generale, la quale serva a dimostrare che il candidato possiede, anche fuori del campo speciale della cattedra posta a concorso, quel grado di cultura, che è necessario per poter esercitare utilmente l'ufficio cui aspira.

Così la discussione come l'esperimento di lezione dovranno essere contenuti nei limiti del programma stabilito per la cattedra messa a concorso.

Art. 17.

La prova scritta avrà luogo sopra tema scelto dalla commissione esaminatrice e spedito a cura del Ministero alle sedi, che di volta in volta saranno fissate nell'avviso di concorso.

Il tema sarà lo stesso per tutte le sedi, e in tutte le sedi la prova avrà luogo contemporaneamente.

Art. 18.

Ogni concorrente dovrà indicare nella domanda il proprio domicilio e la sede presso la quale intende sostenere la prova scritta.

Il Ministero manderà in tempo utile a ciascuna delle sedi fissate per la prova scritta l'elenco dei concorrenti ammessi a sostenerla.

Art. 19.

La vigilanza per la prova scritta sarà affidata, per ogni sede di esame, ad una commissione composta del provveditore agli studi della provincia, presidente, e di due capi o insegnanti ordinari d'istituti secondari di 2° grado della sede ove ha luogo l'esame.

Il tema trasmesso dal Ministero sarà dal presidente della commissione dissuggellato alla presenza dei candidati dopo fatta constatare la integrità dei suggelli.

Art. 20.

Per la prova scritta saranno assegnate otto ore dalla dettatura del tema.

Tanto la minuta del lavoro quanto la buona copia devono essere scritte su fogli di carta firmati dal presidente della commissione, cui è affidata la vigilanza dell'esame.

Digitized by Google

I candidati non potranno fare uso di appunti manoscritti, nè di libri quando questi non siano vocabolari o codici o tavole logaritmiche, salvo disposizioni speciali date dalla commissione giudicatrice del concorso. Essi non potranno comunicare fra di loro nè con estranei. Chi contravverrà ad alcuna di queste o delle altre disposizioni, che da chi invigila l'esame potranno essere date per assicurarne la sincerità, sarà escluso dal concorso.

Art. 21.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la firma nè altro contrassegno, lo chiude entro una busta unitamente ad un'altra di minor formato, debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del suo nome e cognome e del suo domicilio. Il provveditore, o chi lo assiste nella vigilanza, appone immediatamente sulla busta maggiore l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna. Tutte le buste sono poi raccolte in un piego, che, suggellato e firmato dal provveditore e da un altro membro della commissione che invigila la prova, è subito inviato al Ministero.

La commissione esaminatrice, nel giorno in cui si aduna per la revisione dei lavori dei concorrenti, verificata l'integrità di ciascun piego e delle singole buste contenenti i lavori, le apre, segnando accuratamente in testa ad ogni lavoro e sulla busta che racchiude il nome del rispettivo autore uno stesso numero di riconoscimento.

Compiuto l'esame di tutti i lavori, e notati su ciascuno i voti rispettivamente assegnati, si aprono le buste contenenti il nome dei concorrenti.

Art. 22.

La durata di ciascuna delle prove orali di cui all'art. 16 sarà non minore di mezz'ora e non maggiore di un'ora.

Per l'esperimento di lezione, l'argomento di questa sarà dalla commissione comunicato al candidato quattro ore prima di quella fissata per la prova.

I concorrenti saranno chiamati alle prove orali per turno, eseguendo l'ordine alfabetico. Chi senza motivo pienamente giustificato e indipendente dalla sua volontà non si troverà presente quando giunga il suo turno, lo perderà, e mancando per qualsiasi causa anche al secondo turno perderà senz'altro il diritto alla prova d'esame.

Art. 23.

Le commissioni giudicatrici disporranno di 300 punti nei concorsi alle cattedre delle materie indicate nell'art. 12 e di 270 punti nei concorsi alle cattedre indicate nell'art. 11, da ripartirsi nel modo che segue:

Sarà fatta una prima graduatoria per titoli di tutti i concorrenti, senza distinzione di sesso, quando al concorso siano ammesse anche donne, tenendo conto distintamente dei seguenti gruppi di documenti:

Digitized by Google

1° titoli di studio;
2° titoli didattici;
3° anzianità di servizio;
4° pubblicazioni.

Per questa prima graduatoria la commissione disporrà di 180 punti, dei quali 90 pel 1° gruppo, 30 pel 2°, 30 pel 3°, 30 pel 4°.

Nell'assegnazione dei 90 punti per il primo gruppo, partendo da un minimo di 54, cioè di 6|10, per coloro che hanno presentato titoli appena sufficienti per l'ammissione al concorso, sarà tenuto conto delle lauree o dei diplomi equipollenti, dei diplomi rilasciati dagli istituti di magistero femminile, dei diplomi di abilitazione, dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle università o negli istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma, nonchè di quanto altro nei titoli presentati dal concorrente dimostri gli studi da lui fatti.

Nell'assegnazione dei punti pel secondo gruppo sarà tenuto particolare conto dei diplomi delle scuole universitarie di magistero, dei certificati di tirocinio, delle relazioni degli ispettori e delle autorità scolastiche, nonchè dei risultati di precedenti concorsi.

Nell'assegnazione dei punti per il terzo gruppo si terrà conto anche del servizio prestato in pubbliche scuole non governative, dando particolare importanza al servizio di ruolo prestato in scuole governative o pareggiate di pari grado, se si tratti di concorsi generali, e dello stesso ordine e di pari grado se si tratti di concorsi speciali.

Nell'assegnazione dei punti per il quarto gruppo si terrà conto particolare delle pubblicazioni che riguardino la materia o le materie che si insegnano dalla cattedra messa a concorso.

Fatta la prima graduatoria per titoli, la commissione comunicherà a a ciascun concorrente:

a) il numero complessivo dei punti assegnatigli;
b) il posto ottenuto nella graduatoria;
c) il giorno fissato per la prova scritta.

Per la prova scritta (o grafica, o pratica) di cultura speciale, la commissione disporrà di 30 punti.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a 6|10.

Per la classificazione delle prove orali la commissione disporrà di 30 punti per ciascuna prova.

Nei concorsi generali non potranno essere compresi tra i vincitori del numero di posti per cui il concorso fu bandito i concorrenti che non abbiano meritata una votazione complessiva equivalente almeno a 7|10, nè fra gli idonei coloro che non abbiano meritata una votazione complessiva equivalente almeno a 6|10.

I candidati che avessero riportato il medesimo numero di punti saranno disposti in ordine di merito relativo, tenendo conto dell'anzianità

Digitized by Google

di servizio, e, in mancanza o a parità pure d'anzianità, tenendo conto dei punti di merito riportati per il secondo gruppo di titoli.

Nei concorsi a cattedre comprendenti più materie, o per le quali ci sia obbligo dell'integramento dell'orario con l'insegnamento anche di altre discipline, a parità di merito avrà la preferenza chi possegga la abilitazione all'insegnamento per le varie materie che dovrebbe insegnare

Art. 24.

Gli atti del concorso, insieme con la relazione della commissione giudicatrice dalla sezione della giunta del consiglio superiore per l'istruzione media saranno trasmessi, col suo parere, al ministro cui spetta la decisione definitiva.

Art. 25.

L'accettazione o il rifiuto della residenza offerta al vincitore di un concorso risulterà da apposita dichiarazione scritta, ma sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto anche il vincitore di un concorso che risulti irreperibile, o che, ricevuta l'offerta, lasci passare otto giorni senza dichiarare all'amministrazione che l'accetta.

Agli effetti del presente articolo s'intenderà che si tratti di prima nomina anche quando il vincitore appartenga già all'insegnamento, e aspiri a passare, in virtù del concorso superato, ad altro ordine e grado d'istituti.

Art. 26.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 4 della legge 8 aprile 1906, n. 141, ai vincitori dei concorsi, i quali già appartengano all'insegnamento governativo, saranno offerte le sedi disponibili secondo l'ordine della graduatoria, indipendentemente dall'importanza delle sedi da essi già occupate.

Art. 27.

Chi sia riuscito vincitore in più concorsi generali banditi nello stesso anno di materie diverse o della stessa materia in istituti di pari grado, quando per effetto di uno di tali concorsi avrà accettato un posto di ruolo, non avrà offerte di posti per effetto degli altri concorsi di quello stesso anno, cui aveva partecipato.

Art. 28.

Agli effetti dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141, sono considerate come sedi più importanti le seguenti:

Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Macerata, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Sassari, Siena, Torino, Venezia e per gl'istituti tecnici anche Bergamo ed Udine.

Digitized by Google

Art. 29.

Per provvedere alle cattedre vacanti nelle sedi indicate nell'articolo precedente, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141, e quando la cattedra non spetti al capo dell'istituto, dovranno bandirsi speciali concorsi, ai quali saranno ammessi tutti coloro che posseggono la laurea o il diploma o il certificato di abilitazione di cui all'art. 2 della legge 8 aprile 1906, n. 141, concernente la materia o le materie delle cattedre messe a concorso, anche se non siano in servizio quali insegnanti.

Qualora siano vacanti più cattedre della stessa disciplina in una o più sedi indicate nell'articolo precedente, potrà essere bandito un solo concorso speciale per tutte le cattedre vacanti, ma i concorrenti dovranno dichiarare per quali istituti, se si tratti di più cattedre di altrettanti istituti d'una stessa sede, o per quali sedi intendano di concorrere.

La commissione giudicatrice, nel formare le graduatorie, nel caso previsto dal precedente capoverso, terrà conto delle dichiarazioni dei singoli concorrenti e in base ad esse formerà una graduatoria distinta per ciascuna delle cattedre poste a concorso.

Art. 30.

Per ciascuna cattedra sarà formata una graduatoria comprendente al massimo tre nomi. Quei concorrenti che abbiano meritato una votazione complessiva inferiore a 8|10 non potranno esservi inclusi.

Art. 31.

Della graduatoria l'amministrazione potrà valersi soltanto per la corrispondente cattedra e ne saranno esauriti gli effetti quando in base ad essa sia stata fatta la nomina a quella cattedra.

Art. 32.

Le norme stabilite nei precedenti articoli pei concorsi generali si applicano anche ai concorsi speciali.

Disposizione transitoria.

Art. 33.

Per i concorsi che saranno banditi nell'anno scolastico 1906-907 è valida la designazione dei membri delle commissioni giudicatrici indetta con la circolare 10 giugno 1906 e fatta dalle Facoltà e dagli istituti superiori con le norme in vigore per la designazione dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi universitari.

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

Digitized by Google

N. 249. N. 249.

REGIO DECRETO *col quale le disposizioni della legge 24 marzo 1907, n. 90, concernente l'aggregazione del comune di Guardialfiera al mandamento di Casacalenda, avranno effetto dal 1° giugno 1907.*

2 maggio 1907.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 maggio 1907, n. 119*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 24 marzo 1907, n. 90, concernente l'aggregazione del comune di Guardialfiera al mandamento di Casacalenda, col quale il Governo del Re è stato autorizzato a provvedere con decreto reale alla esecuzione della legge stessa;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 24 marzo 1907, n. 90, avranno effetto dal 1° giugno 1907.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 *maggio* 1907.
Reg. 34. *Atti del Governo a f.* 140. PACINI
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.
ORLANDO.

Digitized by Google

N. 250. N. 250.

REGIO DECRETO *col quale il numero dei professori ordinari e straordinari per l'insegnamento nei regi licei, è aumentato di uno ed è assegnato al liceo di Pistoia.*

28 febbraio 1906.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 23 *maggio* 1907, *n.* 121)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 11 e 24 della legge 8 aprile 1906, n. 142, ed il relativo regolamento;

Visto il Nostro decreto 1° ottobre 1906, n. 606, che stabilisce il numero complessivo dei professori ordinari e straordinari delle scuole medie per l'esercizio 1906-907;

Considerato che con la legge 20 dicembre 1906, n. 624, che approvò il bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio 1906-907, per l'avvenuta fusione del liceo e del ginnasio di Pistoia occorre dal 1° ottobre 1906 aumentare un posto di ruolo per l'insegnamento della storia naturale nel liceo di detta città;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° ottobre 1906 il numero complessivo dei professori ordinari, e straordinari del 2° ordine di ruoli per l'insegnamento nei regi licei è aumentato di uno.

Digitized by Google

Art. 2.

Tale posto è assegnato al liceo di Pistoia per l'insegnamento della storia naturale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 *maggio* 1907.
Reg. 24. *Atti del Governo a f.* 120. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.
RAVA.

Digitized by Google

N. 251. N. 251.

REGIO DECRETO *che modifica il ruolo organico dei professori ordinari e straordinari delle scuole medie approvato col regio decreto* 1° *ottobre* 1906, *n.* 606.

25 aprile 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 *maggio* 1907, *n.* 125)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 1° ottobre 1906 col quale sono stabiliti i posti di professori ordinari e straordinari delle scuole medie per l'anno scolastico 1906-907;

Vista la tabella *H* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142;

Ritenuto che nel Nostro decreto succitato non fu tenuto conto della disposizione della suddetta tabella che non possa istituirsi il posto di ruolo per l'insegnamento dell'agraria nelle scuole normali maschili, situate in sedi nelle quali esista l'istituto tecnico con sezione di agronomia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro decreto 1° ottobre 1906, che stabilisce i posti di professori ordinari e straordinari delle scuole medie per l'anno scolastico 1906-907, è rettificato nel senso che i posti di professori ordinario e straordinario delle scuole normali maschili del 3° ordine di ruoli, gruppo *C*, sono diminuiti da 58 a 47 (quarantasette).

Digitized by Google

Art. 2.

Nelle tabelle annesse al detto Nostro decreto sono soppressi i posti per l'insegnamento dell'agraria nelle scuole normali maschili di Bari, Caserta, Catania, Firenze, Foggia, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Perugia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato Roma, addì 25 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 119. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.
RAVA.

Digitized by Google

N. 252. N. 252.

REGIO DECRETO *che aggiunge un posto d'insegnante di lingua francese nelle regie scuole normali e complementari.*

19 aprile 1907.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 maggio 1907, n. 125*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 11 della legge 8 aprile 1906, n. 142, ed il relativo regolamento;

Visto il Nostro decreto 1° ottobre 1906 che determina il numero complessivo dei capi d'istituto effettivi e dei professori ordinari e straordinari degli istituti d'istruzione media per l'anno scolastico 1906-907;

Ritenuto che, mentre nella scuola normale complementare di Palermo, oltre ai corsi ordinari derivanti da corsi completi aggiunti aventi carattere di stabilità fu assegnato un altro posto di ruolo per varie materie, derivante da corsi completi aggiunti aventi carattere di stabilità da due anni, per ommissione non si assegnò tale posto per l'insegnamento della lingua francese;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai posti di professore ordinario e straordinario, di cui l'art. 3 del Nostro decreto 1° ottobre 1906, è aggiunto un

Digitized by Google

posto d'insegnante di lingua francese nelle regie scuole normali e complementari per le materie d'insegnamento dei soli corsi complementari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 *maggio* 1907.
Reg. 34. *Atti del Governo a f.* 138. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.
RAVA

Digitized by Google

N. 253. N. 253.

REGIO DECRETO *che approva il regolamento per il conferimento di tre assegni annui, inscritti nel bilancio del Ministero dell' istruzione pubblica a favore di studenti della regia università di Padova.*

25 aprile 1907.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 maggio 1907 n. 126*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la convenienza di disciplinare con norme regolamentari il conferimento dei tre assegni annui, inscritti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione a favore di studenti della regia università di Padova;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento per il conferimento dei tre assegni annui inscritti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione a favore di studenti della regia università di Padova annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 *maggio* 1907.
Reg. 34. *Atti del Governo a f.* 136. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

per il conferimento dei tre assegni annui inscritti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione a favore di studenti della regia università di Padova.

Art. 1.

Ogni anno sarà aperto il concorso fra studenti di nazionalità italiana inscritti nella regia università di Padova pel conseguimento di una laurea o del diploma di ingegnere civile a tre assegni annui di lire 518. 50 ciascuno.

Il concorso resterà aperto dal 1° ottobre al 30 novembre.

Art. 2.

I concorrenti dovranno presentare la loro domanda su carta bollata da centesimi sessanta al rettore dell'università corredandola dei seguenti documenti:

1° Certificato di nascita;

2° Attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio del concorrente;

3° Attestato dell'autorità comunale predetta comprovante le condizioni economiche del concorrente e della sua famiglia;

4° Certificato degli studi e degli esami fatti.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare di non godere alcun altro posto di studio da comuni, opere pie o altri enti.

Art. 3.

Gli assegni saranno conferiti a quei tre giovani che fra i concorrenti risulteranno più meritevoli per studio e per i punti riportati negli esami. A parità di merito saranno preferiti quelli di condizione economica meno agiata e a parità di condizione economica i più avanzati negli studi.

Digitized by Google

Il consiglio accademico non oltre il mese di dicembre delibererà l'aggiudicazione dei tre assegni, la quale avrà il suo effetto solo dopo l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

Il pagamento dell'assegno sarà fatto, dopo avvenuta l'approvazione da parte del Ministero, in due eguali rate, la prima subito dopo tale approvazione e l'altra nel mese di giugno. Per ottenere il pagamento della seconda lo studente dovrà provare di aver frequentato con assiduità e diligenza i corsi obbligatori cui trovasi iscritto.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

Digitized by Google

N. 254. N. 254.

DECRETO REGIO *che approva il regolamento per l'assegnazione della borsa governativa di perfezionamento all'estero in medicina e chirurgia a favore dei laureati nella regia università di Padova.*

25 aprile 1907.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 31 *maggio* 1907, *n.* 127)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto che con Sovrano rescritto in data 13 novembre 1820 furono istituiti dal Governo Austriaco due sussidi governativi a favore di giovani chirurghi, i quali, terminati i loro studi, si recassero dal territorio Veneto a Vienna per compiervi un corso di perfezionamento;

Veduto il bilancio del Ministero della pubblica istruzione, nel quale trovasi inscritta la somma di lire 2,022. 17 per lo scopo suindicato;

Riconosciuta la convenienza di ridurre il numero dei sussidi da due ad uno affinchè l'aumentare di questo sia più rispondente alle cresciute esigenze economiche e di disciplinare il conferimento con norme regolari;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento per l'assegnazione della borsa governativa di perfezionamento all'estero in medicina e

Digitized by Google

chirurgia a favore dei laureati nella regia università di Padova, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 *maggio* 1907.
Reg. 34. *Atti del Governo a f.* 137. PACINI.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasig.lli ORLANDO.

RAVA.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

per l'assegnazione della borsa governativa di perfezionamento in medicina e chirurgia nella regia università di Padova

---

Art. 1.

Ogni due anni la facoltà di medicina e chirurgia di Padova sarà invitata dal rettore nel mese di aprile a stabilire per quale ramo degli studi medico-chirurgici debba aprirsi nell'anno successivo il concorso ad una borsa di annue lire 2,022. 17 a favore di un giovane laureato nell'università di Padova che intenda intraprendere studi di perfezionamento all'estero. La stessa facoltà indicherà pure l'istituto o istituti superiori esteri presso cui il perfezionamento debba aver luogo.

Art. 2.

A cura del rettore sarà pubblicato nel successivo mese di maggio l'avviso di concorso conforme alle deliberazioni della facoltà medico-chirurgica.

Art. 3.

I concorrenti devono essere di nazionalità italiana ed aver compiuto con notevole profitto nell'università di Padova l'intero corso degli studi di medicina e chirurgia da non più di quattro anni.

Art. 4.

Ogni concorrente dovrà entro il mese di giugno presentare l'istanza corredata dai documenti seguenti:

a) attestato di nascita;

b) certificato di nazionalità;

c) attestato di buona condotta;

d) certificato degli studi percorsi e dei punti conseguiti nelle prove di esame;

e) certificati comprovanti le condizioni economiche dell'aspirante e della sua famiglia.

Sarà tenuto conto inoltre di eventuali altri titoli e pubblicazioni degli aspiranti.

Digitized by Google

Art. 5.

I concorrenti dovranno inoltre dar saggio di conoscere una lingua straniera, assoggettandosi ad una prova davanti a tre insegnanti della facoltà di filosofia e lettere che saranno di volta in volta designati dal rettore.

Art. 6.

Non oltre il 15 di luglio il consiglio accademico udito il parere motivato della facoltà medico-chirurgica, farà al Ministero le sue proposte per l'assegnazione della borsa, avvertendo che a parità di merito fra due o più concorrenti dovrà preferirsi quello che si trovi in condizioni economiche meno agiate.

Art. 7.

Il sussidio di perfezionamento all'estero dura un biennio, ma chi ne gode lo perde qualora contravvenga alle disposizioni dell'art. 8.

Art. 8.

Chi gode il sussidio deve ogni bimestre fornire al rettore della regia università di Padova, la prova della frequenza ai corsi seguiti all'estero. Alla fine sia del primo che del secondo anno dovrà presentare alla facoltà di medicina e chirurgia di Padova una particolareggiata relazione sulle risultanze dei propri studi.

Art. 9.

Il pagamento del sussidio sarà fatto ogni anno in due rate. La prima sarà pagata dopo che sia pervenuto al rettorato il terzo certificato di frequenza ai corsi, la seconda dopo che la facoltà medico chirurgica avrà, non più tardi del mese di luglio, approvata la relazione contemplata nel precedente articolo 8.

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

Digitized by Google

N. 255. N. 255.

LEGGE *che chiude definitivamente lo stralcio della liquidazione dell'antico monte di pietà di Roma.*

19 maggio 1907.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 25 *maggio* 1907, *n.* 123)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Col 31 dicembre 1906 è definitivamente chiuso lo stralcio della liquidazione dell'antico monte di pietà di Roma, assunta dalla cassa depositi e prestiti per effetto della legge 24 giugno 1874, n. 2054.

Art. 2.

I quadri e gli altri oggetti d'arte che costituiscono i resti della galleria già del monte di pietà, e rimasti invenduti al giorno della attuazione della presente legge, saranno acquistati dalla cassa depositi e prestiti col ribasso già autorizzato nelle vendite dal consiglio permanente di amministrazione della cassa depositi e prestiti.

Art. 3.

La partita attiva costituita dai crediti che ancora trovansi inscritti presso la cassa depositi e prestiti sulla *tavola alfabetica dei debitori insolventi*, le partite passive costituite dall'annua prestazione e dagli assegni che ancora sono corrisposti dalla cassa per conto della liquidazione, verranno assunte dal tesoro dello Stato.

Digitized by Google

Art. 4.

Il credito netto, senza alcuna aggiunta d'interessi, che al giorno dell'attuazione della presente legge, spetterà alla cassa depositi e prestiti in dipendenza dei risultati della liquidazione del già monte di pietà e del relativo stralcio, sarà rimborsato a carico degli utili netti annuali che spettano al tesoro dello Stato sulla gestione propria della cassa depositi e prestiti, a cominciare da quelli che a favore del tesoro saranno liquidati per l'anno 1906.

Tale rimborso avrà luogo in dodici uguali rate annuali, ed il credito della cassa depositi e prestiti continuerà a rimanere infruttifero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

CARCANO.

Digitized by Google

N. 256. N. 256.

LEGGE *che modifica l'altra del 27 marzo 1904, n. 114, sull'avanzamento nei corpi militari della regia marina.*

16 maggio 1907.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 maggio 1907, n. 123*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono apportate alla legge del 27 marzo 1904, n. 114, circa l'avanzamento nei corpi militari della regia marina, le modificazioni indicate negli articoli seguenti:

Art. 2.

Per le promozioni ai gradi di tenente colonnello e di maggiore del genio navale, sono adottati i criteri qui sotto indicati, in luogo di quelli stabiliti dall'art. 2 della legge suddetta 27 marzo 1904, n. 114:

Grado da conseguirsi per l'avanzamento	Criteri in base ai quali hanno luogo le promozioni
Tenente colonnello del genio navale. .	Un terzo per anzianità – due terzi a scelta.
Maggiore del genio navale.	Tre quarti per anzianità – un quarto a scelta.

Digitized by Google

Art. 3.

Possono essere considerati per l'avanzamento a scelta ai gradi di tenente colonnello e di maggiore del genio navale (ingegneri) rispettivamente tutti i maggiori che si trovano nelle condizioni prescritte per l'avanzamento ed i capitani compresi nel primo terzo del ruolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

C. MIRABELLO.

Digitized by Google

N. 257. N. 257.

LEGGE *che istituisce il* magistrato alle acque *per le provincie venete e di Mantova.*

5 maggio 1907.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 maggio* 1907, *n.* 122)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito un ufficio per le opere idrauliche delle provincie di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Udine, Belluno e del bacino della provincia di Mantova, compreso tra la sinistra del Po e del Mincio, che ha per recipiente di scolo il fiume Tartaro.

Questo ufficio prende il nome di *magistrato alle acque*; ha sede in Venezia, e comprende in un unico compartimento amministrativo nei limiti ed agli effetti della presente legge i territori sopraindicati.

Per decreto reale, su domanda dei rispettivi consigli provinciali, altri bacini di Mantova e di provincie finitime potranno essere aggregati al compartimento del magistrato alle acque.

Art. 2.

Il magistrato alle acque provvede in conformità alle leggi, per il compartimento amministrativo summenzionato, al buon governo delle acque pubbliche — così nei riguardi del re-

Digitized by Google

gime forestale come in quello delle opere idrauliche —, del sistema delle bonifiche e del regime dei porti, del lido del mare e dei fari.

Per la competenza e la direzione delle opere idrauliche attinenti al fiume Po e alle diramazioni del suo delta, comprese nel compartimento del magistrato alle acque, sarà provveduto per regolamento. In ogni caso sui progetti di sistemazione, di difesa, di navigazione e di polizia riguardanti le opere suddette sarà sentito il parere del comitato tecnico di magistratura.

In casi di urgenza spetterà al magistrato alle acque il servizio di difesa degli argini del Po compresi nel compartimento.

Art. 3.

Il capo del compartimento, presidente della magistratura alle acque, sarà nominato tra i funzionari dello Stato con decreto reale, su proposta del consiglio dei ministri, e avrà lo stipendio annuo di lire 10,000.

Il presidente della magistratura alle acque rappresenta il ministro dei lavori pubblici, dal quale dipende, ed è di fronte a lui responsabile di quanto si attiene ai servizi ed alle attribuzioni assegnategli dalla legge. Nei riguardi del regime forestale il presidente stesso rappresenta il ministro di agricoltura, industria e commercio e da lui dipende.

L'ufficio di presidente della magistratura è incompatibile con quello di membro del Parlamento e di consigliere delle provincie, dei comuni e dei consorzi idraulici di difesa, di scolo, di bonifica e forestali nel territorio ad esso sottoposto.

Art. 4.

Il presidente della magistratura alle acque ha alla sua dipendenza, per l'esecuzione della presente legge, tutto il personale tecnico ed amministrativo in questa legge contemplato e presiede il comitato tecnico di magistratura.

Digitized by Google

Tale comitato tecnico si compone, oltre al presidente, di quattro ispettori superiori del real corpo del genio civile, di un ispettore superiore forestale e del capo dell'ufficio amministrativo.

In assenza del presidente il comitato è presieduto dall'ispettore superiore più anziano.

Art. 5.

Il comitato tecnico di magistratura ha le funzioni di una sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere idrauliche e marittime del compartimento, secondo le leggi e i regolamenti vigenti per le sezioni del consiglio medesimo.

Art. 6.

Una commissione costituita da tanti delegati quante sono le provincie in tutto o in parte comprese nel compartimento del magistrato alle acque, eletti per un quinquennio ciascheduno dal rispettivo consiglio provinciale, e nel seno di questo, sarà sentita dal presidente della magistratura quando si tratti della esecuzione di nuove opere, o d'importanti opere di difesa, o di conflitti fra provincie, comuni, e consorzi. Essa sarà presieduta dal presidente della magistratura che potrà chiederne il parere ogni qualvolta lo creda utile.

Art. 7.

È approvata la tabella *A* annessa alla presente legge, che comprende il presidente della magistratura alle acque, ed il personale del genio civile e quello amministrativo posti alla sua dipendenza.

È autorizzata la maggiore spesa di lire 10,000, che sarà stanziata in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per lo stipendio del presidente della magistratura alle acque.

Il personale del genio civile, di cui alla tabella *A*, pur continuando a far parte del ruolo del genio civile, percor-

Digitized by Google

rerà di regola tutta la carriera fino al grado di ispettore superiore, negli uffici del compartimento stesso.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, udito il parere del presidente della magistratura, saranno assegnati preferibilmente agli uffici del Veneto gli ufficiali del genio civile, che vi sono addetti alla data della pubblicazione della presente legge e che ne faranno domanda, nonchè, entro i limiti dei posti disponibili, quelli degli altri uffici del Regno che pure ne faranno domanda.

Art. 8.

Al personale del genio civile, di cui nella tabella *A*, saranno applicabili tutte le disposizioni delle leggi organiche del genio civile, in quanto non sia derogato dalla presente legge. Nessun trasferimento nè temporaneo nè definitivo, od altro provvedimento, potrà esser fatto riguardo al detto personale, nè alcuno incarico estraneo alle ordinarie attribuzioni gli potrà essere affidato, senza la richiesta o il preventivo parere del presidente della magistratura, al quale sarà riservata la esclusiva facoltà di distribuire il personale stesso fra i vari uffici del compartimento, e di disporre i trasferimenti da un ufficio all'altro.

Nella destinazione di ingegneri-allievi negli uffici del compartimento sarà data la preferenza agli ingegneri che, in concorsi banditi dal Ministero, abbiano dato prove di speciale capacità nelle discipline idrauliche.

Nel caso di promozione a gradi fino a quello d'ingegnere capo, per i quali non esistano contemporaneamente vacanze negli uffici dipendenti dal presidente della magistratura, l'ufficiale promosso potrà, quando il servizio lo esiga, ed in seguito a richiesta del presidente, rimane a disposizione del presidente stesso per prestar servizio presso l'ufficio centrale di Venezia, o presso gli altri uffici.

Il più anziano fra gli ispettori superiori addetti al magistrato sarà aggiunto con diritto di voto al comitato del personale del genio civile di cui all'art. 9 della legge 22 agosto 1895, n. 547.

Digitized by Google

Gli ispettori superiori di cui alla tabella *A* risiedono presso il magistrato delle acque in Venezia e intervengono, se invitati dal ministro, alle adunanze generali del consiglio superiore dei lavori pubblici. Intervengono alle sedute delle sezioni quando per casi speciali siano invitati dal presidente del consiglio.

Art. 9.

Il personale di custodia del compartimento sarà nominato dal ministro dei lavori pubblici, su proposta del presidente della magistratura.

Saranno fissate per regolamento le norme per l'ammissione e pei provvedimenti relativi al personale di custodia e di guardia.

Art. 10.

Agli uffici del genio civile, attualmente esistenti nel compartimento territoriale del magistrato alle acque, rimangono affidate, sotto la dipendenza dell'amministrazione centrale, tutte le altre attribuzioni loro conferite dalle leggi e non comprese nella presente.

Il ministro dei lavori pubblici, con decreto motivato, potrà però delegare al magistrato alle acque quelle funzioni che l'esperienza dimostrasse compatibili con le attribuzioni speciali ad esso affidate da questa legge, e che risultassero utili nell'intento di rendere più facile e più sollecito il disbrigo degli affari.

Art. 11.

Presso la sede del magistrato alle acque risiederà, agli effetti della presente legge, il personale forestale quale risulta dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

È autorizzata la spesa relativa di lire 13,400, e sono consentite le analoghe variazioni nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il personale forestale necessario per lo studio e la esecuzione dei lavori di sua competenza, derivanti dalla presente legge, dipenderà nei riguardi tecnici dal presidente

Digitized by Google

della magistratura e costituirà un reparto speciale destinato a prestare servizio nel compartimento del magistrato.

Tanto il personale dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici, quanto il personale forestale, pure essendo posti alla dipendenza del magistrato alle acque, continueranno a far parte dei rispettivi organici.

Art. 12.

In relazione all'art. 2 (comma 1°) della presente legge il Governo del Re è autorizzato:

a riordinare gli insegnamenti sulle discipline idrauliche che già esistono nella scuola di applicazione della regia università di Padova e ad istituirne altre sulle stesse discipline e sulle applicazioni tecniche che vi si riferiscono, modificando il ruolo organico del personale;

ad aggiungere alla dotazione i maggiori stanziamenti necessari per i laboratori ed i gabinetti; per le esercitazioni pratiche ed i viaggi di istruzione, e per provvedere a conferenze di eminenti tecnici specialisti.

La spesa annua non potrà eccedere le lire 40,000 e sarà inscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione a cominciare dall'esercizio 1907-908.

Il ministro della pubblica istruzione, sentiti il consiglio direttivo della scuola ed il consiglio superiore della pubblica istruzione, ha facoltà di autorizzare con decreto reale la concessione di un diploma nelle discipline idrauliche.

Con regolamento da approvarsi con decreto reale saranno dati tutti i provvedimenti per la esecuzione di queste disposizioni.

Art. 13.

Al magistrato alle acque è affidato l'incarico di provvedere alla raccolta ordinata e metodica delle osservazioni idrografiche, in relazione alle meteorologiche, che riguardano i fiumi e loro bacini montani del compartimento, la laguna ed il mare di Venezia, sentita una apposita commissione scientifico-tecnica da nominarsi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Digitized by Google

Al magistrato alle acque sono pure affidati: lo studio sistematico permanente di tutti i corsi d'acqua e loro bacini e della laguna; la preparazione, anche di propria iniziativa, dei progetti per opere idrauliche, di loro sistemazione, di difesa o di perfezionamento nel territorio ad esso sottoposto, per le relative proposte al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 14.

Spettano al magistrato alle acque nei limiti territoriali determinati dalla presente legge:

a) le attribuzioni assegnate al Ministero dei lavori pubblici dalle seguenti leggi cogli articoli qui indicati:

dalla legge sulle opere idrauliche, testo unico, 25 luglio 1904, n. 523:

art. 7: per l'istruttoria a richiesta degl'interessati o per iniziativa del Governo, al fine della inscrizione delle opere in 3ª categoria comprese quelle di rimboscamento e rinsodamento dei terreni montani che alle opere medesime siano naturalmente collegate e coordinate, ferma restando l'inscrizione stessa per decreto reale, sentiti i consigli comunali e provinciali;

art. 14: per la dichiarazione dell'obbligatorietà delle spese per opere di 4ª categoria delle quali è detto nel comma 3° e per l'alta sorveglianza sulla esecuzione di opere di 3ª categoria delle quali nel comma 5°;

art. 15: per l'autorizzazione nei casi e modi ivi stabiliti, agli ufficiali del genio civile, per la compilazione di progetti e direzione di lavori di opere idrauliche delle tre ultime categorie;

art. 40, comma 1°: per l'approvazione dei progetti esecutivi di opere di 3ª categoria comprendenti anche i lavori di rimboscamento o di rinsodamento dei terreni montani, naturalmente collegati e coordinati colle opere stesse, entro il limite di costo di lire 200,000, ferma restando oltre tale limite l'approvazione dei progetti al Ministero dei lavori pubblici, sentito il parere della commissione speciale di cui al comma 2°;

Digitized by Google

art. 61: per la manutenzione, riparazione, nuove costruzioni e custodia degli argini e servizio di guardia lungo le arginature;

art. 98: per le costruzioni e variazioni delle diverse opere ivi specificate lungo le sponde o negli alvei dei fiumi e torrenti;

dalla legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, testo unico, 22 marzo 1900, n. 195:

art. 8: per gli studi sulla determinazione del perimetro di ciascuna bonifica ed eventualmente di bacini nei quali essa possa essere divisa; la compilazione dei progetti di massima ed esecutivi, col riparto delle spese tra gli enti e i proprietari interessati, secondo le quote di contributo obbligatorio per legge; la formazione e l'approvazione del piano di classificazione dei beni di proprietà privata da assoggettare alla tassa speciale di bonificazione;

articoli 10, 25, 30 e 31: per la revisione dei progetti tecnici e dei rispettivi piani economici presentati dagli enti interessati per la concessione delle bonifiche, e le conseguenti proposte al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione, per la concessione e per la determinazione della quota di concorso dello Stato;

art. 50: per la nomina della commissione di accertamento del compimento delle bonifiche;

b) le attribuzioni assegnate al Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917;

art. 5: per la nomina di un ingegnere a membro del comitato forestale;

art. 11, comma 1°: per il rimboschimento dei terreni vincolati;

dalla legge sui rimboschimenti 1° marzo 1888, numero 5238:

articoli 1 e 2: per la formazione degli elenchi dei terreni da rimboschire o da rinsodare, proponendone, ove occorra, al Ministero d'agricoltura, industria e commercio la espropriazione ai termini degli articoli 11, 12 e 15.

Digitized by Google

Spettano in particolare al presidente della magistratura nello stesso territorio:

c) l'approvazione in linea tecnica dei progetti che abbiano avuto il voto favorevole del comitato tecnico di magistratura nei limiti della competenza di questo segnati dall'art. 5;

d) le attribuzioni assegnate ai prefetti:

dalla legge sulle opere idrauliche, testo unico, 25 luglio 1904, n. 523:

articoli 2, 57 comma 1°, 58 comma 3°, 59, per gli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, per la pulizia delle acque pubbliche;

art. 77: la determinazione delle norme generali da osservare o da introdurre nei regolamenti speciali per le darsene e luoghi di pubblico approdo sui corsi di acque pubbliche;

art. 80 e seguenti: la determinazione delle norme generali e speciali per la fluitazione dei legnami ai termini degli articoli 80 e seguenti, ferma per le une e per le altre la cura della esecuzione e della vigilanza nelle autorità provinciali e locali;

dalla legge sulle bonificazioni sopra citata:

art. 13: la presidenza della commissione di vigilanza sull'esecuzione dei lavori delle bonificazioni, nella quale potrà farsi rappresentare da un suo delegato;

dalla legge sui porti, spiagge e fari, testo unico, 2 aprile 1885, n. 3095;

e) la facoltà di proporre ai prefetti di sollevare i conflitti di attribuzione di cui agli articoli 1 e seguenti della legge 31 marzo 1877, n. 3761;

f) la vigilanza sull'azione dei consorzi di difesa, di scolo, di bonifica e forestali, ferme restando la sorveglianza governativa e la tutela nelle autorità che ne sono investite secondo le leggi vigenti; la facoltà di promuovere dalle autorità competenti gli stanziamenti di ufficio a norma di

Digitized by Google

legge nei rispettivi bilanci delle somme necessarie per i lavori ordinati o intrapresi e per la conservazione degli eseguiti, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento; il coordinamento dell'azione dei consorzi stessi, secondo l'interesse generale del buon regime delle acque e la necessità della difesa; nonchè il promuovere in casi eccezionali la riunione tecnica e amministrativa di più comprensori fra di loro per le esigenze idrauliche dei terreni, con le cautele e le garanzie di legge per i consorzi esistenti; la nomina di rappresentanti del Governo nei consigli d'amministrazione dei consorzi stessi alle opere dei quali contribuisce lo Stato, per quanto riguarda la costruzione e la manutenzione delle opere; e l'esame dei risultati tecnici, agricoli, igienici ed economici delle opere eseguite;

g) la facoltà di convocare le rappresentanze di consorzi o loro apposite delegazioni per trattare insieme sotto la sua presidenza e risolvere per amichevoli componimenti i loro conflitti in materia di acque o di opere, salvo ratifica da parte delle rispettive assemblee, quando occorra, per legge; come pure per redimere e comporre contrasti tra la legale rappresentanza del consorzio e consortisti. I risultati delle convocazioni saranno consacrati in verbale giusta le norme dettate dal regolamento e di essi sarà tenuto conto nell'esame degli eventuali ricorsi;

h) le proposte motivate, in concorso coi prefetti delle rispettive provincie, per gli scioglimenti delle amministrazioni dei consorzi sopradetti, e delle nomine dei commissari straordinari;

i) la gestione tecnica, economica ed amministrativa dei lavori concernenti opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, opere marittime di bonificazione di 1ª categoria, riservate però al Ministero dei lavori pubblici le attribuzioni assegnategli in argomento con le leggi 2 aprile 1885, n. 3095, e 22 marzo 1900, n. 195;

l) le proposte di formazione e di modificazione dei regolamenti per la conservazione degli argini e dei manu-

Digitized by Google

fatti, per la difesa loro in tempo di piena e per l'esercizio della navigazione, della fluitazione, ed occorrendo, le proposte di nuovi regolamenti;

m) la direzione delle opere di rimboschimento già affidate ai comitati forestali dall'art. 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917;

n) la facoltà di provvedere alla esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi in genere da esso dipendenti, col mezzo delle trattative private o ad economia, nei casi nei quali tale facoltà è attribuita dalle leggi al ministro dei lavori pubblici.

Nulla è innovato alle norme amministrative vigenti in materia di concessioni per derivazioni di acque pubbliche. Il magistrato alle acque dovrà però essere inteso prima che le domande per nuove concessioni siano ammesse all'istruttoria, e sui risultati dell'istruttoria medesima.

La polizia idraulica, nei riguardi delle concessioni già esistenti e di quelle che verranno concesse, spetterà al magistrato.

Art. 15.

A deroga dell'art. 5 del testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e per un periodo di tre anni dalla pubblicazione della presente legge, è data facoltà al ministro dei lavori pubblici, sopra proposta del presidente approvata dal comitato tecnico di magistratura, e sentiti i consigli provinciali delle provincie interessate, di ordinare nella zona territoriale del compartimento, la iscrizione in 2ª categoria delle opere idrauliche in essa non ancora classificate, provvedendo del pari alla inscrizione in categorie inferiori di opere, per avventura, classificate nella 2ª categoria.

Le spese a carico dello Stato per la sistemazione di dette opere di 2ª categoria, non potranno superare l'importo di 3 milioni, e dovranno distribuirsi in dieci esercizi a cominciare dall'anno finanziario 1907-908.

Digitized by Google

Il ministro dei lavori pubblici provocherà a termini di legge i relativi decreti reali per le singole assegnazioni.

Art. 16.

Contro i provvedimenti del presidente della magistratura è ammesso il ricorso al ministro dei lavori pubblici a norma dell'art. 379 della legge sulle opere pubbliche, in quanto non sieno provvedimenti spettanti al ministro e delegati al presidente della magistratura dalla presente legge.

Contro i provvedimenti definitivi dalle vigenti leggi attribuiti ad altre autorità ed ora deferiti al presidente della magistratura e contro i provvedimenti definitivi del ministro è ammesso il ricorso alla IV e alla V sezione del consiglio di Stato, secondo la rispettiva competenza.

Art. 17.

È riservata al presidente della magistratura alle acque, udito il comitato tecnico di magistratura, la facoltà di approvare, in casi d'urgenza, i progetti di opere relative al compartimento da esso amministrato, o alla difesa degli argini del Po, a termini dell'art. 2, nonchè di autorizzarne e disporne la esecuzione quando il loro importo non ecceda la somma di lire 200,000, e le opere medesime sieno state debitamente autorizzate per legge, e comprese in fondi stanziati in bilancio.

Art. 18.

Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15 del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla amministrazione e sulla contabilità dello Stato, e quelle degli articoli 43, 45, 47 e 71 del relativo regolamento non si applicano ai contratti per lavori approvati dal ministro o dal presidente della magistratura alle acque, quando il loro ammontare non ecceda lire 200,000.

Tali contratti però non potranno avere esecuzione ove essi non riportino l'approvazione a maggioranza assoluta del comitato tecnico di magistratura.

Digitized by Google

Art. 19.

Per le opere, le spese contemplate dalla presente legge e per quelle necessarie alla applicazione dell'art. 13, saranno istituiti appositi titoli e capitoli nella parte ordinaria e straordinaria del bilancio dei lavori pubblici.

Nulla però è derogato alle discipline e cautele prescritte intorno al controllo sugli impegni ed alle registrazioni dei contratti dalle leggi sulla contabilità di Stato e sull'ordinamento della corte dei conti.

Alle spese occorrenti per i servizi del magistrato alle acque sarà provveduto con mandati a disposizione e di anticipazione, emessi dall'amministrazione centrale dei lavori pubblici a favore del capo di compartimento o di chi ne fa le veci.

I mandati a disposizione potranno essere emessi per somma non eccedente le 250,000 lire e quelli di anticipazione in caso di opere da farsi in economia per non oltre 50,000 lire.

I fondi posti a disposizione del capo del compartimento saranno dal medesimo erogati mediante buoni, a favore dei creditori, tratti sulla sezione di tesoreria provinciale di Venezia, o mediante aperture sussidiarie di credito a favore dei funzionari residenti nel compartimento, da prenotarsi a cura del locale delegato del tesoro, sul mandato del quale vengono attinte, e da trasferirsi sulle sezioni di tesoreria delle provincie, nelle quali risiedono i detti funzionari.

Di tali aperture sussidiarie di credito verrà dai funzionari delegati reso conto al capo del compartimento, il quale comprenderà le contabilità relative nel proprio rendiconto.

Per i pagamenti superiori alle lire 250,000 sarà provveduto con mandati diretti da emettersi dall'amministrazione centrale dei lavori pubblici.

A cura del Ministero del tesoro saranno sottoposte a verifica, almeno una volta all'anno, le scritture e le casse pertinenti alla gestione del magistrato alle acque.

Digitized by Google

Art. 20.

Alla stipulazione dei contratti presso il magistrato alle acque sarà delegato con decreto ministeriale un segretario amministrativo.

Art. 21.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge saranno punite a norma dell'art. 374 e seguenti della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*.

Art. 22.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge con regio decreto, sentito il consiglio di Stato, sarà approvato il regolamento il quale determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge.

Il Governo del Re, udito il comitato tecnico di magistratura ed il consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare in testo unico tutte le disposizioni di legge tuttora vigenti nelle provincie formanti parte del compartimento amministrato dal magistrato alle acque e per le materie relative alla sua competenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.
CARCANO.
F. COCCO-ORTU.
GIANTURCO.
LACAVA.
RAVA.

Digitized by Google

Tabella A

Personale del regio magistrato alle acque

Presidente della magistratura alle acque - Stipendio annuo lire 10,000

Personale del corpo reale del genio civile addetto al magistrato alle acque.

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio individuale	Spesa complessiva
Personale superiore.			
Ispettori superiori di 1ª classe	2	9,000	18,000
Id. id. di 2ª classe	2	8,000	16,000
Ingegneri capi di 1ª classe	7	6,000	42,000
Id. id. di 2ª classe	4	5,000	20,000
Ingegneri di 1ª classe	16	4,000	64,000
Id. di 2ª classe	15	3,500	52,500
Id. di 3ª classe	11	3,000	33,000
Ingegneri allievi	8	2,000	16,000
Da riportarsi . . .			261,500

Digitized by Google

Segue Tabella A.

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio individuale	Spesa complessiva
Riporto . . .			261,500
Personale subalterno.			
Aiutanti principali.	9	3,500	31,500
Id. di 1ª classe	21	3,000	63,000
Id. di 2ª classe	20	2,400	48,000
Id. di 3ª classe	12	1,800	21,600
Personale d'ordine.			
Archivisti	4	2,500	10,000
Ufficiali d'ordine di 1ª classe	10	2,000	20,000
Id. id. di 2ª classe	6	1,500	9,000
Id. id. di 3ª classe	3	1,200	3,600
Personale di servizio.			
Inservienti di 1ª classe	6	1,200	7,200
Id. di 2ª classe	7	1,000	7,000
Id. di 3ª classe	6	900	5,400
			487,800

Avvertenza. — Al presidente della magistratura sono dovute le indennità spettanti ai presidenti di sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Digitized by Google

Segue Tabella **A**.

Personale dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici addetto al magistrato alle acque.

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio individuale	Spesa complessiva
Personale amministrativo.			
Capo sezione amministrativo di 1ª classe . . .	1	5,000	5,000
Segretario amministrativo di 1ª classe. . . .	1	4,000	4,000
Segretario amministrativo di 2ª classe. . . .	1	3,500	3,500
Personale di ragioneria.			
Segretario di ragioneria di 1ª classe	1	4,000	4,000
Id. id. di 2ª classe	1	3,500	3,500
Personale d'ordine.			
Archivista di 2ª classe.	1	3,200	3,200
			23,200

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro dei lavori pubblic
GIANTURCO.

Digitized by Google

Tabella B

Personale forestale che risiederà presso il magistrato alle acque.

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio individuale	Spesa complessiva
Ispettore superiore forestale di 1ª classe . . .	1	6,000	6,000
Id. forestale di 1ª classe	1	4,000	4,000
Sotto ispettore forestale	1	2,500	2,500
Sorvegliante forestale	1	900	900
			13,400

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Digitized by Google

N. 258. N. 258.

REGIO DECRETO *che convoca pel giorno 16 giugno 1907 il collegio elettorale di Teano (Caserta 8°) affinchè proceda alla votazione di ballottaggio fra i candidati signori Achille Mazzitelli e Giuseppe Lonardo.*

23 maggio 1907.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 maggio 1907, n. 121*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data 18 maggio 1907 col quale il presidente della Camera dei deputati, notificò avere la Camera stessa, nella seduta di quel giorno, deliberato che nel collegio di Teano (Caserta 8°) si proceda alla votazione di ballottaggio fra i candidati signori: Mazzitelli Achille e Lonardo Giuseppe;

Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con regio decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il collegio elettorale di Teano (Caserta 8°) è convocato pel giorno 16 giugno 1907 affinchè proceda alla votazione di ballottaggio fra i candidati signori: Achille Mazzitelli e Giuseppe Lonardo.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 152. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.

Digitized by Google

N. 259. N. 259.

REGIO DECRETO *che convoca pel giorno 9 giugno 1907 il collegio elettorale di Verona 1° per la elezione del proprio deputato.*

23 maggio 1907.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 maggio 1907, n. 121*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 21 maggio 1907 col quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il collegio elettorale di Verona 1°;

Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con regio decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il collegio elettorale di Verona 1° è convocato pel giorno 9 giugno 1907 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 16 susseguente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti con addì 23 maggio 1907.
Reg. 34 Atti del Governo a f. 153 PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.

Digitized by Google

N. 260. N. 260.

LEGGE *che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 1,200,000 occorrente per la costruzione di fabbricati carcerari.*

9 maggio 1907.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° giugno 1907, n. 128)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1,200,000 occorrente per la costruzione di un manicomio giudiziario in Barcellona Pozzo di Gotto e di un carcere giudiziario in Termini Imerese, nonchè per la sistemazione del manicomio giudiziario di Aversa e per l'ampliamento del carcere giudiziario di Nuoro.

La detta complessiva somma sarà così ripartita:

per la costruzione del manicomio giudiziario a Barcellona Pozzo di Gotto, lire 500,000;

per la sistemazione del manicomio giudiziario di Aversa, lire 150,000;

per la costruzione di un carcere giudiziario in Termini Imerese, lire 350,000;

Per l'ampliamento del carcere giudiziario di Nuoro, lire 200,000.

Tale assegnazione sarà inscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1906-907.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.
CARCANO.

Digitized by Google

N. 261. N. 261.

REGIO DECRETO *che passa il porto di Terranova di Sicilia dalla 3ª alla 2ª classe, 2ª serie della 2ª categoria.*

19 aprile 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 giugno 1907, n. 130)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 3 giugno 1888, n. 5477, con cui il porto di Terranova di Sicilia fu classificato nella 3ª classe della 2ª categoria;

Vista l'istanza 1° giugno 1903 del sindaco stesso intesa ad ottenere il passaggio di quell'approdo dalla 3ª alla 2ª classe, 2ª serie della 2ª categoria;

Visto l'elenco degli enti interessati, redatto dall'ufficio del genio civile di Caltanissetta in data 19 agosto 1905;

Viste le favorevoli deliberazioni 19 ottobre e 3 dicembre 1905 dei consigli comunali di Aidone e di Pietraperzia, nonchè quella 29 aprile 1906 della deputazione provinciale di Caltanissetta;

Viste le contrarie deliberazioni 15 ottobre, 10 e 23 dicembre 1905 e 13 gennaio 1906 dei consigli comunali di Barrafranca, di San Cono, di Mirabella Imbaccari e di San Michele di Ganzeria; nonchè quella egualmente contraria della deputazione provinciale di Catania emessa in data 8 gennaio 1906;

Ritenuto che non avendo gli altri comuni interessati presa alcuna deliberazione, essi devono ritenersi assenzienti, a ter-

Digitized by Google

mini dell'art. 10 del testo unico della legge sui porti, spiaggie e fari 2 aprile 1885, n. 3095;

Che circa le opposizioni mosse dagli enti sunnominati, giusta quanto ha dimostrato, riferendosi a dati di fatto, l'ufficio del genio civile di Caltanissetta con relazione 16 luglio 1906, esse devono ritenersi infondate;

Sentiti i pareri del consiglio dell'industria e del commercio, del consiglio superiore di marina, del consiglio superiore dei lavori pubblici e del consiglio di Stato;

Visto il citato testo unico di legge ed il relativo regolamento 26 settembre 1904, n. 713;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il porto di Terranova di Sicilia è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, 2ª serie della 2ª categoria ed è approvato l'elenco 19 agosto 1905, vistato d'ordine Nostro dal ministro proponente, degli enti interessati nelle spese per il porto anzidetto con la rispettiva aliquota di contributo nell'elenco medesimo indicata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 151. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIANTURCO.

Digitized by Google

Digitized by Google

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

VIII COMPARTIMENTO

PORTO DI TERRANOVA DI SICILIA

Nuova classifica

QUOTE DI CONTRIBUTO

delle provincie e dei comuni interessati alla costruzione di detto porto

---

Caltanissetta, 19 agosto 1905.

L'ingegnere dirigente
S. GIARDINA.

Visto, d'ordine di S. M.
come da regio decreto in data 19 aprile 1907
Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
GIANTURCO.

Digitized by Google

Numero d'ordine	PORTO E PROVINCIA nella quale è situato	Classe cui ora appartiene	Nuova classifica			
			Categoria	Categoria		
				Classe	Serie	
1	Terranova di Sicilia . . . . . (Prov. di Caltanissetta)	3	2	2	—	Caltanissetta
						Catania

Digitized by Google

Provincie e comuni interessati al porto

Denominazione	Distanza dal porto		Tributi principali dovuti per l'anno 1904	P Popolazione
	D parte per ferrovia k'l	d parte per via ordinaria k'l.		
Provincie.				
Caltanissetta	»	46.000	1,570,453.62	329,449
Catania	»	118.400	3,345,161.99	703,598
$l = 118.400$				
$3\,l = 355.200$				
Comuni.				
Terranova	»	0.500	145,511.51	22,019
Niscemi	»	22.500	41,133.81	14,748
Butera.	»	22.500	64,670.34	6,955
Mazzarino	»	38.500	95,477.16	14,468
Piazza Armerina	»	45.000	155,228.51	24,119
Barrafranca	»	52.500	29,569.16	11,068
Pietraperzia	»	63.500	51,686.36	13.025
Aidone	»	56.500	52,114.33	8,535
Mirabella Imbaccari	»	44.000	49,359.41	6,009
San Cono	»	33.000	16,298.38	2,046
San Michele	»	33.750	44,178.57	4,222
$l = 56.500$				
$3\,l = 169.500$				

Digitized by Google

Calcolazione delle quote: $q = \frac{P}{\sqrt{p}} = \frac{(R+P)\,[(3l-(D+2d)]}{\sqrt{(R+P)\,[3l-(D+2d)]}}$

1° Fattore $R+P$	2° Fattore $3l-(D+2d)$	Prodotti p $(R+P)\,[3l-(D+2d)]$
1,899,902.62	263,200	500,053,843,184
4,048,759.99	118,400	479,373,182,816
		$\sqrt{p}$ = 979,427,026,000
167,530.51	168,500	28.228,890,935
55,881.81	124,500	6,957,285,345
71,625.34	124,500	8,917,354,830
109,940.10	102,500	11,268,860,250
179,347.51	77,500	13,899,432,025
40,687.16	64.500	2,621,096,820
64,7[illegible]1.36	42.500	2,750,232,800
60,649.33	56,500	3,426,687,145
55.368.41	81,500	4,512,525,415
18,344.88	103,500	1,898,643,330
48,400.57	102,000	4,936,858,140
		$\sqrt{p}$ = 89,417,867,035

Digitized by Google

Quote $q = p \frac{1}{\sqrt{p}}$	OSSERVAZIONI
0,510,558 0,489,442	Nella provincia di Caltanissetta si è scelta la distanza di d di chilometri 46,000 cioè quella da Piazza Armerina a Terranova, rappresentando Piazza Armi il centro di densità di popolazione del gruppo dei comuni della provincia stessa che concorrono alle spese.
$\sqrt{p} = 1,000,000$	
0,315,696 0,077,806 0,099,727 0,126,025 0,155,444 0,029,313 0,030,757 0,038,322 0,050,466 0,021,233 0,055,211	
$\sqrt{p} = 1,000,000$	

Digitized by Google

N. 262. N. 262.

REGIO DECRETO *che approva il regolamento per il servizio di rifornimento dei materiali d'artiglieria in guerra.*

5 maggio 1907.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 14 *giugno* 1907, *n.* 140)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto del 14 gennaio 1881, col quale venne approvato il regolamento sul servizio delle intendenze in guerra;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, d'ordine Nostro firmato dal ministro della guerra, per il servizio di rifornimento dei materiali d'artiglieria in guerra, che è parte del nuovo regolamento di servizio in guerra — Parte II – Servizio delle intendenze — e che sostituisce le norme relative al servizio d'artiglieria, contenute nei libri I e II del regolamento approvato col regio decreto del 14 gennaio 1881.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 maggio 1907
Reg. 34. Atti del Governo a f. 150. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

VIGANÒ.

Digitized by Google

Allegato n. 1

(Segue il grafico pel rifornimento dei materiali d'artiglieria nella guerra campale).

REGISTRAZIONE DELLE VARIANTI.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Digitized by Google

REGOLAMENTO

sul servizio di rifornimento dei materiali d'artiglieria

§ 1.

Generalità.

1. Il presente regolamento tratta dei vari rifornimenti e sgombri che deve effettuare in guerra l'arma d'artiglieria e cioè:

a) rifornimento dei materiali d'artiglieria e dei quadrupedi ai comandi, corpi, riparti e servizi mobilitati man mano che se ne verifica il bisogno;

b) riparazione dei materiali d'artiglieria;

c) sgombro di tutti i materiali d'artiglieria (compresi quelli tolti al nemico) che non trovano utile impiego presso le truppe mobilitate.

Sotto la denominazione di materiali d'artiglieria si devono comprendere: artiglierie campali e da fortezza; armi portatili e relative munizioni; parti ed accessori d'artiglieria e di armi portatili, buffetterie, carreggio, bardature, oggetti pel governo quadrupedi, attrezzi e strumenti da zappatore, materie esplosive.

CAPO I.

Guerra campale.

§ 2.

Organi pel funzionamento del servizio di rifornimento dei materiali d'artiglieria e loro dipendenza.

2. Presso l'esercito mobilitato sopraintendono ai servizi d'artiglieria, sotto l'autorità dei corrispondenti comandi, gli organi seguenti:

all'intendenza generale, la sezione d'artiglieria, con a capo un tenente colonnello o maggiore d'artiglieria;

in ogni intendenza d'armata, la direzione d'artiglieria d'armata, con a capo un colonnello d'artiglieria;

in ogni corpo d'armata, il comando d'artiglieria di corpo d'armata, con a capo un maggior generale.

3. La sezione d'artiglieria dell'intendenza generale è parte integrante dello stato maggiore di questa. L'ufficiale superiore d'artiglieria, capo della sezione, non ha nè autorità nè firma propria; esso, per tuttociò che si riferisce al funzionamento del servizio di artiglieria, dipende dal capo di stato maggiore della intendenza generale ed attende, sotto la sua direzione, al disbrigo delle pratiche relative a detto servizio.

Digitized by Google

La direzione d'artiglieria d'armata dipende dall'intendenza d'armata, dalla quale riceve le direttive: costituisce però un ufficio a se, ed il colonnello direttore ha firma propria ed è responsabile del funzionamento dei servizi.

Il comando d'artiglieria di corpo di armata, per quanto ha relazione col servizio di rifornimento dei materiali d'artiglieria, funziona come direzione d'artiglieria del corpo d'armata: e, come tale, corrisponde direttamente con la direzione d'artiglieria d'armata e dispone, di sua iniziativa, dei mezzi che sono alla sua dipendenza.

§ 3.

Mezzi di cui si dispone per il funzionamento del servizio.

4. Al funzionamento del servizio di rifornimento provvedono i diversi stabilimenti d'artiglieria. Di questi alcuni funzionano al seguito dell'esercito e diconsi stabilimenti di campagna; altri agiscono fuori della zona posta alla dipendenza del comando supremo e sono denominati stabilimenti di riserva.

5. Gli stabilimenti di campagna d'artiglieria si suddividono in stabilimenti di 1ª linea ed in stabilimenti di 2ª linea; questi assegnati alle armate e funzionanti alla dipendenza delle intendenze d'armata: quelli assegnati permanentemente ai corpi d'armata e alle divisioni, di cui sono parte integrale.

6. Gli stabilimenti di riserva d'artiglieria sono costituiti nell'interno del paese e dipendono direttamente dal Ministero della guerra.

7. Gli stabilimenti di 1ª linea sono i seguenti:

colonne munizioni per divisioni di fanteria e colonne munizioni per truppe suppletive;

parchi d'artiglieria di corpo d'armata;

parchi d'artiglieria per divisioni di cavalleria;

colonne munizioni per gruppi alpini.

8. Le colonne munizioni divisionali e quelle per truppe suppletive, carreggiano: munizioni per artiglierie e per armi portatili - utensili da zappatore - parti di bardature - accessori di bardature ed oggetti di riserva pel governo dei quadrupedi; inoltre sono dotate di qualche pezzo d'artiglieria di ricambio e di un numero limitato di quadrupedi di riserva, alcuni dei quali sono provvisti di bardature complete.

Le quantità dei materiali e dei quadrupedi, che costituiscono la dotazione delle colonne suddette, risultano dai relativi specchi dei tomi I e II di mobilitazione. È da notare che gli attrezzi da zappatore, di cui non è fatto cenno alcuno nei succitati specchi, sono solamente quelli che costituiscono il caricamento regolamentare delle vetture assegnate alle colonne.

Digitized by Google

Ad ogni divisione di fanteria è assegnata una colonna munizioni per divisione di fanteria; e alle truppe suppletive di ogni corpo d'armata una colonna munizioni per truppe suppletive.

Ogni colonna munizioni si compone di tre sezioni.

La 1ª e la 2ª sezione trasportano munizioni per artiglierie, e ciascuna di esse corrisponde ad una delle due brigate di batterie, che fanno parte o della divisione o delle truppe suppletive.

La 3ª sezione trasporta munizioni per armi portatili, per la fanteria e per le altre truppe.

9. I parchi d'artiglieria di corpo d'armata trasportano munizioni per artiglierie, cartucce e attrezzi da zappatore: sono provvisti, in misura limitata, di carreggio e di quadrupedi di riserva, di cui alcuni con bardatura completa: hanno, infine, una dotazione di parti di bardature, di accessori di bardature ed oggetti pel governo quadrupedi. Non trasportano artiglierie di ricambio.

I materiali ed i quadrupedi di ricambio, disponibili presso ciascun parco, sono indicati dai relativi specchi dei tomi I e II di mobilitazione, coll'avvertenza già fatta per le colonne munizioni, circa gli attrezzi da zappatore, dei quali si hanno a disposizione solamente le dotazioni che costituiscono i caricamenti regolamentari dei carri del parco.

Il parco d'artiglieria di corpo d'armata si compone di tre oppure di quattro sezioni, a seconda che il corrispondente corpo d'armata è costituito di due oppure di tre divisioni.

In entrambi i casi la 2ª sezione serve per le truppe suppletive, e ciascuna delle altre corrisponde ad una divisione di fanteria.

Ogni sezione si compone di due riparti: il primo per munizioni per artiglierie, il secondo per munizioni per armi portatili.

10. I parchi d'artiglieria per divisioni di cavalleria trasportano attrezzi da zappatore, munizioni per artiglierie e cartucce, qualche pezzo d'artiglieria di ricambio, una certa quantità di materie esplosive da zappatori, parti ed accessori di bardature, oggetti di ricambio pel governo dei quadrupedi, ed hanno a loro disposizione alcuni quadrupedi di riserva provvisti, in parte, di bardature complete.

La dotazione in attrezzi da zappatori di riserva è costituita, oltre che dagli strumenti del caricamento delle vetture assegnate a ciascun parco, da una speciale riserva trasportata da apposita carretta da battaglione, il cui caricamento risulta dal fascicolo 51 dei « Caricamenti dei materiali d'artiglieria ».

In questo stesso fascicolo sono specificati i quantitativi di materie esplosive trasportate dai parchi.

Tutti gli altri materiali ed i quadrupedi di riserva sono indicati dai relativi specchi dei tomi I e II di mobilitazione.

Il parco d'artiglieria di divisione di cavalleria non è suddiviso in sezioni.

Digitized by Google

11. La colonna munizioni per gruppo alpino trasporta munizioni per armi portatili, e munizioni per artiglieria da montagna, utensili da zappatore, bardature, accessori ed oggetti di ricambio pel governo quadrupedi; consta di due sezioni: una someggiata ed una carreggiata.

La sezione someggiata è scindibile in tante squadre uguali di muli porta-cartucce quanti sono i battaglioni alpini costituenti il gruppo alpino, ed in tante squadre eguali di muli porta-munizioni quante sono le batterie da montagna del gruppo.

Le quantità dei materiali e quadrupedi che costituiscono la dotazione della colonna, risultano dai relativi specchi dei tomi I e II di mobilitazione.

12. Gli stabilimenti di 2ª linea sono i seguenti:

Parchi d'artiglieria d'armata;
Depositi centrali d'artiglieria;
Depositi intermedi d'artiglieria (eventuali).

13 I parchi d'artiglieria d'armata che fanno parte degli stabilimenti avanzati d'armata, hanno per iscopo di rifornire i parchi di corpo d'armata; essi trasportano munizioni per artigliere e cartucce, pezzi di artiglierie di ricambio, carreggio di ricambio, attrezzi ordinari da zappatori, ed attrezzi leggeri da zappatori per fanteria, parti ed accessori di bardatura ed oggetti di riserva pel governo dei quadrupedi; dispongono, inoltre, di quadrupedi di riserva dei quali alcuni forniti di bardatura completa.

I materiali e i quadrupedi disponibili in ciascun parco sono specificati dai relativi specchi dei tomi I e II di mobilitazione.

La dotazione ed attrezzi da zappatori, sia ordinari che leggeri, è costituita, oltre che da quelli del caricamento delle vetture regolamentari dei parchi, da una speciale riserva trasportata dal carreggio del treno ausiliario assegnato ai parchi.

La quantità di attrezzi da zappatore del carreggio del treno ausiliario è indicata dal fascicolo dei materiali dei depositi centrali di artiglieria.

Il parco d'artiglieria d'armata è composto di tante sezioni quanti sono i corpi d'armata e le divisioni di cavalleria, che formano l'armata cui è assegnato.

Le sezioni sono diversamente formate a seconda che corrispondono a corpi d'armata a due oppure a tre divisioni, od a divisioni di cavalleria.

Ogni sezione del parco consta di un 1° riparto per munizioni di artiglieria e di un 2° riparto per munizioni di armi portatili.

Entrambi i riparti 1° e 2° sono dotati di carri per munizioni regolamentari. Di più, ad ogni sezione corrispondente ad un corpo d'armata è assegnata una squadra di carri di requisizione, la cui condotta è affidata al treno ausiliario militare. Le sezioni corrispondenti a divisioni di cavalleria non hanno squadre di treno ausiliario, e non sono suddivise in riparti.

Digitized by Google

14. I depositi centrali d'artiglieria hanno per iscopo di provvedere, agli altri stabilimenti di campagna, munizioni per artiglieria e per armi portatili, ed in misura assai limitata, anche carreggio regolamentare e strumenti da zappatore, sia ordinari che leggeri per fanteria.

Per mezzo dei depositi di rifornimento quadrupedi da tiro e da sella, provvedono altresì al rifornimento dei quadrupedi a tutti i comandi, corpi e servizi dell'esercito mobilitato.

La dotazione in materiali di ciascun deposito risulta dal fascicolo dei materiali dei depositi centrali d'artiglieria.

Ogni deposito centrale d'artiglieria provvede, in generale, ad un'armata e comprende tanti reparti quanti sono i corpi d'armata e le divisioni di cavalleria, che fanno parte della rispettiva armata. Alcuni hanno, inoltre, dei riparti per divisione di fanteria autonoma, i quali o servono a rifornire divisioni lasciate indipendenti dal comando superiore, o sono impiegati a completare i riparti per corpo d'armata a due divisioni, che debbano eventualmente servire a corpi di armata a tre divisioni.

I vari riparti hanno composizione diversa, in relazione alla forza delle grandi unità di truppa alle quali devono servire.

Essi sono dislocati in tempo di pace presso determinate direzioni d'artiglieria; ed, in caso di mobilitazione, vengono raggruppati in maniera da rispondere alle varie ipotesi di radunata, con norme date da documenti riservatissimi di mobilitazione comunicati solo alle autorità interessate.

I materiali costituenti le dotazioni dei depositi centrali sono conservati distintamente per riparto; le munizioni sono conservate tutte in casse.

I depositi di rifornimento quadrupedi da tiro e da sella sono costituiti all'atto della mobilitazione presso determinati depositi dei reggimenti d'artiglieria e cavalleria, in numero diverso a seconda dell'armata cui sono assegnati, e giusta le disposizioni che, fino dal tempo di pace, annualmente sono emanate dal comando del corpo di stato maggiore - ufficio trasporti.

15. Quando la posizione relativa del deposito centrale d'artiglieria e del suo stabilimento avanzato (parco d'armata) è divenuta tale da rendere difficile il servizio di rifornimento diretto dal deposito allo stabilimento avanzato, e non si riconosca la convenienza di spostare lo stabilimento centrale, viene fra i due stabilimenti inserito uno stabilimento intermedio, denominato deposito intermedio.

Analogamente potrà essere costituito un deposito intermedio di rifornimento quadrupedi.

I materiali od i quadrupedi per costituire i depositi intermedi sono tratti dai depositi centrali.

Digitized by Google

16. Gli stabilimenti di riserva artiglieria sono centri di riunione e di preparazione di materiali destinati a rifornire gli stabilimenti di campagna; sono costituiti fin dal tempo di pace, od all'atto della mobilitazione dal Ministero, e sono amministrati per cura delle direzioni d'artiglieria nel cui territorio si trovano: di essi fanno, naturalmente, parte tutti gli stabilimenti d'artiglieria esistenti fin dal tempo di pace.

§ 4.

Norme per il funzionamento del servizio.

17. *Rifornimento dei materiali d'artiglieria.* — Il servizio di rifornimento dei materiali d'artiglieria è regolato dai seguenti principî:

a) le relazioni fra le truppe e gli stabilimenti di 1ª linea, e degli stabilimenti di 1ª linea fra di loro, hanno luogo direttamente, senza alcun intermediario;

b) le relazioni fra gli stabilimenti di 1ª linea e quelli di 2ª linea hanno luogo pel tramite della direzione d'artiglieria d'armata;

c) le relazioni fra gli stabilimenti di 2ª linea e quelli di riserva si devono svolgere pel tramite dell'intendenza d'armata e dell'intendenza generale.

In conseguenza di ciò:

1° le truppe delle divisioni di fanteria rivolgono le domande pei rifornimenti direttamente alla colonna munizioni divisionale; le truppe suppletive direttamente alla propria colonna. Le colonne munizioni provvedono perchè, coi mezzi che hanno a disposizione, siano rifornite le truppe;

2° le colonne munizioni, sia divisionali, sia suppletive, chiedono il rifornimento direttamente al parco d'artiglieria di corpo d'armata. Questo distribuisce alle colonne munizioni i materiali che ad esse occorrono;

3° il parco di corpo d'armata, quando abbisogni di materiali, informa per tempo il comandante d'artiglieria di corpo d'armata; questi trasmette le richieste alla direzione d'artiglieria d'armata, la quale dispone come debba essere fatto il rifornimento da parte degli stabilimenti d'armata.

Normalmente sarà il parco d'artiglieria d'armata che darà il rifornimento al corpo d'armata; ma quando se ne presenti la convenienza, la direzione d'artiglieria d'armata potrà invece ordinare che i materiali per rifornire il parco di corpo d'armata siano tratti o dal deposito centrale o dal deposito intermedio.

La direzione d'artiglieria d'armata, di tutti i movimenti di materiali ordinati da essa agli stabilimenti d'armata, dovrà informare l'intendenza d'armata.

Digitized by Google

Questa, tenendo conto delle esigenze del momento e della necessità di coordinare tutti i movimenti necessari per lo spostamento dei materiali dei veri servizi di armata, stabilirà come e quando debbano aver luogo i trasporti dei materiali d'artiglieria, sia fra gli stabilimenti di 2ª linea, sia fra questi e quelli di 1ª linea;

4° le truppe della divisione di cavalleria richiedono i rifornimenti direttamente al parco d'artiglieria di divisione di cavalleria (che è l'unico stabilimento di prima linea per tali truppe).

Il parco d'artiglieria di divisione di cavalleria quando ha bisogno di essere rifornito, invia per tempo le proprie richieste al comandante della divisione, il quale, dopo di avervi aggiunte le indicazioni relative al sito ove dovranno essere inviati i materiali richiesti, le trasmette alla direzione d'artiglieria d'armata.

Questa, per far rifornire il parco d'artiglieria di divisione di cavalleria da parte degli stabilimenti di armata, si regola analogamente a quanto è stabilito dal precedente capoverso 3° pel rifornimento del parco d'artiglieria di corpo d'armata;

5° la colonna munizioni per gruppo alpino per i propri rifornimenti rivolge richieste all'intendenza dell'arma alla quale il gruppo è assegnato, ovvero all'intendenza generale se il gruppo dipende direttamente dal comando supremo;

6° gli stabilimenti di 2ª linea, quando hanno bisogno di essere riforniti, si rivolgono alla direzione d'artiglieria d'armata. Questa dispone a che il deposito centrale, oppure il deposito intermedio, quando esista, riforniscano il parco d'armata, e perchè il deposito centrale rifornisca il deposito intermedio; e, delle disposizioni date informa, analogamente a quanto è detto al capoverso 3°, l'intendenza d'armata, la quale darà ordini per l'effettuazione dei trasporti. Quando poi si tratti di rifornire il deposito centrale, la direzione d'artiglieria d'armata, si rivolge all'intendenza d'armata. Questa, a sua volta, si dirige all'intendenza generale o direttamente al Ministero della guerra, se ne è autorizzata. Il Ministero della guerra dà gli ordini agli stabilimenti di riserva perchè provvedano i materiali necessari al deposito centrale e ad esso li spediscano;

7° pei materiali d'artiglieria, che non fossero compresi nelle dotazioni degli stabilimenti di rifornimento e che eventualmente potessero occorrere alle truppe, i singoli direttori d'artiglieria o gli stessi comandanti di riparto o servizio interessati disporranno perchè siano acquistati, ove sia possibile, direttamente dal commercio oppure siano richiesti all'intendenza generale.

18. *Rifornimento dei quadrupedi.* — Sia le truppe, sia i servizi devono far fronte alle prime perdite in quadrupedi coi mezzi che hanno a propria disposizione; riducendo il numero delle pariglie e impiegando anche cavalli da sella di truppa.

Digitized by Google

Per gli ulteriori rifornimenti le richieste saranno fatte con le norme stabilite pei materiali d'artiglieria, tenendo presente quanto segue:

a) gli stabilimenti d'artiglieria riforniscono i quadrupedi occorrenti ai comandi, corpi e riparti e ai servizi mobilitati; ma non quelli che possono occorrere per speciali colonne di carreggio per eventuali trasporti (1).

Gli stabilimenti di campagna, fino al parco d'armata incluso, daranno come quadrupedi di rifornimento, dapprima quelli di riserva, indi se sarà necessario, una parte dei propri quadrupedi da tiro e da sella, purchè ciò non pregiudichi la mobilità degli stabilimenti stessi.

b) Per i rifornimenti di una certa importanza, le direzioni d'artiglieria d'armata si varranno dei depositi di rifornimento quadrupedi, previ accordi con la direzione trasporti e tappe d'armata per quanto riguarda l'effettuazione dei movimenti relativi (2).

c) Sono, infine, a disposizione dell'intendenza generale i depositi di riserva di quadrupedi, che potranno risultare costituiti presso i centri di formazione delle squadre del treno ausiliario militare dopo che ognuno di tali centri avrà formato le squadre per esso stabilite.

d) L'intendenza generale, quando riceva dalle intendenze di armata richieste di quadrupedi, disporrà perchè siano distribuiti quelli dei depositi ora accennati; esauriti questi, farà in tempo le opportune richieste al Ministero.

19. *Riparazioni dei materiali d'artiglieria.* — Alle riparazioni dei materiali d'artiglieria i corpi, riparti e servizi, sempre quando sarà possibile, provvederanno cogli operai e mezzi propri e solo in casi d'urgente necessità ricorreranno ad operai ed a stabilimenti privati.

Per le riparazioni, invece, cui non sia possibile provvedere coi mezzi ora accennati, i corpi, i riparti e i servizi dovranno rivolgersi al parco d'artiglieria di corpo d'armata, non avendo le colonne munizioni alcun mezzo a loro disposizione per eseguire i lavori.

Il parco, coi soldati-operai e con quanto ha a sua disposizione e, in caso di bisogno, ricorrendo ad officine e laboratori privati, farà eseguire le riparazioni che saranno possibili.

I lavori, non eseguibili presso il parco d'artiglieria di corpo d'armata, saranno effettuati per cura della direzione d'artiglieria d'armata.

Al parco d'artiglieria d'armata sono addetti capi tecnici d'artiglieria e squadre di operai di maestranza e artificieri agli ordini di ufficiali

---

(1) A questi eventuali mezzi di trasporto provvede l'intendente di armata per mezzo della direzione trasporti e tappe.

(2) Secondo i dati degli « Specchi indicanti l'affluenza dei quadrupedi di requisizione ai centri di mobilitazione » questi depositi comprendono anche un certo numero di cavalli da sella per ufficiali, il rifornimento dei quali si effettuerà colle stesse norme stabilite pei quadrupedi di truppa.

Digitized by Google

subalterni d'artiglieria. Con questi elementi, la direzione d'artiglieria d'armata farà impiantare, dove si trova il parco d'armata, laboratori di riparazione, assegnandone uno o più d'uno a ciascuna sezione del parco d'armata, o tenendoli tutti riuniti, a seconda dei casi.

Presso questi laboratori (e, all'occorrenza, si potrà ricorrere anche all'industria privata) si faranno eseguire, a seconda delle disposizioni date dalla direzione d'artiglieria d'armata, tutte le riparazioni che saranno possibili.

Quando ne sia riconosciuta l'utilità, potranno essere impiantati, per cura della direzione d'artiglieria d'armata (previa approvazione dell'intendenza d'armata) nelle località di tappa, altri laboratori intermedi fra gli stabilimenti d'armata e quelli di prima linea.

Anche questi laboratori di tappa funzioneranno alla dipendenza della direzione d'artiglieria d'armata.

Le truppe ed i servizi delle divisioni di cavalleria per le riparazioni non effettuabili con mezzi propri, si rivolgeranno alla direzione d'artiglieria d'armata.

Le riparazioni, che non si potranno eseguire presso la direzione d'artiglieria d'armata, saranno effettuate dagli stabilimenti d'artiglieria di riserva secondo le proposte, trasmesse dalla direzione d'artiglieria pel tramite dell'intendenza d'armata e dell'intendenza generale, al Ministero della guerra.

20. *Sgombro dei materiali che non trovano un utile impiego presso le truppe.* — Nel corpo d'armata spettano al comandante d'artiglieria di corpo d'armata i provvedimenti per lo sgombero di tutti i materiali d'artiglieria (compresi quelli tolti al nemico), che siano deteriorati e non riparabili, oppure siano, per qualsiasi altro motivo, non più utilmente impiegabili presso le truppe

Questi materiali, a seconda degli accordi presi fra il comandante d'artiglieria di corpo d'armata e la direzione d'artiglieria d'armata, o sono spediti alla direzione d'artiglieria d'armata, oppure sono riuniti in determinate altre località, ove non riescano d'ingombro.

Per l'effettuazione dei movimenti dei materiali nell'interno del corpo d'armata provvederà il comandante d'artiglieria di corpo d'armata prendendo i dovuti accordi, all'occorrenza, col capo di stato maggiore del corpo d'armata. I trasporti del corpo d'armata alla direzione d'artiglieria d'armata, saranno eseguiti a seconda delle disposizioni che si prenderanno fra il comandante d'artiglieria di corpo d'armata e la direzione d'artiglieria d'armata, la quale, a questo riguardo, dovrà agire secondo gli accordi presi coll'intendenza d'armata.

Nelle divisioni di cavalleria i provvedimenti per lo sgombro dei materiali d'artiglieria saranno presi, con norme analoghe, per cura dei comandi delle divisioni stesse, previ accordi colle direzioni d'artiglieria d'armata.

La direzione d'artiglieria d'armata, pei materiali d'artiglieria non più

Digitized by Google

utilizzabili ad essa pervenuti o da essa direttamente raccolti, propone all'intendenza d'armata o l'invio agli stabilimenti di riserva (dove potranno essere riparati o altrimenti impiegati), oppure la raccolta in siti dove non siano d'ingombro.

Il trasporto di tali materiali sarà effettuato secondo le disposizioni che darà l'intendenza d'armata.

CAPO II.

Guerra di fortezza.

§ 5.

Criteri generali pel funzionamento del servizio.

21. Le truppe mobili impiegate nell'attacco e nella difesa delle piazze forti disporranno, normalmente, pei rifornimenti, per le riparazioni, per lo sgombro dei materiali d'artiglieria e pel rifornimento quadrupedi, di organi e mezzi corrispondenti alla forza loro ed alla loro rispettiva ripartizione in grandi unità; ed il servizio funzionerà, in massima, con norme analoghe a quelle indicate per la guerra campale, salvo quelle variazioni che nelle mutue relazioni e dipendenze degli organi di rifornimento, il comandante dell'assedio, o della difesa, crederà di stabilire in conseguenza della varia assegnazione delle truppe nei diversi settori d'attacco o di difesa.

22. Nell'assedio, si dispone di un parco d'artiglieria d'assedio, il quale è organizzato e si mobilita colle norme stabilite dall'istruzione riservata sull'organizzazione e mobilitazione dei parchi d'artiglieria d'assedio. Esso comprende tutti i materiali d'artiglieria che dovranno essere impiegati dalle truppe d'artiglieria da fortezza e contiene in sè i mezzi necessari per provvedere al rifornimento ed alle riparazioni dei materiali stessi.

È posto sotto l'alta direzione del comando d'artiglieria d'assedio e funziona alla diretta dipendenza di un direttore d'artiglieria del parco d'assedio, secondo disposizioni contenute nell'istruzione sul funzionamento dei parchi d'artiglieria d'assedio.

23. Qualora lo reputi opportuno, il comandante dell'assedio potrà disporre che tutti o taluni stabilimenti di campagna d'artiglieria passino alla dipendenza del direttore d'artiglieria del parco d'assedio.

24. Nella difesa il servizio di rifornimento per le artiglierie che costituiscono l'armamento delle opere della piazza è parte integrante dell'impiego delle artiglierie stesse; esso è posto, in conseguenza, alla diretta dipendenza del comandante d'artiglieria della piazza e le norme che presiedono al suo funzionamento sono comprese in apposita istruzione. (Istruzione sul servizio d'artiglieria nelle fortezze).

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro della guerra
VIGANO.

Digitized by Google

N. 263. N. 263.

REGIO DECRETO *che chiama alle armi per istruzione alcune classi di militari in congedo illimitato.*

19 maggio 1907.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 maggio 1907, n. 123*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con regio decreto del 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1907 saranno chiamati alle armi per istruzione:

1. — *Per un periodo di 15 giorni*:

i militari di 1ª categoria nati nell'anno 1874 (i quali faranno passaggio alla milizia territoriale nel giugno p. v.) e quelli nati nell'anno 1873, ascritti all'artiglieria da fortezza della milizia territoriale, dei distretti di Ferrara, Rovigo, Treviso e Venezia.

2. — *Per un periodo di 20 giorni*:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai reggimenti alpini 2°, 3°, 4° e 7° ed appartenenti ai distretti di Belluno, Casale, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile (già Udine), Torino, Treviso e Vercelli;

Digitized by Google

b) i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno), all'artiglieria a cavallo (escluso il treno) e all'artiglieria da montagna, di tutti i distretti del Regno;

c) i militari di 1ª categoria della classe 1878 (i quali faranno passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.), ascritti alla specialità ferrovieri del genio, di tutti i distretti del Regno;

d) i militari di 1ª categoria della classe 1879 (esercito permanente) e 1877 (milizia mobile), ascritti alla specialità specialisti del genio, di tutti i distretti del Regno;

e) i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Caltanissetta, Palermo, Siracusa e Trapani;

f) i militari di 1ª categoria delle classi 1881 e 1882, ascritti alla fanteria di linea e bersaglieri, dei distretti di Catania, Cefalù, Girgenti e Messina.

3. — *Per un periodo di 21 giorni*:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Ivrea, Lecco, Lodi, Milano, Mondovì, Monza, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Torino, Varese, Vercelli e Voghera;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Belluno, Bologna, Cuneo, Forlì, Genova, Lecco, Lodi, Mantova, Modena, Mondovì, Padova, Parma, Pinerolo, Ravenna, Rovigo, Sacile (già Udine), Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Verona e Vicenza;

c) i militari di 1ª categoria della classe 1879, ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera;

d) i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti ai bersaglieri, dei distretti di Alessandria, Casale, Como,

Digitized by Google

Cuneo, Genova, Ivrea, Modena, Mondovì, Milano, Monza, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Savona, Torino, Varese, Vercelli e Voghera;

e) i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai bersaglieri, dei distretti di Bologna, Como, Cuneo, Forlì, Genova, Milano, Mondovì, Monza, Padova, Parma, Pinerolo, Ravenna, Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Verona e Vicenza;

f) I militari di 1ª categoria della classe 1879, ascritti ai bersaglieri, dei distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera;

g) i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla specialità zappatori del genio (escluso il treno), dei distretti di Alessandria, Bergamo, Bologna, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Parma, Pavia, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Savona e Voghera;

h) i militari di 1ª categoria delle classi 1881 e 1882, ascritti alla sanità e alla sussistenza, dei distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Lodi, Milano, Mondovì, Monza, Novara, Pavia, Pinerolo, Torino, Varese, Vercelli e Voghera.

4. *Per un periodo di 25 giorni*:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1876 (milizia mobile), ascritti alla specialità telegrafisti del genio (escluso il treno) classificati quali *trasmettitori*, di tutti i distretti del Regno;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla specialità minatori del genio (compreso il treno), di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Bari, Cagliari, Caltanissetta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Girgenti, Lecce, Potenza, Sassari, Siracusa e Taranto.

Digitized by Google

5. *Per un periodo di 30 giorni*:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente) e della classe 1877 (milizia mobile), ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla specialità pontieri del genio (esclusi i lagunieri ed il treno), di tutti i distretti del Regno.

Art. 2.

Alle chiamate, di cui ai numeri 1, 2 (lettere *a*, *e* ed *f*), 3 e 4 (lettera *b*) del precedente articolo, dovranno rispondere soltanto i militari appartenenti ai distretti indicati per ciascuna chiamata e che alla data del presente decreto abbiano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve la fissino posteriormente.

Art. 3.

La chiamata di tutti i militari di cui al presente decreto avrà luogo nei tempi e nei modi che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal Ministero della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f 160, PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

VIGANÒ.

Digitized by Google

N. 264. N. 264.

REGIO DECRETO *che proroga il termine stabilito per la formazione da parte dei tribunali del primo albo dei ragionieri.*

23 maggio 1907.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 maggio 1907, n. 123*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 327, sull'esercizio della professione dei ragionieri ed il regolamento approvato con Nostro decreto 9 dicembre 1906, n. 715;

Visto il parere del consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Ritenuta la necessità di riaprire il termine stabilito nell'art. 52 del regolamento suddetto per la formazione da parte dei tribunali del primo albo dei ragionieri, essendosi riconosciuto insufficiente il termine di tre mesi ivi assegnato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine, di cui all'art. 52 del citato regolamento 9 dicembre 1906, n. 715, per la formazione da parte dei tribunali del primo albo dei ragionieri, è rinnovato con scadenza al 15 luglio 1907.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 161. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.
ORLANDO.

Digitized by Google

N. 265. N. 265.

REGIO DECRETO *che modifica i §§ 942 e 943 del regolamento sul reclutamento del regio esercito, approvato col regio decreto 2 luglio 1890, n. 6052 (serie 3ª).*

19 maggio 1907.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 maggio 1907, n. 125*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento approvato col regio decreto del 2 luglio 1890, n. 6952 (serie 3ª), per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito;

Riconosciuta la maggiore importanza che hanno assunto nella vita civile le dichiarazioni che i comandanti dei corpi rilasciano ai militari relativamente alla condotta tenuta sotto le armi, e ritenuto per conseguenza necessario disciplinare meglio le norme ad esse relative;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al § 942 del citato regolamento sono sostituiti i seguenti:

§ 942. I comandanti dei corpi cui appartengono i militari compilano i fogli di congedo illimitato colla data del giorno in cui avviene il congedamento.

Digitized by Google

Per i militari che abbiano più di tre mesi di effettiva permanenza alle armi (non computato quindi il tempo trascorso in licenza), sarà inserito nell'apposito spazio del foglio di congedo un giudizio sintetico sulla condotta da loro tenuta. Questo giudizio sarà espresso, secondo le modalità di cui nei successivi paragrafi, con le seguenti formule fisse:

1° Durante il tempo passato sotto le armi ha tenuto buona condotta ed ha servito con fedeltà ed onore.

2° Durante il tempo passato sotto le armi ha servito con fedeltà ed onore.

3° Non è meritevole della dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore, trovandosi nella condizione di cui al n. . . del § 942-*quater* del regolamento sul reclutamento.

Per i militari invece che abbiano meno di tre mesi di effettiva permanenza alle armi non sarà inserito nel foglio di congedo alcun giudizio relativo alla condotta, ma nell'apposito spazio si scriverà:

« Avendo servito meno di tre mesi non si rilascia alcuna dichiarazione relativa alla condotta. »

§ 942-*bis*. I comandanti dei corpi non appena giunto a loro cognizione l'ordine di congedamento, prenderanno in esame la condotta dei militari congedandi che abbiano più di tre mesi di effettiva permanenza alle armi, valendosi delle risultanze del foglio-matricolare e delle informazioni fornite dai rispettivi comandanti di compagnia.

Per i militari che abbiano tenuta buona condotta e non si trovino in alcuna delle condizioni indicate nei §§ 942-*ter* e 942-*quater*, i comandanti dei corpi faranno inserire nel foglio di congedo il giudizio sintetico secondo la formula 1ª del § 942.

§ 942 *ter* Per i militari che abbiano tenuta condotta non buona, ma che tuttavia non abbiano mancato ai doveri della fedeltà e dell'onore, i comandanti dei corpi faranno inserire nel foglio di congedo il giudizio sintetico secondo la formula 2ª del § 942, salvo il disposto del successivo § 942-*quinquies*.

Digitized by Google

Il giudizio sintetico sarà espresso con tale formula nei casi seguenti:

1° soldati che, giusta le norme del regolamento di disciplina, siano stati trasferiti nelle compagnie di disciplina per cattiva condotta;

2° sottufficiali che, giusta le norme del regolamento sullo stato dei sottufficiali, siano stati retrocessi dal grado o dispensati dal servizio per cattiva condotta abituale;

3° caporali e soldati che, giusta le norme del regolamento di disciplina, siano stati trasferiti nelle compagnie di disciplina per aver contratto matrimonio senza autorizzazione;

4° sottufficiali che, giusta le norme del regolamento sullo stato dei sottufficiali, siano stati retrocessi dal grado per aver contratto matrimonio senza autorizzazione;

5° sottufficiali che, giusta le norme del regolamento sullo stato dei sottufficiali, siano stati retrocessi dal grado per grave mancanza disciplinare;

6° sottufficiali che, giusta le norme del regolamento sullo stato dei sottufficiali, siano stati dispensati dal servizio per aver contratto unione matrimoniale col solo rito religioso.

§ 942-*quater*. Per i militari che si trovano nelle tassative condizioni sottoindicate, dovendosi ritenere che non solo la condotta non sia stata buona, ma che siano stati anche violati i doveri della fedeltà e dell'onore, i comandanti dei corpi faranno inserire nel foglio di congedo il giudizio sintetico colla formula 3ª del § 942 facendo menzione del numero del presente paragrafo:

1° militari di truppa che, giusta le norme del regolamento di disciplina e del regolamento sullo stato dei sottufficiali, siano stati trasferiti alle compagnie di disciplina per aver commesso colpe di carattere indecoroso;

2° militari di truppa che, giusta le norme del regolamento di disciplina, siano stati trasferiti alle compagnie di disciplina quali colpevoli di manifestazioni contrarie alle

Digitized by Google

istituzioni, e sottufficiali che per lo stesso motivo, giusta le norme del regolamento sullo stato dei sottufficiali, siano stati retrocessi dal grado;

3° militari di truppa che, giusta le norme del regolamento di disciplina e del regolamento per gli stabilimenti militari di pena, siano stati trasferiti alle compagnie di disciplina per essere stati riconosciuti immeritevoli di rientrare nei corpi dell'esercito dopo aver subìta una condanna al carcere o alla reclusione militare;

4° militari che, giusta le norme del regolamento per gli stabilimenti militari di pena, siano stati incorporati nelle compagnie di disciplina speciali dopo aver espiato una condanna per furto commesso in servizio sotto le armi;

5° sottufficiali che, giusta le norme del regolamento sullo stato dei sottufficiali, siano stati retrocessi dal grado per aver commesso azioni disdicevoli e contrarie all'onore, o al decoro, o alla delicatezza;

6° sottufficiali che, giusta le norme del regolamento sullo stato dei sottufficiali, siano stati retrocessi dal grado per essersi macchiati di diserzione sebbene non punita come reato;

7° graduati di truppa rimossi dal grado in seguito a condanna per reato commesso durante il servizio sotto le armi;

8° sottufficiali che, giusta le norme del regolamento sullo stato dei sottufficiali, siano incorsi nella perdita del grado in seguito a condanna per reato commesso durante il servizio sotto le armi;

9° militari stati rimossi dal grado di ufficiale.

§ 942-*quinquies*. I comandanti dei corpi si asterranno da qualunque decisione e nel più breve tempo riferiranno con particolareggiato rapporto al Ministero, al quale spetterà di decidere:

a) in tutti i casi in cui, sebbene non menzionati esplicitamente nei precedenti §§ 942-*ter* e 942-*quater*, ritengano che il giudizio sintetico non possa essere espresso con la formula 1ª del § 942;

Digitized by Google

b) in tutti i casi menzionati nel § 942 *ter* nei quali tuttavia ritengano che il giudizio sintetico debba essere espresso, anzichè colla formula 2ª del § 942, con altra delle formule stabilite;

c) in tutti gli altri casi dubbi.

In attesa della decisione del Ministero non dovrà essere ritardato il congedamento dei militari di cui si tratta.

§ 942-*sexies*. Tutti i militari per i quali i comandanti dei corpi abbiano fatto inserire nel foglio di congedo il giudizio sintetico secondo la formula 2ª e 3ª del § 942, hanno facoltà di ricorrere al Ministero entro sessanta giorni dalla data della consegna del foglio, ai termini del successivo § 947. Il Ministero, apprezzate le circostanze di fatto su cui i ricorsi si basano, potrà ordinare secondo i casi che il giudizio sintetico sia espresso con altra formula.

Art. 2.

Al § 943 del citato regolamento è aggiunto il seguente comma:

Per i militari, i quali, dopo essere stati inviati in congedo imprendano servizio nel corpo delle guardie di finanza o in altri corpi dello Stato ordinati militarmente, la condotta tenuta in questi corpi non potrà variare in alcun modo il giudizio sintetico inserito nel foglio di congedo, riferendosi questo al servizio militare vero e proprio prestato nei corpi del regio esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo c. f. 156 PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.
VIGANÒ.

Digitized by Google

N. 266. N. 266.

REGIO DECRETO *che varia il numero dei professori ordinari e straordinari per l'insegnamento delle materie comuni alle scuole normali e complementari.*

25 aprile 1907.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 giugno 1907, n. 129*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 11 della legge 8 aprile 1906, n. 142, ed il regolamento approvato con Nostro decreto 28 agosto 1906, n. 512;

Veduto il Nostro decreto 1° ottobre 1906, n. 606, che stabilisce il numero complessivo dei professori ordinari e straordinari delle scuole medie per l'anno scolastico 1906-907;

Rilevato che mentre per le scuole normali e complementari e per le materie d'insegnamento comune ai corsi normali e complementari furono nelle scuole di Milano « Agnesi », Firenze « Rosellini » e Pavia « Cairoli », in base al 2° comma dell'art. 11 della legge suddetta, costituiti due posti di ruolo, fu per omissione dimenticata la costituzione del doppio posto di ruolo anche per l'insegnamento della ginnastica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° ottobre 1906 il numero complessivo dei professori ordinari e straordinari del 3° ordine di ruoli, comma *d*,

Digitized by Google

per l'insegnamento delle materie comuni alle scuole normali e complementari è aumentato di tre e cioè è portato a posti ottantacinque.

Art. 2.

Tali posti sono assegnati:

Uno alla scuola normale « Gaetana Agnesi » di Milano;

Uno alla scuola normale « Massimina Rosellini » di Firenze;

Uno alla scuola normale « Adelaide Cairoli » di Pavia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 maggio 1907.
Reg. 34 Atti del Governo a f. 157 PAGINI
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI
RAVA

Digitized by Google

N. 267. N. 267.

REGIO DECRETO *che rettifica la tabella per la ripartizione dei posti di professori ordinari e straordinari delle scuole medie per quanto riguarda l'istituto nautico di Piano di Sorrento.*

25 aprile 1907.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 giugno 1907, n. 129*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tabella annessa al Nostro decreto 1° ottobre 1906, con la quale erano assegnati alle varie scuole medie i posti di professori ordinari e straordinari per l'esercizio 1906-907;

Ritenuto che per equivoco al regio istituto nautico di Piano di Sorrento fu assegnato un posto d'insegnante di lingua francese invece di un posto d'insegnante di lingua inglese;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella annessa al Nostro decreto 1° ottobre 1906 per la ripartizione dei posti di professori ordinari e straordinari delle scuole medie per l'esercizio 1906-907 è rettificata nel senso che all'istituto nautico di Piano di Sorrento in luogo di un posto per l'insegnamento della lingua francese deve essere assegnato un posto per l'insegnamento della lingua inglese.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 158. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

Digitized by Google

N. 268. N. 268.

REGIO DECRETO *che rettifica le tabelle annesse all'altro regio decreto 1° ottobre 1906, n. 606, col quale vennero stabiliti gli organici degli insegnanti delle scuole medie governative.*

25 aprile 1907.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 giugno 1907, n. 129*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 del Nostro decreto in data 1° ottobre 1906, che ripartisce i posti di professori ordinari nelle scuole medie governative per l'anno scolastico 1906-907;

Veduta la tabella relativa all'assegnazione di detti posti nelle regie scuole tecniche;

Riconosciuto che per errore di trascrizione nella tabella stessa la cattedra di scienze naturali che doveva assegnarsi alla scuola tecnica di Ancona fu invece assegnata a quella di Bagnacavallo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle tabelle annesse al Nostro decreto in data 1° ottobre 1906 è apportata la seguente variazione:

Alla scuola tecnica di Ancona è assegnata dal 1° ottobre 1906 una cattedra di scienze naturali ed è soppressa la cattedra dello stesso insegnamento già assegnata alla scuola tecnica di Bagnacavallo.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 maggio 1907.
Reg. 34. *Atti del Governo a f.* 159. PAGINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

Digitized by Google

N. 269. N. 269.

REGIO DECRETO *che stabilisce il ruolo organico del personale dell'ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione.*

25 aprile 1907.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 3 *giugno* 1907, n. 129)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 dicembre 1905, n. 598, che approva il ruolo organico dell'ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione;

Vista la legge portante provvedimenti a favore della Calabria, in data 25 giugno 1906, n. 255, con la quale al titolo IV, tabella *A*, n. 14 si porta un aumento nel ruolo del personale per il bonificamento agrario;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ruolo organico del personale dell'ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione è stabilito in conformità della presente tabella:

Digitized by Google

GRADO E CLASSE	Numero dei posti	Stipendio individuale	Spesa complessiva
Ispettore capo	1	7,000	7,000
Ispettori di 1ª classe	4	5,000	20,000
Ispettori di 2ª classe	4	4,000	16,000
Assistenti di 1ª classe.	2	3,000	6,000
Assistenti di 2ª classe.	2	2,500	5,000
Assistenti di 3ª classe.	3	2,200	6,600
Disegnatore di 1ª classe.	1	2,000	2,000
Disegnatori di 2ª classe	2	1,500	3,000
Ufficiale d'ordine di 2ª classe	1	1,800	1,800
	20		67,400

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 171. PAGINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

Digitized by Google

N. 270. N. 270.

LEGGE *che estende agli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, le disposizioni della legge* 6 *marzo* 1904, *n.* 88.

19 maggio 1907.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 giugno 1907, n. 130)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli impiegati delle amministrazioni provinciali e alle amministrazioni stesse sono estese le disposizioni della legge 6 marzo 1904, n. 88, che ha istituito la cassa di previdenza per le pensioni ai segretari ed altri impiegati comunali.

Art. 2.

Agli impiegati delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed alle istituzioni stesse sono pure estese le disposizioni della stessa legge, salve le modificazioni apportate coi seguenti articoli 3, 4 e 5.

Art. 3.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza, le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente dispongono di una rendita inferiore alle lire cinquemila, non sono obbligati a corrispondere nè il contributo annuale di cui all'art. 6, nè quello straordinario stabilito dall'art. 38 della legge succitata.

Digitized by Google

Gl' impiegati di dette istituzioni, quando vogliono iscriversi alla cassa, debbono corrispondere, oltre al proprio, anche il contributo che farebbe carico all' istituzione pubblica di beneficenza.

Art. 4.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza contemplate dall'art. 3 non possono assumere l'onere di alcun contributo, se non sono autorizzate dalla commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

Tale autorizzazione è pure necessaria nel caso in cui, ai termini dell'ultima parte del primo capoverso dell'art. 2 della legge predetta, la iscrizione alla cassa è facoltativa, qualunque sia l'ammontare della rendita delle istituzioni predette.

Art. 5.

Quando le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza si valgano di insegnanti elementari, medici, segretari ed impiegati comunali e di altre categorie di personale, per le quali provvedono leggi speciali in riguardo alla pensione, sono esonerate da ogni contributo.

I funzionari anzidetti possono iscriversi alla cassa di previdenza nella loro qualità di impiegati delle istituzioni pubbliche di beneficenza, corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo dell'ente.

Art. 6.

È data facoltà al Governo del Re di applicare il disposto del penultimo capoverso dell'art. 1 della legge 6 marzo 1904, n. 88, e di stabilire con decreto reale, sentito il consiglio di Stato ed il consiglio superiore di pubblica assistenza e beneficenza, le disposizioni modificative, per rendere applicabili agli enti ed agl' impiegati di cui agli articoli precedenti la detta legge ed il relativo regolamento.

Agli obblighi ed alle responsabilità sanciti dall'art. 10 della legge, sono soggetti, per la riscossione dei contributi a carico degli enti e degli impiegati predetti, i ricevitori

Digitized by Google

provinciali e gli esattori comunali ed i tesorieri o cassieri delle istituzioni pubbliche di beneficenza, anche se nominati anteriormente all'attuazione della presente legge.

Art. 7.

La presente legge andrà in vigore dal 1° gennaio 1908.

Il termine, di cui al capoverso dell'art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, per chiedere il riconoscimento del servizio non superiore ai 15 anni prestati anteriormente al 1° gennaio 1908, dagl' impiegati delle amministrazioni provinciali e dalle istituzioni pubbliche di beneficenza, è fissato in anni due a partire dalla data del decreto reale previsto nel precedente art. 6.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.
CARCANO.

Digitized by Google

N. 271. N. 271.

LEGGE *che autorizza la costruzione di un edificio per una nuova sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio.*

5 maggio 1907.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 31 *maggio* 1907, *n.* 127)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la costituzione di un edificio per collocarvi tutti gli uffici centrali del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sull'area di proprietà demaniale posta fra le vie Venti Settembre, Santa Susanna e delle finanze, ora usata per servizi dipendenti dal Ministero stesso.

Al progetto del nuovo edificio sarà provveduto mediante pubblico concorso, salvo il caso che il Ministero voglia avvalersi di un architetto che sia funzionario dello Stato.

Art. 2.

Alla spesa occorrente in lire 2,400,000, per la costruzione del nuovo edificio sarà provveduto nei modi indicati nell'articolo seguente.

Art. 3.

È approvato l'unito compromesso del 1° dicembre 1906 con la cassa di risparmio delle provincie lombarde, avente sede in Milano, col quale quell'istituto concede al Ministero d'agricoltura, industria e commercio un mutuo di lire due-

Digitized by Google

milioni e quattrocentomila, ammortizzabile in un periodo non superiore a cinquant'anni. Agl' interessi dell'ammortamento di questo mutuo si provvederà con lo stanziamento di lire centocinquemila quattrocentosedici e centesimi sei annue nella categoria « Movimenti di capitali » del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a cominciare dall'esercizio successivo a quello nel quale l'edificio sarà stato dichiarato abitabile.

Gli interessi del mutuo sono esenti dall' imposta di ricchezza mobile.

Art. 4.

Le somme ricavate dal mutuo di cui sopra saranno versate in tesoreria con imputazione ad un apposito capitolo da istituirsi nella categoria « Movimenti di capitali » del bilancio dell'entrata.

Una somma corrispondente a quella così inscritta nel bilancio dell'entrata sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per far fronte alla spesa di costruzione del nuovo edificio.

Art. 5.

A cominciare dall'esercizio indicato nella prima parte dell'art. 3, sarà cancellata dagli stati di previsione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio ogni somma inscrittavi per affitti di locali ad uso degli uffici centrali del Ministero stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI
F. COCCO-ORTU.
CARCANO.

Digitized by Google

2° COMPROMESSO

fra il ministero di agricoltura, industria e commercio e la cassa di risparmio delle provincie lombarde aventi sede in Milano

---

In relazione alle intelligenze prese tra il Ministero di agricoltura, industria e commercio e la cassa di risparmio delle provincie lombarde si conviene quanto segue:

La cassa di risparmio delle provincie lombarde consente a dare a prestito all'amministrazione dello Stato la somma di lire 2,400,000 per le spese di costruzione di un palazzo a Roma destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Detta somma di lire 2,400,000 verrà dalla cassa di risparmio delle provincie lombarde versata all'amministrazione dello Stato od in una sola volta od in due rate di lire 1,200.000 ciascuna, a seconda della richiesta dell'amministrazione medesima.

Sulle somme così versate di lire 2,400,000 l'amministrazione dello Stato pagherà dal giorno del versamento alla cassa di risparmio delle provincie lombarde l'interesse annuale del 3. 65 per cento netto per la cassa stessa da qualsiasi imposta presente e futura, compresa quella di ricchezza mobile.

Una volta compiuto il versamento della somma di lire 2,400,000, pel qual versamento si assegna come termine massimo tutto l'anno 1908, la restituzione ne dovrà essere fatta in cinquant'anni mercè il pagamento di cinquanta annualità fisse di lire 105,416. 06 ciascuna, comprensive del suindicato interesse del 3. 65 per cento, calcolato in via scalare e della quota di ammortamento necessaria per la restituzione totale del prestito nel detto periodo appunto di cinquant'anni.

Digitized by Google

Sarà però in facoltà dell'amministrazione dello Stato, col preavviso di un anno, di pagare in una sola volta la somma, che tenuto conto del graduale ammortamento di cui sopra rappresenterà il credito residuale dell'istituto mutuante.

La validità della presente convenzione è subordinata all'approvazione del Parlamento del relativo progetto di legge.

1° dicembre 1906.

Visto, d'ordine di S. M.

Il ministro per l'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Digitized by Google

N. 272. N. 272.

LEGGE *che proroga le convenzioni vigenti pei servizi postali e commerciali marittimi.*

20 maggio 1907.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 31 *maggio* 1907, *n.* 127)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le qui unite convenzioni stipulate il 20 febbraio 1907 colla navigazione generale italiana, con la società veneziana di navigazione e con la società di navigazione « La Veloce » per la proroga dal 1° luglio 1908 a tutto giugno 1910 dell'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi nelle convenzioni stesse indicati.

Sono pure approvate le annesse dichiarazioni di proroga dal 1° luglio 1908 a tutto giugno 1910 delle convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi esercitati dalla società di navigazione Puglia, dalla società siciliana di navigazione, della compagnia Nederland e dalla ditta Francesco La Cava e figli.

Art. 2.

Il ministro delle poste e dei telegrafi è autorizzato a provvedere con reale decreto al personale dell'ufficio dei servizi postali e commerciali marittimi, istituito con regio decreto del 12 aprile 1900, n. 138, nei limiti dei posti ivi contem-

Digitized by Google

plati, derogando alle norme in vigore per le nomine e promozioni di classe e di grado.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.
SCHANZER.
F. COCCO ORTU.
C. MIRABELLO.
CARCANO.
LACAVA.

Digitized by Google

ALLEGATO A

CONVENZIONE

per la proroga dei servizi postali e commerciali marittimi esercitati dalla navigazione generale italiana

I ministro delle poste e dei telegrafi, quello di agricoltura, industria e commercio, quello delle finanze, quello del tesoro e quello della marina a nome dello Stato, i signori comm. Ignazio Florio, vice presidente del consiglio di amministrazione, e cav. Michele Fileti, condirettore generale della società a nome della navigazione generale italiana (società riunite Florio e Rubattino) in virtù di regolare mandato contenuto nella deliberazione del consiglio di amministrazione in data 30 gennaio 1407, hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

A tutti i contratti vigenti fra la navigazione generala italiana e lo Stato, relativi ai servizi sovvenzionati contemplati nelle convenzioni e nei quaderni d'oneri approvati con le leggi del 22 aprile 1893, n. 195, e modificati con le leggi 3 agosto 1895, n. 471, del 29 marzo 1900, n. 107, dell'8 luglio 1903, numero 355, del 29 giugno 1905, nn. 298-299, è protratta la scadenza fino al 30 giugno 1910, salvo le modificazioni indicate nei seguenti articoli.

Art. 2.

a) La linea fra Alessandria d'Egitto e Massaua di cui alla lettera *d*) dell'art. 1° del quaderno d'oneri *B* annesso alla vigente convenzione approvata con la legge del 22 aprile 1893, n. 195, è sostituita, ferma rimanendo la sovvenzione pel solo percorso Alessandria d'Egitto-Massaua e viceversa e nella misura attualmente corrisposta, da una linea diretta

Digitized by Google

fra Genova e Massaua con approdi a Livorno, Napoli, Catania, Alessandria d'Egitto, Porto Said, Suez da eseguirsi con piroscafi della velocità di 10 miglia all'ora La navigazione generale italiana è obbligata, a richiesta del Ministero delle poste e dei telegrafi, ad eseguire l'approdo a Porto Sudan ed ha facoltà di spingere la linea eventualmente ad Hodeida ed a Gibuti. A questa linea saranno applicate le altre clausole contrattuali che erano applicabili a quella che essa sostituisce, salvo quanto è disposto all'art. 3 della presente convenzione;

b) La linea della Tripolitania e Cirenaica, di cui al paragrafo 3° dell'art. 1° della convenzione annessa alla legge del 29 marzo 1900, n. 107, modificata con la lettera *b*) dell'art. 1° della convenzione approvata con la legge del 29 giugno 1905, n. 299, pur mantenendosi a periodo quattordicinale, è prolungata, senza sovvenzione, fino ad Alessandria d'Egitto col seguente itinerario: Siracusa-Malta-Tripoli-Misurata-Bengasi-Derna-Alessandria d'Egitto e ritorno, con obbligo di toccare Candia e Canea a viaggi alternati, una volta in andata e una volta in ritorno. Quando per ragioni quarantenarie i piroscafi di questa linea non avessero libera pratica in Alessandria o, di ritorno da Alessandria, non avessero libera pratica a Canea, Candia o Derna, l'itinerario della linea stessa sarà limitata al percorso fra Siracusa e Candia con gli approdi intermedi di Malta, Tripoli, Misurata, Bengasi e Derna. Anche a questa linea saranno applicate le clausole contrattuali che erano applicabili a quella che sostituisce e salvo sempre quanto è detto all'articolo seguente.

Art. 3.

Dal giorno in cui entrerà in vigore la presente convenzione, fermo il disposto dell'art. 3° della convenzione annessa alla legge 29 giugno 1905, n. 299:

a) Le prove e visite ai piroscafi prescritte dagli attuali quaderni d'oneri non saranno ulteriormente ripetute. S'intende per altro che continueranno ad eseguirsi tutte le visite prescritte dal codice marittimo e dal relativo regola-

Digitized by Google

mento per quanto concerne la sicurezza, la navigabilità, gli attrezzi, i corredi, ecc. dei piroscafi, sia nei riguardi della merce che dei passeggieri;

b) La società per far fronte ai servizi che si intendono prorogati ed a quelli che con la presente convenzione vengono modificati, ha la facoltà di acquistare o noleggiare piroscafi anche di costruzione non italiana, purchè corrispondano alle condizioni di velocità e tonnellaggio prescritte per le singole linee, ciò che dovrà essere accertato mediante una visita speciale eseguita dalle autorità marittime indipendentemente dalle visite prescritte dal codice e regolamento per la marina mercantile.

Art. 4.

La presente convenzione non sarà obbligatoria per lo Stato se non dopo l'approvazione per legge.

Fatta a Roma, in tre originali, addì 20 febbraio 1907.

Il ministro delle poste e dei telegrafi
CARLO SCHANZER.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il ministro delle finanze
FAUSTO MASSIMINI.

Il ministro del tesoro
ANGELO MAJORANA.

Il ministro della marina
C. MIRABELLO.

Per la navigazione generale italiana
IGNAZIO FLORIO.
MICHELE FILETI.

ANTONIO MOSCONI, *teste*.
EUGENIO PINLAUTI, *id*.

Digitized by Google

ALLEGATO B

CONVENZIONE

per la proroga del servizio di navigazione fra Venezia e Calcutta esercitato dalla società veneziana di navigazione a vapore

Il ministro delle poste e dei telegrafi, quello di agricoltura, industria e commercio, quello delle finanze, quello del tesoro e quello della marina, a nome dello Stato;

Il signor Gualtiero Fries, consigliere delegato della società veneziana di navigazione, a nome della società stessa, debitamente autorizzato in virtù di regolare mandato contenuto nella deliberazione del consiglio di amministrazione in data 12 luglio 1906;

Hanno concordato e stipulato quanto segue:

La convenzione vigente fra la società veneziana di navigazione e lo Stato relativa al servizio di navigazione sovvenzionato fra Venezia e Calcutta, approvata con la legge del 24 dicembre 1903, n. 519, è prorogata per due anni, e cioè dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1910, fermi restando i patti in essa contenuti e la sovvenzione annua di lire un milione e centomila (L. 1,100,000) e rendendosi obbligatorio l'attuale approdo facoltativo a Massaua.

Fatta a Roma, in tre originali, addì 20 febbraio 1907.

Il ministro delle poste e dei telegrafi
CARLO SCHANZER.

Il ministro di agricoltura industria e commercio.
F. COCCO-ORTU

Il ministro delle finanze
FAUSTO MASSIMINI.

Il ministro del tesoro
ANGELO MAJORANA.

Il ministro della marina
C. MIRABELLO.

Per la società veneziana di navigazione a vapore
G. FRIES anni GUALTIERO FRIES.

ANTONIO MOSCONI, segretario.
EUGENIO PIERANTONI, id.

Digitized by Google

ALLEGATO C

CONVENZIONE

per la proroga del servizio di navigazione fra Genova ed il centro America esercitato dalla società di navigazione italiana « La Veloce »

Il ministro delle poste e dei telegrafi, quello di agricoltura, industria e commercio, quello delle finanze, quello del tesoro e quello della marina, a nome dello Stato;

Il signor cav. prof. Domenico Brunelli, direttore generale della società di navigazione « La Veloce », a nome della società stessa, in virtù di regolare mandato contenuto nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione in data 27 luglio 1906 e 18 gennaio 1907;

Hanno concordato e stipulato quanto segue:

La convenzione fra la società di navigazione italiana « La Veloce » e lo Stato relativa al servizio di navigazione sovvenzionato fra Genova e l'America Centrale, approvata con la legge del 29 giugno 1905, n. 301, è prorogata per due anni e cioè dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1910, fermi restando i patti in essa contenuti e la sovvenzione annua di lire cinquecentocinquantamila (L. 550,000), purchè l'approvazione della presente convenzione per parte del Parlamento avvenga entro il 30 aprile 1907.

Fatta a Roma, in tre originali, addì 20 febbraio 1907.

Il ministro delle poste e dei telegrafi
CARLO SCHANZER.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.
Il ministro delle finanze
FAUSTO MASSIMINI.
Il ministro del tesoro
ANGELO MAJORANA.
Il ministro della marina
C. MIRABELLO.
Per la società di navigazione italiana « La Veloce »
DOMENICO BRUNELLI.

ANTONIO MOSCONI, *teste*.
EUGENIO PINZAUTI, *id.*

Digitized by Google

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto cav. prof. Domenico Brunelli, direttore generale della società di navigazione italiana « La Veloce » aderendo alla richiesta fattagli da S. E. il ministro delle poste e dei telegrafi, in occasione della stipulazione della convenzione per la proroga fino al 30 giugno 1910 del contratto pel servizio fra Genova ed il Centro America, dichiara che la società stessa nelle trattative colle ferrovie italiane di Stato per la determinazione dei prezzi di tariffa pel servizio cumulativo ferroviario marittimo fra l'Italia e l'America centrale e viceversa, ridurrà del 10 per cento almeno i prezzi di tariffa normale per il trasporto delle merci.

Fatta a Roma, in tre originali, addì 20 febbraio 1907.

Per la società di navigazione italiana « La Veloce »
DOMENICO BRUNELLI

Visto: Il ministro delle poste e dei telegrafi
CARLO SCHANZER.

Digitized by Google

ALLEGATO C²

DICHIARAZIONE

allegata alla convenzione 20 febbraio 1907.

Vista la convenzione stipulata in Roma il 20 febbraio 1907 per la proroga a tutto giugno 1910 della convenzione relativa al servizio di navigazione sovvenzionato fra Genova e l'America Centrale, la società sottoscritta, a parziale modificazione di quanto in essa stabilito, dichiara che il termine del 30 aprile 1907, fissato per l'approvazione della convenzione stessa per parte del Parlamento, resta prorogato fino all'inizio delle prossime vacanze parlamentari.

Genova, li 19 maggio 1907.

« La Veloce » Navigazione italiana a vapore
Il direttore generale
BRUNELLI.

Visto: Il ministro delle poste e dei telegrafi
SCHANZER.

Digitized by Google

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE

I sottoscritti cav. Vito Manzari fu Mauro, presidente, e cav. uff. Carmine Gallo direttore della società di navigazione Puglia, debitamente autorizzati con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 8 febbraio 1907 dichiarano a nome della società stessa, di accettare la proroga fino a tutto giugno 1910 della convenzione approvata con legge del 22 aprile 1893, n. 195 e modificata con le convenzioni addizionali approvate con la legge del 17 dicembre 1899, n. 459; coi regi decreti del 3 febbraio 1901, n. 85 e 86, con la legge dell'8 luglio 1903, n. 355, colla legge del 29 giugno 1905, n. 300, e col regio decreto del 6 luglio 1905, n. 549, fermi restando l'attuale sovvenzione annua complessiva di lire seicentocinquantaquattromila (L. 654,000) ed i patti contenuti nella convenzione principale ed in quelle addizionali precitate.

La società si obbliga di eseguire l'attuale prolungamento facoltativo della linea *C* dell'Epiro, prolungamento che ha il seguente itinerario: Brindisi--Bari--Venezia--Trieste--Bari--Brindisi con facoltà di approdi intermedi, salvi i casi di forza maggiore, di riparazioni e di ordinaria manutenzione dei piroscafi; ed ove il traffico fra l'Epiro e Brindisi richiedesse qualche viaggio straordinario, la società si obbliga di effettuarlo, e tutto ciò senza aumento di sovvenzione.

Fatta a Roma, in tre originali, addì 20 febbraio 1907.

Per la società di Navigazione a vapore « Puglia »
VITO MANZARI fu MAURO
CARMINE GALLO.

Visto: Il ministro delle poste e dei telegrafi
CARLO SCHANZER.

Digitized by Google

ALLEGATO E

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Carlo Orlandi, consigliere della società siciliana di navigazione, debitamente autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 9 febbraio 1907, dichiara, a nome della società stessa, di accettare la proroga fino a tutto giugno 1910 della convenzione approvata con legge del 22 aprile 1893, n. 195, e modificata in forza dell'art. 6 della legge del 29 marzo 1900, n. 107, col regio decreto del 12 gennaio 1902, n. 45, con la convenzione addizionale approvata con la legge dell'8 luglio 1903, n. 355 e col regio decreto 26 ottobre 1903, n. 554, fermi restando l'attuale sovvenzione annua complessiva di lire centotrentottomila settanta (L. 138,000. 70) ed i patti contenuti nella convenzione principale e negli atti precitati, obbligandosi ad eseguire dal 1° luglio 1907 l'approdo a Panarea nel viaggio di ritorno della linea *B*, bisettimanale, Messina-Stromboli, senza aumento di sovvenzione e purchè non sia applicata la ritenuta per la minore percorrenza nel caso in cui l'approdo stesso non fosse eseguito per circostanze di forza maggiore.

Fatta a Roma, in tre originali, addì 20 febbraio 1907.

Per la società siciliana di navigazione
CARLO ORLANDI.

Visto: Il ministro delle poste e dei telegrafi
CARLO SCHANZER.

Digitized by Google

ALLEGATO F

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto cav. Nicola Jacopo Tiedeman, rappresentante della compagnia di navigazione Nederland, debitamente autorizzato con atto del 27 febbraio 1907, dichiara a nome della compagnia stessa di accettare la proroga fino a tutto giugno 1910 della convenzione approvata con la legge del 22 aprile 1893, n. 195, e modificata con regio decreto del 22 febbraio 1903, n. 154, per l'esecuzione del servizio fra Genova e Batavia, fermi restando l'attuale sovvenzione di lire settantamila (L. 70,000) all'anno ed i patti contenuti nella convenzione stessa.

Fatta a Roma, in tre originali, addì 6 marzo 1907.

Per la compagnia di navigazione « Nederland »
NICOLA JACOPO TIEDEMAN.

Visto: Il ministro delle poste e dei telegrafi
CARLO SCHANZER.

Digitized by Google

ALLEGATO G

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto La Cava Francesco fu Giuseppe, rappresentante la ditta Francesco La Cava e figli di Lipari, dichiara di accettare la proroga fino a tutto giugno 1910 della convenzione pel servizio postale fra le isole di Lipari, Filicudi ed Alicudi e tra Lipari e Vulcano approvata col regio decreto del 26 ottobre 1903, n. 554, in applicazione dell'art. 6 della legge del 29 marzo 1900, n. 107, fermi restando i patti in essa convenzione contenuti e l'annua sovvenzione di lire 9,700.

Fatta a Lipari, in tre originali, addì 10 maggio 1907.

FRANCESCO LACAVA.

Visto: Il ministro delle poste e dei telegrafi
SCHANZER.

Digitized by Google

N. 273. N. 273.

REGIO DECRETO *che aumenta il contributo annuo del Governo nei lavori di rimboscamento da eseguirsi nella provincia di Brescia a cura di quel comitato forestale.*

28 febbraio 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 giugno 1907, n. 130)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto in data 25 settembre 1903, n. 416, col quale veniva istituito un consorzio fra lo Stato e la provincia di Brescia, onde procedere alla sistemazione del bacino montano del torrente Re di Gianico, col concorso annuo di lire 5,000 per i primi quattro esercizi e di lire 2,500 pel quinto esercizio finanziario, per ciascun ente, a decorrere dal 1903-904;

Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Brescia in data 22 dicembre 1906, colla quale viene aumentato fino a lire 15,000 il contributo annuo della provincia nelle spese tutte di rimboschimento necessarie in quel territorio;

Visti gli articoli 5 e 11 della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo annuo del Governo nei lavori di rimboscamento da eseguirsi nella provincia di Brescia, a cura di quel comitato forestale, determinato fino alla somma di

Digitized by Google

lire 5,000, col regio decreto 25 settembre 1903, n. 416, è aumentato, a decorrere dal venturo esercizio finanziario 1907-908, fino alla somma di lire 15,000, corrispondente al contributo stabilito dalla provincia interessata.

La somma di lire 15,000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-908 al capitolo corrispondente a quello che porta il numero 94 del bilancio corrente, ed al capitolo simile dei bilanci per gli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 174. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

Digitized by Google

N. 274. N. 274.

REGIO DECRETO *che modifica il regolamento sul servizio postale in guerra del* 13 *giugno* 1901, *n.* 360.

19 aprile 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 *giugno* 1907, *n.* 131)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 13 giugno 1901, n. 366, col quale è stato approvato il regolamento di servizio postale in guerra;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti varianti al regolamento di servizio postale in guerra:

Pagina 8:

a) Nell'intestazione della penultima colonna « Direzione postale di corpo d'armata » sostituire alla parola « Direzione » la parola « Ufficio »;

b) Di contro all'alinea 11ª « Soldati del treno d'artiglieria » nelle prime sei colonne ai numeri attuali 1, 1, 1, 1, 1, 1, » sostituire rispettivamente i numeri « 5, 19, 2, « 11, 2, 5 »;

c) Cancellare l'alinea 13ª « Conducenti del treno borghese » e i numeri delle colonne di contro alla medesima alinea;

Digitized by Google

d) Di contro all'alinea 14ª « Cavalli di truppa », nelle prime sei colonne ai numeri attuali sostituire rispettivamente i numeri « 9, 37, 3, 21, 3, 9, » ;

e) Cancellare l'alinea 15ª « Cavalli del treno borghese » e i numeri che le corrispondono di contro nelle colonne ;

f) Nell'alinea 17ª « vetture postali del treno borghese » alle parole « del treno borghese » sostituire le parole « di requisizione » ;

g) Nella « Nota » in fondo alla pagina, alle parole « del treno borghese » sostituire le parole « di truppa ».

Pagina 9 :

Nella riga 15ª, alle parole « Ministero della guerra » sostituire le parole « Comando del corpo di stato maggiore » ed aggiungere in fondo all'alinea dopo le parole « residenza in tempo di pace » le seguenti : « nonchè il « luogo dove gl' impiegati stessi devono recarsi presso l'eser- « cito mobilitato ».

Pagina 12 :

Nelle righe 28ª e 29ª cancellare le parole « si », « si del treno borghese ».

Pagina 14 :

Sostituire nelle righe 25ª e 26ª alle parole « dei regi decreti » « 14 settembre 1862 e 10 luglio 1890 » le seguenti : « dell'art. 93 e rispettivo allegato 2 del regolamento or- « ganico per l'amministrazione delle poste e dei telegrafi, « approvato con regio decreto del 14 ottobre 1906, nu- « mero 546 ».

Pagina 15 :

a) Nella riga 26ª alla parola « ed » sostituire una virgola ;

b) Fra la riga 26ª e 27ª dopo le parole « quadrupedi relativi » aggiungere le seguenti : « nonchè quelli occor- « renti per le vetture a quattro ruote e per le pariglie di « riserva per le stazioni di muta » ;

Digitized by Google

c) Nella riga 30ª alla parola « quadrupedi » sostituire la palora « finimenti », e cancellare la virgola dopo la parola « relativi » ;

d) Cancellare le righe 31ª e 32ª e sostituirle colle seguenti parole : « sono requisiti all'atto della mobilitazione, « o precettati fin dal tempo di pace, per cura degli enti che « hanno in consegna il rimanente carreggio ».

Pagina 25 :

a) nella riga 7ª dopo le parole « conducente per » aggiungere la parola « tutte » e alle parole « speciali da » sostituire la parola « postali » ;

b) Nella riga 8ª cancellare la parola « posta » e le parole « e per le » ;

c) Cancellare totalmente la riga 9ª.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 175. PAGINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

VIGANÒ.
SCHANZER.

Digitized by Google

N. 275. N. 275.

REGIO DECRETO *che modifica l'art.* 497 *del regolamento di contabilità generale dello Stato del* 4 *maggio* 1885, *n.* 3074 (*serie* 3ª).

25 aprile 1907.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 5 *giugno* 1907, *n.* 131)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto del 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª);

Visto il regio decreto del 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª), col quale fu approvato il regolamento per la esecuzione di detto testo unico;

Sentiti la corte dei conti e il consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Negli elenchi prescritti per i pagamenti eseguiti per conto dell'amministrazione del debito pubblico dall'art. 497 del regolamento di contabilità generale, approvato con regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª), l'importo dei pagamenti delle cedole dei titoli al portatore e di quelle dei titoli di rendite miste sarà esposto per ogni taglio o valore, complessivamente per quantità, al lordo ed al netto. Il pagamento delle rate di rendita nominativa, consolidata e per-

Digitized by Google

petua, vi sarà invece descritto, oltre che per importo lordo e per importo netto, anche per numero di ordine progressivo delle relative iscrizioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 *maggio* 1907.
Reg. 34. *Atti del Governo a f.* 172. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.
A. MAJORANA.

Digitized by Google

N. 276. N. 276.

REGIO DECRETO *che modifica l'art. 287 del regolamento per l'amministrazione del debito pubblico.*

25 aprile 1907.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 giugno 1907, n. 131*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento, approvato con regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, per l'amministrazione del debito pubblico, modificato coi regi decreti 20 settembre 1874, n. 2058 (serie 2ª), 4 luglio 1889, n. 6232 (serie 3ª), 7 maggio 1891, n. 233, e 20 ottobre 1895, n. 658;

Sentito l'avviso del consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Negli elenchi prescritti per i pagamenti eseguiti per conto dell'amministrazione del debito pubblico, dall'art. 287 del regolamento, approvato con regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, l'importo dei pagamenti delle cedole dei titoli al portatore e di quelle dei titoli di rendite miste sarà esposto per ogni taglio o valore, complessivamente per quantità, al lordo e al netto. Il pagamento delle rate di rendita nominativa, consolidata e perpetua, vi sarà invece descritto, oltre che per importo lordo e per importo netto, anche per numero d'ordine progressivo delle relative iscrizioni.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 173. PACIRI.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.
A. MAJORANA.

Digitized by Google

N. 277. N. 277.

REGIO DECRETO *che convoca pel giorno 23 giugno 1907 il collegio elettorale di Trapani per la elezione del proprio deputato.*

30 maggio 1907.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 giugno 1907, n. 129*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 23 maggio 1907 col uale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati no-ificò essere vacante il collegio elettorale di Trapani;

Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale olitica approvato con regio decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato er gli affari dell'interno presidente del consiglio dei mi-stri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il collegio elettorale di Trapani è convocato pel giorno giugno 1907 affinchè proceda alla elezione del proprio putato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il rno 30 susseguente.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° giugno 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 188. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.

Digitized by Google

N. 278. N. 278.

REGIO DECRETO *che approva le disposizioni regolamentari per l'applicazione di alcuni articoli delle leggi 8 aprile 1906, n. 141 e 142, sullo stato giuridico ed economico degli insegnanti delle scuole medie.*

7 marzo 1907.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 giugno 1907, n. 134*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 141, sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie;

Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 142, sullo stato economico degli insegnanti stessi;

Veduto il regio decreto 1906, n. 723;

Sentito il consiglio di Stato ed il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse disposizioni regolamentari per l'applicazione degli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 19, 20 della legge 8 aprile 1906, n. 141, e 3, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23 della legge 8 aprile 1906, n. 142, che saranno firmate, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° *giugno* 1907.
Reg. 34. *Atti del Governo a f.* 190 PAGINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.
RAVA.

Digitized by Google

NORME REGOLAMENTARI

in applicazione degli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 19, 20 della legge 8 aprile 1906, n. 141 e 3, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23 della legge 8 aprile 1906, n. 142

I. — *Promozione dell'insegnante straordinario al grado di ordinario - Passaggio da un ruolo ad altro - Aumenti quinquennali e sessennali dello stipendio.*

Art. 1.

Una delle ispezioni, cui è sottoposto l'insegnante straordinario, perchè ne venga accertata la capacità didattica all'effetto della sua promovibilità al grado di ordinario deve essere fatta nel secondo anno del periodo di prova ed un'altra nel terzo.

Gli incaricati delle ispezioni segnalano in un modulo speciale, fornito loro dall'amministrazione, le informazioni relative a quelli insegnanti straordinari, per i quali i risultati delle ispezioni non siano favorevoli alla promozione al grado di ordinario. Tali informazioni sono sottoposte alla sezione della giunta del consiglio superiore per l'istruzione media insieme con quelle delle autorità scolastiche.

Art. 2.

Il periodo di prova dell'insegnante straordinario dura normalmente un triennio e non può essere in nessun caso inferiore a 2 anni e 9 mesi.

La mancata prestazione di servizio effettivo legalmente autorizzata, e complessivamente non superiore a tre mesi durante il triennio non è considerata agli effetti del 4° comma dell'art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 142; quando essa abbia avuto una durata maggiore, ma sia dipesa da ragioni di salute o da obblighi di legge, fa prolungare il periodo di prova: di un anno se essa abbia durato da oltre 3 fino a 12 mesi; di due, se abbia durato da oltre un anno, fino a due anni; negli altri casi rende necessario l'inizio di un nuovo periodo triennale di prova.

Art. 3.

Quando i risultati del periodo di prova non siano tali da consentire la nomina ad ordinario, l'amministrazione entro il 15 agosto ne dà comunicazione all'interessato, cui stia per scadere il periodo triennale. In seguito a tale comunicazione, lo straordinario che intenda valersi del diritto di un ulteriore anno di prova deve avvertirne l'amministrazione entro il 15 settembre.

Art. 4.

Entro il 15 agosto l'amministrazione dà notizia del provvedimento in corso della dispensa dal servizio allo straordinario che abbia compiuto il quarto anno di prova senza meritare la promozione ad ordinario.

Digitized by Google

Art. 5.

L'aspettativa per ragioni di salute non ritarda la scadenza normale degli aumenti quinquennali, di cui all'art. 5 della legge 8 aprile 1906, n. 142; l'aspettativa per ragioni di famiglia e la punizione della sospensione ritardano di un tempo pari alla loro durata la scadenza normale dei predetti aumenti.

Per gli aumenti sessennali, di cui al citato art. 5, restano ferme le disposizioni dell'art. 215 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Art. 6.

L'insegnante straordinario, che passa per concorso da uno ad altro ruolo dello stesso ordine, o da uno ad altro ordine di ruoli, deve compiere il periodo di prova nel nuovo ruolo o nel nuovo ordine di ruoli con tutte le norme degli articoli 3 e 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142, e degli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento.

Nel caso che la prova gli riesca sfavorevole, egli ha diritto, non appena si renda vacante un posto, a ritornare al ruolo o all'ordine di ruoli prima lasciato, ma deve completarvi il suo periodo di prova secondo le norme degli articoli citati nel capoverso precedente.

Il diritto garantito dal precedente capoverso non si estende alla conservazione della sede anteriormente occupata.

Art. 7.

L'insegnante ordinario, che passa per concorso da uno ad altro ruolo dello stesso ordine o da uno ad altro ordine di ruoli, vi consegue immediatamente lo stipendio attribuito all'ordinario del nuovo ruolo o ordine di ruoli, conservando gli aumenti di stipendio eventualmente già conseguiti per effetto della propria anzianità. Però il suo passaggio non diventa definitivo se non dopo un periodo di prova non superiore ad un anno, nel quale, non prima del 2° trimestre, egli deve essere sottoposto ad un'ispezione. Se la prova gli riesca sfavorevole, può ottenere un nuovo anno di prova con nuova ispezione.

Nel caso che la nuova prova gli riesca sfavorevole, egli ha diritto, non appena si renda vacante un posto, a ritornare al ruolo o all'ordine di ruoli prima lasciato, ma tale diritto non si estende alla conservazione della sede anteriormente occupata.

Art. 8.

L'insegnante straordinario, che, per concorso, passa da uno ad altro ruolo dello stesso ordine o da uno ad altro ordine di ruoli, durante il periodo di prova ottiene lo stipendio dello straordinario del nuovo ruolo o ordine di ruoli; qualora riuscendogli sfavorevoli la prova, egli debba ritornare al ruolo o all'ordine di ruoli lasciato, il suo stipendio torna ad essere eguale a quello che conseguiva prima del passaggio.

Digitized by Google

Art. 9.

In caso di passaggio, per concorso, di un insegnante ordinario ad un nuovo ruolo od ordine di ruoli, il decreto reale, col quale è nominato insegnante del nuovo ruolo od ordine di ruoli, deve contenere una dichiarazione relativa alla provvisorietà della nomina stessa fino a compimento del periodo di prova. Compiuto favorevolmente il periodo di prova, un altro decreto reale dà all'insegnante la nomina definitiva nel nuovo ruolo od ordine di ruoli.

Art. 10.

Ogni anno sono assegnati gli aumenti per anzianità a tutti coloro pei quali nell'anno stesso avvenga la scadenza normale del periodo quinquennale o sessennale, salve le disposizioni dell'art. 5; ma prima che siano assegnati i predetti aumenti deve essere formato l'elenco degli insegnanti ordinari meritevoli di avere l'aumento anticipato.

La formazione di questo elenco si fa ruolo per ruolo, secondo la distribuzione generale per materie e per ruoli a norma della tabella *A* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142.

Art. 11.

Il totale degli insegnanti che possono aver l'aumento anticipato di stipendio, non deve essere, in ciascun anno, superiore al quinto del numero complessivo di coloro, a cui in quell'anno, e in quello stesso ruolo, manchino ancora due anni o un anno al conseguimento dell'aumento quinquennale. Di questo quinto, non più di un terzo, è scelto fra gli ordinari cui mancano ancora due anni per arrivare alla scadenza normale, e il rimanente fra gli ordinari che sono a un anno solo di distanza dalla detta scadenza.

Agli effetti del precedente capoverso, si computano insieme tutti coloro che in un periodo di 12 mesi a partire dal 1° ottobre si troveranno nella predetta condizione d'anzianità; ma l'aumento decorrerà dal giorno in cui effettivamente avrebbe principio il nuovo anno d'anzianità.

Non si tiene conto dei posti che non si siano potuti conferire negli anni precedenti per mancanza d'idonei.

Art. 12.

Oltre i titoli scientifici e di carriera e i risultati di concorsi generali e speciali, sono requisiti per ottenere l'aumento quinquennale anticipato per merito distinto le informazioni desunte dalle relazioni d'ispezioni e dai rapporti delle autorità scolastiche sull'attitudine didattica e disciplinare e sulla diligenza dell'insegnante nell'adempimento del suo ufficio.

Digitized by Google

II — *Nomine dei capi d'istituto.*

Art. 13.

I capi d'istituto nelle note informative e gli ispettori nelle loro relazioni designano gli insegnanti ordinari che dimostrino attitudini speciali a dirigere un istituto.

Art. 14.

L'insegnante ordinario, che, avendo almeno tredici anni di servizio di ruolo, aspiri all'ufficio di capo d'istituto, ne fa domanda per via gerarchica, la quale, insieme con le informazioni di cui all'art. 13 e il parere del provveditore agli studi, o del presidente della giunta di vigilanza per gli istituti tecnici e nautici, è trasmessa alla sezione della giunta del consiglio superiore per la istruzione media. La sezione, esaminate le domande, forma l'elenco di coloro, che per titoli e per le informazioni e i pareri delle autorità scolastiche risultino idonei a dirigere un istituto.

Art. 15.

L'elenco contiene gli idonei per ordine di anzianità di servizio, senza distinzione di sesso quando si riferisce a istituti in cui il personale insegnante possa essere d'ambo i sessi.

L'elenco è formato dalla sezione ogni biennio.

Coloro che erano già compresi fra gl'idonei nell'elenco precedente, possono essere dichiarati tali anche nell'elenco successivo senza che presentino una nuova domanda, ma la sezione giudica nuovamente anche della idoneità loro, tenendo conto delle nuove informazioni delle autorità scolastiche.

Art. 16.

I capi d'istituto incaricati sono nominati dal ministro, il quale sceglie nell'elenco il più recente.

Prima di procedere alla nomina, ove gli sembri opportuno, il ministro può ordinare anche una speciale ispezione la quale accerti che l'eligendo abbia sufficiente conoscenza della legislazione scolastica e in particolare degli ordinamenti degli istituti alla cui direzione dovrebbe essere preposto, e possegga tutte quelle doti morali, che sono necessarie ad un capo d'istituto.

Art. 17.

Dove la presidenza dell'istituto tecnico-nautico sia comune, il preside può essere o del ruolo dell'istituto tecnico o del ruolo dell'istituto nautico, ma qualora egli passi in seguito alla presidenza di istituti separati, non può essere chiamato a dirigere se non un istituto del ruolo da cui proveniva.

Art. 18.

I professori ginnasiali possono avere la direzione dei ginnasi isolati, sia che insegnino nelle classi inferiori, sia che insegnino nllee superiori.

Digitized by Google

Art. 19.

Coloro che chiamati all'ufficio di incaricati di direzione, rifiutino la sede loro offerta, non possono più essere eletti dal ministro a quell'ufficio durante il biennio in corso, se non dopo che siano stati nominati o abbiano rifiutato la nomina tutti gli altri compresi nell'elenco degli eleggibili alla direzione di istituti della stessa specie.

Art. 20.

Le ispezioni, cui è sottoposto l'incaricato dell'ufficio di capo di istituto, hanno riguardo anche alle sue funzioni amministrative.

L'incaricato dell'ufficio di capo d'istituto, che durante il quinquennio d'esperimento venga revocato, a diritto di ricorrere al ministro, il quale decide, sentito il parere della sezione per l'istruzione media.

Art. 21.

Un capo d'istituto, che rinunzi alla direzione e torni del tutto all'insegnamento, rientra nel ruolo cui apparteneva, e gli sono computati, agli effetti dell'anzianità, come anni d'insegnamenno quelli in cui fu capo d'istituto.

Un capo d'istituto, che sia ritornato all'insegnamento e successivamente intenda riprendere l'ufficio direttivo, può farlo, quando nulla sia sopravvenuto a suo demerito e quando all'amministrazione se ne presenti la possibilità; ciò avvenendo, egli è dispensato da un nuovo periodo d'esperimento se aveva già conseguita la nomina d'effettivo prima di ritornare all'insegnamento.

III. — *Trasferimenti.*

Art. 22.

Entro il 15 maggio di ogni anno si pubblica nel *Bollettino ufficiale* per ciascuna materia d'insegnamento l'elenco delle sedi vacanti, alle quali si può provvedere senza concorsi speciali. Le domande di trasferimento, coll'indicazione delle sedi desiderate, sia tra quelle già vacanti, sia tra tutte le altre indistintamente devono essere inviate al Ministero per via gerarchica entro il 31 maggio, ed esposte nei moduli appositamente mandati in tempo utile a tutti gli istituti.

Non si tiene conto delle domande di trasferimento fatte pervenire all'amministrazione per qualsiasi altra via o in forma diversa da quella espressamente indicata nel capoverso precedente.

Solo in caso di urgente necessità, preveduta dal 3° comma dell'articolo 5 della legge 8 aprile 1906, n. 141, la domanda di trasferimento può essere inviata al Ministero, ma sempre per via gerarchica, in epoca diversa dalla sovraindicata.

Col suo consenso, un insegnante può essere trasferito anche se non ne abbia presentato domanda, tenendo presenti le disposizioni dell'ar-

Digitized by Google

ticolo seguente nel caso che la sede dove consente di essere trasferito sia stata chiesta da altri.

Il consenso non è necessario quando il trasferimento abbia luogo d'ufficio per ragioni di servizio a norma dell'art. 5 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Art. 23.

In caso di pluralità di domande di trasferimento a una stessa sede, che non sia tra quelle dichiarate più importanti, si dà la preferenza all'insegnante che sia riuscito tra i vincitori di uno dei concorsi speciali, di cui all'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141, a cattedra della stessa materia in un istituto dello stesso grado; e prima a chi abbia lasciato la cattedra della sede importante, ottenuta per concorso, dopo averla temporaneamente occupata; poi a chi sia compreso nella graduatoria dei vincitori del concorso speciale più recente, e, se siano più d'uno, a chi sia superiore nella graduatoria.

In mancanza di domande di vincitori dei concorsi speciali ed in caso ancora di pluralità di domande, deve aversi particolare riguardo all'anzianità, congiunta al merito, del servizio prestato nell'ordine di scuole a cui appartengono gli insegnanti che chiedono di essere trasferiti.

In ogni caso l'insegnante ordinario ha la preferenza sull'insegnante straordinario.

Art. 24.

Quando per gravi ragioni di servizio un insegnante debba essere trasferito da una sede dichiarata più importante ad altra non compresa in quella categoria, l'insegnante potrà in seguito ottenere anche senza concorso una sede dichiarata più importante.

La comunicazione delle ragioni di servizio, per le quali sia stato decretato d'ufficio il trasferimento di un insegnante, è fatta allo interessato entro venti giorni dalla data della presentazione della relativa domanda.

Art. 25.

Tutti gli insegnanti, il cui trasferimento è decretato per il principio del nuovo anno scolastico, devono trovarsi nella nuova residenza il 29 settembre.

Art. 26.

Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 8 aprile 1906, n. 141, s'intendono « interessati », oltre all'insegnante trasferito, tutti coloro che abbiano fatto domanda della sede ch'egli ha ottenuto.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del trasferimento.

Art. 27.

Salvo il caso di legittimo impedimento, l'insegnante, nominato o trasferito, che nel termine prescrittogli non abbia raggiunta la residenza, è dichiarato dimissionario.

Digitized by Google

Salvo il caso di trasferimento per effetto di concorso speciale, nessun insegnante che abbia avuto un trasferimento in conformità a sua domanda, o che abbia rifiutato la sede domandata, può chiedere un'altro trasferimento, se non dopo che sia trascorso almeno un biennio.

Art. 28.

Le norme relative ai trasferimenti degli insegnanti valgono anche per i capi d'istituto, ma senza restrizione alcuna per le sedi più importanti, e computandosi l'anzianità come anzianità nell'ufficio di capo d'istituto. Oltre che alle predette norme deve aversi particolare riguardo alla attitudine del capo d'istituto all'ufficio direttivo in relazione alle condizioni della sede vacante, e alla compatibilità del trasferimento domandato con le esigenze della sede desiderata per quanto riguarda l'insegnamento che il capo dell'istituto può impartire.

Anche alle sedi dichiarate più importanti i capi d'istituto sono assegnati o passano per trasferimento senza concorso speciale, e analogamente, per ragione di servizio, possono da una di esse essere trasferiti ad altra non compresa nell'elenco delle più importanti.

IV. — *Pene disciplinari.*

Art. 29.

Per la censura e le altre pene più gravi di 3°, 4°, 5° e 6° grado, indicate nell'art. 8 della legge 8 aprile 1906, n. 141, la sezione per l'istruzione media dà il suo parere, sentite le imputazioni a carico dell'insegnante e le difese che l'incolpato è invitato a presentare direttamente a voce o per iscritto.

A questo scopo il Ministero trasmette all'incolpato copia della relazione d'accusa con l'indicazione dei fatti che sono oggetto di imputazione e delle prove raccolte. L'incolpato deve presentare le sue discolpe entro un mese.

L'accusa presso la sezione è sostenuta da un delegato del ministro.

Art. 30.

Il parere della sezione e la decisione del ministro devono limitarsi ai fatti e alle prove, dei quali l'incolpato abbia avuto comunicazione ai termini del capoverso precedente.

Art. 31.

Qualora la sezione, prima di dare il suo parere sull'applicazione delle pene di 3°, 4°, 5° e 6° grado, domandi che sia eseguita un'inchiesta, questa viene affidata dal ministro a persona diversa da quella che formulò la prima relazione d'accusa.

Art. 32.

L'inquirente prende in esame sia le imputazioni e le prove esposte nella relazione d'accusa, sia le giustificazioni e le prove addotte a di-

Digitized by Google

fesa dell'incolpato, raccogliendo tutti gli elementi che si riferiscano all'imputazione o alle imputazioni per la quale o per le quali l'inchiesta fu aperta.

Il verbale di ciascuna testimonianza assunta è letto al testimonio, perchè questi certifichi con la sua firma della conformità del verbale alla deposizione fatta.

Art. 33.

Quando dall'inchiesta risultino nuovi addebiti o emergano a carico fatti e prove diversi da quelli raccolti nella relazione d'accusa comunicata all'incolpato, ne è data comunicazione all'interessato in tempo utile perchè possa presentare le sue ulteriori difese.

Art. 34.

Chiusa l'inchiesta, l'incolpato è invitato a dichiarare se intenda presentare davanti alla sezione ulteriori sue difese, a voce o per iscritto.

Art. 35.

Le norme dei precedenti articoli riguardanti le pene disciplinari e le inchieste relative si applicano anche ai capi d'istituto.

V. — *Dei ricorsi.*

Art. 36.

Ferme restando le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 8 aprile 1906, n. 141, circa i ricorsi contro i decreti di trasferimento, i ricorsi contro i provvedimenti non conformi alla legge stessa e alle relative disposizioni del presente regolamento devono essere presentati, entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale, all'immediato superiore gerarchico, che ne rilascierà regolare ricevuta.

VI. — *Istituzione di classi di tirocinio.*

Art. 37.

Coloro che abbiano conseguita la laurea o il diploma richiesti per l'insegnamento nelle scuole medie, possono essere ammessi a fare un anno di tirocinio presso le scuole medie governative.

Coloro che aspirano a fare il tirocinio presso una scuola media, ne presentano domanda, prima che incominci l'anno scolastico, al provveditore agli studi, o, se si tratti d'istituto tecnico o nautico, al presidente della giunta di vigilanza. Il provveditore, o il presidente, sentito il capo dell'istituto, ne informa il Ministero, dichiarando se ritenga quella scuola adatta al tirocinio, e, avuto il consenso ministeriale, stabilisce in quali classi e per quali materie l'aspirante possa farvi il tirocinio durante il nuovo anno scolastico.

Digitized by Google

Art. 38.

Il tirocinio si fa negli istituti di primo grado, tranne per le materie insegnate soltanto negli istituti di 2° grado.

Non sarà ammesso più d'un tirocinante per ciascuna classe e per ciascuna materia.

Art. 39.

Il tirocinio si fa soltanto presso insegnanti ordinari.

Art. 40.

I tirocinanti non possono dare lezioni particolari agli alunni della scuola presso la quale fanno il loro tirocinio; non partecipano agli scrutini nè agli esami, nè possono essere incaricati di supplenze.

Art. 41.

Quando uno stesso professore insegni una data disciplina in più classi dello stesso istituto, i tirocinanti possono, di trimestre in trimestre, alternarsi in dette classi.

Art. 42.

Il tirocinante, senza turbare l'andamento della classe di cui è ospite, con la guida del professore può interrogare gli scolari sulla lezione precedentemente da quello assegnata, correggere i loro lavori, e, in sostituzione del professore e alla sua presenza, tenere pure qualche lezione quando lo consentano le esigenze didattiche e disciplinari. In tal caso il professore fa le sue osservazioni al tirocinante dopo la lezione.

Art. 43.

Alla fine dell'anno si rilascia al tirocinante un certificato della frequenza e delle attitudini da esso dimostrate durante l'anno. Il certificato è rilasciato dal professore presso cui fu fatto il tirocinio, e porta pure la firma e le eventuali osservazioni del capo dell'istituto.

VII. — *Propine di esami.*

Art. 44.

Per lo stesso candidato la propina per ciascuna materia d'esame, o per ciascun gruppo di materie costituenti programma obbligatorio di un medesimo insegnante, è pagata a un solo esaminatore.

Ogni esaminatore ha diritto a una sola propina per ogni candidato, salvo il caso nel quale egli esamini pure per un'altra materia o per un altro gruppo di materie in sostituzione di altro insegnante per l'intera sessione di esame.

Nel caso che due insegnanti abbiano supplito nella stessa classe un medesimo insegnante, le corrispondenti propine vengono divise fra loro proporzionalmente.

Digitized by Google

Art. 45.

Il capo d'istituto, o chi lo sostituisca nella presidenza della commissione esaminatrice, ha diritto a una sola propina per ciascun candidato, anche quando sia esaminatore per la materia che insegna.

Art. 46.

Quando per effetto di classi aggiunte o di organico esistano nell'ultima classe del corso più insegnanti per la medesima materia, ciascuno di essi ha diritto a una propina per ciascun candidato interno proveniente dalla propria classe o sezione di classe e per ciascun candidato esterno considerato come aggregato alla medesima classe o sezione. Sarà perciò cura dei capi d'istituto di ripartire i candidati esterni in numero eguale fra le varie classi o sezioni.

Art. 47.

Nel caso che due insegnamenti siano organicamente divisi in un istituto, ciascuno dei rispettivi insegnanti ha diritto ad una propina, ancorchè gli stessi insegnamenti a norma di legge siano riuniti in altro istituto, o nell'istituto stesso fossero precedentemente riuniti.

Nel caso che un insegnante sia tenuto all'insegnamento di altra materia a completamento del proprio obbligo d'orario, egli ha diritto alla propina anche per quella materia.

Art. 48.

La disposizione dell'ultimo comma, n. 2, dell'art. 23 della legge 8 aprile 1906, n. 142, comprende anche gli insegnanti, che nell'anno, per effetto d'organico o di turno, non hanno impartito insegnamento nell'ultima classe del corso, malgrado che la loro materia formi parte del programma della classe suddetta.

Art. 49.

Negli istituti tecnici e nautici, per le materie dell'ultima classe del corso, le sottocommissioni esaminatrici devono essere formate da insegnanti dell'ultima classe, fermo restando il diritto a una unica propina; quando però per completare la sottocommissione manchi tra quelli dell'ultima classe un insegnante di materia affine a quella su cui verte l'esame, il preside può chiamare a far parte della sottocommissione, con diritto a propina, un insegnante della stessa materia o di materia affine di altri corsi dell'istituto.

Per le materie o parti di materia estranee al programma dell'ultima classe del corso, delle rispettive sottocommissioni deve far parte il rispettivo insegnante.

Digitized by Google

VIII. — *Personale di segreteria.*

Art. 50.

I licei-ginnasi e le scuole normali, che, da un triennio almeno, abbiano una popolazione scolastica media non inferiore a 400 alunni, avranno un segretario dell'ufficio di direzione.

Nel computo della popolazione scolastica delle scuole normali si comprenderà quella delle scuole che vi sono annesse ai sensi del 3° capoverso dell'art. 1 della legge 12 luglio 1896, n. 293.

Art. 51.

In caso di soppressione di posto, il segretario passa in disponibilità ai termini di legge, quando non possa essere trasferito ad altro istituto; ma la metà dei posti successivamente vacanti viene conferita ai segretari il cui posto fu soppresso.

Art. 52.

Negli istituti, il cui capo sia stato autorizzato dal Ministero ad affidare le funzioni di segretario a persona di sua fiducia, questa non può assumere l'ufficio finchè la scelta fatta non sia approvata dal ministro.

L'autorizzazione non è valida oltre la fine dell'anno scolastico, ma a richiesta del capo dell'istituto, può essere rinnovata d'anno in anno.

Il capo dell'istituto non può affidare l'incarico delle funzioni di segretario ad un suo parente, congiunto od affine.

Art. 53.

I segretari di cui all'art. 50 sono nominati dal ministro tra gli aspiranti forniti dei titoli richiesti dalla legge.

Quando sia reputato opportuno, potrà provvedersi anche mediante concorso.

I segretari sono a disposizione dei capi d'istituto per quanto concerne i loro obblighi e il loro orario, il quale è stabilito dal capo d'accordo col provveditore agli studi, o per gli istituti tecnici e nautici col presidente della giunta di vigilanza. Ai segretari sono applicabili pei trasferimenti e per la disciplina le disposizioni generali in vigore per gli impiegati amministrativi Essi potranno ottenere ogni anno un mese di congedo, ma, di regola, soltanto nel periodo delle vacanze estive.

IX. — *Macchinisti, bidelli e inservienti-custodi.*

Art. 54.

Gli aumenti sessennali ai macchinisti, bidelli e inservienti-custodi dei licei-ginnasi vengono commisurati sullo stipendio indipendentemente dagli aumenti biennali loro spettanti per l'art. 21 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Digitized by Google

Art. 55.

Coloro che aspirano ai posti di macchinisti di liceo devono provare con documenti la loro attitudine a tale ufficio. Saranno preferiti coloro che abbiano prestato un biennio di lodevole servizio quali meccanici o inservienti meccanici in istituti di fisica universitari, e quelli che provengano dalle regie scuole dei macchinisti e dalle officine dello Stato.

La nomina del macchinista non diviene definitiva se non dopo un biennio di prova ed in seguito a parere favorevole del capo dell'istituto e del professore o dei professori presso cui il candidato prestò servizio.

In caso di parere sfavorevole, il Ministero può accordare un altro anno di prova, dopo il quale il candidato o viene assunto definitivamente in servizio o ne è dispensato.

Durante il periodo di prova viene corrisposto egualmente al macchinista lo stipendio fissato dalla legge, con diritto a pensione.

Art. 56.

I macchinisti sono a disposizione dei capi d'istituto e dei professori di fisica, che di comune accordo redigono il regolamento interno che ne determina gli obblighi, l'orario e le norme disciplinari, conforme alle esigenze dei singoli istituti. Una copia di tale regolamento deve essere inviata al regio provveditore agli studi.

I macchinisti potranno ottenere ogni anno un mese di congedo, ma di regola, soltanto nel periodo delle vacanze estive.

Art. 57.

Coloro che aspirano ai posti di bidello o d'inserviente custode di liceo-ginnasio devono aver superato l'esame di maturità o l'esame di promozione dalla 4ª alla 5ª classe elementare; devono inoltre essere esenti da imperfezioni fisiche tali da impedir loro l'adempimento dei propri doveri. A parità di requisiti, sarà preferito chi abbia appartenuto all'esercito.

X. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 58.

Gli insegnanti degli istituti nautici, che prima della pubblicazione della legge 8 aprile 1906, n. 141, ottennero la nomina in seguito a concorsi banditi per gl'istituti tecnici, o in comune per gl'istituti tecnici e gli istituti nautici, conservano il diritto di passare agli istituti tecnici secondo le norme sui trasferimenti stabilite dal presente regolamento.

Art. 59.

Se in una sede diventi vacante la cattedra di una materia, il cui insegnamento debba essere unito a quello di altra materia per le disposizioni della legge 8 aprile 1906, n. 142, sulla riunione di più inse-

Digitized by Google

gnamenti in una sola cattedra, anzichè farsi la riunione in quella sede, quando non vi si oppongano le norme sui trasferimenti stabilite dal presente regolamento potrà essere trasferito alla cattedra rimasta vacante un professore che lo chieda, il quale sia o sia stato insegnante di quella particolare materia, e farsi invece la riunione delle cattedre nella sede ch'egli abbandona.

Art. 60.

Nel 1909 si potranno assegnare anticipatamente gli aumenti soltanto a coloro che risulteranno meritevoli di avere anticipato di due anni l'aumento normale, in numero però non superiore al quindicesimo del numero totale di coloro che avranno diritto, per anzianità, all'aumento normale del 1911.

Nel 1910 si potranno assegnare nei limiti dell'art. 11 aumenti anticipati per merito in relazione al numero di coloro che avranno diritto, per anzianità, all'aumento normale nel 1911 o nel 1912.

Dal 1911 in poi avranno luogo ogni anno, normalmente, gli aumenti per anzianità e quelli per merito distinto ai sensi dell'art. 11.

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

Digitized by Google

N. 279 N. 279.

REGIO DECRETO *che istituisce un consolato in Damasco e stabilisce l'assegno locale da corrispondersi a quel titolare.*

16 maggio 1907.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 giugno* 1907, *n.* 130)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il posto di vice-console di 1ª categoria a Beirut con l'obbligo di tenere residenza a Damasco è soppresso.

Art. 2.

È istituito un Nostro consolato in Damasco con giurisdizione nei vilayets di Damasco, Bagdad e Bassora che vengono perciò distaccati dal distretto del Nostro consolato in Beirut.

Art. 3.

L'assegno locale da corrispondersi al titolare del Nostro consolato in Damasco è stabilito in annue lire 8,700.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° giugno 1907.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° giugno 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 186. PACINI.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli ORLANDO.

TITTONI.

Digitized by Google

N. 280. N. 280.

REGIO DECRETO *che designa gli impiegati doganali che dovranno frequentare il corso speciale di merceologia presso il regio istituto di studi commerciali in Roma.*

16 maggio 1907.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 giugno 1907, n. 131*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto in data 22 aprile 1907, n. 150, che sostituendo il regio decreto del 9 maggio 1895, n. 337, istituì un corso annuale di istruzione teorico-pratica per gli impiegati delle dogane da tenersi presso il regio museo industriale italiano di Torino per la durata di sei mesi, stabilita dall'altro regio decreto dell' 11 marzo 1900, n. 92;

Visto il Nostro decreto del 5 novembre 1906, n. 591, che ha fondato in Roma il regio istituto di studi commerciali, la cui sezione superiore comprende anche una scuola superiore di commercio e di merceologia alla quale sono ammessi gl' impiegati di dogana in virtù degli articoli 61 e 62 dello statuto organico dell' istituto medesimo;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro delle finanze, al cominciare di ogni anno scolastico designerà gli impiegati doganali che dovranno frequentare il corso speciale di merceologia presso il regio istituto di studi commerciali in Roma.

Digitized by Google

Art. 2.

Agli impiegati di dogana non residenti in Roma, chiamati a partecipare al detto corso d'istruzione, saranno corrisposte le indennità di viaggio di andata e di ritorno indicate dagli articoli 1 e 2 del regio decreto 25 agosto 1863, n. 1446, e per ogni giorno di permanenza in Roma una indennità giornaliera di lire tre.

Art. 3.

Il contributo pecuniario annuo del Ministero delle finanze per l'incremento e per le spese di acquisto di materiale del regio istituto viene fissato nella misura di lire cinquemila.

Art. 4.

Alle spese previste dai precedenti articoli 2 e 3 sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 153, lettera *B*, del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio 1906-907 e al corrispondente capitolo dei bilanci dei venturi esercizi.

Art. 5.

Per l'esecuzione di quanto è stabilito dall'art. 62 dello statuto organico del regio istituto dei studi commerciali, al ministro delle finanze è riservato di concertare col ministro di agricoltura, industria e commercio il programma e le modalità d'insegnamento di talune materie, lo studio delle quali sia ritenuto specialmente necessario agl'impiegati delle dogane.

Art. 6.

Sono abrogati i regi decreti 22 aprile 1897, n. 150, e 11 marzo 1900, n. 92.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° giugno 1907.
Reg. 34 Atti del Governo a f. 184. PAGINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

LACAVA.
F. COCCO-ORTU.

Digitized by Google

N. 281. N. 281.

LEGGE *che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1907-908.*

30 maggio 1907.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 giugno* 1907, *n.* 133)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

L'amministrazione del fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *B*);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907

Digitized by Google

al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *C*).

Per gli effetti di che all'art 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie* e *d'ordine* dell'amministrazione del fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'amministrazione del fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Art. 3.

La detta amministrazione del fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *D*);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *E*).

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie* e *d'ordine* del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge, la detta amministrazione del fondo per il culto potrà, per il fondo di beneficenza e di religione

Digitized by Google

nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Art. 4.

Le entrate e le spese degli economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1907-908 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle *F*, *G*, *H*, *I*, *K*, *L*, *M*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

CARCANO

Digitized by Google

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa

DEL

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

per l'esercizio finanziario 1907-908

Digitized by Google

Digitized by Google

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

Numero progr.	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) .	881,309. »
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Idem)	114,142. »
3	Ministero - Personale straordinario . . .	9,925. »
4	Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . .	500. »
5	Ministero - Spese d'ufficio	71,691. »
6	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero	40,000. »
	Da riportarsi. . .	1,117,567. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	1,117,567. »
7	Ministero - Pigioni di locali ad uso dell'amministrazione centrale (Spese fisse) . . .	20,000. »
8	Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio . . .	140,000. »
9	Indennità di supplenza.	170,000. »
10	Indennità di missione.	230,000. »
11	Indennità per gli esami di ammissione e promozione nel personale giudiziario . . .	62,000. »
12	Indennità ai membri della commissione consultiva per le nomine, le promozioni ed i tramutamenti dei magistrati; ai membri della commissione per la riforma generale del diritto privato; a quelli della commissione per la statistica giudiziaria e notarile ed altre commissioni legislative	45,500. »
13	Spese postali.	10,700. »
14	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,500. »
15	Spese di stampa.	79,040. »
16	Stampa delle leggi e decreti del Regno (Spesa obbligatoria)	80,000. »
	Da riportarsi. . .	1,956,307. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	1,956,307 »
17	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria.	28,800. »
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
19	Sussidi in casi speciali e straordinari ad impiegati e al basso personale in attività di servizio .	20,000 »
20	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti, e loro famiglie	170,000. »
21	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti .	26,000. »
22	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	1,000. »
23	Spese casuali	30,000 »
24	Compensi per lavori e servizi straordinari . .	63,215. 50
		2,295,322. 50
	Debito vitalizio.	
25	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	6,927,000. »
	Da riportarsi . .	6,927,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	6,927,000. »
26	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria). . .	131,000. »
		7,058,000. »
	Spese per l'amministrazione giudiziaria.	
27	Magistrature giudiziarie — Personale (Spese fisse).	27,675,530. »
28	Magistrature giudiziarie — Personale — Indennità di residenza in Roma (Idem). . . .	129,858. »
29	Magistrature giudiziarie — Spese d'ufficio (Idem) .	715,282. 38
30	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari	45,000. »
31	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria). . .	5,908,000. »
32	Pigioni di locali ad uso delle magistrature giudiziarie (Spese fisse)	117,820. 33
33	Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti (Spesa obbligatoria)	10,000. »
		34,601,490. 71

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
34	Assegni di disponibilità (Spese fisse) . . .	14,161. 63
35	Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro assistenti	432. »
36	Sussidi ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro famiglie . . .	1,000. »
37	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	6,304 80
		21,898 43
	CATEGORIA QUARTA — *Partite di giro.*	
38	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . .	161,913. 43

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA — *Spese effettive.*	
	Spese generali	2,295,322. 50
	Debito vitalizio	7,058,000. »
	Spese per l'amministrazione giudiziaria . .	34,601,490. 71
	Totale della categoria prima della parte ordinaria.	43,954,813. 21
	TITOLO II **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA — *Spese effettive.*	
	Spese generali	21,898. 43
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	21,898. 43
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie).	43,976,711. 64
	CATEGORIA IV — *Partite di giro* . .	161,913. 43

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	43,976,711. 64
	Categoria IV — Partite di giro	161,913. 43
	Totale generale. . .	44,138,625. 07

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Digitized by Google

Digitized by Google

APPENDICE N. 1

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908

(Art. 1° della legge 14 agosto 1879, n. 5035)

STATI DI PREVISIONE

dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto e del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

Digitized by Google

Digitized by Google

TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata dell'amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO I.	
	Entrata ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — *Entrate effettive.*	
	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.	
1	Consolidato 3.75 per cento.	120,000. »
2	Consolidato 3 per cento	1,500. »
3	Consolidato 3.50 per cento	8,800,000. »
4	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori	11,350. »
5	Certificati della cassa depositi e prestiti . .	133,000. »
		9,065,850. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.	
6	Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli	*per memoria*
	Altre rendite patrimoniali.	
7	Prodotto di beni stabili	140,000. »
8	Annualità diverse e frutti di capitali . . .	5,400,000. »
		5,540,000. »
	Proventi diversi.	
9	Quota di concorso (art. 81 della legge 7 luglio 1866, n. 3036)	1,400,000. »
10	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi . . .	1,294,000. »
11	Rendite e crediti di dubbia riscossione .	12,000. »
		2,706,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO II. **Entrata straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — *Entrate effettive.*	
	Contributi.	
12	Contributo a carico dello Stato dovuto ai termini dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483	1,000,000 »
	CATEGORIA SECONDA. *Trasformazione di capitali.*	
	Esazione di capitali.	
13	Esazione e ricupero di capitali	2,000,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO	
	TITOLO I. **Entrata ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — *Entrate effettive.*	
	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	9,065,850. »
	Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli .	»
	Altre rendite patrimoniali	5,540,000. »
	Proventi diversi	2,706 000. »
	Totale del titolo I. — Entrata ordinaria.	17,311,850. »
	TITOLO II. **Entrata straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — *Entrate effettive.*	
	Contributi	1,000,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	CATEGORIA SECONDA *Trasformazione di capitali.*	
	Esazione di capitali	2,000,000. »
	Totale del titolo II. — Entrata straordinaria.	3,000,000. »
	Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria).	20,311,850. »

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Digitized by Google

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa dell'amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — *Spese effettive.*	
	Spese di amministrazione.	
1	Personale di ruolo (Spese fisse)	521,500. »
2	Personale — Indennità di residenza in Roma (Idem).	69,000. »
3	Retribuzioni al personale straordinario ed ai volontari, commessi gerenti, ecc., applicati (Spese fisse)	35,300. »
4	Personale straordinario — Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,850. »
	Da riportarsi . .	627,650. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	627,650. »
5	Indennità pel consiglio d'amministrazione . .	3,500. »
6	Sussidi al personale in attività di servizio . .	10,000 »
7	Sussidi ad impiegati a riposo ed alle loro famiglie.	3,500. »
8	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali.	27,500. »
9	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria.	10,000. »
10	Spese d'ufficio	26,000 »
11	Spese postali e telegrafiche	1,000. »
12	Affitto pel locale di residenza dell'amministrazione (Spese fisse).	16,975. »
13	Spesa di manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'amministrazione . . .	8,000. »
14	Spese casuali	5,000. »
15	Compensi per lavori straordinari. . . .	51,500. »
		790,625 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Spese pel servizio in provincia.	
16	Aggio per le riscossioni (Spesa d'ordine) . .	295,000 »
17	Compenso al personale degli uffici finanziari in provincia	25,000 »
18	Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione trasloco, trasferta e d'applicazione	26,000. »
		346,000. »
	Debito vitalizio.	
19	Pensioni ed indennità agl'impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	120,000 »
	Contributi dello Stato.	
20	Assegno allo Stato per maggiore spesa per la corte dei conti - Legge 22 giugno 1874, n. 1962 .	76,000 »
21	Contributo al tesoro dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	80,000. »
22	Contributo come spesa d'amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del fondo pel culto negli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria)	140,000. »
23	Contributo al tesoro dello Stato per le spese del personale del Ministero di grazia e giust. e dei culti.	16,500. »
		312,500. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Imposte e tasse.	
24	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria) . . .	220,000. »
25	Imposta di ricchezza mobile (Idem)	360,000. »
26	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del fondo per il culto (Spesa d'ordine)	800,000. »
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria).	230,000. »
28	Tassa di bollo sui mandati (Idem) . . .	3,000. »
		1,613,000 »
	Spese di liti e contrattuali.	
29	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria) .	260,000 »
30	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere - Spese per bollo e registro (Idem).	33,000. »
		293,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Spese patrimoniali.	
31	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese per custodia e trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine). .	1,000. »
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua — Mercedi a campieri e fontanieri (Spesa obbligatoria) . .	215,000. »
33	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex ricettizie e collegiate per le riparazioni agli edifici chiesastici (Idem).	60,000. »
34	Acquisto e manutenzione di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese .. .	5,000. »
35	Assegno per la manutenzione di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nella colonia Eritrea (Spese fisse).	2,000. »
36	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie) .	870,000. »
37	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	9,000. »
38	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Idem)	360,000. »
	Da riportarsi. . .	1,522,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	1,522,000. »
39	Spese per eventuale concorso del fondo per il culto nell'ufficiatura di chiese	10,000. »
40	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria)	13,000. »
41	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse ed obbligatorie) . .	16,000. »
		1,561,000. »
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	
42	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria)	1,000. »
43	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie)	2,110,000. »
44	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse (Idem).	500,000. »
45	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse) . .	751,500. »
	Da riportarsi. . .	3,362,500. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	3,362,500.
46	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del fondo pel culto dalle cessate casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse ed obbligatorie) . . .	390,000.
47	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, numero 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi *a divinis* (Idem)	75,000
48	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse).	379,000.
49	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizi monumentali (Idem)	100,000.
50	Rendita dovuta ai comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria)	1,620,000.
51	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti ed assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Spese fisse ed obbligatorie). . . .	8,080,000
		14,006,500

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Spese diverse.	
52	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite esclusi i capitali (Spesa d'ordine)	650,000. »
53	Spesa per riparazioni ad edifici ex-demaniali e di enti ecclesiastici di regio patronato . .	80,000. »
54	Sussidi a missionari all'estero nonchè a religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia	10,000. »
55	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
		740,000. »
	Fondi di riserva.	
56	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	300,000. »
57	Fondo di riserva per le spese impreviste .	30,000. »
		330,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA *Trasformazione di capitali.*	
	Capitali.	
58	Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) (Spesa obbligatoria).	199,225. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — *Spese effettive.*	
	Spese di amministrazione	790,625. »
	Spese pel servizio in provincia	346,000. »
	Debito vitalizio	120,000. »
	Contributi dello Stato.	312,500. »
	Imposte e tasse.	1,613,000. »
	Spese di liti e contrattuali.	293,000. »
	Spese patrimoniali	1,561,000. »
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi . .	14,006,500. »
	Spese diverse	740,000. »
	Fondi di riserva.	330,000. »
	Totale del titolo I — Spesa ordinaria.	20,112,625. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA *Trasformazione di capitali.*	
	Capitali	199,225. »
	Totale del titolo II — Spesa straordinaria.	199,225. »
	Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria) . .	20,311,850. »

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Digitized by Google

TABELLE B E C.

RIASSUNTO *degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.*

	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
TITOLO I	
CATEGORIA PRIMA.	
Entrate e spese effettive	
Parte ordinaria.	
Entrata.	17,311,850. »
Spesa	20,112,625. »
Differenza . . .	— 2,800,775. »
TITOLO II	
CATEGORIA PRIMA.	
Entrate e spese effettive	
Parte straordinaria.	
Entrata.	1,000,000. »
Spesa	»
Differenza . . .	+ 1,000,000. »

Digitized by Google

	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
RIEPILOGO DELLA CATEGORIA PRIMA	
Parte ordinaria e straordinaria. (INSIEME).	
Entrata.	18,311,850. »
Spesa	20,112,625. »
Differenza	— 1,800,775. »
TITOLO II.	
CATEGORIA SECONDA	
Trasformazione di capitali	
Parte straordinaria.	
Entrata.	2,000,000. »
Spesa	199,225. »
Differenza	+ 1,800,775. »

Digitized by Google

	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE	
Differenza della categoria prima — *Entrate e spese effettive* .	— 1,800,775. »
Differenza della categoria seconda. — *Trasformazione di capitali*	+ 1,800,775. »
Differenze totali . . .	»

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Digitized by Google

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
16	Aggio per le riscossioni.
19	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
22	Contributo come spesa di amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del fondo pel culto negli uffizi finanziari provinciali.
24	Tassa di manomorta.
25	Imposta di ricchezza mobile.
26	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del fondo per il culto.
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
28	Tassa di bollo sui mandati.
29	Spese di liti e di coazione.
30	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere; spese per bollo e registro.

Digitized by Google

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
31	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia e trasporto dei medesimi.
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri.
33	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi degli assegni ai partecipanti di chiese ex ricettizie e collegiate, per le riparazioni agli edifizi chiesastici.
36	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
37	Doti dipendenti da pie fondazioni.
38	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
40	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
41	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai comuni per effetto dell'articolo 19 della legge 7 luglio 1866.
42	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
43	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.
44	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse.
46	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del fondo per il culto delle cessate casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.
47	Supplemento di assegno di vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, numero 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi *a divinis*.

Digitized by Google

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
50	Rendita dovuta ai comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.
51	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti, ed assegni agli economi spirituali durante le vacanze.
52	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).
55	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
58	Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli — Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Digitized by Google

ELENCO N 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
16	Aggio per le riscossioni.
18	Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione, trasloco, trasferta e di applicazione.
24	Tassa di manomorta.
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici
29	Spese di liti e di coazione.
30	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto, spese per terraggiere ed altre perizie in genere. Spese per bollo e registro.
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri.

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Digitized by Google

TABELLA D.

Stato di previsione dell'entrata del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO I.	
	Entrata ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — *Entrate effettive.*	
	Rendite patrimoniali.	
1	Consolidato 3 per cento lordo	180. »
2	Consolidato 3.75 per cento netto . .	22,150. »
3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.	806,900. »
4	Consolidato 3.50 per cento	439,600. »
5	Prodotto di beni stabili	12,500. »
6	Censi, canoni, livelli, ecc.	283,000. »
	Da riportarsi. . .	1,564,330. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	1,564,330. »
7	Crediti fruttiferi.	1,700. »
8	Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma	1,500. »
		1,567,530. »
	Proventi diversi.	
9	Ricuperi e proventi diversi.	21,000. »
10	Conto corrente fruttifero col tesoro dello Stato .	10,000. »
		31,000. »
	TITOLO II. **Entrata straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA. — *Trasformazione di capitali.*	
	Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione.	
11	Prezzo vendita beni di enti soppressi . . .	10,000. »
12	Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo d'affrancazione di annualità . .	80,000. »
		90,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati.	
13	Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie	2,000. »
14	Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi	8,000. »
15	Prezzo vendita beni di enti conservati. . .	56,500. »
16	Ricupero capitali in dipendenza di conti di rinvestimento	500. »
17	Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti conservati da restituirsi .	3,000. »
		70,000. »

Digitized by Google

NUMERO	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO	
	TITOLO I. **Entrata ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — *Entrate effettive.*	
	Rendite patrimoniali	1,567,530. »
	Proventi diversi.	31,000. »
	Totale del titolo I. — Entrata ordinaria.	1,598,530. »
	TITOLO II. **Entrata straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA *Trasformazione di capitali.*	
	Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione	90,000. »
	Da riportarsi. . .	90,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	90,000 »
	Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati.	70,000. »
	Totale del titolo II. — Entrata straordinaria.	160,000. »
	INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria) . .	1,753,530. »

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Digitized by Google

TABELLA E.

Stato di previsione della spesa del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	PARTE PRIMA. SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*	
	Spese di amministrazione.	
1	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	13,300. »
2	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	3,000. »
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (Spesa d'ordine) . . .	6,000. »
	Da riportarsi . .	22,300. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	22,300 »
4	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale .	12,000. »
5	Spese d'ufficio: economia e stampe; spese pel consiglio d'amministrazione – Indennità al cassiere (Spesa obbligatoria). . . .	6,800. »
6	Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (Spese fisse)	2,000. »
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
		43,100. »
	Spese di liti e contrattuali.	
8	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria) .	1,500. »
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni (Idem).	1,000. »
		2,500. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Imposte e tasse.	
10	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria) . .	10,000. »
11	Imposta di ricchezza mobile (Spesa d'ordine e obbligatoria)	47,000. »
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque (Spesa obbligatoria)	54,500. »
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (Idem).	1,000. »
		112,500. »
	Spese patrimoniali.	
14	Riparazioni ai fabbricati (Spesa obbligatoria) .	80,000. »
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie) . . .	7,800. »
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Idem)	211,500. »
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Idem) . .	6,600. »
		305,900. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	
18	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse).	600,000. »
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma (Spese fisse ed obbligatorie).	2,500. »
20	Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1878).	200,000. »
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto, e spese per concentramento di religiose (Spese fisse ed obbligatorie)	40,700. »
		843,200. »
	Casuali.	
22	Spese casuali	2,200. »
	Fondi di riserva.	
23	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	25,000. »
24	Fondo di riserva per le spese impreviste . .	500. »
		25,500. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*	
	Spese straordinarie diverse.	
25	Compensi per lavori straordinari	1,800. »
26	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse (Spese d'ordine ed obbligatorie)	1,500. »
		3,300. »
	CATEGORIA SECONDA *Trasformazione di capitali.*	
	Capitali di spettanza dell'amministrazione.	
27	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi (Spesa obbligatoria).	5,000. »
28	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Idem)	85,000. »
		90,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Capitali di spettanza degli enti conservati.	
29	Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati (Spesa obbligatoria)	57,000. »
30	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di rinvestimento (Spesa d'ordine) . . .	11,000. »
31	Dismissione a favore dei comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie (Spesa obbligatoria)	2,000. »
		70,000. »
	PARTE SECONDA.	
	SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*	
32	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato	2,662. 36
33	Assegno alla congregazione di carità di Roma	180,000. »
	Da riportarsi. . .	182,662. 36

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	182,662. 36
34	Assegno al comune di Roma per la società dei giardini educativi di infanzia . . .	5,000. »
35	Assegno corrispondente al canone sulle parti redditizie del fabbricato già dei Somaschi a Sant'Alessio, condonato all'istituto dei ciechi .	1,070. »
		188,732. 36
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*	
36	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria) . .	71,597. 64
37	Rimborso al tesoro dello Stato delle somme pagate alla congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343.	*per memoria*
38	Somma devoluta all'istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma, per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al tesoro dello Stato (articolo 1, legge 8 luglio 1903, n. 321 e art. 5 regio decreto 5 marzo 1905, n. 186) . .	*per memoria*
		71,597. 64

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO.	
	PARTE PRIMA.	
	SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*	
	Spese di amministrazione	43,100. »
	Spese di liti e contrattuali	2,500. »
	Imposte e tasse	112,500. »
	Spese patrimoniali	305,900. »
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi . .	848,200. »
	Casuali	2,200. »
	Fondi di riserva	25,500. »
	Totale del titolo I. — Spesa ordinaria. . .	1,334,900. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*	
	Spese straordinarie diverse	3,300. »
	CATEGORIA SECONDA *Trasformazione di capitali*	
	Di spettanza dell'amministrazione	90,000. »
	Di spettanza degli enti conservati	70,000. »
		160,000. »
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria.	163,300. »
	Totale della parte prima (Spesa ordinaria e straordinaria)	1,498,200. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	PARTE SECONDA. SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA	
	Titolo primo (Spesa ordinaria)	188,732. 36
	Titolo secondo (Spesa straordinaria)	71,597. 64
	Totale della parte seconda (Spesa ordinaria e straordinaria)	260,330. »
	Insieme (Parte prima e seconda). . . .	1,758,530. »

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Digitized by Google

TABELLE D ED E.

RIASSUNTO *degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.*

	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
CATEGORIA PRIMA — *Entrate e spese effettive.*	
Spese: Parte prima - Titolo I. - Spesa ordinaria . .	1,334,900. »
Titolo II. - Spesa straordinaria. .	3,300. »
Parte seconda - Titolo I. - Spesa ordinaria . .	188,732. 36
Titolo II. - Spesa straordinaria. .	71,597. 64
	1,598,530. »
Entrate . . . Titolo I - Entrata ordinaria . .	1,598,530. »
Differenza. . .	»
CATEGORIA SECONDA. — *Trasformazione di capitali.*	
Spese: Parte prima - Titolo II. - Spesa straordinaria . .	160,000. »
Entrate . . . Titolo II. - Entrata straordinaria . .	160,000. »
Differenza. . .	»

Digitized by Google

	Competenza per l'esercizio finanziario 1907-908
RIEPILOGO DELLE DIFFERENZE.	
Categoria prima - Entrate e spese effettive	»
Categoria seconda - Trasformazione di capitali . . .	»
Differenze totali. . .	»

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Digitized by Google

ELENCO N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
1	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio: economia e stampe; spese pel consiglio d'amministrazione — Indennità al cassiere.
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque.
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.
14	Riparazioni ai fabbricati.

Digitized by Google

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma.
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto, e spese per concentramento di religiose.
	SPESA STRAORDINARIA.
26	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse.
27	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi.
28	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi.
29	Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati.
30	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di rinvestimento.
31	Dismissione a favore dei comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie.
36	Fondo a disposizione.

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
CARCANO

Digitized by Google

ELENCO N. 4.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio: economia e stampe; spese pel consiglio d'amministrazione. - Indennità al cassiere.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque.
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Digitized by Google

Digitized by Google

APPENDICE N. 2

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1907-908

(Articolo 9 della legge 25 maggio 1905, n. 206)

STATI DI PREVISIONE

DEGLI ECONOMATI DEI BENEFICI VACANTI

per l'esercizio finanziario 1907-908

Digitized by Google

Digitized by Google

TABELLA F.

Stato di previsione dell'entrata dell'economato generale dei benefici vacanti di Bologna per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	ENTRATA	
	PARTE PRIMA — GESTIONE ECONOMALE	
	TITOLO I — Entrata ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — *Entrate effettive.*	
	Redditi patrimoniali.	
1	Rendita sul debito pubblico	171,340. 25
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi. .	1,500. »
3	Reddito di beni stabili	2,242. »
4	Annualità diverse	512. 56
		175,594. 81

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Provento dei benefici vacanti.	
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	24,500. »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	51,300. »
		75,800. »
	Entrate diverse.	
7	Ricuperi e proventi diversi	10,300. »
8	Rendita in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli gl'impiegati	1,490. 76
		11,790. 76
	TITOLO II. **Entrata straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*	
	Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.	
9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'economato	*per memoria*
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi. .	140,000. »
		140 000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazione.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici e di anticipazioni varie . . .	5,000. »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	15,000. »
		20,000. »
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
13	Esazione di rendite per conto dei terzi . .	9,000. »
14	Esazione di capitali da rinvestirsi per conto dei terzi	8,000. »
15	Depositi vari per conto dei terzi. . . .	40,000. »
		57,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO	
	PARTE PRIMA GESTIONE ECONOMALE	
	TITOLO I. **Entrata ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA — *Entrate effettive.*	
	Redditi patrimoniali	175,594. 81
	Proventi dei benefici vacanti	75,800. »
	Entrate diverse	11,790. 76
	Totale . . .	263,185 57
	TITOLO II. **Entrata straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*	
	Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	140,000. »
	Da riportarsi . . .	140,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	140,000. »
	Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni .	20,000. »
	Totale . .	160,000. »
	Totale della parte prima. . .	423,185. 57
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
	Totale della parte seconda. . .	57,000. »
	Totale generale dell'entrata parte prima e seconda.	480,185. 57

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa dell'economato generale dei benefici vacanti di Bologna per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	SPESA	
	PARTE PRIMA	
	GESTIONE ECONOMALE	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — *Spese effettive.*	
	Spese d'amministrazione.	
1	Personale di ruolo	57,680. »
2	Personale straordinario	4,320. »
3	Pensioni ed indennità agl'impiegati a riposo, loro vedove e figli	12,769. 50
4	Indennità di tramutamento e di missione . .	1,600. »
5	Spese d'ufficio	4,000. »
6	Affitto di locali per la residenza dell'amministrazione economale	2,100. »
	Da riportarsi . .	82,469. 50

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . . .	82,469. 50
7	**Spese postali e di telegrammi**	1,500. »
8	**Compensi per lavori e servizi straordinari** . .	2,500. »
9	**Assegni, gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli**	4,000. »
10	**Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori.**	*per memoria*
		90,469. 50
	Contribuzioni e tasse.	
11	**Imposte e tasse.**	7,519. 79
12	**Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle avvocature erariali**	18,800. »
		26,319. 79
	Spese di liti e contrattuali.	
13	**Spese di liti e contrattuali.**	4,600. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Spese patrimoniali.	
14	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali	400. »
	Pensioni, assegni e sussidi.	
15	Pensioni, assegni ed annualità diverse. . .	1,101. 26
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità.	40,000. »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri .	80,000. »
18	Sussidi ai nuovi investiti dei benefici ecclesiastici.	3,000. »
		124,101. 26
	Spese diverse.	
19	Spese casuali	1,000. »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	5,000. »
		6,000. »
	Fondo di riserva.	
21	Fondo di riserva	5,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO II. **Spesa straordinria**	
	CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*	
	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.	
22	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'economato ed estinzione di passività patrimoniali	*per memoria*
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	140,000. »
		140,000. »
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni.	
24	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	5,000. »
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	15,000. »
		20,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
26	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi.	9,000. »
27	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi .	8,000. »
28	Restituzione di depositi	40,000. »
		57,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO	
	PARTE PRIMA GESTIONE ECONOMALE	
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA — *Spese effettive.*	
	Spese d'amministrazione	90,469. 50
	Contribuzioni e tasse	26,319. 79
	Spese di liti e contrattuali	4,600. »
	Spese patrimoniali	400. »
	Pensioni, assegni e sussidi	124,101. 26
	Spese diverse	6,000. »
	Fondo di riserva	5,000. »
	Totale . . .	256,890. 55

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*	
	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	140,000. »
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni	20,000. »
	Totale . . .	160,000. »
	Totale della parte prima. . . .	416,890. 55
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
	Totale della parte seconda . .	57,000. »
	Totale generale della spesa parte prima e seconda.	473,890. 55

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIEPILOGO	
	PARTE PRIMA GESTIONE ECONOMALE	
	Entrata e spesa effettiva.	
	Entrata	263,185 57
	Spesa	256,890. 55
	Differenza. . .	+ 6,295. 02
	Movimento di capitali.	
	Entrata	160,000. »
	Spesa	160,000. »
	Differenza. . .	»
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
	Entrata	57,000. »
	Spesa	57,000. »
	Differenza. . .	»

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO GENERALE	
	Entrata	480,185. 57
	Spesa	473,890. 55
	Differenza. . .	+ 6,295. 02

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Digitized by Google

TABELLA G.

Stato di previsione dell'entrata dell'economato generale dei benefici vacanti di Firenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	ENTRATA	
	PARTE PRIMA	
	GESTIONE ECONOMALE	
	TITOLO I.	
	Entrata ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — *Entrate effettive.*	
	Redditi patrimoniali.	
1	Rendita sul debito pubblico	192,805. 75
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi. .	23,122. 75
3	Reddito di beni stabili	*per memoria*
4	Annualità diverse	10,368. 25
		226,296. 75

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Proventi dei benefici vacanti.	
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefizi maggiori	12,000. »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefizi minori	245,000. »
		257,000. »
	Entrate diverse	
7	Ricuperi e proventi diversi.	20,663. 53
8	Ritenuta in conto personale sugli stipendi e sulle pensioni per gl'impiegati	2,747. 20
		23,410. 73
	TITOLO II. **Entrata straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*	
	Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.	
9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'economato	*per memoria*
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi. .	100,000. »
		100,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici e di anticipazioni varie . . .	50,000. »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	40,000. »
		90,000. »
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI —	
13	Esazione di rendite per conto dei terzi . .	53,000. »
14	Esazione di capitali da rinvestirsi per conto dei terzi	12,000. »
15	Depositi vari per conto dei terzi	70,000. »
		135,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO	
	PARTE PRIMA GESTIONE ECONOMALE	
	TITOLO I. **Entrata ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA — *Entrate effettive.*	
	Redditi patrimoniali	226,296. 75
	Proventi dei benefici vacanti	257,000. »
	Entrate diverse	23,410. 73
	Totale . . .	506,707. 48
	TITOLO II. **Entrata straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*	
	Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	100,000. »
	Da riportarsi . .	100,000. »

Digitized by Google

NUMERO	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . . .	100,000. »
	Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni .	90,000. »
	Totale. . .	190,000. »
	Totale della parte prima. . .	696,707. 48
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
	Totale della parte seconda. . .	135,000. »
	Totale generale della entrata parte prima e seconda.	831,707. 48

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa dell'economato generale dei benefici vacanti di Firenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	SPESA	
	PARTE PRIMA	
	GESTIONE ECONOMALE	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — *Spese effettive.*	
	Spese d'amministrazione.	
1	Personale di ruolo	94,450. »
2	Personale straordinario	2,400 »
3	Pensioni ed indennità agli impiegati, a riposo, loro vedove e figli	27,701 16
4	Indennità di tramutamento e di missione .	2,500. »
5	Spese d'ufficio	11,300 »
6	Affitto dei locali per la residenza dell'amministrazione economale	4,100. »
	Da riportarsi. . .	142,451. 16

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	142,451. 16
7	Spese postali e di telegrammi	2,600. »
8	Compensi per lavori e servizi straordinari . .	4,090. »
9	Assegni, gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	12,914. 92
10	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori.	*per memoria*
		162,056. 08
	Contribuzioni e tasse.	
11	Imposte e tasse	27,069. 40
12	Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle avvocature erariali	24,600. »
		51,669. 40
	Spese di liti e contrattuali.	
13	Spese di liti e contrattuali.	3,600. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Spese patrimoniali.	
14	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali	32. 34
	Pensioni, assegni e sussidi.	
15	Pensioni, assegni ed annualità diverse. . .	46,572. 15
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità.	35,000. »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri .	155,000. »
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici .	10,000. »
		246,572. 15
	Spese diverse.	
19	Spese casuali	7,000. »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	13,000. »
		20,000. »
	Fondo di riserva	
21	Fondo di riserva	15,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*	
	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.	
22	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'economato ed estinzione di passività patrimoniali.	*per memoria*
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	100,000 »
		100,000. »
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni.	
24	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	50,000. »
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	40,000. »
		90,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
26	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi.	53,000. »
27	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi. .	12,000. »
28	Restituzione di depositi	70,000. »
		135,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA — *Spese effettive.*

Spese d'amministrazione	162,056. 08
Contribuzioni e tasse	51,669. 40
Spese di liti e contrattuali	3,600. »
Spese patrimoniali	32. 31
Pensioni, assegni e sussidi	246,572. 15
Spese diverse	20,000. »
Fondo di riserva	15,000. »
Totale . . .	498,929. 97

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*	
	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme. . . .	100,000. »
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni	90,000. »
	Totale. . .	190,000. »
	Totale della parte prima. . .	688,929. 97
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
	Totale della parte seconda. . .	135,000. »
	Totale generale della spesa parte prima e seconda	823,929. 97

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIEPILOGO	
	PARTE PRIMA	
	GESTIONE ECONOMALE	
	Entrata e spesa effettiva.	
	Entrata	506,707. 48
	Spesa.	498,929. 97
	Differenza . . .	+ 7,777. 51
	Movimento di capitali.	
	Entrata	190,000. »
	Spesa	190,000. »
	Differenza . . .	»
	PARTE SEDONDA	
	GESTIONI SPECIALI	
	Entrata	135,000. »
	Spesa	135,000. »
	Differenza . .	»

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO GENERALE	
	Entrata	831,707.55
	Spesa	823,929.97
	Differenza . . .	+ 7,777.51

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Digitized by Google

TABELLA H.

Stato di previsione dell'entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	ENTRATA	
	PARTE PRIMA	
	GESTIONE ECONOMALE	
	TITOLO I.	
	Entrata ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — *Entrate effettive.*	
	Redditi patrimoniali.	
1	Rendita sul debito pubblico	139,395. 45
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi. .	2,200. »
3	Reddito di beni stabili	*per memoria*
4	Annualità diverse	*per memoria*
		141,595. 45

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Proventi dei benefici vacanti.	
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	3,500. »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	85,500 »
		89,000. »
	Entrate diverse.	
7	Ricuperi e proventi diversi.	6,500. »
8	Ritenute in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati.	1,500. »
		8,000. »
	TITOLO II. **Entrata straordinaria** —	
	CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*	
	Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.	
9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'economato	*per memoria*
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi. .	140.000.
		140,000.

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici e di anticipazioni varie . . .	5,000. »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000. »
		35,000. »
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
13	Esazione di rendite per conto dei terzi . .	10,000. »
14	Esazione di capitali da rinvestirsi per conto dei terzi	10,000. »
15	Depositi vari per conto dei terzi	60,000. »
		80,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO	
	PARTE PRIMA GESTIONE ECONOMALE	
	TITOLO I. **Entrata ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA — *Entrate effettive.*	
	Redditi patrimoniali	141,595. 45
	Proventi dei benefici vacanti	89,000. »
	Entrate diverse	8,000. »
	Totale . . .	238,595. 45
	TITOLO II. **Entrata straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*	
	Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	140,000. »
	Da riportarsi. . .	140,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	140,000. »
	Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni .	35,000. »
	Totale. . .	175,000 »
	Totale della parte prima. . .	413,595. 45
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
	Totale della parte seconda. . .	80,000. »
	Totale generale della entrata parte prima e seconda.	493,595. 45

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa dell'economato generale dei benefici vacanti di Milano per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	SPESA	
	PARTE PRIMA	
	GESTIONE ECONOMALE	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — *Spese effettive.*	
	Spese d'amministrazione.	
1	Personale di ruolo	55,000. »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati, a riposo, loro vedove o figli	15,000. »
3	Indennità di tramutamento e di missione . .	1,900. »
4	Spese d'ufficio	5,500. »
5	Affitto dei locali per la residenza dell'amministrazione economale	3,800. »
6	Spese postali e di telegrammi	3,000. »
	Da riportarsi. . .	84,200. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . . .	84,200. »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari . .	6,000. »
8	Assegni gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	4,000. »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori.	*per memoria*
		94,200. »
	Contribuzioni e tasse.	
10	Imposte e tasse	7.000. »
11	Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle avvocature arariali	15,100. »
		22,100. »
	Spese di liti e contrattuali.	
12	Spese di liti e contrattuali	1,400. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Spese patrimoniali.	
13	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali	*per memoria*
	Pensioni, assegni e sussidi.	
14	Pensioni, assegni ed annualità diverse. . .	1,690. »
15	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità.	40,000. »
16	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri .	50,000. »
17	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici .	5,000. »
18	Sussidi ed assegni per supplemento di congrua .	646. »
		97,336. »
	Spese diverse.	
19	Spese casuali	3,000. »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	5,000. »
		8,000. »
	Fondo di riserva.	
21	Fondo di riserva	5,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*	
	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.	
22	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	140,000. »
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni.	
23	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	5,000. »
24	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000. »
		35,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
25	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi .	10,000. »
26	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi. .	10,000. »
27	Restituzione di depositi	60,000. »
		80,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO	
	PARTE PRIMA	
	GESTIONE ECONOMALE	
	TITOLO I	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — *Spese effettive.*	
	Spese d'amministrazione	94,200. »
	Contribuzioni e tasse	22,100. »
	Spese di liti e contrattuali	1,400. »
	Spese patrimoniali	»
	Pensioni, assegni e sussidi	97,336. »
	Spese diverse	8,000. »
	Fondo di riserva.	5,000. »
	Totale . . .	228,036. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*	
	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	140,000. »
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni	35,000. »
	Totale. . .	175,000. »
	Totale della parte prima. . .	403,036. »
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
	Totale della parte seconda. . .	80,000. »
	Totale generale della spesa parte prima e seconda .	483,036. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIEPILOGO	
	PARTE PRIMA GESTIONE ECONOMALE	
	Entrata e spesa effettiva.	
	Entrata	238,595. 45
	Spesa	228,036. »
	Differenza. . .	+ 10,559. 45
	Movimento di capitali.	
	Entrata	175,000. »
	Spesa	175,000. »
	Differenza. . .	»
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
	Entrata	80,000. »
	Spesa	80,000. »
		»

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO GENERALE	
	Entrata	493,595. 45
	Spesa	483,036. »
	Differenza. . .	+ 10,559. 45

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Digitized by Google

TABELLA II.

Stato di previsione dell'entrata dell'economato generale dei benefici vacanti di Napoli per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	ENTRATA	
	PARTE PRIMA	
	GESTIONE ECONOMALE	
	TITOLO I.	
	Entrata ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — *Entrate effettive.*	
	Redditi patrimoniali.	
1	Rendita sul debito pubblico.	106,782. 25
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi. .	100. »
3	Reddito di beni stabili	33,000. »
4	Annualità diverse	28,900. »
		168,782. 25

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Proventi dei benefici vacanti.	
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	37,000. »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	141,000. »
		178,000. »
	Entrate diverse.	
7	Ricuperi e proventi diversi.	44,000. »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degl'impiegati	3,600. »
		47,600 »
	TITOLO II. **Entrate straordinarie**	
	CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*	
	Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.	
9	Esazione di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'economato	3,000. »
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi. .	150,000. »
		153,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici e di anticipazioni varie . . .	4,000. »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi ed altri amministratori.	40,000. »
		44,000. »
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
13	Esazione di rendite per conto dei terzi. . .	80,000. »
14	Esazione di capitali da rinvestirsi per conto dei terzi	50,000. »
15	Depositi vari per conto dei terzi. . . .	80,000. »
		210,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO	
	PARTE PRIMA	
	GESTIONE ECONOMALE	
	TITOLO I.	
	Entrata ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — *Entrate effettive.*	
	Redditi patrimoniali	168,782. 25
	Proventi dei benefici vacanti	178,000. »
	Entrate diverse	47,600. »
	Totale . . .	394,382. 25
	TITOLO II.	
	Entrata straordinaria	
	CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*	
	Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	153,000. »
	Da riportarsi . . .	153,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . . .	153,000. »
	Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni. .	44,000. »
	Totale. . .	197,000. »
	Totale della parte prima. . .	591,382 25
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
	Totale della parte seconda. . .	210,000. »
	Totale generale della entrata parte prima e seconda.	801,382. 25

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa dell'economato generale dei benefici vacanti di Napoli per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	SPESA	
	PARTE PRIMA	
	GESTIONE ECONOMALE	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — *Spese effettive.*	
	Spese d'amministrazione.	
1	Personale di ruolo	143,410. »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli	40,268. 62
3	Indennità di tramutamento e di missione . .	4,000. »
4	Spese d'ufficio	9,500. »
5	Affitto dei locali per la residenza dell'amministrazione economale	9,164. »
6	Spese postali e di telegrammi	4,100. »
	Da riportarsi . .	210,442. 62

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	210,442. 62
7	Compensi per lavori e servizi straordinari . .	13,000. »
8	Assegni, gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	8,500. »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori.	*per memoria*
		231,942. 62
	Contribuzioni e tasse.	
10	Imposte e tasse	26,215 35
11	Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle avvocature erariali	5,900. »
		32,115. 35
	Spese di liti e contrattuali.	
12	Spese di liti e contrattuali	8,200. »
	Spese patrimoniali.	
13	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali	7,600. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Pensioni, assegni e sussidi.	
14	Pensioni, assegni ed annualità diverse . . .	17,415. 87
15	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	25,000. »
16	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri .	40,000. »
17	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici .	4,000. »
		86,415. 87
	Spese diverse.	
18	Spese casuali	4,000. »
19	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	12,000. »
		16,000. »
	Fondo di riserva.	
20	Fondo di riserva	11,108. 41

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*	
	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.	
21	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'economato ed estinzione di passività patrimoniali.	3,000. »
22	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	150,000. »
		153,000. »
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni.	
23	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	5,000. »
24	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	40,000. »
		45,000. »
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
25	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi .	80,000. »
26	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi. .	50,000. »
27	Restituzione di depositi	80,000. »
		210,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO	
	PARTE PRIMA	
	GESTIONE ECONOMALE	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — *Spese effettive.*	
	Spese d'amministrazione	231,912. 62
	Contribuzioni e tasse	32,115. 35
	Spese di liti e contrattuali	8,200. »
	Spese patrimoniali	7,600 »
	Pensioni, assegni e sussidi	86,415. 87
	Spese diverse	16,000. »
	Fondo di riserva	11,108. 41
	Totale . . .	393,382. 25

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*	
	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme . . .	153,000. »
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni	45,000. »
	Totale. . .	198,000. »
	Totale della parte prima . .	591,382. 25
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
	Totale della parte seconda. .	210,000. »
	Totale generale della spesa parte prima e seconda .	801,382. 25

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIEPILOGO	
	PARTE PRIMA GESTIONE ECONOMALE	
	Entrata e spesa effettiva.	
	Entrata	394,382. 25
	Spesa	393,382. 25
	Differenza. . .	+ 1,000. »
	Movimento di capitali.	
	Entrata	197,000. »
	Spesa	198,000. »
	Differenza. . .	— 1,000. »
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
	Entrata	210,000. »
	Spesa	210,000. »
	Differenza. . .	»

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO GENERALE	
	Entrata	801,382.25
	Spesa	801,382.25
	Differenza. . .	»

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Digitized by Google

TABELLA K.

Stato di previsione dell'entrata dell'economato generale dei benefici vacanti di Palermo per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	ENTRATA	
	PARTE PRIMA	
	GESTIONE ECONOMALE	
	TITOLO I.	
	Entrata ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA – *Entrate effettive.*	
	Redditi patrimoniali.	
1	Rendita sul debito pubblico	46,298. 42
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi. .	2,900. »
3	Reddito di beni stabili	247. 75
4	Annualità diverse	288. 35
5	Fondo delle Onze 2000	23,405. 84
6	Fondo delle Onze 1600	17,646. »
		90,786. 36

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Proventi di benefici vacanti.	
7	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	65,500. »
8	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	23,600. »
		89,100. »
	Entrate diverse.	
9	Ricuperi e proventi diversi	178,500. »
10	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati.	1,500. »
		180,000. »
	TITOLO II. **Entrata straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*	
	Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.	
11	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'economato	*per memoria*
12	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi. .	*per memoria*
		»

Digitized by Google

NUMERO	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
13	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici e di anticipazioni varie . . .	2,500. »
14	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori.	4,000. »
		6,500. »
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
15	Esazione di rendite per conto di terzi . . .	33,000. »
16	Esazione di capitali da rinvestirsi per conto dei terzi	6,000. »
17	Depositi vari per conto dei terzi. . . .	15,000. »
18	Fondo sul terzo pensionabile inassegnato . .	143,308 16
19	Fondo delle Onze 1794, 4, 14 di pensioni perpetue	13,751. 83
20	Fondo per le pensioni di Asturias . . .	58,441. 63
		269,501. 62

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO	
	PARTE PRIMA	
	GESTIONE ECONOMALE	
	TITOLO I.	
	Entrata ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — *Entrate effettive.*	
	Redditi patrimoniali	90,786. 36
	Proventi dei benefici vacanti	89,100. »
	Entrate diverse	180,000. »
	Totale . . .	359,886. 36
	TITOLO II.	
	Entrata straordinaria	
	CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*	
	Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	»
	Da riportarsi . .	»

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	»
	Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni .	6,500. »
	Totale. . .	6,500. »
	Totale della parte prima. . .	366,386. 36
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
	Totale della parte seconda. . .	269,501. 62
	Totale generale della entrata parte prima e seconda.	635,887 98

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa dell'economato generale dei benefici vacanti di Palermo per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	SPESA	
	PARTE PRIMA	
	GESTIONE ECONOMALE	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — *Spese effettive.*	
	Spese d'amministrazione.	
1	Personale di ruolo	60,940. »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli	5,683 36
3	Indennità di tramutamento e di missione . .	2,500. »
4	Spese d'ufficio	5,500. »
5	Affitto di locali per la residenza dell'amministrazione economale	3,000. »
6	Spese postali e di telegrammi	1,050. »
	Da riportarsi. . .	78,673. 36

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	78,673. 36
7	Compensi per lavori e servizi straordinari . .	1,500. »
8	Assegni, gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	6,300. »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori.	*per memoria*
		86,473. 36
	Contribuzioni e tasse.	
10	Imposte e tasse	15,760. 41
11	Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle avvocature erariali	20,600. »
		36,360. 41
	Spese di liti e contrattuali.	
12	Spese di liti e contrattuali	6,250. »
	Spese patrimoniali.	
13	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economali	520. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Pensioni, assegni e sussidi.	
14	Pensioni, assegni ed annualità diverse. . .	3,495. 33
15	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità.	15,000. »
16	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri .	30,000. »
17	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	10,000. »
18	Pensioni ed assegni sull'antico fondo Spogli e sedi vacanti	86,168. 33
		144,663. 66
	Spese diverse.	
19	Spese casuali	8,000. »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	30,000. »
		38,000. »
	Fondo di riserva.	
21	Fondo di riserva	10,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*	
	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.	
22	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'economato ed estinzione di passività patrimoniali.	*per memoria*
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	*per memoria*
		»
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni.	
24	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	5,000. »
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi ed altri amministratori	4,000. »
		9,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
26	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi .	33,000. »
27	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi .	6,000. »
28	Restituzione di depositi	15,000 »
29	Spese sul fondo del terzo pensionabile inassegnato.	143,308. 16
30	Spese sul fondo delle Onze 1794, 4, 14 di pensioni perpetue	13,751. 83
31	Spese sul fondo delle pensioni di Asturias . .	58,441. 63
		269,501. 62

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO	
	PARTE PRIMA	
	GESTIONE ECONOMALE	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — *Spese effettive.*	
	Spese d'amministrazione	86,473. 36
	Contribuzioni e tasse	36,360. 41
	Spese di liti e contrattuali	6,250. »
	Spese patrimoniali	520. »
	Pensioni, assegni e sussidi	144,663. 66
	Spese diverse	38,000. »
	Fondo di riserva	10,000. »
		322,267. 43

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*	
	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	»
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni	9,000. »
	Totale. . .	9,000. »
	Totale della parte prima. .	331,267. 43
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
	Totale della parte seconda. .	269,501. 62
	Totale generale della spesa parte prima e seconda .	600,769. 05

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIEPILOGO	
	PARTE PRIMA GESTIONE ECONOMALE	
	Entrata e spesa effettiva.	
	Entrata	359,886. 36
	Spesa	322,267. 43
	Differenza. . .	+ 37,618. 93
	Movimento di capitali.	
	Entrata	6,500. »
	Spesa	9.000 »
	Differenza. . .	— 2,500. »
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
	Entrata	269,501. 62
	Spesa	269,501. 62
	Differenza. . .	»

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO GENERALE	
	Entrata	635,887. 98
	Spesa	600,769. 05
	Differenza . .	+ 35,118. 93

Visto, d'ordine di S. M.
ministro del tesoro
CARCANO.

Digitized by Google

TABELLA L.

Stato di previsione dell'entrata dell'economato generale dei benefici vacanti di Torino per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	ENTRATA	
	PARTE PRIMA	
	GESTIONE ECONOMALE	
	TITOLO I.	
	Entrata ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — *Entrate effettive.*	
	Redditi patrimoniali.	
1	Rendita sul debito pubblico.	676,613. 60
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi. .	15,064. »
3	Reddito di beni stabili	271,065. 02
4	Annualità diverse	1,267. 93
		964,010. 55

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Proventi dei benefici vacanti.	
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	11.500. »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	59,000. »
		70,500. »
	Entrate diverse.	
7	Ricuperi e proventi diversi	22,500. »
8	Ritenuta in conto pensioni sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati.	3,100. »
		25,600. »
	TITOLO II. **Entrata straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*	
	Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.	
9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'economato	500. »
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi. .	600,000. »
		600,500. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici e di anticipazioni varie . . .	1,914. 83
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	271,000. »
		272,914. 83
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
13	Esazione di rendite per conto dei terzi. . .	40,000. »
14	Esazioni di capitali da rinvestirsi per conto dei terzi	25,000. »
15	Depositi vari per conto dei terzi. . . .	250,000. »
		315,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO	
	PARTE PRIMA	
	GESTIONE ECONOMALE	
	TITOLO I.	
	Entrata ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — *Entrate effettive.*	
	Redditi patrimoniali	964,010.55
	Proventi dei benefici vacanti	70,500. »
	Entrate diverse	25,600. »
	Totale . . .	1,060,110.55
	TITOLO II.	
	Entrata straordinaria	
	CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*	
	Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	600,500. »
	Da riportarsi . .	600,500. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	600,520 »
	Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni .	272,914. 83
	Totale. . .	873,414. 83
	Totale della parte prima. . .	1,933 525 38
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
	Totale della parte seconda. . .	315,000. »
	Totale generale della entrata parte prima e seconda	2,248 525. 38

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa dell'economato generale dei benefizi vacanti di Torino per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	SPESA	
	PARTE PRIMA	
	GESTIONE ECONOMALE	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — *Spese effettive.*	
	Spese d'amministrazione.	
1	Personale di Ruolo	143,017. 43
2	Personale straordinario	7,920. »
3	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli	38,000 »
4	Indennità di tramutamento e di missione .	1,500. »
5	Spese d'ufficio	11 010. »
6	Affitto di locali per la residenza dell'amministrazione economale	12,000. »
	Da riportarsi .	213,447. 43

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto. . .	213,447. 43
7	Spese postali e di telegrammi	3,570. »
8	Compensi per lavori e servizi straordinari . .	1,000. »
9	Assegni, gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	12,675. »
10	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	*per memoria*
		230,692. 43
	Contribuzioni e tasse.	
11	Imposte e tasse	125,700. »
12	Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle avvocature earriali	59,200. »
		184,900. »
	Spese di liti e contrattuali.	
13	Spese di liti e contrattuali	2,200. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Spese patrimoniali.	
14	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali	47,500 »
	Pensioni, assegni e sussidi.	
15	Pensioni, assegni ed annualità diverse. . .	107,910. 96
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	320,000. »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri .	130,000. »
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici .	5,000. »
		562,910. 96
	Spese diverse.	
19	Spese diverse e casuali	5,000. »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	5,000. »
		10,000. »
	Fondo di riserva.	
21	Fondo di riserva	10,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*	
	Rinvestimento di capitali. estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.	
22	Rinvestimento di capitali, e prestiti fruttiferi per conto dell'economato ed estinzione di passività patrimoniali.	500. »
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	600,000. »
		600,500 »
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni.	
24	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	1,914.83
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	271,000. »
		272,914.83

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
26	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi.	40,000. »
27	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi .	25,000. »
28	Restituzione di depositi	250,000. »
		315,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA — *Spese effettive.*

Spese d'amministrazione	230,692. 43
Contribuzioni e tasse	184,900. »
Spese di liti e contrattuali	2,200. »
Spese patrimoniali	47,500. »
Pensioni, assegni e sussidi	562,910. 96
Spese diverse	10,000. »
Fondo di riserva	10,000. »
	1,048,203. 39

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*	
	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi e di altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme. . . .	600,500. »
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni. . .	272,914. 83
	Totale. . .	873,414. 83
	Totale della parte prima. . .	1,921,618. 22
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
	Totale della parte seconda. .	315,000. »
	Totale generale della spesa parte prima e seconda .	2,236,618. 22

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIEPILOGO	
	PARTE PRIMA GESTIONE ECONOMALE	
	Entrata e spesa effettiva.	
	Entrata	1,060,110.55
	Spesa	1,048,203.39
	Differenza. . .	+ 11,907.16
	Movimento di capitali.	
	Entrata	873,414.83
	Spesa	873,414.83
	Differenza. . .	»
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
	Entrata	315,000. »
	Spesa	315,000. »
	Differenza. . .	»

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO GENERALE	
	Entrata	2,248,525. 38
	Spesa	2,236,618. 22
	Differenza attiva. . .	+ 11,907. 16

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Digitized by Google

TABELLA M.

Stato di previsione dell'entrata dell'economato generale dei benefici vacanti di Venezia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	ENTRATA	
	PARTE PRIMA — GESTIONE ECONOMALE	
	TITOLO I. — Entrata ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — *Entrate effettive.*	
	Redditi patrimoniali.	
1	Rendita sul debito pubblico	16,430. »
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi . .	3,000. »
3	Rendite di beni stabili	*per memoria*
4	Annualità diverse	454. 44
		19,884. 44

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Proventi dei benefici vacanti.	
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	7,000. »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	80,000. »
		87,000. »
	Entrate diverse.	
7	Ricuperi e proventi diversi	25,000. »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni per gl'impiegati	1,172. 96
		26,172. 96
	TITOLO II. **Entrata straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*	
	Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.	
9	Esazione di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'economato	140. »
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi . .	160,000. »
		160,140. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici e di anticipazioni varie . . .	3,000. »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000. »
		33,000. »
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI —	
13	Esazione di rendite per conto dei terzi. . .	30,000. »
14	Esazione di capitali da rinvestirsi per conto dei terzi	30,000. »
15	Depositi vari per conto dei terzi	30,000. »
16	Esazioni per conto del fondo clero veneto . .	284,000. »
		374,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO	
	PARTE PRIMA	
	GESTIONE ECONOMALE	
	TITOLO I.	
	Entrata ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — *Entrate effettive.*	
	Redditi patrimoniali	19,884. 44
	Proventi dei benefici vacanti	87,000. »
	Entrate diverse	26,172. 96
	Totale . . .	133,057. 40
	TITOLO II.	
	Entrata straordinaria	
	CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*	
	Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	160,140. »
	Da riportarsi . .	160,140. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . .	160,140. »
	Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni .	33,000. »
	Totale. . .	193,140. »
	Totale della parte prima. . .	326,197. 40
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
	Totale della parte seconda. . .	374,000. »
	Totale generale della entrata parte prima e seconda.	700,197. 40

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa dell'economato generale dei benefici vacanti di Venezia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	SPESA	
	PARTE PRIMA	
	GESTIONE ECONOMALE	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — *Spese effettive.*	
	Spese d'amministrazione.	
1	Personale di ruolo	48,550. »
2	Pensione ed indennità agl'impiegati a riposo, loro vedove e figli	11,500. »
3	Indennità di tramutamento e di missione . .	1,500. »
4	Spese d'ufficio	5,000. »
5	Affitto di locali per la residenza dell'amministrazione economale	2,000. »
	Da riportarsi . . .	68,550. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Riporto . . .	68,550. »
6	Spese postali e di telegrammi.	1.700. »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari . . .	3,000. »
8	Assegni, gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	5,000. »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	*per memoria*
		78,250. »
	Contribuzioni e tasse.	
10	Imposte e tasse	7,000. »
11	Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle avvocature erariali	8,400. »
		15,400. »
	Spese di liti e contrattuali.	
12	Spese di liti contrattuali	500. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	Spese patrimoniali.	
13	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali	*per memoria*
	Pensioni, assegni e sussidi.	
14	Pensioni, assegni ed annualità diverse . . .	2,004. 76
15	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	8,000. »
16	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri .	18,000. »
17	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici .	2,000. »
		30,004. 76
	Spese diverse.	
18	Spese casuali	3,000. »
19	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	2,000. »
		5,000. »
	Fondo di riserva.	
20	Fondo di riserva	2,042. 64

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*	
	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.	
21	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'economato ed estinzione di passività patrimoniali	*per memoria*
22	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	160,000. »
		160,000. »
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni.	
23	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	5,000. »
24	Somministrazione di fondi ai subeconomi ed altri amministratori	30,000. »
		35,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
25	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi .	30,000. »
26	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi .	30,000. »
27	Restituzione di depositi	30,000. »
28	Pagamenti per conto del fondo clero veneto . .	284,000. »
		374,000. »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO	
	PARTE PRIMA	
	GESTIONE ECONOMALE	
	TITOLO II.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — *Spese effettive.*	
	Spese d'amministrazione	78,250. »
	Contribuzioni e tasse	15,400. »
	Spese di liti e contrattuali	500. »
	Spese patrimoniali	»
	Pensioni, assegni e sussidi	30,004.76
	Spese diverse	5,000. »
	Fondo di riserva	2,042.64
	Totale . . .	131,197.40

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA — *Movimento di capitali.*	
	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	160,000. »
	Prestiti gratuiti ad anticipazioni	35,000. »
	Totale. .	195,000. »
	Totale della parte prima. . .	326,197. 40
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
	Totale della parte seconda. . .	374,000. »
	Totale generale della spesa parte prima e seconda .	700,197. 40

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIEPILOGO	
	PARTE PRIMA GESTIONE ECONOMALE	
	Entrata e spesa effettiva.	
	Entrata	133,057. 40
	Spesa	131,197. 40
	Differenza . .	+ 1,860. »
	Movimento di capitali.	
	Entrata	193,140. »
	Spesa	195,000. »
	Differenza . .	— 1,860. »
	PARTE SECONDA GESTIONI SPECIALI	
	Entrata	374,000. »
	Spesa	374,000. »
	Differenza. . .	»

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908
	RIASSUNTO GENERALE	
	Entrata	700,197.40
	Spesa	700,197.40
	Differenza .	»

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Digitized by Google

N. 282. N. 282.

REGIO DECRETO *che modifica il numero complessivo dei professori ordinari e straordinari per l'insegnamento nei regi istituti tecnici.*

25 aprile 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 giugno 1907, n. 132)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 24 della legge 8 aprile 1906, n. 142, ed il relativo regolamento approvato col Nostro decreto 28 agosto 1906, n. 512;

Veduto il Nostro decreto 1° ottobre 1906, n. 606, che stabilisce il numero complessivo dei professori ordinari delle scuole medie per l'esercizio 1906-907;

Ritenuto che, in seguito al reclamo dell'interessato, si dovette riconoscere che al momento dell'applicazione della legge suddetta, l'insegnamento della storia e geografia nell'istituto tecnico di Trapani era affidato al professore Sandias dott. Angelo, titolare per la geografia, e, al professore Greco Menandro incaricato per la storia;

Considerato che il detto prof. Greco Menandro per le disposizioni dell'art. 37, comma *D*, della legge suddetta aveva il diritto alla nomina stabile alla cattedra tenuta per incarico e che perciò per le disposizioni dell'art. 24 della legge stessa dovevano essere nell'istituto di Trapani mantenute divise le cattedre di storia e di geografia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Digitized by Google

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° ottobre 1906 il numero complessivo dei professori ordinari e straordinari del 2° ordine di ruoli per l'insegnamento nei regi istituti tecnici è aumentato di uno, e cioè è portato a 1035 (milletrentacinque).

Art. 2.

Tale posto è assegnato all'istituto tecnico di Trapani per l'insegnamento della storia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 194. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.
RAVA.

Digitized by Google

N. 283. N. 283.

REGIO DECRETO *che modifica l'altro del 26 agosto 1905, n. 489, sulla istituzione di una croce di merito di servizio per il corpo della guardia di finanza.*

16 maggio 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 giugno 1907, n. 132)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 luglio 1906, n. 367, dell'ordinamento della regia guardia di finanza;

Visto il regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, col quale fu istituita una croce al merito di servizio per i componenti del corpo anzidetto;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 1, 2, 3, 7, 8, 9 del regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. — È istituita per il corpo della regia guardia di finanza una croce al merito di servizio.

Ai sottufficiali e alle guardie che saranno insigniti di tale onorificenza potrà essere concesso un assegno continuativo di lire 100 annue sul fondo massa del corpo, a' sensi dell'art. 40, lettera *e*, della legge sull'ordinamento della guardia di finanza 19 luglio 1906, n. 367.

Digitized by Google

L'assegno cesserà, in ogni caso, quando gli agenti cui sia stato accordato cessino per qualsiasi motivo di far parte del corpo.

Art. 2. — La croce sarà conforme all'annesso modello e sarà coniata in oro per gli ufficiali e in argento pel personale di truppa.

Si porterà appesa sul petto con un nastro di seta color verde-scuro, tramezzato e limitato ai margini da una lista gialla in palo.

Art. 3. — Avranno titolo a conseguirla ed a fregiarsene anche dopo la cessazione dal servizio gli ufficiali dopo 25 anni e i sottufficiali e le guardie dopo 16 anni di effettivo servizio prestato complessivamente nel corpo, nell'esercito e nell'armata, semprechè abbiano serbato ottima condotta, risultino di ineccepibili qualità morali e siansi distinti per merito di servizio od atti di valore.

L'onorificenza potrà essere conferita anche agli ufficiali, sottufficiali e guardie che anteriormente alla pubblicazione del presente decreto riunivano i requisiti ora stabiliti per conseguirla, anche se essi siano stati collocati a riposo, purchè la loro cessazione dal servizio non sia anteriore al 26 agosto 1905.

Art. 7. — Incorrono nella perdita dell'onorificenza e dell'assegno eventualmente annesso alla medesima:

Gli ufficiali che vengono revocati dall'impiego o destituiti;

I sottufficiali e le guardie condannati alla incorporazione nella compagnia di disciplina o alla espulsione dal corpo.

Art. 8. — Incorrono altresì nella perdita dell'onorificenza o dell'eventuale assegno gli individui del corpo che, a seconda del loro grado e qualità, vengano a trovarsi in una delle posizioni seguenti, per fatti o atti inerenti al servizio o lesivi della dignità o dell'onore:

a) sospesi dall'ufficio;

Digitized by Google

b) condannati a pene restrittive della libertà personale.

Nei casi previsti dal presente articolo la concessione potrà essere rinnovata a seguito di favorevole giudizio della commissione di cui all'art. 6.

Art. 9. — Dal Nostro ministro delle finanze verranno emesse apposite istruzioni circa:

a) il modo di costituzione e di funzionamento della commissione di cui all'art. 6;

b) la determinazione del numero massimo di assegni da conferirsi in ogni anno, sentito il consiglio d'amministrazione del fondo Massa;

c) la proporzione con cui tali assegni debbano essere ripartiti fra le guardie e i graduati di truppa in relazione al rispettivo contingente numerico, tenendo conto che fra agenti dello stesso grado l'assegno spetta sempre ai più anziani.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 193. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

LACAVA.

Digitized by Google

N. 284. N. 284.

REGIO DECRETO *riguardante l'approdo a Jaffa nella linea circolare da Alessandria d' Egitto alla Soria, esercitata dalla navigazione generale italiana.*

19 maggio 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 giugno 1907 n. 135

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti del 20 ottobre 1900, n. 388, 13 dicembre 1900, n. 481, e 19 maggio 1901, n. 252;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto coi ministri di agricoltura, industria e commercio, del tesoro e di quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'approdo a Jaffa nella linea circolare da Alessandria d' Egitto alla Soria, esercitata dalla navigazione generale italiana, è reso facoltativo nella andata ed obbligatorio nel ritorno ad Alessandria d' Egitto.

Questa modificazione ha effetto soltanto pei viaggi di maggio, giugno e luglio del corrente anno, dopo la quale epoca l'approdo a Jaffa tornerà ad essere obbligatorio nell'andata e facoltativo nel ritorno ad Alessandria d'Egitto.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1907
Reg. 34. Atti del Governo a f. 199. PACNI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

SCHANZER.
F. COCCO-ORTU.
CARCANO.
LACAVA.

Digitized by Google

N. 285. N. 285.

LEGGE *che autorizza il pagamento a favore dell'ospedale di S. Matteo in Pavia della somma di lire 259,503. 30 per rimborso di spese sostenute per il mantenimento delle cliniche universitarie.*

30 maggio 1907.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 giugno 1907, n. 139*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzato il pagamento a favore dell'ospedale di San Matteo in Pavia della somma di lire 259,503. 30 per rimborso di spese sostenute per il mantenimento delle cliniche universitarie, secondo risulta dall'atto stipulato addì 5 marzo 1907 tra il Ministero della pubblica istruzione e l'ospedale predetto il quale atto è allegato alla presente legge.

La relativa spesa sarà stanziata in apposito capitolo da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1906-907.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo: V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

Digitized by Google

CONVENZIONE

del Ministero della pubblica istruzione con l'ospedale di San Matteo in Pavia per la liquidazione di rimborsi per le spese delle cliniche, a tutto l'anno scolastico 1905-906.

Regnando Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

L'anno millenovecentosette, addì cinque marzo, alle ore 12, in Pavia, negli uffici della regia prefettura.

Premesso che, venuta meno per la scadenza di termini la convenzione 16 maggio 1886, stipulata fra il Ministero della pubblica istruzione e l'ospedale di San Matteo in Pavia, sorse controversia sul se e quali compensi dovesse lo Stato all'ospedale pel trattamento degli ammalati destinati alle cliniche della regia università di Pavia, tenuto conto specialmente della distinzione fra ammalati non aventi diritto alla cura gratuita presso l'ospedale, detti extraterritoriali, od ammalati territoriali aventi diritto alla beneficenza ospitaliera.

Che colla transazione 30 maggio 1903, pur facendosi ogni riserva sulla questione della diaria per gli ammalati extraterritoriali, si liquidava intanto nella somma di lire 168,000 (centosessantottomila) l'importo complessivo dei compensi riferibili agli stessi ammalati extraterritoriali a tutto l'anno scolastico 1900-901 e dei compensi per i territoriali aventi diritto alla beneficenza ospitaliera a tutto l'anno scolastico 1901-902, e si stabilivano a carico dello Stato gli interessi 5 per cento sulla somma di lire 168,000 a partire dal 1° febbraio 1903.

Che, posteriormente a tale transazione, fu deferita al giudizio di un collegio arbitrale, soltanto la questione relativa ai compensi per gli ammalati territoriali, ed il collegio con sentenza 22 ottobre 1904, giudicava non solo che

Digitized by Google

il supplemento di diaria fosse dovuto, ma lo determinava in misura di centesimi 85 per ogni ammalato e per ogni giornata di presenza, fino a stipulazione di nuova convenzione regolatrice dei rapporti fra l'ospedale e le cliniche.

Che successivamente per accordi intervenuti fra le parti e come da dispaccio 4 dicembre 1905, n. 16,478, diretto dal Ministero della pubblica istruzione all'illustrissimo signor rettore della università di Pavia, si consentiva che per l'anno scolastico 1905-906 venissero assegnati alle cliniche malati extraterritoriali per un compenso di lire 2. 50 al giorno per i malati di medicina, a lire 2. 75 per i malati di chirurgia.

Che, lasciando impregiudicata ogni controversia sulla diaria da servire di base alla liquidazione dei compensi riferibili agli ammalati extraterritoriali a servizio delle cliniche negli anni scolastici 1901-902 al 1904-905, e pei quali fu già versato un acconto, si è voluto procedere alla liquidazione degli arretrati sui quali non possono cadere altre contestazioni, determinando anche gli interessi moratori sulla suddetta somma di lire 168,000 a partire dal 1° febbraio 1903 fino al 30 aprile 1907, per la quale epoca si nutre fiducia che il pagamento possa essere effettuato.

Che, procedendosi a tale liquidazione di comune accordo fra il Ministero della pubblica istruzione ed il commissario prefettizio rappresentante l'amministrazione dell'ospedale di San Matteo, si è riscontrato un debito dello Stato nella complessiva somma di lire 259,503. 30, quale risulta dal seguente specchietto:

1° Importo dei compensi liquidati colla transazione 30 maggio 1903 . . .	L. 168,000. —
2° Interessi dal 1° febbraio 1903, fino al 30 aprile 1907.	» 35,700. —
3° Residuo per gli ammalati aventi diritto alla bene-	

Digitized by Google

ficenza negli anni scolastici 1902-903 al 1904-1905 (dedotto l'acconto pagato in ragione di centesimi 60)	L.		L. 29,672. 50
4° Compensi per l'anno scolastico 1905 906 (centesimi 85 per giornata) per gli stessi ammalati aventi diritto alla beneficenza	»	37,246. 15	
Per gli ammalati extraterritoriali, in ragione di lire 2. 50 per giorno quelli di medicina e lire 2 75 quelli di chirurgia, pel solo anno scolastico 1905 906, giusta gli speciali accordi summenzionati	»	19,608. 25	
Totale . . .	**L.**	**56,854. 40**	
Dedotto l'acconto pagato il 21 dicembre 1906 in ragione di centesimi 60 per giornata	L.	30,723. 60	
Residuo dovuto . .	L.	26,130. 80	26,130, 80
Totale . . .	L.		259,503. 30

Tutto ciò premesso e ritenuto, volendosi ora ridurre in atto formale gli intervenuti accordi,

Dinanzi a me, dott. Vincenzo Luisi, segretario della prefettura di Pavia, delegato a ricevere gli atti in forma pub-

Digitized by Google

blica amministrativa ed alla presenza dei signori cav. Carlo Sidoti e Ugo Gandini, testi noti ed idonei, entrambi domiciliati in Pavia. Sono comparsi i signori Vitelli cavalier dott. Nunzio, consigliere delegato, pel prefetto della provincia di Pavia, e Golgi comm. prof. Camillo, senatore del Regno, rettore della regia università di Pavia, in rappresentanza del Ministero della istruzione, da una parte,

ed il signor Ferrari cav. dott. Emilio, consigliere di prefettura, commissario prefettizio, in rappresentanza dell'amministrazione dell'ospedale di San Matteo di Pavia, dall'altra, ed a vicendevole richiesta ed accettazione confermano le premesse di questo atto che si intendono farne parte integrante, e per effetto di esse il Ministero della pubblica istruzione si obbliga:

1° a versare all'ospedale di San Matteo in Pavia la somma di lire 259,503. 30 per i titoli specificatamente indicati nelle premesse dell'atto, non più tardi del 30 aprile 1907, mediante mandato di pagamento da quietanzarsi dal legittimo rappresentante dell'ospedale in detta epoca;

2° a corrispondere allo stesso ospedale gli interessi legali del 5 per cento sulle lire 168,000 e del 4 per cento sulla residua somma a raggiungere le lire 259,503. 30, ove questa non fosse versata entro il 30 aprile 1907, e ciò a partire dal 30 aprile 1907 fino al giorno in cui verrà comunicata all'ospedale l'ammissione allo effettivo pagamento del relativo mandato;

3° l'ospedale di San Matteo, col pagamento della somma come sopra indicata, si dichiara soddisfatto di ogni suo avere per i titoli che sono oggetto dell'attuale liquidazione e rinunzia a qualsivoglia altra pretesa per i titoli medesimi;

4° le spese tutte della presente convenzione sono a carico del regio Governo.

La presente convenzione non avrà efficacia senza il previo favorevole espletamento delle approvazioni richieste dalla legge.

Digitized by Google

Mancando esse approvazioni è salvo e riservato all'ospedale di agire come di suo diritto in base alla convenzione 30 maggio 1903 ed alla sentenza arbitramentale 22 ottobre 1904 summenzionate.

E, richiesto, io segretario, ho ricevuto l'atto, che, scritto da persona di mia fiducia, e redatto in carta semplice, occupa fogli due e sette facciate e sarà registrato in esenzione di spesa perchè fatto nell'interesse dello Stato e ne ho fatta pubblicazione leggendolo alle parti alla presenza dei testi, dopo di che tutti gli intervenuti si sono sottoscritti con me segretario per ultimo.

NUNZIO VITELLI.

Prof. sen. CAMILLO GOLGI.

EMILIO FERRARI.

CARLO SIDOTI, *teste*.
UGO GANDINI, *teste*.

VINCENZO LUISI, *segretario*.

Visto, d'ordine di S. M. il Re
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

Digitized by Google

N. 286. N. 286.

LEGGE *portante operazioni bancarie sui titoli emessi dai magazzini generali dello zolfo in Sicilia.*

6 giugno 1907.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 giugno 1907, n. 135*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli istituti di emissione hanno facoltà di fare anticipazioni sopra sedi di deposito degli zolfi nei magazzini generali di cui nella legge 15 luglio 1906, n. 333, sino ai quattro quinti del valore dello zolfo rappresentato dalle sedi stesse, al netto dei prelevamenti.

La misura dell'interesse su tali anticipazioni potrà essere di non oltre l'uno per cento inferiore a quella normale sulle anticipazioni indicate nell'art. 31, testo unico della legge sugl'istituti di emissione, approvato con regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373.

L'eccedenza di circolazione con esenzione dell'aumento di tassa di cui all'art. 22 della legge 15 luglio 1906, consentita al banco di Sicilia nel limite massimo di dieci milioni di lire, dovrà essere esclusivamente applicabile alle operazioni di anticipazione su sedi di deposito e a quelle di sconto di note di pegno a saggio di favore sugli zolfi.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO ORTU.
CARCANO.

Digitized by Google

N. 287. N. 287.

LEGGE *che nomina una commissione con l'incarico di indagare tutto quanto concerne l'organizzazione dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra.*

6 giugno 1907.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 giugno 1907, n. 137)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sarà nominata una commissione con l'incarico di indagare tutto quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra.

Art. 2.

La commissione sarà composta di sei senatori eletti dal Senato, di sei deputati eletti dalla Camera a norma dell'art. 13, paragrafo penultimo del proprio regolamento, e di cinque membri nominati con decreto reale, udito il consiglio dei ministri.

Eleggerà nel suo seno il proprio presidente.

I deputati membri della commissione continueranno nel proprio ufficio anche se in loro cesserà il mandato legislativo.

Art. 3.

Per la esecuzione del suo mandato, la commissione potrà citare e sentire testimoni, eseguire ispezioni, ordinare

Digitized by Google

perizie, richiedere e sequestrare documenti, e fare tutte quelle altre indagini che possono condurre all'accertamento della verità, il tutto con i poteri relativi attribuiti al magistrato inquirente dal codice di procedura penale e con le pene corrispondenti stabilite dal codice penale, da applicarsi dalla competente autorità giudiziaria.

Art. 4.

La commissione riferirà al Parlamento entro un anno dalla sua costituzione.

Art. 5.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire cinquantamila da iscriversi in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907 col titolo: « Spesa per l'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.
VIGANÒ.

Digitized by Google

N. 288. N. 288.

REGIO DECRETO *che modifica il ruolo organico del personale di servizio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.*

30 maggio 1907.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 giugno 1907, n. 134*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 maggio 1907, n. 242, con la quale è stata autorizzata la iscrizione sul capitolo 1° del bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 1906-907, di un maggiore stanziamento di lire 2,500 all'effetto di migliorare le condizioni di carriera del personale di servizio del Ministero medesimo, con decorrenza dal 1° gennaio 1907;

Visto l'art. 3 della legge 11 luglio 1904, n. 372;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ruolo organico del personale di servizio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti è modificato, con effetto dal 1° gennaio 1907, in conformità della tabella unita al presente decreto, vista d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 1. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.
ORLANDO

Digitized by Google

RUOLO ORGANICO

del personale di servizio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

GRADO	Classe	Numero dei posti	Stipendio		Annotazioni
			annuo individuale	ammontare degli stipendi	
Commessi		2	1,800	3,600	
Capi uscieri . . .		2	1,600	3,200	
Uscieri	1ª	13	1,500	19,500	
Uscieri	2ª	11	1,400	15,400	
Inservienti	1ª	11	1,100	12,100	
Inservienti	2ª	17	800	13,600	

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.

Digitized by Google

N. 289. N. 289.

REGIO DECRETO *che approva lo statuto dell'istituto di previdenza per il personale ferroviario dello Stato.*

23 maggio 1907.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 15 *giugno* 1907, n. 141)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 24 marzo 1907, n. 132, per l'unificazione degli istituti di previdenza per il personale ferroviario delle tre ex-reti Mediterranea, Adriatica e Sicula;

Veduta la legge 29 marzo 1900, n. 101, e l'art. 21 della legge 22 aprile 1905, n. 137;

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto lo statuto del nuovo istituto di previdenza per il personale ferroviario delle tre ex-reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, approvato con regio decreto del 17 marzo 1907, n. 207;

Sentito il consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato nel testo annesso al presente decreto, e visto e sottoscritto, d'ordine Nostro dai ministri proponenti lo

Digitized by Google

statuto dell'istituto di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

I rappresentanti del Ministero di agricoltura, industria e commercio e del Ministero del tesoro, di cui nell'art 45 dello statuto predetto, sono nominati con decreto rispettivamente dal ministro di agricoltura, industria e commercio e del ministro del tesoro.

Il decreto, oltre il rappresentante effettivo, nominerà due rappresentanti supplenti.

Il rappresentante effettivo, qualora per malattia, assenza o altro impedimento non possa intervenire alle adunanze del comitato amministratore dell'istituto, vi si farà sostituire, per tutti gli effetti, compreso il voto deliberativo, da uno dei rappresentanti supplenti.

Art. 3.

Le modificazioni che eventualmente occorresse apportare in seguito al testo dello statuto annesso al presente decreto, dovranno essere approvate con procedimento analogo a quello stabilito nell'art. 1° della legge del 29 marzo 1900, n. 101.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 204 PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.
GIANTURCO.
CARCANO.

Digitized by Google

STATUTO

dell'istituto di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato

TITOLO I

Scopo e patrimonio dell'istituto di previdenza.

Art. 1.

Costituzione dell'istituto.

Gl'istituti di previdenza costituiti a norma del titolo I della legge 29 marzo 1906, n. 101, presso le società che esercitavano le ex-reti Adriatica, Mediterranea, Sicula formano, ai termini della legge 24 marzo 1907, n. 132, un unico istituto presso l'amministrazione delle ferrovie dello Stato denominato « Istituto di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato ».

L'istituto ha la sua sede in Roma.

L'ordinamento e la sede degli uffici dell'istituto sono stabiliti dal ministro dei lavori pubblici su proposta del direttore generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Composizione e scopo dell'istituto.

L'istituto di previdenza è composto di due sezioni, che hanno ciascuna patrimonio ed ordinamento distinti e sono amministrate da un comitato secondo le norme contenute nel titolo V.

Ciascuna sezione ha per iscopo di costituire a favore dei propri compartecipanti, delle loro vedove e dei loro figli minorenni un capitale convertibile anche in assegni vitalizi o temporanei, ai termini del presente statuto.

La II sezione provvede altresì al servizio sanitario ed ai sussidi di malattia, come al titolo III.

Le due sezioni provvedono inoltre alle funzioni di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai termini di legge.

Art. 3.

Ammissione all'istituto.

Gli agenti che dopo il 31 dicembre 1896, abbiano ottenuta od ottengano la nomina ad impiego nell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, esclusi gli avventizi, partecipano obbligatoriamente all'istituto e sono iscritti:

nella I sezione quelli retribuiti con stipendio in ragione di anno o di mese;

nella II sezione quella con paga giornaliera.

Digitized by Google

Il compartecipante della I sezione non cessa dal far parte della medesima anche se da stipendio annuo o mensile passi a paga giornaliera, e le relative ritenute gli sono eseguite sulla paga ragguagliata a mese di 30 giorni, senza tener conto delle giornate di assenza.

La inscrizione all'istituto è facoltativa per gli agenti assunti in servizio in età superiore ai 45 anni.

Art. 4.

Patrimonio dell'istituto.

Il patrimonio di ciascuna sezione è formato dalle seguenti entrate, da ripartirsi a norma dell'art. 10:

1° dalle ritenute ordinarie sugli stipendi, assegni ed indennità dei compartecipanti;

2° dalle ritenute straordinarie;

3° dai depositi volontari dei compartecipanti;

4° dai contributi della amministrazione ferroviaria;

5° dai proventi accessori destinati a ciascuna sezione nella misura fissata dall'art. 9;

6° dai proventi straordinari di qualsiasi specie, e particolarmente per legati, donazioni, devoluzioni e caducità;

7° dal prodotto dell'impiego dei capitali amministrati dall'istituto.

Ciascuna sezione avrà un fondo di riserva per rischio formato a norma dell'art. 21.

Art. 5.

Ritenute ordinarie.

Le ritenute ordinarie a carico del personale, di cui al n. 1 dell'articolo precedente, sono costituite:

1° pei compartecipanti alla I sezione, dal 5.50 per cento sugli stipendi lordi, da prelevarsi di mese in mese, per tutta la durata del servizio. Questa ritenuta si effettua altresì:

a) sugli assegni purchè l'amministrazione li abbia dichiarati parte integrante dello stipendio;

b) sulle competenze accessorie che sono corrisposte al personale viaggiante in relazione alle sue speciali attribuzioni; le quali competenze agli effetti del presente statuto, sono commisurate in una somma eguale al terzo dello stipendio per i capi conduttori principali, controllori viaggianti, capi conduttori, macchinisti di treni elettrici, guidatori dirigenti di treni elettrici, conduttori, capi frenatori, guarda freni e frenatori, ed in una somma eguale alla metà dello stipendio per i macchinisti e fuochisti;

c) sull'ammontare del compenso in danaro per alloggio gratuito cui il compartecipante abbia diritto in ordine alle disposizioni regola-

Digitized by Google

mentari; l'alloggio in natura è valutato alla stessa stregua del relativo eventuale compenso in danaro stabilito dalle disposizioni suddette;

2° pei compartecipanti alla II sezione del 3. 50 per cento sulle paghe e sulle competenze accessorie per lavori a cottimo e straordinari.

Nel caso di riduzione di stipendio o di paga per sospensione, congedo, malattia, aspettativa e disponibilità, si continuano le ritenute, come se la riduzione non esistesse.

Quando per uno dei suddetti motivi, durante l'interruzione del servizio cessasse completamente lo stipendio o la paga, il compartecipante deve rilasciare sullo stipendio o sulla paga o sugli assegni che gli sono corrisposti dopo l'interruzione, l'ammontare delle ritenute anche straordinarie, relative all'interruzione stessa, in una sola volta, oppure in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente, qualora non abbia preferito di versare mensilmente una somma corrispondente alle ritenute statutarie.

Qualora il compartecipante, durante l'interruzione del servizio, ne venga esonerato definitivamente, può versare in una sola volta l'importo suddetto, ed in caso di sua morte, eguale diritto viene riservato alla famiglia.

Quando l'interruzione, con la completa cessazione dello stipendio o della paga, oltrepassi i due anni, il compartecipante non può versare le ritenute per il periodo eccedente i due anni.

È considerato come interruzione di servizio il tempo passato sotto le armi e l'agente ha facoltà di versare, dopo la riammissione, le ritenute relative all'intera durata dell'interruzione.

Non si effettua la ritenuta al compartecipante della II sezione durante il tempo nel quale al medesimo è corrisposto il sussidio di malattia, per le interruzioni del servizio non superiori ad un mese e nei casi previsti all'art. 30.

Art. 6.

Ritenute straordinarie.

Le ritenute straordinarie a carico dei compartecipanti sono costituite:

1° dal decimo dello stipendio annuo o della paga ragguagliata ad anno, di cui i compartecipanti sono provvisti all'atto della nomina.

Pei compartecipanti che all'atto della nomina hanno compiuto l'età di 30 anni, il detto decimo viene aumentato di tanti centesimi dello stipendio o della paga, quanti sono gli anni compiuti al di là del trentesimo. Le frazioni di anno eccedenti i sei mesi si computano per un intero anno, le inferiori si trascurano.

La suddetta ritenuta straordinaria può essere pagata in una sola volta all'atto della nomina ovvero in ventiquattro rate mensili eguali consecutive, senza interessi;

Digitized by Google

2° dal dodicesimo di ogni aumento della retribuzione annua, compresi gli assegni di cui al n. 1, lettera *a*, dell'art. 5, da ritenersi nel primo mese dal quale comincia l'aumento.

In questo mese però la ritenuta ordinaria è commisurata sulla precedente retribuzione.

Nel caso di riduzione dello stipendio o della paga, per una causa diversa da quelle indicate nel precedente art. 5, il compartecipante non è sottoposto alla ritenuta del dodicesimo sugli aumenti che possa ottenere in seguito, fino a concorrenza della riduzione stessa.

Art. 7.

Depositi volontari.

I depositi volontari dei compartecipanti non devono mai eccedere per ogni mese l'importo del quinto dello stipendio mensile o della paga ragguagliata a mese.

Solamente nel caso di riammissione l'agente ha facoltà di versare, a titolo di deposito volontario, il capitale già riscosso quando abbandonò il servizio.

Art. 8.

Contributi dell'amministrazione ferroviaria.

L'amministrazione ferroviaria versa mensilmente all'istituto di previdenza:

1° pei compartecipanti alla I sezione:

un contributo dell'8 per cento dagli stipendi lordi, assegni ed indennità indicati al n. 1 dell'art. 5;

un contributo pari alle ritenute straordinarie di cui all'art. 6.

2° pei compartecipanti alla II sezione:

dal 1° luglio 1905 un contributo dell'8 e 15 per cento sulle paghe e sulle competenze accessorie indicate al n. 2 del citato art. 5;

un contributo pari alle ritenute straordinarie di cui all'art. 6.

Inoltre nei casi di riduzione o cessazione dello stipendio o della paga, di cui all'art. 5, in quanto si effettuino i versamenti del compartecipante, l'amministrazione ferroviaria versa il corrispondente contributo.

Art. 9.

Proventi accessori.

I proventi accessori assegnati alla cassa pensioni e quelli assegnati al consorzio di mutuo soccorso, sono ogni anno ripartiti, coi relativi interessi: i primi fra la cassa pensioni e la I sezione dell'istituto, i secondi fra il consorzio di mutuo soccorso e la II sezione, in ragione dell'ammontare degli stipendi, assegni ed indennità sottoposti a ritenute, di cui sono provvisti i rispettivi compartecipanti.

Digitized by Google

I proventi accessori sono costituiti:

per la I sezione: dal prodotto della vendita dei biglietti per l'ingresso alle stazioni;

per la II sezione:

a) dall'importo delle multe inflitte in via disciplinare al personale;

b) dall'introito netto della vendita degli oggetti abbandonati in qualunque luogo appartenente alla rete;

c) dall'introito netto della vendita delle tariffe, degli orari e delle note di spedizione;

d) dalle somme messe a disposizione delle parti per eccedenza di tassazione e prescritte, dedotto l'importo dei rilievi inesigibili;

e) dalle eccedenze di cassa riscontrate nelle gestioni delle stazioni.

Le maggiori entrate che potranno essere in seguito assegnate in comune alle casse pensioni e soccorso ed all'istituto, saranno ripartite nel modo indicato in principio del presente articolo.

TITOLO II.

Ripartizione ed assegnazione delle entrate.

Art. 10.

Ripartizione delle entrate.

Le entrate di cui all'art. 4, sono per ciascuna sezione, distinte in due conti: individuale e collettivo.

Il conto individuale è costituito dalle ritenute ordinarie e straordinarie a carico del compartecipante, dai contributi dell'amministrazione ferroviaria, dai depositi volontari e dal prodotto dell'impiego dei detti fondi.

Il conto collettivo è costituito dalle altre entrate di cui all'art. 4, e dalle somme appartenenti ai conti individuali, le quali risultino disponibili a norma degli articoli 17, 25 e 36.

Art. 11.

Conto individuale.

Per ogni compartecipante è aperto un conto individuale nel quale devono tenersi separate le somme accumulate:

1° con le ritenute ordinarie e straordinarie;

2° coi contributi dell'amministrazione ferroviaria;

3° coi depositi volontari di cui all'art. 7.

Ciascuna delle dette somme è annualmente aumentata dalla rispettiva quota di prodotto dell'impiego dei capitali, liquidato al 31 dicembre dell'anno precedente, in base a quello effettivamente realizzato nell'anno stesso.

Digitized by Google

Nel caso però di liquidazione del conto individuale o di assegnazione di ritenute, per cessazione dal servizio prima della chiusura della contabilità dell'anno precedente, si applica l'interesse medio risultante dall'ultimo consuntivo approvato dal comitato.

Il compartecipante, finchè è in attività di servizio non può disporre in alcun modo delle somme registrate nel suo conto individuale, il quale viene chiuso al momento della sua cessazione dal servizio, senza computare gli interessi dell'anno in corso.

Art. 12.

Conto collettivo.

Il conto collettivo ha per iscopo di aumentare l'importo delle somme assegnate col conto individuale ai compartecipanti esonerati definitivamente dal servizio, alle vedove ed ai figli minorenni che si trovano nelle condizioni stabilite rispettinamente negli articoli 13, 14 e 15.

Le norme per la distribuzione delle somme accumulate nel conto collettivo, debbono essere approvate per decreto reale, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 marzo 1900, n. 101.

Art. 13.

Condizioni per la liquidazione del conto individuale ai compartecipanti.

Le somme accumulate nel conto individuale sono assegnate ai compartecipanti che siano stati esonerati definitivamente dal servizio, sia in seguito a loro domanda, sia d'ufficio:

1° quando abbiano compiuto 30 anni di compartecipazione all'istituto e 60 anni di età, se addetti ai servizi sedentari; e 25 anni di compartecipazione all'istituto e 55 di età, se addetti ai servizi attivi e specificati nella tabella *A* annessa al presente statuto;

2° quando l'esonero definitivo dal servizio dipenda da invalidità debitamente accertata, purchè l'agente abbia compiuto il 15° anno di compartecipazione all'istituto;

3° quando l'esonero definitivo dal servizio, qualunque sia la durata della compartecipazione, dipenda da invalidità permanente che sia conseguenza di ferite od altre lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero da febbri miasmatiche contratte per ragioni di servizio, in località comprese in zone dichiarate infette dalla malaria, in conformità della legge.

I compartecipanti che siano stati addetti tanto ai servizi sedentari quanto ai servizi attivi, possono conseguire l'assegnazione delle somme accumulate nel conto individuale dopo raggiunti 25 anni di compartecipazione e 55 anni di età, quando la durata dei servizi attivi sia stata complessivamente di almeno 15 anni.

Digitized by Google

La tabella *A*, di cui sopra, non potrà essere modificata che per decreto del Ministero dei lavori pubblici su proposta dell'amministrazione ferroviaria, e sentito il comitato dell'istituto.

Art. 14.

Esonero definitivo dal servizio per misura amministrativa.

Le somme accumulate nel conto individuale sono assegnate anche ai compartecipanti che siano stati esonerati definitivamente dal servizio per misura amministrativa in base ai regolamenti sul personale, prima di aver raggiunto i limiti indicati nel n. 1 dell'art. 13, e purchè abbiano compiuto 15 anni di compartecipazione.

Art. 15.

Condizioni per la liquidazione del conto individuale alle mogli o vedove ed ai figli minorenni dei compartecipanti destituiti o morti.

Le somme accumulate nel conto individuale del compartecipante che dopo 15 anni di compartecipazione sia stato destituito o sia morto in attività di servizio sono assegnate alla moglie o alla vedova ed ai figli minorenni, legittimi o legittimati, esclusi gli adottivi, nella misura stabilita dal presente statuto, quando si verifichino le condizioni seguenti:

1° per la moglie o la vedova:

a) che non sia intervenuta sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa di lei o di entrambi i coniugi:

b) che il matrimonio col compartecipante sia di due anni almeno anteriore al giorno in cui egli sia stato destituito o sia morto, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente;

c) che il matrimonio sia stato contratto prima che il compartecipante abbia compiuto l'età di 50 anni;

2° per i figli:

che il matrimonio dal quale essi sono nati, e la legittimazione soddisfi alle due condizioni di tempo e di età previste rispettivamente alle lettere *b* e *c*. Inoltre per le figlie minorenni occorre che esse siano nubili.

La condizione che il compartecipante abbia compiuto 15 anni di compartecipazione e quella di cui alla lettera *b* del presente articolo, non si richiedono quando la morte del compartecipante stesso sia avvenuta in conseguenza di ferite o di lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero di febbri miasmatiche contratte, per ragioni di servizio, in località comprese in zone dichiarate infette dalla malaria, in conformità della legge.

Nel primo caso occorre però che il matrimonio sia avvenuto prima dell'infortunio.

Digitized by Google

Art. 16.

Assegnazione delle ritenute e dei depositi volontari.

In qualunque tempo il compartecipante cessi dal servizio, anche prima dei termini stabiliti dall'art. 13, ha diritto di riscuotere le somme accumulate con le sue ritenute e con gli interessi calcolati fino al 31 dicembre dell'anno precedente, purchè non si tratti di agenti destituiti o di agenti in prova licenziati per motivi disciplinari e salvo la facoltà prevista nell'art. 60.

Tale diritto spetta anche alla moglie o alla vedova ed ai figli minorenni dell'agente destituito o morto o dell'agente in prova che lasci il servizio per motivi disciplinari purchè la moglie o la vedova ed i figli si trovino nelle condizioni stabilite nel precedente art. 15.

Se però l'agente fosse in seguito riammesso in servizio per riconosciuto errore del provvedimento disciplinare che l'ha colpito ha diritto di essere riammesso all'istituto con la precedente compartecipazione e con il relativo conto individuale, compreso il periodo d'interruzione, per il quale l'amministrazione ferroviaria dovrà a beneficio del compartecipante, fare i versamenti provvisti a suo carico dall'art. 8 ed anche quelli a carico del compartecipante ai termini degli articoli 5 e 6, ove l'amministrazione ferroviaria non abbia concesso al medesimo lo stipendio o la paga per il predetto periodo d'interruzione.

Il compartecipante deve restituire l'ammontare delle ritenute e degli interessi pagati alla moglie ed ai figli minorenni, e la restituzione deve essere fatta in una sola volta se l'amministrazione gli abbia concesso lo stipendio per il periodo di interruzione, altrimenti in un numero di rate mensili da stabilirsi dal comitato.

I depositi volontari di cui all'art. 11, n. 3, coi relativi interessi calcolati fino al 31 dicembre precedente, possono sempre essere ritirati dal compartecipante, oppure dagli aventi diritto o dagli eredi di lui, in qualunque tempo e per qualunque causa il compartecipante lasci il servizio.

Art. 17.

Somme del conto individuale non assegnate a norma degli articoli precedenti.

Le somme del conto individuale le quali non sono assegnate a norma degli articoli precedenti, passano per diciannove ventesimi al conto collettivo e per un ventesimo al fondo di riserva per rischio di cui nell'art. 21.

Art. 18.

Tempo di compartecipazione.

La durata della compartecipazione si calcola dal giorno in cui l'agente fu iscritto all'istituto e per tutto il tempo durante il quale furono

Digitized by Google

versate le ritenute di cui all'art. 5, compresi i periodi di tempo eventualmente riscattati.

Per il compartecipante alla II sezione sono considerati come tempo utile agli effetti della compartecipazione, anche i periodi pei quali fu ad esso corrisposto il sussidio di malattia e le interruzioni non superiori ad un mese.

Nel computo della durata di compartecipazione le frazioni di mese, se eccedenti i quindici giorni, si calcolano per un mese intero, altrimenti si trascurano.

Art. 19.

Procedimento per la liquidazione dei conti individuali.

Il conto individuale è liquidato sulla richiesta degli aventi diritto, i i quali debbono dimostrare, con documenti, di trovarsi nelle condizioni prescritte dal presente statuto.

Art. 20.

Assegni vitalizi e temporanei.

Le somme assegnate ai termini degli articoli 12, 13, 14 e 15, dopo averne prelevato il 2 per cento per il fondo di riserva per rischio, di cui all'articolo seguente, sono convertite, salvo quanto è disposto nel titolo IV, pei compartecipanti in assegni vitalizi; per le vedove in assegni vitalizi durante la vedovanza. e per i figli in assegni durante la minore età.

Il servizio degli assegni vitalizi e temporanei sarà fatto dall'istituto.

Art. 21.

Fondo di riserva per rischio.

Il fondo di riserva per rischio di cui all'art. 9 della legge 29 marzo 1900, n. 101, sarà formato:

a) da un ventesimo delle somme che, secondo l'art. 17, passano dai conti individuali al conto collettivo;

b) dal 2 per cento delle somme liquidate per essere convertite in assegni vitalizi o temporanei.

Art. 22.

Pagamenti in capitale.

Le somme di cui all'art. 20 sono corrisposte in una sola volta in capitale, quando la compartecipazione all'istituto sia minore di 15 anni.

È però in facoltà degli interessati di chiedere che le dette somme siano convertite in assegno vitalizio quando questo risulti non inferiore alle lire 200 annue.

Il comitato stabilirà di volta in volta la ripartizione fra gli aventi diritto, delle somme assegnate in capitale a norma del presente articolo e di quelle accumulate nel conto individuale con le ritenute e coi

Digitized by Google

relativi interessi, giusta gli articoli 16 e 37, nonchè dei depositi volontari qualora il compartecipante non abbia disposto per la loro destinazione.

Art. 23.

Assegni ai compartecipanti.

Le somme spettanti al compartecipante ai termini degli articoli 12, 13 e 14, sono convertite in assegni vitalizi temporanei nel modo seguente, salvo l'eccezione di cui all'art. 22.

Se il compartecipante ha moglie, ma non ha figli, il vitalizio dev'essere fatto anche a favore della moglie, pagabile durante la sua vedovanza e nella misura della metà del vitalizio all'agente.

Se oltre la moglie il compartecipante ha figli minorenni deve essere fatto anche un assegno a favore di questi, pagabile dalla morte del padre fino alla loro maggiore età, complessivamente nella misura di un quarto dell'assegno paterno.

Se invece il compartecipante è vedovo e ha figli minorenni, l'assegno deve essere fatto anche a favore di questi, pagabile in parti eguali dalla morte del padre fino alla loro maggiore età, nella misura complessiva della metà dell'assegno paterno, se i minorenni sono due o più, e nella misura di un quarto, se il compartecipante lascia, alla sua morte, un solo figlio minorenne, o se in seguito, uno solo rimane al godimento dell'assegno temporaneo.

Le quote dei figli che premorissero o cessassero dal diritto all'assegno si riversano a favore degli altri figli minorenni.

Le quote delle figlie minorenni si pagano fino a che queste rimangono nello stato nubile.

Quando la moglie ed i figli minorenni del compartecipante non si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 15, il vitalizio si effettua unicamente a favore del compartecipante.

Art. 24.

Assegni alle vedove ed ai figli minorenni dei compartecipanti morti in attività di servizio.

Se il compartecipante morto in attività di servizio lascia la moglie e i figli minorenni con diritto, giusta l'art. 15, all'assegnazione delle somme accumulate nel suo conto individuale, l'assegno temporaneo di ciascun figlio minorenne deve essere eguale al terzo dell'assegno della vedova.

Gli assegni temporanei che cessano per la morte o per il raggiungimento dell'età maggiore dei figli sono eventualmente riversibili a favore della vedova, fino a raggiungere l'ammontare dell'assegno che le sarebbe stato liquidato se il marito non avesse lasciato figli minorenni, e gli as-

Digitized by Google

segni temporanei degli altri figli minorenni rimangono invariati. Se invece il compartecipante morto in attività di servizio lascia soltanto figli minorenni, le somme accumulate nel suo conto individuale sono attribuite ad essi, in modo che le singole quote rappresentino il valore capitale di annualità temporanea costanti ed eguali fra loro fino al compimento della maggiore età.

Art. 25.

Limite degli assegni vitalizi.

L'assegno vitalizio a favore del compartecipante non deve superare il limite dei quattro quinti dello stipendio medio dell'ultimo quinquennio, nè il limite massimo stabilito per gli impiegati dello Stato, se si tratta di compartecipanti della 1ª sezione, e quello di lire 2. 50 al giorno per i compartecipanti della 2ª sezione.

L'assegno vitalizio a favore delle vedove e quello temporaneo a favore dei figli minorenni dei compartecipanti morti in attività di servizio non deve superare:

a) per le vedove degli iscritti alla prima sezione, i due quinti dello stipendio medio dell'ultimo quinquennio, nè il limite massimo di lire 4,000, e qualora esistano anche figli minorenni, non deve superare complessivamente i tre quinti dello stipendio medio dell'ultimo quinquennio, nè il limite massimo di lire 6,000. Nel caso che con la vedova concorra un solo figlio minorenne, l'assegno della vedova non può superare i due quinti di detto stipendio medio, nè il limite massimo di lire 4,000. Qualora esistano soltanto figli minorenni in numero di due o più, il valore degli assegni temporanei non deve superare complessivamente i due quinti dello stipendio medio dell'ultimo quinquennio, nè il limite massimo di lire 4,000, e nel caso di un solo orfano un quinto dello stipendio medio anzidetto col limite massimo di lire 2,000;

b) per le vedove degli iscritti alla 2ª sezione, lire 1. 25 al giorno e qualora esistano anche i figli minorenni, non deve superare complessivamente lire 1. 90 al giorno. Nel caso che con la vedova concorra un solo figlio minorenne, l'assegno della vedova non può superare il limite massimo di lire 1. 25 al giorno. Qualora esistono soltanto figli minorenni in numero di due o più i rispettivi assegni temporanei non devono superare complessivamente lire 1. 25 al giorno.

Le eventuali eccedenze sui limiti di cui sopra, sono devolute in valore capitale al conto collettivo.

Nello stipendio medio, agli effetti del presente articolo, devesi comprendere la media degli assegni, delle competenze accessorie e dei compensi di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, dell'art. 5 dello statuto e nella misura ivi stabilita, che il compartecipante abbia fruiti durante l'ultimo quinquennio di servizio.

Digitized by Google

Art. 26.

Decorrenza e pagamento degli assegni vitalizi e temporanei.

Gli assegni decorrono:

1° per il compartecipante dal giorno in cui ha effetto l'esonero definitivo dal servizio o la sua dispensa per misura amministrativa;

2° per la vedova e per i figli, dal giorno successivo a quello della morte del compartecipante o dell'esonerato.

Le eventuali riversibilità hanno effetto dal giorno in cui cessi o si sospenda l'assegno riversibile.

Gli assegni si pagano nei modi da stabilirsi dal comitato, d'accordo coll'amministrazione, a rate bimestrali posticipate sulla produzione del certificato di vita, nel quale deve anche essere dichiarato, se si tratti di una vedova, che essa si trova sempre nello stato di vedovanza, e, se si tratti di figlie, aventi l'età di 12 anni o più, che esse sono tuttora nubili.

Quando i figli minorenni vengano impiegati presso l'amministrazione ferroviaria, non si corrisponde loro l'assegno durante il tempo in cui prestano servizio.

TITOLO III.

Servizio sanitario e sussidi di malattia ai compartecipanti della seconda sezione.

Art. 27.

Prestazioni della seconda sezione al personale.

Quando il servizio sanitario sarà fatto dalla seconda sezione dell'istituto a norma dell'art. 58, la sezione stessa provvederà per tutto il personale in attività di servizio:

1° all'accertamento delle malattie;

2° alla fornitura ed alla manutenzione degli apparati ortopedici, arti artificiali e simili; però pel personale non iscritto alla seconda sezione, nè al consorzio, la fornitura e la manutenzione sono limitate alle lesioni per causa di servizio;

3° alla fornitura dei febbrifughi nei casi determinati da malaria, per scopo preservativo o terapeutico;

4° alla manutenzione degli apparecchi di salvataggio ed alla rifornitura delle cassette di soccorso.

Le spese relative ai numeri 3 e 4, e quelle indicate ai numeri 1 e 2, in quanto queste ultime siano fatte nell'interesse dell'amministrazione o siano relative al personale non compartecipante alla seconda sezione, nè al consorzio, sono annualmente rimborsate dalla amministrazione ferroviaria, con le modalità da stabilirsi fra la seconda sezione e l'amministrazione stessa.

Digitized by Google

Art. 28.

Prestazioni ai compartecipanti della seconda sezione ed a quelli del consorzio.

Nel caso previsto all'articolo precedente la seconda sezione assume verso i propri compartecipanti e verso quelli del consorzio di mutuo soccorso in attività di servizio:

1° la cura medico-chirurgica prestata nell'ambito della rete dai sanitari dell'istituto. Resta a carico dell'amministrazione ferroviaria la spesa occorrente per gli ispettori sanitari da essa nominati e per gli impiegati degli uffici relativi;

2° la fornitura o le spese di medicinali occorse durante le accertate malattie, per le quali l'agente sia stato assente dal servizio, purchè siano contenute entro i limiti della tariffa, adottata d'accordo fra la seconda sezione dell'istituto di previdenza ed il consorzio di mutuo soccorso, e le ricette siano state rilasciate dai medici dell'istituto, od in caso eccezionale, rilasciate da medici estranei, ma vistate da un medico dell'istituto e dall'ispettore sanitario.

La disposizione del capoverso precedente si applica anche nei casi di malattia che non obblighi l'agente ad assentarsi dal servizio; in tal caso, però, con norme speciali da determinarsi nel regolamento sul servizio sanitario;

3° il ricovero negli ospedali, nel qual caso sarà devoluto alla sezione una metà dell'importo del sussidio di malattia durante i giorni di degenza all'ospedale, non mai però oltre l'ammontare della retta. Non fa carico alla seconda sezione la spesa di ricovero negli ospedali pei giorni nei quali al compartecipante non compete il sussidio di malattia;

4° le spese per le cure balneari od altre speciali giudicate necessarie durante le malattie o per le malattie sofferte di recente, escluso il trattamento di vitto e alloggio, senza pregiudizio del sussidio di malattia qualora competa;

5° le spese per il trasporto degli ammalati e dei feriti alle loro abitazioni od agli ospedali, salvo i rimborsi previsti nel capoverso dell'art. 39;

6° le spese funerarie nella misura del 5 per cento della paga annua dell'agente, calcolata sulla base di 350 volte la mercede giornaliera fissa del compartecipante, con un minimo di lire 30.

Le prestazioni di cui sopra, salvo la eccezione di cui al n. 3, sono dovute anche quando il compartecipante non riceva il sussidio di malattia.

Art. 29.

Sussidio di malattia.

Il sussidio di malattia è commisurato ai due terzi della paga fissa e si concede al compartecipante che sia stato sottoposto alla ritenuta al-

Digitized by Google

meno per trenta giornate e quando sia privato della paga stessa in conseguenza di malattia.

Art. 30.

Limitazione del sussidio.

Il compartecipante della 2ª sezione non ha diritto al sussidio di malattia:

1° nelle prime tre giornate di malattia, salvo che a giudizio dei sanitari del sodalizio, si tratti della ricaduta di una malattia precedente avvenuta non oltre 10 giorni dalla ripresa del servizio;

2° nei giorni di malattia occasionata da disordini, vizi, ferite o lesioni riportate in rissa o da prestazioni estranee al servizio della amministrazione ferroviaria;

3° quando rifiuti di essere ricoverato all'ospedale o, in genere, non si assoggetti alle prescrizioni dei medici dell'istituto o dell'amministrazione.

Nel corso di ciascun anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il compartecipante non può conseguire il sussidio di malattia per più di 180 giorni.

Art. 31.

Ripartizione della spesa del servizio sanitario e dei sussidi di malattia.

La spesa del servizio sanitario e dei sussidi di malattia è ripartita alla fine di ogni anno fra i compartecipanti della 2ª sezione, in ragione delle rispettive paghe e degli assegni sottoposti a ritenuta ordinaria, e le quote così risultanti sono a carico dei relativi conti individuali.

TITOLO IV.

Disposizioni speciali per gli infortuni degli operai sul lavoro a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Art. 32.

Servizio di indennità.

Le due sezioni, ciascuna per i propri compartecipanti operai, provvedono come appresso al servizio di indennità in caso d'infortunio sul lavoro, qualora l'amministrazione ferroviaria non abbia, in conformità alla legge, altrimenti provveduto alla loro assicurazione.

Art. 33.

Agenti considerati operai.

Sono considerati operai, agli effetti dell'art 2 della legge, gli agenti compresi nelle categorie indicate nella tabella *B*, allegata al presente statuto, e gli altri che fossero incaricati di funzioni analoghe.

Digitized by Google

Art. 34.

Indennità al compartecipante operaio.

L'istituto, agli effetti dell'art. 9 della legge, corrisponde al compartecipante operaio colpito da infortunio sul lavoro:

a) nel caso di inabilità temporanea, gli assegni stabiliti dal presente statuto o dalle disposizioni emanate dall'amministrazione ferroviaria per il personale, ed il supplemento che eventualmente occorra per raggiungere la indennità stabilita ai numeri 3 e 4 del citato art. 9;

b) nel caso d'inabilità permanente parziale l'indennità stabilita nel n. 2 dello stesso art. 9. L'indennità non è corrisposta finchè il compartecipante colpito da tale inabilità continui il servizio presso l'amministrazione ferroviaria senza riduzione del salario. Qualora però in seguito si verifichi la riduzione del salario per conseguenza di tale inabilità, oppure avvenga la cessazione del servizio, si liquida l'indennità prevista nel presente capoverso;

c) nel caso di inabilità permanente assoluta l'indennità stabilita nel n. 1 del citato art. 9.

Art. 35.

Indennità in caso di morte.

In caso d'infortunio sul lavoro che cagioni la morte del compartecipante operaio, l'istituto corrisponde agli aventi diritto l'indennità stabilita al n. 5 dell'art. 9 della legge.

Art. 36.

Rimborso di ritenute nei casi di inabilità permanente e di morte.

Nei casi di infortunio sul lavoro che cagioni l'inabilità permanente assoluta o parziale, il compartecipante, oltre l'indennità dovutagli per legge, ha diritto, al momento della cessazione dal servizio, al rimborso delle somme accumulate nel conto individuale mediante le ritenute ed i relativi interessi, salvo il caso di destituzione di cui all'art. 16.

Nel caso in cui il compartecipante sia morto in seguito ad infortunio sul lavoro, le dette somme sono devolute ai suoi aventi diritto.

Ogni altra attività del conto individuale, eccettuati i depositi volontari coi relativi interessi, passa al conto collettivo.

Art. 37.

Supplemento di indennità a carico del conto collettivo.

Nel caso in cui il capitale complessivo da corrispondersi al compartecipante, alla vedova od ai figli minorenni giusta gli articoli 34, 35 e 36, risultasse inferiore a quanto sarebbe spettato in base al presente statuto, se il compartecipante, anche se non più operaio, fosse divenuto o invalido fosse morto per cause comuni, oltre al capitale previsto dai citati articoli, si corrisponde anche la eventuale differenza per raggiun-

Digitized by Google

gere il trattamento dello statuto e la differenza rimane a carico del conto collettivo.

Qualora la somma spettante alla vedova a norma dell'articolo precedente, non raggiunga l'ammontare di un anno dello stipendio o della paga di cui era provvisto il marito, viene corrisposto alla vedova anche un sussidio a carico del conto collettivo, fino a raggiungere il suddetto ammontare.

Il supplemento previsto nei due casi di cui sopra, non si corrisponde quando a norma dell'art. 32 della legge, sia dovuto un risarcimento per la responsabilità civile.

Art. 38.

Versamenti alla cassa nazionale di previdenza.

In caso d'inabilità permanente assoluta, e in quei casi d'inabilità permanente parziale nei quali la riduzione da farsi sul salario annuo per la determinazione delle indennità sia almeno della metà del salario stesso, la indennità liquidata a norma dell'art. 34 dello statuto sarà versata alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge.

È fatta facoltà al comitato dell'istituto di accordarsi con la detta cassa nazionale, per convertire in rendita vitalizia anche le altre somme spettanti al compartecipante, a norma dello statuto.

In questo caso, e limitatamente a queste somme, si dovrà tenere conto degli eventuali diritti della moglie e dei figli minorenni.

Art. 39.

Versamenti da parte dell'amministrazione ferroviaria allo istituto.

In caso d'infortunio l'amministrazione ferroviaria versa all'istituto l'importo totale dell'indennità stabilita dalla legge nonchè l'eventuale eccedenza che l'istituto abbia corrisposto a norma delle disposizioni emanate dall'amministrazione per il personale.

Inoltre l'amministrazione ferroviaria rimborsa all'istituto le spese per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, sostenute per gli operai colpiti da infortunio sul lavoro, e le spese per il certificato medico.

Art. 40.

Somme da imputarsi nella liquidazione dell'indennità di legge.

Nella liquidazione dell'indennità di legge l'istituto imputa quanto eventualmente sia stato pagato all'interessato per le spese di cura non immediato, purchè non vi abbia diritto in ordine alle disposizioni del titolo III, e per le indennità relative alla invalidità temporanea, dopo tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio. Le spese pagate per questo ultimo titolo, sono imputate nella liquidazione non oltre l'importo di legge.

Digitized by Google

Art. 41.

Comunicazione agli interessati del trattamento loro spettante e pagamento delle indennità.

L'istituto, entro otto giorni dalla presentazione all'istituto medesimo di tutti i documenti necessari, procede alla liquidazione del trattamento dovuto agli interessati.

Le indennità e gli assegni così liquidati e concordati con l'amministrazione ferroviaria, sono corrisposti agli interessati entro gli otto giorni successivi a quello in cui l'istituto avrà ricevuto di ritorno la liquidazione accettata.

Art. 42.

Revisione e controversie circa la determinazione dell'indennità.

L'istituto ha obbligo di chiedere la revisione delle indennità e di sostenere le controversie circa la determinazione delle indennità stesse, ai sensi dell'art. 13 della legge, quando vi sia invitato dall'amministrazione ferroviaria e sulla scorta delle ragioni che questa sia per comunicargli.

Le spese sono a carico dell'amministrazione ferroviaria tanto nel caso di cui s pra, quanto nell'altro in cui la revisione sia chiesta d'iniziativa dell'istituto.

Art. 43.

Servizio di indennità per gli operai non inscritti all'istituto.

La seconda sezione può provvedere al servizio d'indennità in caso d'infortunio anche per gli operai non iscritti all'istituto in quanto non siano assicurati ai termini di legge.

In tal caso l'istituto corrisponde gli assegni stabiliti dalle disposizioni emanate dall'amministrazione ferroviaria pel personale ed il supplemento che eventualmente occorra per raggiungere le indennità di legge.

La conversione in rendita vitalizia, quando ne sia il caso, si effettua presso la cassa nazionale di previdenza, ai termini, dell'art. 15 della legge.

In pendenza della liquidazione della indennità, l'istituto, occorrendo, corrisponde all'operaio la metà del salario giornaliero.

L'amministrazione ferroviaria rimborsa all'istituto le somme pagate in virtù del presente articolo.

Art. 44.

Contabilità.

Gli effetti finanziari delle disposizioni concernenti trattamento in caso di infortuni sul lavoro, debbono formare oggetto di una speciale contabilità.

Digitized by Google

TITOLO V.

Amministrazione dell' istituto.

Art. 45.

Costituzione del comitato.

L'istituto è amministrato da un comitato diviso in due sezioni corrispondenti a quelle che costituiscono l'istituto medesimo.

Ciascuna sezione del comitato è composta di dodici membri come appresso:

Sei nominati dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato, dei quali almeno cinque scelti fra gli agenti alla dipendenza dell'amministrazione medesima e per la prima sezione almeno uno scelto fra i compartecipanti in attività di servizio;

Tre eletti dai compartecipanti in attività di servizio e scelti tra i compartecipanti alle rispettive sezioni;

Un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Due rappesentanti del Ministero del tesoro, uno dei quali scelto fra i funzionari dirigenti il servizio degli istituti di previdenza amministrati dalla cassa dei depositi e prestiti e l'altro fra i funzionari della direzione generale del tesoro.

Assisteranno alle adunanze del comitato, con voto consultivo, o vi si faranno rappresentare:

Il capo degli uffici degli istituti di previdenza delle ferrovie dello Stato;

Il capo del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato;

Il direttore generale della cassa dei depositi e prestiti.

Sono contemporaneamente membri delle due sezioni del comitato soltanto i tre rappresentanti del Ministero di agricoltura, industria e commercio e del Ministero del tesoro.

Il comitato dura in carica tre anni ed i membri di esso possono essere riconfermati.

Ciascuna sezione del comitato nomina fra i membri, esclusi i rappresentanti del Ministero di agricoltura, industria e commercio e del Ministero del tesoro, il presidente, un vice-presidente ed un segretario, il quale può farsi coadiuvare da un vice segretario da lui designato, che interverrà alle adunanze senza voto.

Il presidente ed il segretario della prima sezione sono rispettivamente il presidente ed il segretario del comitato, e ne è vice-presidente il presidente della seconda sezione.

La rappresentanza legale dell'istituto spetta al presidente del comitato, ed in caso di suo impedimento, al presidente della seconda sezione.

Digitized by Google

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei membri presenti e non sono valide se il numero di questi non è almeno di undici nelle riunioni plenarie e di sette in quelle delle sezioni.

A parità di voti, quello del presidente, o in sua assenza quello del vice presidente, ha la prevalenza.

Il comitato si raduna almeno una volta ogni bimestre e può tenere le sue sedute anche fuori la sede dell'istituto.

Art. 46.

Elezioni.

Le norme per le elezioni dei tre membri da nominarsi dai compartecipanti di ciascuna sezione, devono essere approvate per decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio di Stato.

Art. 47.

Attribuzioni del comitato.

Il comitato a sezioni unite delibera:

1° sulle questioni attinenti alla interpretazione, applicazione ed esecuzione dello statuto;

2° sui passaggi dei compartecipanti dalla seconda alla prima sezione;

3° sull'applicazione delle norme per la distribuzione del conto collettivo, di cui all'art. 12;

4° sui provvedimenti da proporsi in ordine all'art. 50;

5° sulle modificazioni che eventualmente si volessero proporre al presente statuto;

6° sulle norme per il servizio degli assegni vitalizi e temporanei in applicazione dell'art. 20;

7° sul bilancio annuale delle due sezioni;

8° sulle operazioni finanziarie necessarie per il funzionamento dell'istituto.

Ciascuna sezione del comitato, per la parte che la riguarda, dà applicazione ed esecuzione allo statuto e delibera:

1° sull'impiego e sulla trasformazione d'impiego dei capitali;

2° sulla liquidazione dei conti individuali e del conto collettivo;

3° sulla ripartizione con la cassa pensioni e il consorzio di mutuo soccorso dei proventi accessori assegnati e che potranno essere assegnati in comune coll'istituto;

4° sulle indennità da liquidarsi a norma del titolo IV nei casi di infortunio sul lavoro;

5° sulle liquidazioni dei sussidi di malattia e sulle disposizioni relative al servizio sanitario.

Digitized by Google

I processi verbali delle adunanze devono essere comunicati entro otto giorni dalla loro approvazione, all'amministrazione ferroviaria ed ai Ministeri di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 48.

Pubblicazione del rapporto annuale.

Entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, il comitato pubblica un rapporto sulle operazioni e sullo stato economico dell'istituto, rapporto che viene recato a conoscenza dei compartecipanti nei modi stabiliti dal comitato stesso.

Art. 49.

Impiego dei fondi e deposito dei valori.

I fondi dell'istituto si possono impiegare soltanto:

1° in titoli emessi o garantiti dallo Stato;

2° in obbligazioni della Società italiana per le strade ferrate meridionali, della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo e della Società italiana per le strade ferrate della Sicilia;

3° in cartelle di istituti di credito fondiario riconosciuti per legge.

I valori appartenenti all'istituto sono custoditi e gestiti gratuitamente dalla cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 24 marzo 1907, n. 132 e debbono tenersi distinti per ogni sezione.

Art. 50.

Bilancio tecnico.

Sulla base della situazione del personale al 31 dicembre 1904 e successivamente alla fine di ogni triennio, il comitato farà il bilancio tecnico per la distribuzione del conto collettivo e, occorrendo, proporrà i provvedimenti di riforma per la distribuzione medesima.

Art. 51.

Spese di amministrazione.

Le spese occorrenti per l'amministrazione dell'istituto, comprese quelle per gli studi necessari all'andamento della istituzione e le spese giudiziarie, sono sostenute dall'amministrazione ferroviaria.

TITOLO VI.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 52.

Diritti dei compartecipanti e delle loro famiglie.

I diritti dei compartecipanti e delle loro famiglie sono esclusivamente determinati dal presente statuto e nulla può essere concesso che non sia dal medesimo previsto.

Digitized by Google

Art. 53.

Accertamenti sanitari ed amministrativi.

Gli accertamenti sanitari per giudicare della inabilità di un compartecipante a continuare il servizio e delle cause che la produssero, debbono essere eseguiti da un ispettore sanitario in concorso di altro medico designato dall'amministrazione ferroviaria e risultare da apposito certificato firmato da entrambi.

È però in facoltà del compartecipante di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di sua fiducia, il quale, se d'accordo coi predetti sanitari, firmerà pure il certificato; se dissenziente, dovrà stendere il suo rapporto da trasmettersi al comitato a mezzo dei sanitari stessi. In questo ultimo caso, come nel caso di dissenso fra l'ispettore sanitario ed il medico designato dall'amministrazione ferroviaria, ai termini della prima parte dell'articolo, il comitato deciderà definitivamente con deliberazione motivata presa a maggioranza di almeno sette dodicesimi dei votanti, oppure farà eseguire un nuovo accertamento per mezzo di un consulto di tre medici nominati dal comitato medesimo, i quali, sentiti i sanitari che eseguirono la prima visita, si pronunzieranno definitivamente a maggioranza sulla idoneità del compartecipante a continuare nelle funzioni che esercita. Fra i detti tre medici è compreso il capo del servizio sanitario od un suo delegato.

Nel caso di inabilità per ferite o lesioni riportate come nel n. 3 dell'art. 13, oltre il certificato medico suddetto, occorre che il ferimento o la lesione risulti da un'inchiesta, o da un rapporto particolareggiato del capo servizio o del capo del compartimento, o da altri documenti pervenuti al comitato.

Art. 54.

Compartecipante non operaio colpito da infortunio.

Nel caso che un compartecipante non operaio colpito da infortunio, ottenga il risarcimento in base alle disposizioni del codice civile, non gli si corrisponde più la parte del conto individuale formata col contributo dell'amministrazione ferroviaria, nè alcuna quota sul conto collettivo.

Art. 55.

Computo retroattivo di compartecipazione.

Il compartecipante ha facoltà di farsi valutare nel periodo di compartecipazione di cui all'art. 18, fino a 12 anni, il tempo impiegato nei seguenti servizi:

1° servizio presso il regio ispettorato generale delle strade ferrate o servizio d'esercizio di linee costituenti le ex-reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, anche se di carattere provvisorio, purchè risultino da attendibili documenti il tempo e le condizioni del servizio prestato;

Digitized by Google

2° servizio alle costruzioni ferroviarie governative o sociali, anche se di carattere provvisorio, alle condizioni di cui al n. 1;

3° qualunque servizio governativo civile o militare, purchè computabile per la pensione a norma di legge.

A tale effetto il compartecipante deve versare nel proprio conto individuale una somma pari a quella che nel conto medesimo si sarebbe accumulata, esclusi gl'interessi sulla tassa d'entratura, se durante il periodo di riscatto fosse stato in servizio con lo stipendio o con la paga giornaliera di cui era provvisto all'atto dell'inscrizione all'istituto.

Qualora però gli stipendi goduti durante il periodo di tempo del quale si domanda il riscatto siano inferiori allo stipendio di prima nomina conferito dall'amministrazione ferroviaria, il compartecipante ha facoltà di eseguire il riscatto stesso in base agli stipendi effettivamente goduti, purchè non siano inferiori alle lire 2,000 annue. Se invece fossero inferiori, il riscatto deve essere fatto o in base allo stipendio di lire 2,000, oppure in base allo stipendio di cui era provvisto all'atto dell'iscrizione all'istituto.

Il pagamento della somma può essere fatto in una sola volta od a rate uguali mensili, in un periodo di tempo non superiore a quello da riscattare, da indicarsi nella domanda di riscatto, computando il relativo interesse scalare. Tale somma potrà anche essere prelevata dai depositi volontari, su domanda dell'interessato.

Venendo a cessare il servizio, è ammessa la facoltà, tanto per il compartecipante, quanto per gli aventi causa, di completare i riscatti in corso di pagamento, mediante versamento in una sola volta delle rate mancanti, prima che sia liquidato il conto individuale; diversamente il periodo di tempo riscattato è proporzionale alle somme effettivamente versate

Il riscatto una volta deliberato è irretrattabile.

Art. 56.

Passaggio dalla seconda alla prima sezione.

Il compartecipante della seconda sezione promosso a stipendio annuo o mensile, farà passaggio alla prima sezione col suo conto individuale, e gli anni di compartecipazione alla seconda sezione gli saranno computati agli effetti della compartecipazione alla prima sezione.

Art. 57.

Ragguaglio ad anno della paga giornaliera.

Per gli effetti degli articoli 6, 37 e 55, l'anno si calcola di giorni 360, eccezione fatta per le categorie di agenti alle quali di regola nei giorni festivi non è corrisposta la paga, per le quali l'anno si calcola di 300 giorni.

Digitized by Google

La mesata di paga è un dodicesimo della paga annua come sopra ragguagliata.

Art. 58.

Servizio sanitario.

Fino a che l'ammontare delle paghe annue e degli assegni degli inscritti alla sezione seconda non supererà quello degli inscritti al consorzio di mutuo soccorso, il servizio sanitario verrà fatto dal consorzio stesso anche per conto della seconda sezione dell'istituto; quando l'ammontare delle paghe annue degli inscritti alla seconda sezione supererà quello degli inscritti al consorzio, il servizio sanitario passerà alla seconda sezione, anche per conto del consorzio.

La spesa complessiva di tale servizio di cui agli articoli 27 e 28, coi relativi interessi, dedotti i rimborsi stabiliti negli articoli 27 e 39, sarà ripartita ogni anno fra il consorzio di mutuo e la seconda sezione, in ragione dell'ammontare delle paghe annue e degli assegni di cui sono provvisti i rispettivi compartecipanti.

Art. 59.

Agenti assunti in servizio dal 1° gennaio 1897 alla data di attuazione dello statuto approvato col regio decreto del 31 gennaio 1901, n. 70.

Gli agenti non inscritti alla cassa pensioni ed al consorzio di mutuo soccorso, che sono stati sottoposti a ritenuta dalle società già esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, in previsione della costituzione del nuovo istituto di previdenza, partecipano obbligatoriamente all'istituto medesimo con effetto dalla data della loro nomina per cui furono sottoposti alla ritenuta stessa, e devono completare in una sola volta od in quel numero di rate che sarà stabilito dal comitato, i versamenti prescritti dal presente statuto.

Ciascuna delle società predette versa all'istituto, qualora non lo abbia già fatto, il fondo già accumulato da ciascun compartecipante con le ritenute, col proprio contributo nella misura stabilita dallo statuto approvato col regio decreto del 31 gennaio 1901, n. 70, e con gli interessi conseguiti.

Anche gli agenti che nel periodo dal 1° gennaio 1897 alla data in cui è andato in vigore lo statuto di cui sopra, ottennero la nomina ad impiego, come è detto all'art. 3, e che non furono sottoposti a ritenuta durante il periodo stesso, partecipano obbligatoriamente all'istituto dalla data della loro nomina, e perciò gli agenti stessi debbono corrispondere le ritenute stabilite dallo statuto medesimo per il periodo suddetto in una sola volta od in quel numero di rate che sarà stabilito dal comitato, e le società da parte loro debbono versare il corrispondente contributo.

Digitized by Google

Art. 60.

Diritti dei compartecipanti che non hanno fatto passaggio alle ferrovie dello Stato.

Salvo quanto è stabilito nell'art. 7 della convenzione per il riscatto delle strade ferrate meridionali, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324 (1), i compartecipanti dipendenti da amministrazioni ferroviarie che abbiano cessato dall'esercizio della propria rete e che non abbiano fatto passaggio all'amministrazione delle ferrovie dello Stato, hanno facoltà di continuare nella compartecipazione all'istituto coi relativi diritti purchè versino le ritenute ed i contributi fino al raggiungimento dei limiti stabiliti nell'art. 13, allo spirare dei quali sarà liquidato il conto individuale.

Alle famiglie dei compartecipanti che si valgono di tale facoltà sono riservati i diritti previsti nel presente statuto.

Le ritenute ed i contributi saranno calcolati sullo stipendio o sulla paga percepiti dal compartecipante alla data del passaggio dell'esercizio della Rete allo Stato e sui successivi aumenti, però non oltre il limite stabilito dalle tabelle organiche del personale delle ferrovie dello Stato.

---

(1) *Art. 7 della legge 15 luglio 1906, n. 324.* — Col 1° luglio 1906 il personale delle strade ferrate meridionali, escluso quello di cui al 4° comma del presente articolo, passerà alla dipendenza dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, conservando i gradi e gli stipendi che aveva al 1° marzo 1906 e fruendo dei vantaggi stabiliti negli articoli 17 e seguenti della legge 22 aprile 1905, n. 137.

La società avrà facoltà di tenere sia provvisoriamente, sia definitivamente al proprio servizio, per i bisogni della liquidazione o per altra causa, una parte del personale attualmente alla propria dipendenza.

Il personale, che d'accordo fra Governo e società rimarrà solo provvisoriamente in servizio di questa, godrà del trattamento stabilito al 1° comma del presente articolo e concorrerà con l'altro personale delle ferrovie dello Stato nelle promozioni di grado e di stipendio a norma dei regolamenti in vigore, restando durante detto servizio a carico della società tutte le spese per stipendi, indennità e contributi agli istituti di previdenza.

Il personale, invece che a scelta della società, rimarrà definitivamente al servizio della medesima, godrà trattamento per la circolazione sulle ferrovie dello Stato, pari a quello degli agenti di ugual grado delle ferrovie stesse e conserverà i diritti relativi alla pensione, continuando a partecipare agli istituti di previdenza esistenti, ai quali la società verserà i relativi contributi: e si concorderà un concorso a *forfait* da parte della società nelle spese di amministrazione di detti istituti.

Cessate le ragioni di permanenza in servizio di detti funzionari presso la società, questa nei rispetti degli istituti di previdenza, avrà facoltà di applicare ai medesimi, qualunque ne sia il grado, le disposizioni del penultimo comma dell'art. 17 della legge 22 aprile 1905, n. 137.

Digitized by Google

Art. 61.

Regolamento del servizio sanitario.

Apposito regolamento da farsi dal comitato del consorzio, d'accordo col comitato dell'istituto di previdenza e coll'amministrazione ferroviaria, stabilirà le norme da seguirsi per l'accertamento e la cura delle malattie e per tutto ciò che ha rapporto col servizio sanitario.

Art. 62.

Determinazione delle zone di malaria.

Per la determinazione delle zone di malaria, agli effetti del presente statuto, dove non siano ancora intervenuti i decreti reali di cui all'art. 1 della legge 2 novembre 1901, n. 460, od altre disposizioni di legge, rimangono in vigore le disposizioni emanate dall'amministrazione ferroviaria.

Art. 63.

Comitato provvisorio.

Ciascuna sezione del comitato, fino a quando non siano compiute le elezioni per la nomina dei membri elettivi, da effettuarsi entro sei mesi dalla data della pubblicazione del presente statuto, è provvisoriamente costituita come appresso:

a) dei tre funzionari dei Ministeri di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e del tesoro, già delegati alla vigilanza sugli istituti di previdenza delle ex reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, e, in caso di impedimento dei loro supplenti;

b) di due membri di ciascuna sezione dei comitati amministratori di detti istituti, in carica alla data di attuazione del presente statuto, designati dal direttore generale delle ferrovie dello Stato;

c) del membro elettivo di ciascuna delle predette sezioni, in carica alla data dell'attuazione del presente statuto, il quale, nelle elezioni, abbia riportato il maggior numero di voti, e, in caso di non accettazione, dell'altro membro elettivo.

I tre funzionari di cui alla lettera *a*) sono contemporaneamente membri delle sezioni del comitato.

Articolo transitorio.

Il primo comitato durerà in carica fino al 30 giugno 1910.

Digitized by Google

TABELLA *A*.

Qualifica del personale addetto ai servizi attivi.

(*Art.* 13 *dello statuto*)

1. Capi deposito e sotto capi deposito.
2. Controllori di 1° e 2° grado (del movimento, del traffico, del telegrafo); controllori viaggianti (anche speciali).
3. Capi conduttori principali.
4. Assistenti dei lavori.
5. Macchinisti.
6. Sorveglianti della linea e del telegrafo; sorveglianti tecnici; sorveglianti dei magazzini.
7. Capi conduttori; conduttori; macchinisti di treni elettrici; guidatori dirigenti di treni elettrici.
8. Capi squadra e sotto capi squadra di tutti i servizi.
9. Capi manovra e manovratori.
10. Fuochisti; fuochisti di caldaie a vapore; fuochisti conduttori di motori a vapore; fuochisti accudienti locomotive; allievi fuochisti; accenditori,
11. Capi verificatori; verificatori.
12. Capi deviatori e deviatori.
13. Capi frenatori; guardafreni; frenatori.
14. Guardafili.
15. Illuminatori lampisti.
16. Operai; aiutanti operai.
17. Lumai.
18. Untori.
19. Cantonieri; guardiani di linea; guardiani; cantonieri guarda barriere; guardiani di officina.
20. Pulitori.
21. Manovali di tutti i servizi, esclusi quelli degli uffici.

Digitized by Google

TABELLA *B*.

Qualifiche degli agenti i quali ai sensi dell'art 2 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sono considerati operai

---

1. Capi tecnici della trazione e delle officine del materiale mobile; capi tecnici di officina telegrafica; capi d'arte della trazione e delle officine del materiale mobile; capi d'arte d'officina di manutenzione.
2. Controllori di 2° grado (del movimento, del traffico e del telegrafo); controllori viaggianti.
3. Assistenti tecnici dei lavori addetti agli scali.
4. Sorveglianti della linea e del telegrafo; sorveglianti tecnici; sorveglianti dei magazzini.
5. Macchinisti.
6. Assistenti alle merci; aiutanti applicati (addetti agli scali, ai depositi ed ai magazzini).
7. Gerenti.
8. Capi squadra e sotto capi squadra di tutti i servizi.
9. Capi conduttori principali, capi conduttori, conduttori ed allievi conduttori; macchinisti di treni elettrici e guidatori dirigenti di treni elettrici
10. Capi manovra; manovratori; manovratori di officina
11. Fuochisti; fuochisti di caldaie a vapore; fuochisti conduttori di motori a vapore; fuochisti accudienti locomotive; allievi fuochisti accenditori.
12. Guarda merci; guardie di stazione; guardiani di officina
13. Capi verificatori e verificatori.
14. Capi deviatori e deviatori.
15. Guardamagazzino
16. Guardaportoni.
17. Capi frenatori, guardafreni e frenatori.
18. Guardafili.
19. Illuminatori lampisti.

Digitized by Google

20. Operai; aiutanti operai.
21. Lumai.
22. Untori.
23. Cantonieri; guardiani di linea; guardiani cantonieri.
24. Pulitori
25. Manovali di tutti i servizi.
26. Guarda barriere (uomini e donne).

Visto, d'ordine di S. M.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il ministro dei lavori pubblici
GIANTURCO

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Digitized by Google

N. 290. N. 290.

REGIO DECRETO *che approva lo statuto della cassa pensioni e quello del consorzio di mutuo soccorso per il personale delle ferrovie dello Stato.*

23 maggio 1907.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 15 *giugno* 1907, *n.* 141)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 24 marzo 1907, n. 132, per l'unificazione degli istituti di previdenza per il personale ferroviario delle tre ex-reti Mediterranea, Adriatica e Sicula;

Veduti, la legge 29 marzo 1900, n. 101, e l'art. 21 della legge 22 aprile 1905, n. 137;

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduti gli statuti delle casse pensioni e dei consorzi di mutuo soccorso per il personale ferroviario delle tre ex-reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, approvati con regio decreto del 17 marzo 1907, n. 208;

Sentito il consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati nel testo annesso al presente decreto, e visto e sottoscritto d'ordine Nostro dai ministri proponenti,

Digitized by Google

lo statuto della cassa pensioni e lo statuto del consorzio di mutuo soccorso per il personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

I rappresentanti del Ministero di agricoltura, industria e commercio e del Ministero del tesoro di cui nell'art. 36 dello statuto predetto della cassa pensioni e nell'art. 38 dello statuto predetto del consorzio di mutuo soccorso sono nominati con decreto rispettivamente del ministro di agricoltura, industria e commercio e del ministro del tesoro.

Il decreto predetto oltre il rappresentante effettivo nominerà due rappresentanti supplenti.

Il rappresentante effettivo, qualora per malattia, assenza o altro impedimento non possa intervenire alle adunanze del comitato amministratore della cassa pensioni o del consorzio di mutuo soccorso, vi si farà sostituire per tutti gli effetti, compreso il voto deliberativo, da uno dei rappresentanti supplenti.

Art. 3.

Le modificazioni che eventualmente occorresse apportare in seguito al testo degli statuti annesso al presente decreto dovranno essere approvate con procedimento analogo a quello stabilito nell'art. 1 della legge del 29 marzo 1900, n. 101.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1907.
Reg. 34 Atti del Governo a f. 205. PAGINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.
GIANTURCO.
CARCANO.

Digitized by Google

STATUTO

della cassa pensioni per il personale delle ferrovie di Stato

TITOLO I.

Scopo e patrimonio della cassa.

Art. 1.

Scopo dell'istituzione.

Le casse pensioni già esistenti presso le società che esercitavano le ex-reti Adriatica, Mediterranea e Sicula formano, ai termini della legge 24 marzo 1907, n. 132, un'unica cassa pensioni denominata: « Cassa pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato ».

La cassa pensioni ha per fine di provvedere alle pensioni degli agenti indicati negli articoli seguenti, delle loro vedove e dei loro figli minorenni con le norme stabilite nel presente statuto, formato in applicazione delle leggi 29 marzo 1900, n. 101, e 24 marzo 1907, n. 132. Provvede inoltre, in conformità del titolo IV, alle funzioni di assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro ai termini di legge.

Essa ha la propria sede in Roma ed è amministrata da un comitato secondo le norme contenute nel titolo VII.

L'ordinamento e la sede degli uffici della cassa sono stabiliti dal ministro dei lavori pubblici su proposta del direttore generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Compartecipanti.

Fanno obbligatoriamente parte della cassa:

a) gli agenti che sono addetti all'esercizio delle ferrovie dello Stato e che provenendo dalle società esercenti le ex-reti Adriatica, Mediterranea e Sicula si trovavano iscritti a cassa pensioni al 31 dicembre 1896;

b) gli agenti che, essendo alla stessa data già inscritti al consorzio di mutuo soccorso, siano poi regolarmente passati a cassa pensioni o vi passino giusta la disposizione dell'art. 45.

Il compartecipante non cessa dal far parte della cassa anche se da stipendio annuo o mensile passi a paga giornaliera, e le relative ritenute gli sono eseguite sulla paga ragguagliata a mese di 30 giorni, senza tener conto delle giornate di assenza.

Digitized by Google

Art. 3.

Patrimonio della cassa.

Il patrimonio della cassa è costituito:

a) dai capitali assegnati o da assegnarsi alla cassa con la ripartizione indicata nell'art. 24 della legge 29 marzo 1900, n. 101, e dai relativi interessi;

b) dalle ritenute e dalle tasse d'iscrizione a carico dei compartecipanti;

c) dai contributi dell'amministrazione ferroviaria;

d) dai lasciti e dalle donazioni, che non abbiano una destinazione speciale;

e) dal prodotto della vendita dei biglietti per ingresso alle stazioni, nella misura fissata nel penultimo capoverso dell'art. 3 della predetta legge;

f) da ogni altro provento che fosse destinato alla cassa;

g) dal prodotto dell'impiego dei fondi di cui alle lettere precedenti.

Art. 4.

Ritenute ai compartecipanti.

I compartecipanti sono sottoposti alle seguenti ritenute:

1° del 5.50 per cento sullo stipendio lordo, da prelevarsi di mese in mese per tutta la durata del servizio. Questa ritenuta si effettua altresì:

a) sugli assegni, purchè l'amministrazione ferroviaria li abbia dichiarati parte integrante dello stipendio;

b) sulle competenze accessorie che sono corrisposte al personale viaggiante in relazione alle sue speciali attribuzioni; le quali competenze, agli effetti del presente statuto, sono commisurate in una somma eguale al terzo dello stipendio per i capi conduttori principali, controllori viaggianti, capi conduttori, macchinisti di treni elettrici, guidatori dirigenti di treni elettrici, conduttori, capi-frenatori, guardafreni e frenatori ed in una somma eguale alla metà dello stipendio per i macchinisti e fuochisti;

c) sull'ammontare del compenso in danaro per alloggio gratuito, cui il compartecipante abbia diritto in ordine alle disposizioni regolamentari. L'alloggio in natura è valutato alla stessa stregua del relativo eventuale compenso in denaro stabilito dalle disposizioni suddette;

2° di un dodicesimo di ogni aumento della retribuzione annua, compresi gli assegni di cui al n. 1, lettera *a*, da ritenersi nel primo mese dal quale incomincia l'aumento.

In questo mese però la ritenuta del 5.50 per cento è commisurata sulla precedente retribuzione.

Digitized by Google

Art. 5.

Rimborso di ritenute.

Per i compartecipanti che sono considerati operai agli effetti della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugl'infortuni del lavoro, quali sono specificati nella tabella *B*, allegata al presente statuto, la somma corrispondente alla diminuzione delle ritenute normali prescritta dal secondo paragrafo dell'art. 17 della legge 29 marzo 1900, n. 101, sarà liquidata e rimborsata alla fine di ogni anno.

Art. 6.

Ritenute nei casi di sospensione, congedo, malattia, aspettativa e disponibilità.

Nel caso di riduzione di stipendio per sospensione, congedo, malattia, aspettativa e disponibilità, si continuano le ritenute sull'intero stipendio come se la riduzione non esistesse.

Quando poi per uno dei suddetti motivi, durante l'interruzione del servizio, cessasse completamente lo stipendio, il compartecipante deve rilasciare, sullo stipendio e sugli assegni che gli sono corrisposti dopo l'interruzione, l'ammontare delle ritenute relative all'interruzione stessa, in una sola volta, oppure in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente, qualora non abbia preferito di versare mensilmente una somma corrispondente alle ritenute regolamentari.

Qualora il compartecipante, durante l'interruzione del servizio, ne venga esonerato definitivamente, può versare in una sola volta l'ammontare suddetto ed, in caso di morte, uguale diritto è riservato alla famiglia.

Quando l'interruzione con la completa cessazione dello stipendio oltrepassi i due anni, il compartecipante non può versare le ritenute per il periodo eccedente i due anni.

È considerato come interruzione di servizio il tempo passato sotto le armi, e l'agente ha facoltà di versare dopo la riammissione le ritenute relative all'intera durata dell'interruzione, nella misura stabilita dal presente statuto.

Art. 7.

Ritenute nei casi di riduzione di stipendio per altre cause.

Nel caso di riduzione dello stipendio o della paga per una causa diversa da quelle indicate nel precedente art. 6, il compartecipante non è sottoposto alla ritenuta del dodicesimo sugli aumenti che possa ottenere in seguito, fino a concorrenza della riduzione stessa.

Digitized by Google

Art. 8.

Contributi dell'amministrazione ferroviaria.

L'amministrazione ferroviaria versa ogni mese alla cassa pensioni un contributo dell'8 per cento degli stipendi lordi ed assegni accessori sottoposti alla ritenuta del 5.50 per cento di cui al n. 1 dell'art. 4.

Versa inoltre un contributo eguale al dodicesimo di cui al n. 2 dell'art. 4.

Nei casi di riduzione o cessazione dello stipendio, previsti dall'art. 6, in quanto si effettuino i versamenti del compartecipante, l'amministrazione ferroviaria versa l'integrale contributo dell'8 per cento.

TITOLO II.

Del diritto a pensione.

Art. 9.

Condizioni per i compartecipanti.

I compartecipanti che siano stati, con deliberazione del comitato di amministrazione delle ferrovie, esonerati definitivamente dal servizio, sia a loro istanza, sia d'ufficio, hanno diritto di conseguire la pensione nei casi seguenti:

a) quando abbiano compiuti 60 anni di età e 30 di compartecipazione alla cassa, se si tratti di agenti addetti a servizi sedentari;

b) quando abbiano compiuti 55 anni di età e 25 di compartecipazione, se si tratti di agenti addetti ad un servizio attivo e specificati nella tabella *A* annessa al presente statuto;

c) quando siano divenuti inabili a continuare od a riprendere servizio per ragioni d'infermità, a condizione però che abbiano compiuti 10 anni di compartecipazione.

Tale condizione non è richiesta quando la permanente inabilità del compartecipante sia conseguenza di ferite o di altre lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero di febbri miasmatiche contratte, per ragioni di servizio, in località comprese in zone dichiarate infette dalla malaria, in conformità della legge.

La spesa annua per le nuove pensioni dipendenti dai normali collocamenti a riposo non chiesti dagli agenti e senza che concorra la constatata loro inabilità, è sostenuta dalla cassa fino alla somma che, anno per anno, sarà stabilita dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio di concerto coi Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici su pro-

Digitized by Google

posta del comitato d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, sentito il comitato amministratore della cassa.

Le eventuali differenze in più saranno annualmente rimborsate dall'amministrazione ferroviaria alla cassa.

Art. 10.

Condizioni speciali.

I compartecipanti che siano stati addetti tanto a servizi sedentari quanto a servizi attivi, possono conseguire la pensione dopo raggiunti i limiti di età e di compartecipazione stabiliti alla lettera *b* del precedente articolo, semprechè la durata del servizio attivo sia stata complessivamente di almeno 15 anni.

La tabella *A*, di cui alla stessa lettera *b*, non potrà essere modificata che per decreto del ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'amministrazione ferroviaria e sentito il comitato della cassa.

Art. 11.

Dispensa dal servizio per misura amministrativa.

Hanno diritto di conseguire la pensione i compartecipanti che, dopo aver compiuto 10 anni di compartecipazione, e prima di aver raggiunto i limiti di cui alle lettere *a* e *b* dell'art. 9 e dell'art. 10, siano stati con deliberazione del comitato di amministrazione delle ferrovie, dispensati definitivamente dal servizio per misura amministrativa in base ai regolamenti sul personale.

Il comitato di amministrazione ha facoltà di conservare agli agenti così dispensati dal servizio il diritto alla compartecipazione. In questo caso la liquidazione della pensione viene protratta fino a che essi abbiano raggiunto i limiti di età e di compartecipazione stabiliti dai citati articoli 9 e 10, e le ritenute fino al raggiungimento di tali limiti, da continuarsi in base all'ultimo stipendio, saranno versate alla cassa a cura dell'amministrazione ferroviaria col relativo contributo dell'8 per cento di cui all'art. 8.

Verificandosi la morte del compartecipante, prima che gli sia stata liquidata la pensione, alla famiglia di lui viene accordato il trattamento che le spetterebbe, considerando la morte stessa come avvenuta in attività di servizio.

La spesa annua per le nuove pensioni ai compartecipanti dispensati dal servizio per misura amministrativa e per le pensioni che ne derivassero a favore delle vedove e dei figli, è sostenuta dalla cassa fino alla somma che, anno per anno, sarà stabilita dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio di concerto coi Ministeri del tesoro e dei

Digitized by Google

lavori pubblici su proposta del comitato di amministrazione delle ferrovie dello Stato, sentito il comitato amministratore della cassa.

Le eventuali differenze in più saranno annualmente rimborsate dall'amministrazione ferroviaria alla cassa.

Art. 12.

Tempo di compartecipazione.

La durata della compartecipazione si calcola dal giorno in cui l'agente fu iscritto alla cassa e per tutto il periodo di tempo durante il quale furono versate le ritenute di cui agli articoli 4 e 6, compresi i periodi di tempo eventualmente riscattati.

Pel computo della durata di compartecipazione le frazioni di mese, se eccedenti i quindici giorni, si calcolano come un mese intero; altrimenti si trascurano.

Art. 13.

Accertamenti sanitari ed amministrativi.

Gli accertamenti sanitari per giudicare della inabilità di un compartecipante a continuare il servizio e delle cause che la produssero, debbono essere eseguiti da un ispettore sanitario, in concorso di altro medico, designato dall'amministrazione ferroviaria, e risultare da apposito certificato firmato da entrambi.

È però in facoltà del compartecipante di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di sua fiducia il quale, se d'accordo coi predetti sanitari, firmerà pure il certificato; se dissenziente, dovrà stendere il suo rapporto, da trasmettersi al comitato a mezzo dei sanitari medesimi. In questo ultimo caso, come nel caso di dissenso fra l'ispettore sanitario ed il medico designato dall'amministrazione ferroviaria ai termini della prima parte dell'articolo, il comitato deciderà definitivamente con deliberazione motivata presa a maggioranza di almeno sette dodicesimi dei votanti, oppure farà eseguire un nuovo accertamento per mezzo di un consulto di tre medici nominati dal comitato medesimo, i quali sentiti i sanitari che eseguirono la prima visita, si pronunzieranno definitivamente a maggioranza sulla idoneità del compartecipante a continuare nelle funzioni che esercita. Era i detti tre medici è compreso il capo del servizio sanitario od un suo delegato.

Nel caso di inabilità per ferite o lesioni riportate, come nell'art. 9, oltre il certificato medico suddetto, occorre che il ferimento o la lesione risulti da una inchiesta o da un rapporto particolareggiato del capo servizio o del capo del compartimento o da altri documenti pervenuti al comitato.

Digitized by Google

Art. 14.

Condizioni per la pensione delle vedove e dei figli minorenni.

La pensione che apparteneva o che sarebbe appartenuta al compartecipante al dì della sua morte, se a quel giorno fosse stato esonerato definitivamente dal servizio, è riversibile in parte alla sua vedova contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa di lei o di entrambi i coniugi, quando si verifichino le due condizioni seguenti:

a) che il matrimonio col compartecipante sia di due anni almeno anteriore al giorno in cui questi abbia cessato di contribuire alla cassa, per conseguimento di pensione o per morte, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente;

b) che il matrimonio sia stato contratto prima che il compartecipante abbia compiuta l'età di 50 anni.

La pensione di cui sopra è riversibile in parte anche ai figli minorenni del compartecipante, legittimi o legittimati, esclusi gli adottivi, quando il matrimonio dal quale essi sono nati o la legittimazione sodisfi alle due condizioni di tempo e di età previste rispettivamente nelle lettere *a*) e *b*).

Per le figlie minorenni occorre inoltre che siano nubili.

Nel caso in cui la morte del compartecipante sia avvenuta in conguenza di febbri miasmatiche contratte per ragioni di servizio in località comprese in zone dichiarate infette dalla malaria, in conformità delle legge, per la pensione alla vedova ed ai figli si richiede soltanto la condizione di cui alla lettera *b*)

Qualora infine la morte del compartecipante sia conseguenza di ferite o lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, per la pensione eccezionale alla vedova ed ai figli si richiede, oltre la condizione di cui alla lettera *b*), che il matrimonio sia stato contratto prima dell'infortunio.

TITOLO III.

Liquidazione delle pensioni e dei sussidi.

Art. 15.

Pensioni normali.

Le pensioni previste nel presente statuto sono liquidate in base all'ammontare complessivo del 3 per cento sugli stipendi ed assegni accessori che furono sottoposti a ritenuta per cassa pensioni, e dei dodicesimi sugli aumenti di stipendio ed assegni di cui all'art. 4, lettera *a*).

Digitized by Google

La pensione annua del compartecipante è uguale ai nove decimi del suddetto ammontare, elevando all'unità le eventuali frazioni di lira, e non può mai essere inferiore alle lire 300, nè eccedere le lire 8,000, o quel maggiore importo che fosse stabilito per gli impiegati civili dello Stato.

Ai compartecipanti provenienti dalle già ferrovie romane e centrale toscana e rispettivamente alle vedove e figli minorenni, all'atto della liquidazione della pensione, per tutto il tempo durante il quale i compartecipanti stessi furono sottoposti ai regolamenti delle casse pensioni di dette ferrovie, sarà calcolato il rilascio come fatto in ragione del 3 per cento sugli stipendi effettivamente goduti, sino al limite regolamentare di lire 7000, anche per quel periodo di compartecipazione, pel quale, secondo i vecchi regolamenti, il versamento fosse stato abbuonato o stabilito in una proporzione diversa.

Ai compartecipanti provenienti dalle cessate ferrovie romane, i quali espressamente o tacitamente non accettarono lo statuto del 1890, oltre la pensione come sopra liquidata, sarà corrisposta una quota parte della eventuale differenza fra la pensione stessa e quella che al netto della ritenuta regolamentare essi avrebbero conseguita se al giorno della liquidazione fosse stato in vigore il regolamento della cassa pensioni delle ferrovie romane.

Tale quota sarà di un terzo della differenza fino a che questa non superi le lire 300 annue, e di un quarto sulla eventuale eccedenza.

La disposizione dei precedenti due capoversi ha effetto soltanto per i compartecipanti che saranno esonerati dal servizio e per le famiglie dei compartecipanti morti dopo l'attuazione del presente statuto, e si applica a quelli fra i suddetti compartecipanti che abbiano già versato, o che entro il 31 dicembre 1907 verseranno, ai termini del citato regolamento, il secondo dodicesimo sugli aumenti di stipendio ottenuti dal 1° gennaio 1890 fino alla data di attuazione dello statuto approvato con regio decreto 2 agosto 1902, n. 404.

Se la morte del compartecipante avviene prima del 31 dicembre 1907 senza che abbia fatto il versamento del secondo dodicesimo, è ammessa nella superstite famiglia la facoltà di farne il versamento per potere conseguire il trattamento di cui sopra.

Art. 16.

Pensioni eccezionali.

Nel caso d'inabilità, in conseguenza di ferite o di altre lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, o di febbri malariche contratte per ragioni di servizio, in località comprese in zone dichiarate infette dalla malaria, in conformità della legge, il compartecipante ha diritto, se la sua compartecipazione è minore di 25 anni, ad una pensione eccezionale liquidata come se da 25 anni avesse ap-

Digitized by Google

partenuto alla cassa. Per il periodo che manca a compire i 25 anni, si suppone che continui l'ultimo stipendio ed un importo annuale di assegni accessori, soggetti a ritenuta secondo l'art. 4, pari alla media di quelli riscossi negli ultimi 5 anni, o nel periodo effettivo di servizio, se questo non raggiungesse il quinquennio.

Non si fa luogo al trattamento eccezionale, previsto nel paragrafo antecedente, quando per le ferite o le lesioni ivi contemplate il compartecipante o la famiglia abbiano già conseguito o conseguano, i risarcimenti di diritto, sia in base alla legge (testo unico) per gli infortuni sul lavoro, sia in base alle disposizioni del codice civile. Nel caso però che il capitale corrispondente al trattamento normale, sommato con l'importo dei risarcimenti già conseguiti dal compartecipante o dalla famiglia, risulti inferiore al capitale corrispondente al trattamento eccezionale, si assegnerà un'aggiunta di pensione calcolata in base alla differenza tra i due capitali. Le indennità corrisposte a titolo di inabilità temporanea non debbono considerarsi come risarcimenti agli effetti della disposizione del presente capoverso.

Le ernie si considerano come ferite solo quando si siano strozzate per effetto di un trauma, in causa di servizio, ed abbiano richiesto atti operativi.

Art. 17.

Trattamento alle vedove ed ai figli

La pensione alle vedove ed ai figli dei compartecipanti e pensionati attuali e futuri, che vi hanno diritto a norma dell'art. 14, è stabilita, come appresso, in una percentuale di quella del marito o del padre, al netto della eventuale ritenuta prevista dal regolamento in base al quale fu liquidata, (elevando ad unità le frazioni di lira):

1° Vedova sola, il 50 per cento;

2° Figli soli, se in numero di due o più, il 50 per cento diviso per capi con rivensibilità delle quote di coloro che premorissero, o che cessassero per altro motivo dal diritto a pensione, a favore dei figli minorenni superstiti.

Se il defunto lascia un solo figlio minorenne, o se uno solo rimane al godimento della pensione, questa sarà liquidata o rispettivamente ridotta nella misura d'un quarto di quella attribuita o che sarebbe appartenuta al suo genitore;

3° Vedova con figli nati o legittimati dal suo matrimonio col compartecipante, il 50 per cento alla vedova, ed il 15 per cento ai figli minorenni cumulativamente;

4° Vedova con figli di precedenti matrimoni del compartecipante, con o senza figli dell'ultimo matrimonio, il 65 per cento diviso per capi, contando per due la vedova, alla quale però non può mai essere

Digitized by Google

assegnata una quota minore del 25 per cento della pensione del compartecipante.

Le quote dei figli ai quali cessi la pensione sono riversibili agli altri aventi diritto nella proporzione di cui ai precedenti numeri 1 e 4.

Nei casi di cui ai numeri 3 e 4, venendo a cessare la pensione della vedova, si procederà per il tempo successivo ad una nuova liquidazione a favore dei figli minorenni, conforme al n. 2.

Agli orfani di vedove pensionate prima della attuazione dello statuto approvato col regio decreto 2 agosto 1902, n. 404, e morte o passate ad altre nozze dopo l'attuazione stessa, si applica lo statuto in base al quale fu liquidata la pensione alla vedova.

Art. 18.

Casi e norme di concessione di sussidi.

Al compartecipante, divenuto inabile a continuare il servizio o costretto ad abbandonarlo per soppressione del suo ufficio prima che egli abbia diritto a conseguire la pensione, viene concesso un sussidio per una volta tanto, corrispondente all'ammontare complessivo del 3 per cento degli stipendi ed assegni accessori, che furono sottoposti a ritenuta.

Alla vedova ed ai figli minorenni legittimi o legittimati del compartecipante morto in attività di servizio, che non abbiano diritto alla pensione, è corrisposta, una volta tanto, nella misura e con le norme di cui all'art. 17, una percentuale del sussidio che sarebbe spettato al compartecipante, giusta il precedente paragrafo.

Uguale trattamento è fatto alla vedova ed ai figli minorenni legittimi o legittimati di un pensionato, quando non si verifichino le condizioni di cui alle lettere *a* e *b* dell'art. 14 e semprechè il matrimonio sia avvenuto prima dell'esonero dal servizio.

La concessione del sussidio alla vedova è subordinata alla condizione di cui alla prima parte dell'art. 14.

TITOLO IV.

Disposizioni speciali per gl'infortuni degli operai sul lavoro a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Art. 19.

Servizio d'indennità.

La cassa pensioni, per i propri compartecipanti operai, anche se iscritti contemporaneamente al consorzio di mutuo soccorso, provvede come appresso al servizio di indennità in caso d'infortunio sul lavoro, qualora l'amministrazione ferroviaria non abbia, in conformità alla legge, altrimenti provveduto alla loro assicurazione.

Digitized by Google

Art. 20.

Agenti considerati operai.

Sono considerati operai, agli effetti dell'art. 2 della legge, gli agenti compresi nelle categorie indicate nella tabella *B*, allegata al presente statuto, e gli altri che fossero incaricati di funzioni analoghe.

Art. 21.

Indennità al compartecipante operaio.

La cassa, agli effetti dell'art. 9 della legge, corrisponde al compartecipante operaio colpito da infortunio sul lavoro:

a) nel caso d'inabilità temporanea, gli assegni stabiliti dalle disposizioni emanate dall'amministrazione ferroviaria pel personale, ed il supplemento che eventualmente occorra per raggiungere l'indennità stabilita nei numeri 3 e 4 del citato art. 9;

b) nel caso d'inabilità permanente parziale, la indennità stabilita nel numero 2 dello stesso art. 9. Qualora però al compartecipante venga liquidato un assegno a norma dello statuto, se il valore capitale dell'assegno stesso è uguale o maggiore dell'indennità di legge, nulla l'altro gli compete; se è minore, gli si corrisponde anche la somma che occorra aggiungere, per pareggiare l'indennità di legge;

c) nel caso d'inabilità permanente assoluta, il trattamento stabilito dallo statuto della cassa pensioni, ed, eventualmente, anche dallo statuto del consorzio di mutuo soccorso, più la somma che occorresse aggiungere al capitale corrispondente al trattamento suddetto, per assegnare complessivamente all'operaio l'indennità nella misura stabilita nel n. 1 del citato art. 9.

Art. 22.

Indennità in caso di morte.

In caso d'infortunio sul lavoro che cagioni la morte del compartecipante operaio, la cassa pensioni corrisponde alla vedova ed ai figli minorenni il trattamento loro spettante a norma del presente statuto ed eventualmente anche dello statuto del consorzio di mutuo soccorso, più la somma che occorresse aggiungere al capitale corrispondente al trattamento suddetto, perchè a ciascuno di essi sia complessivamente assegnata la quota che gli spetta sull'indennità stabilita nel n. 5 dell'articolo 9 della legge.

La cassa pensioni corrisponde pure a ciascuno degli altri aventi diritto la quota dovuta secondo l'art. 10 della legge.

Digitized by Google

Art. 23.

Valore capitale delle pensioni.

Agli effetti degli articoli 15, 16, 17, 21, 22 e 26, il valore capitale delle pensioni vitalizie e temporanee, liquidate a norma dello statuto, è determinato mediante apposite tabelle approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Le dette tabelle debbono essere coordinate con le tariffe stabilite dalla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, instituita dalla legge 17 luglio 1898, n. 350.

Art. 24.

Caso in cui non è dovuta che la sola indennità.

Nel caso in cui a norma delle disposizioni contenute negli altri titoli dello statuto, non fosse dovuto assegno alcuno, la cassa pensioni corrisponde la indennità stabilita dalla legge.

Art. 25.

Versamenti da parte dell'amministrazione ferroviaria alla cassa pensioni.

In caso d'infortunio, l'amministrazione ferroviaria versa alla cassa pensioni l'importo totale delle indennità stabilite dalla legge, nonchè l'eventuale eccedenza che la cassa pensioni abbia corrisposto a norma delle disposizioni emanate dall'amministrazione ferroviaria per il personale.

Art. 26.

Versamenti alla cassa nazionale di previdenza.

In caso di inabilità permanente assoluta, e in quei casi di inabilità permanente parziale, nei quali la riduzione da farsi sul salario annuo per la determinazione della indennità sia almeno della metà del salario stesso, l'indennità dovuta al compartecipante, a norma del precedente art. 21, sarà versata alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge.

La maggior pensione, che secondo lo statuto, spetti al compartecipante in confronto di quella corrisposta dalla cassa nazionale, è pagata dalla cassa pensioni.

È però fatta facoltà al comitato della cassa pensioni di accordarsi con la cassa nazionale, perchè questa assuma il servizio integrale delle pensioni liquidate a norma dello statuto, anche per la parte riversibile alle famiglie.

Art. 27.

Somme da imputarsi nella liquidazione delle indennità di legge.

Nella liquidazione delle indennità di legge, la cassa pensioni imputa quanto eventualmente sia stato pagato allo interessato per spese di

Digitized by Google

cure non immediate e per indennità a titolo di invalidità temporanea dopo tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio. Le spese pagate per quest'ultimo titolo, sono imputate nella liquidazione non oltre l'importo di legge.

Art. 28.

Comunicazione agli interessati del trattamento loro spettante e pagamento delle indennità.

La cassa pensioni, entro otto giorni dalla presentazione alla cassa medesima di tutti i necessari documenti, procede alla liquidazione del trattamento dovuto agli interessati.

Le indennità e gli assegni così liquidati e concordati coll'amministrazione ferroviaria, sono corrisposti agli interessati entro gli otto giorni successivi a quello in cui la cassa pensioni avrà ricevuto di ritorno la liquidazione accettata.

Art. 29.

Revisione e controversie circa la determinazione dell'indennità.

La cassa pensioni ha obbligo di chiedere la revisione dell'indennità e di sostenere le controversie circa la determinazione delle indennità stesse, ai sensi dell'art. 13 della legge, quando vi sia invitata dall'amministrazione ferroviaria, e sulla scorta delle ragioni che questa sia per comunicarle.

Le spese sono a carico dell'amministrazione ferroviaria tanto nel caso di cui sopra, quanto nell'altro in cui la revisione sia chiesta d'iniziativa della cassa pensioni.

Art. 30.

Contabilità.

Gli effetti finanziari delle disposizioni concernenti il trattamento in caso di infortuni sul lavoro debbono formare oggetto di una speciale contabilità.

TITOLO V.

Procedimento per la liquidazione e il pagamento delle pensioni e dei sussidi.

Art. 31.

Liquidazioni delle pensioni e dei sussidi.

Il comitato amministratore della cassa liquida la pensione e i sussidi:

1° ai compartecipanti:

a) quando per parte dell'amministrazione ferroviaria gli sia comunicata la deliberazione del loro esonero definitivo dal servizio, giusta l'art. 9, oppure quella della dispensa dal servizio giusta la prima parte dell'art. 11 e gli siano trasmessi i documenti necessari pei quali possa

Digitized by Google

essere accertato che tutte le condizioni fissate dal presente statuto siano adempiute;

b) quando i compartecipanti ai quali sia stato conservato il diritto alla compartecipazione a norma del primo capoverso dell'art. 11, abbiano raggiunto i limiti di età e di compartecipazione stabiliti dall'articolo 9, lettera *a*, tenuto conto, se ne sia il caso, del disposto dell'articolo 10;

2° alle vedove ed ai figli minorenni, quando dagli aventi diritto sia presentata domanda corredata dai necessari titoli giustificativi.

Art. 32.

Decorrenza delle pensioni.

La pensione decorre:

1° per il compartecipante, dal giorno in cui ha effetto il suo esonero definitivo dal servizio o la sua dispensa per misura amministrativa;

2° per il compartecipante, di che nel primo capoverso dell'art. 11, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui egli abbia raggiunto i limiti stabiliti dall'art. 9, lett. *a*;

3° per la vedova e per i figli del compartecipante, dal giorno in cui cessa lo stipendio o la paga.

Le riversibilità hanno effetto dal giorno in cui cessa o si sospende la pensione riversibile.

Art. 33.

Pagamento delle pensioni.

Le pensioni, al netto della eventuale ritenuta prescritta dal regolamento in base al quale furono liquidate, si pagano nei modi da stabilirsi dal comitato, d'accordo coll'amministrazione, a rate bimestrali posticipate, sulla produzione del certificato di vita, nel quale deve essere anche dichiarato, se si tratti di una vedova, che essa si trova sempre nello stato di vedovanza, e, se si tratti di figlie, aventi l'età di anni 12 o più, che esse sono tuttora nubili.

Quando i figli minorenni vengano impiegati presso l'amministrazione non si corrisponde loro l'assegno durante il tempo in cui prestano servizio.

Art. 34.

Inconvertibilità delle pensioni in capitali.

Le pensioni liquidate in base, al presente statuto, non possono essere convertite in capitali, salvo le eccezioni previste nel titolo IV.

Digitized by Google

TITOLO VI.

Perdita della pensione.

Art. 35.

Perdita della pensione.

Il diritto al conseguimento della pensione si perde:

1° per la dimissione dal servizio, salvo la facoltà prevista nell'articolo 48;

2° per destituzione.

La decadenza del diritto a pensione nel compartecipante dimissionario, induce la perdita di ogni diritto per la famiglia.

Alla moglie ed ai figli minorenni del compartecipante che lasci il servizio in seguito a destituzione sarà fatto trattamento analogo a quello stabilito nel presente statuto per le vedove ed i figli minorenni dei compartecipanti.

Il già compartecipante, riammesso in servizio per riconosciuto errore del provvedimento disciplinare che l'ha colpito, ha diritto di essere riammesso alla cassa e che gli sia computata la precedente compartecipazione, con le relative ritenute, compreso il periodo di interruzione, pel quale l'amministrazione ferroviaria dovrà, a beneficio del compartecipante, fare i versamenti previsti a suo carico dall'art. 8 ed anche quelli a carico del compartecipante, ai termini dell'art. 4, ove l'amministrazione ferroviaria non abbia concesso al medesimo lo stipendio pel predetto periodo d'interruzione.

Il compartecipante deve restituire l'ammontare delle quote di pensione corrisposte alla moglie ed ai figli minorenni e la restituzione deve essere fatta in una sola volta se l'amministrazione gli abbia concesso lo stipendio pel periodo di interruzione, altrimenti in un numero di rate mensili da stabilirsi dal comitato.

La vedova del compartecipante o del pensionato perde il diritto alla pensione quando passi ad altre nozze.

Il diritto dei figli alla pensione si estingue quando raggiungono l'età maggiore e per le femmine anche prima quando contraggono matrimonio.

TITOLO VII.

Amministrazione della cassa.

Art. 36.

Costituzione del comitato amministratore.

Il comitato è composto di dodici membri come appresso:

Sei nominati dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato, dei quali almeno cinque scelti fra i compartecipanti in attività di servizio, ed uno di questi fra gli agenti indicati nella tabella *B*;

Digitized by Google

Tre eletti dai compartecipanti in attività di servizio e scelti fra essi;

Un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Due rappresentanti del Ministero del tesoro, uno dei quali scelto fra i funzionari dirigenti il servizio degli istituti di previdenza amministrati dalla cassa dei depositi e prestiti, e l'altro fra i funzionari della direzione generale del tesoro.

Assisteranno alle adunanze del comitato con voto consultivo, o vi si faranno rappresentare:

il capo degli uffici degli istituti di previdenza delle ferrovie dello Stato;

il capo del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato;

il direttore generale della cassa dei depositi e prestiti.

Il comitato dura in carica tre anni, e i suoi membri possono essere riconfermati

Il comitato nomina fra i propri membri, esclusi i rappresentanti del Ministero d'agricoltura, industria e commercio e del Ministero del tesoro, il presidente, un vice-presidente ed un segretario, il quale può farsi coadiuvare da un vice-segretario da lui designato, che interviene alle adunanze senza voto.

La rappresentanza legale della cassa spetta al presidente ed, in caso di suo impedimento, al vice-presidente

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei membri presenti e non sono valide se il numero di questi non sia almeno di sette.

A parità di voti, quello del presidente, o, in sua assenza, quello del vice-presidente ha la prevalenza.

Il comitato si raduna almeno ogni bimestre e può tenere le sue sedute anche fuori la sede della cassa.

Art. 37.

Elezioni.

Le norme per le elezioni dei tre membri da nominarsi dai compartecipanti devono essere approvate con decreto reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio di Stato.

Art. 38.

Attribuzioni del comitato.

Il comitato delibera:

1° sulle liquidazioni delle pensioni, dei sussidi e delle indennità nei casi di infortunio sul lavoro;

2° sull'impiego e sulla trasformazione d'impiego dei capitali della cassa;

Digitized by Google

3° sulle operazioni finanziarie necessarie per il pagamento delle pensioni e dei sussidi;

4° sull'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto;

5° sulle domande di passaggio dal consorzio di mutuo soccorso alla cassa pensioni;

6° sui provvedimenti da proporsi in esecuzione dell'art. 40;

7° sulle modificazioni che eventualmente si volessero proporre al presente statuto;

8° sulla ripartizione con la 1ª sezione dell'istituto di previdenza dei proventi accessori assegnati e di quelli che potranno essere assegnati in comune tra la cassa pensioni e la sezione medesima.

I processi verbali delle adunanze del comitato devono essere comunicati, entro otto giorni dalla loro approvazione, all'amministrazione ferroviaria, ed ai Ministeri dell'agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e del tesoro.

Entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, il comitato pubblica un rapporto sulle operazioni e sullo stato economico della cassa: rapporto che viene recato a conoscenza di tutti i compartecipanti nei modi stabiliti dal comitato stesso.

Art. 39.

Impiego dei fondi e deposito dei valori.

I fondi della cassa pensioni si possono impiegare soltanto:

1° in titoli emessi o garantiti dallo Stato;

2° in obbligazioni della società italiana per le strade ferrate Meridionali, della società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo e della società italiana per le strade ferrate della Sicilia;

3° in cartelle degli istituti italiani di credito fondiario riconosciuti per legge.

La presente disposizione non si applica ai fondi già impiegati all'attuazione del presente statuto, salvo il caso di trasformazione d'impiego.

I valori appartenenti alla cassa sono custoditi e gestiti gratuitamente dalla cassa dei depositi e prestiti ai sensi dell'art. 4 della legge 24 marzo 1907, n. 132.

Art. 40.

Bilancio tecnico e provvedimenti finanziari.

Il comitato compilerà un bilancio tecnico in base alla situazione del personale e dei pensionati alla data 30 giugno 1906.

Il bilancio tecnico verrà rinnovato di triennio in triennio.

In base alle risultanze di tale bilancio si proporranno alle autorità competenti i provvedimenti riconosciuti necessari per il buon andamento della cassa.

Digitized by Google

Art. 41.

Spese di amministrazione.

Le spese occorrenti per l'amministrazione della cassa, comprese quelle per gli studi necessari all'andamento della istituzione e le spese giudiziarie, sono sostenute dall'amministrazione ferroviaria.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 42.

Diritti dei compartecipanti e delle loro famiglie verso la cassa pensioni.

I diritti dei compartecipanti e delle loro famiglie sono esclusivamente determinati dal presente statuto, e nulla può essere concesso che non sia dal medesimo previsto.

Art. 43.

Riscatti.

Il compartecipante, purchè ne faccia domanda entro un anno dalla data del suo passaggio alla cassa, può riscattare, sino al massimo di 12, gli anni impiegati nei seguenti servizi:

a) servizio ferroviario d'esercizio di linee costituenti le ex-reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, anche se di carattere provvisorio, purchè risultino da attendibili documenti il tempo e le condizioni del servizio prestato;

b) servizio alle costruzioni ferroviarie governative o sociali, anche se di carattere provvisorio, alle condizioni di cui alla lettera precedente;

c) qualunque servizio governativo civile o militare, purchè computabile per la pensione a norma di legge.

Il riscatto ha per effetto di anticipare la data di ammissione al sodalizio di un periodo di tempo uguale a quello del riscatto medesimo, e di aumentare la pensione di una somma pari ai nove decimi del 3 per cento dello stipendio annuale di cui il compartecipante era provvisto all'atto dell'anzidetta ammissione all'istituto, moltiplicata per il numero degli anni di riscatto.

A tale scopo il compartecipante deve versare l'importo della riserva matematica corrispondente alla anticipazione ed all'aumento di pensione in conformità delle tabelle stabilite dal comitato.

Il versamento di detto importo deve essere fatto entro un mese dalla data della deliberazione del comitato, se ha luogo in una sola volta, oppure in rate uguali mensili a decorrere però da un mese dalla deliberazione del comitato. Nel caso del pagamento rateale, si terrà conto dei relativi interessi scalari nella misura adottata per la formazione delle tabelle suddette.

Digitized by Google

Venendo a cessare il servizio è ammessa la facoltà, tanto per il compartecipante, quanto per gli aventi causa, di completare i riscatti in corso di pagamento, mediante versamento in una sola volta delle rate mancanti prima che sia liquidata la pensione.

Per chi non si vale di tale facoltà, l'aumento della pensione, agli effetti del riscatto, è proporzionato ai relativi pagamenti eseguiti.

Il riscatto, una volta deliberato, è irretrattabile.

Art. 44.

Riscatti già accordati.

La disposizione del versamento della riserva matematica stabilita nel precedente articolo, non è applicabile ai riscatti accordati prima della attuazione dello statuto approvato col decreto reale 2 agosto 1902, n. 404.

Art. 45.

Passaggio di agenti dal consorzio di mutuo soccorso alla cassa pensioni.

Gli agenti che al 31 dicembre 1896 erano inscritti a consorzio di mutuo soccorso e che siano promossi ad un ufficio con stipendio fissato in ragione di anno o di mese, hanno facoltà di passare a cassa pensioni, purchè non abbiano superato l'età di 42 anni, ne facciano domanda al comitato entro tre mesi dalla comunicazione avuta della loro promozione, e paghino la tassa di inscrizione pari ad un decimo dello stipendio annuo o ragguagliato ad anno di cui sono provvisti all'atto dell'ammissione alla cassa.

La tassa d'iscrizione deve essere pagata in una sola volta, all'atto stesso della inscrizione alla cassa, ovvero in 24 rate mensili consecutive, ragguagliate ciascuna a lire 0. 45 per ogni 100 lire di stipendio annuo o ragguagliato ad anno.

L'importo che il consorzio di mutuo soccorso, in base all'art. 45 del relativo statuto, trasferisce alla cassa pensioni, va a sconto del debito per la tassa d'inscrizione, e la eventuale eccedenza è imputata in conto di riscatto ai sensi dell'art. 43 del presente statuto.

Art. 46.

Matrimoni contratti prima dell'attuazione dello statuto approvato con regio decreto 2 agosto 1902, n. 404.

Le condizioni richieste dall'art. 14 alle vedove ed ai figli minorenni del compartecipante pel conseguimento del diritto a pensione non si applicano ai matrimoni contratti prima dell'attuazione dello statuto approvato col decreto reale 2 agosto 1902, n. 404, per i quali restano immutate le condizioni stabilite dallo statuto o dal regolamanto anteriormente applicabile al compartecipante.

Digitized by Google

Art. 47.

Determinazione delle zone di malaria.

Per la determinazione delle zone di malaria agli effetti del presente statuto, dove non siano ancora intervenuti i decreti reali di cui all'articolo 1 della legge 2 novembre 1901, n. 460, od altre disposizioni di legge, rimangono in vigore le disposizioni emanate dall'amministrazione ferroviaria.

Art. 48

Diritti dei compartecipanti che non hanno fatto passaggio alle ferrovie dello Stato.

Salvo quanto è stabilito nell'art. 7 della convenzione per il riscatto delle strade ferrate Meridionali, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324 (1), i compartecipanti dipendenti da amministrazioni ferroviarie che abbiano cessato dall'esercizio della propria rete, i quali non facciano passaggio all'amministrazione delle ferrovie dello Stato, hanno facoltà di continuare nella compartecipazione alla cassa, coi relativi diritti, purchè versino le ritenute ed i contributi fino al raggiungimento dei limiti stabiliti dall'art. 9, allo spirare dei quali sarà liquidata la pensione.

Alle famiglie dei compartecipanti che si valgono di tale facoltà sono riservati i diritti previsti nel presente statuto.

---

(1) *Articolo 7 della legge 15 luglio 1906, n. 324.* — Col 1° luglio 1906 il personale delle strade ferrate Meridionali, escluso quello di cui al 4° comma del presente articolo, passerà alla dipendenza dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, conservando i gradi e gli stipendi che aveva al 1° marzo 1906 e fruendo dei vantaggi stabiliti negli articoli 17 e seguenti della legge 22 aprile 1905, n. 137.

La società avrà facoltà di tenere sia provvisoriamente sia definitivamente al proprio servizio, per i bisogni della liquidazione o per altra causa, una parte del personale attualmente alla propria dipendenza.

Il personale che d'accordo fra Governo e società, rimarrà solo provvisoriamente in servizio di questa, godrà del trattamento stabilito al primo comma del presente articolo e concorrerà con l'altro personale delle ferrovie dello Stato nelle promozioni di grado e di stipendio a norma dei regolamenti in vigore, restando durante detto servizio a carico della società tutte le spese per stipendi, indennità e contributi agli istituti di previdenza.

Il personale, invece che a scelta della società, rimarrà definitivamente al servizio della medesima, godrà trattamento per la circolazione sulle ferrovie dello Stato pari a quello degli agenti di ugual grado delle ferrovie stesse e conserverà i diritti relativi alla pensione, continuando a partecipare agli istituti di previdenza esistenti, ai quali la società verserà i relativi contributi: e si concorderà un concorso *à forfait* da parte della società nelle spese di amministrazione di detti istituti.

Cessate le ragioni di permanenza in servizio di detti funzionari presso la società, questa, nei rispetti degli istituti di previdenza, avrà facoltà di applicare ai medesimi, qualunque ne sia il grado, le disposizioni del penultimo comma dell'art. 17 della legge 22 aprile 1905, n. 137.

Digitized by Google

Le ritenute ed i contributi saranno calcolati sullo stipendio percepito dal compartecipante alla data del passaggio dell'esercizio della rete allo Stato e sui successivi aumenti, però non oltre il limite stabilito dalle tabelle organiche del personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 49.

Impiegati delle antiche strade ferrate dello Stato.

Ai compartecipanti, i quali, provenendo dalle antiche strade ferrate dello Stato, abbiano diritto alla liquidazione della pensione, secondo la legge del 14 aprile 1864, n. 1731, ora testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, in ordine agli articoli 30 e 31 del capitolato 30 giugno 1864, annesso alla legge 14 maggio 1865, n. 2279, è accordato, per quella parte di pensione che deve stare a carico della cassa, quel supplemento di assegno vitalizio che fosse necessario per raggiungere la misura della pensione fissata nel precedente art. 15.

Alle vedove ed ai figli di detti compartecipanti, semprechè si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 14 del presente statuto, è accordata la riversibilità, prevista nell'art. 17 sulla base della pensione liquidata o che sarebbe stata liquidata ai compartecipanti medesimi a carico della cassa.

Art. 50.

Compartecipanti non dipendenti dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Continuano a compartecipare alla cassa, coi relativi oneri e diritti stabiliti dal presente statuto, gli agenti che già vi sono inscritti, ma che ora non dipendono dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 51.

Comitato provvisorio.

Il comitato di cui all'art. 36, fino a quando non siano compiute le elezioni per la nomina dei membri elettivi, da effettuarsi entro sei mesi dalla data della pubblicazione del presente statuto, è provvisoriamente costituito:

a) dei tre funzionari dei Ministeri di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e del tesoro, già delegati alla vigilanza sulle casse pensioni delle ex reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, e, in caso di impedimento, dei loro supplenti;

b) di due membri di ciascuno dei comitati amministratori di dette casse, in carica alla data dell'attuazione del presente statuto, designati dal direttore generale delle ferrovie dello Stato;

c) del membro elettivo di ciascuno dei comitati predetti, in carica alla data dell'attuazione del presente statuto, il quale, nelle elezioni, abbia riportato il maggior numero di voti, e, in caso di non accettazione, dell'altro membro elettivo.

Articolo transitorio.

Il primo comitato durerà in carica fino al 30 giugno 1910.

Digitized by Google

TABELLA *A*.

Qualifiche del personale addetto ai servizi attivi.

(Art. 9 dello statuto)

1. Capi deposito e sotto capi deposito.
2. Controllori di 1° e 2° grado (del movimento, del traffico, del telegrafo) controllori viaggianti (anche speciali).
3. Capi conduttori principali.
4. Assistenti dei lavori.
5. Macchinisti.
6. Sorveglianti della linea e del telegrafo; sorveglianti tecnici; sorveglianti dei magazzini.
7. Capi conduttori; conduttori; macchinisti di treni elettrici; guidatori, dirigenti di treni elettrici.
8. Capi squadra e sotto capi squadra di tutti i servizi.
9. Capi manovra e manovratori
10. Fuochisti; fuochisti di caldaie a vapore; fuochisti conduttori di motori a vapore; fuochisti accudienti locomotive; allievi fuochisti; accenditori.
11. Capi verificatori; verificatori
12. Capi deviatori e deviatori.
13. Capi frenatori; guardafreni; frenatori.
14. Guardafili.
15. Illuminatori lampisti.
16. Operai; aiutanti operai.
17. Lumai.
18. Untori.
19. Cantonieri; guardiani di linea; guardiani; cantonieri; guarda barriere; guardiani di officina.
20. Pulitori.
21. Manovali di tutti i servizi, esclusi quelli degli uffici.

Digitized by Google

TABELLA *B*.

Qualifiche degli agenti i quali ai sensi dell'art. 2 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sono considerati operai

1. Capi tecnici della trazione e delle officine del materiale mobile; capi tecnici di officina telegrafica; capi d'arte (della trazione e delle officine del materiale mobile); capi d'arte (d'officina di manutenzione).
2. Controllori di 2° grado (del movimento, del traffico, e del telegrafo); controllori viaggianti.
3. Assistenti tecnici, dei lavori addetti agli scali.
4. Sorveglianti della linea e del telegrafo; sorveglianti tecnici; sorveglianti dei magazzini.
5. Macchinisti.
6. Assistenti alle merci; aiutanti applicati (addetti agli scali, ai depositi ed ai magazzini).
7. Gerenti.
8. Capi squadra e sotto capi squadra di tutti i servizi.
9. Capi conduttori principali, capi conduttori, conduttori ed allievi conduttori; macchinisti di treni elettrici e guidatori dirigenti di treni elettrici.
10. Capi manovra; manovratori; manovratori di officina.
11. Fuochisti; fuochisti di caldaie a vapore; fuochisti conduttori di motori a vapore; fuochisti accudienti locomotive; allievi fuochisti; accenditori.
12. Guarda merci; guardie di stazione; guardiani di officina.
13. Capi verificatori e verificatori.
14. Capi deviatori e deviatori.
15. Guardamagazzeno.
16. Guardaportoni.
17. Capi frenatori, guardafreni e frenatori.
18. Guardafili.
19. Illuminatori lampisti.
20. Operai; aiutanti operai.

Digitized by Google

21. Lumai.
22. Untori.
23. Cantonieri; guardiani di linea; guardiani cantonieri.
24. Pulitori.
25. Manovali di tutti i servizi.
26. Guarda barriere (uomini e donne).

Visto, d'ordine di S. M.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il ministro dei lavori pubblici
GIANTURCO.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Digitized by Google

STATUTO

del consorzio di mutuo soccorso per il personale delle ferrovie dello Stato

---

TITOLO I.

Scopo e patrimonio del consorzio.

Art. 1.

Scopo dell'istituzione.

I consorzi di mutuo soccorso già esistenti presso le società che esercitavano le ex-reti Adriatica, Mediterranea e Sicula formano, ai termini della legge 24 marzo 1907, n. 132, un unico consorzio di mutuo soccorso denominato: consorzio di mutuo soccorso per il personale delle ferrovie dello Stato.

Il consorzio di mutuo soccorso ha per fine di provvedere al servizio sanitario, ai sussidi di malattia ed ai sussidi continuativi o per una sola volta a favore dei compartecipanti e delle loro famiglie, con le norme stabilite nel presente statuto formato in applicazione delle leggi 29 marzo 1900, n. 101, e 24 marzo 1907, n. 132. Provvede inoltre, in conformità del titolo V, alle funzioni di assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro ai termini di legge.

Esso ha la propria sede in Roma ed è amministrato da un comitato, secondo le norme contenute nel titolo VII.

L'ordinamento e la sede degli uffizi del consorzio sono stabiliti dal Ministero dei lavori pubblici su proposta del direttore generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Compartecipanti.

Fanno obbligatoriamente parte del consorzio gli agenti che sono addetti all'esercizio delle ferrovie dello Stato e che, provenendo dalle società esercenti le ex-reti, Adriatica, Mediterranea, Sicula, si trovavano inscritti al consorzio al 31 dicembre 1896.

Gli agenti di cui sopra costituiscono due categorie di compartecipanti: *ordinari* ed *aggregati*.

La categoria degli ordinari comprende gli agenti, uomini e donne, che compartecipano al solo consorzio; quella degli aggregati comprende gli agenti in servizio al 31 dicembre 1896, che erano inscritti con-

Digitized by Google

temporaneamente al consorzio di mutuo soccorso ed alla cassa pensioni, in base al regolamento del consorzio di mutuo soccorso delle ferrovie ex-Alta Italia e che conservino i requisiti richiesti dall'art. 2°-A del regolamento stesso.

Art. 3.

Patrimonio del consorzio.

Il patrimonio del consorzio è costituito:

1° dai capitali assegnati o da assegnarsi al consorzio con la ripartizione indicata nell'art. 24 della legge 29 marzo 1900, n. 101 e dai relativi interessi;

2° dalle ritenute a carico dei compartecipanti;

3° dal contributo dell'amministrazione ferroviaria;

4° dall'importo delle multe inflitte in via disciplinare al personale;

5° dall'introito netto della vendita degli oggetti abbandonati in qualunque luogo appartenente alla rete;

6° dall'introito netto della vendita delle tariffe, degli orari e delle note di spedizione;

7° dalle somme messe a disposizione delle parti per eccedenza di tassazione e prescritte, dedotto l'importo dei rilievi inesigibili;

8° dalle eccedenze di cassa riscontrate nelle gestioni delle stazioni;

9° dai lasciti e dalle donazioni che non abbiano una destinazione speciale;

10° da ogni altro provento che fosse destinato al consorzio;

11° dal prodotto dell'impiego dei fondi, di cui ai numeri precedenti.

I prodotti di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 e 8 sono ripartiti ogni anno con la 2ª sezione dell'istituto di previdenza, creato in esecuzione dell'art. 1 della suddetta legge, nella misura fissata nel penultimo capoverso dell'art. 3 della legge stessa.

Art. 4.

Ritenuta ai compartecipanti.

I compartecipanti ordinari sono sottoposti alla ritenuta del 3. 50 per cento sulla paga e sulle competenze accessorie per lavori a cottimo e per lavori straordinari.

I compartecipanti aggregati sono sottoposti alla ritenuta dell'uno per cento sulla paga e sulle competenze accessorie come sopra.

Nel caso di cessazione completa dello stipendio o della paga per la sospensione, congedo, aspettativa, disponibilità, il compartecipante deve rilasciare sullo stipendio o sulla paga che gli si corrisponde dopo la interruzione, l'ammontare delle ritenute relative all'interruzione stessa, in

Digitized by Google

una sola volta, oppure in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente, qualora non abbia preferito di versare mensilmente una somma corrispondente alle ritenute statutarie. Nel caso in cui il compartecipante durante l'interruzione del servizio, ne venga esonerato definitivamente, può versare in una sola volta l'ammontare suddetto.

Quando l'interruzione con la completa cessazione dello stipendio o della paga, oltrepassa i due anni, il compartecipante non può versare le ritenute per il periodo eccedente i due anni.

È considerato come interruzione di servizio il tempo passato sotto le armi, e l'agente ha facoltà di versare, dopo la riammissione, le ritenute relative all'intera durata dell'interruzione nella misura stabilita dal presente statuto.

Non si effettuano le ritenute durante il tempo in cui al compartecipante è corrisposto il sussidio di malattia, per le interruzioni del servizio non superiori ad un mese e nei casi previsti dall'art. 11.

Art. 5.

Rimborso di ritenute.

Per i compartecipanti che sono considerati operai agli effetti della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, quali sono specificati nella tabella allegata al presente statuto, la somma corrispondente alla diminuzione delle ritenute normali, prescritta dal paragrafo secondo dell'art. 17 della legge 29 marzo 1900, n. 101, sarà liquidata e rimborsata alla fine di ogni anno.

Art. 6.

Contributo dell'amministrazione ferroviaria.

L'amministrazione ferroviaria versa ogni mese al consorzio un contributo che, dal 1° luglio 1905, è stabilita nella misura dell'otto e quindici per cento delle paghe e competenze accessorie dei compartecipanti ordinari.

Inoltre nei casi di cessazione della paga prevista nell'art. 4, in quanto si effettuino i versamenti del compartecipante, l'amministrazione ferroviaria versa il corrispondente contributo.

TITOLO II.

Servizio sanitario.

Art. 7.

Prestazioni del consorzio al personale.

Fino a quando il servizio sanitario deve esser fatto dal consorzio a norma del seguente art. 9, il consorzio stesso provvede per tutto il personale in attività di servizio:

1° all'accertamento delle malattie;

Digitized by Google

2° alla fornitura e alla manutenzione degli apparecchi ortopedici, arti artificiali e simili; però per il personale non iscritto al consorzio nè alla 2ª sezione dell'istituto di previdenza, la fornitura e la manutenzione sono limitate alle lesioni per cause di servizio;

3° alla fornitura dei febbrifughi, nei casi determinati da malaria, per scopo preservativo o terapeutico;

4° alla manutenzione degli apparecchi di salvataggio ed alla rifornitura delle cassette di soccorso.

Le spese relative ai numeri 3 e 4 e quelle indicate ai numeri 1 e 2, in quanto queste ultime siano fatte nell'interesse dell'amministrazione ferroviaria, o siano relative al personale non compartecipante al consorzio nè alla 2ª sezione suddetta, sono annualmente rimborsate dall'amministrazione stessa, con le modalità da stabilirsi d'accordo fra il consorzio e l'amministrazione.

Art. 8.

Oneri speciali verso i soli compartecipanti al consorzio e verso i compartecipanti alla 2ª sezione dell'istituto di previdenza.

Il consorzio assume verso i propri compartecipanti e verso quelli della 2ª sezione dell'istituto di previdenza in attività di servizio, gli oneri seguenti:

1° la cura medico-chirurgica prestata nell'ambito della Rete dai sanitari del consorzio. Resta a carico dell'amministrazione ferroviaria la spesa occorrente per gli ispettori sanitari nominati dall'amministrazione stessa, e per gli impiegati degli uffici relativi;

2° la fornitura o le spese di medicinali occorrente durante le accertate malattie per le quali l'agente sia stato assente dal servizio, purchè siano contenute entro i limiti della tariffa adottata d'accordo fra il consorzio e la 2ª sezione dell'istituto di previdenza, e le ricette siano state rilasciate dai medici del consorzio od, in casi eccezionali, rilasciate da medici estranei, ma vistate da un medico del consorzio e dall'ispettore sanitario.

La disposizione del capoverso precedente si applica anche nei casi di malattie che non obblighino l'agente ad assentarsi dal servizio; in tal caso, però, con norme speciali da determinarsi nel regolamento sul servizio sanitario:

3° il ricovero negli ospedali, nel qual caso sarà devoluto al consorzio una metà dell'importo del sussidio di malattia durante i giorni di degenza all'ospedale, non mai però oltre l'ammontare della retta. Se l'agente compartecipa anche alla cassa pensioni, la parte da devolversi è uguale alla metà della paga riscossa, non mai però oltre l'ammontare della retta. Non fa carico al consorzio la spesa di ricovero negli ospedali per giorni nei quali al compartecipante non compete il sussidio di malattia;

Digitized by Google

4° le spese per le cure balneari, od altre speciali; giudicate necessarie durante le malattie o per le malattie sofferte di recente, escluso il trattamento di vitto e di alloggio, senza pregiudizio del sussidio di malattia, qualora competa;

5° le spese pel trasporto degli ammalati e dei feriti alle loro abitazioni od agli ospedali, salvo i rimborsi previsti nell'art. 31.

6° le spese funerarie calcolate sulla base del 5 per cento della paga annua fissa dell'agente con un minimo di lire 20.

Le prestazioni di cui sopra, salva la eccezione di cui al n. 3 sono dovute anche quando il compartecipante non riceva sussidio di malattia.

Art. 9.

Ripartizione della spesa pel servizio sanitario.

La spesa complessiva del servizio sanitario di cui agli articoli 7 e 8, coi relativi interessi, dedotti i rimborsi stabiliti dagli articoli 7 e 31, si ripartisce ogni anno fra il consorzio e la 2ª sezione dell'istituto di previdenza, in ragione dell'ammontare delle paghe annue e degli assegni di cui sono provvisti i rispettivi compartecipanti.

Quando l'ammontare delle paghe annue e degli assegni degli inscritti alla 2ª sezione dell'istituto di previdenza supererà quello degli inscritti al consorzio, il servizio sanitario verrà fatto dalla 2ª sezione anche per conto del consorzio, salvo la ripartizione sopra accennata.

TITOLO III.

Sussidi di malattia ai compartecipanti ordinari.

Art. 10.

Misura del sussidio.

Il sussidio di malattia è commisurato ai due terzi della paga fissa e si concede al compartecipante quando sia privato della paga stessa in conseguenza di malattia.

Art. 11.

Limitazione del sussidio.

Il compartecipante non ha diritto al sussidio di malattia;

1° nelle tre prime giornate di malattia, salvo che, a giudizio dei sanitari del sodalizio, si tratti della ricaduta di una malattia precedente, avvenuta non oltre dieci giorni dalla ripresa del servizio;

2° nei giorni di malattia occasionata da disordini, vizi, ferite o lesioni riportate in rissa, o da prestazioni di lavoro estranee al servizio dell'amministrazione ferroviaria;

3° quando rifiuti di essere ricoverato all'ospedale, o, in genere, non si assoggetti alle prescrizioni dei medici del consorzio o della amministrazione.

Digitized by Google

Art. 12.

Durata del sussidio.

Nel corso di ciascun anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il compartecipante non può conseguire il sussidio di malattia per più di 180 giorni.

TITOLO IV.

Sussidi continuativi o per una sola volta.

Art. 13.

Sussidio continuativo ai compartecipanti ordinari (uomini) esonerati per inabilità.

Il compartecipante esonerato per inabilità al lavoro dopo di aver compiuto 15 anni di compartecipazione, riceve un sussidio continuativo in ragione di un cinquantesimo della paga annua media dell'ultimo triennio per ogni anno di compartecipazione; tale sussidio non può essere minore di centesimi 80, nè maggiore di lire 2.50 al giorno.

Quando la inabilità del compartecipante sia conseguenza di ferite o di altre lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero di febbri miasmatiche contratte per ragioni di servizio in località comprese in zone dichiarate infette dalla malaria in conformità della legge, il sussidio continuativo di cui sopra è aumentato del quarto, coi limiti minimo di lire una e massimo di lire 3.10 al giorno.

Nei casi in cui, dopo riportata la lesione, l'agente sia stato mantenuto per altro tempo in servizio e ne sia in seguito esonerato definitivamente in conseguenza di detta lesione, l'aumento del sussidio normale spettantegli al momento dell'esonero è commissurato al quarto del sussidio che gli sarebbe spettato se l'agente fosse stato esonerato al momento della lesione che fu causa della inabilità.

Il compartecipante non ha più diritto al trattamento eccezionale previsto nel presente articolo, quando per le lesioni ivi contemplate, abbia conseguito o consegua il risarcimento, sia in base alle leggi speciali per gli infortuni sul lavoro, sia in base alle disposizioni del codice civile. Nel caso però che il capitale corrispondente al trattamento normale sommato con l'importo dei risarcimenti già conseguiti dal compartecipante, risulti inferiore al capitale corrispondente al trattamento eccezionale, si assegnerà un'aggiunta di sussidio continuativo calcolata in base alla differenza fra i due capitali. Le indennità corrisposte a titolo d'inabilità temporanea non debbono considerarsi come risarcimenti agli effetti della disposizione del presente alinea.

Le ernie si considerano come ferite solo quando si siano strozzate per effetto di un trauma, in causa di servizio, ed abbiano richiesto atti operativi.

Digitized by Google

Art. 14.

Sussidi per una sola volta ai compartecipanti ordinari (uomini) esonerati per inabilità.

Il compartecipante, esonerato prima di raggiungere i 15 anni di compartecipazione, riceve il sussidio per una sola volta, in ragione di un ventesimo della paga annua media dell'ultimo triennio, per ogni anno di compartecipazione. Il sussidio non può essere minore di due mesi della paga stessa.

Quando la inabilità del compartecipante sia da attribuirsi a lesioni o alla malaria come all'art. 13, il sussidio per una sola volta è aumentato di un quarto, col limite minimo di sei mesi dalla paga annua media dell'ultimo triennio, salvo il disposto del terzo capoverso dell'articolo stesso.

Art. 15.

Condizioni per il sussidio continuativo alle vedove ed ai figli minorenni dei compartecipanti esonerati dal servizio o morti dopo il 30 giugno 1905.

Il sussidio continuativo che apparteneva o che sarebbe appartenuto al compartecipante al dì della sua morte, se a quel giorno fosse stato esonerato per inabilità, è riversibile in parte alla sua vedova contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa di lei o di entrambi i coniugi, quando si verifichino le due condizioni seguenti:

a) che il matrimonio col compartecipante sia di due anni almeno anteriore al giorno in cui egli sia stato esonerato definitivamente dal servizio o sia morto, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente;

b) che il matrimonio sia stato contratto prima che il compartecipante abbia compiuto l'età di 50 anni.

Il sussidio di cui sopra è riversibile in parte anche ai figli minorenni del compartecipante, legittimi o legittimati, esclusi gli adottivi, quando il matrimonio dal quale essi sono nati o la legittimazione sodisfi alle due condizioni di tempo e di età previste rispettivamente nelle lettere *a*) e *b*).

Per le figlie minorenni occorre inoltre che siano nubili.

Nel caso in cui la morte del compartecipante sia attribuibile alla malaria, come nell'art. 13, per il sussidio continuativo eccezionale alla vedova ed ai figli, si richiede soltanto la condizione di cui alla lettera *b*).

Qualora infine la morte del compartecipante, sia conseguenza di ferite o lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, per il sussidio continuativo eccezionale alla vedova ed ai figli si richiede, oltre la condizione di cui alla lettera *b*), che il matrimonio sia stato contratto prima dell'infortunio.

Digitized by Google

Non hanno diritto al sussidio continuativo previsto nel presente articolo nè le famiglie degli agenti esonerati definitivamente dal servizio a tutto il 30 giugno 1905 e morti dopo tale data, nè le famiglie dei compartecipanti morti in attività di servizio antecedentemente al 1° luglio 1905.

Art. 16.

Trattamento alle vedove ed ai figli minorenni dei compartecipanti ordinari esonerati dal servizio o morti dopo il 30 giugno 1905.

Il sussidio continuativo alle vedove ed ai figli minorenni dei compartecipanti e dei sussidiati che vi hanno diritto a norma dell'art. 15, è stabilito in una percentuale di quello del marito e del padre come appresso:

1° vedova sola: il 50 per cento;

2° figli soli: se in numero di due o più, il 50 per cento diviso per capi con riversibilità delle quote di coloro che premorissero o che cessassero per altro motivo dal diritto al sussidio, a favore dei figli minorenni superstiti.

Se il defunto lascia un solo figlio minorenne, o se uno solo rimane al godimento del sussidio continuativo, questo sarà liquidato o rispettivamente ridotto nella misura di un quarto di quello attribuito o che sarebbe appartenuto al suo genitore;

3° vedova con figli nati o legittimati dal suo matrimonio con il compartecipante: il 50 per cento alla vedova ed il 15 per cento ai figli minorenni cumulativamente;

4° vedova con figli di precedenti matrimoni del compartecipante, con o senza figli dell'ultimo matrimonio: il 65 per cento diviso per capi, contando per due la vedova, alla quale però non può mai essere assegnata una quota minore del 25 per cento del sussidio continuativo del compartecipante.

Le quote dei figli, ai quali cessa il sussidio continuativo, sono riversibili agli altri aventi diritto nella proporzione di cui ai precedenti nn. 1 e 4.

Nei casi di cui ai nn. 3 e 4, venendo a cessare il sussidio continuativo della vedova, si procederà per il tempo successivo ad una nuova liquidazione a favore dei figli minorenni, conforme al n. 2.

Art. 17.

Sussidio per una sola volta alle famiglie dei compartecipanti ordinari (uomini) morti in attività di servizio.

La famiglia del compartecipante morto in attività di servizio, la quale non abbia diritto al sussidio continuativo a norma dell'art. 15, riceve il sussidio per una sola volta pari a tanti ventesimi della paga annua

Digitized by Google

media dell'ultimo triennio quanti sono gli anni di compartecipazione al consorzio, coi limiti minimo di due mesi e massimo di un anno di detta paga.

Qualora il compartecipante sia morto per lesioni o per malaria, come nell'art. 13, l'importo del sussidio e il suo limite massimo sono aumentati di un quarto, e il limite minimo è di sei mesi della paga anzidetta, a meno che egli abbia conseguito o la famiglia consegua un risarcimento, sia in base alla legge sugli infortuni, sia in base alle disposizioni del codice civile, nel qual caso si applica il disposto del terzo capoverso del citato art. 13.

Art. 18.

Sussidio per una sola volta alle famiglie dei compartecipanti ordinari (uomini) morti dopo il loro esonero dal servizio.

Alla famiglia dell'esonerato dal servizio antecedentemente al 1° luglio 1905 ed a quella dell'esonerato dal servizio da detta data che non si trovi nelle condizioni stabilite dall'art. 15, spetta il sussidio per una sola volta pari a quello che le sarebbe stato liquidato se il compartecipante fosse morto al momento dell'esonero dal servizio, sotto deduzione, per altro, dell'importo delle quote di sussidio continuativo già corrisposte o maturate, al netto della eventuale ritenuta prevista dal regolamento in base al quale fu liquidato il sussidio medesimo.

Il limite minimo del sussidio per una sola volta è di quattro mesate del sussidio continuativo lordo.

Nulla compete alla famiglia del compartecipante morto dopo essere stato esonerato dal servizio, quando questi abbia ricevuto il sussidio per una sola volta ai termini dell'art. 14.

Art. 19.

Sussidio ai compartecipanti ordinari (donne).

La donna inscritta al consorzio, esonerata dal servizio per inabilità propria o per cessazione dal servizio o trasloco del marito o congiunto, ha unicamente diritto al sussidio per una sola volta, pari ad un ventesimo dell'ammontare della sua paga annua media dell'ultimo triennio per ogni anno di compartecipazione.

Tale sussidio non può essere minore di due mesi, nè maggiore di un anno della paga stessa.

Quando l'esonero dal servizio sia da attribuirsi a lesioni od a malaria come nell'art. 13, il sussidio per una sola volta è aumentato nella misura ivi prevista, salvo il disposto del terzo capoverso dell'articolo stesso.

In caso di morte in attività di servizio, si corrispondono le spese funerarie di cui all'art. 8, n. 6, più, alla famiglia, un sussidio per una sola volta, pari a due mesi di paga.

Digitized by Google

Alla donna riammessa al consorzio sono computati, agli effetti di una futura liquidazione di sussidio, soltanto gli anni di compartecipazione a cominciare dalla riammissione.

I diritti stabiliti dal presente articolo per la donna inscritta al consorzio non pregiudicano quelli che la stessa può avere come facente parte della famiglia del compartecipante.

Art. 20.

Sussidi ai compartecipanti aggregati.

Il compartecipante aggregato, esonerato definitivamente dal servizio per inabilità al lavoro, riceve il sussidio per una sola volta previsto dall'art. 14, sotto deduzione di quello eventualmente liquidatogli dalla cassa pensioni. Se questa gli ha liquidata la pensione, il consorzio gli corrisponde, invece del detto sussidio, quanto eventualmente occorra per completare la somma di lire 365 annue.

Art. 21.

Inconvertibilità dei sussidi continuativi in capitali.

I sussidi continuativi, liquidati in base al presente statuto, non possono essere convertiti in capitali, salvo le eccezioni previste nel titolo V.

TITOLO V.

Disposizioni speciali per gli infortuni degli operai sul lavoro a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51

Art. 22.

Servizio di indennità.

Nei casi di infortunio sul lavoro si applicano le disposizioni dei seguenti articoli:

a) agli operai compartecipanti al consorzio, purchè non iscritti contemporaneamente alla cassa pensioni;

b) agli operai non compartecipanti nè al consorzio, nè alla cassa pensioni, in quanto non siano altrimenti assicurati ai termini della legge per gl'infortuni sul lavoro.

Art. 23.

Agenti considerati operai.

Sono considerati operai, agli effetti dell'art. 2 della legge, gli agenti compresi nelle categorie indicate nella tabella allegata al presente statuto, e gli altri che fossero incaricati di funzioni analoghe.

Art. 24.

Indennità al compartecipante operaio.

Il consorzio, agli effetti dell'art. 9 della legge, corrisponde al compartecipante operaio colpito da infortunio sul lavoro:

Digitized by Google

a) nel caso di inabilità temporanea, gli assegni stabiliti dallo statuto o dalle disposizioni emanate dall'amministrazione ferroviaria pel personale, ed il supplemento che eventualmente occorra per raggiungere l'indennità stabilita nei nn. 3 e 4 del citato art 9;

b) nel caso di inabilità permanente parziale, la indennità stabilita nel n. 2 dello stesso art. 9. Qualora però al compartecipante venga liquidato un assegno, a norma dello statuto, se il valore capitale dell'assegno stesso è uguale o maggiore dell'indennità di legge, null'altro gli compete; se è minore, gli si corrisponde anche la somma che occorra aggiungere per pareggiare l'indennità di legge;

c) nel caso di inabilità permanente assoluta, il trattamento stabilito dallo statuto e la somma che eventualmente occorra aggiungere al capitale corrispondente al trattamento suddetto per assegnare complessivamente all'operaio l'indennità nella misura stabilita al n. 1 del citato art. 9.

Art. 25.

Indennità in caso di morte.

In caso d'infortunio sul lavoro, che cagioni la morte del compartecipante operaio, il consorzio corrisponde alla vedova ed ai figli minorenni, il trattamento loro spettante a norma del presente statuto e la somma che occorresse aggiungere al capitale corrispondente al trattamento suddetto, perchè a ciascuno di essi sia complessivamente assegnata la quota che gli spetta sulla indennità stabilita nel n. 5 del suddetto art. 9.

Il consorzio corrisponde pure a ciascuno degli altri aventi diritto la quota dovuta secondo l'art. 10 della legge.

Art. 26.

Valore capitale degli assegni.

Agli effetti degli articoli 13, 16, 24, 25 e 29, il valore capitale dei sussidi continuativi liquidati a norma dello statuto, è determinato mediante apposite tabelle approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Le dette tabelle debbono essere coordinate con le tariffe stabilite dalla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, istituita dalla legge 17 luglio 1898, n. 350.

Art. 27.

Caso in cui non è dovuta che la sola indennità.

Nel caso in cui, a norma delle disposizioni contenute negli altri titoli dello statuto, non fosse dovuto assegno alcuno, il consorzio corrisponde la indennità stabilita dalla legge.

Digitized by Google

Art. 28.

Versamenti da parte dell'amministrazione ferroviaria al consorzio.

In caso d'infortunio l'amministrazione ferroviaria versa al consorzio l'importo totale delle indennità stabilite dalla legge, nonchè l'eventuale eccedenza che il consorzio abbia corrisposto a norma delle disposizioni emanate dall'amministrazione ferroviaria per il personale.

Art. 29.

Versamenti alla cassa nazionale di previdenza.

In caso d'inabilità permanente assoluta e in quei casi di inabilità permanente parziale, nei quali la riduzione da farsi sul salario annuo per la determinazione della indennità sia almeno della metà del salario stesso, l'indennità dovuta al compartecipante, a norma del precedente art. 24, sarà versata alla cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge.

Il maggior sussidio continuativo che, secondo lo statuto, spetti al compartecipante, in confronto di quello corrisposto dalla cassa nazionale, è pagato dal consorzio.

È però fatta facoltà al comitato del consorzio di accordarsi con la cassa nazionale, perchè questa assuma il servizio integrale del sussidio continuativo, anche per la parte riversibile alle famiglie, nonchè di quello eventuale per una sola volta previsto all'art 18 dello statuto.

Art. 30.

Servizio di indennità per gli operai non inscritti al consorzio.

In caso di infortunio sul lavoro, che colpisca un operaio di cui all'art. 22, lettera *b*, del presente statuto, il consorzio corrisponde gli assegni stabiliti dalle disposizioni emanate dall'amministrazione ferroviaria per il personale ed il supplemento che eventualmente occorra per raggiungere la indennità di legge.

La conversione in rendita vitalizia, quando ne sia il caso, si effettua presso la cassa nazionale di previdenza, ai termini dell'art. 15 della legge.

In pendenza della liquidazione delle indennità, il consorzio, occorrendo, corrisponde all'operaio la metà del salario giornaliero.

L'amministrazione ferroviaria rimborsa al consorzio le somme pagate in virtù del presente articolo.

Art. 31.

Rimborso delle spese per le prime immediate cure.

L'amministrazione ferroviaria rimborsa al consorzio le spese per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica sostenute

Digitized by Google

per gli operai colpiti da infortunio sul lavoro, e la spesa per il certificato medico.

Art. 32.

Somme da imputarsi nella liquidazione delle indennità di legge.

Nella liquidazione delle indennità di legge, il consorzio imputa quanto eventualmente sia stato pagato all'interessato per le spese di cure non immediate, purchè non vi abbia diritto in ordine alle disposizioni del titolo secondo, e per le indennità per invalidità temporanea dopo tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio. Le spese pagate per quest'ultimo titolo sono imputate nella liquidazione non oltre l'importo di legge.

Art. 33.

Comunicazione agli interessati del trattamento loro spettante e pagamento delle indennità.

Il consorzio, entro otto giorni dalla presentazione al consorzio medesimo di tutti i necessari documenti, procede alla liquidazione del trattamento dovuto agli interessati.

Le indennità e gli assegni così liquidati e concordati coll'amministrazione ferroviaria, sono corrisposti agli interessati entro gli otto giorni successivi a quello in cui il consorzio avrà ricevuto di ritorno la liquidazione accettata.

Art. 34.

Revisione e controversie circa la determinazione delle indennità.

Il consorzio ha obbligo di chiedere la revisione delle indennità e di sostenere le controversie circa la determinazione delle indennità stesse, ai sensi dell'art. 13 della legge, quando vi sia invitato dall'amministrazione ferroviaria e sulla scorta delle ragioni che questa sia per comunicargli.

Le spese sono a carico dell'amministrazione stessa, tanto nel caso di cui sopra, quanto nell'altro in cui la revisione sia chiesta d'iniziativa del consorzio.

Art. 35.

Contabilità.

Gli effetti finanziari delle disposizioni concernenti il trattamento in caso di infortuni sul lavoro debbono formare oggetto di una speciale contabilità.

TITOLO VI.

Perdita del sussidio.

Art. 36.

Perdita del diritto a qualsiasi sussidio.

Il compartecipante perde ogni diritto a qualsiasi sussidio, per sè e per la famiglia, in caso di dimissione, salvo la facoltà prevista nell'articolo 51 ed in caso di destituzione.

Digitized by Google

La decadenza del diritto al sussidio del compartecipante dimissionario induce la perdita di ogni diritto per la famiglia.

Alla moglie ed ai figli minorenni del compartecipante che lasci il servizio in seguito a destituzione sarà fatto trattamento analogo a quello stabilito nel presente statuto per le vedove ed i figli minorenni dei compartecipanti.

Il già compartecipante, riammesso in servizio per riconosciuto errore del provvedimento disciplinare che l'ha colpito, ha diritto di essere riammesso al consorzio e che gli sia computata la precedente compartecipazione, compreso il periodo d'interruzione pel quale l'amministrazione ferroviaria dovrà, a benefizio del compartecipante, fare i versamenti previsti a suo carico dall'art. 6 ed anche quelli a carico del compartecipante ai termini dell'art. 4, ove l'amministrazione ferroviaria non abbia concesso al medesimo lo stipendio o la paga per il predetto periodo d'interruzione.

Il compartecipante deve restituire l'ammontare dei sussidi corrisposti alla moglie ed ai figli minorenni, e la restituzione deve essere fatta in una sol volta se l'amministrazione gli abbia concesso lo stipendio o la paga per il periodo d'interruzione, altrimenti in un numero di rate mensili da stabilirsi dal comitato.

La vedova del compartecipante o dei sussidiati perde il diritto al sussidio continuativo quando passi ad altre nozze.

Il diritto dei figli al sussidio continuativo si estingue quando raggiungono l'età maggiore, e per le femmine anche prima quando contraggano matrimonio.

Art. 37.

Matrimoni contratti antecedentemente al 1° luglio 1905.

Le condizioni richieste dall'art. 15 alle vedove ed ai figli minorenni del compartecipante pel conseguimento del diritto al sussidio continuativo, non si applicano ai matrimoni contratti antecedentemente al 1° luglio 1905.

TITOLO VII.

Amministrazione del consorzio.

Art. 38.

Costituzione del comitato amministratore.

Il comitato è composto di dodici membri come appresso:

Sei nominati dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato, dei quali almeno cinque scelti fra gli agenti alla dipendenza dell'amministrazione medesima;

Tre eletti dai compartecipanti in attività di servizio e scelti fra essi;

Digitized by Google

un rappresentante del Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

due rappresentanti del Ministero del tesoro, uno dei quali scelto fra i funzionari dirigenti il servizio degli istituti di previdenza amministrati dalla cassa dei depositi e prestiti, e l'altro fra i funzionari della direzione generale del tesoro.

Assisteranno alle adunanze del comitato, con voto consultivo, o vi si faranno rappresentare:

il capo degli uffici degli istituti di previdenza delle ferrovie dello Stato;

il capo servizio delle ferrovie dello Stato;

il direttore generale della cassa depositi e prestiti.

Il comitato dura in carica tre anni, ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Il comitato nomina fra i propri membri, esclusi i rappresentanti del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, e del tesoro, il presidente, un vice-presidente ed un segretario, il quale può farsi coadiuvare da un vice-segretario da lui designato, che interviene alle adunanze senza voto.

La rappresentanza legale del consorzio spetta al presidente e, in caso di suo impedimento, al vice-presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei membri presenti e non sono valide se il numero di questi non sia almeno di sette.

A parita di voti, quello del presidente e, in sua assenza, quello del vice-presidente, ha la prevalenza.

Il comitato si raduna almeno una volta ogni bimestre e può tenere le sue sedute anche fuori la sede del consorzio.

Art. 39.

Elezioni.

Le norme per le elezioni dei tre membri da nominarsi dai compartecipanti, devono essere approvate con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio di Stato.

Art. 40.

Attribuzioni del comitato.

Il comitato delibera:

1° sulle liquidazioni dei sussidi e delle indennità nei casi di infortunio sul lavoro;

2° sull'impiego e sulla trasformazione d'impiego dei capitali del consorzio;

3° sulle operazioni finanziarie necessarie pel funzionamento del consorzio;

Digitized by Google

4° sull'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto;

5° sui provvedimenti da proporsi in esecuzione dell'articolo 42;

6° sulle modificazioni che, eventualmente, si volessero proporre al presente statuto;

7° sulla ripartizione con la 2ª sezione dell'istituto di previdenza dei proventi accessori assegnati è di quelli che potranno essere assegnati in comune tra il consorzio e la 2ª sezione medesima;

8° sulle disposizioni relative al servizio sanitario.

I processi verbali delle adunanze del comitato devono essere comunicati, entro otto giorni dalla loro approvazione, all'amministrazione ferroviaria ed ai Ministeri di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e del tesoro.

Entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, il comitato pubblica un rapporto sulle operazioni e sullo stato economico della cassa; rapporto che viene recato a conoscenza di tutti i compartecipanti nei modi stabiliti dal comitato stesso.

Art. 41.

Impiego dei fondi e deposito dei valori.

I fondi del consorzio si possono impiegare soltanto:

1° in titoli emessi o garantiti dallo Stato;

2° in obbligazioni della società italiana per le strade ferrate Meridionali della società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo e della società italiana per le strade ferrate della Sicilia;

3° in cartelle di istituti italiani di credito fondiario, riconosciut per legge.

La presente disposizione non si applica ai fondi già impiegati all'attuazione del presente statuto, salvo il caso di trasformazione d'impiego.

I valori appartenenti al consorzio sono custoditi e gestiti gratuitamente dalla cassa dei depositi e prestiti ai sensi dell'art 4 della legge 24 marzo 1907, n. 132.

Art. 42.

Bilancio tecnico e provvedimenti finanziari.

Il comitato compilerà un bilancio tecnico in base alla situazione del personale e dei sussidiati al 30 giugno 1905. Il bilancio tecnico verrà rinnovato di triennio in triennio.

In base alle risultanze di tale bilancio, si proporranno alle autorità competenti i provvedimenti riconosciuti necessari per il buon andamento del consorzio.

Digitized by Google

Art. 43.

Spese di amministrazione.

Le spese occorrenti per l'amministrazione del consorzio, comprese quelle per gli studi necessari all'andamento della istituzione e le spese giudiziarie, sono sostenute dall'amministrazione ferroviaria.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 44.

Diritti dei compartecipanti e delle loro famiglie verso il consorzio.

I diritti dei compartecipanti e delle loro famiglie sono esclusivamente determinati dal presente statuto, e nulla può essere concesso che non sia dal medesimo previsto.

Art. 45.

Passaggi di agenti dal consorzio alla cassa pensioni.

Per gli agenti che, al 31 dicembre 1896, erano inscritti al consorzio, e che, dopo l'attuazione del presente statuto, per essere stati promossi ad un ufficio con stipendio fissato in ragione d'anno o di mese, facciano passaggio alla cassa pensioni, il consorzio trasferisce a quest'ultima, in nome e per conto degli agenti medesimi, l'importo della riserva tecnica al giorno del passaggio in conformità delle tabelle stabilite dal comitato.

Gli agenti che, promossi ad un ufficio con stipendio fissato in ragione di anno o di mese e che, entro tre mesi dalla comunicazione avuta dalla loro promozione, non si valgano della facoltà di fare passaggio alla cassa pensioni o non possono profittarne per aver superata l'età di 42 anni, continuano nella partecipazione del consorzio.

Art. 46.

Accertamenti sanitari ed amministrativi.

Gli accertamenti sanitari per giudicare della inabilità di un compartecipante a continuare il servizio delle cause che la produssero, debbono essere eseguiti da un ispettore sanitario in concorso di altro medico designato dall'amministrazione ferroviaria e risultare da apposito certificato da entrambi.

È però in facoltà del compartecipante di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di sua fiducia, il quale, se d'accordo coi predetti sanitari, firmerà pure il certificato e, se dissenziente, dovrà stendere il suo rapporto da trasmettersi al comitato a mezzo dei sanitari stessi. In quest'ultimo caso, come nel caso di dissenso fra l'ispettore sanitario ed

Digitized by Google

il medico designato dall'amministrazione ferroviaria, ai termini della prima parte dell'articolo, il comitato deciderà definitivamente con deliberazione motivata presa a maggioranza di almeno sette dodicesimi dei votanti, oppure farà eseguire un nuovo accertamento per mezzo di un consulto di tre medici nominati dal comitato medesimo, i quali sentiti i sanitari che eseguirono la prima visita, si pronuncieranno definitivamente a maggioranza sulla idoneità del compartecipante a continuare nelle funzioni che esercita. Fra i detti tre medici è compreso il capo del servizio sanitario od un suo delegato.

Nel caso di inabilità per ferite o lesioni riportate come nell'art. 13, oltre il certificato medico suddetto, occorre che il ferimento o la lesione risulti da un'inchiesta o da un rapporto particolareggiato del capo servizio, o del capo del compartimento o da altri documenti pervenuti al comitato.

Art. 47.

Compartecipanti non dipendenti dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Continuano a compartecipare al consorzio, coi relativi oneri e diritti stabiliti dal presente statuto, gli agenti che già vi sono inscritti, ma che ora non dipendono dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 48.

Trattamento agli agenti provenienti dalle già ferrovie romane.

Ai compartecipanti provenienti dalle cessate ferrovie romane, i quali espressamente o tacitamente non accettarono, agli effetti del sussidio continuativo, lo statuto del 1890, il sussidio continuativo di cui all'art. 13 sarà aumentato di una quota parte della eventuale differenza fra il sussidio continuativo liquidato in base al presente statuto e quello che, a netto della ritenuta regolamentare, essi avrebbero conseguito se al giorno della liquidazione fosse stato in vigore il regolamento della cassa soccorso di dette ferrovie romane.

Tale quota sarà di un terzo della differenza fino a che questa non superi le lire 300 e di un quarto sulla eventuale eccedenza.

La disposizione dei due precedenti capoversi ha effetto soltanto per i compartecipanti che saranno esonerati dal servizio e per le famiglie dei compartecipanti morti dopo l'attuazione del presente statuto.

Art. 49.

Determinazione della paga agli effetti delle ritenute e dei sussidi.

Agli effetti degli articoli 4 e 6, intendesi per paga la mercede giornaliera fissa del compartecipante, calcolata per le sole giornate di presenza, e, nei riguardi del sussidio di malattia, intendesi per paga la mercede giornaliera suddetta. Però nel caso previsto nel 2° capoverso del citato art. 4, le ritenute relative al periodo d'interruzione, debbono

Digitized by Google

calcolarsi sulla base di 350 volte la paga fissa del compartecipante, eccezione fatta per le categorie di agenti alle quali, di regola, nei giorni festivi non è corrisposta la paga, per le quali le ritenute si calcolano sulla base di 340 volte la paga fissa.

Anche per ciò che riflette il sussidio continuativo, e quello per una sola volta, la paga annua è uguale a 350 volte la mercede giornaliera fissa, eccezione fatta per le categorie di agenti predetti, per le quali la paga annua è uguale invece a 340 volte la mercede giornaliera fissa. La mesata di paga è un dodicesimo della paga annua. Per il calcolo delle spese funerarie di cui all'art. 8, n. 6, la paga annua è sempre eguale a 350 volte la mercede giornaliera fissa.

Se trattasi di agenti retribuiti a stipendio annuo o mensile, intendesi per paga lo stipendio medesimo, e, agli effetti del sussidio di malattia, è considerata per paga giornaliera la trentesima parte dello stipendio mensile.

Art. 50.

Tempo di compartecipazione.

La durata della compartecipazione, agli effetti della liquidazione dei sussidi, si calcola dal giorno in cui l'agente fu inscritto al consorzio, e per tutto il periodo di tempo durante il quale furono versate le ritenute di cui all'art. 4, compresi i periodi eventualmente riscattati.

Sono considerati come tempo utile agli effetti della compartecipazione anche i periodi pei quali fu ad esso corrisposto il sussidio di malattia e le interruzioni non superiori ad un mese.

Nel computo della durata di compartecipazione, le frazioni di mese, se eccedenti i 15 giorni, si calcolano per un mese intero, altrimenti si trascurano.

Art. 51.

Riscatti.

Il compartecipante, purchè ne faccia domanda entro un anno dall'attuazione del presente statuto, può riscattare, sino al massimo di 12, gli anni impiegati nei seguenti servizi:

a) servizio ferroviario di esercizio di linee costituenti le ex-reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, anche se di carattere provvisorio, purchè risultino da attendibili documenti il tempo e la condizione del servizio prestato;

b) servizio alle costruzioni ferroviarie, governative o sociali, anche se di carattere provvisorio, alle condizioni di cui sopra;

c) qualunque servizio governativo, civile o militare, purchè computabile per la pensione, a norma di legge.

Il riscatto ha per iscopo di aumentare la durata della compartecipazione al sodalizio a tutti gli effetti del presente statuto, ed all'uopo il compartecipante deve versare l'importo della riserva matematica completa in conformità delle tabelle stabilite dal comitato.

Digitized by Google

Il versamento di detto importo deve essere fatto entro un mese dalla data della deliberazione del comitato, se ha luogo in una sola volta, oppure in rate uguali mensili, a decorrere però da un mese dalla deliberazione del comitato. Nel caso di pagamento rateale si terrà conto dei relativi interessi scalari nella misura adottata per la formazione delle tabelle suddette.

Venendo a cessare il servizio è data facoltà al compartecipante od alla famiglia di completare i riscatti in corso di pagamento, mediante versamento in una sola volta delle rate mancanti, prima che sia liquidato il sussidio.

Se il compartecipante o la famiglia non si vale di tale facoltà, l'aumento del sussidio agli effetti del riscatto, è proporzionato ai relativi pagamenti eseguiti.

Il riscatto, una volta deliberato, è irretrattabile.

Art. 52.

Diritti dei compartecipanti che non hanno fatto passaggio alle ferrovie dello Stato.

Salvo quanto è stabilito nell'art. 7 della convenzione per il riscatto delle strade ferrate meridionali, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324 (1), i compartecipanti dipendenti da amministrazioni ferroviarie

---

(1) *Art. 7 della legge 15 luglio 1906, n. 324.* — Col 1° luglio 1906 il personale delle strade ferrate Meridionali, escluso quello di cui al 4° comma del presente articolo, passerà alla dipendenza dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, conservando i gradi e gli stipendi che aveva al 1° marzo 1906 e fruendo dei vantaggi stabiliti negli articoli 17 e seguenti della legge 22 aprile 1905, n. 137.

La società avrà facoltà di tenere sia provvisoriamente, sia definitivamente al proprio servizio, per i bisogni della liquidazione o per altra causa, una parte del personale attualmente alla propria dipendenza.

Il personale, che d'accordo fra Governo e società, rimarrà solo provvisoriamente in servizio di questa, godrà del trattamento stabilito al primo comma del presente articolo e concorrerà con l'altro personale delle ferrovie dello Stato nelle promozioni di grado e di stipendio a norma dei regolamenti in vigore, restando durante detto servizio a carico della società tutte le spese per stipendi, indennità e contributi agli istituti di previdenza.

Il personale, invece che a scelta della società, rimarrà definitivamente al servizio della medesima, godrà trattamento per la circolazione sulle ferrovie dello Stato, pari a quello degli agenti di ugual grado delle ferrovie stesse e conserverà i diritti relativi alla pensione, continuando a partecipare agli istituti di previdenza esistenti, ai quali la società verserà i relativi contributi; e si concederà un concorso *à forfait* da parte della società nelle spese di amministrazione di detti istituti.

Cessate le ragioni di permanenza in servizio di detti funzionari presso la società, questa, nei rispetti degli istituti di previdenza, avrà facoltà di applicare ai medesimi, qualunque ne sia il grado, le disposizioni del penultimo comma dell'art. 17 della legge 22 aprile 1905, n. 137.

Digitized by Google

che abbiano cessato dall'esercizio della propria rete, i quali non abbiano fatto passaggio alla amministrazione delle ferrovie dello Stato, hanno facoltà di continuare nella compartecipazione al consorzio coi relativi diritti, purchè versino le ritenute ed i contributi fino a quando dai sanitari dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato sia riconosciuto che non hanno più i requisiti fisici richiesti dall'amministrazione stessa per il servizio ferroviario nella qualifica che avevano alla data del passaggio dell'esercizio della rete allo Stato.

Alle famiglie dei compartecipanti che si valgono di tale facoltà sono riservati i diritti previsti dal presente statuto.

Le ritenute e i contributi saranno calcolati sulla paga percepita dal compartecipante alla data del passaggio dell'esercizio della rete allo Stato e sui successivi aumenti, però non oltre il limite stabilito dalle tabelle organiche del personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 53.

Famiglia dei compartecipanti agli effetti dei sussidi per una sola volta.

Le persone costituenti la famiglia del compartecipante o del sussidiato defunto, da considerarsi come aventi diritto al sussidio per una sola volta a norma del presente statuto, sono:

1° la vedova contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa di lei o di entrambi i coniugi, semprechè il matrimonio sia stato contratto un anno prima dell'esonero dal servizio; ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente;

2° i figli legittimi o legittimati, minori di anni 21 esclusi gli adottivi. Per le figlie occorre inoltre che siano nubili.

Il sussidio per una sola volta è conferito cumulativamente alla famiglia degli aventi diritto, e il comitato stabilisce, ove occorra, in qual modo il sussidio stesso debba ripartirsi fra loro.

Art. 54.

Decorrenza e pagamento dei sussidi continuativi.

I sussidi continuativi decorrono: per il compartecipante dal giorno dell'esonero dal servizio; per le vedove e per i figli dal giorno successivo a quello della morte del compartecipante o dell'esonerato.

I sussidi continuativi al netto della eventuale ritenuta prevista da regolamento in base al quale furono liquidati, si pagano nei modi da stabilirsi dal comitato, d'accordo coll'amministrazione, a rate bimestrali posticipate, sulla produzione del certificato di vita, nel quale deve essere anche dichiarato, se si tratti di una vedova, che essa si trova sempre nello stato di vedovanza, e, se si tratti di figlie aventi l'età di 12 anni o più, che esse sono tuttora nubili.

Digitized by Google

Quando i figli minorenni vengono impiegati presso l'amministrazione non si corrisponde loro l'assegno durante il tempo in cui prestano servizio.

Art. 55.

Regolamento del servizio sanitario.

Apposito regolamento, da farsi dal comitato del consorzio, d'accordo col comitato dell'istituto di previdenza e coll'amministrazione ferroviaria, stabilirà le norme da seguirsi per l'accertamento e la cura delle malattie e per tutto ciò che ha rapporto col servizio sanitario.

Art. 56.

Determinazione delle zone di malaria.

Per la determinazione delle zone di malaria, agli effetti del presente statuto, dove non siano ancora intervenuti i decreti reali di cui all'articolo 1 della legge 2 novembre 1901, n. 460, od altre disposizioni di legge, rimangono in vigore le disposizioni emanate dall'amministrazione ferroviaria.

Art. 57.

Comitato provvisorio.

Il comitato di cui all'art. 38, fino a quando non siano compiute le elezioni per la nomina dei membri elettivi, da effettuarsi entro sei mesi dalla data della pubblicazione del presente statuto, è provvisoriamente costituito:

a) dei tre funzionari dei Ministeri di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e del tesoro, già delegati alla vigilanza sui consorzi di mutuo soccorso delle ex-reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, e, in caso d'impedimento, dei loro supplenti;

b) di due membri di ciascuno dei comitati amministratori di detti consorzi, in carica alla data dell'attuazione del presente statuto, designati dal direttore generale delle ferrovie dello Stato;

c) del membro elettivo di ciascuno dei comitati predetti, in carica alla data dell'attuazione del presente statuto, il quale, nelle elezioni, abbia riportato il maggior numero di voti, e, in caso di non accettazione, dell'altro membro elettivo.

Articolo transitorio.

Il primo comitato durerà in carica fino al 30 giugno 1910.

Digitized by Google

TABELLA.

Qualifiche degli agenti i quali ai sensi dell'art. 2 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sono considerati operai

1. Capi tecnici della trazione e delle officine del materiale mobile; capi tecnici di officina telegrafica; capi d'arte della trazione e delle officine del materiale mobile; capi d'arte d'officina di manutenzione.
2. Controllori di 2° grado (del movimento, del traffico, e del telegrafo); controllori viaggianti.
3. Assistenti tecnici, dei lavori ed addetti agli scali.
4. Sorveglianti della linea e del telegrafo; sorveglianti tecnici, sorveglianti dei magazzini.
5. Macchinisti.
6. Assistenti alle merci; aiutanti applicati (addetti agli scali, ai depositi ed ai magazzini).
7. Gerenti.
8. Capi squadra e sotto capi squadra di tutti i servizi.
9. Capi conduttori principali, capi conduttori, conduttori ed allievi conduttori; macchinisti ai treni elettrici e guidatori dirigenti di treni elettrici.
10. Capi manovra; manovratori; manovratori di officina.
11. Fuochisti; fuochisti di caldaie a vapore; fuochisti conduttori di motori a vapore; fuochisti accudienti locomotive; allievi fuochisti; accenditori.
12. Guarda merci; guardie di stazione; guardiani di officina.
13. Capi verificatori e verificatori.
14. Capi deviatori e deviatori.
15. Guardamagazzino.
16. Guardaportoni.
17. Capi frenatori, guardafreni e frenatori.
18. Guardafili.

Digitized by Google

19. Illuminatori lampisti.
20. Operai; aiutanti operai.
21. Lumai.
22. Untori.
23. Cantonieri; guardiani di linea; guardiani cantonieri.
24. Pulitori.
25. Manovali di tutti i servizi.
26. Guardabarriere (uomini e donne).

Visto, d'ordine di S. M.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il ministro dei lavori pubblici
GIANTURCO.

Il ministro del tesoro.
CARCANO.

Digitized by Google

N. 291. N. 291.

LEGGE *che autorizza il pagamento di lire 153,600 a favore dei regi ospedali riuniti di S. Chiara in Pisa per le spese sostenute in servizio delle cliniche universitarie.*

30 maggio 1907.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 giugno 1907, n. 138*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzato il pagamento di lire 153,600 a favore dei regi ospedali riuniti di S. Chiara in Pisa per le spese sostenute in servizio delle cliniche universitarie nel periodo dell'anno scolastico 1866-67 al 1881-82, giusto il lodo pronunziato dal collegio arbitrale in Roma il 30 giugno 1904 e reso esecutorio con decreto del pretore del secondo mandamento di Roma emanato il 1° luglio 1904.

È autorizzato altresì il pagamento di lire 19,520 per gli interessi legali di detta somma a decorrere dal giorno suindicato 1° luglio 1904, sino a tutto il 31 maggio 1907.

La spesa relativa nella complessiva somma di lire 173,120 verrà stanziata in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1906-907.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

Digitized by Google

N. 292. N. 292.

LEGGE *che istituisce in Rieti una stazione sperimentale di granicoltura.*

6 giugno 1907.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 10 *giugno* 1907, *n.* 136)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituita a Rieti una stazione sperimentale di granicoltura la quale avrà per fine di studiare, mediante sperimenti in laboratori e sui campi, quanto concerne la coltura del frumento ed altri cereali nell'intento di migliorarne ed aumentarne la produzione.

La stazione anzidetta si occuperà anche della ricerca di razze e varietà resistenti agli attacchi parassitari e meglio adatte ai nostri climi.

Art. 2.

Il personale della stazione si comporrà:

a) di un direttore ordinario con lo stipendio annuo di lire 5,000;

b) di due assistenti con lo stipendio annuo di lire 1,800 l'uno e di lire 1,200 l'altro;

c) di un assistente tecnico con le funzioni di capo coltivatore con lo stipendio di lire 1,200.

Digitized by Google

Questo personale sarà nominato conforme alle norme stabilite dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141.

Il ruolo organico del personale subalterno e di servizio sarà stabilito con apposito decreto ministeriale.

Art. 3.

Alla spesa relativa sarà provveduto col fondo di lire 15,000 stanziato nel capitolo 31 (allegato *A*) dello stato di previsione 1906-907 e suoi corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il municipio di Rieti fornirà i locali occorrenti alla stazione provvedendo alla illuminazione e riscaldamento di essi ed alla relativa manutenzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.
CARCANO.

Digitized by Google

N. 293. N. 293.

REGIO DECRETO *che dà piena ed intera esecuzione alla convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi fra l'Italia e vari altri Stati il 3 dicembre 1903.*

5 maggio 1907.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 31 *agosto* 1907, *n.* 207)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. V dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Nostro consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di Stato per l'interno e del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi fra l'Italia e vari altri Stati il 3 dicembre 1903 e le cui ratifiche furono scambiate a Parigi il 6 aprile 1907.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti addì 8 *giugno* 1907.
Reg. 35. *Atti del Governo a f.* 2. PACINI
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.
TITTONI.

Digitized by Google

CONVENTION

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'empire Allemand; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc. etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la Republique des Etats-Unis du Brésil; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président des États-Unis d'Amérique, le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Brettagne et d'Irlande et des territoires Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes; Sa Majesté le Roi d'Italie; son Altesse Royale le grand duc de Luxembourg; son Altesse Royale la Prince de Monténégro; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Schah de Perse; Sa Majesté Le Roi du Portugal et des Algarves; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies; Sa Majesté le Roi de Serbie; le Conseil Fédéral Suisse, et son Altesse le Khédive d'Égipte, agissant dans les limites des pouvoirs à lui conférés par les firmans impériaux.

Ayant jugé utile d'arrêter, dans un même arrangement, les mesures propres à sauvegarder la santé publique contre l'invasion de la propagation de la peste et du choléra et désirant reviser, en les complétant, les Conventions sanitaires internationales actuellement en vigueur, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE.

M. le Comte de Groeben, Conseiller de Légation et Premier Secrétaire à l'Ambassade Impériale d'Allemagne à Paris;

M. Bumm, Conseiller intime supérieur de Régence, Membre du Conseil sanitaire de l'Empire;

Digitized by Google

M. le Docteur Gaffky, Conseiller intime de Médecine Grand ducal Hessois et Professeur à l'Université de Giessen, Membre du conseil sanitaire de l'Empire;

M. le Docteur Nocht, Médicin du port de Hambourg, Membre du Conseil sanitaire de l'Empire;

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE BOÊME, ETC. ETC. ET ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE.

M. le Chevalier Alexandre de Suzzara, Chef de Section au Ministère Impérial et Royal des Affaires étrangères, Commandeur de l'Ordre de François-Joseph, Chevalier de troisième classe de l'Ordre de la Couronne de Fer;

M. Noël Ebner d'Ebenthal, Président de l'Administration maritime Impériale et Royale à Trieste, Chevalier des Ordres de Léopold et de François-Joseph;

M. Joseph Daimer, Conseiller au Ministère Impérial et Royale de l'Intérieur, Chevalier de troisième classe de l'Ordre de la Couronne de Fer, Chevalier de l'Ordre de François Joseph;

M. Kornel Chyzer, Conseiller au Ministère Royal Hongrois de l'Intérieur, Chevalier des Ordres de Léopold et de François-Joseph;

M. Ernest Roediger, Conseiller de Section;

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES.

M. Beco, Secrétaire général du Ministère de l'Agricolture, chargé de la Direction générale du Service de Santé et de l'Hygiène publique, Commandeur de l'Ordre de Léopold, décoré de la Croix civique de 1re classe;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL,

M. G. de Piza, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,

M. Fernand Jordan de Urries y Ruiz de Arana, Marquis de Novallas, Chambellan de Sa Majesté, Premier Se-

Digitized by Google

crétaire de l'Ambassade Royale d'Espagne à Paris, Commandeur de l'Ordre de Charles III;

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,

M. le Docteur H. D Geddings, Chirurgien général adjoint du Service de la santé et de l'Hôpital de la Marine;

M. Frank Anderson, Inspecteur médical de la Marine;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

M. Camille Barrère, Ambassadeur de la République Française près S. M. le Roi d'Italie, Grand Officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur;

M. Georges Louis, Ministre Plénipotentiaire de 1re classe, Directeur des Consulats et des Affaires commerciales au Ministère des Affaires Etrangeres, Officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur;

M. le Professeur Brouardel, Doyen honoraire de la Faculté de médecine de Paris, Président du Comité consultatif d'Hygiène publique de France, Membre de l'Institut et de l'Académie de médecine, Grand Officier de l'Ordre national de la Legion d'honneur;

M. Henri Monod, Conseiller d'État, Directeur de l'Assistance et de l'Hygiène publiques au Ministère de l'Intérieur, Membre de l'Académie de médecine, Commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur;

M. le Docteur Émile Roux, Sous-Directeur de l'Institut Pasteur. Vice-Président du Comité consultatif d'Hygiène publique de France, Membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine, Commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur;

M. Jacques de Cazotte, Sous-Directeur des Affaires Consulaires au Ministère des Affaires Etrangères, Officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur;

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES,

M. Maurice William Ernest de Bunsen, Ministre Plénipotentiaire, faisant fonctions de Premier Secrétaire à l'Am-

Digitized by Google

bassade Royale britannique à Paris, Commandeur de l'Ordre Royal de Victoria, Compagnon de l'Ordre du Bain;

M. le Docteur Théodore Thomson, du « Local Government Board »;

M. le Docteur Frank Gerard Clemow, Délégué de la Grande-Bretagne au Conseil supérieur de santé de Costantinople;

M Arthur David Alban, consul de S. M Britannique au Caire;

SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLÈNES,

M. Delyanni, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés le Président de la Republique Française, Grand Commandeur de l'Ordre Royal du Sauveur;

M. le Docteur S. Clado, Médecin de la Légation Royale Hellènique, à Paris;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE,

M. le Commandeur Rocco Santoliquido, Directeur général de la Santé publique d'Italie;

M. le Marquis Paulucci de' Calboli, Conseiller à l'Ambassade Royale d'Italie à Paris;

M. le Chevalier Adolphe Cotta, Chef du bureau des Affaires générales à la Direction générale de la Santé publique d'Italie;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND DUC DE LUXEMBOURG,

M. Vannerus, Chargé d'affaires de Luxembourg à Paris,

SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE DE MONTÉNÉGRO,

M. le Chevalier Alexandre de Suzzara, Chef de Section au Ministére Impérial et Royal des Affaires Etrangéres d'Autriche-Hongrie, Commandeur de l'Ordre de François-Joseph, Chevalier de troisième classe de l'Ordre de la Couronne de Fer;

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

M. le Baron W. B. R. de Welderen Rengers, Conseiller de la Légation Royale des Pais Bas à Paris;

Digitized by Google

M. le Docteur W. P. Ruijsch, Inspecteur général du Service sanitaire dans la Hollande méridionale et la Zélande, Membre du Conseil supérieur d'Hygiéne;

M. le Docteur C. Stékoulis, Délégué des Pays-Bas au Conseil supérieur de santé de Costantinople;

M. A. Plate, Président de la Chambre de Commerce de Rotterdam, Membre extraordinaire du Conseil superieur d'Hygiéne;

SA MAJESTÉ LE SCHAH DE PERSE,

M. le Général Nazare Aga Yémin-es-Saltané, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la Republique Française, titulaire du portrait du Schah en diamants, Grand Cordon de l'Ordre du Lion et du Soleil en diamants;

SA MAJESTÉ LE ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES,

M. le Docteur José Joaquim da Silva Amado, du Conseil de S. M. Très Fidèle, Professeur à l'Institut d'Hygiène de Lisbonne, Vice-Président de l'Académie royale des Sciences, Commandeur de l'Ordre de Saint-Jacques;

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE,

M. Grégoire G. Ghika, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire près le Président de la République Française, Grand Officier de l'Ordre de l'Etoile de Roumanie, Grand Officier de l'ordre de la Couronne de Roumanie;

M. le Docteur Jean Cantacuzène, Membre du Conseil sanitaire supérieur de Roumanie;

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES,

M. Platon de Waxel, Conseiller d'Etat actuel, Grand Cordon de l'Ordre de Saint Stanislas;

SA MAJESTÉ LE ROI DE SERBIE,

M. Le Docteur Michel Popovitch, Chargé d'Affaires de Serbie à Paris;

Digitized by Google

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

M. Charles Éduard Lardy, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération Suisse près le Président de la République Française;

M. le Docteur F. Schmid, Directeur du Bureau sanitaire Fédéral;

ET SON ALTESSE LE KHÉDIVE D'ÉGYPTE,

Mohamed Chérif Pacha, Sous-Secrétaire d'État au Ministère des Affaires Étrangères, Grand Cordon de l'Ordre du Medjidié, Grand Officier de l'Ordre de l'Osmanié;

M. le Docteur Marc Armand Ruffer, Président du Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Égypte, Grand Officier des Ordres de l'Osmanié et du Medjidié;

Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

TITRE I.

Dispositions générales

—

CHAPITRE I.

Prescriptions à observer par les pays signataires de la Convention dès que la peste ou le choléra apparait sur leur territoire.

Section I. — *Notification et communications ultérieures aux autre pays.*

Art. 1.

Chaque Gouvernement doit notifier immédiatement aux autres Gouvernements la première apparition sur son territoire de cas avérés de peste ou de choléra.

Art. 2.

Cette notification est accompagnée ou très promptement suivie de renseignements circonstancies sur:

Digitized by Google

1° l'endroit où la maladie est apparue;

2° la date de son apparition, son origine et sa forme;

3° le nombre de cas constatés et celui des décès;

4° pour la peste: l'existence, parmi les rats ou les souris, de la peste ou d'une mortalité insolite;

5° les mesures immédiatement prises a la suite de cette première apparition.

Art. 3.

La notification et les renseignements prévus aux articles 1 et 2 sont adressés aux agences diplomatiques ou consulaires dans la capitale du pays contaminé.

Pour les pays qui n'y sont pas représentés, ils sont transmis directement par télégraphe aux Gouvernements de ces pays.

Art. 4.

La notification et les renseignements prévus aux articles 1 et 2 sont suivis de communications ultérieures données d'une façon régulière, de manière à tenir les Gouvernements au courant de la marche de l'épidémie.

Ces communications, qui se font au moins par semaine et qui sont aussi complètes que possible, indiquent plus particulièrement les precautions prises en vue de combattre l'extension de la maladie.

Elles doivent préciser: 1° les mesures prophylactiques appliquées relativement à l'inspection sanitaire ou à la visite médicale, à l'isolement et à la désinfection; 2° les mesures exécutées au départ des navires pour empêcher l'exportation du mal et spécialement, dans le cas prévu par le 4° de l'article 2 ci-dessus, les mesures prises contre les rats.

Art. 5.

Le prompt et sincère accomplissement des prescriptions qui précèdent est d'une importance primordiale.

Les notifications n'ont de valeur réelle que si chaque Gouvernement est prévenu lui-même, à temps, des cas de peste, de choléra et des cas douteux survenus sur son territoire.

Digitized by Google

On ne saurait donc trop recommander aux divers Gouvernements de rendre obligatoire la déclaration des cas de peste et des cas de choléra, et de se tenir renseignés sur toute mortalité insolite des rats ou des souris, notamment dans les ports.

Art. 6.

Il est entendu que les pays voisins se réservent de faire des arrangements spéciaux en vue d'organiser un service d'informations directes entre les chefs des administrations des frontières.

Section II. — *Conditions qui permettent de considérer une circonscription territoriale comme contaminée ou redevenue saine.*

Art. 7.

La notification d'un premier cas de peste ou de choléra n'entraine pas contre la circonscription territoriale où il s'est produit, l'application des mesures prévues au chapitre II ci-après.

Mais, lorsque plusieurs cas de peste non importés se sont manifestés ou que les cas de choléra forment foyer, la circonscription est déclarée contaminée.

Art. 8.

Pour restreindre les mesures aux seules régions atteintes, les Gouvernements ne doivent les appliquer qu'aux provenances des circonscriptions contaminées.

On entend par le mot *circonscription* une partie de territoire bien determinée dans les renseignements qui accompagnent ou suivent la notification, ainsi: une province, un « gouvernement », un district, un département, un canton, une île, une commune, une ville, un quartier de ville, un village, un port, un polder, une agglomération, etc., quelles que soient l'étendue et la population de ces portions de territoire.

Mais cette restriction limitée à la circonscription contaminée ne doit être acceptée qu'à la condition formelle qeu

Digitized by Google

le Gouvernement du pays contaminé prenne les mesures nécessaires: 1° pour prévenir, à moins de désinfection préalable, l'exportation des objets visés aux 1° et 2° de l'article 12, provenant de la circonscription contaminée, et 2° pour combattre l'extension de l'épidémie.

Quand une circonscription est contaminée, aucune mesure restrictive n'est prise contre les provenances de cette circonscription, si ces provenances l'ont quittée cinq jours au moins avant le début de l'épidemie.

Art. 9.

Pour qu'une circonscription ne soit plus considérée comme contaminée il faut la constatation officielle:

1° qu'il n'y a eu ni décès ni cas nouveau de peste ou de choléra depuis cinq jours soit après l'isolement (1), soit après la mort ou la guérison du dernier pesteux ou cholérique;

2° que toutes les mesures de désinfection ont été appliquées, et, s'il s'agit de cas de peste, que les mesures contre les rats ont été exécutées.

CHAPITRE II.

Mesures de défense par les autres pays contre les territoires déclarés contaminés.

Section I. — *Publication des mesures prescrites.*

Art. 10.

Le Gouvernement de chaque pays est tenu de publier immédiatement les mesures qu'il croit devoir prescrire au sujet des provenances d'un pays ou d'une circonscription territoriale contaminés.

Il communique aussitôt cette publication à l'agent diplomatique ou consulaire du pays contaminé, résidant dans sa capitale, ainsi qu'aux Conseils sanitaires internationaux.

---

(1) Le mot « isolement » signifie: isolement du malade, des personnes qui lui donnent des soins d'une façon permanente et interdiction des visites de toute autre personne.

Digitized by Google

Il est également tenu de faire connaître, par les mêmes voies, le retrait de ces mesures ou les modifications dont elles seraient l'objet.

A défaut d'agence diplomatique ou consulaire dans la capitale, les communications sont faites directement au Gouvernement du pays intéressé.

Section II. — *Marchandises.* — *Désinfection.* — *Importation et transit.* — *Bagages.*

Art. 11.

Il n'existe pas de marchandises qui soient par elles-mêmes capables de transmettre la peste ou le choléra. Elles ne deviennent dangereuses qu'au cas où elles ont été souillées par des produits pesteux ou cholériques.

Art. 12.

La désinfection ne peut être appliquée qu'aux marchandises et objets que l'autorité sanitaire locale considère comme contaminés.

Toutefois, les marchandises ou objets énumérés ci-après peuvent être soumis à la désinfection ou même prohibés à l'entrée, indépendamment de toute constatation qu'ils seraient ou non contaminés:

1° Les linges de corps, hardes et vêtements portés (effets à usage), les literies ayant servi.

Lorsque ces objets sont transportés comme bagages ou à la suite d'un changement de domicile (effets d'installation), ils ne peuvent être prohibés et sont soumis au régime de l'article 19.

Les paquets laissés par les soldats et les matelots et renvoyés dans leur patrie après décès, sont assimilés aux objets compris dans le premier alinéa du 1°.

2° Les chiffons et drilles, à l'exception, quant au choléra, des chiffons comprimés qui sont transportés comme marchandises en gros par ballots cerclés.

Ne peuvent être interdits les déchets neufs provenant

Digitized by Google

directement d'ateliers de filature, de tissage, de confection ou de blanchiment; les laines artificielles (Kunstwolle, Shoddy) et les rognures de papier neuf.

Art. 13.

Il n'y pas lieu d'interdire le transit des marchandises et objets spécifiés aux 1° et 2° de l'article qui précède, s'ils sont emballés de telle sorte qu'ils ne puissent être manipulés en route.

De même, lorsque les marchandises ou objets sont transportés de telle façon qu'en cours de route ils n'aient pu être en contact avec les objets souillés, leur transit à travers une circonscription territoriale contaminée ne doit pas être un obstacle à leur entrée dans le pays de destination.

Art. 14.

Les marchandises et objets spécifiés aux 1° et 2° de l'article 12 ne tombent pas sous l'application des mesures de prohibition à l'entrée, s'il est demontré à l'autorité du pays de destination qu'ils ont été expédiés cinq jours au moins avant le début de l'épidémie.

Art. 15.

Le mode et l'endroit de la désinfection, ainsi que les procédés à employer pour assurer la destruction des rats, sont fixés par l'autorité du pays de destination. Ces opérations doivent être faites de manière à ne détériorer les objets que le moins possible.

Il appartient à chaque État de régler la question relative au payement éventuel de dommages-intérêts résultant de la désinfection ou de la destruction des rats.

Si, à l'occasion des misures prises pour assurer la destruction des rats à bord des navires, des taxes sont perçues par l'autorité sanitaire, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société ou d'un particulier, le taux de ces taxes doit être fixé par un tarif publié d'avance et établi de façon à ce qu'il ne puisse résulter de l'ensemble de son application une source de bénéfice pour l'État ou pour l'Administration sanitaire.

Digitized by Google

Art. 16.

Les lettres et correspondances, imprimés, livres journaux, papiers d'affaires, etc. (non compris les colis postaux), ne sont soumis à aucune restriction ni désinfection.

Art. 17.

Les marchandises, arrivant par terre ou par mer, ne peuvent être retenues aux frontières ou dans les ports.

Les seules mesures qu'il soit permis de prescrire à leur égard sont spécifiées dans l'art. 12 ci-dessus.

Toutefois, si des marchandises, arrivant par mer en vrac ou dans des emballages défectuex, ont été, pendant la traversée, contaminées par des rats reconnus pesteux et si elles ne peuvent être désinfectées, la destruction des germes peut être assurée par leur mise en dépôt pendant une durée maxima de deux semaines.

Il est entendu que l'application de cette dernière mesure ne doit entraîner aucun délai pour le navire ni des frais extraordinaires résultant du défaut d'entrepôts dans les ports.

Art. 18.

Lorsque des marchandises ont été désinfectées, par application des prescriptions de l'art. 12, ou mises en dépôt temporaire, en vertu du 3° alinéa de l'art. 17, le propriétaire ou son représentant a le droit de réclamer, de l'autorité sanitaire qui a ordonné la désinfection ou le dépôt, un certificat indiquant les mesures prises.

Art. 19.

Bagages. — La désinfection du linge sale, des hardes, vêtements et objets qui sont partie de bagages ou de mobiliers (effets d'installation) provenant d'une circonscription territoriale déclarée contaminée, n'est effectuée que dans les cas où l'autorité sanitaire les considère comme contaminés.

Digitized by Google

Section III. — *Mesures dans les ports aux frontières de mer.*

Art. 20.

Classification des navires. — Est considéré comme *infecté* le navire qui a la peste ou le choléra à bord ou qui a présenté un ou plusieurs cas de peste ou de choléra depuis sept jours.

Est considéré comme *suspect* le navire à bord duquel il y a eu des cas de peste ou de choléra au moment du départ ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau depuis sept jours.

Est considéré comme *indemne*, bien que venant d'un port contaminé, le navire qui n'a eu ni décès ni cas de peste ou de choléra à bord, soit avant le départ, soit pendant la traversée, soit au moment de l'arrivée.

Art. 21.

Les navires *infectés de peste* sont soumis au régime suivant:

1° visite médicale;

2° les malades sont immédiatement débarqués et isolés;

3° les autres personnes doivent être également débarquées, si possible, et soumises à dater de l'arrivée, soit à une observation (1) qui ne dépassera pas cinq jours et pourra être suivie ou non d'une surveillance (2) de cinq jours au plus, soit simplement à une surveillance qui ne pourra excéder dix jours.

Il appartient à l'autorité sanitaire du port d'appliquer celle de ces mesures qui lui paraît préférable selon la date du dernier cas, l'état du navire et les possibilités locales;

---

(1) Le mot « observation » signifie: isolement des voyageurs soit à bord d'un navire, soit dans una station sanitaire, avant qu'ils n'obtiennent la libre pratique.

(2) le mot « surveillance » signifie que les voyageurs ne sont pas isolés, qu'ils obtiennent tout de suite la libre pratique, mais sont signalés à l'autorité dans les diverses localités où ils se rendent et soumis à un examen médical constatant leur état de santé.

Digitized by Google

4° le linge sale, les effets à usage et les objets de l'équipage (1) et des passagers qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, sont considérés comme contaminés seront désinfectés;

5° les parties du navire qui ont été habitées par des pestiférés ou, qui de l'avis de l'autorité sanitaire, sont considérés comme contaminées, doivent être désinfectées;

6° la destruction des rats du navire doit être effectuée avant ou après le déchargement de la cargaison, le plus rapidement possible et, en tout cas, dans un délai maximum de quarante-huit heures, en évitant de détériorer les marchandises, les tôles et les machines.

Pour les navires sur lest, cette opération doit se faire le plus tôt possible avant le chargement.

Art. 22.

Les navires *suspects de peste* sont soumis aux mesures qui sont indiquées sous les n°s 1, 4 et 5 de l'art. 21.

En outre, l'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne dépassera pas cinq jours à dater de l'arrivée du navire. On peut, pendant le même temps, empêcher le débarquement de l'equipage, sauf pour raisons de service.

Il est recommandé de détruire les rats du navire. Cette destruction est effectuée, avant ou après le dechargement de la cargaison le plus rapidement possible et, en tout cas, dans un délai maximum de quarante-huit heures, en évitant de détériorer les marchandises, les tôles et les machines.

Pour les navires sur lest, cette opération se fera, s'il y a lieu, le plus tôt possible et, en tout cas, avant le chargement.

Art. 23.

Les navires *indemnes de pest* sont admis à la libre pratique immédiate, quelle que soit la nature de leur patente.

(1) Le mot « équipage » s'applique aux personnes qui font ou ont fait partie de l'équipage ou de personnel de service du bord, y compris les maîtres d'hôtel, garçons, cafedji, etc. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre ce mot chaque fois qu'il est employé dans la présente Convention.

Digitized by Google

Le seul régime que peut prescrire à leur sujet l'autorité du port d'arrivée consiste dans les mesures suivantes:

1° visite médicale;

2° désinfection du linge sale, des effets à usage et des autres objets de l'équipage et des passagers, mais seulement dans les cas exceptionnels, lorsque l'autorité sanitaire a des raisons spéciales de croire à leur contamination;

3° sans que la mesure puisse être érigée en règle générale, l'autorité sanitaire peut soumettre les navires venantes d'un port contaminé à une opération destinée a détruire les rats à bord, avant ou après le déchargement de la cargaison. Cette opération doit être faite aussitôt que possible et, en tout cas, ne doit pas durer plus des vingt-quatre heures en évitant de détériorer les marchandises, les tôles et les machines et d'entraver la circulation des passagers et de l'équipage entre le navire et la terre ferme. Pour les navires sur lest, il sera procédé, s'il y a lieu, à cette opération le plus tôt possible et en tout cas avant le chargement.

Lorsqu'un navire venant d'un port contaminé a été soumis à la destruction des rats, celle-ci ne peut être renouvelée que si le navire a fait relâche dans un port contaminé en s'y amarrant à quai, ou si la présence de rats morts ou malades est constatée a bord.

L'equipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne dépassera pas cinq jours à compter de la date où le navire est parti du port contaminé. On peut également, pendant le même temps, empêcher le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service.

L'autorité compétente du port d arrivée peut toujours réclamer sous serment un certificat du médecin du bord, ou, à son défaut, du capitaine, attestant qu'il n'y a pas eu de cas de pest sur le navire depuis le départ et qu'une mortalité insolite des rats n'a pas été constatée.

Art. 24.

Lorsque, sur un navire *indemne*, des rats ont été reconnus pesteux après examen bactériologique, ou bien que l'on

Digitized by Google

constate parmi ces rongeurs une mortalité insolite, il y a lieu de faire application des mesures suivantes:

I. Navires avec rats pesteux:

a) visite médicale;

b) les rats doivent être détruits, avant ou après le déchargement de la cargaison le plus rapidement possible et, en tout cas, dans un délai maximum de quarante-huit heures, en évitant de détériorer les marchandises, les tôles et les machines. Les navires sur lest subissent cette opération le plus tôt possibles et, en tout cas, avant le chargement;

c) les parties du navire et les objets que l'autorité sanitaire locale juge être contaminés sont désinfectés;

d) les passagers et l'équipage peuvent être soumis à une surveillance dont la durée ne doit pas dépasser cinq jours comptés à partir de la date d'arrivée, sauf des cas exceptionnels où l'autorité sanitaire peut prolonger la surveillance jusqu'à un maximum de dix jours.

II. Navires où est constatée une mortalité insolite des rats;

a) visite médicale;

b) l'examen des rats au point de vue de la peste sera fait autant et aussi vite que possible;

c) si la destruction des rats est jugée nécessaire, elle aura lieu, dans les conditions indiquées ci-dessus relativement aux navires avec rats pesteux;

d) jusqu'à ce que tout soupçon soit écarté, le passagers et l'équipage peuvent être soumis à une surveillance dont la durée ne dépassera pas cinq jours comptés à partir de la date d'arrivée, sauf dans des cas exceptionnels où l'autorité sanitaire peut prolonger la surveillance jusqu'à un maximum de dix jours.

Art. 25.

L'autorité sanitaire du port délivre au capitaine, à l'armateur ou à son agent, toutes les fois que la demande en est faite, un certificat constatant que les mesures de des-

Digitized by Google

truction des rats ont été effectuées et indiquant les raisons pour lesquelles ces mesures ont été appliqués.

Art. 26.

Les navires *infectés* de choléra sont soumis au régime suivant:

1° visite médicale;

2° les malades sont immédiatement débarqués et isolés;

3° les autres personnes doivent être également débarquées, si possible, et soumises à dater de l'arrivée du navire à une observation ou à une surveillance dont la durée variera, selon l'état sanitaire du navire et selon la date du dernier cas, sans pouvoir dépasser cinq jours;

4° le linge sale, les effets à usage et les objets de l'équipage et des passagers qui, de l'avis de l'autorité sanitaire du port, sont considérés comme contaminés, sont désinfectés;

5° les parties du navire qui ont été habitées par les malades atteints de choléra ou qui sont considérées par l'autorité sanitaire comme contaminées, sont désinfectées;

6° l'eau de la cale est évacuée après désinfection.

L'autorité sanitaire peut ordonner la substitution d'une bonne eau potable à celle qui est emmagasinée à bord.

Il peut être interdit de laisser s'écouler ou de jeter dans les eaux du port les dejections humaines, à moins de désinfection préalable.

Art. 27.

Les navires *suspects de choléra* sont soumis aux mesures qui sont prescrites sous les numéros 1°, 4°, 5° et 6° de l'art. 26.

L'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne doit pas dépasser cinq jours à dater de l'arrivée du navire. Il est recommandé d'empêcher, pendant le même temps, le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service.

Art. 28.

Les navires *indemnes de choléra* sont admis à la libre pratique immédiate, quelle que soit la nature de leur patente.

Digitized by Google

Le seul régime que puisse prescrire à leur sujet l'autorité du port d'arrivée consiste dans les mesures prévues aux n°s 1°, 4° et 6° de l'art. 26.

L'équipage et les passagers peuvent être soumis, au point de vue de leur état de santé, à une surveillance qui ne doit pas dépasser cinq jours à compter de la date où le navire est parti du port contaminé.

Il est recommandé d'empêcher, pendant le même temps, le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service.

L'autorité compétente du port d'arrivée peut toujours reclamer sous serment un certificat du médecin du bord ou, à son défaut, du capitaine, attestant qu'il n'y a pas eu de cas de choléra sur le navire depuis le départ.

Art. 29.

L'autorité compétente tiendra compte, pour l'application des mesures indiquées dans les articles 21 à 28, de la présence d'un médecin et d'appareils de désinfection (étuves) à bord des navires des trois catégories susmentionnées.

En ce qui concerne la peste, elle aura égard également à l'installation à bord d'appareils des destruction des rats.

Les autorités sanitaires des Etats auxquels il conviendrait de s'entendre sur ce point, pourront dispenser de la visite médicale et d'autres mesures les navires indemnes qui auraient à bord un médecin spécialement commissionné par leur pays.

Art. 30.

Des mesuree spéciales peuvent être prescrites à l'égard des navires encombrés, notamment des navires d'émigrants ou de tout autre navire offrant de mauvaises conditions d'hygiène.

Art. 31.

Toute navire qui ne veut pas se soummettre aux obligations imposées par l'autorité du port en vertu des stipulations de la présent Convention est libre de reprendre la mer.

Il peut être autorisé à débarquer ses marchandises après que les précautions nécessaires auront été prises, a savoir:

Digitized by Google

1° isolement du navire, de l'équipage et des passagers;

2° en ce qui concerne la peste, demande de renseignements relatifs à l'existence d'une mortalité insolite parmi les rats;

3° en ce qui concerne le choléra, évacuation de l'eau de cale après désinfection et substitution d'une bonne eau potable à celle qui est emmagasinée à bord.

Il peut également être autorisé à débarquer des passagers qui en font la demande, à la condition que ceux-ci se soumettent aux mesures prescrites par l'autorité locale.

Art. 32.

Les navires d'une provenance contaminée qui ont été désinfectés et ont été l'objet de mesures sanitaires appliquées d'une façon suffisante, ne subiront pas une seconde fois ces mesures à leur arrivée dans un port nouveau, à la condition qu'il ne se soit produit aucun cas depuis que la désinfection a été pratiquée, et qu'ils n'aient pas fait escale dans un port contaminé.

Quand un navire débarque seulement des passagers et leurs bagages ou la malle postale, sans avoir été en communication avec la terre ferme, il n'est pas considéré comme ayant touché le port.

Art. 33.

Les passagers arrivés par un navire infecté ont la faculté de réclamer de l'autorité sanitaire du port un certificat indiquant la date de leur arrivée et les mesures auxquelles ils ont été soumis, ainsi que leurs bagages.

Art. 34.

Les bateaux de cabotage feront l'objet d'un régime spécial à établir d'un commun accord entre les pays interessés.

Art. 35.

Sans préjudice du droit qu'ont les Gouvernement de se mettre d'accord pour organiser des stations sanitaires communes, chaque pays doit pourvoir au moins un des ports du litoral de chacune de ses mers d'une organisation et

Digitized by Google

d'un outillage suffisants pour recevoir un navire, quel que soit son état sanitaire.

Lorsqu'un navire indemne, venant d'un port contaminé, arrive dans un grand port de navigation maritime, il est recommandé de ne pas le renvoyer à un autre port en vue de l'exécution des mesures sanitaires prescrites.

Dans chaque pays, les ports ouverts aux provenances de ports contaminés des peste ou de choléra doivent être outillés de telle façon que les navires indemnes puissent y subir, dès leur arrivé, les mesures prescrites, et ne soient pas envoyés, à cet effet, dans un autre port.

Les Gouvernements feront connaître les ports qui sont ouverts chez eux aux provenances de ports contaminés de peste ou de choléra.

Art. 36.

Il est recomandé que, dans les grands ports de navigation maritime, il soit établi :

a) un service médical régulier du port et une surveillance médicale permanente de l'état sanitaire des équipages et de la population du port ;

b) des locaux appropriés à l'isolement des malades et à l'observation des personnes suspectes ;

c) les installations nécessaires à une désinfection efficace et des laboratoires bactériologiques ;

d) un service d'eau potable non suspecte à l'usage du port et l'application d'un système présentant toute la sécurité possible pour l'enlèvement des déchets et ordures.

Section IV. — *Mesures aux frontières de terre. — Voyageurs. — Chemins de fer. — Zones frontières. — Voies fluviales.*

Art. 37.

Il ne doit plus être établi de quarantaines terrestres.

Seules, les personnes présentant des symptômes de peste ou de choléra peuvent être retenues aux frontières.

Ce principe n'exclut pas le droit, pour chaque Etat, de fermer au besoin une partie de ses frontières.

Digitized by Google

Art. 38.

Il importe que les voyageurs soient soumis, au point de vue de leur état de santé, à une surveillance de la part du personnel des chemins de fer.

Art. 39.

L'intervention médicale se borne à une visite des voyageurs et aux soins à donner aux malades. Si cette visite se fait, elle est combinée, autant que possible, avec la visite douanière, de manière que les voyageurs soient retenus le moins longtemps possible. Les personnes visiblement indisposées sont seules soumises à un examen médical approfondi.

Art. 40.

Dèes que les voyageurs venant d'un endroit contaminè seront arrivés à destination, il serait de la plus haute utilité de les soumettre à une surveillance qui ne devrait pas dépasser dix ou cinq jours à compter de la date du départ, suivant qu'il s'agit respectivement de peste ou de choléra.

Art. 41.

Les Gouvernements se réservent le droit de prendre des mesures particulières à l'égard de certaines catégories de personnes, notamment des bohémiens et des vagabonds, des émigrants et des personnes voyageant ou passant la frontière par troupes.

Art. 42.

Les voitures affectées au transport des voyageurs, de la poste et des bagages ne peuvent être retenues aux frontières.

S'il arrive qu'une de ces voitures soit contaminée ou ait été occupée par un malade atteint de peste ou de choléra, elle sera détachée du train pour être désinfectée le plutôt possible.

Il en sera de même pour les wagons à marchandises.

Digitized by Google

Art. 43.

Les mesures concernant le passage aux frontières du personnel des chemins de fer et de la poste sont du ressort des administrations intéressées. Elles sont combinées de façon à ne pas entraver le service.

Art. 44.

Le règlement du trafic-frontière et des questions inhérentes à ce trafic, ainsi que l'adoption des mesures exceptionnelles de surveillance, doivent être laissés à des arrangements spéciaux entre les Etats limitrophes.

Art. 45.

Il appartient aux Gouvernements des États riverains de régler, par des arrangements speciaux, le régime sanitaire des voies fluviales.

TITRE II.

Dispositions spéciales aux pays situés hors d'Europe.

—

CHAPITRE I.

Provenances par mer.

Section I. — *Mesures dans les ports contaminés au départ des navires.*

Art. 46.

L'autorité compétente est tenue de prendre des mesures efficaces pour empêcher l'embarquement des personnes présentant des symptômes de peste ou de choléra.

Toute personne prenant passage à bord d'un navire doit être, au moment de l'embarquement, examinée individuellement, de jour, à terre, pendant le temps nécessaire, par un médecin délégué de l'autorité publique. L'autorité consulaire dont relève le navire peut assister à cette visite.

Par dérogation à cette stipulation, à Alexandrie et à Port Saïd, la visite médicale peut avoir lieu à bord, quand l'au-

Digitized by Google

torité sanitaire locale le juge utile, sous la réserve que les passagers de 3e classe ne seront plus ensuite autorisés à quitter le bord. Cette visite médicale peut être faite de nuit pour les passagers de 1re et de 2e classes, mais non pour les passagers de 3e classe.

Art. 47.

L'autorité compétente est tenue de prendre des mesures efficaces :

1° pour empêcher l'exportation de marchandises ou objets quelconques qu'elle considérerait comme contaminés et qui n'auraient pas été préalablement désinfectés à terre sous la surveillance du médecin délégué de l'autorité publique ;

2° en cas de peste, pour empêcher l'embarquement des rats ;

3° en cas de choléra, pour veiller à ce que l'eau potable embarquée soit saine.

Section II. — *Mesures à l'égard des navires ordinaires venant des ports du Nord contaminés et se présentant à l'entrée du canal de Suez ou dans le ports égyptiens.*

Art. 48.

Les navires ordinaires *indemnes* venant d'un port, contaminé de peste ou de choléra, d'Europe ou du bassin de la Méditerranée, et se présentant pour passer le canal de Suez, obtiennent le passage en quarantaine. Ils continuent leur trajet en observation de cinq jours.

Art. 49.

Les navires ordinaires indemnes, qui veulent aborder en Égypte, peuvent s'arrêter à Alexandrie ou à Port-Saïd, où les passagers achéveront le temps de l'observation de cinq jours, soit à bord, soit dans une station sanitaire, selon la décision de l'autorité sanitaire locale.

Art. 50.

Les mesures auxquelles seront soumis les navires *infectés* et *suspects*, venant d'un port contaminé de peste ou de

Digitized by Google

choléra d'Europe ou des rives de la Méditerranée, et désirant aborder dans un des ports d'Égypte ou passer le canal de Suez, seront déterminées par le Conseil sanitaire d'Égypte, conformément aux stipulations de la présente Convention.

Les règlements contenant ces mesures devront, pour devenir exécutoires, être acceptés par les diverses Puissances représentées au Conseil; ils fixeront le régime imposé aux navires, aux passagers et aux marchandises et devront être présentés dans le plus bref délai possible.

Section III. — *Mesures dans la Mer Rouge.*

A. Mesures à l'égard des navires ordinaires venant du Sud se présentant dans les ports de la Mer Rouge ou allant vers la Méditerranée.

Art. 51.

Indépendamment des dispositions générales qui font l'objet de la section III du chapitre 2 du titre I, concernant la classification et le régime des navires infectés, suspects ou indemnes, les prescriptions spéciales, contenues dans les articles ci-après, sont applicables aux navires ordinaires venant du Sud et entrant dans la Mer Rouge.

Art. 52.

Les navires *indemnes* devront avoir complété ou auront à compléter, en observation, cinq jours pleins à partir du moment de leur départ du dernier port contaminé.

Ils auront la faculté de passer le canal de Suez en quarantaine et entreront dans la Méditerranée en continuant l'observation susdite de cinq jours. Les navires ayant un médecin et une étuve ne subiront pas la désinfection avant le transit en quarantaine.

Art. 53.

Les navires *suspects* sont traités d'une façon différente suivant qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas à bord un médecin et un appareil à désinfection (étuve).

a) Les navires, ayant un médecin et un appareil de désinfection (étuve), remplissant les conditions voulues, sont

Digitized by Google

admis à passer le canal de Suez en quarantaine dans les conditions du règlement pour le transit.

b) Les autres navires suspects, n'ayant ni médecin ni appareil de désinfection (étuve), sont, avant d'être admis à transiter en quarantaine, retenus à Suez ou aux Sources de Moïse pendant le temps nécessaire pour exécuter les mesures de désinfection prescrites et s'assurer de l'état sanitaire du navire.

S'il s'agit de navires postaux ou de paquebots spécialement affectés au transport des voyageurs, sans appareil de désinfection (étuve), mais ayant un médecin à bord, si l'autorité locale a l'assurance, par une constatation officielle, que les mesures d'assainissement et de désinfection ont été convenablement pratiquées, soit au point de depart, soit pendant la traversée, le passage en quarantaine est accordé.

S'il s'agit de navires postaux ou de paquebots spécialement affectés au transport des voyageurs, sans appareil de désinfection (étuve), mais ayant un médecin à bord, si le dernier cas de peste ou de choléra remonte à plus de sept jours et si l'état sanitaire du navire est satisfaisant, la libre pratique peut être donnée à Suez, lorsque les opérations réglementaires sont terminées

Lorsqu'un bateau a un trajet indemne de moins de sept jours, les passagers à destination d'Egypte sont débarqués dans un établissement désigné par le Conseil d'Alexandrie et isolés pendant le temps nécessaire pour compléter l'observation de cinq jours. Leur linge sale et leurs effets à usage sont désinfectés. Ils reçoivent alors la libre pratique.

Les bateaux ayant un trajet indemne de moins de sept jours et demandant à obtenir la libre pratique en Égypte sont retenus dans un établissement désigné par le Conseil d'Alexandrie le temps nécessaire pour compléter l'observation de cinq jours; ils subissent les mesures réglementaires concernant le navires suspects.

Lorsque la peste ou le choléra s'est montré exclusivement dans l'équipage, la désinfection ne porte que sur le linge sale de celui-ci, mais sur tout ce linge sale, et s'étend également aux postes d'habitation de l'équipage.

Digitized by Google

Art. 54.

Les navires infectés se divisent en navires avec médecin et appareil de désinfection (étuve) et navires sans médecin et sans appareil de désinfection (étuve).

a) Les navires sans médecin et sans appareil de dés infection (étuve) sont arrêtés aux Sources de Moïse (1); les personnes présentant des symptômes de peste ou de choléra sont débarquées et isolées dans un hôpital. La désinfection est pratiquée d'une façon complète. Les autres passagers sont débarqués et isolés par groupes composés de personnes aussi peu nombreuses que possible, de manière que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe particulier si la peste ou le choléra venait à se développer. Le linge sale, les objets à usage, les vêtements de l'équipage et des passagers sont désinfectés ainsi que le navire.

Il est bien entendu qu'il ne s'agit pas du déchargement des marchandises, mais seulement de la désinfection de la partie du navire qui a été infectée.

Les passagers resteront pendant cinq jours dans un établissement désigné par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Égypte. Lorsque les cas de peste ou de choléra remonteront à plusieurs jours, la durée de l'isolement sera diminuée. Cette durée variera selon l'époque de la guérison, de la mort ou de l'isolement du dernier malade. Ainsi lorsque le dernier cas de peste ou de choléra se sera terminé depuis six jours par la guérison ou la mort, ou que le dernier malade aura été isolé depuis six jours, l'observation durera un jour; s'il ne s'est écoulé qu'un laps de cinq jours, l'observation sera de deux jours; s'il ne s'est écoulé qu'un laps de quatre jours, l'observation sera de trois jours; s'il ne s'est écoulé qu'un laps de trois jours, l'observation sera de quatre jours; s'il ne s'est écoulé qu'un

(1) Les malades sont autant que possible débarqués aux Sources de Moïse; les autres personnes peuvent subir l'observation dans une station sanitaire désignée par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Égypte (lazaret des pilotes).

Digitized by Google

laps de deux jours ou d'un jour, l'observation sera de cinq jours.

b) Les navires avec médecin et appareil de désinfection (étuve) sont arrêtés aux Sources de Moïse. Le médecin du bord doit déclarer, sous serment, quelles sont les personnes à bord présentant des symptômes de peste, de choléra. Ces malades sont débarqués et isolés

Après le débarquement de ces malades, le linge sale du réste des passagers, que l'autorité sanitaire considérera comme dangereux, et de l'équipage subira la désinfection à bord.

Lorsque la peste ou le choléra se sera montré exclusivement dans l'équipage, la désinfection du linge ne portera que sur le linge sale de l'équipage et le linge des postes de l'équipage.

Le médecin du bord doit indiquer aussi, sous serment, la partie ou le compartiment du navire et la section de l'hôpital dans lesquels le ou les malades ont été transportés. Il doit déclarer également, sous serment, quelles sont les personnes qui ont été en rapport avec le pestiféré ou le cholérique depuis la première manifestation de la maladie, soit par des contacts directs, soit par des contacts avec des objets qui pourraient être contaminés. Ces seules personnes seront considérées comme suspectes.

La partie ou le compartiment du navire et la section de l'hôpital dans lesquels le ou les malades auront été transportés, seront complètement désinfectés. On entend par « partie du navire » la cabine du malade, les cabines attenantes, le couloir de ces cabines, le pont, les parties du pont sur lesquelles le ou les malades auraient séjourné.

S'il est impossible de désinfecter la partie ou le compartiment du navire qui a été occupé par les personnes atteintes de peste ou de choléra, sans débarquer les personnes déclarées suspectes, ces personnes seront ou placées sur un autre navire spécialement affecté à cet usage, ou débarquées et logées dans l'établissement sanitaire, sans contact avec les malades, lesquels doivent être placés dans l'hôpital.

Digitized by Google

La durée de ce séjour sur le navire ou à terre pour la désinfection sera aussi courte que possible et n'excédera pas vingt-quatre heures.

Les suspects subiront, soit sur leur bâtiment, soit sur le navire affecté à cet usage, une observation dont la durée variera suivant les cas et dans les termes prévus au 3° alinéa du paragraphe (*a*).

Le temps pris par les opérations réglementaires est compris dans la durée de l'observation.

Le passage en quarantaine peut être accordé avant l'expiration des délais indiqués ci-dessus, si l'autorité sanitaire le juge possible. Il sera, en tout cas, accordé lorsque la désinfection aura été accomplie, si le navire abandonne, outre ses malades, les personnes indiquées ci-dessus comme « suspectes ».

Une étuve placée sur un ponton peut venir accoster le navire pour rendre plus rapides les opérations de désinfection.

Les navires infectés demandant à obtenir la libre pratique en Égypte sont retenus aux Sources de Moïse cinq jours; ils subissent, en outre, les mêmes mesures que celles adoptées pour les navires infectés arrivant en Europe.

B. Mesures à l'égard des navires ordinaires venant de ports contaminés du Hedjaz, en temps de pèlerinage.

Art. 55.

A l'époque du pèlerinage de La Mecque, si la peste ou le choléra sévit au Hedjaz, les navires provenant du Hedjaz ou de toute autre partie de la côte arabique de la Mer Rouge, sans y avoir embarqué des pèlerins ou masses analogues et qui n'ont pas eu à bord, durant la traversée, d'accident suspect, sont placés dans la catégorie des navires ordinaires suspects. Ils sont soumis aux mesures préventives et au traitement imposés à ces navires.

S'ils sont à destination de l'Egypte, ils subissent, dans un établissement sanitaire désigné par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire, une observation de cinq jours,

Digitized by Google

à compter de la date du départ, pour le choléra comme pour la peste. Ils sont soumis en outre à toutes les mesures prescrites pour les bateaux suspects (désinfection, etc.) et ne sont admis à la libre pratique qu'après visite médicale favorable.

Il est entendu que si les navires, durant la traversée, ont eu des accidents suspects, l'observation sera subie aux Sources de Moïse et sera de cinq jours, qu'il s'agisse de peste ou de choléra.

Section IV. — *Organisation de la surveillance et de la désinfection à Suez et aux Sources de Moïse.*

Art. 56.

La visite médicale prévue par les règlements est faite pour chaque navire arrivant à Suez par un ou plusieurs médecins de la station; elle est faite de jour pour les provenances des ports contaminés de peste ou de choléra. Elle peut avoir lieu même de nuit sur ces navires qui se présentent pour transiter le canal s'il sont éclairés à la lumière électrique et toutes les fois que l'autorité sanitaire locale a l'assurance que les conditions d'éclairage sont suffisantes.

Art. 57.

Les médecins de la station de Suez sont au nombre de sept au moins, un médecin en chef, six titulaires. Ils doivent être pourvus d'un diplôme régulier et choisis de préférence parmi des médecins ayant fait des études spéciales pratiques d'épidémiologie et de bactériologie. Ils sont nommés par le Ministre de l'Intérieur, sur la présentation du Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte. Ils reçoivent un traitement qui, de huit mille francs, peut s'élever progressivement à douze mille francs pour les six médecins et de douze mille à quinze mille francs pour le médecin en chef.

Si le service médical était encore insuffisant, on aurait recours aux médecins de la marine des différents États: ces médecins seraient placés sous l'autorité du médecin en chef de la station sanitaire.

Digitized by Google

Art. 58.

Un corps de gardes sanitaires est chargé d'assurer la surveillance et l'exécution des mesures de prophylaxie appliquées dans le canal de Suez, à l'établissement des Sources de Moïse et à Tor.

Art. 59.

Ce corps comprend dix gardes.

Il est recruté parmi les anciens sous-officiers des armées et marines européennes et égyptiennes.

Les gardes sont nommés, après que leur compétence a été constatée par le Conseil, dans les formes prévues à l'article 14 du décret khédivial du 19 juin 1893.

Art. 60.

Les gardes sont divisés en deux classes:

la 1re classe comprend quatre gardes;

la 2e comprend six gardes.

Art. 61.

La solde annuelle allouée aux gardes est pour:

la 1re classe, de 160 l. ég. à 200 l. ég.;

la 2e classe, de 120 l. ég. à 168 l. ég.;

avec augmentation progressive jusqu'à ce que le maximum soit atteint.

Art. 62.

Les gardes sont investis du caractère d'agents de la force publique, avec droit de réquisition en cas d'infraction aux règlements sanitaires.

Ils sont placés sous les ordres immédiats du directeur de l'office de Suez ou de Tor.

Ils doivent être initiés à toutes les pratiques et à toutes les opérations de désinfection usitées, et connaître la manipulation des substances et instruments employés à cet effet.

Art. 63.

La station de désinfection et d'isolement des Sources de Moïse est placée sous l'autorité du médecin en chef de Suez.

Digitized by Google

Si des malades y sont débarqués, deux des médecins de Suez y seront internés, l'un pour soigner les pesteux ou les cholériques, l'autre pour soigner les personnes non atteintes de peste ou de choléra.

Dans le cas où il y aurait à la fois des pesteux, des cholériques et d'autres malades, le nombre des médecins internés sera porté à trois: un pour les pesteux, un pour les cholériques et le troisième pour les autres malades.

Art. 64.

La station de désinfection et d'isolement des Sources de Moïse doit comprendre:

1° trois étuves à désinfection au moins, dont une placée sur un ponton, et l'outillage nécessaire pour la destruction des rats;

2° deux hôpitaux d'isolement, chacun de douze lits, l'un pour les pesteux et les suspects de peste, l'autre pour les personnes atteintes ou suspectes de choléra. Ces hôpitaux doivent être disposés de façon à ce que, dans chacun d'eux, les malades, les suspects, les hommes et les femmes soient isolés les uns des autres;

3° des baraquements, des tentes-hôpital et des tentes ordinaires pour les personnes débarquées;

4° des baignoires et des douches-lavage en nombre suffisant;

5° les bâtiments nécessaires pour les services communs, le personnel médical, les gardes, etc,; un magasin, une buanderie;

6° un réservoir d'eau;

7° les divers bâtiments doivent être disposés de telle façon qu'il n'y ait pas de contact possible entre les malades, les objets infectés ou suspects et les autres personnes.

Art. 65.

Un mécanicien est spécialement chargé de l'entretien des étuves placées aux Sources de Moïse.

Digitized by Google

Section V. — *Passage en quarantaine du canal de Suez.*

Art. 66.

L'autorité sanitaire de Suez accorde le passage en quarantaine. Le Conseil en est immédiatement informé.

Dans les cas douteux, la decision est prise par le Conseil.

Art. 67.

Dès que l'autorisation prévue à l'article précédent est accordée, un télégramme est espédié à l'autorité désignée par chaque Puissance. L'expedition du télégramme est faite aux frais du navire.

Art. 68.

Chaque Puissance édictera des dispositions pénales contre les bâtiments qui, abandonnant le parcours indiqué par le capitaine, aborderaient indûment un des ports du territoire de cette Puissance. Seront exceptés les cas des force majeure et de relâche forcée.

Art. 69.

Lors de l'arraisonnement, le capitaine est tenu de déclarer s'il a à son bord des équipes de chauffeurs indigènes ou de serviteurs à gages quelconques, non inscricts sur le rôle d'équipage ou le registre à cet usage.

Les questions suivantes sont notamment posées aux capitaines de tous les navires se presentant à Suez, venant du Sud. Ils y répondent sous serment:

« Avez-vous des auxiliaires: chauffeurs ou autres gens de service, non inscrits sur le rôle de l'équipage ou sur le registre spécial? Quelle est leur nationalité? Où les avez-vous embarqués? »

Les médecins sanitaires doivent s'assurer de la présence de ces auxiliaires et s'ils constatent qu'il y a des manquants parmi eux, chercher avec soin les causes de l'absence.

Art. 70.

Un officier sanitaire et deux gardes sanitaires montent à bord. Ils doivent accompagner le navire jusqu'à Port-

Digitized by Google

Saïd. Ils ont pour mission d'empêcher les communications et de veiller à l'exécution des mesures prescrites pendant la traversée du canal.

Art. 71.

Tout embarquement ou débarquement et tout transbordement de passagers ou de marchandises sont interdits pendant le parcours du canal de Suez à Port-Saïd.

Toutefois, les voyageurs peuvent s'embarquer à Port-Saïd en quarantaine.

Art. 72.

Les navires transitant en quarantaine doivent effectuer le parcours de Suez à Port-Saïd sans garage.

En cas d'échouage ou de garage indispensable, les opérations nécessaires sont effectuées par le personnel du bord, en évitant toute communication avec le personnel de la Compagnie du canal de Suez.

Art. 73.

Les transports de troupes par bateaux suspects ou infectés transitant en quarantaine sont tenus de traverser le canal seulement de jour. S'ils doivent séjourner de nuit dans le canal, ils prennent leur mouillage au lac Timsah ou dans le grand lac.

Art. 74.

Le stationnement des navires transitant en quarantaine est interdit dans le port de Port-Saïd, sauf dans les cas prévus aux articles 71, alinéa 2, et 75.

Les opérations de ravitaillement doivent être pratiquées avec les moyens du bord.

Les chargeurs ou toutes autres personnes, qui seraient montés a bord, sont isolés sur le ponton quarantenaire. Leurs vêtements y subissent la désinfection réglementaire.

Art. 75.

Lorsqu'il est indispensable, pour les navires transitant en quarantaine de prendre du charbon à Port-Saïd, ces navires doivent exécuter cette opération dans un endroit offrant les garanties nécessaires d'isolement et de surveillance sa-

Digitized by Google

nitaire, qui sera indiqué par le Conseil sanitaire. Pour les navires à bord desquels une surveillance efficace de cette opération est possible et où tout contact avec les gens du bord peut être évité, le charbonnage par les ouvriers du port est autorisé. La nuit, le lieu de l'opération doit être éclaire à la lumière électrique.

Art. 76.

Les pilotes, les életriciens, les agents de la Compagnie et les gardes sanitaires sont déposés à Port-Saïd, hors du port, entre les jetées, et de là conduits directement au ponton de quarantaine, où leurs vêtements subissent la désinfection lorsqu'elle est jugée necessaire.

Art. 77.

Les navires de guerre ci-après déterminés bénéficient, pour le passage du canal de Suez, des dispositions suivantes:

Ils seront reconnus indemnes par l'autorité quarantenaire sur la production d'un certificat émanant des médecins du bord, contresigné par le Commandant et affirmant sous serment:

a) qu'il n'y a eu à bord, soit au moment du départ soit pendant la traversée, aucun cas de peste, ou de cholera;

b) qu'une visite minutieuse de toutes les personnes existant à bord, sans exception, a été passée moins de douze heures avant l'arrivée dans le port égyptien et qu'elle n'a révélé aucun cas de ces maladies.

Ces navires sont exempts de la visite médicale et reçoivent immédiatement libre pratique, à la condition qu'ils aient complété, à partir de leur départ du dernier port contaminé, une période de cinq jours pleins.

Ceux de ces navires qui n'ont pas complété la période exigée, peuvent transiter le canal en quarantaine sans subir la visite médicale, pourvu qu'ils produisent, le susdit certificat à l'autorité quarantenaire.

L'autorité quarantenaire a néanmoins le droit de faire pratiquer, par ses agents, la visite médicale à bord des

Digitized by Google

navires de guerre toutes les fois qu'elle le juge nécessaire.

Les navires de guerre, suspects ou infectés, seront soumis aux règlements en vigueur.

Ne sont considérées comme navires de guerre que les unités de combat. Les bateaux-transports, les navires-hôpitaux entrent dans la catégorie des navires ordinaires.

Art. 78.

Le Conseil maritime et quarantenaire d'Égypte est autorisé à organiser le transit du territoire égyptien, par voie ferrée, des malles postales et des passagers ordinaires venant de pays contaminés dans des trains quarantenaires, sous les conditions déterminées dans l'annexe n. 1.

Section VI. — *Régime sanitaire applicable au Golfe Persique.*

Art. 79.

Les navires, avant de pénétrer dans le Golfe Persique, sont arraissonnés à l'établissement sanitaire de l'ile d'Ormuz. Ils sont, d'après l'état sanitaire du bord et d'après leur provenance, soumis au régime prévu par la section III du chapitre II, du titre I.

Toutefois, les navires qui doivent remonter le Chat-el-Arab seront autorisés, si la durée de l'observation n'est pas terminée, à continuer leur route, à la condition de passer le Golfe Persique et le Chat-el-Arab en quarantaine. Un gardien-chef et deux gardes sanitaires pris à Ormuz surveilleront le bateau jusqu'à Bassorah, où une seconde visite médicale sera pratiquée et où se feront les désinfections nécessaires.

En attendant que la station sanitaire d'Ormuz soit organisée, ce seront des gardes sanitaires pris dans le poste provisoire établi en vertu de l'article 82 ci-après, alinéa 2, qui accompagneront les navires passant en quarantaine jusque dans le Chat el Arab, dans l'établissement placé aux environs de Bassorah.

Digitized by Google

Les bateaux qui doivent toucher aux ports de la Perse pour y débarquer des passagers ou des marchandises pourront faire ces opérations è Bender-Bouchir.

Il est bien entendu qu'un navire qui reste indemne à l'expiration des cinq jours à compter de la date à laquelle il a quitté le dernier port contaminé de peste ou de choléra, recevra la libre pratique dans les ports du Golfe après Constatation, à l'arrivée, de son état indemne.

Art. 80.

Les articles 20 a 28 de la présente Convention sont applicables, en ce qui concerne la classification des navires ainsi que le régime à leur faire subir dans le Golfe Persique sous les trois réserves suivantes :

1° la sourveillance des passagers et de l'équipage sera toujours remplacée par une observation de même durée;

2° les navires indemnes ne pourront y recevoir libre pratique qu'à la condition d'avoir complété cinq jours pleins à partir du moment de leur départ du dernier port contaminé;

3° en ce qui concerne les navires suspects le délai de cinq jours pour l'observation de l'équipage et des passagers comptera à partir du moment où il n'existe plus de cas de peste ou de choléra a bord.

Section VII. — *Établissements sanitaires du Golfe Persique.*

Art. 81.

Des établissements sanitaires doivent être construits sous la direction du Conseil de santé de Constantinople et à ses frais, l'un à l'île d'Ormuz, l'autre aux environs de Bassorah, dans un lieu à déterminer.

Il y aura à la station sanitaire de l'île d'Ormuz deux médecins au moins, des agents sanitaires, des gardes sanitaires et tout un outillage de désinfection et de destruction des rats. Un petit hôpital sera construit.

Digitized by Google

A la station des evirons de Bassorah seront construits un grand lazaret comportant un service médical composé de plusieurs médecins et des installations pour la désinfection des marchandises.

Art. 82.

Le Conseil supérieur de santé de Constantinople, qui a sous sa dépendance l'établissement sanitaire de Bassorah, exercera le même pouvoir en ce qui concerne celui d'Ormuz.

En attendant que l'établissement sanitaire d'Ormuz soit construit, un poste sanitaire y sera établi par les soins du Conseil supérieur de santé de Constantinople.

CHAPITRE II.

Provenances par terre.

Art. 83.

Section I. — *Règles générales.*

Les mesures prises sur la voie de terre contre les provenances des régions contaminées de peste ou de choléra doivent être conformes aux principes sanitaires formulés par la présente Convention.

Les pratiques modernes de la désinfection doivent être substituées aux quarantaines de terre. Dans ce but, des étuves et d'autres outillages de désinfection seront disposés dans des points bien choisis sur les routes suivies par les voyageurs.

Les mêmes moyens seront employés sur les lignes de chemins de fer créées ou à créer.

Les marchandises seront désinfectées suivant les principes de la présente Convention.

Art. 84.

Chaque Gouvernement est libre de fermer au besoin une partie de ses frontières aux passagers et aux marchandises, dans les endroits où l'organisation d'un contrôle sanitaire rencontre des difficultés.

Digitized by Google

Section II. — *Frontières terrestres turques.*

Art. 85.

Le Conseil supérieur de santé de Costantinople devra organiser sans délai les établissements sanitaires de Hanikin et de Kisil Dizié, près de Bayazid, sur les frontières turco-persane et turco-russe.

TITRE III.

Dispositions spéciales aux pélerinages

CHAPITRE PREMIER.

Prescriptions générales.

Art. 86.

Les dispositions des articles 46 et 47 du titre II sont applicables aux personnes et objets devant être embarqués à bord d'un navire à pèlerins partant d'un port de l'Océan Indien et de l'Océanie, alors même que le port ne serait pas contaminé de peste ou de choléra.

Art. 87.

Lorsqu'il existe de cas de peste ou de choléra dans le port, l'embarquement ne se fait à bord des navires à pélerins qu'après que les personnes réunies en groupes ont été soumises à une observation permettant de s'assurer qu'aucune d'elles n'est atteinte de la peste ou du choléra.

Il est entendu que, pour exécuter cette mésure, chaque Gouvernement peut tenir compte des circonstances et possibilités locales.

Art. 88.

Les pèlerins sont tenus, si les circonstances locales le permettent, de justifier des moyens strictement nécessaires pour accomplir le pèlerinage, spécialement du billet d'aller et retour.

Digitized by Google

Art. 89.

Les navires à vapeur sont seuls admis à faire le transport des pèlerins au long cours Ce transport est interdit aux autres bateaux.

Art. 90.

Les navires à pèlerins faisant le cabotage destinés aux transports de courte duréé dits « voyages au cabotage » sont soumis aux prescriptions contenues dans le règlement spécial applicable au pélerinage du Hedjaz qui sera publié par le Conseil de santé de Constantinople, conformément aux principes èdictés dans la présente Convention.

Art. 91.

N'est pas considéré comme navire à pèlerins celui qui, outre ses passagers ordinaires, parmi lesquels peuvent être compris les pèlerins des classes supérieures, embarque des pèlerins de la dernière classe, en proportion moindre d'un pèlerin par cent tonneaux de jauge brute.

Art. 92.

Tout navire à pèlerins, à l'entrée de la Mer Rouge et du Golfe Persique, doit se conformer aux prescriptions contenues dans le Règlement spécial applicable au pélerinage du Hedjaz qui sera publié par le Conseil de Santé de Constantinople, conformément aux principes édictés dans la présente Convention.

Art. 93.

Le capitaine est tenu de payer la totalité des taxes sanitaires exigibles des pèlerins. Elles doivent être comprises dans le prix du billet.

Art. 94.

Autant que faire se peut, les pèlerins qui débarquent ou embarquent dans les stations sanitaires ne doivent avoir entre eux aucun contact sur les points de débarquement.

Les navires, après avoir débarqué leurs pèlerins, doivent changer de mouillage pour opérer le rembarquement.

Digitized by Google

Les pèlerins débarqués doivent être répartis au campement en groupes aussi peu nombreux que possible.

Il est nécessaire de leur fournir une bonne eau potable, soit qu'on la trouve sur place, soit qu'on l'obtienne par distillation.

Art. 95.

Lorsqu'il y a de la peste ou du choléra au Hedjaz, les vivres emportés par les pèlerins sont détruits si l'autorité sanitaire le juge nécessaire.

CHAPITRE II.

Navires à pèlerins. — Installations sanitaires.

Section I. — *Conditionnement général des navires.*

Art. 96.

Le navire doit pouvoir loger les pèlerins dans l'entrepont.

En dehors de l'équipage, le navire doit fournir à chaque individu, quel que soit son âge, une surface de 1 m. 50 carrés, c'est-à-dire 16 pieds carrés anglai, avec une hauteur d'entrepont d'environ 1 m. 80.

Pour les navires qui font le cabotage, chaque pèlerin doit disposer d'un espace d'au moins 2 mètres de largeur dans le long des plats-bords du navire.

Art. 97.

De chaque côté du navire, sur le pont, doit être réservé un endroit dérobé à la vue et pourvu d'une pompe à main, de manière à fournir de l'eau de mer pour les besoins des pèlerins. Un local de cette nature doit être exclusivement affecté aux femmes.

Art. 98.

Le navire doit être pourvu, outre les lieux d'aisances à l'usage de l'équipage, de latrines à effet d'eau ou pourvues d'un robinet dans la proportion d'au moins une latrine pour chaque centaine de personnes embarquées.

Digitized by Google

Des latrines doivent être affectées exclusivement aux femmes.

Des lieux d'aisances ne doivent pas exister dans les entreponts ni dans la cale.

Art. 99.

Le navire doit être muni de deux locaux affectés à la cuisine personnelle des pèlerins. Il est interdit aux pèlerins de faire du feu ailleurs, notamment sur le pont.

Art. 100.

Une infirmerie régulièrement installée et offrant de bonnes conditions de sécurité et de salubrité doit être réservée aux logements des malades.

Elle doit pouvoir recevoir au moins 5 p. °/₀ des pèlerins embarqués à raison de 3 mètres carrés par tête.

Art. 101.

Le navire doit être pourvu des moyens d'isoler les personnes présentant des symptômes de peste ou de choléra.

Art. 102.

Chaque navire doit avoir à bord les médicaments, les désinfectants et les objets nécessaires aux soins des malades. Les règlements faits pour ce genre de navires par chaque Gouvernement doivent déterminer la nature et la quantité des médicaments (1). Les soins et les remèdes sont fournis gratuitement aux pèlerins.

Art. 103.

Chaque navire embarquant des pèlerins doit avoir à bord un médecin régulièrement diplômé et commissionné par le Gouvernement du pays auquel le navire appartient ou par le Gouvernement du port où le navire prend des pèlerins, Un second médecin doit être embarqué dès que le nombre des pèlerins portés par le navire dépasse mille.

---

(1) Il est désirable que chaque navire soit muni des principaux agents d'immunisation (sérum antipesteux, vaccin de Haffkine, etc.).

Digitized by Google

Art. 104.

Le capitaine est tenu de faire apposer à bord, dans un endroit apparent et accessible aux intéressés, des affiches rédigées dan les principales langues des pays habités par les pèlerins à embarquer, et indiquant:

1° la destination du navire;

2° le prix des billets;

3° la ration journalière en eau et en vivres allouée à chaque pèlerin;

4° le tarif des vivres non compris dans la ration journalière et devant être payés à part.

Art. 105.

Les gros bagages des pèlerins sont enregistrés numérotés et placés dans la cale Les pèlerins ne peuvent garder avec eux que les objets strictement nécessaires. Les règlements faits pour ses navires par chaque Gouvernement en déterminent la nature, la quantité et les dimensions.

Art. 106.

Les prescriptions du chapitre I, du chapitre II (section I, II et III), ainsi que du chapitre III du présent titre, seront affichées, sous la forme d'un règlement, dans la langue de la nationalité du navire ainsi que dans les principales langues des pays habités par les pèlerins à embarquer, en un endroit apparent et accessible, sur chaque pont et entrepont de tout navire transportant des pèlerins.

Section II. — *Mesures à prendre avant le départ.*

Art. 107.

Le capitaine ou, à défaut du capitaine, le propriétaire ou l'agent de tout navire à pèlerins est tenu de déclarer à l'autorité compétente du port de départ son intention d'embarquer des pèlerins, au moins trois jours avant le départ Dans les ports d'escale, le capitaine ou, à défaut de capitaine, le propriétaire ou l'agent de tout navire à pèlerins est tenu de faire cette même déclaration douze heures avant

Digitized by Google

le départ du navire. Cette déclaration doit indiquer le jour projeté pour le départ et la destination du navire.

Art. 108.

A la suite de la déclaration prescrite par l'article précédent, l'autorité compétente fait procéder, aux frais du capitaine, à l'inspection et au mesurage du navire. L'autorité consulaire dont relève le navire peut assister à cette inspection

Il est procédé seulement à l'inspection, si le capitaine est déjà pourvu d'un certificat de mesurage délivré par l'autorité compétente de son pays, à moins qu'il n'y ait soupçon que le document ne réponde plus à l'état actuel du navire (1).

Art. 109.

L'autorité compétente ne permet le départ d'un navire à pèlerins qu'après s'être assurée:

a) que le navire a été mis en état de propreté parfaite et, au besoin, désinfecté;

b) que le navire est en état d'entreprendre le voyage sans danger, qu'il est bien équipé, bien aménagé, bien aéré, pourvu d'un nombre suffisant d'embarcations, qu'il ne contient rien à bord qui soit ou puisse devenir nuisible à la santé ou à la securité des passagers, que le pont est en bois ou en fer recouvert de bois;

c) qu'il existe a bord, en sus de l'approvisionnement de l'equipage et convenablement arrimés, des vivres ainsi que du combustible, le tout de bonne qualité et en quantité suffisante pour tous les pèlerins et pour toute la durée déclarée du voyage;

d) que l'eau potable embarquée est de bonne qualité et a une origine à l'abri de toute contamination; qu'elle

(1) L'autorité compétente est actuellement: dans les Indes anglaises un fonctionnaire (*officer*) designé à cet effet par le Gouvernement local (*Native passenger Ships Act*, 1887. art. 7); — dans les Indes néerlandaises, le maître du port; — en Turquie, l'autorité sanitaire; — en Autriche-Hongrie, l'autorité du port; — en Italie, le capitaine de port; — en France, en Tunisie et en Espagne, l'autorité sanitaire; — en Egypte, l'autorité sanitaire quarantenaire, etc.

Digitized by Google

existe en quantité suffisante; qu'à bord les réservoirs d'eau potable sont à l'abri de toute souillure et fermés de sorte que la distribution de l'eau ne puisse se faire que par les robinets ou les pompes. Les appareils de distribution dits « suçoirs » sont absolument interdits;

e) que le navire possède un appareil distillatoire pouvant produire une quantité d'eau de 5 litres au moins, par tête et par jour, pour toute personne embarquée, y compris l'équipage;

f) que le navire possède une étuve à désinfection dont la sécurité et l'efficacité auront été constatées par l'autorité sanitaire du port d'embarquement des pèlerins;

g) que l'équipage comprend un médecin diplômé et commissionné (1), soit par le Gouvernement du pays auquel le navire appartient, soit par le Gouvernement du port où le navire prend des pèlerins, et que le navire possède des médicaments, le tout conformément aux articles 102 et 103;

h) que le pont du navire est dégagé de toutes marchandises et objets encombrants;

i) que les dispositions du navire sont telles que les mesures prescrites par la Section III ci-après peuvent être exécutées.

Art. 110.

Le capitaine ne peut partir qu'autant qu'il a en mains:

1° une liste visée par l'autorité compétente et indiquant le nom, le sexe et le nombre total des pèlerins qu'il est autorisé à embarquer;

2° une patente de santé constatant le nom, la nationalité et le tonnage du navire, le nom du capitaine, celui du médecin, le nombre exact des personnes embarquées: équipage, pèlerins et autres passagers, la nature de la cargaison, le lieu du départ.

L'autorité compétente indique sur la patente si le chiffre réglementaire des pèlerins est atteint ou non, et, dans le

(1) Exception est faite pour les Gouvernements qui n'ont pas de médecins commissionnés.

Digitized by Google

cas où il ne le serait pas, le nombre complémentaire des passagers que le navire est autorisé à embarquer dans les escales subséquentes.

Section III. — *Mesures à prendre pendant la traversée.*

Art. 111.

Le pont doit, pendant la traversée, rester dégagé des objets encombrants; il doit être réservé jour et nuit aux personnes embarquées et mis gratuitement à leur disposition.

Art. 112.

Chaque jour, les entreponts doivent être nettoyés avec soin et frottés au sable sec, avec lequel ou mélange des désinfectants, pendant que les pèlerins sont sur le pont.

Art. 113.

Les latrines destinées aux passagers, aussi bien que celles de l'équipage, doivent être tenues propremente, nettoyées et désinfectées trois fois par jour.

Art. 114.

Les excrétions et déjections des personnes présentant des symptômes de peste ou de choléra doivent être recueillies dans des vases contenant une solution désinfectante. Ces vases sont vidés dans les latrines, qui doivent être rigoureusement désinfectées après chaque projection de matières.

Art. 115.

Les objets de literie, les tapis, les vêtements qui onte été en contact avec les malades visés dans l'article précédent, doivent être immédiatement désinfectés. L'observation de cette règle est spécialement recommandée pour les vêtements des personnes qui approchent ces malades, et qui ont pu être souillés.

Ceux des objets ci dessus qui n'ont pas de valeur doivent être, soit jetés à la mer, si le navire n'est pas dans un port ni dans un canal, soit détruits par le feu. Les autres doivent être portés à l'étuve dans des sacs imperméables lavés avec une solution désinfectante.

Digitized by Google

Art. 116.

Les locaux occupés par les malades, visés dans l'article 100, doivent être rigoureusement désinfectés.

Art. 117.

Les navires a pèlerins sont obligatoirement soumis à des opérations de désinfection conformes aux règlements en vigueur sur la matière dans le pays dont ils portent le pavillon.

Art. 118

La quantité d'eau potable mise chaque jour gratuitement à la disposition de chaque pèlerin, quel que soit son âge, doit être d'au moins 5 litres.

Art. 119.

S'il y a doute sur la qualité de l'eau potable on sur la possibilité de sa contamination, soit à son origine, soit au cours du trajet, l'eau doit être bouillie ou stérilisée autrement et le capitaine est tenu de la rejeter à la mer au premier port de relâche où il lui est possible de s'en procurer de meilleure.

Art. 120.

Le médecin visite les pèlerins, soigne les malades et veille à ce que, à bord, les règles de l'hygiène soient observées. Il doit notamment:

1° s'assurer que les vivres distribués aux pèlerins sont de bonne qualité, que leur quantité est conforme aux engagements pris, qu'ils sont convenablement préparés;

2° s'assurer que les prescriptions de l'article 118 relatif à la distribution de l'eau sont observées;

3° s'il y a doute sur la qualité de l'eau potable, rappeler par écrit au capitaine les prescriptions de l'article 119;

4° s'assurer que le navire est maintenu en état constant de propreté, et spécialement que les latrines sont nettoyées conformément aux prescriptions de l'article 113;

Digitized by Google

5° s'assurer que les logements des pèlerins sont maintenus salubres, et que, en cas de maladie transmissible, la désinfection est faite conformément aux articles 116 et 117;

6° tenir un journal de tous les incidents sanitaires survenus au cours du voyage et présenter ce journal à l'autorité compétente du port d'arrivée.

Art. 121.

Les personnes chargées de soigner les malades atteints de pest ou de choléra peuvent seules pénétrer auprès d'eux et ne doivent avoir aucun contact avec les autres personnes embarquées.

Art. 122.

En cas de décès survenu pendant la traversée, le capitaine doit mentionner le décès en face du nom sur la liste visée par l'autorité du port de départ, et, en outre, inscrire sur son livre de bord le nom de la personne décédée, son âge, sa provenance, la cause présumée de la mort d'après le certificat du médecin et la date du décès.

En cas de décès par maladie transmissible, le cadavre, préalablement enveloppé d'un suaire imprégné d'une solution désinfectante, doit être jeté à la mer.

Art. 123.

Le capitaine doit veiller à ce que toutes les opérations prophylactiques exécutées pendant le voyage soient inscrites sur le livre de bord. Ce livre est présenté par lui à l'autorité compétente du port d'arrivée.

Dans chaque port de relâche, le capitaine doit faire viser par l'autorité compétente la liste dressée en exécution de l'article 110.

Dans le cas où un pèlerin est débarqué en cours de voyage, le capitaine doit mentionner sur cette liste le débarquement en face du nom du pèlerin.

En cas d'embarquement, les personnes embarquées doivent être mentionnées sur cette liste conformément à l'article 110 précité et préalablement au visa nouveau que doit apposer l'autorité compétente.

Digitized by Google

Art. 124.

La patente délivrée au port de départ ne doit pas être changée au cours du voyage.

Elle est visée par l'autorité sanitaire de chaque port de relâche. Celle-ci y inscrit:

1° le nombre des passagers débarqués ou embarqués dans ce port;

2° les incidents survenus en mer et touchant à la santé ou à la vie des personnes embarquées;

3° l'état sanitaire du port de relâche.

Section IV. — *Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.*

A. — Régime sanitaire applicable aux navires à pèlerins musulmans venant d'un port contaminé et allant du Sud vers le Hedyaz.

Art. 125.

Les navires à pèlerins venant du Sud et se rendant au Hedjaz doivent, au préalable, faire escale à la station sanitaire de Camaran, et sont soumis au régime fixé par les articles 126 à 128.

Art. 126.

Les navires reconnus *indemnes* après visite médicale reçoivent libre pratique, lorsque les opérations suivantes sont terminées:

Les pèlerins sont débarqués; ils prennent une douche-lavage ou un bain de mer; leur linge sale, la partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appreciation de l'autorité sanitaire, sont désinfectés; la durée de ces opérations, en y comprenant le débarquement et l'embarquement, ne doit pas dépasser quarante-huit heures.

Si aucun cas avéré ou suspect de peste ou de choléra n'est constaté pendant ces operations, les pèlerins seront réembarqués immédiatement et le navire se dirigera vers le Hedjaz.

Digitized by Google

Pour la peste, les prescriptions de l'article 23 et de l'article 24 sont appliquées en ce qui concerne les rats pouvant se trouver à bord des navires.

Art. 127.

Les navires *suspects*, à bord desquels il y a eu des cas de peste ou de choléra au moment du départ, mais aucun cas nouveau de peste ou de choléra depuis sept jours, sont traités de la manière suivante:

Les pèlerins sont débarqués; ils prennent une douche-lavage ou un bain de mer; leur linge sale, la partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de l'autorité sanitaire, sont désinfectés.

En temps de choléra, l'eau de la cale est changée.

Les parties du navire habitées par les malades sont désinfectées. La durée de ces opérations, en y comprenant le débarquement et l'embarquement, ne doit pas dépasser quarante-huit heures.

Si aucun cas avére ou suspect de peste ou de choléra n'est constaté pendant ces opérations, les pèlerins sont réembarqués immédiatement, et le navire est dirigé sur Djeddah, où une seconde visite médicale a lieu à bord. Si son résultat est favorable, et sur le vu de la déclaration écrite des médecins du bord certifiant, sous serment, qu'il n'y a pas eu de cas de peste ou de choléra, pendant la traversée, les pèlerins sont immédiatement débarqués.

Si, au contraire, un ou plusieurs cas avérés ou suspects de peste ou de choléra ont été constatés pendant le voyage ou au moment de l'arrivée, le navire est renvoyé à Camaran, où il subit de nouveau le régime des navires infectés.

Pour la peste, les prescriptions de l'article 22, troisième alinéa, sont appliquées en ce qui concerne les rats pouvant se trouver à bord des navires.

Art. 128.

Les *navires infectés*, c'est-à-dire ayant a bord des cas de peste ou de choléra, ou bien ayant présenté des cas de

Digitized by Google

peste ou de choléra depuis sept jours, subissent le régime suivant :

Les personnes atteintes de peste ou de choléra sont débarquées et isolées à l'hôpital. Les autres passagers sont débarqués et isolés par groupes composés de personnes aussi peu nombreuses que possible, de manière que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe particulier si la peste ou le choléra venait à s'y développer.

Le linge sale, les objets à usage, les vêtements de l'équipage et des passagers, sont désinfectés ainsi que le navire. La désinfection est pratiquée d'une façon complète.

Toutefois, l'autorité sanitaire locale peut décider que le déchargement des gros bagages et des marchandises n'est pas nécessaire, et qu'une partie seulement du navire doit subir la désinfection.

Les passagers restent à l'établissement de Camaran sept ou cinq jours, suivant qu'il s'agit de peste ou de choléra. Lorsque les cas de peste ou de choléra remontent à plusieurs jours, la durée de l'isolement peut être diminuée. Cette durée peut varier selon l'époque de l'apparition du dernier cas et d'après la décision de l'autorité sanitaire.

Le navire est dirigé ensuite sur Djeddah, où est faite une visite médicale individuelle et rigoureuse. Si son résultat est favorable, le navire reçoit la libre pratique. Si, au contraire, des cas avérés de peste ou de choléra se sont montrés à bord pendant le voyage ou au moment de l'arrivée, le navire est renvoyé à Camaran, où il subit de nouveau le régime des navires infectés.

Pour la peste, le régime prévu par l'art. 21 est appliqué en ce qui concerne les rats pouvant se trouver à bord des navires.

1° — *Station de Camaran.*

Art. 129.

La station de Camaran doit répondre aux conditions ci-après :

l'île sera évacuée complètement par ses habitants.

Digitized by Google

Pour assurer la sécurité et faciliter le mouvement de la navigation dans le baie de l'île de Camaran, il doit être:

1° installé des bouées et des balises en nombre suffisant;

2° construit un môle ou quai principal pour débarquer les passagers et les colis;

3° disposé un appontement différent pour l'embarquement séparé des pèlerins de chaque campement;

4° acquis des chalands en nombre suffisant, avec un remorqueur à vapeur, pour assurer le service de débarquement et d'embarquement des pèlerins.

Art. 130.

Le débarquement des pèlerins des navires infectés est opéré par les moyens du bord. Si ces moyens sont insuffisants, les personnes et les chalands qui ont aidé au débarquement, subissent le régime des pèlerins et du navire infecté.

Art. 131.

La station sanitaire comprendra les installations et l'outillage ci-après:

1° un réseau de voies ferrées reliant les débarcadères aux locaux de l'Administration et de désinfection ainsi qu'aux locaux des divers services et aux campements;

2° des locaux pour l'Administration et pour le personnel des services sanitaires et autres;

3° des bâtiments pour la désinfection et le lavage des effets à usage et autres objets;

4° des bâtiments où les pèlerins seront soumis à des bains-douches ou à des bains de mer pendant que l'on désinfectera les vêtements en usage;

5° des hôpitaux séparés pour les deux sexes et complètement isolés:

a) pour l'observation des suspect,

b) pour les pesteux,

c) pour les cholériques,

Digitized by Google

d) pour les malades atteints d'autres affections contagieuses,

e) pour les malades ordinaires;

6° des campements séparés les uns des autres d'une manière efficace; la distance entre eux doit être la plus grande possible; les logements destinés aux pèlerins doivent être construits dans les meilleures conditions hygiéniques et ne doivent contenir que vingt-cinq personnes;

7° un cimetière bien situé et éloigné de tout habitation, sans contact avec une nappe d'eau souterraine, et drainé à 0 m. 50 au-dessous du plan des fosses;

8° des étuves à vapeur en nombre suffisant et présentant toutes les conditions de sécurité, d'efficacité et de rapidité; des appareils pour la destruction des rats;

9° des pulvérisateurs, étuves à désinfections et moyens nécessaires pour une désinfection chimique;

10° des machines à distiller l'eau: des appareils destinés à la stérilisation de l'eau par la chaleur; des machines à fabriquer la glace. Pour la distribution de l'eau potable: des canalisations et réservoirs fermés, étanches, et ne pouvant se vider que par des robinets ou des pompes;

11° un laboratoire bactériologique avec le personnel nécessaire;

12° une installation de tinettes mobiles pour recueillir les matières fécales préalablement désinfectées et l'épandage de ces matières sur une des parties de l'île le plus éloignées des campements, en tenant compte des conditions nécessaires pour le bon fonctionnement de ces champs d'épandage au point de vue de l'hygiène;

13° les eaux sales doivent être eloignées des campements sans pouvoir stagner ni servir à l'alimentation. Les eaux-vannes qui sortent des hôpitaux doivent être désinfectées.

Art. 132.

L'autorité sanitaire assure, dans chaque campement, un établissement pour les comestibles, un pour le combustible.

Digitized by Google

Le tarif des prix fixés par l'autorité compétente est affiché en plusieurs endroits du campement et dans les principales langues des pays habités par les pèlerins.

Le contrôle de la qualité des vivres et d'un approvisionement suffisant est fait chaque jour par le médecin du campement.

L'eau est fournie gratuitement.

2° — *Stations d'Abou-Ali, Abou-Saad, Djeddah, Vasta et Yambo.*

Art. 133.

Les stations sanitaires d'Abou-Ali, d'Abou-Saad, de Vasta, ainsi que celles de Djeddah et de Yambo, doivent répondre aux conditions ci-après:

1° création à Abou-Ali, de quatre hôpitaux, deux pour pesteux, hommes et femmes, deux pour cholériques, hommes et femmes;

2° création à Vasta d'un hôpital pour malades ordinaires;

3° installation à Abou-Saad et à Vasta de logements en pierre capables de contenir cinquante personnes par logement;

4° trois étuves de désinfection placees à Abou-Ali, Abou-Saad et Vasta, avec buandieres, accessoires et appareils pour la destruction des rats;

5° établissement de douches-lavages à Abou-Saad et à Vasta;

6° dans chacune des îles d'Abou-Saad et de Vasta, établissement de machines à distiller pouvant fournir ensemble 15 tonnes d'eau par jour;

7° pour les matières fécales et les eaux sales, le régime sera réglé d'après les principes admis pour Camaran;

8° un cimetière sera établi dans une des iles;

9° installations sanitaires à Djeddah et Yambo prévues dans l'art. 150, et notamment des étuves et autres moyens de désinfection pour les pèlerins quittant le Hadjaz.

Digitized by Google

Art. 134.

Les règles prescrites pour Camaran, en ce qui concerne les vivres et l'eau, sont applicables aux campement d'Abou-Ali, d'Abou-Saad et de Vasta.

B. — Régime sanitaire applicable aux navires à pèlerins musulmans venant du Nord et allant vers le Hedjaz.

Art. 135.

Si la présence de la peste ou du choléra n'est pas constatée dans le port de départ ni dans ses environs, et qu'aucun cas de peste ou de choléra ne se soit produit pendant la traversée, le navire est immédiatement admis à libre pratique.

Art. 136.

Si la présence de la peste ou du choléra est constatée dans le port de départ ou dans ses environs, ou si un cas de peste ou de choléra s'est produit pendant la traversée, le navire est soumis, à El-Tor, aux règles instituées pour les navires qui viennent du Sud et qui s'arrêtent à Camaran. Les navires sont ensuite reçus en libre pratique.

Section V. — *Mesures à prendre au retour des pèlerins.*

A. — Navires à pèlerins retournant vers le Nord.

Art. 137.

Tout navire à destination de Suez ou d'un port de la Méditerranée, ayant à bord des pèlerins ou masses analogues, et provenant d'un port du Hedjaz ou de tout autre port de la côte arabique de la Mer Rouge, est tenu de se rendre à El-Tor pour y subir l'observation et les mesures sanitaires indiquées dans les articles 141 à 143.

Art. 138.

Les navires ramenant les pèlerins musulmans vers la Méditerranée ne traversent le canal qu'en quarantaine.

Digitized by Google

Art. 139.

Les agents des compagnies de navigation et les capitaines sont prévenus qu'après avoir fini leur observation à la station sanitaire de El-Tor, les pèlerins égyptiens seront seuls autorisés à quitter définitivement le navire pour rentrer ensuite dans leurs foyers.

Ne seront reconnus comme Egyptiens ou résidant en Egypte que les pèlerins porteurs d'une carte de résidence émanant d'une autorité égyptienne et conforme au modèle établi. Des exemplaires de cette carte seront déposés auprès des autorités consulaires et sanitaires de Djeddah et de Yambo, où les agents et capitaines de navires pourront les examiner.

Les pèlerins non égyptiens, tels que les Turcs, les Russes, les Persans, les Tunisiens, les Algériens, les Marocains, etc., ne peuvent, après avoir quitté El-Tor, être débarqués dans un port égyptien. En conséquence, les agents de navigation et les capitaines sont prévenus que le transbordement des pèlerins étrangers à l'Egypte soit à Tor, soit à Suez, à Porto Saïd ou à Alexandrie, est interdit.

Les bateaux qui auraient à leur bord des pèlerins appartenant aux nationalités dénommées dans l'alinéa précédent suivront la condition de ces pèlerins et ne seront reçus dans aucun port égyptien de la Méditerranée.

Art. 140.

Les pèlerins égyptiens subissent soit à El-Tor. soit à Souakim, ou dans toute autre station désignée par le Conseil sanitaire d'Egypte, une observation de trois jours et une visite médicale, avant d'être admis en libre pratique.

Art. 141.

Si la présence de la peste ou du choléra est constatée au Hedjaz ou dans le port d'où provient le navire, ou l'a été au Hedjaz au cours du pèlerinage, le navire est soumis, à El-Tor, aux règles instituées à Camaran pour les navires infectés.

Digitized by Google

Les personnes atteintes de peste ou de choléra sont débarquées et isolées à l'hôpital. Les autres passagers sont débarqués et isolés par groupes composés de personnes aussi peu nombreuses que possible, de manière que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe particulier, si la peste ou de choléra venait à s'y développer.

Le linge sale, les objet à usage, les vêtements de l'équipage et des passagers, les bagages et les marchandises suspectes d'être contaminées sont débarqués pour être désinfectés. Leur désinfection et celle du navire sont pratiquées d'une façon complète.

Toutefois, l'autorité sanitaire locale peut décider que le déchargement des gros bagages et des marchandises n'est pas nécessaire, et qu'une partie seulement du navire doit subir la désinfection.

Le régime prévu par les articles 21 et 24 est appliqué en ce qui concerne les rats qui pourraient se trouver à bord.

Tous le pèlerins sont soumis, à partir du jour où ont été terminées les opérations de désinfection, à une observation de sept jours pleins, qu'il s'agisse de peste ou de choléra. Si un cas de peste ou de choléra s'est produit dans une section, la période de sept jours ne commence pour cette section qu'à partir du jour où le dernier cas a été constaté.

Art. 142.

Dans le cas prévu par l'article précédent, les pèlerins égyptiens subissent en outre une observation supplémentaire de trois jours.

Art. 143.

Si la présence de la peste ou du choléra n'est constatée ni au Hedjaz, ni au port d'où provient le navire, et ne l'a pas été au Hediaz au cours du pélerinage, le navire est soumis à El-Tor aux règles instituées à Camaran pour les navires indemnes.

Les pèlerins sont débarqués; ils prennent une douche-lavage ou un bain de mer; leur linge sale ou la partie de

Digitized by Google

leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de l'autorité sanitaire, sont désinfectés La durée de ces opérations, y compris le débarquement, ne doit pas dépasser soixante-douze heures.

Toutefois, un navire à pèlerins, appartenant à une des nations ayant adhéré aux stipulations de la présente convention et des conventions antérieures, s'il n'a pas eu de malades atteints de peste ou de choléra en cours de route de Djeddah à Yambo et à El-Tor, et si la visite médicale individuelle, fait à El-Tor après débarquement, permet de constater qu'il ne contient pas de tels malades, peut être autorisé, par la Conseil sanitaire d'Egypte, à traverser en quarantaine le canal de Suez, même la nuit, lorsque sont réunies les quatre conditions suivantes:

1° le service médical est assuré à bord par un ou plusieurs médecins commissionnés par le Gouvernement auquel appartient le navire;

2° le navire est pourvu d'étuves à désinfection, et il est constaté que le linge sale a été désinfecté en cours de route;

3° il est établi que le nombre des pèlerins n'est pas supérieur à celui autorisé par les règlements du pélerinage;

4° le capitaine s'engage à se rendre directement dans un des ports du pays auquel appartient le navire.

La visite médicale après débarquement à El Tor doit être faite dans le moindre délai possible.

La taxe sanitaire payée à l'Administration quarantenaire est la même que celle qu'auraient payée les pèlerins s'ils étaient restés trois jours en quarantaine.

Art. 144.

Le navire qui, pendant la traversée El-Tor à Suez, aurait eu un cas suspect à bord, sera repoussé à El-Tor.

Art. 145.

Les transbordement des pèlerins est strictement interdit dans les ports égyptiens.

Digitized by Google

Art. 146.

Les navires partant du Hedjaz et ayant à leur bord des pèlerins à destination d'un port de la côte africaine de la Mer Rouge sont autorisés à se rendre directement à Souakim, ou en tel autre endroit que le Conseil sanitaire d'Alexandrie décidera, pour y subir le même regime quarantenaire qu'à El-Tor.

Art. 147.

Les navires venant du Hedjaz ou d'un port de la côte arabique de la Mer Rouge avec patente nette, n'ayant pas à bord des pèlerins ou masses analogues et qui n'ont pas eu d'accident suspect durant la traversée, sont admis en libre pratique à Suez, après visite médicale favorable.

Art. 148.

Lorsque la peste ou le choléra aura été constaté au Hedjaz:

1° les caravanes composées de pèlerins égyptiens doivent, avant de se rendre en Egypte, subir une quarantaine di rigueur à El-Tor, de sept jours en cas de choléra ou de peste; elles doivent ensuite subir à El-Tor une observation de trois jours, après laquelle elles ne sont admises en libre pratique qu'après visite médicale favorable et désinfection des effets;

2° les caravanes composées de pèlerins étrangers devant se rendre dans leurs foyers par la voie de terre sont soumises aux mêmes mesures que les caravanes égyptiennes et doivent être accompagnée par des gardes sanitaires jusqu'aux limites du désert.

Art. 149.

Lorsque la peste ou le choléra n'a pas été signalé au Hedjaz, les caravanes de pèlerins venant du Hedjaz par la route de Akaba ou de Moïla sont soumises, à leur arrivée au canal ou à Nakhel, à la visite médicale et à désinfection du linge sale et des effets à usage.

Digitized by Google

B. — Pèlerins retournant vers le Sud.

Art. 150.

Il y aura dans les ports d'embarquement du Hedjaz des installations sanitaires assez complètes pour qu'on puisse appliquer aux pèlerins qui doivent se diriger vers le Sud pour rentrer dans leur pays les mesures qui sont obligatoires, en vertu des articles 46 et 47, au moment du départ de ces pèlerins dans le ports situés au-delà du detroit de Bab-el-Mandeb.

L'application de ces mesures est facultative, c'est-à-dire qu'elles ne sont appliquées que dans les cas où l'autorité consulaire du pays auquel appartient le pèlerin, ou le médecin du navire à bord duquel il va s'embarquer, les juge nécessaires.

CHAPITRE III.

Pénalités.

Art. 151.

Tout capitaine convaincu de ne pas s'être conformé, pour la distribution de l'eau, des vivres ou du combustible, aux engagements pris par lui, est passible d'une amende de 2 livres turques (1) Cette amende est perçue au profit du pèlerin qui aurait été victime du manquement et qui établirait qu'il a en vain réclamé l'exécution de l'engagement pris.

Art. 152.

Toute infraction à l'article 104 est punie d'une amende de 30 livres turques.

Art. 153.

Tout capitaine qui a commis ou qui a sciemment laissé commettre une fraude quelconque concernant la liste des pèlerins ou la patente sanitaire, prévues à l'article 110, est passible d'une amende de 50 livres turques.

(1) La livre turque vaut 22 fr. 50.

Digitized by Google

Art. 154.

Tout capitaine de navire arrivant sans patente sanitaire du port de départ, ou sans visa des ports de relâche, ou non muni de la liste réglementaire et régulièrement tenue suivant les articles 110, 123 et 124, est passible, dans chaque cas, d'une amende de 12 livres turques.

Art. 155.

Tout capitaine convaincu d'avoir ou d'avoir eu à bord plus de cent pèlerins sans la présence d'un médecin commissionné, conformément aux prescriptions de l'article 103, est passible d'une amende de 300 livres turques.

Art. 156.

Tout capitaine convaincu d'avoir ou d'avoir eu à son bord un nombre de pèlerins supérieur à celui qu'il est autorisé à embarquer, conformément aux prescriptions de l'article 110, est passible d'une amende de 5 livres turques par chaque pèlerin en surplus.

Le débarquement des pèlerins dépassant le nombre régulier est effectué à la première station où réside une autorité compétente, et le capitaine est tenu der fournir aux pèlerins débarqués l'argent nécessaire pour poursuivre leur voyage jusqu'à destination.

Art. 157.

Tout capitaine convaincu d'avoir débarqué des pèlerins dans un endroit autre que celui de leur destination, sauf leur consentement ou hors le cas de force majeure, est passible d'une amende de 20 livres turques par chaque pèlerin débarqué à tort.

Art. 158.

Toutes autres infractions aux prescriptions relatives aux navires à pèlerins sont punies d'une amende de 10 à 100 livres turques.

Digitized by Google

Art. 159.

Toute contravention constatée en cours de voyage est annotée sur la patente de santé, ainsi que sur la liste des pèlerins. L'autorité compétente en dresse procès-verbal pour le remettre à qui de droit.

Art. 160.

Dans les ports ottomans, la contravention aux dispositions concernant les navires à pèlerins est constatée, et l'amende imposée par l'autorité compétente conformément aux articles 173 et 174.

Art. 161.

Tous les agents appelés à concourir a l'exécution des prescriptions de la présente Convention en ce qui concerne les navires à pèlerins sont passibles de punitions conformément aux lois de leurs pays respectifs en cas de fautes commises par eux dans l'application desdites prescriptions.

TITRE IV.

Surveillance et exécution

—

I. — *Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Égypte.*

Art. 162.

Sont confirmées les stipulations de l'annexe III de la Convention sanitaire de Venise du 30 janvier 1892, concernant la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Égypte, telles qu'elles résultent des décrets de S. A. le Khédive en date des 19 juin 1893 et 25 décembre 1894, ainsi que de l'arrêté ministériel du 19 juin 1894.

Lesdits décrets et arrêté demeurent annexés à la présente Convention.

Art. 163.

Les dépenses ordinaires résultant des dispositions de la présente Convention relatives notamment à l'augmentation

Digitized by Google

du personnel relevant du Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Egypte, seront couvertes à l'aide d'un versement annuel complémentaire par le Gouvernement égyptien, d'une somme de quatre mille livres égyptiennes, qui pourrait être prélevée sur l'excédent du service de phares resté à la disposition de ce Gouvernement.

Toutefois il sera déduit de cette somme le produit d'une taxe quarantenaire supplémentaire de 10 P. T. (piastres tarif) par pèlerin, à prélever à El-Tor.

Au cas où le Gouvernement égyptien verrait des difficultés à supporter cette part dans les dépenses, les Puissances représentées au Conseil sanitaire s'entendraient avec la Gouvernement khédivial pour assurer la partecipation de ce dernier aux dépenses prévues.

Art. 164.

Le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Égypte est chargé de mettre en concordance avec les dispositions de la présente Convention les règlements actuellement appliqués par lui concernant la peste, le choléra et la fièvre jaune, ainsi que le règlement relatif aux provenances des ports arabiques de la Mer Rouge, à l'époque du pèlerinage.

Il revisera, s'il y a lieu, dans le même but, le règlement général de police sanitaire, maritime et quarantenaire présentement en vigueur.

Ces règlements, pour devenir exécutoires, doivent, être acceptés par les diverses Puissances représentées au Conseil.

II. — *Conseil supérieur de santé de Constantinople.*

Art. 165.

Le Conseil supérieur de santé de Constantinople est chargé d'arrêter les mesures à prendre pour prévenir l'introduction dans l'Empire ottoman et la transmission à l'étranger des maladies épidémiques.

Art. 166.

Le nombre des Délégués ottomans au Conseil supérieur de santé qui prenderont part aux votes est fixé a quatre membres, savoir :

Digitized by Google

le Président du Conseil ou, en son absence, le Président effectif de la séance. Ils ne prendront part au vote qu'en cas de partage des voix;

l'Inspecteur général des Services sanitaires;

l'Inspecteur de service;

le Délégué intermédiaire entre le Conseil et la Sublime Porte, dit *Mouhassébedgi*.

Art. 167.

La nomination de l'Inspecteur général, de l'Inspecteur de service et du Délégué précité, désignés par le Conseil, sera ratifiée par le Gouvernement ottoman.

Art. 168.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent à le Roumanie le droit, comne Puissance maritime, d'être représentée au sein du Conseil par un Délégué.

Art. 169.

Les Délégués des divers Etats doivent être des médecins régulièrement diplômés par une faculté de médecine européenne, nationaux des pays qu'ils représentent, ou des fonctionnaires consulaires, du grade de Vice-Consul au moins ou d'un grade équivalent.

Les Délégués ne doivent avoir d'attache d'aucun genre avec l'autorité locale ni avec une compagnie marittime.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux titulaires actuellement en fonctions.

Art. 170.

Les décisions du Conseil supérieur de santé, prises à la majorité des membres qui le composent, ont un caractère exécutoire, sans autre recours.

Les Gouvernements signataires conviennent que leurs Représentants à Costantinople seront chargés de notifier au Gouvernement ottoman la présente Convention et d'intervenir auprès de lui pour obtenir son accession.

Digitized by Google

Art. 171.

La mise en pratique et la surveillance des dispositions de la présente Convention, en ce qui concerne les pélerinages et les mesures contre l'invasion et la propagation de la peste et du choléra, sont confiés, dans l'etendue de la compétence du Conseil supérieur de santé de Costantinople, à un Comité pris exclusivement dans le sein de ce Conseil, et composé de représentants des diverses Puissances qui auront adhéré à la présente Convention.

Les représentants de la Turquie dans ce Comité sont au nombre de trois: l'un d'eux a la présidence du Comité. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Art. 172.

Un corps de médecins diplomés, de désinfecteurs et de mécaniciens bien exercés, ainsi que de gardes sanitaires recrutés parmi les personnes ayant fait le service militaire comme officiers ou sous-officiers, est créé et aura pour mission d'assurer, dans le ressort du Conseil supérieur de santé de Constantinople, le bon fonctionnement des divers établissements sanitaires énumérés et institués pas la présente Convention.

Art. 173.

L'autorité sanitaire du port ottoman de relâche ou d'arrivée, qui constate une contravention, en dresse un procès-verbal, sur lequel le capitaine peut inscrire ses observations. Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal est transmise, au port de relâche ou d'arrivée, à l'autorité consulaire du pays dont le navire porte le pavillon. Cette autorité assure le dépôt de l'amende entre ses mains. En l'absence d'un consul, l'autorité sanitaire reçoit cette amende en dépôt. L'amende n'est définitivement acquise au Conseil supérieur de santé de Costantinople que lorsque la Commission consulaire indiquée à l'article suivant a prononcé sur la validité de l'amende.

Un deuxième exemplaire du procès-verbal certifié conforme doit être adressé par l'autorité sanitaire qui a con-

Digitized by Google

staté la contravention au Président du Conseil de santé de Constantinople, qui communique cette pièce à la Commission consulaire.

Une annotation est inscrite sur la patente par l'autorité sanitaire ou consulaire, indiquant la contravention relevée et le dépot de l'amende.

Art. 174.

Il est créé à Constantinople une Commission consulaire pour juger les déclaration contradictoires de l'agent sanitaire et du capitaine inculpé. Elle est désignée chaque année par le corps consulaire. L'administration sanitaire peut être représentée par un agent remplissant les fonctions de ministre public. Le Consul de la nation intéressée est toujours convoqué; il a droit de vote.

Art. 175.

Les dépenses d'établissement, dans le ressort du Conseil supérieur de santé de Constantinople, des postes sanitaires définitifs et provisoires prévus par la présente Convention sont, quant à la construction des bâtiments, à la charge du Gouvernement ottoman. Le Conseil supérieur de santé de Constantinople est autorisé, si besoin est et vu l'urgence, à faire l'avance des sommes nécessaires sur le fonds de réserve; ces sommes lui seront fournies, sur sa demande, par la « Commission mixte chargée de la revision du tarif sanitaire ». Il devra, dans ce cas, veiller à la construction de ces établissements.

Le Conseil supérieur de santé de Constantinople devra organiser sans délai les établissements sanitaires de Hanikin et de Kisil-Dizié, près de Bayazid, sur les frontières turco-persane et turco-russe, au moyen des fonds qui sont des maintenant mis à sa disposition.

Les autres frais occasionnés, dans le ressort dudit Conseil, par le régime établi par la présente Convention, sont répartis entre le Gouvernement ottoman et le Conseil supérieur de santé de Constantinople, conformement à l'entente intervenue entre le Gouvernement et les Puissances représentées dans ce Conseil.

Digitized by Google

III. — *Conseil sanitaire international de Tanger.*

Art. 176.

Dans l'intérêt de la santé publique, les Hautes Parties Contractantes conviennent que leurs Représentants au Maroc appelleront de nouveau l'attention du Conseil sanitaire international de Tanger sur la nécessité d'appliquer les stipulations des Conventions sanitaires.

IV. — *Dispositions diverses.*

Art. 177.

Chaque Gouvernement déterminera les moyens à employer pour opérer la désinfection et la destruction des rats (1).

Art. 178.

Le produit des taxes et des amendes sanitaires ne peut, en aucun cas, être employé à des objets autres que ceux relevant des Conseils sanitaires.

Art. 179.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à faire rédiger par leurs Administrations sanitaires une instruction destinée à mettre les capitaines des navires, surtout lorsqu'il

---

(1) Les moyens de désinfection suivants sont donnés à titre d'indications.

Les hardes, vieux chiffons, pansements infectés, les papiers et autres objets sans valeur doivent être détruits par le feu.

Les effets à usage individuel, les objets de literie, les matelas souillés par le bacille pesteux sont sûrement désinfectés:

Par le passage à l'étuve à vapeur sous pression ou à l'étuve à vapeur fluente à 100 degrés;

Par l'exposition aux vapeurs de formol.

Les objets qui peuvent, sans détérioration, être trempés dans des solutions antiseptiques (ouvertures, linges, draps de lit) peuvent être désinfectés au moyens des solutions de sublimé à 1 p 1000, d'acide phénique à 3 p. 100, de lysol et de crésyl commercial à 3 p. 100; de formol à 1 p. 10½ (une partie de la solution commerciale de formaldéhyde à 40 p. 100), ou au moyen des hypochlorites alcalins (de soude, de potasse) à 1 p. 100, c'est-à-dire 1 partie de la solution usuelle d'ypochlorite commercial.

Il va sans dire que le temps de contact doit être assez long pour que les germes desséchés soient bien pénétrés par les solutions antiseptiques. Quatre à six heures suffisent.

Digitized by Google

n'y a pas de médecin à bord, en mesure d'appliquer les prescriptions contenues dans la présente Convention en ce qui concerne la peste et le choléra, ainsi que les règlements relatifs à la fièvre jaune.

V. — *Golfe Persique.*

Art. 180.

Les frais de construction et d'entretien de la station sanitaire, dont la création à l'île d'Ormuz est prescrite par l'article 81 de la présente Convention, sont mis à la charge du Conseil supérieur de Santé de Constantinople. La Commission mixte de revision dudit Conseil devrà se réunir le plus tôt possible pour lui fournir, sur sa demande, les ressources nécessaires prises sur les réserves disponibles.

VI. — *D'un Office international de santé.*

Art. 181.

La Conférence ayant pris acte des conclusions ci annexée de sa Commission des voies et moyens sur la création d'un Office sanitaire international à Paris, le Gouvernement français saisira, quand il le jugera opportun, de propositions à cet effet, par la voie diplomatique, les États représentés à la Conférence.

Pour la destruction des rats, trois procédés sont actuellement mis en pratique:

1° Celui à l'*acide sulfureux mélangé d'une petite quantité d'anhydride sulfurique, propulsé sous pression dans les cales, avec brassage de l'air,* qui fait périr les rats et les insectes et détruirait en même temps les bacilles pesteux lorsque la teneur en anhydride sulfureux-sulfurique est assez elevée.

2° *Le procédé qui envoie dans les cales un mélange non combustible de protoxyde et de d oxyde de carbone.*

3° *Le procédé qui utilise l'acide carbonique de façon que la teneur de ce gaz dans l'air du navire soit de 30 p. 100 environ.*

Ces deux derniers procédés font périr les rongeurs sans avoir la prétention de tuer les insectes et les bacilles de la peste.

La Commission technique de la Conférence sanitaire de Paris (1903) a indiqué les trois procédés ci-après:

mélange d'anhydrides sulfureux-sulfurique,
mélange d'oxide de carbone et d'acide carbonique,
acide carbonique,

parmi ceux auxquels les Gouvernements pourraient avoir recours, et elle a été d'avis que, dans le cas où ils ne seraient pas mis en œuvre par l'administration sanitaire elle-même, celle-ci devrait contrôler chaque opération et constater que la destruction des rats a été réalisée.

Digitized by Google

TITRE V.

Fièvre Jaune.

Art. 182.

Il est récommandé aux pays intéressés de modifier leurs règlements sanitaires de manière à les mettre en rapport avec les données actuelles de la science sur le mode de transmission de la fièvre jaune, et surtout sur le rôle des moustiques comme véhicules des germes de la maladie.

TITRE VI.

Adhésions et ratifications.

Art. 183.

Les Gouvernements qui n'ont pas signé la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la République française et, par celui-ci, aux autres Gouvernements signataires.

Art. 184.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à Paris aussitôt que faire se pourra.

Elle sera mise à exécution dès que la publication en aura été faite conformément à la législation des États signataires. Elle remplacera, dans les rapports respectifs des Puissances qui l'auront ratifié ou y auront accédé, les Conventions sanitaires internationales signées les 30 janvier 1892, 15 avril 1893, 3 avril 1894 et 10 mars 1897.

Les arrangements antérieurs énumérés ci-dessus demeureront en vigueur à l'égard des Puissances qui, les ayant signés ou y ayant adhéré, ne ratifieraient pas le présent acte ou n'y accéderaient pas.

Digitized by Google

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le trois décembre mil neuf cent trois, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les Archives du Gouvernement de la République Française et dont des copies, certifiées conformés, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.

(*L. S.*)	Signé:	GROEBEN.	(*L. S.*)	Signé:	BUMM.
			(*L. S.*)	»	GAFFKY.
			(*L. S.*)	»	NOCHT.
(*L. S.*)	»	SUZZARA.	(*L. S.*)	»	EBNER.
			(*L. S.*)	»	Dr DAIMER.
			(*L. S.*)	»	CHYZER.
			(*L. S.*)	»	ROEDIGER.
(*L. S.*)	»	E. BECO.			
(*L. S.*)	»	GABRIEL DE PJZA.			
(*L. S.*)	»	Marquis DE NOVALLAS.			
(*L. S.*)	»	H. D. GEDDINGS.	(*L. S.*)	»	FRANK ANDERSON.
(*L. S.*)	»	CAMILLE BARRÈRE.	(*L. S.*)	»	GEORGES LOUIS
			(*L. S.*)	»	P. BROUARDEL.
			(*L. S.*)	»	HENRI MONOD.
			(*L. S.*)	»	Dr ROUX.
			(*L. S.*)	»	J. DE CAZOTTE.
(*L. S.*	»	MAURICE DE BUNSEN.	(*L. S.*)	»	THÉODORE THOMSON.
			(*L. S.*)	»	FRANK G. CLEMOW.
			(*L. S.*)	»	ARTHUR D. ALBAN.

Digitized by Google

(*L. S.*) Signé N. DELYANNI.
(*L. S.*) » S. CLADO.
(*L. S.*) » ROCCO SANTO-LIQUIDO.
(*L. S.*) » VANNERUS.
(*L. S.*) » SUZZARA.
(*L. S.*) » W. WELDEREN RENGERS.
(*L. S.*) » NAZARE AGA.
(*L. S.*) » J. J. DA SILVA AMADO.
(*L. S.*) » G. G. GHIKA.
(*L. S.*) » PLATON DE WAXEL
(*L. S.*) » Dr MICHEL POPOVITCH.
(*L. S.*) » LARDY.
(*L. S.*) » M. CHÉRIF.
(*L. S.*) Signé PAULUCCI DECALBOLI.
(*L. S.*) » ADOLFO COTTA.
(*L. S.*) » W. RUIJSCH.
(*L. S.*) » Dr C. STÉKOULIS
(*L. S.*) » A. PLATE.
(*L. S.*) » Dr J. CANTACUZENE.
(*L. S.*) » Dr SCHMID.
(*L. S.*) » MARC ARMAND RUFFER.

Certifié conforme à l'original:

Le Ministre des Affaires étrangères de la République Française,

DELCASSÉ.

Digitized by Google

ANNEXE I.

(*Voir art. 78*)

RÈGLEMENT

relatif au transit, en train quarantenaire, par le territoire égyptien des voyageurs et des malles postales provenant des pays contaminés.

Art. 1er.

L'Administration des Chemins de fer Égyptiens désirant un train quarantenaire en correspondance avec l'arrivée des navires provenant de ports contaminés devra en aviser l'autorité quarantenaire locale au moins deux heures avant le départ.

Art. 2.

Les passagers débarqueront à l'endroit indiqué par l'autorité quarantenaire d'accord avec l'Administration de Chemins de fer et le Gouvernement égyptien, et passeront directement, sans aucune communication, du bateau au train, sous la surveillance d'un officier du transit et deux ou plusieurs gardes sanitaires.

Art. 3.

Le transport des effets, bagages, etc., des passagers sera effectué en quarantaine par les moyens du bord.

Art. 4.

Les agents du Chemin de fer sont tenus de se conformer, en ce qui concerne les mesures quarantenaires, aux ordres de l'officier du transit.

Art. 5.

Les wagons affectés à ce service seront des wagons à couloir. Un garde sanitaire sera placé dans chaque wagon et sera chargé de la surveillance de passagers. Les agents

Digitized by Google

du Chemin de fer n'auront aucune communication avec les passagers.

Un médecin du service quarantenaire accompagnera le train.

Art. 6.

Les gros bagages des passagers seront placés dans un wagon spécial qui sera scellé au départ du train par l'officier du transit. A l'arrivée, les scellés seront retirés par l'officier du transit.

Tout transbordement ou embarquement sur le parcours est interdit.

Art. 7.

Les cabinets seront munis de tinettes contenant une certaine quantité d'antiseptique pour recevoir les déjection des passagers.

Art. 8.

Le quai des gares où le train sera obligé de s'arrêter sera complètement évacué sauf par les agents de service absolument indispensables.

Art. 9.

Chaque train pourra avoir un wagon-restaurant. La desserte de la table sera détruite. Les employés de ce wagon et les autres employés du chemin de fer qui, pour une raison quelconque, ont été en contact avec les passagers, seront assujetti au même traitement que les pilotes et les électriciens à Port-Saïd ou à Suez ou à telles mesures que le Conseil jugera nécessaires.

Art. 10.

Il est absolument défendu aux passagers de jeter quoi que ce soit par les fenêtres, portières, etc.

Art. 11.

Dans chaque train un compartiment-infirmerie restera vide pour y isoler les malades si le cas se présente. Ce compartiment sera installé d'après les indications du Conseil quarantenaire.

Digitized by Google

Si un cas de peste ou de choléra se déclarait parmi les passagers, le malade serait immédiatement isolé qans le compartiment spécial. Ce malade, à l'arrivée du train, sera immédiatement transféré au lazaret quaranted tre. Les autres passagers continueront leur voyage en auarantaine.

Art. 12.

Si un cas de peste ou de choléra se déclarait pendant le parcours, le train serait désinfecté par l'autorité quarantenaire.

Dans tous les cas, les fourgons ayant contenu les bagages et la malle seront désinfectés immédiatement après l'arrivée du train.

Art. 13.

Le transbordement du train au bateau sera fait de la même façon qu'à l'arrivée. Le bateau recevant les passegers sera immédiatement mis en quarantaine et mention sera faite sur la patente des accidents qui auraient pu survenir en cours de route, avec désignation spéciale des personnes qui auraient été en contact avec les malades.

Art. 14.

Les frais encourus par l'Administration quarantenaire sont à la charge de qui aura fait la demande du train quarantenaire.

Art. 15.

Le Président du Conseil, ou son remplaçant, aura le droit du surveiller ce train pendant tout son parcours.

Le Président pourra, en plus, charger un employé supérieur (outre l'officier du transit et les gardes) de la surveillance dudit train.

Cet employé aura accès dans le train sur la simple présentation d'ordre signé par le Président.

Digitized by Google

ANNEXE II.

(*Voir. art. 162*).

DÉCRET KHÉDIVIAL

Du 19 juin 1893

NOUS, KHÉDIVE D'ÉGYPTE,

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, et l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres,

Considérant qu'il a été nécessaire d'introduire diverses modifications dans Notre Décret du 3 janvier 1881 (2 Safer 1298),

Décrétons:

Art. 1er.

Le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire est chargé d'arrêter les mesures à prendre pour prévenir l'introduction en Égypte, ou la transmission à l'étranger, des maladies épidémiques et des épizooties.

Art. 2.

Le nombre des Délégués égyptiens sera réduit à quatre membres:

1° Le Président du Conseil, nommé par le Gouvernement Égyptien, et qui ne votera qu'en cas de partage de voix;

2° Un Docteur en médecine européen, Inspecteur général du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire;

3° L'Inspecteur sanitaire de la ville d'Alexandrie, ou celui qui remplit ses fonctions;

4° L'Inspecteur vétérinaire de l'Administration des services sanitaires et de l'hygiène publique.

Tous les Délégués doivent être médecins régulièrement diplômés, soit par une Faculté de médecine européenne, soit

Digitized by Google

par l'Etat, ou être fonctionnaires effectifs de carrière, du grade de vice-consul au moins, ou d'un grade équivalent. Cette disposition ne s'applique pas aux titulaires actuellement en fonctions.

Art. 3.

Le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire exerce une surveillance permanente sur l'état sanitaire de l'Égypte et sur les provenances des pays étrangers.

Art. 4.

En ce qui concerne l'Égypte, le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire recevra chaque semaine du Conseil de santé et d'hygiène publique, les bulletins sanitaires des villes du Caire et d'Alexandrie, et, chaque mois, les bulletins sanitaires des provinces. Ces bulletins devront être transmis à des intervalles plus rapprochés lorsque, à raison de circostances spéciales, le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire en fera la demande.

De son côté, le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire communiquera au Conseil de santé et d'hygiène publique les décisions qu'il aura prises et les renseignements qu'il aura reçus de l'étranger.

Les Gouvernements adressent au Conseil, s'ils le jugent à propos, le bullettin sanitaire de leur pays et lui signalent, dès leur apparition, les épidémies et les épizooties.

Art. 5.

Le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire s'assure de l'état sanitaire du pays et envoie des commissions d'inspection partout où il le juge nécessaire.

Le Conseil de santé et d'hygiène publique sera avisé de l'envoi de ces commissions et devra s'employer à faciliter l'accomplissement de leur mandat.

Art. 6.

Le Conseil arrête les mesures préventives ayant pour objet d'empêcher l'introduction en Égypte, par les frontières

Digitized by Google

maritimes ou les frontières du désert, des maladies épidémiques ou des épizooties, et détermine les points où devront être installés les campements provisoires et les établissements permanents quarantenaires.

Art. 7.

Il formule l'annotation à inscrire sur la patente délivrée par les offices sanitaires aux navires en partance.

Art. 8.

En cas d'apparition de maladies épidémiques ou d'épizooties en Égypte, il arrête les mesures préventives ayant pour objet d'empêcher la transmission de ces maladies à l'étranger.

Art. 9.

Le Conseil surveille et contrôle l'exécution des mesures sanitaires quarantenaires qu'ils a arrêtées.

Il formule tous les règlements relatifs au service quarantenaire, veille à leur stricte exécution, tant en ce qui concerne la protection du pays que le maintien des garanties stipulées par les conventions sanitaires internationales.

Art. 10.

Il règlement, au point de vue sanitaire, les conditions dans lesquelles doit s'effectuer le transport des pèlerins à l'aller et au retour du Hedjaz, et surveille leur état de santé en temps de pélerinage.

Art. 11.

Les décisions prises par le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire sont communiquées au Ministère de l'Intérieur; il en sera également donné connaissance au Ministère des Affaires étrangères, qui les notifiera, s'il y a lieu, aux agences et consulats généraux.

Toutefois, le Président du Conseil est autorisé à correspondre directement avec les Autorités consulaires des villes maritimes pour les affaires courantes du service.

Digitized by Google

Art. 12.

Le Président, et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, l'Inspecteur général du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, est chargé d'assurer l'exécution des décision du Conseil.

A cet effet, il correspond directement avec tous les agents du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, et avec les diverses Autorités du pays. Il dirige, d'après les avis du Conseil, la police sanitaire des ports, les établissements maritimes quarantenaires et les stations quarantenaires du désert.

Enfin il expédie les affaires courantes.

Art. 13.

L'Inspecteur général sanitaire, les directeurs des offices sanitaires, les médecins des stations sanitaires et campements quarantenaires doivent être choisis parmi les médecins régulièrement diplômés, soit par une faculté de médecine européenne, soit par l'Etat.

Le délégué du Conseil à Djeddah pourra être médecin diplômé du Caire.

Art. 14.

Pour toutes les fonctions et emplois relevant du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, le Conseil, par l'entremise de son Président, désigne ses candidats au Ministre de l'Intérieur, qui seul aura le droit de les nommer.

Il sera procédé de même pour les révocations, mutations et avancements.

Toutefois le Président aura la nomination directe de tous les agents subalternes, hommes de peine, gens de service, etc.

La nomination des gardes de santé est réservée au Conseil.

Art. 15.

Les directeurs des offices sanitaires sont au nombre de sept, ayant leur résidence à Alexandrie, Damiette, Port-Saïd, Suez, Tor, Souakim et Kosseir.

Digitized by Google

L'office sanitaire de Tor pourra ne fonctionner que pendant la durée du pélerinage ou en temps d'épidémie.

Art. 16.

Les directeurs des offices sanitaires ont sous leurs ordres tous les employés sanitaires de leur circonscription. Ils sont responsables de la bonne exécution du service.

Art. 17.

Le chef de l'agence sanitaire d'El Ariche a les mêmes attributions que celles confiées aux directeurs par l'article qui précède.

Art. 18.

Les directeurs des stations sanitaires et campements quarantenaires ont sous leurs ordres tous les employés du service médical et du service administratif des établissements qu'ils dirigent.

Art. 19.

L'Inspecteur général sanitaire est chargé de la surveillance de tous les services dépendant du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

Art. 20.

Le délégué du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire à Djeddah a pour mission de fournir au Conseil des informations sur l'état sanitaire du Hedjaz, spécialement en temps de pélerinage.

Art. 21.

Un Comité de discipline, composé du Président, de l'Inspecteur général de Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire et de trois Délégués élus par le Conseil, est chargé d'examiner les plaintes portées contre les agents relevant du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

Il dresse sur chaque affaire un rapport et le soumet à l'appréciation du Conseil, réuni en assemblée générale. Les Délégués seront renouvelés tous les ans. Ils sont réeligibles.

Digitized by Google

La décision du Conseil est, par les soins de son Président, soumise à la sanction du Ministre de l'Intérieur.

Le Comité de discipline peut infliger, sans consulter le Conseil: 1° le blâme; 2° la suspension du traitement jusqu'à un mois.

Art. 22.

Les peines disciplinaires sont:

1° Le blâme;

2° La suspension de traitement depuis huit jours jusqu'à trois mois;

3° Le déplacement sans indemnité;

4° La révocation.

Le tout sans préjudice des poursuites à exercer pour les crimes ou délits de droit commun.

Art. 23.

Les droits sanitaires et quarantenaires sont perçus par les agents qui relèvent du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

Ceux-ci se conforment, en ce qui concerne la comptabilité et la tenue des livres, aux règlements généraux établis par le Ministère des Finances

Les agents comptables adressent leur comptabilité et le produit de leurs perceptions à la Présidence du Conseil.

L'agent comptable, chef du bureau central de la comptabilité, leur en donne décharge sur le visa du Président du Conseil.

Art. 24.

Le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire dispose de ses finances.

L'administration des recettes et des dépenses est confiée à un Comité composé du Président, de l'Inspecteur général du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire et de trois Délégués des Puissances élus par le Conseil. Il prend le titre de « Comité des Finances ». Les trois Délégués des Puissances sont renouvelés tous les ans. Ils sont rééligibles.

Digitized by Google

Ce Comité fixe, sauf ratification par le Conseil, le traitement des employés de tout grade; il décide les dépenses fixes et les dépenses imprévues. Tous les trois mois, dans une séance spéciale, il fait au Conseil un rapport détaillé de sa gestion. Dans les trois mois qui suivront l'expiration de l'année budgétaire, le Conseil, sur la proposition du Comité, arrête le bilan définitif et le transmet, par l'entremise de son Président, au Ministère de l'Intérieur.

Le Conseil prépare le budget de ses recettes et celui de ses dépenses. Ce budget sera arrêté par le Conseil des Ministres, en même temps que le budget général de l'Etat, à titre de budget annexe. — Dans le cas où le chiffre des dépenses excéderait le chiffre des recettes, le déficit sera comblé par les ressources générales de l'Etat Toutefois, le Conseil devra étudier sans retard les moyens d'équilibrer les recettes et les dépenses. Ses propositions seront, par les soins du Président, transmises au Ministre de l'Intérieur. L'excédent des recettes, s'il en existe, restera à la caisse du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire; il sera, après décision du Conseil Sanitaire ratifiée par le Conseil des Ministres, affecté exclusivement à la création d'un fonds de réserve destiné à faire face aux besoins imprévus.

Art. 25.

Le Président est tenu d'ordonner que le vote aura lieu au scrutin secret, toutes les fois que trois membres du Conseil en font la demande. Le vote au scrutin secret est obligatoire toutes les fois qu'il s'agit du choix des Délégués des Puissances pour faire partie du Comité de discipline ou du Comité des Finances et lorsqu'il s'agit de nomination, révocation, mutation ou avancement dans le personnel.

Art. 26.

Les Gouverneurs, Préfets de police et Moudirs sont responsables, en ce qui les concerne, de l'exécution des règlements sanitaires. Ils doivent, ainsi que toutes les autorités civiles et militaires, donner leur concours lorsqu'ils

Digitized by Google

en sont légalement requis par les agents du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, pour assurer la prompte exécution des mesures prises dans l'intérêt de la santé publique.

Art. 27.

Tous décrets et règlements antérieurs sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions qui précèdent.

Art. 28.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'execution du présent décret, qui ne deviendra executoire qu'à du 1er Novembre 1893.

Fait au palais de Ramleh, le 19 juin 1893.

ABBAS HILMI.

Par le Khédive:
Le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur
RIAZ.

Digitized by Google

DÉCRET KHÉDIVIAL

Du 25 Décembre 1894

—

NOUS KHÉDIVE D'ÉGYPTE,

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres;

Vu l'avis conforme de MM. les Commissaires-Directeurs de la Caisse de la dette publique en ce qui concerne l'article 7;

Avec l'assentiment des Puissances,

Décrétons:

Art. 1.

A partir de l'exercice financier 1894, il sera prélevé annuellement sur les recettes actuelles des droits de phare. une somme de 40,000 L. E, qui sera employe cómme il est expliqué dans les articles suivants.

Art. 2.

La somme prélevée en 1894 sera affectée: 1° à combler le déficit éventuel de l'exercice financier 1894 du Conseil quarantenaire, au cas où ce déficit n'aurait pas pu être entièrement couvert avec les ressources provenant du fonds de réserve dudit Conseil, ainsi qu'il sera dit à l'article qui suit; 2° à faire face aux dépenses extraordinaires nécessitées par l'aménagement des établissements sanitaires d'El Tor, de Suez et des Sources de Meise.

Art. 3.

Le fonds de réserve actuel du Conseil quarantenaire sera employe à combler le déficit de l'exercice 1894, sans que ce fonds puisse être réduit à une somme inférieure à 10,000 L. E.

Digitized by Google

Si le déficit ne se trouve pas entièrement couvert, il y sera fait face, pour le reste, avec les ressources créées à l'article premier.

Art. 4.

Sur la somme de L. E. 80,000, provenant des exercices 1895 et 1896, il sera prélevé: 1° une somme égale à celle qui aura été payée en 1894 sur le mêmes recettes, a valoir sur le déficit de ladite année 1894, de manière à porter à L. E. 40,000 le montant des sommes affectée aux travaux extraordinaires prévus à l'article 1er pour El Tor, Suez et les Sources de Moïse; 2° les sommes nécessaires pour combler le déficit du budget du Conseil quarantenaire, pour les exercices financiers 1895 et 1896.

Le surplus, après le prélèvement ci dessus, sera affecté à la construction de nouveaux phares dans la Mer Rouge.

Art. 5.

A partir de l'exercice financier 1897, cette somme annuelle de L. E. 40,000 sera affectée à combler les déficits éventuels du Conseil quarantenaire. Le montant de la somme nécessaire à cet effet sera arrêté définitivement en prenant pour base les résultats financiers des exercices 1894 et 1895 du Conseil.

Le surplus sera affecté à une réduction des droits de phares: il est entendu que ces droits seront réduits dans la même proportion dans la Mer Rouge et dans la Mediterranée.

Art. 6.

Moyennant les prélèvements et affectations ci-dessus, le Gouvernement est, à partir de l'année 1894, déchargé de toute obligation quelconque en ce qui concerne les dépenses soit ordinaires, soit extraordinaires du Conseil quarantenaire.

Il est entendu, toutefois, que les dépenses supportées jusqu'à ce jour par le Gouvernement Égyptien continueront à rester à sa charge.

Digitized by Google

Art. 7.

A partir de l'exercice 1894, lors du règlement de compte des excédents avec la Caisse de la Dette publique, la part de ces excedents revenant au Gouvernement sera majorée d'une somme annuelle de 20,000 L. E.

Art. 8.

Il a été convenu entre le Gouvernement Égyptien et les Gouvernements d'Allemagne, de Belgique, de Grand-Bretagne et Italie que la somme affectée à la réduction des droits de phares, aux termes de l'article 5 du présent décret, viendra en déduction de celle de 40,000 L. E. prévue dans les lettres annexées aux Conventions Commerciales intervenus entre l'Egypte et lesdits Gouvernements.

Art. 9.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présente décret.

Fait au Palais de Koubbeh, le 25 décembre 1894.

ABBAS HILMI.

Par le Khédive
Le Président du Conseil des Ministres,
N. NUBAR

Le Ministre des Finances,
AHMER MAZLOUM.

Le Ministre des Affaires étrangères,
BOUTROS GHALI.

Digitized by Google

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL

du 19 juin 1893 concernant le fonctionnement du service sanitaire maritime et quarantenaire.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.

Vu le Décret en date du 19 juin 1893.

ARRÊTE :

TITRE I.

Du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

Art. 1er.

Le Président est tenu de convoquer le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, en séance ordinaire, le premier mardi de chaque mois.

Il est également tenu de le convoquer lorsque trois membres en font la demande.

Il doit enfin réunir le Conseil, en séance extraordinaire, toutes les fois que les circonstances exigent l'adoption immédiate d'un mesure grave.

Art. 2.

La lettre de convocation indique les questions portées à l'ordre du jour. A moins d'urgence, il ne pourra être pris de décisions définitives que sur les questions mentionnées dans la lettre de convocation.

Art. 3.

Le sécretaire du Conseil rédige les procès-verbaux des séances.

Ces proces verbaux doivent être présentés à la signature de tous les membres qui assistaient à la séance.

Digitized by Google

Ils sont integralement copiés sur un registre qui est conservé dans les archives concurremment avec les originaux des proces-verbaux.

Une copie provisoire des proces-verbaux sera délivrée à tout membre du Conseil qui en fera la demande.

Art. 4.

Une Commission permanente composée du Président, de l'Inspecteur général du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, et de deux Delégués des Puissances élus par le Conseil, est chargée de prendre les décisions et mesures urgentes.

Le délégué de la nation interéssée, est toujours convoqué. Il a droit de vote.

Le Président ne vote qu'en cas de partage.

Les décisions sont immédiatement communiquées par lettres à tous les membres du Conseil.

Cette Commission sera renouvelée tous les 3 mois.

Art. 5.

Le Président ou, en son absence, l'Inspecteur général du Service Sanitaire, Maritime, et Quarantenaire, dirige les délibérations du Conseil. Il ne vote qu'en cas de partage.

Le Président a la direction générale du Service. Il est chargé de faire exécuter les décisions du Conseil.

Secrétariat.

Art. 6.

Le secrétariat, placé sous la direction du Président, centralise la correspondance tant avec le Ministère de l'Intérieur qu'avec les divers agents du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

Il est chargé de la statistique et des archives. Il lui sera adjoint des commis et interprètes en nombre suffisant pour assurer l'expedition des affaires.

Digitized by Google

Art. 7.

Le secrétaire du Conseil, chef du secrétariat, assiste aux séances du Conseil et rédige les procès-verbaux.

Il a sous ses ordres les employés et gens du service du secrétariat.

Il dirige et surveille leur travail, sous l'autorité du Président.

Il a la garde et la responsabilité des archives.

Bureau de comptabilité.

Art. 8.

Le chef du bureau central de la comptabilité est « agent comptable ».

Il ne pourra entrer en fonctions avant d'avoir fourni un cautionnement, dont le quantum sera fixé par le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

Il contrôle, sous la direction du Comité des finances, les operations des preposés à la recette des droits sanitaires et quarantenaires.

Il dresse les états et comptes qui doivent être transmis au Ministère de l'Intérieur après avoir été arrêtés par le Comité de finances et approuvés par le Conseil.

De l'Inspecteur général sanitaire.

Art. 9.

L'Inspecteur général sanitaire a la surveillance de tous les services dépendant du Conseil. Il exerce cette surveillance dans les conditions prévues par l'article 19 du Decret en date du 19 juin 1893.

Il inspecte, au moins une fois par an, chacun des offices, agences ou postes sanitaires.

En outre, le Président détermine, sur la proposition du Conseil et selon les besoins du service, les inspections auxquelles l'inspecteur général devra procéder.

Digitized by Google

En cas d'empêchement de l'Inspecteur général, le Président désignera, d'accord avec le Conseil, le fonctionnaire appelé à le suppléer.

Chaque fois que l'Inspecteur général a visité un office, une agence, un poste sanitaire, une station sanitaire ou un campement quarantenaire, il doit rendre compte à la Présidence du conseil, par un rapport spécial, des résultats de sa vérification.

Dans l'intervalle de ses tournées, l'Inspecteur général prend part, sous l'autorité du President, à la direction du service général. Il supplée le Président en cas d'absence ou d'empêchement.

TITRE II.

Service des ports, stations quarantenaires, stations sanitaires.

Art. 10.

La police sanitaire, maritime et quarantenaire, le long du littoral égyptien de la Méditerranée et de la Mer Rouge, aussi bien que sur les frontières de terre du côté du désert, est confiée aux directeurs des offices de santé, directeurs des stations sanitaires ou campements quarantenaires, chefs des agences sanitaires ou chefs des postes sanitaires et aux employés placés sous leurs ordres.

Art. 11.

Les directeurs des offices de santé ont la direction et la responsabilité du service, tant de l'office à la tête duquel ils sont placés que des postes sanitaires qui en dépendent.

Ils doivent veiller à la stricte exécution des règlements de police sanitaire, maritime et quarantenaire Ils se conforment aux instruction qu'ils reçoivent de la Présidence du Conseil et donnent à tous les employés de leur office, aussi bien qu'aux employés des postes sanitaires qui y sont rattachés, les ordres et le instructions nécessaires.

Digitized by Google

Ils sont chargés de la reconnaissance et de l'arraisonnement des navires, de l'application des mesures quarantenaires, et ils procèdent, dans les cas prévus par les règlements, à la visite médicale, ainsi qu'aux enquêtes sur les contraventions quarantenaires.

Ils correspondent seuls pour les affaires administratives avec la Présidence, à laquelle ils transmettent tous les renseignements sanitaires qu'ils ont recueillis dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 12.

Les directeurs des offices de santé sont, au point de vue du traitement, divisés en deux classes:

Les offices de première classe, qui sont au nombre de quatre:

Alexandrie;
Port-Saïd;
Bassin de Suez et campement aux Sources de Moïse;
Tor.

Les offices de deuxième classe, qui sont au nombre de trois:

Damiette;
Souakim;
Kosseir.

Art. 13.

Les chefs des agences sanitaires ont les mêmes attributions, en ce qui concerne l'agence, que les directeurs en ce qui concerne leur office.

Art. 14.

Il y a une seule agence sanitaire à El Ariche.

Art. 15.

Les chefs de postes sanitaires ont sous leurs ordres les employés du poste qu'ils dirigent. Ils sont placés sous les ordres du directeur d'un des offices de santé.

Ils sont chargés de l'exécution des mesures sanitaires et quarantenaires indiquées par les règlements.

Digitized by Google

Ils ne peuvent délivrer aucune patente et ne sont autorisés à viser que les patentes des bâtiments partant en libre pratique.

Ils obligent les navires qui arrivent à leur échelle avec une patente brute ou dans des conditions irrégulières à se rendre dans un port où existe un office sanitaire.

Ils ne peuvent eux mêmes procéder aux enquêtes sanitaires, mais ils doivent appeler à cet effet le directeur de l'office dont ils relèvent.

En dehors des cas d'urgence absolue, ils ne correspondent qu'avec ce directeur pour toutes les affaires administratives. Pour les affaires sanitaires et quarantenaires urgentes, telles que les mesures à prendre au sujet d'un navire arrivant, ou l'annotation à inscrire sur la patente d'un navire en partance, ils correspondent directement avec la Présidence du Conseil; mais ils doivent donner sans retard communication de cette correspondance au directeur dont ils dépendent.

Ils sont tenus d'aviser, par les voies les plus rapides, la Présidence du Conseil des naufrages dont il auront connaissance.

Art. 16.

Les postes sanitaires sont au nombre de six énumérés ci-après:

Postes du Port-Neuf, d'Aboukir, Brullos et Rosette, relevant de l'office d'Alexandrie.

Postes de Kantara et du port intérieur d'Ismaïlia, relevant de l'office de Port-Saïd.

Le Conseil pourra, suivant les nécessités du service, et suivant ses ressources, créer de nouveaux postes sanitaires.

Art. 17.

Le service permanent ou provisoire des stations sanitaires et des campements quarantenaires est confié à des directeurs qui ont sous leurs ordres des employés sanitaires, des gardiens, des portefaix et des gens de service.

Digitized by Google

Art. 18.

Les directeurs sont chargés de faire subir la quarantaine aux personnes envoyées à la station sanitaire ou au campement. Ils veillent, de concert avec les médecins, à l'isolement des différentes catégories de quarantenaires et empêchent toute compromission. A l'expiration du délai fixé, ils donnent la libre pratique ou la suspendent conformément aux règlements, font pratiquer la désinfection des marchandises et des effets à usage, et appliquent la quarantaine aux gens employés à cette opération.

Art. 19.

Ils exercent une surveillance constante sur l'exécution des mesures prescrites, ainsi que sur l'état de santé des quarantenaires et du personnel de l'établissement.

Art. 20.

Ils sont responsables de la marche du service et en rendent compte, dans un rapport journalier, à la Présidence du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

Art. 21.

Les médecins attachés aux stations sanitaires et aux campements quarantenaires relèvent des directeurs de ces établissements. Ils ont sous leurs ordres le pharmacien et les infirmiers.

Ils surveillent l'état de santé des quarantenaires et du personnel, et dirigent l'infirmerie de la station sanitaire ou du campement.

La libre pratique ne peut être donnée aux personnes en quarantaine qu'après visite et rapport favorable du médecin.

Art. 22.

Dans chaque office sanitaire, station sanitaire ou campement quarantenaire, le directeur est ausssi « agent comptable. »

Digitized by Google

Il désigne, sous sa responsabilité personnelle effective, l'employé préposé à l'encaissement des droits sanitaires et quarantenaires.

Les chefs d'agences ou postes sanitaires sont également agents comptables; ils sont chargés personnellement d'effectuer la perception des droits.

Les agents chargés du recouvrement des droits doivent se conformer, pour les garanties à présenter, la tenue des écritures, l'époque des versements, et généralement tout ce qui concerne la partie financière de leur service, aux règlements émanant du Ministère des Finances.

Art. 23.

Les dépenses du Service sanitaire, maritime et quarantenaire seront acquittées par les moyens propres du Conseil, ou d'accord avec le Ministère des Finances, par le service des caisses qu'il désignera.

Le Caire, le 19 juin 1893.

RIAZ.

Digitized by Google

ANNEXE III.

(*Voir art. 181*)

RÉSOLUTIONS

de la Commission des voies et moyens de la conférence sanitaire de Paris relatives à un office international de santé.

I.

Il est créé un Office international de Santé d'après les principes qui ont présidé à la formation et au fonctionnement du Bureau international des Poids et Mesures. Ce bureau aura son siège à Paris.

II.

L'Office international aura pour mission de recueillir les renseignements sur la marche des maladies infectieuses. Il recevra à cet effet les informations qui lui seront communiquées par les autorités supérieures d'hygiène des États participants.

III.

L'Office exposera périodiquement les résultats de ces travaux dans des rapports officiels qui seront communiquées aux Gouvernements contractans. Ces rapports devront être rendus publics.

IV.

L'Office sera alimenté par les contributions des Gouvernements contractants.

V.

Le Gouvernement, sur le territoire duquel sera établi l'Office international de Santé, sera chargé, dans un délai de trois mois après la signature des actes de la Conférence, de soumettre à l'approbation des Etats contractants un Règlement pour l'installation et le fonctionnement de cette institution.

Digitized by Google

PROCÈS-VERBAL

du dépôt des ratifications de la convention sanitaire internationale signée à Paris le 3 décembre 1903

En exécution de l'art. 184 de la convention sanitaire internationale du 3 décembre 1903, les soussignés, représentants des puissances co-signataires, à savoir:

S. A. S. le Prince DE RADOLIN, ambassadeur d'Allemagne;

S. Exc. le Comte DE KHEVENHÜLLER-METSCH, ambassadeur d'Autriche Hongrie;

M. LEGHAIT, ministre de Belgique;

M. DE PIZA, ministre du Brésil;

S. Exc M. WHITE, ambassadeur des États-Unis d'Amérique;

S. Exc. M. PICHON, ministre des affaires étrangères de la République française;

S Exc. Sir FRANCIS BERTIE, ambassadeur de Sa Majesté britannique;

S. Exc. Comte TORNIELLI, ambassadeur d'Italie;

M. VANNERUS, chargé d'affaires du Luxembourg;

M. BRUNET, consul du Montenegro à Paris;

M. le Chevalier DE STUERS, ministre des Pays-Bas;

SAMAD KHAN, ministre de Perse;

M. GHIKA, ministre de Roumanie;

S. Exc. M. DE NÉLIDOW, ambassadeur de Russie;

M. LARDY, ministre de Suisse;

se sont réunis au Ministère des affaires étrangères à Paris pour procéder au dépôt, entre les mains du Gouvernement de la République française, des ratifications des Hautes Puissances contractantes.

Les Soussignés prennent acte que:

Digitized by Google

I.

Les Gouvernements de la Grèce et de la Serbie ayant notifié par deux communications remises aux légations de la République français à Athénes et à Belgrade, les 16 mai et 14 juillet 1904, qu'ils ne donnaient pas leur adhésion à ladite convention, il est acquis que la Grèce et la Serbie, dont les délégués avaient signé cet acte *ad referendum*, ne peuvent pas être considérées comme parties contractantes.

II.

La ratification du President des États-Unis d'Amérique est déposée avec la déclaration suivante, à savoir: « Qu'il y a lieu de substituer aux Etats-Unis, l'« observation » à la « surveillance » dans les cas prévus par les art. 21 et suivants, en raison de la législation particulière des différents Etats de l'Union ».

III.

La ratification de S. M. le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, impereur des Indes, est déposées avec les déclarations suivantes:

« 1° Que l'établissement d'une station sanitaire à l'île d'Ormuz, par le conseil supérieur de santé de Constantinople, ne sera réalisé que lorsque ledit conseil aura été reconstitué conformément aux prescriptions de la convention du 3 décembre 1903, et que, par une décision unanime, la commission mixte des tarifs aura mis, à cet effet, des fonds à la disposition dudit conseil;

« 2° Que les stipulations de ladite convention ne seront applicables aux colonies, possessions ou protectorats de S. M. Britannique, qu'après notification, à cet effet, adressée par le représentant de S. M. Britannique, à Paris, au Ministère des affaires étrangères de la République française, au nom de telle colonie, possession ou protectorat ».

IV.

La ratification de S. M. le Schah de Perse est déposée avec la déclaration suivante, à savoir: « Qu'il demeure en-

Digitized by Google

tendu que le pavillon qui flottera sur la station sanitaire d'Ormuz sera le pavillon persan et que les gardes armés qui seraient nécessaires pour assurer l'observation des mesures sanitaires seront fournis par le Gouvernement persan ».

V.

Les Puissances signataires ont fait la double déclaration suivante conforme, d'ailleurs, aux stipulations que contenait la convention de Venise du 19 mars 1897, à savoir: « Que les Puissances contractantes se réservent le droit de se concerter en vue de l'introduction de modifications dans le texte de la présente convention et que chacune de ces Puissances conserve le droit de dénoncer la présente convention, cette dénonciation ne devant avoir d'effet qu'à son égard. »

VI.

Le dépôt de l'instrument des ratifications du Gouvernement égyptien est effectué par l'intermédiaire du Gouvernement de la République ainsi que la demande en a été exprimée dans la lettre du ministre des affaires étrangeres de S. A. le Khédive, en date du 25 octobre 1906.

Les soussignés déclarent également que leurs Gouvernements sont d'accord pour réserver à l'Espagne et au Portugal, dont les Parlaments ne se sont pas encore prononcés à l'égard de la convention du 3 décembre 1903, la faculté de déposer leurs ratifications ultérieurement et dans le plus court délai possible.

Le Gouvernement de la République prendran acte de ces ratifications et donnera connaissance aux autres Puissances ratifiantes du dépôt des ratifications des deux Puissances susvisées.

Sur ce, toutes les ratifications ayant été présentées et trouvées, après examen, en bonne et due forme, sont confiées au Gouvernement de la République pour être déposées dans les Archives du département des affaires étrangères de la République française.

Digitized by Google

EN FOI DE QUOI a été dressé le présent Procès-verbal dont une copie certifiée sera adressée, par les soins du Gouvernement de la République française, à chacune des autres Puissances ayant ratifié la convention sanitaire du 3 décembre 1903.

Fait à Paris le 6 avril 1907.

(*L. S.*) Signé: RADOLIN.
» » R. KHEVENHÜLLER.
» » A LEGHAIT.
» » GABRIEL DE PIZA.
» » HENRY WHITE.
» » S. PICHON.
» » FRANCIS BERTIE.
» » G. TORNIELLI.
» » VANNERUS.
» » BRUNET.
» » A. DE STUERS.
» » M. SAMAD
» » GR. G. GHIKA.
» » NELIDOW.
» » LARDY.

Pour copie conforme:

Le Ministre Plénipotentiaire, Chef du Service du Protocole.

Digitized by Google

N. 294. N. 294.

LEGGE *che modifica i termini per la revisione e pubblicazione delle liste elettorali amministrative e politiche.*

9 giugno 1907.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 giugno* 1907, *n.* 135)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I seguenti articoli della legge comunale e provinciale e della legge elettorale politica sono così modificati:

Art. 28. Legge comunale e provinciale.

Art. 17. Legge elettorale politica.

Alle parole « 15 dicembre » sono sostituite: « *1° dicembre* ».

Alle parole « 31 dicembre » sono sostituite: « *15 dicembre* ».

Art. 37. Legge comunale e provinciale.

Art. 27. Legge elettorale politica.

Alle parole « 15 febbraio » sono sostituite: « *31 gennaio* ».

Alle parole « ultimo di febbraio » sono sostituite: « *15 febbraio* ».

Articoli 43 e 44 della legge comunale e provinciale.

Articoli 33 e 34 della legge elettorale politica.

Alle parole « 15 marzo » sono sostituite: « *1° marzo* ».

Digitized by Google

Art. 45. Legge comunale e provinciale.

Art. 35. Legge elettorale politica.

Alle parole « 30 maggio » sono sostituite: « *30 aprile* ».

Alle parole « 15, 20 e 30 giugno » sono sostituite: « *15, 20 e 31 maggio* ».

I comuni che alla data della presente legge abbiano compiuta la rettificazione della rispettiva lista permanente potranno fare le elezioni colle liste nuove anche nel mese di giugno.

La disposizione di quest'ultimo comma andrà in vigore col giorno successivo alla pubblicazione di questa legge.

Art. 2.

Il Governo del Re, sentito il consiglio di Stato, è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 maggio 1898, n. 164; con le disposizioni delle leggi 23 dicembre 1900, n. 449; 7 maggio 1902, n. 144; 28 dicembre 1902, n. 544; 11 febbraio 1904, n. 35; 8 luglio 1904, n. 407; 9 luglio 1905, n. 378, e delle altre che l'hanno modificato e con quelle della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.

Digitized by Google

N. 295. N. 295.

REGIO DECRETO *che assegna al comune di Angri il sussidio a carico dello Stato per il passaggio dalla categoria dei comuni chiusi a quella degli aperti.*

19 maggio 1907.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 giugno 1907, n. 137*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 15 e 20 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*;

Visto l'art 8 del regolamento 9 marzo detto anno, numero 90;

Veduta la decisione in data 30 aprile corrente anno, della commissione centrale nominata con Nostro decreto 10 aprile 1902, n. 134;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È assegnato al comune di Angri (Salerno) il sussidio a carico dello Stato, di annue lire novemila ventinove e centesimi ventotto (L. 9,029. 28) dal 1° gennaio 1907 in poi, per il passaggio dalla categoria dei comuni chiusi a quella degli aperti.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 200. PACINI.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli ORLANDO

LACAVA.

Digitized by Google

N. 296. N. 296.

REGIO DECRETO *che ripartisce il canone daziario fra i comuni di Albizzate e Solbiate Arno.*

19 maggio 1907.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 giugno 1907, n. 137*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 aprile 1905, n. 154, mediante la quale, dal comune di Albizzate (Milano) fu staccata la frazione Solbiate Arno e Monte, che venne costituita in comune autonomo, colla denominazione di Solbiate Arno;

Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1905, n. 644, col quale furono approvati i canoni di abbonamento ai dazi di consumo governativi pei comuni della provincia di Milano;

Visto l'art. 8, lettera *c*, della legge 6 luglio 1905, numero 323;

Vista la decisione in data 30 aprile corrente anno della commissione centrale che ha determinate le variazioni da apportarsi al canone daziario del comune di Albizzate, in relazione alla suddetta modificazione nella circoscrizione territoriale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il canone daziario in corso già attribuito cumulativamente ai comuni di Albizzate e di Solbiate Arno, in com-

Digitized by Google

plessive lire 657, è ripartito fra i due comuni suindicati, nella misura seguente:

Comune di Albizzate. . .	L. 387. 69
Comune di Solbiate Arno .	» 269. 31

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 201. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

LACAVA.

Digitized by Google

N. 297. N. 297.

LEGGE *che aggrega il comune di Canneto sull'Oglio alla pretura di Piadena.*

6 giugno 1907.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 giugno 1907, n. 137)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Canneto sull'Oglio (provincia di Mantova) è separato dalla giurisdizione della pretura di Asola e tribunale di Castiglione delle Stiviere, ed aggregato a quella della pretura di Piadena e conseguentemente al tribunale di Bozzolo.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare per decreto reale le disposizioni per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

ORLANDO.

Digitized by Google

N. 298. N. 298.

LEGGE *portante il riordinamento del personale delle diverse carriere del Ministero degli affari esteri.*

9 giugno 1907.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 giugno 1907 n. 137*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il personale di prima categoria dipendente dal Ministero degli affari esteri è ripartito in due ruoli organici, corrispondenti alle due carriere: diplomatica e consolare.

Detti ruoli, coi relativi gradi, classi e stipendi, sono fissati come nella tabella *A*, annessa alla presente legge, di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Alle carriere diplomatica e consolare si accede, salvo l'eccezione di cui all'art. 5 della presente legge, previo concorsi per esami aperti separatamente per gli addetti di legazione e gli addetti consolari.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono le seguenti:

a) la cittadinanza italiana;

b) l'età non minore di anni 20, nè maggiore di 30;

c) l'avere soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

d) l'essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualunque clima, provata con certificati medici militari designati dal Ministero degli affari esteri ad eseguire la visita;

e) l'avere sempre tenuto lodevole condotta ed essere di civile condizione;

f) l'avere ottenuto la laurea in legge in una università del Regno, oppure l'attestato di licenza degli istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830;

Digitized by Google

g) il possesso di una rendita, sia in proprio, sia per assegno fatto dai parenti o da altri. Questa rendita non potrà essere inferiore ad annue lire 8,000 per gli aspiranti alla carriera diplomatica, e ad annue lire 3,000 per gli aspiranti alla carriera consolare.

L'adempimento di tali condizioni non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione.

Non si possono indire concorsi per l'ammissione alle due carriere se non per il numero dei posti vacanti in ciascun ruolo.

Non si potrà rimanere addetti quando si sia sorpassata l'età di 35 anni.

Art. 3.

Le promozioni di grado hanno luogo esclusivamente a scelta e, salvo che per gli addetti, non possono essere fatte se non dopo almeno cinque anni di permanenza nel grado che il funzionario occupa.

Per ogni passaggio di grado è necessario il parere favorevole di una commissione di cinque membri, distintamente nominata per ciascuna delle due carriere con decreto ministeriale, e rinnovabile ogni biennio. Le commissioni saranno presiedute dal sottosegretario di Stato; ne farà parte di diritto il segretario generale; gli altri tre membri di ciascuna dovranno essere funzionari superiori delle rispettive carriere in attività di servizio.

Potranno essere chiamati a far parte delle commissioni anche i capi servizio del Ministero quando si tratti di funzionari che siano o siano stati alla loro dipendenza.

Il funzionario che non abbia ottenuto il sopraddetto parere favorevole, potrà, dopo almeno uno e non più di tre anni provocare un secondo giudizio, il quale sarà definitivo.

La promozione per meriti singolari al grado superiore, prima che siano trascorsi i cinque anni di cui al primo comma del presente articolo, non sarà concessa se non col voto unanime della rispettiva commissione.

Le norme per l'alternarsi dal servizio all'interno e all'estero saranno stabilite per regolamento, da promulgarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 4.

Il servizio prestato all'estero sarà, nei soli riguardi della pensione di riposo, aumentato, per talune residenze, di quattro o sei dodicesimi a seconda della distanza dalla patria e dei disagi nelle condizioni del clima e della vita che le residenze stesse presentano.

Detto aumento non si calcola se non dopo almeno un anno di permanenza non interrotta nella medesima residenza, o in altra di condizioni analoghe. Non si considera interruzione il tempo del viaggio necessario per recarsi direttamente dall'una all'altra residenza.

Digitized by Google

La determinazione delle residenze anzidette, secondo le due categorie ora accennate, sarà fatta per decreto ministeriale.

A parità di classificazione saranno preferiti nelle promozioni i funzionari che avranno prestato servizio nelle anzidette residenze, giusta le precedenti disposizioni.

Art. 5.

Il Governo potrà nominare a ministri plenipotenziari ed a consoli generali di 1ª classe anche persone estranee al ruolo diplomatico e consolare.

Art. 6.

Fra i gradi e le classi dei due ruoli predetti è stabilita la parificazione secondo la tabella *B* annessa a questa legge e di cui fa parte integrante.

Art. 7.

Il ministro degli affari esteri avrà facoltà di effettuare con decreto reale, sentito il consiglio dei ministri, per il migliore andamento del servizio, passaggi di funzionari dall'uno all'altro ruolo, nei limiti e colle guarentigie di cui agli articoli seguenti.

I funzionari non avranno diritto di opporsi a siffatto provvedimento, che sarà preso con decreto reale.

Art. 8.

Per esercitare la facoltà di cui all'articolo precedente dovrà essere sentita una commissione permanente speciale, la quale valuterà le condizioni del servizio, le qualità personali dei funzionari da trasferirsi, e il possesso da parte dei medesimi di tutti i requisiti necessari al grado e al posto al quale verrebbero assegnati.

Art. 9.

La commissione è composta di sei membri, oltre il presidente, nominati per decreto reale, e scelti nelle seguenti categorie:

Antichi ministri degli affari esteri;

Antichi sottosegretari di Stato, segretari generali del Ministero;

Direttori o ispettori generali o ex direttori o ex ispettori generali, direttori o ex direttori capi di divisione dell'ufficio *personale* dello stesso Ministero;

Ministri plenipotenziari e consoli generali o ex ministri plenipotenziari o ex consoli generali.

Ne farà parte anche un consigliere di Stato.

La commissione si rinnova per un terzo ogni biennio.

Alla nomina del presidente si provvederà con speciale decreto reale ed il nome del medesimo non sarà sorteggiato nei primi due bienni.

Digitized by Google

Per la validità delle decisioni della commissione, che sono sempre prese a scrutinio segreto, è necessaria almeno la presenza di quattro dei suoi membri. In caso di parità, avrà la prevalenza il voto del presidente.

La commissione è convocata di volta in volta a richiesta del ministro.

Art. 10.

In qualunque caso non potrà assolutamente proporsi o decretarsi il passaggio da una carriera all'altra se non quando il funzionario da trasferirsi: 1° abbia trascorso non meno di due anni nella classe attuale dalla propria carriera qualora non vi sia stato promosso per ordine di anzianità; 2° sia di grado non inferiore a quelli di segretario di legazione di seconda classe e di vice-console di prima classe rispettivamente.

I passaggi non potranno aver luogo per ogni quadriennio in misura superiore a due in ciascuna delle due carriere e per effetto di essi non potrà essere occupato più di un ottavo del ruolo di ogni grado di ciascuna carriera.

Le nomine a ministri e consoli generali di 1ª classe di funzionari appartenenti all'una o all'altra delle due categorie non saranno considerati come passaggi.

Art. 11.

Ogni funzionario trasferito occuperà nel nuovo ruolo il posto corrispondente alla propria anzianità di grado e di classe.

Art. 12.

Gli ufficiali diplomatici e gli ufficiali consolari di prima categoria possono essere, con decreto reale o con decreto ministeriale, a seconda che si tratti di funzionari nominati dal Re o dal ministro, collocati a disposizione del Ministero, quando per motivi di guerra, per altre cause indipendenti dalla loro volontà, o per decisione del ministro estranea al merito dei loro servizi, devono cessare temporaneamente dalle proprie funzioni all'estero.

Nessuno degli ufficiali anzidetti può rimanere a disposizione del Ministero quando siano venute meno le cause che hanno provocato tale provvedimento. Il periodo di tempo, nel quale i medesimi potranno rimanere in tale posizione, non potrà eccedere il biennio.

Il biennio della disposizione può essere, in via eccezionale, prorogato per un altro solo anno con decreto, accompagnato da relazione motivata. Qualora trascorso questo periodo non sia altrimenti disposto, il funzionario sarà collocato in aspettativa per motivi di servizio e poi in disponibilità.

Digitized by Google

Art. 13.

I servizi di concetto degli uffici centrali del dicastero saranno disimpegnati da funzionari delle due carriere, diplomatica e consolare, secondo le norme indicate negli articoli seguenti.

Nulla è innovato per ciò che concerne il personale di concetto estraneo ai ruoli diplomatico e consolare.

Ai posti speciali, e naturalmente fissi, di direttore degli archivi, di bibliotecario e di direttore della tipografia, si eccede con norme stabilite da apposito regolamento.

Art. 14.

Un funzionario dello Stato, di grado non inferiore a quello di inviato straordinario e ministro plenipotenziario, è preposto, sotto l'alta direzione del ministro e del sottosegretario di Stato, col titolo di segretario generale, alla trattazione degli affari del dicastero.

Al medesimo cui potrà essere contemporaneamente affidata una direzione generale, verrà conservata, oltre al proprio stipendio, una parte dell'ultimo assegno da esso goduto in misura non superiore ai due terzi dello stipendio stesso.

Art. 15.

Il ministro degli affari esteri avrà facoltà di destinare a ciascun ufficio o posto funzionari di sua scelta senza che questi abbiano diritto di opporsi.

Art. 16.

I funzionari destinati a prestar servizio presso gli uffici centrali del Ministero hanno diritto, oltre il proprio stipendio, all'indennità di residenza in Roma, giusta le leggi in vigore.

Ai ministri plenipotenziari e ai consoli generali di prima classe, mentre hanno nell'amministrazione centrale la direzione del segretariato generale, e degli affari diplomatici, o degli affari commerciali, privati e contenziosi, sarà conservata, oltre allo stipendio, una parte dell'ultimo assegno da essi goduto, in misura non superiore alla metà del proprio stipendio.

Art. 17.

I ruoli organici degli interpreti di prima categoria, del personale di ragioneria, di quello d'ordine e del personale di servizio del Ministero degli affari esteri, nonchè gli stipendi dei posti speciali di direttore dell'archivio storico, di bibliotecario e di direttore della tipografia, sono, a decorrere dal 1° luglio 1907, fissati come nella tabella C, che fa parte integrante della presente legge.

Digitized by Google

Art. 18.

A decorrere dal 1° luglio 1908 gli assegni degli ambasciatori e ministri plenipotenziari saranno aumentati di un settimo quando abbiano moglie o figli residenti con essi non meno di sette mesi dell'anno, e saranno aumentati di un sesto quando abbiano e moglie e figli residenti con essi non meno di sette mesi dell'anno.

Disposizioni transitorie.

Art. 19

I funzionari attualmente appartenenti al ruolo della carriera centrale saranno ripartiti in ragione di due quinti nel ruolo diplomatico e di tre quinti nel ruolo consolare, in base ai seguenti criteri:

1° le abitudini dimostrate;

2° la domanda di ammissione in carriera, nei casi in cui il candidato poteva indicare in tale domanda se aspirava alla carriera diplomatica o a quella consolare;

3° i servizi prestati all'estero;

4° l'ufficio del Ministero al quale ciascuno degli impiegati è rimasto addetto più a lungo;

5° le condizioni economiche dei funzionari.

Prima che si effettuino le promozioni di cui all'art 24, ciascuno dei funzionari del ruolo centrale di 1ª categoria sarà inscritto nel ruolo al quale è stato assegnato in base alla propria anzianità iniziale di carriera, fino al punto per altro che il suo stipendio attuale non venga eventualmente ad essere aumentato di più di mille lire e che la sua anzianità non risulti maggiore di quella del funzionario che immediatamente lo precede nel ruolo della carriera centrale.

Art. 20.

Il riparto di cui sopra sarà fatto da una speciale commissione così composta:

Il sottosegretario di Stato del Ministero degli affari esteri (presidente);

il segretario generale del Ministero;

un consigliere di Stato;

due inviati straordinari e ministri plenipotenziari, di cui uno in servizio attivo;

due consoli generali di cui uno in servizio attivo.

La commissione delibera per votazione segreta.

Art. 21.

Detta commissione dovrà compiere il suo lavoro non oltre il 30 giugno 1907.

Digitized by Google

Art. 22.

Gli attuali funzionari della carriera interna che abbiano, al momento in cui entrerà in vigore la presente legge, oltrepassato il ventesimo anno di servizio, non potranno essere destinati in una residenza all'estero senza il loro consenso.

Ad essi, qualora rimangano al Ministero, non è applicabile la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 16.

Art. 23.

I funzionari delle carriere diplomatica e consolare che si trovano nei rispettivi ruoli al 1° luglio 1907 non potranno essere trasferiti da un ruolo all'altro secondo le norme degli articoli 7 a 11 della presente legge senza il parere conforme della commissione di cui all'art. 8 della legge stessa.

Art. 24.

Le promozioni per la formazione dei nuovi ruoli diplomatico e consolare annessi alla presente legge saranno fatte esclusivamente a scelta, senza tener conto delle condizioni di cui all'art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 non è applicabile in occasione della prima promozione dei singoli funzionari dopo la formazione dei nuovi ruoli.

Art. 25.

A coloro che godono, al momento in cui entra in vigore la presente legge di uno stipendio superiore a quello del grado e della classe cui vengono assegnati nella carriera diplomatica o consolare, sarà conservata *ad personam* la differenza fra i detti due stipendi fino a quando conseguiranno un aumento di stipendio per lo meno equivalente alla differenza stessa, o cesseranno per qualunque ragione di appartenere alla carriera.

Art. 26.

Nel bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1907-908, saranno introdotte tutte le variazioni in dipendenza della completa esecuzione della presente legge.

Art. 27.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge, la quale andrà in vigore col 1° luglio 1907.

Digitized by Google

Tabella A.

Ruolo del personale diplomatico.

10	ministri di 1ª classe a.	L.	15,000	L. 150,000
19	ministri di 2ª classe a	»	9,000	» 171,000
11	consiglieri di legazione di 1ª classe a. .	»	6,000	» 66,000
10	consiglieri di legazione di 2ª classe a. .	»	5,000	» 50,000
22	segretari di legazione di 1ª classe a. .	»	4,000	» 88,000
16	segretari di legazione di 2ª classe a	»	3,000	» 48,000
19	segretari di legazione di 3ª classe a. .	»	2,500	» 47,500
12	addetti di legazione.		. . .	. . . .
			Totale . .	L. 620,500

Ruolo del personale consolare.

16	consoli generali di 1ª classe a	L.	9,000	L. 144,000
30	consoli generali di 2ª classe a	»	6,000	» 180,000
35	consoli di 1ª classe a	»	5,000	» 175,000
28	consoli di 2ª classe a	»	4,000	» 112,000
28	vice consoli di 1ª classe a.	»	3,000	» 84,000
36	vice consoli di 2ª classe a	»	2,500	» 90,000
12	addetti consolari		. . .	. . . .
2	consoli giudici { L. 5,000 / » 3,000 }			» 8,000
			Totale. . .	L. 793,000

Tabella B.

Carriera diplomatica.

Inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 1ª classe.	L.	15,000
Inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 2ª classe.	»	9,000
Consiglieri di legazione di 1ª classe	»	6,000
Consiglieri di legazione di 2ª classe.	»	5,000
Segretari di legazione di 1ª classe	»	4,000
Segretari di legazione di 2ª classe	»	3,000
Segretari di legazione di 3ª classe	»	2,500
Addetti di legazione		. . .

Digitized by Google

Segue Tabella *B*.

Carriera Consolare.

Consoli generali di 1ª classe	L.	9,000
Consoli generali di 2ª classe	»	6,000
Consoli di 1ª classe	»	5,000
Consoli di 2ª classe	»	4,000
Vice consoli di 1ª classe	»	3,000
Vice consoli di 2ª classe	»	2,500
Addetti consolari		. . .

Tabella C.

Ruolo organico degli interpreti di 1ª categoria.

6	interpreti di 1ª classe a	L.	6,000	L.	36,000
5	id. di 2ª id. a	»	4,000	»	20,000
7	id. di 3ª id. a	»	3,000	»	21,000
4	volontari interpreti		. . .		. . . .
22				L.	77,000

Ruolo organico del personale di ragioneria (2ª *categoria*).

1	direttore capo di divisione	L.	7,000	L.	7,000
1	capo sezione di 1ª classe	»	5,000	»	5,000
2	capi sezione di 2ª classe	»	4,500	»	9,000
4	segretari di 1ª classe	»	4,000	»	16,000
5	segretari di 2ª classe	»	3,500	»	17,500
5	segretari di 3ª classe	»	3,000	»	15,000
3	vice segretari di 1ª classe	»	2 500	»	7,500
2	vice segretari di 2ª classe	»	2,000	»	4,000
23				L.	81,000

Ruolo organico del personale d'ordine (3ª *cateroria*)

3	archivisti capi	L.	4,000	L.	12,000
11	archivisti di 1ª classe	»	3,500	»	38,500
8	archivisti di 2ª classe	»	3,000	»	24,000
16	applicati di 1ª classe	»	2,500	»	40,000
11	applicati di 2ª classe	»	2,000	»	22,000
4	applicati di 3ª classe	»	1,500	»	6,000
53				L.	142,500

Digitized by Google

Segue Tabella C.

Ruolo organico del personale di servizio.

3 commessi	L.	2,000	L.	6,000
5 capi uscieri	»	1,800	»	9,000
9 uscieri di 1ª classe	»	1,650	»	14,850
9 uscieri di 2ª classe	»	1,500	»	13,500
4 uscieri di 3ª classe	»	1,350	»	5,400
4 uscieri di 4ª classe	»	1,100	»	4,400
4 inservienti	»	900	»	3,600
3 portalettere	»	700	»	2,100
41			L.	58,850

Posti speciali.

Direttore archivio storico	L.	7,000
Bibliotecario	»	6,000
Direttore tipografia	»	4,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli ORLANDO.

TITTONI.
CARCANO.

Digitized by Google

N. 299. N. 299.

REGIO DECRETO *che modifica gli articoli 16, 18 e 24 del regolamento 27 dicembre 1882, n. 1139, per la esecuzione del codice di commercio.*

9 giugno 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 giugno 1907, n. 136)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto coi ministri dell'agricoltura, industria e commercio e del tesoro;

Sentito il consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 16, 18 e 24 del regolamento per la esecuzione del codice di commercio, approvato col regio decreto 27 dicembre 1882, n. 1139, sono sostituiti i seguenti:

Art. 16. — « Nelle borse in cui si contrattano valori pubblici sono ammessi di diritto alla quotazione:

1° i titoli del debito pubblico dello Stato;

2° i titoli di società private garantiti dallo Stato;

3° le cartelle di credito fondiario italiano;

4° i titoli cambiari.

« I titoli degli enti morali e delle società commerciali per azioni legalmente costituite, e le merci, sono ammessi alla quotazione con deliberazione della camera di commercio, sentita la deputazione di borsa.

Digitized by Google

« A partire dalla data del presente decreto, le ammissioni alla quotazione, dei titoli di società commerciali per azioni potranno aver luogo soltanto quando siano stati approvati dalla assemblea generale dei soci e resi pubblici, ai termini di legge, i bilanci di due esercizi annuali.

« Quest'ultima disposizione non si applica alle società per azioni che derivino dalla fusione di più altre, quando ciascuna di esse abbia per suo conto soddisfatte le condizioni anzidette, ed il capitale complessivamente da esse conferito non sia inferiore alla metà di quello della nuova società.

« Per ammettere alla quotazione i valori esteri è necessaria l'autorizzazione governativa. »

Art. 18. — « L'accertamento dei corsi è fatto dal sindacato di borsa con l'intervento di un componente la deputazione di borsa, nella base delle dichiarazioni degli agenti di cambio.

« Sorgendo dubbi sulla esattezza delle dichiarazioni di alcuno degli agenti di cambio, il sindacato può chiedergli le prove delle contrattazioni compiute con la sua mediazione. »

Art. 24. — « Le camere di commercio possono permettere la negoziazione dei valori pubblici alla grida, la quale si intende riservata esclusivamente agli agenti di cambio e deve farsi entro apposito recinto. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a p. 3 BAGNI.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.
ORLANDO.
CARCANO.
F. COCCO-ORTU.

Digitized by Google

N. 300. N. 300.

Legge *che autorizza la spesa di lire 31.975,100 per opere pubbliche, ripartizione di stanziamenti e il trasporto di fondi negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908.*

6 giugno 1907.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 giugno 1907, n. 148)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 31,975,100 (trentun milioni novecentosettantacinquemilacento) da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici e da ripartirsi come segue:

a) lire 400,000 in aggiunta alla somma autorizzata dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, al n. 1, lettera *b*, della tabella *E*, per interessi da pagarsi alla cassa depositi e prestiti sul conto corrente istituito in applicazione della legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato;

b) lire 1,500,000 in aggiunta alle assegnazioni fatte dalle leggi 28 giugno 1891, n. 306; 28 giugno 1892, n. 299; 6 giugno 1893, n. 458; 12 luglio 1894, n. 298 e 30 giugno 1904, n. 293 per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma;

Digitized by Google

c) lire 9,000,000 in aggiunta alle assegnazioni fatte dalle leggi 25 febbraio 1900, n. 56, e 30 giugno 1904, numero 293, per la prosecuzione dei lavori del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II;

d) lire 1,395,100 per lavori di rettifica, sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali designati nella tabella *A* annessa alla presente legge;

e) lire 3,500,000 in aggiunta alla spesa autorizzata dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, 30 giugno 1904, n. 293 e 21 giugno 1906, n. 238, per la costruzione di strade provinciali, designate nella tabella *B* annessa alla presente legge;

f) lire 1,000,000 in aggiunta alla somma autorizzata dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, all'art. 1 lettera *h*, per sussidi per opere di difesa degli abitati contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti e per il ripristino delle stesse opere distrutte o danneggiate dalle alluvioni o frane;

g) lire 12,000,000 in aggiunta alla spesa autorizzata dalle leggi 22 marzo 1900, n. 195 e 7 luglio 1902, n. 333, per opere di bonifica di 1ª categoria designate nella tabella *C*, annessa alla presente legge;

h) lire 500,000 per la costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento agrario dell'Agro romano a termini dell'art. 19 della legge 13 dicembre 1903, n. 474;

i) lire 1,640,000 per le opere di sistemazione del porto di Piombino;

k) lire 120,000 per spese di sorveglianza sulla costruzione delle ferrovie concesse all'industria privata;

l) lire 900,000 in applicazione della legge 4 dicembre 1902, n. 506, per sovvenzioni riguardanti le ferrovie complementari da concedersi all'industria privata;

m) lire 20,000 in aggiunta alla somma autorizzata dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 e 14 maggio 1906, n. 198, per l'isolamento del palazzo Madama in cui ha sede il Senato del Regno.

La somma di cui alla lettera *a*, sarà stanziata negli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1914 15 in ragione di lire

Digitized by Google

50,000 nel 1° e nell'ultimo e di lire 100,000 nel 2° nel 3° e nel 4°.

La somma di cui alla lettera *b*, sarà stanziata per lire 900,000 nell'esercizio finanziario 1907-908 e per lire 600,000 nell'esercizio finanziario 1908-909.

La somma di cui alla lettera *c*, sarà stanziata negli esercizi finanziari dal 1908-909 in avanti.

La somma di cui alla lettera *d*, sarà stanziata per lire 140,000 nell'esercizio finanziario 1906-907, per lire 641,100 in quello 1907-908 e pel rimanente nei successivi.

La somma di cui alla lettera *e*, sarà stanziata a decorrere dall'esercizio finanziario 1908-909.

La somma di cui alla lettera *f*, sarà stanziata per lire 100,000 nell'esercizio 1906-907, per lire 150,000 nell'esercizio 1907-908 e per lire 750,000 negli esercizi successivi.

La somma di cui alla lettera *g*, sarà stanziata per lire 2,950,000 nell'esercizio finanziario 1907-908 e per il rimanente nei successivi.

La somma di cui alla lettera *h*, sarà stanziata per lire 200,000 nell'esercizio 1906-907 e per lire 300,000 nell'esercizio 1907-908.

La somma di cui alla lettera *i*, sarà stanziata negli esercizi finanziari che verranno designati dal regio decreto di cui al successivo art. 2.

La somma di cui alla lettera *k*, sarà stanziata in ragione di lire 50,000 nell'esercizio finanziario 1906-907 e lire 70,000 nell'esercizio finanziario 1907-908.

La somma di cui alla lettera *l*, sarà stanziata nell'esercizio finanziario 1907-908.

La somma di cui alla lettera *m*, sarà stanziata nell'esercizio finanziario 1906-907.

I lavori di cui nelle lettere *d*, *e*, *f*, *h*, *i*, *m*, sono dichiarati di pubblica utilità.

Per le spese di cui alle lettere *h*, *k* e *l* è fatta riserva di proporre a suo tempo, nei limiti della spesa consolidata con la legge 21 giugno 1906, n. 238, gli ulteriori stanziamenti a seconda delle necessità.

Digitized by Google

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di stipulare col comune di Piombino una convenzione, con cui il comune stesso si obblighi ad anticipare la somma suddetta per la sollecita esecuzione delle opere autorizzate, che sono dichiarate di pubblica utilità. La convenzione, da registrarsi col diritto fisso di una lira, sarà approvata per regio decreto, il quale stabilirà in che modo e in quali esercizi la somma anticipata sarà dallo Stato rimborsata al comune, senza interessi e dedotta la quota di contributo a suo carico.

Alla convenzione, che venga stipulata, sarà applicabile il disposto dell'art. 7 della legge 13 marzo 1904, n. 102, quanto all'imposizione e riscossione di una tassa supplementare a quella di ancoraggio.

Art. 3.

Alla data della promulgazione della presente legge cessa definitivamente la facoltà di valersi del disposto dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1902, n. 547, concernente l'anticipata esecuzione dei lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato, e le somme che a detta epoca risulteranno dovute alla cassa depositi e prestiti sul conto corrente istituito col tesoro, saranno rimborsate entro otto esercizi a decorrere dal 1907-908

Art. 4.

Sono autorizzate per l'esercizio 1906-907 le seguenti anticipazioni di fondi:

a) di lire 700,000 sulle assegnazioni stabilite dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, per la costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione del palazzo di Montecitorio.

La detta somma sarà diminuita sullo stanziamento da farsi per la stessa opera nell'esercizio finanziario 1907-1908;

b) di lire 300,000 sulle assegnazioni stabilite al numero 3 della tabella *I* annessa alla legge 22 marzo 1900,

Digitized by Google

n. 195 (testo unico), per la bonifica delle maremme toscane.

La detta somma sarà diminuita in ragione di lire 160,000 nell'esercizio 1908-909 e 140,000 nell'esercizio 1909-910, sugli stanziamenti da farsi per la stessa bonifica;

c) di lire 400,000 sulle assegnazioni stabilite al n. 3 della tabella *III* annessa alla legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), per la bonifica della bassa pianura bolognese-ravennate.

La detta somma sarà diminuita in ragione di annue lire 100,000 sugli stanziamenti da farsi per la stessa bonifica negli esercizi finanziari dal 1915-916 al 1918 919;

d) di lire 700,000 sulle assegnazioni stabilite nella tabella *IV*, annessa alla legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), per il fondo di riserva.

La detta somma sarà diminuita in ragione di lire 200,000 nell'esercizio 1908 909 e di lire 250,000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1910-911 e 1911-912;

e) di lire 200,000 sull'assegnazione stabilita per le opere di ampliamento del porto di Napoli nella legge 13 marzo 1904, n. 102.

La detta somma sarà diminuita sullo stanziamento proposto per l'esercizio 1907-908, in base alla legge 21 giugno 1906, n. 238.

Art. 5.

Sono autorizzate per l'esercizio 1907-908 le seguenti anticipazioni di fondi:

a) di lire 600,000 sulle assegnazioni stabilite dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma.

La detta somma sarà diminuita sullo stanziamento da farsi per la predetta opera nell'esercizio 1908-909;

b) di lire 700,000 sulle assegnazioni stabilite al n. 33 della tabella *III* annessa alla legge 22 marzo 1900, numero 195 (testo unico), per la bonifica della bassa pianura bolognese-ravennate.

Digitized by Google

La detta somma sarà diminuita sugli stanziamenti da farsi per la predetta bonifica in ragione di lire 200,000 nell'esercizio 1910-911 e di lire 250,000 in ciascuno dei due esercizi 1911-912 e 1912-913;

c) di lire 200,000 sulle assegnazioni stabilite al n. 43 della tabella *III* annessa alla legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) per la bonifica del lago di Lesina.

La detta somma sarà diminuita sullo stanziamento da farsi per la predetta bonifica nell'esercizio 1912-913;

d) di lire 200,000 sulle assegnazioni stabilite al n. 44 della tabella *III* annessa alla legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) per la bonifica di Varano.

La detta somma sarà diminuita sugli stanziamenti da farsi per la predetta bonifica in ragione di lire 100,000 per ciascuno degli esercizi 1908-909 e 1909-910;

e) di lire 250,000 sulle assegnazioni stabilite al n. 54 della tabella *III* annessa alla legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) per la bonifica dei terreni paludosi fra Capo Suvero e la foce dell'Angitola.

La detta somma sarà diminuita sugli stanziamenti da farsi per la predetta bonifica in ragione di lire 50,000 nell'esercizio 1910-911 e lire 200,000 nell'esercizio 1911-912;

f) di lire 200,000 sulle assegnazioni stabilite nella tabella *IV* annessa alla legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) per un fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e* dell'art. 66 del testo unico della legge predetta.

La detta somma sarà diminuita sugli stanziamenti da farsi per il predetto fondo di riserva in ragione di lire 100,000 per ciascuno degli esercizi 1908-909 e 1909-910;

g) di lire 200,000 sulle assegnazioni stabilite al n. 14 della tabella unica annessa alla legge 7 luglio 1902, numero 333, per la bonifica dei Pantani Grosso e Piccolo.

La detta somma sarà diminuita sullo stanziamento da farsi per la predetta bonifica nell'sercizio 1909 910;

h) di lire 200,000 sulle assegnazioni stabilite al n. 17

Digitized by Google

della tabella unica annessa alla legge 7 luglio 1902, n. 333, per la bonifica di Venafro.

La detta somma sarà diminuita sugli stanziamenti da farsi per la predetta bonifica in ragione di lire 100,000 per ciascuno degli esercizi 1910-911 e 1911-912;

i) di lire 200,000 sulle assegnazioni stabilite dal numero 21 della tabella unica annessa alla legge 7 luglio 1902, n. 333 per la bonifica del bacino inferiore dei fiumi Coriglianeto, Cino e Trionto.

La detta somma sarà diminuita sugli stanziamenti da farsi per la predetta bonifica in ragione di lire 150,000 nell'esercizio 1918-919 e lire 50,000 nell'esercizio 1919-920;

k) di lire 250,000 sulle assegnazioni stabilite all'art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 351, pei lavori di ampliamento e sistemazione del porto di Napoli.

La detta somma sarà diminuita sullo stanziamento da farsi per il predetto porto nell'esercizio finanziario 1914-915.

Art. 6.

Per provvedere alla sistemazione ed ultimazione delle strade comunali obbligatorie nelle provincie calabresi, di cui alla tabella *B* della legge 25 giugno 1906, n. 255, è data facoltà al Governo del Re, in applicazione dell'art. 262 del regolamento approvato con regio decreto 24 dicembre 1906, n. 607, di trasportare la somma di lire 150,000 dal capitolo 211: « Sussidi ai comuni per le strade comunali obbligatorie ecc. » al capitolo 409 *ter*: « Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1906-907 ed in corrispondenza, uguale somma dal capitolo 233 al capitolo 434 dello stato di previsione dell'esercizio 1907-908.

Art. 7.

Nelle stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1906-907 saranno portate le variazioni stabilite dalla tabella *D* annessa alla presente legge.

Digitized by Google

Art. 8.

A modificazione della legge 21 giugno 1906, n. 238, le proposte dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908 saranno modificate in conformità della nota di variazione contenute nella tabella *E* annessa alla presente legge, contenente anche modificazioni di conseguenza nella parte ordiria dello stesso stato di previsione.

Art. 9.

La reintegrazione alle varie opere delle somme stornate in forza dei precedenti articoli 4 e 7, 5 e 8 (tabelle *D*, *E*) sarà fatto nel modo indicato dalla tabella *F* annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli ORLANDO.

CARCANO
GIANTURCO.

Digitized by Google

Tabella A.

Lavori di rettifica, sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.

Numero d'ordine	Provincia	INDICAZIONE DEL LAVORO	Importo
1	Avellino	Consolidamento del burrone detto « Madonna dell'Arco », presso Ariano, lungo la strada nazionale, n. 54 (Maggiori fondi occorrenti in aggiunta a quelli accordati dalla legge 25 febbraio 1900, n. 56)	200,000
2	Id.	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale, n. 55 *bis*	100,000
3	Id.	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 55 *ter*	38,000
4	Id.	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 55 *quater* . . .	20,000
5	Belluno	Parziale ricostruzione di opere di presidio al transito nel tratto detto « la Cavallera » fra le progressive 44.900 e 45.700 lungo la strada nazionale n. 9	40,000
6	Benevento	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 87	100,000
7	Campobasso	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 85 *bis*	50,000
8	Id.	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 83 *bis*	105,000
		Da riportarsi . .	653,000

Digitized by Google

Segue Tabella A.

Numero d'ordine	Provincia	INDICAZIONE DEL LAVORO	Importo
		Riporto . .	653,000
9	Chieti	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 51 *bis*.	45,000
10	Id.	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 52 *bis*	30,000
11	Cuneo	Costruzione di un nuovo ponte sul torrente Majra, nell'abitato di Dronero, lungo la nazionale n. 29.	80,000
12	Id.	Rettifica della salita detta « la Cavajerà » lungo la strada nazionale n. 31.	70,000
13	Firenze	Correzione della curva all'imbocco del ponte dell'Appennino dalla parte di S. Marcello Pistoiese lungo la strada nazionale n. 40 .	20,000
14	Genova	Allargamento del ponte a tre luci sul torrente Ghiacciato, presso Molassano, lungo la strada nazionale n 36	20,000
15	Id.	Correzione fra i km. 18 e 19 lungo la strada nazionale n 36.	100,000
16	Massa	Lavori per l'allacciamento della rettifica compresa fra il ponte Debicò e quello sul torrente Rosaro della nazionale n. 38, presso Soliera	100,000
17	Pesaro	Correzione in località « Cà Ruffagallo » lungo il 2° tronco della strada nazionale n. 43.	64,000
		Da riportarsi . .	1,182,000

Digitized by Google

Segue Tabella A.

Numero d'ordine	Provincia	INDICAZIONE DEL LAVORO	Importo
		Riporto . .	1,182,000
18	Potenza	Costruzione di una casa cantoniera doppia alla progressiva 15,515.50 lungo il 2° tronco dalla Scaricata di Grottolo a Potenza della strada nazionale n. 56	13,600
19	Id.	Costruzione di una casa cantoniera doppia alla progressiva 212.480 lungo il tronco Sella Cessuta-Altipiano di Viggiano della strada nazionale n. 58	20,000
20	Id.	Costruzione di una casa cantoniera lungo il primo tronco dell'abitato di Sapri alla nazionale delle Calabrie della strada nazionale n. 59	14,500
21	Sassari	Urgente ampliamento della casa cantoniera Seredda lungo la strada nazionale n. 84 .	10,000
22	Udine	Ricostruzione di un ponte sul torrente Missigulis lungo la strada nazionale n. 2 . .	50,000
23	—	Fondo per imprevisti e maggiori spese, direzione e sorveglianza dei lavori sovra indicati	100,000
		Totale . . . L.	1,395,100

Visto, d'ordine di S. M.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro dei lavori pubblici
GIANTURCO.

Digitized by Google

Tabella B.

Maggiori spese per costruzione di strade provinciali.

Provincie	OPERA STRADALE N.	OPERA STRADALE Designazione	Importo della maggiore spesa
		Legge 30 maggio 1875, n. 2521.	
Campobasso	13	Strada da Petrella per Palata alla ferrovia .	300,000
Caltanissetta	19	Strada dalla Madonnuzza di Petralia sulla nazionale Termini-Taormina, alla provinciale Mesina-Montagna, sotto Calascibetta . .	80,000
Messina	53	Strada da Capo d'Orlando per Santa Domenica a Randazzo.	220,000
		Legge 23 luglio 1881, n. 323. Elenco III.	
Firenze	29	Strada da Sarsina per la Valle del Savio a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve Santo Stefano	300,000
Benevento	31	Strada dalla nazionale Appulo-Sannitica tra Gambatesa e Jelsi, per Riccia, alla provinciale Belsiana in contrada Decorata e quindi alla provinciale Benevento-Foiano presso il Casone Cocca.	100,000
Campobasso	70	Strada da Agnone a Castel di Sangro . . .	100,000
		Da riportarsi . .	1.100,000

Digitized by Google

Segue Tabella B.

Provincia	OPERA STRADALE		Importo della maggiore spesa
	N.	Designazione	
		Riporto . .	1,100,000
Campobasso	71	Strada dal ponte Morgia Schiavoni sulla Frentana pei tenimenti di Castellino e Ripabottoni sulla nazionale Sannitica presso Centocelle	70,000
Id.	74	Diramazione della strada provinciale 73 per Bagnoli, Civitanova del Sannio alla strada provinciale Aquilonia nei pressi di Pescolanciano	130,000
Caserta	76	Strada da Piedimonte d'Alife pel Matese, a raggiungere la strada nazionale Isernia Campobasso fra Boiano e Vinchiaturo . . .	100,000
Campobasso	78	Strada dal punto più alto dell'ultimo tronco della strada provinciale n. 15 (legge 30 maggio 1875, n. 2521) presso la Masseria Graziani, attraverso l'abitato di Montefalcone del Sannio per un tratto della strada comunale di Montefalcone, a San Felice Slavo, al Casino Piccoli, e da ivi per Acquaviva, Larino, Montorio, Monte'ongo, Rotello, Serracapriola, alla stazione ferroviaria di Chienti	200,000
Chieti	97	Strada da sotto Atessa all'Istonia presso S. Barnaba di San Buono	100,000
Messina	165	Strada da Sant'Agata di Militello, pei pressi di Alcara li Fusi, Longi, Galati, Ucria e Raccuia alla provinciale Patti-Randazzo . .	1,080,000
		Da riportarsi . .	2,780,000

Digitized by Google

Segue Tabella B.

Provincia	OPERA STRADALE		Importo della maggiore spesa
	N.	Designazione	
		Riporto . .	2,780,000
Napoli	172	Strada da Castellammare per Gragnano, Pimonte ed Agerola all'incontro della provinciale Amalfi-Positano-Mèta	40,000
		Spese impreviste per le costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	580,000
		Indennità di trasferte, stipendi e assegni mensili al personale ordinario aggiunto e straordinario del genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883. Compensi e rimunerazioni per maggiori servizii resi nell'interesse delle dette costruzioni . .	100,000
		Totale . . . L.	3,500 000

Visto, d'ordine di S. M.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro dei lavori pubblici
GIANTURCO.

Digitized by Google

Tabella C.

Maggiori somme occorrenti per opere di bonifica nelle varie provincie del Regno esclusa la Sardegna

Numero d'ordine	INDICAZIONE DELL'OPERA	Maggiore spesa da autorizzare
	Legge 22 marzo 1900, n. 195.	
1	Bonifica di Burana (Ferrara, Modena e Mantova) . . .	1,000,000
2	Maremme toscane (Grosseto e Pisa)	6,000,000
3	Palude dell'Albèrese (Grosseto)	50,000
4	Agro Sarnese (Salerno)	700,000
5	Agro Brindisino (Lecce)	320,000
6	Terreni paludosi fra gli sbocchi dei torrenti Finali e Marino (Sondrio)	140,000
7	Terreni paludosi della pianura del Mera (Sondrio) . . .	100,000
8	Fraida, Palude di mezzo e di sotto (Udine)	30,000
9	Terreni paludosi nel consorzio Retratto Monselice (Padova).	130,000
10	Valle inferiore dell'Alento (Salerno)	340,000
11	Laghi Alimini, Fontanelle (Lecce)	250,000
12	Paludi Foggione, S. Brunone, Leggiadrezze, Pamunno, Taddeo, Pantano (Lecce)	400.000
13	Paludi Mammalie, Rottacapozza (Lecce)	70,000
14	Pantano Basso a Marinella (Campobasso)	130,000
15	Bonifica di Caulonia (Reggio Calabria)	400,000
16	Laghi Salsa, Camerina e Pantano (Siracusa)	110,000
17	Lago di Lentini e Pantani di Lentini e Celsuri (Siracusa).	1,000,000
18	Terreni paludosi e paludi detti Margi di Xitta (Trapani) .	370,000
19	Paludi Nespuliddu Margi di Milo (Trapani)	190,000
20	Paludi di Capo Fito e Sicomo (Trapani)	190,000
	Legge 7 luglio 1902, n 333.	
21	Paludi Scicli (Siracusa)	80,000
		12,000,000

Visto, d'ordine di S. M.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro dei lavori pubblici
GIANTURCO.

Digitized by Google

Tabella D.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1906 907.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	3.	— Ministero, spese per trasporto, per indennità a reggenza, e per indennità rivolte al personale dell'amministrazione centrale. - Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altre amministrazioni . . . . . L.	+	20,000
»	6	— Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione e loro famiglie. »	+	10,000
»	8.	— Spese d'ufficio per l'amministrazione centrale e per i circoli ferroviari d'ispezione. »	+	30,000
»	9.	— Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali per l'amministrazione centrale e per i circoli ferroviari d'ispezione . . . . . »	+	7,000
»	12	— Spese di stampa e per la pubblicazione del *Bollettino ufficiale* del Ministero. Premi ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative . . . . »	+	30,000
»	13.	— Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria. »	+	5,000
		Da riportarsi . . . L.	+	102,000

Digitized by Google

		Riporto . . . L.	+	102,000
Cap. n.	16. —	Spese di liti e per arbitraggi (*Spesa obbligatoria*) . . . »	+	55,000
»	21. —	Personale di ruolo. — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*) . . . . . »	+	3,000
»	23. —	Provvista, riparazione e trasporto di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento dei locali ad uso degli uffici del genio civile (art. 28 della legge 5 luglio 1882, n. 874) . . . . . »	+	20,000
»	25. —	Spesa per indennità di visite e di traslocazione . . . »	+	150,000
»	26. —	Spese diverse pel genio civile »	+	15,000
»	27. —	Indennità dipendenti dalle leggi 5 luglio 1882, n. 874, e 15 giugno 1893, n. 294, accordate con decreti ministeriali registrati preventivamente dalla corte dei conti. »	+	20,000
»	28. —	Compensi e sussidi al personale del genio civile . . »	+	20,000
»	39. —	Manutenzione di strade e ponti nazionali, sgombro di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene, lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire dai danni le strade e i ponti nazionali. — Spese per il servizio delle regie Trazzere . . . . . »	+	476,500
		Da riportarsi . . . L.	+	861,500

Digitized by Google

		Riporto . . . L.	+	861,500
Cap. n.	30. —	Trasferte e competenze diverse al personale di sorveglianza addetto ai lavori di manutenzione di strade e ponti nazionali, allo sgombro di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene, ai lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire dai danni le strade e i ponti nazionali ed al servizio delle regie Trazzere »	+	2,500
»	31. —	Salario ai cantonieri delle strade nazionali (*Spese fisse*). »	+	74,850
»	32. —	Indennità diverse e sussidi ai cantonieri delle strade nazionali. . . . . »	+	2,500
»	34. —	Indennità a diversi comuni per la manutenzione di tronchi di strade nazionali, che ne attraversano gli abitati, a mente dell'art. 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* . . . . . »	+	7,000
»	36. —	Concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati ai termini dell'art. 42 della legge 25 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* . . »	+	9,000
»	44. —	Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, assegni ai custodi, guardiani e manovratori (*Spese fisse*) . . . . . »	+	10,000
		Da riportarsi . . . L.	+	967,350

Digitized by Google

		Riporto . . . L. +	967,350
Cap. n.	46. —	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte con quelle attinente . . . . . » +	50,000
»	48. —	Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria - Custodi e guardiani idraulici e manovratori - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*). . . L. +	500
»	54. —	Agro Romano - Indennità diverse, compensi e sussidi al personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica . . . . » +	11,880
»	56. —	Manutenzione e riparazione dei porti . . . . . » +	200,000
»	57. —	Escavazione dei porti - Manutenzione ed esercizio del materiale effossorio di proprietà dell'amministrazione . . » +	100,000
»	61. —	Manutenzione, riparazione, illuminazione e *rinnovazione di apparecchi* di fari e fanali » +	67,000
»	62. —	Indennità, competenze diverse e sussidi al personale ordinario adibito al servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali. Assegni e competenze ai fanalisti avventizi. . . . » +	8,000
		Da riportarsi . . L. +	1,404,730

Digitized by Google

		Riporto . . L. +	1,404,730
Cap. n.	63. —	Personale subalterno straordinario adibito al servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali – Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*). . » +	350
»	65. —	Personale subalterno pel servizio dei fari – Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*) » +	350
»	74. —	Ministero – Personale aggiunto – Stipendi (*Spese fisse*) » +	8,000
»	78. —	Genio civile – Personale aggiunto addetto al servizio generale – Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze e indennità in base all'art 11 della legge 11 marzo 1904, n. 66. . . . » +	20,000
»	79. —	Genio civile – Personale aggiunto – Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*) » +	2,000
»	80. —	Costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione del palazzo di Montecitorio (art. 1 lett. *b* della legge 30 giugno 1904, n 293) . . . . . » +	700,000
»	94. —	Assegni mensili al personale avventizio addetto al lavoro di costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma » +	13,000
»	98. —	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze di-	
		Da riportarsi . . L. +	2,148,430

Digitized by Google

		Riporto . . L. +	2,148,430
		verse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 al personale aggiunto del genio civile in servizio dei lavori del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II . . . . . » +	4,000
Cap. n.	99. —	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II. . » +	26,000
»	108. *bis* —	Lavori urgenti di sistemazione e miglioramento della strada nazionale n. 47 *bis* (Aquila) . . . . . »	5,000
»	108. *ter* —	Lavori urgenti di sistemazione e miglioramento della strada nazionale n. 53 *bis* (Aquila) . . . . . » +	3,000
»	134. —	Consolidamento e riparazione del ponte di Oliveto sul Sele lungo la strada nazionale numero 56 (Salerno) . . » +	12,000
»	136. —	Ampliamento della luce libera del ponte sul torrente Cedrino e rami di accesso lungo la strada nazionale numero 75 (Sassari). . . » +	25,000
»	140. —	Sistemazione, miglioramento e consolidamento di frane lungo la strada nazionale numero 68 (Trapani) . . » +	10,000
		Da riportarsi . . L. +	2,233,430

Digitized by Google

	Riporto . .	L. +	2,233,430
	Spesa dipendente dall'art. 1 lett. a) della presente legge.		
Cap. n. 152. *bis*.	— Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 55 *bis* (Avellino)	» +	43,000
» 152. *ter*.	— Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 55 *ter* (Avellino).	» +	9,000
» 152. *quat*.	— Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 55 *quat*. (Avellino).	» +	8,000
» 152. *quinq*.	— Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 53 (Benevento)	» +	20,000
» 152. *sexies*.	— Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 52 *bis* (Campobasso)	» +	10,000
» 152. *septies*.	— Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 53 *bis* (Campobasso)	» +	20,000
» 152. *octies*.	— Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 51. *bis* (Chieti)	» +	10,000
» 152. *novies*.	— Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 52 *bis* (Chieti)	» +	10,000
	Da riportarsi . . .	L. +	2,363,430

Digitized by Google

	Riporto . . L.	+	2,363,430
Cap. n. 152. *decies* — Urgente ampliamento della casa cantoniera Seredda lungo la strada nazionale numero 84 (Sassari). . . »	+	10,000
» 157. — Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali . . . . . »	+	4,500
» 164. — Strada lungo la valle del Trigno dalla foce a Trivento e suo prolungamento all'incontro della strada nazionale della Ravindola presso Castellone di Forlì, Roccasicura e Ceno (Campobasso). . » (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 15)	+	150,000
» 166. — Strada della Madonnuzza di Petralia, sulla nazionale Termini-Taormina, alla provinciale Messina Montagne, sotto Calascibetta (Caltanissetta) » (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 19).	+	30,000
» 170. — Strada da Capo d'Orlando per Santa Domenica a Randazzo (Messina). . . . . » (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 53.	+	90,000
» 175. — Strada da Sarsina per la valle del Savio a Bagno di Roma-		
Da riportarsi. . L.	+	2,647,930

Digitized by Google

		Riporto. . L. +	2,647,930
		gna e da Bagno di Romagna a Pieve S. Stefano (Firenze) » +	60,000
		(Legge 23 luglio 1881, numero 333, elenco III, n. 23).	
Cap. n.	179. —	Strada da Agnone a Castel di Sangro (Campobasso) . » +	40,000
		(Legge 23 luglio 1881, numero 333, elenco III, n. 70).	
»	182. —	Strada dalla Garibaldi al piano di Salcito nei pressi di Lucito, Castel Bottaccio, Lupara a Carino, e per Ururi al confine della Capitanata verso Serra Capriola, con le diramazioni per Montagano, per Guardialfiera, Casacalenda e Colletorto alla Capitanata (Campobasso) . . . . . » +	110,000
		(Legge 23 luglio 1881, numero 333 elenco III, n. 73).	
»	185. —	Prolungamento della provinciale Perano-Castiglione Messer Marino a Trivento (Chieti) . . . . . » +	30,000
		(Legge 23 luglio 1881, numero 333, elenco III, n. 77).	
»	186. —	Strade dal punto più alto dell'ultimo tronco della strada provinciale n. 15 (legge 30 maggio 1875, n. 2521) presso la masseria Graziani, attraverso l'abitato di Montefalcone dal Sannio per un tratto	
		Da riportarsi. . L +	2,887,930

Digitized by Google

	Riporto . . . L. +		2,887,930
	della strada comunale di Montefalcone a S. Felice Slavo, al Casino Piccoli, e da ivi per Acquaviva, Larino, Montorio, Montelongo, Rotello, Serracapriola alla stazione ferroviaria di Chienti (Campobasso) . . . . . » +		50,000
	(Legge 23 luglio 1881, numero 333, elenco III, n. 78).		
Cap. n. 190.	— Collegamento della strada provinciale Istonia con la Trigaina attraverso la sella del convento di Palmoli (Chieti). » +		70,000
	(Legge 23 luglio 1881, numero 333, elenco III, n. 101).		
» 193.	— Strada da Sant'Agata di Militello pei pressi di Alcara li Fusi, Longhi, Galati, Ucria e Raccuia alla provinciale Patti Randazzo (Messina). » +		120,000
	(Legge, 23 luglio 1881, numero 333, elenco III. n. 165).		
» 198.	— Strada da Laurito, sulla provinciale di Serie Cucaro-Sanza, per Castel Ruggero a Torre Orsaia ed alla provinciale di Serie Caselle in Pittari Scario (Salerno) . . » +		10,000
	(Legge 23 luglio 1881, numero 333, elenco III, n. 225).		
» 200.	— Sussidio dello Stato per le strade di 3ª serie in dipenden-		
	Da riportarsi . . . L. +		3,137,930

Digitized by Google

		Riporto . . . L. +	3,137,930
		za delle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521) . . . . . » +	200,000
Cap. n.	201. —	Concorso dello Stato per le strade provinciali di 1ª e 2ª serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521 e per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333 che si costruiscono dalle provincie direttamente » +	200,000
»	202. —	Impreviste e maggiori spese per le costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 . » +	120,000
»	224. —	Opere idrauliche di 4ª categoria. Concorso dello Stato giusta l'art. 98 della legge 30 marzo 1903, n. 183. » +	10,000
»	226. —	Spese casuali per studi e provvedimenti relativi alle opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria e al buon regime dei fiumi e torrenti e per sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* . . . . . » +	20,000
»	227. —	Sussidi per opere di difesa degli abitanti contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e pel ripristino delle	
		Da riportarsi . . . L. +	3,687,930

Digitized by Google

		Riporto . . . L. +	3,687,930
		stesse opere distrutte o danneggiate dalle alluvioni o dalle piene (Legge 30 giugno 1904, n 293, e art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674). » +	100,000
Cap. n.	234. —	Maremme Toscane (Grosseto e Pisa) . . . . . » +	300,000
»	266. —	Bassa pianura Bolognese Ravennate (Bologna-Ferrara). » +	400,000
»	290. —	Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere *a*, *b*, *c* *d*, *e*, dell'art. 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto dell'art. 69, secondo comma della legge stessa . . . . . » +	700,000
»	305. —	Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle bonifiche (*Spese fisse*). » +	5,000
»	310 *bis*.	Costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano (articolo 19 della legge 13 dicembre 1903, n. 574) . » +	200,000
»	322. —	Strada da Rotonda per Viggianello alla nazionale del Sinni presso Favale (Potenza . . . . . » +	120,000
		Da riportarsi . . L. +	5,512,930

Digitized by Google

		Riporto . . . L. +	5,512,930
		(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, a. 55)	
Cap. n.	324. —	Prolungamento della strada provinciale Rotonda-Volsinni verso Bernalda e Genosa in terra di Otranto (Potenza). » +	20,000
		(Legge 23 luglio 1881, numero 333, elenco III, n. 154).	
»	327. —	Prolungamento della strada Montemurro Brienza, da presso Brienza per S. Angelo le Fratte alla stazione di Romagnano (Potenza) . . » +	30,000
		(Legge 23 luglio 1881, numero 333, elenco III, n. 112).	
»	330. —	Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883. » +	85,000
»	331. —	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862, al 1883 . » +	10,000
»	341. —	Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata (*Spese fisse*) » +	10,000
»	342 —	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze di-	
		Da riportarsi . . . L. +	5,667,930

Digitized by Google

	Riporto . . .	L. +	5,667,930
	verse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata .	» +	1,000
Cap. n. 343.	— Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata (*Spese fisse*)) .	» +	500
» 352-*bis*.	— Indennità fisse mensili trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile addetto al servizio delle opere della Basilicata autorizzatecon la legge 31 marzo 1904,n. 140 . .	» +	60,000
» 352-*ter*.	— Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle opere della Basilicata autorizzate con la legge 31 marzo 1904, n. 140, (*Spese fisse*)	» +	56,300
» 352-*quat*.	— Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse ed indennità in base all'art 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle opere della Basilicata autorizzate dalla legge 31 marzo 1904, n. 140.	» +	15,000
» 352-*quinq*.	— Assegni mensili al personale avventizio addetto al		
	Da riportarsi . . .	L. +	5,800,730

Digitized by Google

	Riporto . . .	L. +	5,800,730
	servizio delle opere della Basilicata autorizzate con la legge 31 marzo 1904, n. 140, (*Spese fisse*)	» +	15,000
Cap. n. 352-*sexies*.	— Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle opere della Basilicata autorizzate con la legge 31 marzo 1904, n. 140.	» +	3,700
» 352-*septies*.	— Rettifica e sistemazione della strada da Nocera Torinese per S. Mango d'Aquino all'abitato della nuova Martirano in provincia di Catanzaro	» +	3,000
» 357.	— Costruzione di ponti nella località Puella e Trifoglio, lungo la strada nazionale n. 57. (Cosenza).	» +	5,000
» 362.	— Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali nelle provincie calabresi	» +	1,000
» 396.	— Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi (*Spese fisse*).	» +	3,000
	Da riportarsi . . .	L. +	5,831,430

Digitized by Google

	Riporto . . .	L. +	5,831,430
n. 397.	— Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi . . .	» +	1,000
404.	— Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile in servizio delle nuove opere marittime nelle provincie calabresi. . .	» +	2,000
409-*ter*.	— Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare	» +	145,000
409 *decies*-A.	— Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile addetto al servizio delle opere nelle provincie calabresi autorizzate con la legge 25 giugno 1906, numero 255	» +	30,000
409 *decies*-B.	— Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle opere nelle provincie calabresi autorizzate con la legge 25 giugno 1906, n. 255.	» +	30,000
409-*decies* C.	— Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze		
	Da riportarsi . . .	L. +	6,039,430

Digitized by Google

Riporto . . . L. + 6.0

diverse ed indennità, in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 96, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle opere nelle provincie calabresi autorizzate con la legge 25 giugno 1906, n. 255. . . . . » +

Cap. n. 409 *decies*-D. — Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle opere nelle provincie calabresi autorizzate con la legge 25 giugno 1906, n. 255 (*Spese fisse*) . . » +

» 409 *decies*-E. — Indennità di trasferta, sussidi e competenze diverse al personale avventizio alle opere delle provincie calabresi autorizzate con la legge 25 giugno 1906, n. 255. » +

» 450. — Porto di Napoli - Ampliamento e sistemazione del ponte trapezoidale - Impianto di gru - Impianto di due scali da costruzioni navali - Allargamento e sistemazione del molo orientale - Costruzione di due ponti girevoli sulla bocca sussidiaria della darsena dei bacini di carenaggio. » + 20

» 465. — Eventuali riparazioni straordinarie alle opere marittime esistenti . . . . . » + 3

Da riportarsi . . . L. + 6.4

Digitized by Google

	Riporto . . . L.	+	6,404,430
471. —	Ampliamento della illuminazione sulle calate dei porti e forniture diverse . . . »	+	(a)
471 *bis*. —	Rimborso al comune di Spezia delle spese di illuminazione del porto mercantile di quella città dei decorsi esercizi . . . . . »	+	17,000
477. —	Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle nuove opere marittime (*Spese fisse*) . . . . . »	+	28,000
481. —	Studio di progetti per opere non ancora autorizzate da leggi – Spese di stampa e casuali pel servizio marittimo. »	+	12,000
482 *bis*. —	Spese di sorveglianza sulla costruzione delle ferrovie concesse all'industria privata. »	+	50,000
502. —	Isolamento del Palazzo Madama in cui ha sede il Senato del Regno (art. 1, lettera *a*, della legge 30 giugno 1904, n. 293) . . . . »	+	20,000
785. —	Spese di compimento e saldo, relative alle 19 linee complementari, contemplate dalla legge 24 luglio 1887, n. 4785, alle linee ed ai titoli di spesa, di cui nelle tabelle allegate alle leggi 12 luglio 1894,		
	Da riportarsi . . . L.	+	6,531,430

Si è variata la denominazione del capitolo trasportando nella parte ordinaria di n. 61 la « Rinnovazione degli apparecchi. »

Digitized by Google

Riporto . . . L.	+	6,531
n. 318, e 27 giugno 1847, n. 228, e nella legge 6 agosto 1893, n 491, al saldo dei lavori di ferrovie già state autorizzate ed ai lavori in conto capitale per ferrovie già in esercizio di cui all'articolo 25 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, ed all'articolo 2 della legge 2 luglio 1882, n. 873, ed a tutti gli altri titoli di spesa, pei quali non si conserva in bilancio l'apposito capitolo . . . »	+	1,750
Totale . . . L.	+	8,281

Diminuzioni di stanziamenti.

Cap. n.	1. —	Ministero - Personale di ruolo (*Spese fisse*) . . . . . L.	—	105
»	18. —	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*) . . . . . »	—	135
»	20. —	Personale di ruolo (*Spese fisse*) . . . . . »	—	210
»	24. —	Fitto di locali per uso di ufficio (*Spese fisse*) . . . »	—	15
»	37. —	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade (*Spesa d'ordine*) . . . . . »	—	[illegible]
»	38. —	Opere idrauliche di 1ª categoria - Manutenzione e riparazione. . . . . »	—	[illegible]
		Da riportarsi. . . L.	—	47[illegible]

Digitized by Google

		Riporto . . . L. —	473,000
Cap. n.	41. —	Opere idrauliche di 2ª categoria - Manutenzione e riparazione. . . . . » —	10,000
»	43. —	Opere idrauliche di 2ª categoria - Fitti e canoni (*Spese fisse*) . . . . . » —	4,000
»	53. —	Agro romano - Stipendi al personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica (*Spese fisse*). » —	11,880
»	71. —	Assegni mensili al personale straordinario ed avventizio, addetto al servizio generale (*Spese fisse*) . . . . . » —	10,700
»	75. —	Ministero - Personale aggiunto - Sussidi e competenze diverse ed indennità . . » —	8,000
»	77. —	Genio civile - Personale aggiunto, addetto al servizio generale - Stipendi (*Spese fisse*). —	5,000
»	91. —	Costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma (leggi 20 luglio 1890, numero 6980, 28 giugno 1892, n. 299, 6 agosto 1893, numero 458, 14 gennaio 1897, n. 12, 25 febbraio 1900, n 56, ed art. 1, lettera *e*, della legge 30 giugno 1904, n. 293). » —	13,000
»	96. —	Prosecuzione dei lavori del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (art. 1, lettera *d*, della legge 30 giugno 1904, n. 293) . . » —	630,000
		Da riportarsi . . L. —	1,165,580

Digitized by Google

		Riporto . . . L. —	1,165,580
Cap. n.	107. —	Contributo dello Stato pel pagamento delle annualità del mutuo, concesso dalla cassa depositi e prestiti ai comuni di Roscigno, Aliano e Colliano (art 3 della legge 7 luglio 1902, n. 361) . . . . » —	4,310
»	108. —	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi ai comuni di Magliano dei Marsi, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Santa Maria, Borgocollefegato, in provincia di Aquila (art. 2 della legge 8 luglio 1904, n. 380) . . . . . » —	11,000
»	112. —	Ricostruzione del ponte sul fiume Padrongianus, con sistemazione della strada nazionale n. 75 (Sassari) . » —	210,000
»	116. —	Sistemazione delle frane di San Zan, Santa Maria e Pian del Vento, nel tronco da Feltre al confine Trevisiano della strada nazionale n 7 (Belluno) . . . . . » —	5,000
»	118. —	Sistemazione del tratto fra le progressive 36.000 e 41.000 della strada nazionale n. 17 (Bergamo) . . . . . » —	17,000
»	120. —	Consolidamento di frane lungo i tronchi 2 e 3 della strada nazionale n. 75 (Cagliari). » —	7,000
		Da riportarsi . . . L. —	1,419,890

Digitized by Google

		Riporto . . . L. —	1,419,890
Cap. n. 160.	—	Strada per Bosco Martese da Teramo a raggiungere la strada di prima serie Aquila-Ascoli (Teramo) . . . » — (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 2).	25,000
» 165.	—	Strada da Capestrano per Forca di Penne, alla strada provinciale Chieti - Teramo (Teramo). . . . . » — (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 16).	10,000
» 167.	—	Strada da Rocca d'Aspide per Bellosguardo, a S. Angelo Fasanella (Salerno). » — (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 31).	40,000
» 169.	—	Strada da Pietracatella a Campo Marino (Campobasso). » — (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 40).	20,000
» 184.	—	Strada da Piedimonte d'Alife pel Matese, a raggiungere la strada nazionale Isernia-Campobasso fra Boiano e Vinchiaturo (Caserta). . . » — (Legge 23 luglio 1881, n. 433, Elenco III, n. 76).	20,000
» 187.	—	Strada da sotto Atessa all'Istonia presso San Barnaba di San Buono (Chieti) . » —	20,000
		Da riportarsi . . . L. —	1,554,890

Digitized by Google

		Riporto . . . L. —	1,554,890
		(Legge 23 luglio 1881, numero 333, Elenco III, n. 97).	
Cap. n.	197. —	Strada dalla nazionale delle Calabrie verso Padula, alla Brienza-Montemurro (Salerno) . . . . . » —	20,000
		(Legge 23 luglio 1881, nunero 333, Elenco III, n. 216)	
»	204. —	Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (*Spese fisse*) . . . » —	10,000
»	207. —	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883. . . . . » —	8,000
»	211. —	Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie o all'approdo dei piroscafi postali, ecc. (Leggi 30 agosto 1868, n. 4613, 12 giugno 1892, n. 267, 19 luglio 1894, n. 338, art. 3 della legge 25 febbraio 1900, numero 56 e legge 8 luglio 1903, n. 312) . . . . . » —	150,000
		Da riportarsi . . . L. —	1,742,890

Digitized by Google

	Riporto . . . L. —	1,742,890
Cap. n. 225. —	Opere idrauliche di 5ª categoria – Sussidi giusta gli articoli 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304 . . » —	30,000
» 228. —	Sussidi alle provincie e ai comuni per opere di difesa delle strade provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti (Legge 30 giugno 1904, n. 293) » —	550,000
» 229. —	Sussidi alle provincie, comuni e consorzi per ripristino alle opere stradali ed idrauliche distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni e piene (Leggi 16 luglio 1884, numero 2514; 20 luglio 1890, n. 7018; 30 dicembre 1892, n. 734; 21 gennaio 1897, numero 30; 27 aprile 1899, n. 165; 1° aprile 1900, numero 121; 7 luglio 1901, numero 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, numero 311; 3 luglio 1904, numero, n. 313; e art. 6 della legge 29 dicembre 1904, numero 674) . . . . . » —	150,000
» 231. —	Concorso dello Stato al pagamento delle annualità di prestiti e mutui ipotecari consentiti a favore dei dan-	
	Da riportarsi . . . L. —	2,472,890

Digitized by Google

		Riporto . . . L. —	2,472,890
		neggiati dalle alluvioni e frane del 2° semestre del 1903 (articolo 8 della legge 3 luglio 1904, n. 313 (*Spesa ripartita*) . . . . . » —	40,000
Cap. n.	233. —	Lago di Bientina (Pisa e Lucca) . . . . . » —	100,000
»	235. —	Agro romano (Roma). . » —	200,000
»	237. —	Torrenti di Nola (Caserta-Avellino) . . . . . » —	120,000
»	239. —	Bacino Nocerino (Salerno-Avellino) . . . . . » —	150,000
»	442. —	Valli di Cervaro e Candelaro (Foggia) . . . . . » —	230,000
»	243. —	Valle di Chiana (Arezzo e Siena). . . . . » —	100,000
»	244. —	Paludi Pontine (Roma) . » —	150,000
»	270. —	Valle di Volturno fra i monti Tifatini e Presenzano (Caserta) . . . . . » —	80,000
»	277. —	Paludi Foggiane, San Brunone, Leggiadrezza, Pamunno, Taddeo, Boffoluto Pantano e Cagiuni (Lecce) . » —	60,000
»	279. —	Stagni litoranei denominati Vendicari e Rovetto (Siracusa) . . . . . » —	40,000
»	281. —	Valle di Comacchio (Ferrara) . . . . . » —	170,000
»	306. —	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo	
		Da riportarsi . . . . L. —	3,912,890

Digitized by Google

		Riporto . . . L. —	3,912,890
		1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle bonifiche . . » —	5,000
Cap. n.	337. —	Terreni paludosi della zona litoranea Metaponto-Nova Siri, presso le foci dei fiumi Bradano, Basento, Agre e Sinni (Potenza) . . . . » —	11,500
»	346. —	Sistemazione idraulica montana, e di pianura dei corsi di acqua . . . . . » —	20,000
»	347. —	Strade provinciali sovvenute » —	25,000
»	348. —	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare. » —	25,000
»	349. —	Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati . . . . . » —	40,000
»	350. —	Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile . . . . . » —	40,000
»	367. —	Deviazione del tratto fra il passo di Monterosso ed il ponte Abate (Catanzaro). » —	50,000
		(Legge 23 luglio 1881, numero 333, Elenco II, n. 16).	
»	368. —	Strada da Nicastro alla marina di Sant' Eufemia (Catanzaro) . . . . . » —	11,000
		(Legge 30 maggio 1875, numero 2521, n. 6.	
»	369. —	Strada da un punto della na-	
		Da riportarsi . . . L. —	4,140,390

Digitized by Google

		Riporto . . . L. —	4,140,390
		zionale n. 36 (ora n. 62) presso Soveria Mannelli nazionale n. 61 presso Santa Severina (Catanzaro) . . » —	10,000
		(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 7).	
Cap. n.	370. —	Strada da San Giovanni in Fiore a Cariati (Cosenza) » —	50,000
		(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 8).	
»	371. —	Strada dalla traversa di Plati a Bagaladi di (Reggio Calabria) . . . . . » —	95,000
		(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 22).	
»	372. —	Strada da Chiaravalle a Guardavalle (Catanzaro) . . » —	30,000
		(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 23).	
»	373 —	Strada da Porto Santa Venere per Briatico fino a raggere la provinciale di Tropea (Catanzaro) . . . . » —	80,000
		(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 25).	
»	376. —	Strada dal porto di Cotrone per la terra di Melissa e Cirò alla stazione di Cariati (tronco dal fiume Nicà alla stazione di Cariati) (Cosenza) » —	110,000
		(Legge 23 luglio 1881, numero 333, Elenco III, n. 93).	
»	377. —	Strada da Cosenza per Aprignano ed Acqua del Prete	
		Da riportarsi . . . L. —	4,515,390

Digitized by Google

		Riporto . . . L. —	4,515,390
		alla provinciale Coraci, nazionale Silana presso Acqua del Corvo con diramazione da Aprigliano a Piano del Lago (Tronco dall'abitato di Cellara alla contrada Cozzarelle) (Cosenza) . . . . » —	50,000
		(Legge 23 luglio 1881, numero 333, Elenco III, n. 111).	
Cap. n.	378 —	Strada dalla Marina di Fuscaldo alla nazionale delle Calabrie per la stazione e la strada provinciale costruita per Bisignono (Cosenza). » —	50,000
		(Legge 23 luglio 1881, numero 333, Elenco III, n. 112).	
»	379. —	Strada litoranea tirrena da Sapri al confine di Catanzaro (Cosenza). . . . . » —	130,000
		(Legge 23 luglio 1881, numero 333, Elenco III, n. 118).	
»	387. —	Bacino inferiore dei torrenti Caldanello, Raganello, Satanasso, Gronde, Esaro, Coscile, Fellone, Crati, San Mauro, e Malbrancato (Cosenza). » —	1,500
»	388. —	Valle a destra del Crati e Valli influenti tra Cosenza e la stretta di Tarsio (Cosenza) » —	1,500
»	389. —	Bonifica di Caulonia (Reggio Calabria) . . . . . » —	1,000
		Legge 25 giugno 1906, n. 255.	
»	409-*bis*. —	Costruzione di strade provinciali . . . . . » —	230,000
		Da riportarsi . . . L. —	4,979,390

Digitized by Google

	Riporto . . . L —	4,979,390
Cap. n. 409-*quater*. — Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni e le frazioni dei comuni ora isolati » —		5,000
» 409-*quinquies*. — Strade comunali di di accesso alle stazioni . » —		5,000
» 409-*sexies*. — Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua . . . . . » —		5,000
» 409-*septies*. — Bonifiche. . . . » —		10,000
» 409-*octies*. — Porti ed opere marittime . . . . . » —		10,000
» 409-*novies*. — Consolidamento di frane minaccianti gli abitati » —		5,000
» 414. — Porto di Taranto – Ampliamento del porto commerciale . . . . . » —		100,000
» 440. — Porto di Lampedusa. Escavazione straordinaria. . . . —		25,000
» 445. — Porto di Brindisi. Escavazione straordinaria. Costruzione di scogliera e banchine con relativo arredamento. » —		100,000
» 451. — Porto di Bari – Costruzione, sistemazione ed arredamento di banchine – Allacciamento della ferrovia col porto – Costruzione di un piano inclinato per il tiro a terra delle barche – Pennello alla punta di San Cataldo e sistemazione della omonima spiaggia . » —		60,000
» 452. — Porto di Rio Marina – Opere		
	Da riportarsi . . . L. —	5,304,390

Digitized by Google

		Riporto . . . L. —	5,304,390
		di difesa e sistemazione dell'approdo . . . . . » —	100,000
Cap. n.	467. —	Porto di Napoli -- Ampliamento e sistemazione del porto . . . . . » —	30,000
»	472. —	Costruzione e miglioramento di vie di accesso ai fari » —	7,000
»	473. —	Ampliamento e sistemanzione dei fabbricati dei fari . » —	5,000
»	483. —	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti e dalla legge 30 giugno 1904, e per le eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori. . . . . » —	685,040
»	488. —	Completamento della ferrovia da Cuneo a Ventimiglia (articolo 1, lettera *l*, della legge 30 giugno 1904, n. 293) » —	2,150,000
		Totale. . . L. —	8,281,430

Visto, d'ordine di S. M.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro dei lavori pubblici
GIANTURCO.

Digitized by Google

Digitized by Google

Tabella *E*.

Nota di variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	PARTE ORDINARIA			
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*			
	Porti spiaggie, fari e fanali.			
64	Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi di fari e fanali.	930,000	+ 26,000	956,000
	PARTE STRAORDINARIA			
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*			
	Spese generali.			
73	Interessi da pagarsi alla cassa depositi e prestiti sul conto corrente istituito in applicazione della legge 23 dicembre 1902, n. 547. per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato	290,000	— 260,000	30,000
	Da riportarsi . . .	. . . .	— 260,000	

Digitized by Google

Segue Tabella A.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . . .	— 260,000	
74	Amministrazione centrale — Personale aggiunto — Stipendi (Spese fisse) .	230,000	+ 10,000	240,00[illegible]
77	Assegni mensili al personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale (Spese fisse).	69,000	— 11,000	58,00[illegible]
81	Genio civile — Personale aggiunto — Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	14,100	+ 1,000	15,1[illegible]
			— 260,000	
	Opere in Roma.			
83	Costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione del palazzo di Montecitorio (art. 1, lett. *b* della legge 30 giugno 1904, n. 293).	2,000,000	— 756,200	1,243,8[illegible]
83 *bis*	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile in servizio dei lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione del palazzo di Montecitorio.	»	+ 26,700	26,7[illegible]
83 *ter*	Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio dei lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione del palazzo di Montecitorio (Spese fisse).	»	+ 7,500	7,5[illegible]
	Da riportarsi . . .	. . . . .	— 722,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . .	. . . .	— 722,000	
83 *quater*	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio dei lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione del palazzo di Montecitorio .	»	+ 3,000	3,000
83 *quinq.*	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione del palazzo di Montecitorio (Spese fisse). . .	»	+ 19,000	19,000
84	Quota a carico dello Stato nella spesa pei lavori di sistemazione del Tevere (Legge 2 luglio 1890. n. 6936, modificata delle leggi 14 gennaio 1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 563) .	1,442,750	+ 4,750	1,447,500
93	Costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma (Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 28 giugno 1892, n. 299, 6 agosto 1893, n. 458, 14 gennaio 1897, n. 12, 25 febbraio 1900, n. 56, e art 1, lett. *e* della legge 30 giugno 1904, n. 293).	954,000	+ 1,472,000	2,426,000
	Da riportarsi. . .	. . . .	+ 776,750	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto. . .	. . . .	+ 776,750	
93 *bis*	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile addetto ai lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma.	»	+ 8,000	8,000
94	Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio dei lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma (Spese fisse) . . .	30,000	+ 3,000	33,000
96	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma (Spese fisse)	12,000	+ 13,000	25,000
97	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma.	*per memoria*	+ 4,000	4,000
98	Prosecuzione dei lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (articolo 1, lett. *d* della legge 30 giugno 1904, n. 293).	943,000	+ 565,000	1,508,000
98 *bis*	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile in servizio dei lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II.	»	+ 5,800	5,800
	Da riportarsi. . .	. . . .	+ 1,375,550	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . .	+ 1,375,550	
100	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio dei lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II	5,000	+ 4,200	9,200
101	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (Spese fisse).	13,000	+ 26,000	39,000
102	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II . .	4,000	— 1,000	3,000
			+ 1,404,750	
	Strade.			
	Sistemazioni e miglioramenti.			
	Spesa dipendente dall'art. 1, lettera *c* della legge 25 febbraio 1900, n. 56.			
112 *bis*	Consolidamento del burrone detto Madonna dell'Arco presso Ariano lungo la strada nazionale n. 54 (Avellino) (Aggiunta di fondi di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge).	»	+ 50,000	50,000
	Da riportarsi . . .	. . . .	+ 50,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . .	. . . .	+ 50,000	
	Spesa dipendente dall'art. 1 lettera *f* della legge 30 giugno 1904, n. 293.			
119	Imbrigliamento di torrenti, consolidamento e riparazione di opere d'arte nel tronco dal Varco Appennino al Formicoso della strada nazionale n. 55 (Avellino)	*per memoria*	+ 10,000	10,000
121	Sistemazione delle frane di San Zan, Santa Maria e Pian del Vento nel tronco da Feltre al confine trevisano della strada nazionale n. 7 (Belluno). .	20,000	— 20,000	*per memoria*
135	Lavori di sistemazione e di consolidamento tra i ponticelli 109 e 111 e radicali riparazioni alle opere d'arte lungo il secondo tronco della strada nazionale n. 52 (Campobasso) . .	60,000	— 20,000	40,000
145	Sistemazione e miglioramento del tronco dal Valico delle Radici al chilometro 24 della strada nazionale n. 39 (Modena)	10,000	— 10,000	*per memoria*
147	Consolidamento di frane in contrada Santa Maria, ricostruzione di ponticelli e consolidamento di tratti nel tronco tra Fiumetorto e Caltavuturo della strada nazionale n. 70 (Palermo)	5,000	+ 22,000	27,000
	Da riportarsi . .	. . . .	+ 32,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . .	+ 32,000	
148	Consolidamento della frana fra i km. 61 e 62 nel tronco da Caltavuturo a Petralia Sottana della strada nazionale n. 70 (Palermo)	8,000	+ 12,000	20,000
149	Ricostruzione di penticelli, di briglie e di muri di controriva lungo la strada nazionale n. 57 (Parma)	5,000	+ 25,000	30,000
151	Consolidamento e riparazione del ponte di Oliveto sul Sele lungo la strada nazionale n. 55 (Salerno) . . .	12,000	— 12,000	*per memoria*
153	Ampliamento della luce libera del ponte sul torrente Cedrino e rami d'accesso lungo la strada nazionale n. 75 (Sassari).	80,000	— 25,000	55,000
	Spese dipendenti dalla legge 14 maggio 1906, n. 193.			
162	Lavori di sistemazione e di rettifica della strada già consortile ora nazionale Laviano Santomenna Castelnuovo di Conza San Felice (Salerno) . . .	80,000	— 60,000	20,000
163	Variante del tratto a forte pendenza presso il ponte n. 60 lungo il 5° tronco da Avellino a Porta di Ferro della strada nazionale n. 54 (Avellino) . . .	50,000	— 20,000	30,000
	Da riportarsi . . .	. . . .	— 48,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . . .	— 48,000	
165	Correzione del tratto compreso fra i Sabbioni e l'abitato di Loiano della strada nazionale n. 41 (Bologna) . . .	70,000	— 50,000	20,000
166	Correzione del 4° tratto fino al fosso Marignano, ultima linea di confine dei due Stati, della strada nazionale numero 45, da Rimini a San Marino (Forlì)	60,000	— 40,000	20,000
167	Sistemazione della traversa di Serravalle di Chienti lungo la strada nazionale n. 46 (Macerata)	40,000	— 20,000	20,000
168	Deviazione della strada nazionale n. 43, in corrispondenza della frana di Cà-Volpone (Pesaro)	70,000	— 50,000	20,000
169	Deviazione del tratto tra Morgex e Prè-Saint-Didier della strada nazionale n. 23 (Torino).	65,000	— 60,000	5,000
170	Imprevisti per le opere di sistemazione e di miglioramento di strade e ponti nazionali comprese nella tabella A, annessa alla legge 14 maggio 1906, n. 198	20,000	— 10,000	10,000
	Da riportarsi . . .	. . . . .	— 278,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . .	— 278,000	
	Spese dipendenti dall'art. 1, lettera *d*, della presente legge.			
171 *bis*	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 55-*bis* (Avellino)	»	+ 57,000	57,000
171 *ter*	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 55-*ter* (Avellino)	»	+ 29,000	29,000
171 *quater*	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la trada nazionale n. 55-*quater* (Avellino)	»	+ 12,000	12,000
171 *quinq.*	Parziale ricostruzione di opere di presidio al transito nel tratto detto « La Cavallera » fra le progressive 44900 e 45700 lungo la strada nazionale n. 9 (Belluno)	»	+ 10,000	10,000
171 *sexies*	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 53 (Benevento).	»	+ 80,000	80,000
171 *septies*	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 52-*bis* (Campobasso)	»	+ 40,000	40,000
	Da riportarsi . . .	. . . .	— 50,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . .	— 50,000	
171 *octies*	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 53 *bis* (Campobasso)	»	+ 85,000	85,000
171 *novies*	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 51-*bis* (Chieti)	»	+ 35,000	35,000
171 *decies*	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 52-*bis* (Chieti)	»	+ 20,000	20,000
171 *undec.*	Costruzione di un nuovo ponte sul torrente Majra nell'abitato di Dronero lungo la strada nazionale n. 29 (Cuneo)	»	+ 10,000	10,000
171 *duodec*	Rettifica della salita detta « La Cavajera » lungo la strada nazionale n. 31 (Cuneo	»	+ 30,000	30,000
171 *terdec.*	Correzione della Curva all'imbocco del ponte dell'Appennino dalla parte di S. Marcello Pistoiese lungo la strada nazionale n. 40 (Firenze). . . .	»	+ 5,000	5,000
171 *quaterdecies*	Allargamento del ponte a tre luci sul torrente Ghiacciato presso Molassano lungo la strada nazionale n. 36 (Genova)	»	+ 5,000	5,000
	Da riportarsi . . .		+ 140,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . . .	+ 140,000	
171 *quind.*	Correzione fra i km. 18 e 19 lungo la strada nazionale n. 36 (Genova) . .	»	+ 10,000	10,000
171 *sexdec.*	Lavori per l'allacciamento della rettifica compresa fra il ponte Debicò e quello sul torrente Pesaro dalla nazionale n. 38 presso Soliera (Massa) . .	»	+ 30,000	30,000
171 *septem-decies*	Correzione in località Ca Ruffagallo lungo il secondo tratto della strada nazionale n. 43 (Pesaro)	»	+ 40,000	40,000
171 *octod.*	Ricostruzione di un ponte sul torrente Missigulis lungo la strada nazionale n. 2 (Udine).	»	+ 10,000	10,000
171 *novem.*	Imprevisti e maggiori spese, per le opere di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali comprese nella tabella *A* annessa alla presente legge.	»	+ 30,000	30,000
176	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali	2,000	+ 3,000	5,000
			+ 263,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato.			
	Spese dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297 e 30 giugno 1904, n. 293, e art. 4 della legge 21 giugno 1906, n. 238.			
178	Rettificazioni e sistemazioni per le strade nazionali del Piccolo e Grande San Bernardo (Torino). . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 33).	20,000	+ 30,000	50,000
178 *bis*	Strada lungo la valle del Trigno dalla foce a Trivento e suo prolungamento all'incontro della strada nazionale della Ravindola, presso Castellone, per Forlì, Rocca Sicura e Cerro (Campobasso). . . . . (R. D. 29 luglio 1906, n. 520, n. 53-*bis*).	»	+ 200,000	200,000
179	Strada per Bosco Martese da Teramo a raggiungere la strada di 1ª serie Aquila-Ascoli (Teramo) . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 2).	20.000	— 20,000	*per memoria*
180	Strada da Cuccaro a Sanza, sulla nazionale di Val d'Agri (Salerno). . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 1).	50,000	— 20,000	30,000
	Da riportarsi . . .	. . . . .	+ 190,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . .	+ 190,000	
181	Strada da Petrella per Palata alla ferrovia (Campobasso) . . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 13).	*per memoria*	+ 110,000	110,000
	Strada Isernia-Atina-Roccasecca (Campobasso) . . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 14).	70,000	— 20,000	50,000
	Strada lungo la valle del Trigno, dalla foce a Trivento, e suo prolungamento all'incontro della strada nazionale della Ravindola presso Castellone, per Forlì, Roccasicura e Cerro (Campobasso) . . . . . (Legge 40 maggio 1875, n. 2521) n. 15).	180,000	— 180,000	*soppresso*
186	Strada da Rocca d'Aspide, per Belloguardo a Sant'Angelo Fasanella (Salerno) . . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 31).	100,000	— 50,000	50,000
189	Strada da Capo d'Orlando per Santa Domenica a Randazzo (Messina) . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 5).	90,000	+ 30,000	120,000
	Da riportarsi . . .	. . . .	+ 80,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . .	+ 80,000	
195	Strada da Sarsina per la Valle del Savio a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve Santo Stefano (Firenze) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 23).	50,000	+ 40,000	90,000
196	Strada dalla provinciale Tebro Romagnola, presso Pieve Santo Stefano, per Festino, a Pian di Meleto in provincia di Pesaro (Arezzo) . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 24).	50,000	— 3,800	46,200
197	Strada dalla nazionale Appulo-Sannitica, tra Gambatesa e Ielsi, per Riccia, alla provinciale Bebiana, in contrada Decorata e quindi alla provinciale Benevento-Foiano presso il Casone Cocca (Benevento) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 31).	10,000	+ 30,000	40,000
198	Ponte sul Volturno per congiungere le provinciali fra Caserta e Benevento (Benevento e Caserta) . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 35).	70,000	— 50,000	20,000
	Da riportarsi . . .	. . . .	+ 96,200	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . . .	+ 96,200	
199	Strada da Agnone a Castel di Sangro (Campobasso) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333), Elenco III, n. 70).	40,000	+ 90,000	130,000
202	Strada dalla provinciale Garibaldi al Piano di Salcito pei pressi di Lucito, Castel Bottaccio e Lupara a Larino, e per Ururi al confine della Capitanata verso Serracapriola, colle diramazioni per Montagano, per Gualdialfiera, Casacalenda e Colletorto alla Capitanata (Campobasso) . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 73).	300,000	— 50,000	250,000
203	Diramazione della strada provinciale 73 per Bagnoli, Civitanova del Sannio alla strada provinciale Aquilonia nei pressi di Pescolanciano (Campobasso). (Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 74)	30,000	— 30,000	*per memoria*
205	Prolungamento della provinciale Perano-Castiglione Messer Marino a Trivento (Chieti) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 77)	60,000	+ 70,000	130,000
	Da riportarsi . . .	. . . . .	+ 176,200	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultanta per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . .	+ 176,200	
206	Strada dal punto più alto dell'ultimo tronco della strada provinciale n. 15 (Legge 30 maggio 1875, n. 2521) presso la Masseria Graziani, attraverso l'abitato di Montefalcone del Sannio per un tratto della strada comunale di Montefalcone, a S. Felice Slavo, al Casino Piccoli, e da ivi per Acquaviva, Larino, Montorio, Montelongo, Rotello, Serracapriola, alla stazione ferroviaria di Chienti (Campobasso) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 98).	50,000	+ 42,000	92,000
208	Prolungamento della provinciale di Valsinello da Guilmi all'incontro della strada Perano-Castiglione alla Sella del Guado di Sant'Eligio (Chieti . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 98).	40,000	+ 20,000	60,000
209	Strada dalla stazione di San Valentino alla provinciale di serie fra Casale in contrada e Pretoro (Chieti) . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 99).	*per memoria*	+ 30,000	30,000
	Da riportarsi . . .	. . . .	+ 268,200	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . .	+ 268,200	
210	Collegamento della strada provinciale Istonia con la Trigrima, attraverso la Sella del Convento di Palmoli (Chieti) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 101)	50,000	— 21,600	28,400
211	Strada da Ribera, sulla provinciale di serie Porto Empedocle-Castelvetrano alla provinciale di Chiusa Sclafani. oltre il torrente S. Carlo (Girgenti). (Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 151).	100,000	— 40,000	60,000
212	Strada da Sant'Agata di Militello, pei pressi di Alcara li Fusi, Longi, Galati, Ucria e Raccuia alla provinciale Gatti-Randazzo (Messina) . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 165).	200,000	+ 60,000	280,000
221	Sussidio dello Stato per le strade di 3ª serie in dipendenza delle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521	*per memoria*	+ 80,000	80,000
221	Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883.	80,000	+ 200,000	280,000
	Da riportarsi . .	. . . .	+ 546,600	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . .	+ 546,600	
222	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	70,000	+ 6,000	76,000
226	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 . . .	8,000	— 8,000	*per memoria*
			+ 544,600	
	Sussidi straordinari.			
230-*b*	Anticipazioni di spese per provvedimenti di ufficio a norma dell'art. 52 della legge 15 luglio 1906, n. 383 (Spesa d'ordine)	»	+ 10,000	10,000
233	Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie o all'approdo dei piroscafi postali, ecc.; *e costruzione diretta a cura dello Stato di strade comunali di accesso alle stazioni fer-*			
	Da riportarsi . . .	. . .	+ 10,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . .	+ 10,000	
	roviarie in provincia di Basilicata (Leggi 30 agosto 1868, n. 4613; 12 giugno 1892, n. 267; 19 luglio 1894, n. 338; art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56; legge 8 luglio 1903, n. 312, e art. 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140)	1,166,000	— 150,000	1,016.000
			— 140,000	
	Acque.			
239	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª categoria (articolo 2, lett. *a* della legge 21 giugno 1906, n. 238)	463,500	— 18,000	445,500
239 *bis*	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile addetto ai lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª categoria dipendenti dalla legge 21 giugno 1906, n 238	»	+ 18,000	18,000
240	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria (articolo 1, lett. *k* della legge 30 giugno 1904. n. 293)	1,000,000	— 40,000	960,000
	Da riportarsi . . .	. . . .	— 40,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *F*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . .	— 40,000	
241	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria (articolo 2, lett. *a*, della legge 21 giugno 1906, n. 238).	3,410,000	— 136,800	3,273,200
242	Opere di spostamento di un tratto del canale della Botte al passo Canne in provincia di Bologna nell'interesse del regime del Reno di che al n. 1 della tabella annessa alla legge 6 agosto 1893, n. 455 (Legge 8 luglio 1903, n. 335).	55,000	— 3,200	51,800
242 *bis*	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile addetto ai lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 e 21 giugno 1906, n. 238 ed alle opere di spostamento del canale della Botte di cui alla legge 8 luglio 1903, n. 335	»	+ 180,000	180,000
	Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'art 34 della legge di contabilità generale.			
244	Spese per acquisto e costruzione di fabbricati ad uso di magazzini idraulici.	30,000	— 600	29,400
	Da riportarsi . . .	. . . .	— 600	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . .	– 600	
244 *bis*	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile addetto ai lavori di costruzione dei fabbricati ad uso di magazzini idraulici	»	+ 600	600
			»	
	Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria.			
245	Opere idrauliche di 3ª categoria - Concorso dello Stato od esecuzione diretta delle opere a termini degli articoli 2 e 15 della legge 7 luglio 1902, n. 304	600,000	– 6,000	594,000
245 *bis*	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile addetto alle opere idrauliche di 3ª categoria . . .	»	+ 6,000	6,000
			»	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Opere comuni a strade ed acque.			
249	Sussidi per opere di difesa degli abitati contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e per il ripristino della stesse opere distrutte o danneggiate dalle alluvioni o dalle piene (Legge 30 giugno 1904, n. 293 e art. 6 della legge 26 dicembre 1904, n. 674)	355,000	+ 150,000	500,000
250	Sussidi alle provincie ed ai comuni per opere di difesa delle strade provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti (Legge 30 giugno 1904, n. 293). .	650,000	— 390,000	260,000
151	Sussidi alle provincie, comuni e consorzi pel ripristino delle opere stradali ed idrauliche distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene (Leggi 16 luglio 1884, n. 2514; 20 luglio 1890, n. 7018; 30 dicembre 1892, n. 734; 21 gennaio 1897, n. 30; 27 aprile 1899, n. 165; 1° aprile 1900, n. 121; 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 3 luglio 1904, n. 313 e articolo 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674)	685,000	— 340,000	345,000
	Da riportarsi . . .	. . . .	— 580,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . .	— 580,000	
252	Maggiore spesa per la sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica in provincia di Siracusa (articolo 4 della legge 3 luglio 1904, n. 313) (Spesa ripartita)	100,000	— 4,000	96,000
252 *bis*	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile addetto ai lavori di sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica in provincia di Siracusa.	»	+ 4,000	4,000
			— 580,000	
	Bonifiche.			
	Testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e 7 luglio 1902, n. 333.			
	Legge 22 marzo 1900, n. 195 - Tabella 1ª.			
	Bonificazioni in corso da compiersi a cura dello Stato.			
254	Bonifica di Burana (Ferrara, Modena e Mantova)	93,000	+ 250,000	343,000
255	Lago di Bientina (Pisa e Lucca). . .	268,000	— 100,000	168,000
256	Maremme Toscane (Grosseto e Pisa) .	318,000	+ 1,000,000	1,318,000
	Da riportarsi . . .	. . . .	+ 1,150,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . .	+ 1,150,000	
257	Agro Romano (Roma).	463,000	— 380,000	83,000
258	Bacino inferiore del Volturno (Caserta e Napoli	707,000	— 300,000	407,000
259	Torrente di Nola (Caserta e Avellino) .	129,000	— 100,000	29,000
260	Lago Salpi (Foggia)	120,000	— 100,000	20,000
261	Bacino Nocerivo (Salerno e Avellino) .	167,000	— 100,000	67,000
261 *bis*	Agro Sarnese (Napoli e Salerno). . .	»	+ 260,000	260,000
262	Bacino del Sele (Salerno).	93,000	— 90,000	3,000
262 *bis*	Agro Brindisino (Lecce)	»	+ 150,000	150,000
264	Valli di Cervaro e Candelaro (Foggia) .	402,000	— 300,000	102,000
265	Val di Chiana (Arezzo e Siena) . . .	484,000	— 300,000	184,000
266	Paludi Pontine (Roma)	172 000	— 170,000	2,000
	Leggi 22 marzo 1900, n. 195 e 8 luglio 1903, n. 335 - Tabella III.			
	Bonifiche azioni di 1ª categoria da intraprendersi.			
276 *bis*	Terreni paludosi fra gli sbocchi dei torrenti Finale e Masino (Sondrio) .	»	+ 140,000	140,000
276 *ter*	Terreni paludosi della pianura del Mera (Sondrio)	»	+ 100,000	100,000
	Da riportarsi . . .	. . . .	— 40,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . .	— 40,000	
277	Terreni bassi tra il colatore Tagliato e i fiumi Oglio e Po (Cremona e Mantova)	198,000	— 190,000	8,000
278	Lago Santa Croce (Belluno)	70,000	— 60,000	10,000
280	Bacino a sinistra del Lemene (Venezia).	93,000	— 80,000	13,000
282	Bacino compreso fra la Piave Nuova e Livenza Viva (Venezia)	210,000	— 200,000	10,000
284	Terreni paludosi del consorzio Bocchiglione e Fossa Paltana (Padova) .	340,000	— 330,000	10,000
285	Terreni paludosi dei comuni di Bovolenta e Cassalserugo e cioè in consorzio Patriarcati (Padova) . . .	93,000	— 90,000	3,000
286	Territorio Polesano a sinistra di Canal Bianco e Po di Levante (Rovigo) .	273,000	— 350,000	23,000
288	Bassa pianura Bolognese-Ravennate (Bologna e Ravenna).	276,000	+ 700,000	976,000
289	Valle in Mascione e Poggio Cancelli (Aquila).	70,000	— 50,000	20,000
289 *bis*	Pantano Basso e Marinella (Campobasso).	»	+ 90,000	90,000
291	Pantano di Sessa (Caserta)	65,000	— 60,000	5,000
	Da riportarsi . . .	. . . .	— 660,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . .	— 660,000	
292	Valle del Volturno tra i monti Tifatini e Presenzano (Caserta)	193,000	— 190,000	3,000
293	Valle inferiore dell'Alento (Salerno). .	43,000	+ 300,000	343,000
294	Lago di Lesina (Foggia)	*per memoria*	+ 200,000	200,000
295	Lago di Varano (Foggia)	*per memoria*	+ 200,000	200,000
296	Terreni paludosi fra Torre Rinalda e Porto San Giovanni e fra Porto San Giovanni e Torre Specchia Ruggero (Lecce)	140,000	— 120,000	20,000
297	Laghi Alimini — Fontanelle e Paludi Sansi e piccoli stagni dello stesso bacino (Lecce).	46,000	+ 100,000	146,000
299	Paludi Foggione, San Brunone, Leggiadrezze, Pamunno, Taddeo, Boffoluto Pantano e Caginni (Lecce) . . .	93,000	— 70,000	23,000
301	Stagni litoranei e denominati Vendicari e Rovetto (Siracusa)	96,000	— 90,000	6,000
301 *bis*	Laghi di Salsa Camerina e Pantano (Campobasso).	»	+ 110,000	110,000
301 *ter*	Terreni paludosi e paludi dette Margi di Xitta, Gorgo di Marausa e Salina Grande (Trapani)	»	+ 170,000	170,000
	Da riportarsi . . .	. . . .	— 50,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . .	— 50,000	
301 *quater*	Paludi di Nespuliddo, Margi di Milo e Margi di Birgi (Trapani) . . .	»	+ 100,000	100,000
301 *quinq.*	Paludi di Capo Fito e Sicomo (Trapani)	»	+ 100,000	100,000
	Legge 7 luglio 1902, n. 333 — Tabella unica — Nuove opere di bonifica dichiarate di 1ª categoria in base all'art. 64 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, ed all'articolo 1 della legge 7 luglio 1902, n. 333.			
303	Valli di Comacchio (Ferrara). . . .	185,000	— 160,000	25,000
306	Terreni del comprensorio del primo circondario del Ferrarese (Ferrara) .	180,000	— 170,000	10,000
307	Terreni paludosi al sud di Mantova (Mantova)	180,000	— 170,000	10,000
307 *bis*	Palude di Scicli (Siracusa)	»	+ 80,000	80,000
307 *ter*	Pianura di Venafro (Campobasso) . .	»	+ 200,000	200,000
313	Roncocorrente (Curtatone, Borgoforte, Castelluccio e Marcaria) (Mantova) .	276,000	— 250,000	26,000
	Leggi 22 marzo 1900, n. 195, e 7 luglio 1902, numero 333.			
	Somme a disposizione dell'amministrazione.			
314	Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e* dell'art. 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto dell'art. 69, secondo comma, della legge stessa.	114,334. 47	+ 200,000	314,334. 47
	Da riportarsi . . .	. . . .	— 120,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . .	— 120,000	
329	Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle bonifiche (Spese fisse)	170,000	+ 5,000	175,000
330	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle bonifiche	50,000	— 5,000	45,000
	Legge 13 dicembre 1903, n. 474.			
334 *bis*	Costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'agro romano (art. 19 della legge 13 dicembre 1903, n. 474).	»	+ 300,000	300,000
			+ 180,000	
	Acquedotto Pugliese e silvicoltura del Sele.			
	Legge 26 giugno 1902, n. 245.			
341	Rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese accessorie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (art. 18 della legge 26 giugno 1902, n. 245) (Spesa ripartita).	100.000	— 22,500	77,500
	Da riportarsi . . .	. . . .	— 22,500	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . .	— 22,500	
341 *bis*	Indennità fisse mensili e competenze diverse al personale ordinario dell'amministrazione centrale del genio civile e forestale addetto ai lavori di rimboschimento del bacino idrologico del Sele	»	+ 8,000	8,000
341 *ter*	Assegni mensili al personale addetto alla vigilanza del bacino idrologico del Sele a termini del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 573 (Spese fisse) . . .	»	+ 10,000	10,000
341 *quater*	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale addetto alla vigilanza del bacino idrologico del Sele a termini del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 573	»	+ 2,000	2,000
341 *quinq.*	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di rimboschimento del bacino idrologico del Sele . . (Spese fisse)	»	+ 1,440	1,440
341 *sexies*	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di rimboschimento del bacino idrologico del Sele . .	»	+ 1,060	1,060
			»	

Digitized by Google

Segue Tabella A.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Opere nella provincia di Basilicata.			
	STRADE.			
	Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.			
	(Spese dipendenti dall'art. 1, lettera *d*, della presente legge).			
342 *bis*	Costruzione di una casa cantoniera doppia alla progressiva 15515.50 lungo il secondo tronco dalla scaricata di Grottole a Potenza della strada nazionale n. 56 (Potenza)	»	+ 18,600	18,600
342 *ter*	Costruzione di una casa cantoniera doppia alla progressiva 212480 lungo il tronco Sella Cessuta, Altipiano di Viggiano della strada nazionale n. 58 (Potenza)	»	+ 20,000	20,000
342 *quater*	Costruzione di una casa cantoniera lungo il primo tronco dell'abitato di Sapri alla nazionale delle Calabrie della strada nazionale n. 59 (Potenza) .	»	+ 14,500	14,600
			+ 53,100	-

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato.			
	(Spese dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, numero 297, e 30 giugno 1904, n. 293).			
344	Strada da un punto della nazionale Appulo-Lucana sotto Albano per Trivigno, alla provinciale di 1ª serie Brienza-Montemurro sotto Marsico-nuovo (Potenza). . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 21).	20,000	— 10,000	10,000
345	Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita (Cosenza). . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 29).	150,000	— 50,000	100,000
348	Prolungamento dalla strada provinciale Rotonda Valsinni verso Bernalda e Genosa di Otranto (Potenza). . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 154).	140,000	+ 30,000	170,000
349	Strada dalla nazionale dell'Agri per Stigliano, alla provinciale Potenza-Spinazzola, per Monte Peloso, con ponte sul Basento (Potenza). . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 209).	50,000	— 30,000	20,000
	Da riportarsi . . .	. . . . .	— 60,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907 908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . .	— 60,000	
350	Prolungamento della strada provinciale Miglionico-Pomarico all'incontro della provinciale proposta verso Genosa (Potenza) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 211).	50,000	— 20,000	30,000
351	Prolungamento della strada Montemurro-Brienza, da presso Brienza per Sant'Angelo le Fratte alla stazione di Romagnano (Potenza). . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 212).	60,000	+ 30,000	90,000
			— 50,000	
	Bonifiche.			
	Legge 7 luglio 1902, n. 333 - Tabella unica - Nuove opere di bonifica dichiarate di 1ª categoria in base dell'art 64 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195 ed all'art. 1 della legge 7 luglio 1902, n. 333.			
361	Terreni paludosi nella zona litoranea Metaponto Nuova Siri presso le foci dei fiumi Bradano, Basento, Agri e Sinni (Potenza)	185,000	— 11 500	173,500
365	Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata (Spese fisse).	*per memoria*	+ 10,000	10,000
	Da riportarsi . . .		— 1,500	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . . .	— 1,500	
366	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 al personale aggiunto del genio civile in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata. . .	*per memoria*	+ 1,000	1,000
367	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata (Spese fisse). .	*per memoria*	+ 500	500
	Legge 31 marzo 1904, n. 140.			
370	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua	300,000	— 30,000	270,000
371	Strade provinciali sovvenute	300,000	— 30,000	270,000
372	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare.	300,000	— 30,000	270,000
373	Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni dei comuni ora isolati	700,000	— 60,000	640,000
374	Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile	650.000	— 60.000	590,000
	Da riportarsi . . .		— 210,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *K*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . .	— 210,000	
374 *bis*	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile addetto al servizio delle opere di Basilicata autorizzate colla legge 31 marzo 1904, n. 140	»	+ 84,000	84,000
374 *ter*	Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle opere di Basilicata autorizzate colla legge 31 marzo 1904, n 140 (Spese fisse) .	»	+ 77,000	77,000
374 *quater*	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle opere di Basilicata autorizzate colla legge 31 marzo 1904, n. 140	»	+ 21,000	21,000
374 *quinq.*	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle opere di Basilicata autorizzate colla legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spese fisse) .	»	+ 21,000	21,000
374 *sexies*	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle opere di Basilicata autorizzate colla legge 31 marzo 1904, n. 140	»	+ 7,000	7,000
			»	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Opere nelle provincie calabresi.			
	STRADE.			
	Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.			
	(Spese dipendenti dall'art. 4, lettera *f* della legge 30 giugno 1904, n. 293).			
380	Consolidamento di frane, opere di difesa contro il fiume Angitola, costruzione di nuove opere d'arte e miglioramento di quelle esistenti nella strada nazionale n. 65 (Catanzaro). . . .	60,000	— 10,000	50,000
381	Costruzione di ponti nelle località Puella e Trifoglio lungo la strada nazionale n. 57 (Cosenza)	28,000	— 5,000	23,000
382	Sistemazione e consolidamento della frana Candilina lungo la strada nazionale n. 60 (Cosenza).	50,000	— 10,000	40,000
383	Sistemazione di un ponte sul Basento nell'abitato di Cosenza lungo la strada nazionale n. 62 (Cosenza) . . .	40,000	— 30,000	10,000
384	Sistemazione di alcuni tratti della strada nazionale n. 67, compresa la traversa di Gioia Tauro (Reggio Calabria) .	60,000	— 10,000	50,000
	Da riportarsi . . .	. . . . .	— 65,000	

Digitized by Google

Segue Tabella A.

Numero	Capitoli — Denominazione	Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
	Riporto . . .	. . . .	— 65,000	
386	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali nelle provincie calabresi.	10,000	+ 3,000	13,000
			— 62,000	
	Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato.			
	(Spese dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297 e 30 giugno 1904, n. 293).			
392	Strada da Nicastro alla marina di S. Eufemia (Catanzaro) (legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 6)	40,000	— 25,000	15,000
393	Strada da un punto della nazionale n. 36 (ora n. 62) presso Soveria Mannelli alla nazionale n. 61 presso Santa Severina (Catanzaro) (legge 30 maggio 1875, n. 2521, n 7)	100,000	— 10,000	90,000
395	Strada dalla traversa di Plati a Bagaladi (Reggio Calabria) . . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 22).	60,000	— 60,000	*per memoria*
	Da riportarsi . . .		— 95,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . . .	— 95,000	
396	Strada da Chiaravalle a Guardavalle (Catanzaro) . . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 23).	90,000	— 10.000	80,000
397	Strada da Porto Santa Venere per Briatico fino a raggiungere la provinciale di Tropea (Catanzaro). . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. n. 25.	90,000	— 35,000	55,000
398	Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita (Cosenza). . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 29).	180,000	+ 10,000	190,000
399	Strada da porto di Cotrone per la Serra di Melissa e Cirò alla stazione di Cariati (tronco del fiume Nicà alla stazione di Cariati (Cosenza) . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 93).	150,000	— 100,000	50 000
400	Strada da Cosenza per Aprigliano ed Acqua del Prete alla provinciale Coraci, nazionale Silana, presso Acqua del Corvo, con diramazione da Aprigliano a Piano del Lago (Tronco dell'abitato di Cellera alla contrada Cozzarelle) (Cosenza) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elen. III, n. 111).	50,000	— 50,000	*per memoria*
	Da riportarsi . . .	. . . . .	— 280,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . .	— 280,000	
402	Strada litoranea tirrena da Sapri al confine di Catanzaro (Cosenza) . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elen. III, n. 118).	150,000	— 112,000	38,000
			— 392,000	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE STRADALI.			
409 *bis*	Manutenzione delle opere stradali provinciali delle provincie calabresi, costruite ai sensi dell'art. 34 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 32 della legge 25 giugno 1906, n. 255).	»	+ 17,000	17,000
409 *ter*	Manutenzione delle opere stradali comunali delle provincie calabresi costruite ai sensi dell'art. 35 della legge 25 giugno 1906, n 255 (art. 32 della legge 25 giugno 1906, n. 255).	»	+ 27,000	27,000
			+ 44,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli — Numero	Capitoli — Denominazione	Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
	Bonifiche.			
	Testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195 — Tabella III.			
	Bonificazioni di 1ª categoria da intraprendersi			
410	Bacino inferiore dei torrenti Caldanello, Raganello, Satanasso, Gronde, Esaro, Coscile, Fellone, Crati, San Mauro e Malbrancato (Cosenza)	140,000	— 131,500	8,500
411	Valle a destra del Crati e Valli influenti tra Cosenza e la stretta di Tarsia (Cosenza)	140,000	— 131,500	8,500
411 *bis*	Laghi e torrenti paludosi fra Capo Severo e la foce dell'Angitola (Catanzaro).	»	+ 250,000	250,000
412	Bonifica di Caulonia (Reggio Calabria).	184,000	— 151,000	33,000
413	Piana di Rosarno (Reggio Calabria). .	140,000	— 120,000	20,000
	Legge 7 luglio 1902, n. 333. — Tabella unica — Nuove opere di bonifica dichiarate di 1ª categoria in base all'art. 64 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, ed all'art. 1 della legge 7 luglio 1902, n. 333.			
413 *bis*	Pantani Grosso e Piccolo (Reggio Calabria).	»	+ 200,000	200,000
	Da riportarsi . . .	. . . .	— 84,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . .	— 84,000	
414	Bacino inferiore dei fiumi Coriglianeto, Cino e Trionto (Cosenza). . . .	*per memoria*	+ 200,000	200,000
419	Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle bonifiche delle provincie calabresi (Spese fisse). .	10,000	+ 3,000	13,000
420	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle bonifiche delle provincie calabresi .	4,000	+ 1,000	5,000
			+ 120,000	
	Porti.			
424	Porto di Reggio Calabria — Ampliamento del porto e sistemazione di banchine	144,000	— 50,000	94,000
	Legge 25 giugno 1906, n. 255.			
433	Costruzione di strade provinciali . .	350,000	— 30,000	320,000
434	Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare	150,000	+ 135,000	285,000
	Da riportarsi . . .	. . . .	+ 105,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Numero	Capitoli — Denominazione	Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
	Riporto . . .	. . . .	+ 105,000	
435	Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati . . .	100,000	— 10,000	90,000
436	Strade comunali di accesso alle stazioni.	100,000	— 10,000	90,000
437	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua	200,000	— 20,000	180,000
438	Bonifiche.	200,000	— 20,000	180,000
439	Porti ed opere marittime.	150,000	— 60,000	90,000
440	Consolidamento di frane minaccianti abitati	100,000	— 10,000	90,000
441 *bis*	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile addetto al servizio delle opere nelle provincie calabresi, autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255	»	+ 50,000	50,000
441 *ter*	Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle opere nelle provincie calabresi, autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 (Spese fisse)	»	+ 50,000	50,000
	Da riportarsi . . .	. . . .	+ 75,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . .	+ 75,000	
441 *quater*	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle opere nelle provincie calabresi, autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 . .	»	+ 10,000	10,000
441 *quinq.*	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle opere nelle provincie calabresi, autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 (Spese fisse).	»	+ 10,000	10,000
441 *sexies*	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle opere nelle provincie calabresi, autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255.	»	+ 5,000	5,000
	Spese per riparazione dei danni dell'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906.		+ 100,000	
	Legge 19 luglio 1906, n. 390.			
442	Riparazione ai danni e conseguente sistemazione idraulica e forestale dei corsi d'acqua situati nella falda meridionale del Vesuvio compresi fra gli alvei Farina e Campitelli (tabella *F* annessa alla legge 19 luglio 1906, n. 390.	400,000	— 30,000	370,000
	Da riportarsi . . .	. . . .	— 30,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . .	— 30,000	
442 *bis*	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile addetto al servizio delle opere di cui alla tabella *F* annessa alla legge 19 luglio 1906, n. 390	»	+ 5,000	5,000
492 *ter*	Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle opere di cui alla tabella *F* annessa alla legge 19 luglio 1906, n. 390 (Spese fisse) .	»	+ 6,000	6,000
442 *quater*	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle opere di cui alla tabella *F* annessa alla legge 19 luglio 1906, n. 390 . .	»	+ 10,000	10,000
442 *quinq.*	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle opere di cui alla tabella *F* annessa alla legge 19 luglio 1906, n 390 (Spese fisse) .	»	+ 5,000	5,000
442 *sexies*	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle opere di cui alla tabella *F*, annessa alla legge 19 luglio 1906, n. 390	»	+ 4,000	4,000
	Da riportarsi . . .	. . . .	»	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto		»	
446	Maggiori lavori imprevisti per le bonifiche dei torrenti di Somma, Vesuvio e Nola — Spese di personale, ecc. (Tabella *E* annessa alla legge 19 luglio 1906, n. 390).	100,000	— 100,000	*soppresso*
446 *bis*	Maggiori lavori imprevisti per le bonifiche dei torrenti di Somma, Vesuvio e Nola. (Tabella *E* annessa alla legge 19 luglio 1906, n. 390) . .	»	+ 83,000	83,000
446 *ter*	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del genio civile in servizio delle bonifiche dei torrenti di Somma, Vesuvio e Nola	»	— 4,000	4,000
446 *quater*	Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle bonifiche dei torrenti di Somma, Vesuvio e Nola (Spese fisse)	»	+ 5,000	5,000
446 *quinq*	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle bonifiche dei torrenti di Somma, Vesuvio e Nola	»	+ 8,000	3,000
	Da riportarsi		— 5,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . .	– 5,000	
446 *sexies*	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche dei torrenti di Somma, Vesuvio e Nola (Spese fisse).	»	+ 3,500	3,500
446 *septies*	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche dei torrenti di Somma, Vesuvio e Nola .	»	+ 1,500	1,500
			»	
	Porti, spiaggie, fari e fanali.			
	Costruzione di nuove opere marittime e lacuali autorizzate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280, serie 3ª (Spese ripartite).			
	PORTI DI 1ª CATEGORIA.			
448	Porto di Chioggia - Costuzione di una darsena e di nuovo approdo. . .	120,000	– 50,000	70,000
448 *bis*	Porto di Taranto - Ampliamento del porto commerciale	»	*per memoria*	*per memoria*
449	Porto di Castellammare di Stabia - Prolungamento del molo foraneo ed opere accessorie	188,000	– 50,000	138,000
	Da riportarsi . . .	. . . .	– 100,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . . .	— 100,000	
	PORTI DI 2ª CATEGORIA, 1° CLASSE.			
450	Porto di Brindisi - Costruzione di nuove banchine ed escavazione straordinaria	57,000	— 57,000	*per memoria*
451	Porto di Civitavecchia - Ampliamento e sistemazione generale del porto. .	680,000	— 100,000	580,000
	PORTI DI 2ª CATEGORIA, 2ª CLASSE, 2ª SERIE.			
455	Porto di Pozzuoli - Opere di difesa e sistemazione.	142,000	— 50,000	92,000
	PORTI DI 2ª CATEGORIA, 3ª CLASSE.			
456	Porti di Amalfi - Prolungamento dell'esistente molo	90,000	— 43,000	47,000
	Spese dipendenti dalla legge 25 febbraio 1900, numero 56, art. 1, lettera *d*, designate nella tabella *B*, annessa alla legge stessa			
	PORTI DI 1ª CATEGORIA.			
461	Porto di Trapani - Costruzione di un molo per la difesa foranea e scavo di roccia per la sistemazione del canale di accesso	140,000	+ 100,000	240,000
	Da riportarsi . . .	. . . .	— 250,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . . .	— 250,000	
	PORTI DI 2ª CATEGORIA, 1ª CLASSE.			
462	Porto di Napoli - Costruzione di un antemurale a complemento delle opere foranee, e propriamente per difendere il porto dai venti del primo quadrante - Costruzione di due capannoni per il deposito delle merci.	780.000	— 300.000	480.000
	PORTI DI 2ª CATEGORIA, 2ª CLASSE, 2ª SERIE.			
465	Porto di Barletta - Scavo a metri 7 di profondità del bacino interno del porto - Allargamento e sistemazione della banchina dell'antico molo isolato - Allargamento della strada di accesso al porto - Allargamento della banchina del molo di ponente - Costruzione di un ponte sporgente - Lastricamento delle banchine dei predetti due moli, isolato e di ponente - Costruzione della torre e fabbricato per fanalista sulla testata del molo di tramontana - Allargamento della banchina del primo tratto di questo ultimo molo - Tettoia sulla banchina del molo di ponente per deposito temporaneo delle merci - Impianto dei binari di allacciamento dal porto alla stazione ferroviaria.	140,000	— 40,000	100,000
	Da riportarsi . . .	. . . . .	— 590,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . .	— 590,000	
466	Porto di San Remo — Costruzione di un pennello ortogonale al molo di mezzogiorno - Segnalamento della testata del pennello — Completamento del muraglione di difesa — Costruzione di calate di accosto al molo di mezzogiorno - Pavimentazione delle calate	100,000	— 50,000	50,000
	PORTI DI 2ª CATEGORIA, 3ª CLASSE.			
469	Maggiori spese impreviste per le opere comprese nella tabella *B* annessa alla legge 25 febbraio 1900, n. 56.	150,000	+ 50,000	200,000
	Spese dipendenti dalla legge 13 marzo 1904, numero 102.			
	PORTI DI 1ª CATEGORIA.			
471 *bis*	Porto di Lampedusa — Escavazione straordinaria	»	+ 25,000	25,000
472	Porto di Porto Maurizio — Prolungamento del molo occidentale e costruzione di un nuovo tratto di banchina . .	48,000	+ 50,000	98,000
	PORTI DI 2ª CATEGORIA 1ª CLASSE.			
476	Porto di Brindisi - Escavazione straordinaria — Costruzione di scogliera e di banchine con relativo arredamento	168,000	+ 50,000	218,000
	Da riportarsi . . .	. . . . .	— 465,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . . .	— 465,000	
479	Porto di Livorno - Ampliamento della Darsena - Escavazione straordinaria - Acquisto dal comune di Livorno di magazzini di deposito esistenti sulla diga rettilinea.	75,000	+ 100,000	175,000
481	Porto di Napoli - Ampliamento e sistemazione del ponte trapezoidale - Impianto di gru - Impianto di due scali da costruzioni navali - Allargamento e sistemazione del molo orientale - Costruzione di due ponti girevoli sulla bocca sussidiaria della darsena dei bacini di carenaggio.	570.000	— 200.000	370,000
	PONTI DI 2ª CATEGORIA, 2ª CLASSE, 1ª SERIE.			
482	Porto di Bari - Costruzione, sistemazione ed arredamento di banchine - Allacciamento della ferrovia col porto - Costruzione di un piano inclinato per il tiro a terra delle barche - Pennello alla punta di S. Cataldo e sistemazione della spiaggia omonima.	95,000	— 95,000	*per memoria*
483	Porto di Rio Marina - Opere di difesa e sistemazione dell'approdo . . .	97,000	+ 25,000	122,000
	Da riportarsi . . .	. . . . .	— 635,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . .	— 635,000	
483 *bis*	Porto di Spezia - Escavazione straordinaria - Prolungamento del piazzale sporgente del porto mercantile con banchine di approdo - Formazione di un nuovo bacino di scogliera - Impianto di boe (1ª rata di rimborso al comune di Spezia a termini dell'art. 4 della convenzione 16 maggio 1903)	»	+ 187,500	187,500
	PORTI DI 2ª CATEGORIA, 2ª CLASSE, 2ª SERIE.			
489	Porto di Ripòsto - Costruzione di un molo e di un pennello	95,000	— 32,500	62,500
	PORTI DI 2ª CATEGORIA, 3ª CLASSE.			
494	Porto di Sciacca - Costruzione del molo di ponente e della banchina di levante	95,000	— 50,000	45,000
494 *bis*	Costruzione di nuovi fari e fanali e miglioramento di quelli esistenti . .	»	+ 200,000	200,000
496	Eventuali riparazioni straordinarie alle opere marittime esistenti . . .	95,000	+ 250,000	345,000
	Da riportarsi . . .	. . . .	— 80,000	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Numero	Capitoli — Denominazione	Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
	Riporto . . .	. . . .	— 80,000	
	Spese dipendenti dalla legge 8 luglio 1904, n. 351			
497	Porto di Napoli — Ampliamento e sistemazione del porto.	1,000,000	+ 250,000	1,250,000
	Spese dipendenti dalla legge 14 maggio 1906, n. 198.			
499	Porto di Torre Annunziata - Ampliamento della banchina	150,000	— 100,000	50,000
	Spese non superiori a lire 30.000, inscritte in bilancio, in virtù dell'art. 34 della legge di contabilità generale.			
500	Aumenti e miglioramenti delle grue e degli ormeggi e tonneggi . . .	20,000	+ 10,000	30,000
502	Ampliamento dell'illuminazione sulle calate dei porti e forniture diverse (*a*)	18,000	»	18,000
	Concorsi e sussidi per opere marittime			
505	Sussidi per opere ai porti di 4ª classe e per conservazione di spiaggie (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e art. 39 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095)	55,000	+ 15,000	70,000
	Da riportarsi . . .	. . . .	+ 95,000	

(*a*) Variata la denominazione, come è detto al cap. n. 471 della tabella *D*.

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . . .	+ 95,000	
506	Concorso dello Stato per opere straordinarie nei porti di 4ª classe di 2ª categoria (art. 23 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n 3095).	25,000. »	+ 5,000	30,000. »
			+ 100,000	
	Strade ferrate.			
513 *bis*	Anticipazioni di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 255 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* (Spesa d'ordine)	»	+ 20,000	20,000 »
513 *ter*	Spese di sorveglianza sulle ferrovie concesse all'industria privata . . .	»	+ 70,000	70,000. »
			+ 90,000	
514	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000, e con leggi speciali per somme superiori	1,787,502. 56	— 936,700	850,802. 86

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	CATEGORIA II.			
	Spese di costruzione di strade ferrate.			
	Spesa ripartita colla legge 27 giugno 1897, n. 228, modificata colla legge 25 febbraio 1900, n 56, e leggi 20 luglio 1900, n. 268; 20 giugno 1901 n. 293; 4 dicembre 1902, n. 506; 8 luglio 1903, n. 310 e 24 dicembre 1903, n. 501.	*si sopprime*		
514 *bis*	Sovvenzioni riguardanti le ferrovie complementari da concedersi all'industria privata ai sensi della legge 4 dicembre 1902, n. 506	»	+ 900,000	900,00
519	Completamento della ferrovia da Cuneo a Ventimiglia (art. 1, lettera *l*, della legge 30 giugno 1904, n. 293) . .	4,000,000	− 1,350,000	2,650,000
			− 450,000	
	CATEGORIA III.			
	Movimento di capitali.			
	Anticipazioni a provincie e comuni.			
522	Anticipazione della quota spettante alla provincia di Roma sulla spesa dei lavori per la sistemazione del Tevere (legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12 e 25 febbraio 1900, n. 56) (Spesa ripartita)	217,250	− 4,750	212,500

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	RIASSUNTO DELLE VARIAZIONI			
	TITOLO I.			
	Spesa ordinaria.			
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*			
	Porti, spiaggie, fari e fanali. . .	—	+ 26,000	—
	TITOLO II.			
	Spesa straordinaria. - Spese effettive.			
	Spese generali	—	— 260.000	—
	Opere in Roma	—	+ 1,404.750	—
	Strade:			
	Lavori per sistemazione e miglioramento	—	+ 263,000	—
	Costruzioni	—	+ 544,600	—
	Sussidi straordinari	—	— 140,000	—
	Acque	—	»	—
	Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria.	—	»	—
	Spese comuni ad acque e strade. . .	—	— 580,000	—
	Da riportarsi . .	. . . . .	+ 1,232,350	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Numero	Capitoli — Denominazione	Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
	Riporto . . .	. . . .	+ 1,232,350	
	Bonifiche.	—	- 180,000	—
	Acquedotto pugliese e silvicultura del Sele.	—	»	—
	Opere nella provincia di Basilicata:			
	Lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali.	. .	+ 53,100	—
	Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato. .	—	- 50,000	—
	Bonifiche	—	»	—
	Opere dipendenti dalla legge 31 marzo 1904, n. 145.	—	»	—
	Opere nelle provincie calabresi:			
	Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.	—	— 62,000	—
	Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato. .	—	— 392,000	—
	Manutenzione straordinaria di opere stradali	—	+ 44,000	—
	Bonifiche	—	+ 120,000	—
	Porti spiaggie, fari e fanali. . .	—	— 50,000	—
	Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, n. 255	—	+ 100,000	—
	Da riportarsi . . .	. . . .	+ 1,175,450	

Digitized by Google

Segue Tabella *E*.

Capitoli		Somme proposte nello state di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	Riporto . . .	. . . . .	+ 1,175,450	
	Riparazioni ai danni dell'eruzione del Vesuvio.	—	»	—
	Porti, spiaggie, fari e fanali	—	+ 100,000	—
	Strade ferrate	—	+ 90,000	—
	Assegnazione per un fondo di riserva .	—	— 936,700	—
	Totale categoria I. . .	—	+ 428,750	—
	Categoria II. Spese di costruzione di strade ferrate	—	— 450,000	—
	Categoria III. Movimento di capitali.	—	— 4,750	—
	Totale spesa straordinaria. . .	—	— 26,000	—
	Totale generale. . .	. . . . .	»	—

Visto, d'ordine di S. M.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro dei lavori pubblici
GIANTURCO.

Digitized by Google

Tabella *F*.

Reintegro alle sottoindicate opere delle somme stornate negli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 in base alle precedenti tabelle.

Numero del capitolo dell'esercizio 1906-907	Numero del capitolo dell'esercizio 1907-908	Indicazione dell'opera	Reintegro: Esercizio in cui dovrà farsi il reintegro	Reintegro: Somma da reintegrare	Reintegro: Totale
—	73	Interessi da pagarsi alla cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente istituito in applicazione della legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, idraulici, portuali e di bonifica approvati da leggi dello Stato . .	1908-909 1909-910 1910-911	70,000 120,000 70,000	260,000
96	—	Prosecuzione dei lavori del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (art. 1, lettera *d*, della legge 30 giugno 1904, n. 293)	1907-908	600,000	600,000
107	—	Contributo dello Stato nel pagamento dell'annualità del mutuo concesso dalla cassa dei depositi e prestiti ai comuni di Roscigno, Aliano e Colliano (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 301) . .	1920-921	4,310	4,310
108	—	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi ai comuni di Magliano dei Marsi, Scurcola			
		Da riportarsi . .	. . . .	864,310	864,310

Digitized by Google

Segue Tabella *F*.

Numero del capitolo dell'esercizio 1906-907	Numero del capitolo dell'esercizio 1907-908	Indicazione dell'opera	Reintegro: Esercizio in cui dovrà farsi il reintegro	Reintegro: Somma da reintegrare	Reintegro: Totale
		Riporto . .	. . .	864,310	864,310
		Marsicana, Tagliacozzo, Santa Maria e Borgocollefegato in provincia di Aquila (art. 2 della legge 8 luglio 1904, n. 380)	1920-921	11,000	11,000
112	—	Ricostruzione del ponte sul fiume Padrongianus con sistemazione della strada nazionale n. 75 (Sassari) . .	1909-910	210,000	210,000
228	—	Sussidi alle provincie ed ai comuni per opere di difesa delle strade provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti (legge 30 giugno 1904, n. 293)	1908-909 1909-910 1910-911 1911-912	100,000 200,000 200,000 50,000	550,000
—	250	Sussidi alle provincie ed ai comuni per opere di difesa delle strade provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti (legge 30 giugno 1904, n. 293)	1911-912 1912-913	250,000 140,000	390,000
		Da riportarsi . .	. . . .	2,025,310	2,025,310

Digitized by Google

Segue Tabella *F*.

Numero del capitolo dell'esercizio 1906-907	Numero del capitolo dell'esercizio 1907-908	Indicazione dell'opera	Reintegro: Esercizio in cui dovrà farsi il reintegro	Reintegro: Somma da reintegrare	Reintegro: Totale
		Riporto . .	. . . .	2,025,310	2,025,310
229	—	Sussidi alle provincie, comuni e consorzi pel ripristino delle opere stradali ed idrauliche distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene. (Leggi 16 luglio 1884, n. 2514; 20 luglio 1890, n. 7018; 30 dicembre 1892, n. 734; 21 gennaio 1897, n. 30; 27 aprile 189), n. 165; 1° aprile 1900, n. 121; 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 3 luglie 1904, n. 313, e art. 6 della legge 29 dicembre 1904 n. 674)	1910-911	150,000	150,000
—	251	Sussidi alle provincie, comuni e consorzi pel ripristino delle opere stradali ed idrauliche distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene. (Leggi 16 luglio 1884, n. 2514, 20 luglio 1890, n. 7018; 30 dicembre 1892, n. 734; 21 gennaio 1897, n. 30; 27 aprile 1899, n. 165; 1° aprile 1900, n. 121; 7 luglio 1901, n. 321; 3 luglio 1902, n. 298;			
		Da riportarsi . .	. . . .	2,175,310	2,175,310

Digitized by Google

Segue Tabella *F*.

Numero del capitolo dell'esercizio 1906-907	Numero del capitolo dell'esercizio 1907-908	Indicazione dell'opera	Reintegro: Esercizio in cui dovrà farsi il reintegro	Reintegro: Somma da reintegrare	Reintegro: Totale
		Riporto . .	. . . .	2,175,310	2,175,310
		8 luglio 1903, n. 311; 3 luglio 1904, n. 313, e art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674)	1910-911 1911-912 1912-913	150,000 100,000 90,000	340,000
231	—	Concorso dello Stato al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari consentiti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 2° semestre del 1903 (art. 8 della legge 3 luglio 1904, n. 313) (Spesa ripartita)	1911-912	40,000	40,000
233	—	Lago di Bientina (Pisa e Lucca).	1909-910	100,000	100,000
—	255	Idem (Idem) .	1910-911	100,000	100,000
235	—	Agro Romano (Roma) . .	1909-910 1910-911	100,000 100,000	200,000
—	257	Idem (Idem) . .	1910-911 1911-912 1912-913	70,000 210,000 100,000	380,000
—	258	Bacino inferiore del Volturno (Caserta e Napoli) .	1909-910	300,000	300,000
		Da riportarsi . .	. . . .	3,635,310	3,635,310

Digitized by Google

Segue Tabella *F*.

Numero del capitolo dell'esercizio 1906-907	Numero del capitolo dell'esercizio 1907-908	Indicazione dell'opera	Reintegro: Esercizio in cui dovrà farsi il reintegro	Reintegro: Somma da reintegrare	Reintegro: Totale
		Riporto . .	. . . .	3,635,310	3,635,310
—	—	Torrenti di Nola (Caserta e Avellino)	1908-909	120,000	120,000
—	259	Torrenti di Nola (Caserta e Avellino)	1908-909	100,000	100,000
—	260	Lago Salpi (Foggia). . .	1910-911	100,000	100,000
239	—	Bacino Nocerino (Salerno e Avellino)	1908-909 1909-910	50,000 100,000	150,000
—	261	Bacino Nocerino (Salerno e Avellino)	1908-909	100,000	100,000
—	262	Bacino del Sele (Salerno). .	1910-911	90,000	90,000
242	—	Valli di Cervaro e Candelaro (Foggia)	1909-910 1910-911	80,000 150,000	230,000
—	264	Valli di Cervaro e Candelaro (Foggia) . . . . ,	1910-911 1911-912	200,000 100,000	300,000
243	—	Val di Chiana (Arezzo e Siena).	1909-910	100,000	100,000
—	265	Idem (Idem) .	1910-911	300,000	300,000
		Da riportarsi . .	. . . .	5,225,310	5,225,310

Digitized by Google

Segue Tabella *F*.

Numero del capitolo dell'esercizio 1906-907	1907-908	Indicazione dell'opera	Reintegro: Esercizio in cui dovrà farsi il reintegro	Reintegro: Somma da reintegrare	Reintegro: Totale
		Riporto . .	. . . .	5,225,310	5,225,310
214	—	Paludi Pontine (Roma) . .	1915-916 1916-917	100,000 50,000	150,000
—	266	Idem (Idem) . .	1912-913	170,000	170,000
—	277	Terreni bassi fra il colatore Tagliato ed i fiumi Oglio e Po (Cremona e Mantova) . .	1912-913	190,000	190,000
—	278	Lago di S. Croce (Belluno) .	1911-912	60,000	60,000
—	280	Bacino a sinistra del Lemene (Venezia)	1911-912	80,000	80,000
—	282	Bacino compreso fra Piave Nuova e Livenza Viva (Venezia) .	1911-912 1912-913	100,000 100,000	200,000
—	284	Terreni paludosi del consorzio Bacchiglione e Fossa Paltana (Padova)	1909-910 1910-911	130,000 200,000	330,000
—	285	Terreni paludosi dei comuni di Bovolenta e Cassalserugo (Padova).	1911-912	90,000	90,000
—	—	Territorio Polesano a sinistra di Canalbianco e Po di Levante (Rovigo) . . .	1911-912 1912-913	100,000 250,000	350,000
		Da riportarsi . .	. . . .	6,845,310	6,845,310

Digitized by Google

Segue Tabella *F*.

Numero del capitolo dell'esercizio 1906-907	Numero del capitolo dell'esercizio 1907-908	Indicazione dell'opera	Reintegro: Esercizio in cui dovrà farsi il reintegro	Reintegro: Somma da reintegrare	Reintegro: Totale
		Riporto . .	. . . .	6,845,310	6,845,310
—	289	Valle in Mascione e Poggio Cancelli (Aquila) . . .	1909-910	50,000	50,000
—	291	Pantano di Sessa (Caserta) .	1909-910	60,000	60,000
270	—	Valle del Volturno tra i monti Tifatini e Presenzano (Caserta).	1917-918	80,000	80,000
—	292	Valle del Volturno tra i monti Tifatini e Presenzano (Caserta).	1911-912 1912-913	100,000 90,000	190,000
—	293	Terreni paludosi fra Torre Rinalda e Porto San Giovanni e fra Porto San Giovanni e Torre Specchia Ruggero (Lecce)	1909-910 1910-911	100,000 20,000	120,000
277	—	Paludi Foggione, San Brunone, Leggiadrezze, Pamunno, Taddeo, Boffoluto, Pantano e Cagiuni (Lecce) . . .	1908-909	60,000	60,000
—	299	Paludi Foggione, San Brunone, Leggiadrezze, Pamunno, Taddeo, Boffoluto, Pantano e Cagiuni (Lecce) . . .	1910-911	70,000	70,000
		Da riportarsi . .	. . . .	7,475,310	7,475,310

Digitized by Google

Segue Tabella *F*.

Numero del capitolo dell'esercizio 1906-907	Numero del capitolo dell'esercizio 1907-908	Indicazione dell'opera	Reintegro: Esercizio in cui dovrà farsi il reintegro	Reintegro: Somma da reintegrare	Reintegro: Totale
		Riporto . .	. . . .	7,475,310	7 475,310
279	—	Stagni litoranei denominati Vendicari e Rovetto (Siracusa).	1909-910	40,000	40,000
—	301	Stagni litoranei denominati Vendicari e Rovetto (Siracusa).	1909-910	90,000	90,000
281	—	Valli di Comacchio (Ferrara) .	1916-917 1917-918 1918-919	50,000 20,000 100,000	170,000
—	303	Idem (Idem) .	1912-913	160,000	160,000
—	306	Terreni paludosi del 1° circondario Ferrarese (Ferrara) .	1911-912 1912-913	100,000 70,000	170,000
—	307	Terreni paludosi a Sud di Mantova (Mantova) . . .	1912-913	170,000	170,000
—	313	Roncocorrente (Curtatone, Borgoforte, Castelluccio e Marcaria) (Mantova). . .	1909-910	250,000	250,000
—	410	Bacino inferiore dei torrenti Caldanello, Raganello, Satanasso, Gronde, Esaro, Coscile, Fellone, Crati, San Mauro, Malbrancato (Cosenza). .	1911-912	130,000	130,000
		Da riportarsi . .	. . . .	8,655,310	8,655,310

Digitized by Google

Segue Tabella *F*.

Numero del capitolo dell'esercizio 1906-907	Numero del capitolo dell'esercizio 1907-908	Indicazione dell'opera	Reintegro: Esercizio in cui dovrà farsi il reintegro	Reintegro: Somma da reintegrare	Reintegro: Totale
		Riporto . .	. . . .	8,655 310	8,655,310
—	411	Valle a destra del Crati e valli influenti tra Cosenza e la stretta di Tarsia (Cosenza) .	1911-912	130,000	130,000
—	412	Bonifica di Caulonia (Reggio Calabria)	1909-910 1910-911	100,000 50,000	150,000
—	413	Piana di Rosarno (Reggio Calabria)	1909-910	120,000	120,000
—	424	Porto di Reggio Calabria. .	1908-909	50,000	50,000
409 *bis*	—	Costruzione di strade provinciali nelle provincie calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255).	1909-910 1910-911	100,000 100,000	200,000
—	439	Porti ed opere marittime nelle provincie calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255) . .	1909-910	50,000	50,000
		TOTALE. . .	. . . .	9,355,310	9,355,310

Visto, d'ordine di S. M.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro dei lavori pubblici
GIANTURCO.

Digitized by Google

N. 301. N. 301.

LEGGE *portante maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907.*

6 giugno 1907.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 13 *giugno* 1907, *n.* 139)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,476,000 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Approvata la legge per l'assestamento del bilancio dell'esercizio 1906-907, saranno apportate le seguenti diminuzioni ai sotto indicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo:

Cap. n 92. — « Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto (spesa obbligatoria) », lire 80,000.

Digitized by Google

Cap. n. 138. — « Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool delle profumerie e di altri prodotti alcoolici esportati; sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (spesa obbligatoria) », lire 764,837. 32.

Tali somme saranno portate in aumento al cap. n. 125: « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio 1906-907.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

CARCANO.

Digitized by Google

TABELLA

di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907.

Maggiori assegnazioni

Cap. n. 1.	Personale di ruolo del Ministero (spese fisse) . . . . . L.	40,000. —
» 10.	Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle intendenze di finanza, dell'amministrazione esterna del catasto e dei canali Cavour — Indennità di residenza in Roma (spese fisse) . . . . . »	2,150. —
» 16.	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dell'amministrazione centrale e al personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle intendenze per missioni relative ai servizi dipendenti dal segretariato generale . . . . . »	5,000. —
» 17.	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendenti dal segretariato generale (uffici direttivi) ed indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati ed agenti di basso servizio, collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio . . . . . »	10,000. —
	Da riportarsi . . . L.	57,150. —

Digitized by Google

	Riporto. . . L.	57,150. —
Cap. n. 22	Stampe di testo, registri e stampati per gli uffici centrali e stampati d'uso promiscuo . . . »	125,000. —
» 28.	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti. »	11,500. —
» 29.	Compensi per lavori straordinari al personale dell'amministrazione centrale . . . . . »	3,000. —
» 32.	Pensioni ordinarie (spese fisse) »	50,000. —
» 37.	Retribuzioni del personale tecnico straordinario addetto alla formazione e conservazione del nuovo catasto e retribuzioni, mercedi, soprassoldi e rimborso spese di viaggio al personale subalterno straordinario ed agli inservienti pei lavori di campagna (spesa obbligatoria) . »	320,000. —
» 41.	Assegni al personale straordinario degli uffici tecnici di finanza. »	32,500. —
» 41-*bis*.	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e straordinario degli uffici tecnici di finanza . . . . . »	6,000. —
» 52.	Spese di materiale, personale avventizio, indennità e compensi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio. »	5,000. —
» 53.	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse dei servizi dipendenti dall'amministrazione del	
	Da riportarsi . . . L.	610,150. —

Digitized by Google

	Riporto . . . L.	610,150. —
	demanio e delle tasse sugli affari. . . . . »	27,000. —
Cap. n. 57.	Spese per la compilazione delle statistiche periodiche delle tasse sugli affari, del debito ipotecario, del demanio e dell'asse ecclesiastico, per la formazione del massimario generale, per studi di legislazione comparata e per traduzioni all'uopo occorrenti . . . . . »	16,000. —
» 61.	Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casseforti per gli uffici esecutivi demaniali e spese relative . . . . . »	29,000. —
» 72.	Compensi al personale provinciale di ruolo e straordinario »	1,000. —
» 78.	Fitti, canoni ed annualità passive - Canali Cavour (spese fisse) . . . . . »	7,400. —
» 114.	Indennità di tramutamento e di missione per la guardia di finanza . . . . . »	100,000. —
» 120.	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione, di sistemazione e di ampliamento e spese di acquisto dei locali ad uso di caserme delle guardie di finanza »	50,000. —
» 123.	Indennità di tramutamento al personale civile dell'amministrazione esterna delle gabelle . »	6,000. —
» 136.	Compensi per lavori straordinari per gli impiegati dell'ammini-	
	Da riportarsi . . . L.	846,550. —

Digitized by Google

	Riporto . . . L.	846,550. —
	strazione provinciale; nonchè per lavori straordinari eseguiti nell'interesse delle gabelle da impiegati dipendenti da altre amministrazioni. . . . . »	4,000 —
Cap. n. 140.	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiali per il suggellamento di meccanismi, e per adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, e mercedi al personale straordinario incaricato della vigilanza sulle officine di gas-luce ed energia elettrica e dell'applicazione e riparazione di congegni meccanici; spese per misure di previdenza a favore del personale medesimo ed altre diverse relative alle tasse di fabbricazione . »	50,000. —
» 143.	Personale di ruolo – Dogane (spese fisse) . . . . . »	80,000. —
» 146.	Compenso agli agenti doganali per servizi disagiati e di notturna e per trasferte, ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestare servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate . . . . . »	30,000. —
» 147.	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale . . . . . »	10,000. —
	Da riportarsi . . . L.	1,020,550. —

Digitized by Google

	Riporto . . . L.	1,020,550. —
Cap. n. 148.	Assegni ai traduttori addetti all'ufficio di legislazione e statistica delle dogane istituito col regio decreto 28 luglio 1883, n. 1555 (serie 3ª), e compensi per traduzioni straordinarie occorrenti all'amministrazione — Compensi per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, delle tasse di fabbricazione e di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione eseguita in via straordinaria dagli impiegati degli uffici finanziari di provincia . . . . . »	8,000. —
» 150.	Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale ad uso delle dogane. . . . . »	15,000. —
» 154.	Assegno alle visitatrici provvisorie doganali ed agli uffici non doganali incaricati dell'emissione delle bollette di legittimazione, spese di facchinaggio e compensi per lavori straordinari eseguiti dagli impiegati dell'amministrazione provinciale . . »	5,000. —
» 160.	Compensi al personale dell'amministrazione provinciale per lavori straordinari eseguiti nello interesse del dazio consumo, compresi i comuni di Roma e di Napoli. . . . . »	2,000. —
	Da riportarsi . . . L.	1,050,550. —

Digitized by Google

	Riporto . . . L.	1,050,550. —
Cap. n. 167.	Sussidi al personale operaio in servizio dell'amministrazione esterna delle privative, agli operai che hanno appartenuto all'amministrazione medesima e ai superstiti di questi . . . . »	2,500. —
» 169.	Provvista di registri e stampati per i servizi delle privative »	25,000. —
» 175.	Indennità, mercedi al personale ed altre spese per le estrazioni, per il funzionamento degli archivi segreti e dei magazzini del lotto, medaglie di presenza ai componenti la commissione centrale per il conferimento dei banchi; indennità di missione ed altre speciali per le funzioni di controllo; visite medico-fiscali e concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli »	1,000. —
» 177.	Compensi ad impiegati dell'amministrazione provinciale e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazione d'opera in servizio dell'azienda del lotto . . . »	3,500. —
» 188.	Paghe al personale operaio delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da	
	Da riportarsi . . . L.	1,082,550. —

Digitized by Google

	Riporto . . . L.	1,082,550. —
	versarsi alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla cassa di mutuo soccorso per le malattie (spesa obbligatoria). »	110,000. —
Cap. n. 191.	Compensi ad impiegati dell'amministrazione provinciale, ed agenti subalterni, ad operai, alle guardie di finanza aventi le funzioni di verificatori subalterni e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazioni di opera in servizio dell'azienda dei tabacchi . . . . . »	4,000. —
» 193.	Spese inerenti alle coltivazioni, ai campi sperimentali, al servizio didattico e sperimentale del regio istituto di Scafati ed a studi per nuovi centri di coltura, per mercede ad operai, compensi ai proprietari dei campi sperimentali, premi e sovvenzioni ai coloni dei campi suddetti, ed a collettività di piccoli coltivatori in nuovi centri di produzione, affitto di terreni e di locali e costruzioni di capannoni per la cura dei tabacchi; acquisto e trasporto di macchine, mobili, utensili ed attrezzi, concimi e semi; indennità di missione, spese di libri, pubblicazioni, carte topografiche ed altre diverse e minute . . . . »	30,000. —
	Da riportarsi . . . L.	1,226,550. —

Digitized by Google

Riporto . . . L. 1,226,550. —

Cap. n. 201. Spese d'ufficio, di materiali di ufficio, di assistenza medica e medicinali; di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera; di mantenimento degli incunaboli ed asili infantili ed altre per le coltivazioni, pei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'amministrazione centrale ed agli uffici suddetti . . . . . » 40,000. —

» 205. Paghe agli agenti subalterni ed agli operai delle saline, mercedi agli operai ammalati, indennizi per infortuni sul lavoro, contributo dello Stato alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia del personale suddetto ed alla cassa sociale di mutuo soccorso per gli operai della salina di Lungro (spesa obbligatoria) . . » 30,000. —

» 209. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei sali - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provin

Da riportarsi . . . L. 1,296,550. —

Digitized by Google

Riporto . . . L. 1,296,550. —

ciale, agenti subalterni ed operai pel servizio dei sali e supplemento di indennità ai volontari dell'amministrazione suddetta . . . . . » 1,900. —

Cap. n. 219. Personale dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). . . . . » 260 —

» 220. Indennità ai magazzinieri di deposito dei sali e tabacchi per spese di scritturazione (spese fisse) » 5,000. —

» 223. Compensi agli impiegati ed agli agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni agli impiegati dell'amministrazione provinciale per lavori straordinari eseguiti nell'interesse del servizio di deposito e vendita dei sali e tabacchi. . . . . » 1,000. —

» 224. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza pei servizi di deposito e di vendita dei sali e tabacchi . . » 1,500. —

» 225 Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di di viaggio e di soggiorno per missione a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati

Da riportarsi . . . L. 1,306,210. —

Digitized by Google

Riporto . . . L. 1,306,210. —

della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti (spesa d'ordine). . » 45,000. —

Cap. n. 226. Acquisto, trasporto e riparazione degli strumenti da peso, attrezzi, mobili, ecc., spese per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi occorrenti al trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazioni dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini; canoni per acqua, comunicazioni telegrafiche e telefoniche ed altre spese per la gestione dei magazzini di deposito e vendita delle privative . . . . . » 17,000 —

» 229. Fitto di locali - Tabacchi e sali (spese fisse) . . . . . » 1,000. —

» 244-*bis*. Spese per l'impianto del registro della consistenza patrimoniale dei canali Cavour . » 6,290. —

» 254-*ter* Retribuzioni per lavori straordinari, indennità ed altre spese inerenti all'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 25 giugno 1906, n. 255, e 15 luglio 1906, n. 383, riguar-

Da riportarsi . . L. 1,375,500. —

Digitized by Google

	Riporto . . . L.	1,375,500 —
	danti i provvedimenti a favore delle provincie meridionali e delle isole di Sicilia e di Sardegna . . . . . »	100,000 —
Cap. n. 302.	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (dazio consumo di Roma) . . . . . L.	500. —
	Totale delle maggiori assegnazioni. . L.	1,476,000. —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 34.	Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (spese fisse) . . . . . L.	23,000. —
» 37-*ter*.	Contributo dello Stato alla cassa di previdenza per gl'impiegati tecnici straordinari del catasto e dei servizi tecnici (spesa obbligatoria) . . . »	5,000. —
» 37-*quater*.	Indennità e spese per la commissione censuaria centrale e per le giunte tecniche provinciali (spesa obbligatoria) »	115,500 —
» 38.	Acquisto di strumenti, mobili, carta da disegno ed oggetti diversi pei lavori di formazione e conservazione del nuovo catasto . . . . . »	125,000 —
» 39.	Spese d'ufficio, manutenzione e riparazione di mobili, istru-	
	Da riportarsi . . . L.	268,500. —

Digitized by Google

	Riporto . . . L.	268,500. —
	menti e materiale diverso, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali d'ufficio, trasporti e spese diverse per la formazione e conservazione del nuovo catasto . . . . . »	30,000. —
Cap. n.	39-*bis*. Provvista di registri e stampati per l'amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici finanziari . . »	60,000. —
»	46. Personale di ruolo - Demanio (spese fisse). . . . . »	20,000. —
»	55. Indennità agli ispettori - Demanio - (spese fisse). . . . »	13,000. —
»	58. Premi e spese per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli, carta bollata e marche e dei furti a danno dell'amministrazione demaniale. Premi per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi per le tasse sugli affari e compensi alle guardie di finanza ed agenti della forza pubblica . . . »	4,000. —
»	59-*bis*. Spese d'ufficio variabili e materiale per l'amministrazione provinciale (demanio) . . »	2,000. —
»	62. Provvista di registri e stampati per gli uffici provinciali del demanio. . . . . »	25,000. —
»	90. Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (spese fisse) . . . . . »	20,000. —
	Da riportarsi . . . L.	442,500. —

Digitized by Google

	Riporto . . . L.	442,500. —
Cap. n. 110.	Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza. . . . »	713,000. —
» 119.	Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460 (spesa obbligatoria) »	5,000. —
» 130.	Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, compensi e premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato ed altre spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi della legge 11 luglio 1904, n. 388 . . . . . »	25,000. —
» 137.	Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità pel rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione (spesa d'ordine) . »	30,000. —
» 172.	Personale di ruolo - Lotto (spese fisse) . . . . . »	5,000. —
	Da riportarsi . . . L.	1,220,500. —

Digitized by Google

	Riporto . . . L.	1,220,500. —
Cap. n. 183.	Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi (spese fisse) »	5,000. —
» 185.	Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (spese fisse) . »	15,000. —
» 189.	Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri (spese fisse e obbligatorie) . . . . . »	125,000. —
» 192.	Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi . . . »	5,000. —
» 203.	Personale di ruolo delle saline (spese fisse) . . . . . »	6,000 —
» 206.	Pensioni agli operai delle saline (spesa fissa e obbligatoria) . »	27,000. —
» 218.	Personale di ruolo dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (spese fisse) . . . . . »	17, 000. —
» 222.	Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per pesatura, facchinaggio, spese d'ufficio (spese fisse) . . . . . »	10,000. —
» 242.	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (spesa obbligatoria). . . . . »	4,000. —
» 272.	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi. . »	15,000. —
	Da riportarsi . . . L.	1,449,500. —

Digitized by Google

	Riporto. . . . L.	1,449,500. —
Cap. n. 276.	Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (spesa obbligatoria) . . . . . »	19,000. —
» 277.	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (spesa obbligatoria) . . . »	7,500. —
Totale delle diminuzioni di stanziamento.	L.	1,476,000 —

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Digitized by Google

N. 302. N. 302.

LEGGE *che approva le maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario* 1906-907.

6 giugno 1907.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 13 *giugno* 1907, *n.* 139)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 445,993. 95 e le diminuzioni di stanziamento per la egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO

CARCANO.

Digitized by Google

TABELLA

di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	4.	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'amministrazione centrale . . . . . L.	27,000. —
»	8.	Ministero - Spese d'ufficio . »	60,000. —
»	10.	Ministero - Spese di manutenzione e adattamento di locali dell'amministrazione centrale »	8,250. —
»	27.	Regi provveditori agli studi - Personale - Rimunerazioni per supplenze e compensi per eventuali servizi straordinari . . . »	4,500. —
»	30.	Regi ispettori scolastici - Personale - Rimunerazioni per supplenze e compensi per eventuali servizi straordinari. . »	10. 000. —
»	35.	Regie università ed altri istituti universitari - Personale (spese fisse) - Assegni e paghe al personale straordinario . . . »	30,000. —
»	37.	Regie università ed altri istituti universitari - Indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari - Spese da soste-	
		Da riportarsi . . . L.	139,750. —

Digitized by Google

	Riporto . . . L.	139,750. —
	nersi con i fondi provenienti dai diritti di segreteria (art. 68 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 21 agosto 1905, numero 638) . . . . . »	12,500. —
Cap. n. 41.	Regie università ed altri istituti universitari – Supplemento alle dotazioni ed altre spese a vantaggio delle regie università e degli istituti universitari – Ricerche sperimentali . . . »	173,200. —
» 57.	Istituti e corpi scientifici e letterari – Assegni e dotazioni. »	2,000. —
» 67.	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti – Uffici delle licenze per la esportazione degli oggetti di antichità e d'arte – Personale (spese fisse) – Assegni al personale straordinario – Paghe e mercedi al personale già assunto con la qualifica di operai, come dall'elenco nominativo della tabella *D* qui allegata . . . . . »	43,781. 95
» 68.	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti – Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte – Indennità e rimunerazioni per eventuali servizi straordinari »	5,000. —
» 85.	Regio opificio delle pietre dure in Firenze – Regia calcografia e galleria nazionale d'arte mo-	
	Da riportarsi . . . L.	376,231. 95

Digitized by Google

	Riporto. . . L.	376,231. 95
	derna in Roma - Dotazioni - Acquisti e commissioni d'opere d'arte per la galleria d'arte moderna e spese per il loro collocamento . . . . . »	4,000. —
Cap. n. 87.	Accademia ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale (spese fisse) - Assegni al personale straordinario . . . . . »	4,000. —
» 88.	Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Compensi per supplenze al personale temporaneamente impedito di esercitare il proprio ufficio; e per compensi eventuali di lavori straordinari . . . . . »	4,000. —
» 102.	Paghe, mercedi, regalie e indennità agli operai già assunti in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi e dei monumenti come dall'elenco nominativo della tabella *E* qui allegata »	12,000. —
» 151.	Istituti di sordo-muti - Personale (spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni per supplenze al personale in aspettativa. . »	2,762. —
» 160.	Indennità e compensi per missioni, ispezioni straordinarie ed incarichi in servizio dell'istruzione primaria; indennità ai membri delle commissioni per i servizi dell'istruzione stessa »	13,000. —
	Da riportarsi . . . L.	415,993. 95

Digitized by Google

	Riporto . . . L.	415,993. 95
Cap. n 270-*bis*.	Spese e compensi per l'applicazione della legge concernente provvedimenti per le provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna . . . . . »	30,000. —
	Totale . . . L.	445,993. 95

Diminuzioni.

Cap. n. 1.	Ministero - Personale (spese fisse) . . . . . L.	2,200. —
» 15.	Indennità ai membri della commissione consultiva ed ai componenti la commissione per le nomine e promozioni del personale dell'amministrazione centrale od appartenente a servizi per i quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio . . . . . »	4,000. —
» 26.	Regi provveditori agli studi - Personale (spese fisse) . . . »	15,000. —
» 29.	Regi ispettori scolastici - Personale (spese fisse) . . . . »	40,000. —
» 33.	Regie università ed altri istituti universitari - Personale (spese fisse) - Stipendi - Retribuzioni per gli incarichi di materie obbligatorie nelle regie università - Assegni, indennità e retribuzioni iscritti nei ruoli organici delle segreterie universitarie e degli istituti universitari - Retribuzioni per supplenze al per-	
	Da riportarsi . . . L.	61,200. —

Digitized by Google

	Riporto . . . L.	61,200. —
	sonale in aspettativa - Assegno ai dottori collegiati della regia università di Bologna. »	102,000. —
Cap. n. 34.	Regie università - Personale (spese fisse) - Retribuzioni agli incaricati di materie complementari e compensi per le conferenze nelle scuole di magistero . . . . . »	41,250. —
» 36.	Regie università ed altri istituti universitari - Indennità e retribuzioni per incarichi eventuali e per supplenza al personale in attività di servizio, temporaneamente impedito di esercitare il proprio ufficio . . »	30,000. —
» 65.	Compensi e indennità alle commissioni esaminatrici per l'ammissione e le promozioni degli impiegati delle biblioteche; indennità e spese per ispezioni e missioni eventuali in servizio delle biblioteche . . . . »	1,000. —
» 66.	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale (spese fisse) . . »	45,000. —
» 70.	Musei, gallerie ed oggetti d'arte - Dotazioni ai musei di antichità, alle gallerie ed ai musei medioevali del Regno - Uffici delle licenze per l'esportazione	
	Da riportarsi . . . L.	280,450. —

Digitized by Google

	Riporto . . . L.	280,450. —
	degli oggetti di antichità e d'arte – Acquisti, conservazione e riparazione del materiale scientifico ed artistico – Adattamento, manutenzione ed arredamento di locali; riscaldamento e illuminazione – Spese d'ufficio – Indennità varie – Rimborsi di spese per gite del personale nell'esercizio ordinario delle sue attribuzioni – Vestiario per il personale di custodia e di servizio . . . . . »	9,296. 50
Cap. n. 71.	Musei, gallerie ed oggetti d'arte – Uffici delle licenze per la esportazione degli oggetti di antichità e d'arte – Fondo comune per maggiori spese urgenti e non prevedute che potessero occorrere . . . . . »	1,200. —
» 73.	Scavi – Lavori di scavo, opere di assicurazione degli edifici che si vanno scoprendo; lavori di scavo e di sistemazione dei monumenti del Palatino e di Ostia; trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati – Lavori, attrezzi e spese diverse per il ricupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere – Spese per esplorazioni archeologiche all'estero – Spese d'ufficio; in-	
	Da riportarsi . . . L.	290,946. 50

Digitized by Google

Riporto . . . L. 290,946. 50

dennità varie - Rimborso di spese per gite del personale nell'esercizio delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio addetto agli scavi. . . . . » 803. —

Cap. n. 75. Monumenti - Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal fondo per il culto e dall'amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per chiese ed ex-conventi monumentali - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali e spese d'ufficio. . . » 803. —

» 76-*bis*. Monumenti - Dotazione regionale per la Lombardia - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese di ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori . » 2,920. —

» 76-*octies*. Monumenti - Dotazione regionale per le provincie meri-

Da riportarsi . . L. 295,472. 50

Digitized by Google

	Riporto . . . L.	295,472. 50
	dionali – Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti – Adattamento di locali – Spese d'ufficio – Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti – Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza ai lavori. . . . . »	6,401. 50
Cap. n.	76-*novies*. Monumenti – Dotazione regionale per la Sicilia – Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti – Adattamento di locali – Spese di ufficio – Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza ai lavori. . »	1,014. 70
»	86. Accademie ed istituti di belle arti e d' istruzione musicale e drammatica – Personale (spese fisse) Stipendi e rimunerazioni per supplenze al personale in aspettativa . . . . . »	20,000. —
	Da riportarsi. . . L.	322,888. 70

Digitized by Google

	Riporto . . . L.	322,888. 70
Cap. n. 90.	Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica – Dotazioni. . . . »	4,000. —
» 96.	Giunta superiore e commissioni permanenti per le antichità e belle arti – Indennità . . »	15,000. —
» 97.	Catalogo dei monumenti e oggetti d'arte . . . . . »	1,200. —
» 99.	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti – Spese da sostenersi con la tassa di entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554) (spesa obbligatoria) . . . . . »	17,643 25
» 126.	Scuole normali di ginnastica in Roma, Napoli e Torino – Personale (spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni – Retribuzioni per classi aggiunte . . . »	10,000. —
» 133.	Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti – Personale (spese fisse) – Stipendi e rimunerazioni per supplenza al personale in aspettativa – Assegni al personale insegnante e di servizio della scuola professionale annessa al convitto « Principe di Napoli » in Assisi . . . . . »	30,000. —
» 152.	Istituti dei sordo-muti – Personale – Retribuzioni per supplenze al personale in attività di servizio	
	Da riportarsi . . . L.	400,731. 95

Digitized by Google

		Riporto . . . L.	400,731. 95
		e rimunerazioni per eventuali servizi straordinari . . . »	2,762. —
Cap. n.	182-*bis*.	Indennità temporanea agli impiegati residenti in Milano . »	20,000 —
»	248	Palazzo ex-ducale di Mantova - Contributo nella spesa per restauri e consolidamento del salone dell'armeria e locali sottostanti . . . . . »	2,500. —
»	270	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le provincie ed i comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'art. 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260 (spesa obbligatoria) . . . . . »	20,000. —
		Totale . . . L.	445.993. 95

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Digitized by Google

N. 303. N. 303.

LEGGE *che approva maggiori assegnazioni in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario* 1906-907.

6 giugno 1907.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 13 *giugno* 1907, *n.* 139)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di lire 551,430. 79 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio 1906-907, indicati nell'annessa tabella, e sono altresì approvate le modificazioni risultanti dalla tabella medesima, alle denominazioni dei capitoli nn. 100, 143, 150 e 260.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO

CARCANO.

Digitized by Google

TABELLA

di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907.

Cap. n. 10-*bis*.	Ministero - Fitto di locali L.	7,020. —
» 14.	Ispezioni e missioni diverse presso il Ministero o nell'interesse di servizi per i quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio - Spese per missioni all'estero e congressi . . . . »	6,000. —
» 16.	Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio . . . . »	5,000
» 20.	Spese di stampa . . . . . »	30,000. —
» 21.	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria. . . . »	8,000. —
» 24.	Pensioni ordinarie (spese fisse) L.	185,000. —
» 38.	Regie università ed altri istituti universitari - Personale - Indennità di residenza in Roma (spese fisse) . . . . . »	3,000. —
» 39.	Regie università ed altri istituti universitari - Dotazioni - Assegno fisso all'università libera di Urbino. . . . . »	12,190 —
	Da riportarsi. . . L.	256,210. —

Digitized by Google

	Riporto . . . L.	256,210. —
Cap. n. 42.	Indennità ai membri di commissioni esaminatrici per le nomine e promozioni del personale delle regie università e degli altri istituti universitari – Compensi e indennità per incarichi, ispezioni e missioni in servizio dell' istruzione superiore. . . »	40,000. —
» 57.	Istituti e corpi scientifici e letterari – Assegni e dotazioni. »	4,811. 17
» 59.	Biblioteche governative – Personale (spese fisse) . . . . »	13,000. —
» 60.	Biblioteche governative – Personale - Assegni, rimunerazioni e compensi per incarichi straordinari . . . . . »	4,000. —
» 61.	Biblioteche governative - Personale - Indennità di residenza in Roma (spese fisse). . . »	500. —
» 77	Monumenti – Fondo comune per le dotazioni regionali. . . »	25,000. —
» 84.	Regia calcografia e galleria nazionale d'arte moderna in Roma – Personale (spese fisse) – Indennità di residenza in Roma »	750. —
» 98.	Indennità e compensi per ispezioni, missioni ed incarichi in servizio delle antichità e belle arti. . . . . »	15,000. —
» 100.	Musei, gallerie, scavi di antichità – Acquisto di opere di notevole importanza archeologica e artistica, e spese per la loro con-	
	Da riportarsi. . . L.	359,271. 17

Digitized by Google

	Riporto . . . L.	359,271. 17
	servazione – Compensi ai ricevitori doganali, incaricati della riscossione della tassa progressiva per gli oggetti di antichità ed arte destinati all'estero. (Articolo 20 della legge 12 giugno 1902, n. 185). . . . »	» »
Cap. n. 105.	Scuole medie governative – Personale (spese fisse) – Indennità di residenza in Roma. . . »	9,000. —
» 122.	Indennità e compensi per ispezioni e missioni varie in servizio dell'istruzione secondaria »	25,000. —
» 124	Fondazioni scolastiche a vantaggio dell'istruzione media – Assegni per posti di studio liceali . . . . . »	3,160. —
» 131.	Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali – Personale – Indennità di residenza in Roma (spese fisse). . . »	2,000. —
» 132.	Assegni, sussidi e spese per l'istruzione della ginnastica – sussidi ed incoraggiamenti a scuole normali pareggiate, a società ginnastiche, palestre, corsi speciali, ecc. - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse – Compensi ai membri delle commissioni per concorsi a cattedre nelle scuole	
	Da riportarsi. . . L.	398,431. 17

Digitized by Google

	Riporto . . . L.	398,431. 17
	normali di ginnastica ed ai membri della commissione italiana per l'educazione fisica – Indennità e compensi per ispezioni e missioni in servizio della educazione fisica. . . . . »	5,000. —
Cap. n. 136.	Convitti nazionali – Personale – Indennità di residenza in Roma (spese fisse) . . . . . »	1,000. —
» 143.	Collegio-convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni per le orfane degli insegnanti elementari – Assegno annuo »	» »
» 145.	Educatori femminili – Personale – Retribuzioni per supplenze al personale in attività di servizio temporaneo assente e rimunerazioni per eventuali servizi straordinari . . . . . »	3,000. —
» 146-*bis*.	Sussidio al comune di Sambuca Pistoiese pel mantenimento agli studi di un'alunna licenziata da quel regio conservatorio di Santa Maria del Giglio. . . . . »	300. —
» 147.	Sussidi per il riordinamento di istituti di educazione femminile. . . . . »	21,268. —
» 150.	Impegni per posti gratuiti straordinari assunti negli educatori femminili, nei convitti nazionali, nel convitto « Principe di Napoli » in Assisi e nel convitto	
	Da riportarsi . . . L.	428,999. 17

Digitized by Google

	Riporto . . . L.	428,999. 17
	femminile « Regina Margherita » in Anagni; posti gratuiti straordinari a vantaggio di orfani di impiegati dello Stato o di cittadini benemeriti - Rimborso di spese di corredo . »	» »
Cap. n. 154.	Istituti dei sordo-muti - Spese di mantenimento di istituti governativi, posti gratuiti, assegni ad istituti autonomi . . . »	5,000. —
» 161.	Compensi per l'invio delle notizie occorrenti alla compilazione della statistica di cui all'art. 30 della legge 8 luglio 1904, numero 407, e per la formazione dei ruoli relativi al concorso dello Stato nell'aumento di stipendio degli insegnanti elementari in dipendenza della legge 11 aprile 1886, n. 3798, e 8 luglio 1904, n. 407 . . . . »	20,000. —
» 166.	Assegni e sussidi a scuole elementari di comuni, di altri enti morali ed altre istituzioni che mantengono scuole elementari »	180. —
» 243-*bis*.	Retribuzioni e compensi per lavoro straordinario e di fatica da compiersi anche da giornalieri, presso la commissione incaricata dei lavori preparatori per l'applicazione della legge 9 luglio 1905, n. 348, sulla vendita dei duplicati esistenti nella biblioteca Palatina di Parma »	4,000. —
	Da riportarsi . . . L.	458,179. 17

Digitized by Google

	Riporto . . . L.	458,179. 17
Cap. n. 260.	Licei di Napoli - Spesa per materiale scientifico, arredamento e manutenzione straordinaria dei locali . . . . . »	» »

Saldi di spese residue.

Spese generali.

Cap. n. 273[4].	Saldo degli impegni riguardanti le spese generali dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1905-906 e retro . L.	1,984. 26

Spese per le università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore.

Cap. n. 273[5].	Saldo degli impegni riguardanti le spese per le università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1905-906 e retro. . . L.	43,166. 20
» 273[6].	Rimborso di spese sostenute dal 1892 al 1906 per lavori e forniture in servizio della clinica chirurgica della regia università di Sassari. . . . . »	1,655. 56
» 273[7].	Rimborso di spese di missione e di opera straordinaria sostenute negli esercizi 1904-905 e retro in servizio della regia università di Catania . . . . . »	1,438. 11
	Da riportarsi . . . L.	506,423. 30

Digitized by Google

Riporto . . . L. 506,423. 30

Spese per gli istituti e i corpi scientifici e letterari.

Cap. n. 273[8]. Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli istituti e corpi scientifici e letterari, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1905-906 e retro . » 2,508. 51

Spese per le antichità e le belle arti.

Cap. n. 273[9]. Saldo degli impegni riguardanti le spese per le antichità e le belle arti, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1905-906 e retro. . . L. 28,733. 38

» 273[10]. Rimborso all'economo del Ministero di mercede pagata ad un operaio avventizio assunto temporaneamente per ragioni di urgenza nell'esercizio 1905-906 dall'amministrazione centrale in servizio dell'amministrazione delle antichità e belle arti » 43. 20

Spese per l'istruzione media.

Cap. n. 273[11]. Saldo degli impegni riguardanti le spese dell'istruzione media, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1905-906 e retro. . . . . L. 13,732. 40

Totale. . . L. 551,430. 79

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Digitized by Google

N. 304. N. 304.

LEGGE *che approva il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902.*

9 giugno 1907.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 13 *giugno* 1907, *n.* 139)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1901-902 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *millenovecentoventiduemilioni quattrocento ventiquattromila duecentonovantatre e centesimi cinquantuno* . L. 1,922,424,293. 51
delle quali furono riscosse. . . . » 1,828,459,769. 47

e rimasero da riscuotere . . . . L. 93,964,524 04

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate dell'esercizio finanziario 1901-902 per la competenza propria nell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *milleottocentottanta-*

Digitized by Google

novemilioni ottocentoquarantaduemila centonove e centesimi *novantotto* . . . . . L. 1,889,842,109 98
delle quali furono pagate . . . . » 1,667,629,057. 97

e rimasero da pagare . . . . . L. 222,213,052. 01

Art. 3.

Sono convalidate nella somma di lire *quattromilioni ottocentottantasettemila trecentodiciannove* e centesimi *uno* (lire 4,887,319. 01) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1901-902 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

Entrate e spese residue dell'esercizio 1900-901 ed esercizi precedenti

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1900-901 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire, *centonovantaquattromilioni ottantottomila ottocentonove* e centesimi *sessantacinque* . . . . . L 194,088,809. 65
delle quali furono riscosse . . . . » 106,120,583. 51

e rimasero da riscuotere . . . . L. 87,968,226. 14

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1900-901 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *trecentotrentasettemilioni quattrocento novantamila settecentotrentacinque* e centesimi *diciotto* . . . . . L. 337,490,735. 18
delle quali furono pagate . . . . » 189,307,074. 23

e rimasero da pagare . . . . . L. 148,183,660. 95

Digitized by Google

Art. 6.

Sono convalidate nella somma di lire *un milione novecentoquarantacinquemila novecentosettantacinque* e centesimi *cinquantasei* (lire 1,945,975.56) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1901-1902, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

Resti attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1901-902

Art. 7.

I resti attivi della chiusura all'esercizio finanziario 1901-902 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1901-902 (art. 1)	L.	93,964,524. 04
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4)	»	87,968,226 14
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *v* del riassunto generale)	»	51,107,181. 50
Residui attivi al 30 giugno 1902	L.	233,039,931 64

Art. 8.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1901-902 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1901-1902 (art. 2)	L.	222,213,052. 01
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) . .	»	148,183,660. 95
Residui passivi al 30 giugno 1902	L.	370,396,712. 96

Digitized by Google

Disposizioni speciali.

Art. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire *duecentotrentacinquemila quattrocentottantaquattro* e centesimi *novantotto* (lire 235,484. 98) i discarichi accordati nell'esercizio 1901-1902 ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto reale del 4 maggio 1885, n. 3047.

Situazione finanziaria.

Art. 10.

Il *deficit* del conto del tesoro, ascendente al 30 giugno 1901 a lire *trecentoquarantatremilioni trecentodiciottomila novecentoquindici* e centesimi *quarantasette* (lire 343,318,915. 47), fu accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1901-902 nella somma di lire *trecentoventimilioni ottocentoventimila trecentonovantacinque* e cent. *ottantaquattro* (L. 320,820,395 84), come dalla seguente dimostrazione:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1901-902			1,922,424,293.51
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1900-1901, cioè:			
Accertati	al 30 giugno 1901 . . .	L. 337,924,018. 01	
	al 30 giugno 1902 . . .	» 337,490,735. 18	433,282. 83
Differenza passiva al 30 giugno 1902			320,820,395. 84
			2,243,677,972. 18

Digitized by Google

Passività.

Differenza passiva al 30 giugno 1901		343,318,915. 47
Spese dell'esercizio finanziario 1901-902		1,889,842,109. 98
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1900-1901, cioè:		
Accertati al 30 giugno 1901 . . .	L. 204,370,271. 40	
Accertati al 30 giugno 1902	» 194,088,809. 65	
		10,281,461. 75
Discarichi a tesorieri per casi di forza maggiore (art. 225 del regolamento di contabilità generale)		235,484. 98
		2,243,677,972. 18

Amministrazione del fondo per il culto.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione del fondo per il culto accertate nell'esercizio finanziario 1901-902 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in . . . . . L. 23,129,373. 25
delle quali furono riscosse . . . . » 17,566,981. 32
e rimasero da riscuotere . . . . L. 5,562,391. 93

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1901-902 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono state stabilite in . . . . . L 21,172,382. 17
delle quali furono pagate . . . . » 12,627,766. 41
e rimasero da pagare . . . . . L. 8,544,615. 76

Digitized by Google

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1900-901 restano determinate in L. 23,362,656. 63
delle quali furono riscosse . . . . » 4,781,397. 91
e rimasero da riscuotere . . . . L. 18,581,258. 72

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1900-901 restano determinate in . L. 20,969,350. 03
delle quali furono pagate. . . . . » 14,467,928 22
e rimasero da pagare . . . . . L. 6,501,421. 81

Art. 15.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1901-1902 sono stabilite nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1901-902 (art. 11) . . . . . L. 5,562,391. 93
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 13) » 18,581.258. 72
Somme riscosse e non versate . » 40,934. 27
Resti attivi al 30 giugno 1902. L. 24,184,584. 92

Art. 16.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1901--902 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1901-902 (articolo 12) . . . . . L. 8,544,615 76
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 14) . » 6,501,421. 81
Resti passivi al 30 giugno 1902 L 15,046,037. 57

Art. 17.

È accertata nella somma di lire *diecimilioni trecentotrentanovemila trecentodiciotto* e centesimi *quarantasette* (lire 10,339,318. 47) *la differenza attiva del conto finanziario* del fondo per il culto alla fine dell'esercizio finanziario 1901-902 risultante dai seguenti dati:

Digitized by Google

Attività.

Differenza attiva al 30 giugno 1901		9,197,778. 75
Entrate dell'esercizio finanziario 1901-902		23,129,373. 25
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1900-1901, cioè:		
Accertati al 30 giugno 1901 . . .	L. 22,014,947. 17	
Accertati al 30 giugno 1902 . . .	» 20,969,350. 03	1,075,597. 14
		33,402,749. 14

Passività.

Spese dell'esercizio finanziario 1901-902		21,172,382. 17
Discarico al cassiere centrale accordato con decreto ministeriale in data 21 maggio 1902		3,886 90
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1900-1901, cioè:		
Accertati al 30 giugno 1901. . . .	L. 25,249,818. 23	
Accertati al 30 giugno 1902. . . .	» 23,362,656. 63	1,887,161. 60
Differenza attiva al 30 giugno 1902.		10,339,318. 47
		33,402,749. 14

Digitized by Google

Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

Art. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio pel fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1901-902 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti in . . . L. 2,209,639. 55
delle quali furono riscosse . . . . » 1,703,080. 40

e rimasero da riscuotere . . . . L. 506,559. 15

Art. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1901-902 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in . . . . . L. 2,180,793. 32
delle quali furono pagate . . . . » 1,511,433. 99

e rimasero da pagare . . . . . L. 669,359. 33

Art. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1900-901 restano determinate in L. 754,669. 64
delle quali furono riscosse . . . . » 459,133. 44

e rimasero da riscuotere . . . . L. 295,536. 20

Art. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1900-901 restano determinate in . L. 915,287. 05
delle quali furono pagate . . . . » 563,657. 73

e rimasero da pagare . . . . . L. 351,629. 32

Digitized by Google

Art. 22.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1901-1902 sono stabilite nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1901-1902 (art. 18) . . . . . L.	506,559. 15
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 20) »	295,536. 20
Somme riscosse e non versate . .	2,487. 53
Resti attivi al 30 giugno 1902 L.	804,582. 88

Art. 23.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1901-902 sono stabilite nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1901-902 (art. 19) . . . . . L.	669,359 33
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 21) »	351,629. 32
Resti passivi al 30 giugno 1902 L.	1,020.988. 65

Art. 24.

È rettificata nella somma di lire *quattrocentosettantacinquemila undici* e centesimi *sei* (lire 475,011. 06) la *differenza attiva* del conto finanziario del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio 1900-1901 accertata nella maggior somma di lire 527,026 06 mediante l'art. 24 della legge 28 dicembre 1902, n. 532.

La situazione come sopra rettificata è costituita dai seguenti dati:

Digitized by Google

Attività.

Differenza attiva al 30 giugno 1900		401,957.77
Entrate dell'esercizio finanziario 1900-901		2,119,341.82
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1899-1900, cioè:		
Accertati — al 30 giugno 1900	L. 945,842.98	
Accertati — al 30 giugno 1901	» 910,210.75	35,632.23
		2,556,931.82

Passività.

Spese dell'esercizio finanziario 1900-901		2,019,709.71
Discarico al cassiere centrale accordato con decreto ministeriale 25 maggio 1901 in seguito a decisione della sezione III della Corte dei conti		52,015. »
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1899-1900, cioè:		
Accertati — al 30 giugno 1900	L. 698,895.89	
Accertati — al 30 giugno 1901	» 688,699.84	10,196.05
Differenza attiva al 30 giugno 1901.		475,011.06
		2,556,931.82

Digitized by Google

Art. 25.

È accertata nella somma di lire *seicentotrentasettemila quattrocentoventinove* e cent. *cinquantasette* (L. 637,429. 57) la *differenza attiva* del conto finanziario del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio finanziario 1901-902, risultante dai seguenti dati:

Attività.

Differenza attiva al 30 giugno 1901		475,011. 06
Entrate dell'esercizio finanziario 1901-1902		2,209,639. 55
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1900-1901, cioè:		
Accertati al 30 giugno 1901	L. 1,104,592 75	
Accertati al 30 giugno 1902 . . .	» 915,287. 05	189,305. 70
		2,873,956. 31

Passività.

Spese dell'esercizio finanziario 1901-902		2,180,793. 32
Discarico al cassiere centrale accordato con decreto ministeriale in data 21 maggio 1902 per la parte attribuibile al fondo di beneficenza		15,211. 45
Diminuzione dei residui attivi lasciati dall'esercizio 1900-1901, cioè:		
Accertati al 30 giugno 1901	L. 795,191. 61	
Accertati al 30 giugno 1902 . . .	» 754,629. 64	40,521. 97
Differenza attiva al 30 giugno 1903.		637,429 57
		2.873,956. 31

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

CARCANO.

Digitized by Google

N. 305. N. 305.

LEGGE *che approva il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario* 1902-903.

9 giugno 1907.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 13 *giugno* 1907, *n.* 139)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1902-903, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *millenovecentoquarantaquattro milioni ottantaduemilaquattrocentotrentanove* e centesimi *novantotto* . . . . . L. 1,944,082,439. 98
delle quali furono riscosse . . . . » 1,862,801,761. 62

e rimasero da riscuotere . . . . L. 81,280,678. 36

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1902-903, per la competenza pro-

Digitized by Google

pria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *milleottocentosettantaquattromilioni trecentosessantanovemila trecentoventi* e centesimi *settantasette* . . . . . L. 1,874,369,320. 77
delle quali furono pagate . . . . » 1,643,952,771. 93

e rimasero da pagare . . . . . L. 230,416,548. 84

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1902-903, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata . . . . . L 1,794,749,688. 47
Spesa . . . . . » 1,695,977,038. 92

Avanzo . . . . L. + 98,772,649. 55

Costruzione di strade ferrate.

Entrata . . . . . L. 39,919. 73
Spesa . . . . . » 17,262,000. 00

Disavanzo . . . L. — 17,222,080. 27

Movimento di capitali.

Entrata . . . . . L. 85,290,750. 06
Spesa . . . . . » 97,128,200. 13

Differenza passiva . . L. — 11,837,450 07

Partite di giro.

Entrata . . . . . L. 64,002,081. 72
Spesa . . . . . » 64,002,081. 72

—

Digitized by Google

Riepilogo generale.

Entrata	L.	1,944,082,439. 98
Spesa	»	1,874,369,320. 77
Avanzo totale . .	L.	+ 69,713,119. 21

Art. 4.

Sono convalidati i decreti reali in data 5, 23 e 26 aprile 1903, coi quali furono disposte le prelevazioni dalla 27ª alla 36ª dal fondo di riserva per le spese impreviste, per la somma di lire *trecentoquattordicimila* (L. 314,000).

Art. 5.

Sono convalidate nella somma di lire *cinquemilioni cinquecentotremila seicentocinque* e centesimi *sessantuno* (L. 5,503,605. 61) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1902-903 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

Entrate e spese residue dell'esercizio 1901-902 ed esercizi precedenti.

Art. 6.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1901-902 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duecentododicimilioni duecentosettantacinquemila novecentoquattordici* e centesimi *ottantasei* . . . . . L. 212,275,914. 86

delle quali furono riscosse	»	138,258,515. 10
e rimasero da riscuotere	L.	74,017,399. 76

Digitized by Google

Art. 7.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1901-902 restano determinate, come dal conto consuntivo, del bilancio, in lire *trecentosettantunmilioni seicentotrentamila settecentosessantasette* e centesimi *trentanove* . . . . . L. 371,630,767. 39
delle quali furono pagate . . . . » 203,033,559. 36

e rimasero da pagare . . . . . L. 168,597,208. 03

Art. 8.

Sono convalidate nella somma lire *quattromilioni trecentodiecimila ottocentotrentadue* e centesimi *ottantotto* (L. 4,310,832. 88) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1902-903, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

Resti attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 9.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1902-903 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1902-903 (art. 1) . . . . . L. 81,280,678. 36

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art 6) » 74,017,399. 76

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *v* del riassunto generale) . . . . . » 57,954,189. 50

Residui attivi al 30 giugno 1903 L. 213,252,267. 62

Digitized by Google

Art. 10.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1902-903 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1902-903 (art. 2)	L.	230,416,548. 84
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 7).	»	168,597,208. 03
Residui passivi al 30 giugno 1903	L.	399,013,756. 87

Disposizioni speciali.

Art. 11.

Sono stabiliti nella somma di lire *centoventiduemila duecentoquarantaquattro* e centesimi *bentitre* (L. 122,244. 23) i discarichi accordati nell'esercizio 1902-903 ai tesorieri per casi di forza maggiore ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilità generale approvato con decreto reale del 4 maggio 1885, n. 3047.

Situazione finanziaria.

Art. 12.

Il *deficit* del conto del tesoro, ascendente al 30 giugno 1902 a lire *trecentoventimilioni ottocentoventimila trecentonovantacinque* e cent. *ottantaquattro* (L. 320,820,395. 84), fu accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1902-903 nella somma di lire *duecentosettantatremilioni duecentoventisettemila cinquecentonovantadue* e centesimi *undici* (L. 273,227,592. 11), come dalla seguente dimostrazione:

Digitized by Google

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1902-903	1,944,082,439. 98
Differenza passiva al 30 giugno 1903	273,227,592. 11
	2,217,310,032. 09

Passività.

Differenza passiva al 30 giugno 1902		320,820,395. 84
Spese dell'esercizio finanziario 1902-903.		1,874,369,320. 77
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1901-902, cioè:		
Accertati al 30 giugno 1902 . .	L. 233,039,931. 68	
Accertati al 30 giugno 1903. . .	» 212,275,914. 86	20,764,016. 82
Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1901-902, cioè:		
Accertati al 30 giugno 1902. . .	L. 370,396,712. 96	
Accertati al 30 giugno 1903. . .	» 371,630,767. 39	1,234,054. 43
Discarichi a tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilità generale. .		122,244. 23
		2,217,310,032. 09

Digitized by Google

Amministrazione del fondo pel culto.

Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione del fondo per il culto accertate nell'esercizio finanziario 1902-903 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in . . . . . L. 22,763,636. 89
delle quali furono riscosse . . . . » 16,908,134. 45

e rimasero da riscuotere . . . . L. 5,855,502. 44

Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1902-903 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono state stabilite in . . . . . L. 21,765,081. 11
delle quali furono pagate . . . . » 12,711,390. 95

e rimasero da pagare . . . . . L. 9,053,690. 16

Art. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1901-902 restano determinate in. . L. 22,662,089. 39
delle quali furono riscosse . . . . » 4,792,495. 00

e rimasero da riscuotere . . . . L. 17,869,594. 39

Art. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1901-902 restano determinate in . L. 14,279,484. 22
delle quali furono pagate . . . . » 8,197,856. 59

e rimasero da pagare . . . . . L. 6,081,627. 63

Digitized by Google

Art. 17.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1902-903 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1902-903 (art 13) . .	L.	5,855,502. 44
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 13)	»	17,869,594. 39
Somme riscosse e non versate .	»	54,750. 10
Resti attivi al 30 giugno 1903	L.	23,779,846. 93

Art. 18.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1902-903 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1902-903 (art. 14) . . .	L.	9,053,690. 16
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 16) .	»	6,081,627. 63
Resti passivi al 30 giugno 1903	L.	15,135,317. 79

Art. 19.

È accertata nella somma di lire *diecimilioni cinquecentottantatremila novecentosettantanove* e cent. *ottantasette* (L. 10,583,979. 87) la differenza attiva del conto finanziario del fondo per il culto alla fine dell'esercizio finanziario 1902-903 risultante dai seguenti dati:

Digitized by Google

Attività.

Differenza attiva al 30 giugno 1902			10,839,318. 47
Entrate dell'esercizio finanziario 1902-903			22,763,636. 89
Sopravvenienza attiva per regolazione del conto corrente col tesoro			2,047. 80
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1901-902, cioè:			
Accertati	al 30 giugno 1902 . . .	L. 15,046,037. 57	
	al 30 giugno 1903 . . .	» 14,279,484. 22	766,553. 35
			33,871,556. 51

Passività.

Spese dell'esercizio finanziario 1902-903.			21,765,081. 11
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1901-902, cioè:			
Accertati	al 30 giugno 1902 . . .	L. 24,184,584. 92	
	al 30 giugno 1903 . . .	» 22,622,089. 39	1,522,495. 53
Differenza attiva al 30 giugno 1903.			10,583,979. 87
			33,871,556. 51

Digitized by Google

Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

Art. 20.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio pel fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1902-903 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti in . . . . . L. 2,046,686. 53
delle quali furono riscosse . . . . » 1,540,088. 18

e rimasero da riscuotere . . . . » 506,598. 35

Art. 21.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione predetta, accertate nell' esercizio finanziario 1902-903 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in . . . . . L. 2,224,646. 62
delle quali furono pagate . . . . » 1,632,695. 16

e rimasero da pagare . . . . . » 591,951. 46

Art. 22.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1901-902 restano determinate in L. 791,061. 74
delle quali furono riscosse . . . . » 477,083. 25

e rimasero da riscuotere . . . . L. 313,978. 49

Art. 23.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1901-902 restano determinate in . L. 1,010,326. 59
delle quali furono pagate . . . . » 606,019 70

e rimasero da pagare . . . . . » 404,306. 89

Digitized by Google

Art. 24.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1902-903, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1902-903 (art. 20) . . L.	506,598. 35
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 22) »	313,978. 49
Somme riscosse e non versate. »	1,689. 97
Resti attivi al 30 giugno 1903 L.	822,266. 81

Art. 25.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1902-903 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1902-903 (art. 21) . . . L.	591,951. 46
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 23) »	404,306. 89
Resti passivi al 30 giugno 1903 L.	996,258. 35

Art. 26.

È accertata nella somma di lire *quattrocentocinquantaseimila seicentodieci* e cent. *quaranta* (L. 456,610. 40) la differenza attiva del conto finanziario del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1902-903, risultante dai seguenti dati:

Digitized by Google

Attività.

Differenza attiva al 30 giugno 1902			637,429. 57
Entrate dell'esercizio finanziario 1902-903			2,046,686. 53
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1901-902, cioè:			
Accertati	al 30 giugno 1901 . . .	L. 1,020,988. 65	
	al 30 giugno 1902 . . .	» 1,010,326. 59	10,662. 06
			2,694,778. 16

Passività.

Spese dell'esercizio finanziario 1902-903			2,224,646. 62
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1901-902, cioè:			
Accertati	al 30 giugno 1902 . . .	L. 804,582. 88	
	al 30 giugno 1903 . . .	» 791,061. 74	13,521. 14
Differenza attiva al 30 giugno 1903			456,610. 40
			2,694,778. 16

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

CARCANO.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google